



Apollinaris

COMMENTARIUS IURIDICUS INSTITUTI UTRISQUE IURIS

2017 | LXXXX | 2



Lateran University Press

Direttore:

Manuel J. Arroba Conde, cmf

Segretario:

Paolo Gherri (Redattore)

E-mail: apollinaris@pul.it

Redazione:

Pontificia Università Lateranense

Institutum Utriusque Iuris

Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano

Abbonamenti:

Lateran University Press

Ufficio Abbonamenti

Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano

Tel. +39 06/69895688 - Fax +39 06/69895501 - E-mail: promozioneelup@pul.it

Quote 2017:

Abbonamento annuo (2 numeri) 70,00 € Estero 110,00 €

Un fascicolo 40,00 € Estero 55,00 €

La Rivista ha periodicità semestrale.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno.

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati presso l'Ufficio Abbonamenti entro 15 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Il versamento delle quote degli abbonamenti può essere effettuato con le seguenti modalità:

Payment can be done by:

La payement de la tarif peut être effectué avec le moyens suivantes:

El pago de la tarifa puede ser efectuado de las siguientes formas:

- tramite versamento su conto corrente postale (solo Italia):

c.c. n. 76563030

- tramite bonifico bancario (coord. IBAN):

Banco Posta - Poste Italiane S.p.A. - Direzione Operazioni

IBAN: IT23N0760103200000076563030

- tramite bonifico bancario internazionale (coord. IBAN):

international bank transfer (ref. IBAN)

avec virement bancaire international (ref. IBAN)

consignación bancaria internacional (ref. IBAN)

IBAN: IT23N0760103200000076563030

Bic-SWIFT BPPITRXXX

intestato a / *in favour of / au nom de / a favor de*

Pontificia Università Lateranense - Editoria

Piazza di San Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano

specificando come causale del versamento "Abbonamento Apollinaris e l'annata di riferimento".

www e-lup com

© COPYRIGHT 2019 - ISBN 978-88-465-1254-3

ISSN 0392-2359

LATERAN UNIVERSITY PRESS

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE

PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO, 4

CITTÀ DEL VATICANO

APOLLINARIS

Commentarius Instituti Utriusque Iuris

Pontificiae Universitatis Lateranensis

in Civitate Vaticana editus

Rivista internazionale di Diritto canonico, civile e comparato
fondata nel 1928 dal Card. F. Roberti

M.J. ARROBA CONDE (Direttore)

Redazione

P. GHERRI (Segretario e Redattore)

Collaboratori

L. CAVALAGLIO (Roma); A.W. MONCKTON (London); A. PONZONE (Boston)

Comitato editoriale (Docenti stabili dell'*Institutum*)

Diritto canonico: M.J. ARROBA CONDE (Spagna);

P. GHERRI (Italia); C. IZZI (Italia); M. NACCI (Italia);

M. RIONDINO (Italia).

Diritto civile: G. BALLARANI (Italia); A. BLASI (Italia);

V. BUONOMO (Italia); E. DI BERNARDO (Italia);

E. MEI (Italia); M.R. PETRONGARI (Italia).

Comitato scientifico

F.R. AZNAR GIL (Salamanca - E); A. BUNGE (Buenos Aires - AR);

L. EUSEBI (Milano - I); G. FELICIANI (Venezia - I);

A. KAPTIJN (Fribourg - CH); W. KIWIOR (Warszawa - PL);

K. MARTENS (Washington - USA); C. PEÑA GARCÍA (Madrid - E);

H. PREE (München - D); P. SZABO (Budapest - HU)

Website:

<http://press.pul.it/apollinaris>

social:

twitter.com/apollinaris_riv

<https://www.facebook.com/apollinaris.rivista>

Identità e missione – *Identity and mission*

La rivista – espressione istituzionale dell'*Institutum Utriusque Iuris* della Pontificia Università Lateranense – pubblica **studi, saggi e note** di valore scientifico in conformità alla sua specifica *mission* di condividere a livello internazionale la riflessione accademica e la ricerca scientifica realizzate dall'*Institutum* anche attraverso attività ad esso espressamente connesse.

Si propone, inoltre, come strumento di aggiornamento dottrinale e tecnico per gli operatori del Diritto di entrambi i Fori, oltre che come sostegno alla ricerca accademica.

*The journal – expression of the Institutum Utriusque Iuris of the Pontifical Lateran University – publishes **studies, essays and notes** of scientific value in accordance with its specific mission to share in international academic reflection and scientific research carried out by the Institutum and its specifically-related activities.*

It is also proposed as a means of updating doctrinal and technical operators of the Law of both Forums, as well as supporting academic research.

Il contenuto di *Apollinaris* è indicizzato o fatto oggetto di *abstract* analitici nei seguenti strumenti di ricerca:

The contents of Apollinaris are indexed or abstracted in the following resources:

Archiv für katholisches Kirchenrecht (München - Deutschland)

Canon Law Abstracts (London - United Kingdom)

Elenchus bibliographicus - Eph. th. lovaniensis (Leuven - Belgique)

Folia canonica (Budapest - Magyarország)

ABE-IPS: *Books Online Journals* (Warszawa - Polska)

CIRC: *Clasificación Integrada de Revistas Científicas* (Granada - España)

Dialnet – *Portal bibliográfico* (Univ. La Rioja - España)

STUDIA-Información bibliográfica (Univ. Navarra - España)

ACNP: *Catalogo italiano dei Periodici* (Univ. Bologna - Italia)

Bibliografia canonistica (GIDDC - Italia)

DoGi: *Dottrina Giuridica* (CNR - Italia)

EPIR & EPIS: *Iniziativa di spoglio di periodici italiani* (Bibl. Naz. Firenze - Italia)

Valutazione dei Pari

Tipologia - Per garantire la qualità delle proprie pubblicazioni scientifiche, *Apollinaris* adotta il sistema di *double-blind peer review*.

Regole ed eccezioni - Tutti i contributi inviati dagli autori sono sottoposti alla valutazione di due esperti del settore scientifico-disciplinare di riferimento, o di settori affini, individuati tra i docenti dell'*Institutum Utriusque Iuris* e i membri del Comitato scientifico. Quando necessario, la Rivista si riserva di affidare tale valutazione a studiosi esterni di indiscusso prestigio.

Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere di non sottoporre a valutazione le relazioni, le presentazioni e gli interventi a Congressi, Convegni ed altre iniziative accademiche **organizzate dall'*Institutum Utriusque Iuris***, o da altre Istituzioni accademiche, o Associazioni di docenti, per i quali **non sia di fatto possibile rispettare la regola dell'anonimato dell'autore** (apposita annotazione a fine articolo). Allo stesso modo per altri contributi maturati all'**interno dell'attività accademica** istituzionale dell'*Institutum Utriusque Iuris* e garantiti da almeno tre docenti dell'*Institutum* stesso (cfr. *Excerpta* di Tesi dottorali).

Criteri - La valutazione non può essere influenzata dalle convinzioni personali, dagli indirizzi teorici o dalle appartenenze di scuola dell'autore e verte soltanto sui seguenti parametri: grado di **originalità** dell'impianto e dei risultati; ampiezza della **conoscenza critica** della **dottrina** e/o della **Giurisprudenza** in materia; livello di **correttezza dell'impianto metodologico** (note e citazioni); grado di **coerenza** interna formale (tra titolo, paragrafi ed articolazioni del contenuto) e sostanziale (coerenza e pertinenza degli argomenti proposti ed adottati); **chiarezza** dell'esposizione.

Esiti - Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: a) non pubblicabile; b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivatamente in cosa; c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; d) pubblicabile. Tranne che in quest'ultimo caso, l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del Valutatore.

Documentazione - La documentazione relativa alla procedura di valutazione di ciascun lavoro e all'approvazione del Direttore, o del Comitato scientifico a maggioranza, è conservata a cura della Segreteria.

Peer Review

Type - Apollinaris shall adopt the **double-blind peer review** system in order to ensure the quality of its scientific publications.

Rules and exceptions - All papers submitted by the authors shall be subject to the judgement of two experts in the relevant scientific-disciplinary field, or related fields, selected among the professors of the Institutum Utriusque Iuris and the members of the Advisory Board. When necessary, the journal reserves the right to entrust this evaluation to external scholars of undisputed scientific prestige.

The Director, or the Advisory Board by a majority, may decide not to subject reports, presentations or interventions to the judgement of Congresses, Conferences and other academic initiatives **organized by the Institutum Utriusque Iuris**, or by other academic Institutions, or Associations of professors, for which **it is not possible to respect the author's anonymity rule** (refer to the end of the article). Likewise, for other works accrued within **the academic activity of the Institutum Utriusque Iuris** and guaranteed by at least three professors of the Institutum itself (cfr: Excerpta).

Criteria – Judgement cannot be influenced by the author's personal beliefs, theoretical stance or school memberships, and has to solely focus on the following parameters: the degree of **originality** of the framework and results; the breadth of **critical knowledge** of **doctrine** and / or **case Law** in the scientific-disciplinary field of the article; the level of **correctness** in methodology (notes and quotations); the degree of formal internal **consistency** (title, paragraphs and content articulations) and substantive internal consistency (coherence and relevance of proposed and adduced arguments); and the **clarity** of exposure.

Outcomes – An article may be judged: a) unworthy of publication; b) unworthy of publication if not revised, stating the said reason; c) worthy of publication after some modifications / integrations, to be specified in detail; d) worthy of publication. Except in the latter case, the Editorial Staff shall promptly inform the author about the outcome, while strictly maintaining the anonymity of the names of the Assessors involved.

Documentation - The documentation of the review process carried out for each article and for the approval of the Director, or of the Advisory Board by a majority, shall be kept at the Journal Secretary Office.

INDEX

II. Studia

- ARIANNA CATTÀ, Definitività della decisione giudiziale e centralità della persona 357
- DANILO MARINELLI, Fede e Sacramento del Matrimonio 405

III. Argumenta

- ELENA DI BERNARDO, Il valore formativo della motivazione della Sentenza 441
- PAOLO GHERRI, La Teologia del Diritto canonico a quindici anni dalla sua nascita: *status quaestionis* dal punto di vista epistemologico 463
- PAOLO GHERRI, Bilancio canonistico della Dodicesima Giornata canonistica interdisciplinare 501
- ANDREA ZAPPULLA, Le Cause incidentali nel Processo civile ordinario e nel Processo canonico: elementi comparatistici 525

IV. Excerpta

- DANIEL JUAN TORTOSA, La actividad administrativa del Párroco: ¿es jurisdicción? 565

V. Notæ

- FRANCESCO GIAMMARRESI, La *formula* nel Processo romano e in quello canonico. Tra *veritas rei* e *moralis certitudo* 615

VI. Bibliographica

Opera recognita 631

Opera edita 635

Fontes huius voluminis 643

Bibliographia huius voluminis 655

VII. Indices

Index Canonum CIC 1983 687

Index Canonum CCEO 1990 691

Index Nominum et Auctorum 693

Index generalis 705

II. STUDIA

Sezione soggetta a *peer-review*.

Definitività della decisione giudiziale e centralità della persona¹

ARIANNA CATTÀ

SOMMARIO 1. La dignità della persona e l'accertamento sulla verità del Matrimonio attraverso lo strumento del Processo. 2. La *nova Causæ propositio*: in particolare, le condizioni di procedibilità. 3. La modifica della competenza del Tribunale: conseguenze per il fedele. 4. Conclusioni.

SUMMARY 1. *The dignity of the person and the verification of the validity of Marriage through the Process.* 2. *The nova Causæ propositio: conditions for canonical proceedings.* 3. *Changing Tribunal competence: consequences for the faithful.* 4. *Conclusions.*

1. LA DIGNITÀ DELLA PERSONA E L'ACCERTAMENTO SULLA VERITÀ DEL MATRIMONIO ATTRAVERSO LO STRUMENTO DEL PROCESSO

Nell'Ordinamento canonico la decisione² con cui un Processo si conclude non è solamente l'atto finale di un procedimento giudiziale. Non può esserlo

1 Relazione presentata in occasione della XII Giornata canonistica interdisciplinare sul tema "Matrimonio e Antropologia. Un orizzonte per il Processo canonico", tenutasi presso la Pontificia Università Lateranense nei giorni 7-8 marzo 2017 a cura dell'*Institutum Utriusque Iuris*.

2 Appare doverosa qualche precisazione previa, ai fini di una migliore comprensione di tutto quanto segue. Si chiarisce che con il termine "decisione" si intende far qui riferimento solo ai Provvedimenti emessi all'esito di un Processo di nullità matrimoniale, pretermessi tutti gli altri, la cui analisi aprirebbe parentesi e questioni troppo ampie, conducendo su percorsi certamente degni di interesse ma troppo distanti dall'oggetto specifico al quale s'intende qui limitare il campo d'indagine. Ancora, va specificato che con la locuzione "decisione definitiva" non ci si riferisce a ciò che nel Codice è tecnicamente indicato e contrapposto a Sentenza interlocutoria (cfr. Can. 1607), ma si vuole qui indicare l'esaurirsi del diritto ad agire del fedele e, pertanto, l'eventuale ultima parola sull'accertamento dello *status* personale da parte del Tribunale. In particolare, dunque, il riferimento è da inten-

perché la dignità della persona è il cuore della missione e dell'Ordinamento della Chiesa: tutto infatti è strumento per la *salus animarum* e le Norme positive vanno correttamente interpretate tenendo a mente il loro fondamento, radicato nella *norma missionis*³, rispetto alla quale sono sempre relative e perfettibili. Conseguentemente, la dimensione giuridica e quella pastorale sono inseparabilmente unite, apparendo quindi indubbia la natura pastorale dei Processi di nullità che offrono un ausilio specifico nel discernimento del fedele che sperimenta la sofferenza di un Matrimonio naufragato e si sente escluso dalla Comunità. Così rettamente inteso, il Processo non è e non può essere il teatro dello scontro e della conflittualità dell'uno contro l'altro⁴, ma è un luogo che concretamente rende più operativa la vocazione cristiana della persona, consentendole una migliore integrazione nella Comunità a motivo della tensione veritativa che lo sottende, indipendentemente dall'esito. Occorre sempre tenere a mente che il benessere della persona va integralmente inteso e non può mai essere ridotto ad una felicità personale che vada nel senso unico dell'accoglimento della richiesta azionata (e pertanto della dichiarazione di nullità). Ragionare in questi termini significherebbe ferire la tensione veritativa del Processo quale luogo in cui si persegue l'accertamento del vero favorendo, al contrario, un buonismo distruttivo modulato sul qui ed ora e sganciato da ogni vera Pastorale.

La maggiore consapevolezza che può esser acquisita dalla persona sul proprio vissuto attraverso il Processo esige che – senza comprimerne l'indubbia dimensione giuridica – sia valorizzata la natura pastorale dei Processi per la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale che costituiscono un ausilio specifico nel discernimento del fedele che vive il fallimento del

darsi – nel tempo attuale – all'unica decisione, non appellata, che dichiara la nullità del Matrimonio (o appellata, ma con Appello rigettato *in limine* perché stimato *mere* dilatorio) nonché alla decisione resa all'esito del Giudizio d'Appello che conferma la decisione appellata.

3 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *La Iglesia como presencia*, in *Vida Religiosa*, LXXXVI (1999), n. 3, 183-192; M.J. ARROBA CONDE, *Basi ecclesiologicalhe e limiti intrinseci di una rinnovata produzione normativa locale*, in *Folia Canonica*, X (2007), 159; 160; P. GHERRI, *Lezioni di Teologia del Diritto canonico*, Roma, 2004, 300-310; P. GHERRI, *Teología y Derecho canónico: aclaraciones iniciales sobre el fundamento de la "ley"*, in *Vergentis*, III (2017), 107.

4 Mai si dimentichi il monito di Pio XII: «Questa delle Cause matrimoniali non può paragonarsi ad una gara o ad una giostra, ove i due contendenti non hanno un comune scopo finale, ma ognuno persegue il suo scopo particolare e assoluto, senza riguardo, anzi in opposizione a quello del suo antagonista, vale a dire sconfiggere l'avversario e riportare la vittoria. In tal caso il vincitore con la sua lotta coronata da successo crea il fatto oggettivo, che per il Giudice del combattimento o della gara è motivo determinante del conferimento del premio. Tutt'altrimenti accade nella contesa giuridica di un Processo matrimoniale. Qui non si tratta di creare un fatto con la eloquenza e la dialettica, ma di mettere in evidenza e far valere un fatto già esistente» (PIUS PP. XII, Allocutio: *Ad Prælatos auditores ceterosque Officiales et Administros Tribunalis S. Romanæ Rotæ necnon eiusdem Tribunalis Advocatos et Procuratores*, 2 octobris 1944, in *AAS*, XXXVI [1944], 286-287, n. 2).

Matrimonio. Il Processo, difatti, non è una monade, ma va correttamente inserito in un percorso più ampio⁵ di accompagnamento sulla verità del proprio Matrimonio. Lo sforzo è sempre quello di rispettare la persona che c'è dietro, comprendendo la singolarità di ogni Causa; occorre agire secondo misericordia, cogliendo l'equità e la giustizia del caso concreto, rammentando che Diritto, verità, giustizia e bene della persona non possono mai esser dimensioni o categorie disgiunte. La conferma per il mantenimento della via giudiziale e la ribadita natura dichiarativa della decisione (di cui anche al Proemio del m.p. "Mitis Iudex"⁶) rende ragione della necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo, a motivo del diritto del fedele alla certezza del proprio stato, secondo verità.

In questa prospettiva la maggior consapevolezza del fedele sulle dinamiche del proprio vissuto si manifesta prima di tutto nella fase pre-processuale ove, in accordo con la più recente sensibilità (di cui al m.p. *Mitis Iudex*⁷) sono

5 Pastoralmente inteso, che abbraccia un tempo che si estende oltre quello segnato, da un lato, dal deposito del Libello e, dall'altro, dalla pubblicazione della Sentenza.

6 «*Quod fecimus vestigia utique prementes Decessorum nostrorum, volentium Causas nullitatis Matrimonii via iudiciali pertractari, haud vero administrativa, non eo quod rei natura id imponat, sed potius postulatio urgeat veritatis sacri vinculi quammaxime tuendæ: quod sane præstant Ordinis iudicarii cautiones*». FRANCISCUS PP., Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Canones Codicis Iuris Canonici de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur: *Mitis Iudex*, in *AAS*, CVII (2015), 959 – di seguito abbreviato in: "Mitis Iudex".

7 Si veda anche il m.p. per le Chiese orientali: FRANCISCUS PP., Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Canones Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur: *Mitis et Misericors Iesus*, in *AAS*, CVII (2015), 946-957. Poiché i due documenti sono analoghi nei contenuti, nel prosieguo si farà generalmente riferimento al solo *Mitis Iudex*. Pare utile specificare che il documento si compone di tre parti distinte: il Proemio, la parte relativa ai nuovi Canoni del Codice e le Regole procedurali per la trattazione delle Cause di nullità matrimoniale (*Ratio procedendi in Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam*; di seguito abbreviato in: "RP") che, secondo la dottrina maggioritaria vanno necessariamente stimate come un complesso normativo unitario; in questo senso, per tutti: M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. "Mitis Iudex"*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*. Rivista telematica, n. 36/2015, 5 (URL: < https://www.statoeChiese.it/images/uploads/articoli_pdf/delpozzo.m._organizzazione.pdf >, al 04/04/2018).

La dottrina di riferimento appare, ad oggi, abbastanza copiosa. Senza pretesa alcuna di esaustività, tra i molti ci si limita a richiamare solo alcuni dei contributi più recenti: M.J. ARROBA CONDE - C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle Cause di nullità del Matrimonio. Dopo la riforma operata con il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Cinisello Balsamo (Milano), 2017; D. MAMBERTI, "Quam primum, salva iustitia" (*Can. 1453*). *Celerità e giustizia nel Processo di nullità matrimoniale rinnovato*, in ARCSODALIZIO DELLA CURIA ROMANA - ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (curr.), *Studi in onore di Carlo Gullo*, III, Coll. *Annales doctrinæ et Iurisprudentiæ canonicæ*, n. IV, Città del Vaticano, 2017, 645-660; M. DEL POZZO, *Il Processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma, 2016; L. SABBARESE - R. SANTORO, *Il Processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, Bologna, 2016; P. ERDŐ, *Osservazioni sulla nuova regolamentazione del Processo matrimoniale*, in *Periodica de Re Canonica*, CV (2016), 621-661; C.M. MORÁN BUSTOS, *Retos de la reforma procesal de la nulidad del Matrimonio*, in *Ius Canonicum*, LVI (2016), 9-40; D. SALACHAS, *Riforma del Processo canonico per le Cause di dichiarazione di nullità del Matrimonio*

coinvolti più agenti quale segno del rafforzamento della corresponsabilità⁸. In tale fase egli deve essere accompagnato affinché ponga attenzione non solo all'esito del Matrimonio e quindi al suo fallimento, ma badi anche – come detto – ai presupposti che ne hanno dato fondamento. L'attenzione al dolore della persona (e la vicinanza e l'ausilio offerti affinché si possa perdonare se stessi e l'altro con riferimento alle responsabilità che hanno determinato il naufragio) non esclude un coinvolgimento di entrambe le parti anche in questa fase (eventualmente previa al Processo); mai, difatti, si trascuri che il Matrimonio è un Sacramento che coinvolge due persone⁹.

nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali (Lettera apostolica motu proprio "Mitit et Misericors Iesus"), in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LVI (2016), 487-519.

- 8 «Tale fase richiede di garantire un approccio previo al Processo teso ad evitare di considerare subito la persona nella veste di futuro cliente. Nella fase previa alla preparazione del Libello ha notevole incidenza il *favor veritatis* e la dimensione pastorale del ministero dei Patroni che, per contribuire ai fini generali dell'Ordinamento, debbono possedere una chiara comprensione del rapporto specifico che l'eventuale Processo stabilisce tra foro interno ed esterno [...]. Il fallimento coniugale mette a dura prova la dignità umana; se il Patrono svolge il proprio ruolo nell'ottica della corresponsabilità ecclesiale e pastorale, cercherà di far capire la radicalità o meno del fallimento, avvertendo la persona sulla necessità di badare ai presupposti e non solo all'insuccesso del Matrimonio; valuterà poi le possibilità (che a volte sarà necessità) di affrontare il fallimento in prospettive diverse della dichiarazione di nullità proponendo la salvaguardia del Matrimonio o avvertendo che l'esperienza della dignità cristiana nella Chiesa rimane aperta a chi, pur avendo celebrato un Matrimonio valido, ha sperimentato in modo colpevole o incolpevole il suo naufragio». M.J. ARROBA CONDE, *Giusto Processo e peculiarità culturali del Processo canonico*, Coll. *Famiglie, persone, società*, n. 2, Cantarano (Roma), 2016, 92-93.
- 9 L'Art. 4 *RP* ammette ed auspica un coinvolgimento di entrambe le parti nella indagine pre-processuale, nel momento in cui richiede che «*requiratur an partes consentiant ad nullitatem petendam*» (FRANCISCUS PP., *Mitis Iudex*, 968). Orientare in tal senso l'indagine pastorale significa prendere contatti anche con l'altra parte, inizialmente esclusa o perché ignara dell'iniziativa dell'altro, o perché solamente disinteressata. Appare evidente – sempre nel pieno rispetto della libertà della persona – che una debita ed opportuna informazione da parte di chi dirige l'indagine può sgombrare il campo da pregiudizi ed errate conoscenze e favorire così una piena collaborazione. A tal fine, non si smetterà mai di sottolineare l'importanza della formazione di coloro che entrano in contatto con i fedeli che sperimentano il dolore di un Matrimonio fallito; si legge: «La direttiva prioritaria e l'emergenza più sentita di ogni riordino o innovazione resta ad ogni modo la selezione e formazione di persone preparate. L'incentivo quantitativo e qualitativo degli addetti è la vera garanzia di successo dell'iniziativa normativa e l'unica valida risposta alla domanda di giustizia dei fedeli» (M. DEL POZZO, *I titoli di competenza e la "concorrenza materiale" alla luce del m.p. Mitit Iudex Dominus Iesus*, in *Ius Ecclesiae*, XXVIII [2016], 476). L'Art. 3 *RP* li individua in chierici, consacrati o laici approvati dall'Ordinario del luogo dotati di competenze, anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Che non ci si possa accontentare del minimo richiesto appare ovvio, così come è doveroso esigere che chi si accosta a persone ferite abbia sì un modo comprensivo ed empatico di accogliere, ma sia anche dotato di quelle competenze tecniche necessarie per poter ascoltare e selezionare nell'ascolto quegli elementi atti a poter introdurre una Causa (nella forma del Processo ordinario o più breve) e redigere dunque il Libello (cfr. Art. 5 *RP*). Interagire con un'unica persona porta il fedele a fidarsi e ad affidarsi. Si auspica, pertanto, che la suddetta indagine pastorale non estrometta gli Avvocati, né che questi si sottraggano a tale importante collaborazione. Il coinvolgimento pre-processuale di più agenti rafforza poi, all'interno del Processo, la corresponsabilità. Sul necessario coinvolgimento degli Avvocati in questa

Il percorso di autocoscienza critica del vissuto della persona prosegue poi nel Processo. L'esigenza di farsi carico della irripetibilità del caso esige un Giudizio all'altezza della missione della Chiesa¹⁰, un Processo in cui si realizzi una verifica costruttiva e autocritica della verità soggettiva, che fa il suo ingresso con le dichiarazioni delle parti¹¹ e la porzione di vita di cui ciascuno è portatore, ed emerge nel suo valore oggettivo col contributo di ciascuna parte, attraverso il metodo dialettico di accertamento del vero, in quell'unità di azione *pro rei veritate* a cui sono giuridicamente (e non solo moralmente) tenute tutte le parti coinvolte, pur nell'ottica precipua del proprio ruolo, affinché si

fase, si veda anche il contributo di C.M. FABRIS, *Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Novità normative e profili critici*, in *Ius Ecclesiae*, XXVIII (2016), 497-498.

10 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Conoscenza e Giudizio nella Chiesa*, in P. GHERRI (ed.), *Decidere e giudicare nella Chiesa*. Atti della VI Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2012, 310-311.

11 Con riferimento alle dichiarazioni delle parti, si accenna appena al fatto che il nuovo Can. 1678 §1 CIC sembra fare un ulteriore passo in avanti con riferimento al disposto del vecchio Can. 1679 CIC: quest'ultimo, infatti, pur giungendo di fatto allo stesso punto, sembrava contenere nel suo *incipit* («*Nisi Probationes aliunde plenae habeantur*») una sorta di riserva affinché il valore di piena Prova data dalle dichiarazioni delle parti seguisse in ogni caso l'impossibilità di fare altrimenti. Analogamente sembra potersi assumere con riguardo alla formulazione del testo del Can. 1573 CIC e del nuovo Can. 1678 §2 (che richiama lo stesso dettato normativo da applicarsi precipuamente alle Cause di nullità matrimoniale): la più recente formulazione ha lo stesso contenuto, ma inverte la frase ponendola ora in termini positivi.

L'importanza delle dichiarazioni delle parti nel Processo canonico di nullità matrimoniale è fuori discussione ed è significata anche dall'interesse che ha suscitato e continua a suscitare da parte della dottrina. Nell'impossibilità di poter qui offrire un approfondimento sul punto, si rimanda a: R.L. BURKE, *La Confessio iudicialis e le dichiarazioni giudiziali delle parti*, in E. COLAGIOVANNI - R. FUNGHINI (curr.), *I mezzi di prova nelle Cause matrimoniali secondo la Giurisprudenza rotale*, Coll. *Studi giuridici*, n. XXXVIII, Città del Vaticano, 1995, 15-30; M.J. ARROBA CONDE, *Le dichiarazioni delle parti nelle Cause di nullità matrimoniale*, in J.E. VILLA - C. GNAZI (curr.), *Matrimonium et Ius*. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante, Coll. *Studi giuridici*, n. XLIX, Città del Vaticano, 2006, 219-255; M.A. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti e la certezza morale*, in *Ius Ecclesiae*, XVIII (2006), 387-416; G. CABERLETTI, *Le dichiarazioni delle parti (Artt. 177-182)*, in P.A. BONNET - C. GULLO (curr.), *Il Giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii". Parte terza. La parte dinamica del Processo*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXVII, Città del Vaticano, 2008, 343-360; M.J. ARROBA CONDE, *Le dichiarazioni delle parti come valorizzazione della dimensione personalistica del Processo matrimoniale canonico*, in P. GHERRI (ed.), *Diritto canonico, Antropologia e Personalismo*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2008, 139-162; M.A. ORTIZ, *La forza probatoria delle parti nelle Cause di nullità del Matrimonio*, in H. FRANCESCHI - M.A. ORTIZ (curr.), *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di Diritto canonico e processuale*, Roma, 2009, 387-449.

Se si prescindesse dall'apporto essenziale delle parti, diverrebbe impossibile l'accertamento del vero e si scadrebbe in una concezione volontaristica delle decisioni, in contrasto con la natura dichiarativa del Processo matrimoniale; in merito si veda: F. FALCHI, *Collaborazione e corresponsabilità delle parti nell'accertamento della verità nelle Cause di nullità matrimoniale*, in G. DALLA TORRE - C. GULLO - G. BONI (curr.), *Veritas non auctoritas facit Legem*. Studi di Diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet, Coll. *Studi giuridici*, n. XCIX, Città del Vaticano, 2012, 262-263. Si veda anche: M.F. POMPEDDA, *Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti nella nuova Giurisprudenza della Rota Romana*, in *Ius Ecclesiae*, V (1993), 437-468.

giunga ad una decisione giusta: perché vera. La tensione veritativa sottesa al Processo, suo scopo precipuo¹², ne sottolinea la dimensione pastorale, sebbene mai avulsa dal contesto giuridico: sono previsti poteri istruttori in capo al Giudice per supplire la negligenza delle parti in presenza del rischio di giungere ad una decisione ingiusta (cfr. Can. 1452 §2), vi sono limitate ipotesi di preclusione e decadenza previste (p.es.: Cann. 1514 e 1600), così come è stabilito un numero esiguo di Prove legali (cfr. Cann. 1536; 1538; 1541; 1573), è concessa la possibilità per la parte convenuta di intervenire quasi in ogni momento del Processo (cfr. Cann. 1592 e 1593)¹³. Tutto al fine di facilitare l'accertamento del vero per mezzo di una razionalità dialogica.

Ma il maggior discernimento e la maggior consapevolezza del proprio vissuto si ha anche attraverso la decisione finale resa all'esito del Processo, che rappresenta non solo il punto di arrivo di un procedimento condiviso (che, per l'effetto, sa farsi convincente anche per gli stessi destinatari, che potrebbero così evitare ogni impugnazione), ma diventa anche, allo stesso tempo, il punto di partenza su cui fondare l'acquisita (e nuova) consapevolezza del proprio vissuto ed il ruolo all'interno della Comunità ecclesiale, da cui nessuno è mai escluso, anche nel caso di decisione *pro validitate*. A tal fine è necessario che la decisione sia adeguatamente motivata, e che il Giudice mai trascuri anche gli elementi che – emersi dall'Istruttoria – sembrano contraddire la tesi finale. Indipendentemente dall'esito del Processo, infatti, esso è strumentale ad una migliore integrazione nella Comunità¹⁴, cosicché non ci si può esimere dal doveroso sforzo di redigere la Sentenza in modo tale da essere utile ed efficace

12 Lo scopo del Processo canonico è quello di concludersi con una decisione giusta, in quanto vera. L'ancoraggio alla verità sottolinea il suo esser strumento, tra gli altri, con cui la Chiesa porta avanti la sua missione. Tuttavia sarebbe errato ritenere tale scopo appannaggio esclusivo dell'Ordinamento canonico, essendo più corretto stimarlo «comune ad altri sistemi processuali nei quali è d'obbligo presumere vi sia un identico anelito di giustizia, indipendentemente da esplicite opzioni di fede» (M.J. ARROBA CONDE, *Le proposte di snellimento delle nullità matrimoniali nel recente Sinodo*, in L. SABBARESE [cur.], *Sistema matrimoniale canonico in Synodo*, Roma, Pontificia Università Urbaniana, Facoltà di Diritto Canonico, 17 febbraio 2015, Coll. *Ius missionale*, n. 6, Roma, 2015, 62).

13 È ampiamente favorita la partecipazione della parte convenuta, proprio a motivo della natura del Processo. Se si tratta di un percorso di discernimento del proprio vissuto appare ben chiara la ragione per cui con ogni mezzo si ricerca la partecipazione e la collaborazione di entrambe le parti. Si crede che ciò sia talmente utile (sia per l'accertamento del vero, sia per una migliore comprensione dei fatti da parte della persona) che possa in qualche misura anche consentire un rallentamento dell'*iter* processuale.

14 La motivazione che sa essere convincente è quella fondata sul libero convincimento del Giudice, che è altro da un convincimento arbitrario. Occorre impegnarsi per illustrare l'analisi delle Prove, strutturata su regole oggettive di valutazione verificabili da tutti coloro che sono coinvolti nel Processo, al fine dell'accertamento oggettivo dei fatti.

Anche in caso di decisioni *pro validate*, la motivazione può aiutare per valutare la eventuale possibilità di rintracciare gli estremi per ulteriori istanze (o anche per la pronuncia di Separazioni *manente*

ai fini del discernimento successivo: «Giudicare è fornire ragioni idonee ad essere accettate perché sorrette da una prassi discorsiva, senza spazio all'arbitrarietà immotivata ed irrazionale»¹⁵. Nessuno, infatti, va mai lasciato solo.

vinculo). Ne deriva che la motivazione della decisione contribuisce a esteriorizzarne la qualità, apparendo – anche in tal senso – necessaria e imprescindibile.

Oltre che giuridicamente imposta, il Can. 1622, 2 *CIC* (Can. 1304 §1, 2 *CCEO*) sanziona con la nullità sanabile l'assenza dei motivi e delle ragioni su cui si basa la decisione. Si fa appena presente che con la recente riforma, che rigetta *in limine* l'Appello pretestuoso, l'obbligo di motivazione quale necessità di rilevare *ab externo* i ragionamenti che sostengono la decisione si fa ancora più stringente. È la motivazione della Sentenza che consente di apprezzare la coerenza della decisione, nella sua razionalità sia intrinseca (la logica del ragionamento) sia estrinseca (la congruenza con le Prove). Inoltre, il percorso logico-razionale offerto in motivazione sottolinea l'imparzialità del Giudice. Sul punto, si rimanda a: J. LLOBELL, *Il giusto Processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede* (seconda parte), in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, CXLV (2012), 330-333.

Ancora, un'ulteriore considerazione che si inserisce nel piano della fattiva collaborazione dialogica tra le parti, affinché la decisione non si allontani dall'essere (sebbene sempre e solo atto del Giudice) l'ultimo passaggio del percorso condiviso. In quest'ottica, e forse anche in quella di una maggiore cooperazione tra Tribunali, dovrebbe porsi l'esigenza di una puntuale motivazione della Sentenza che non dovrebbe «disertare lo sforzo di offrire spiegazioni dettagliate dei motivi di Legge per cui ciascuno dei fatti si ritiene o meno moralmente certo» (M.J. ARROBA CONDE, *Funzione veritativa delle Norme sulla Prova*, in G. DALLA TORRE - C. GULLO - G. BONI [curr.], *Veritas*, 152), che poi aggiunge: «La motivazione [...] dimostra rispetto verso le parti, spiegando con esautività le ragioni del responso, e comprova la serietà dell'operato di chi tale responso ha emanato, dissipando ogni ombra di arbitrio». Si ricorda che il Codice richiede espressamente che il Giudice illustri i motivi per cui ha accolto o respinto le conclusioni del Perito (cfr. Can. 1579 §2 *CIC*; Can. 1260 §2 *CCEO*). Sarebbe opportuno che ciò fosse seguito anche per le altre questioni.

Arroba Conde insiste nella «speciale necessità di riferirsi, senza ignorarli, ai fatti che potrebbero provocare una decisione di senso opposto, evitando che sui fatti oggetto di versioni contrastanti si confonda la certezza morale con la prevalenza di Prove [...]». Ciò permetterebbe di rendere una testimonianza di cultura processuale utile contro le diffuse tentazioni di decisionismo, che intendono oscurare la natura fallibile dell'attività giudiziale, esposta all'errore e all'ingiustizia. La motivazione è chiamata a evitare di annettere alle decisioni giudiziali indebite tracce di volontarismo, consentendo la loro controllabilità e impugnabilità» (M.J. ARROBA CONDE, *Risultato della Prova e tecnica motivazionale nelle Cause matrimoniali. Casi pratici di prima Istanza*, Coll. *Quaderni di Apollinaris*, n. 19, Città del Vaticano, 2013, 8).

Né si dimentichi che la necessità di una motivazione che superi i meri requisiti di Legge per farsi completa e coerente, quale segno della sua qualità, è esigenza avvertita anche fuori dell'Ordinamento canonico. In merito si rimanda a: M. TARUFFO, *Il fatto e l'interpretazione*, in *Revista da Faculdade de Direito do Sul de Mar*, XXVI (2010), n. 2, 207. La chiarezza delle ragioni esposte nella parte motiva della decisione è considerata, anche nel Foro civile, il primo dovere (cfr. M. ACIERNO, *La motivazione della Sentenza tra esigenze di celerità e giusto Processo*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, LXVI [2012], 441). Sul fatto che la motivazione rappresenti lo strumento che consente di controllare il ragionamento del Giudice, essendone la giustificazione giuridica e razionale, si rimanda a: S. ALUNNI, *Vizio logico di motivazione e controllo in Cassazione*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, LXIX (2015), 1254-1257.

- 15 M.J. ARROBA CONDE, *Prova e difesa nel Processo di nullità del Matrimonio canonico. Temi controversi*, Coll. *Pro manuscripto*, n. 12, Lugano, 2008, 64. Prosegue l'autore: «La sola procedura argomentativa razionale non è garanzia automatica di un risultato corrispondente al vero, ma un *medium* perché l'atto di giustizia della decisione non sia compreso come atto di dominio irrazionale. È chiaro anche che non c'è nulla di più lontano dalle esigenze canoniche e dalle sue istanze personalistiche che

L'esigenza del fedele di vivere nella verità e la sua dignità nel fare scelte di senso nella sua vita reclamano una Sentenza giusta, frutto di una corretta applicazione della Legge e di una corretta interpretazione dei fatti. Farsi carico della irripetibilità del caso concreto e, allo stesso tempo, riaffermare attraverso il Processo i valori sottesi alla Comunità esige che il Giudizio includa, in modo irrinunciabile, la qualità della decisione stessa, ossia la sua corrispondenza non solo alla Legge, ma anche alla verità. È lo stesso Giovanni Paolo II che nell'Allocuzione alla Rota del 1990 ricorda il diritto delle persone a non esser ingannate con una Sentenza di nullità in contrasto con l'esistenza di un vero Matrimonio, seppur emessa con le migliori intenzioni:

«La dimensione giuridica e quella pastorale sono inseparabilmente unite nella Chiesa pellegrina su questa terra. Anzitutto vi è una loro armonia derivante dalla comune finalità: la salvezza delle anime [...] l'attività giuridico-canonica è per sua natura pastorale [...]. A sua volta, l'attività pastorale, pur superando di gran lunga i soli aspetti giuridici, comporta sempre una dimensione di giustizia [...]. Ne consegue che ogni contrapposizione tra pastoralità e giuridicità è fuorviante. Non è vero che per essere più pastorale il Diritto debba rendersi meno giuridico [...]. L'Autorità ecclesiastica [...] prende atto, da una parte, delle grandi difficoltà in cui si muovono persone e famiglie coinvolte in situazioni di infelice convivenza coniugale, e riconosce il loro diritto ad essere oggetto di una particolare sollecitudine pastorale. Non dimentica però, dall'altra, il diritto, che pure esse hanno, a non essere ingannate con una Sentenza di nullità che sia in contrasto con l'esistenza di un vero Matrimonio. Tale ingiusta dichiarazione di nullità matrimoniale non troverebbe alcun legittimo avallo nel ricorso alla carità o alla misericordia. Queste, infatti, non possono prescindere dalle esigenze della verità [...] se non facendo violenza alla verità e minando, in tal modo, l'unico fondamento saldo su cui può reggersi la vita personale, coniugale e sociale»¹⁶.

Né la carità, né la misericordia possono infatti prescindere dalla verità dalla quale sono inseparabili, fondamento per la vita personale, coniugale e sociale. Non esiste una vera Pastorale che sia disgiunta dalla verità.

Tenuto conto della valenza che le decisioni sullo stato delle persone (ivi incluse quelle relative alla nullità matrimoniale) assumono per il degno vivere

considerare il Diritto e la giustizia semplice procedura, essendo indispensabile l'opzione di valore e la domanda di senso sui risultati» (ivi, 65).

16 IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romane Rotae Prælatos auditores, Officiales et Advocatos Anno iudiciali ineunte*, 18 ianuarii 1990, in *AAS*, LXXXII (1990), 874-875, nn. 4-5.

Anche la Giurisprudenza non aveva mancato di ribadire, all'occorrenza, la necessità che una vera Pastorale non fosse mai disgiunta dalla verità: «*Solutiones pastorales nunquam seiungi a veritate*» (*Coram HUBER, decretum diei 7 novembris 2001*, in *RRDecr.*, vol. XIX, 136, n. 4).

del fedele, e poiché l'accertamento della verità si pone in termini di certezza morale, non può essere esclusa la possibilità di errore¹⁷. Pertanto, queste decisioni diventano cosa quasi-giudicata, ovvero acquistano la forza del giudicato formale (esecutività della decisione ormai inappellabile, perché non sia inutile lo stesso Processo), ma non quella di giudicato materiale, nel senso che esse possono sempre essere riviste, al verificarsi di uno scollamento tra la verità processuale, come emerge dalla decisione, e la verità reale¹⁸. Ciò è possibile attraverso l'istituto tipico della *nova Causæ propositio*¹⁹.

17 I criteri logico-giuridici sottesi alla libera valutazione del Giudice, per l'accertamento dei fatti (di cui al Can. 1572 *CIC*) consentono la controllabilità da parte di tutti, allontanando la libera valutazione dal sospetto di una arbitraria valutazione.

18 Anche la Giurisprudenza sottolinea il rischio della fallibilità della giustizia umana e la connessa esigenza di lasciare aperta la rivedibilità delle decisioni sullo stato delle persone, escludendone il giudicato, per il bene delle anime. Per tutte, si riporta qui una decisione inedita: «*Quæ præscriptio Legis, uti patet, postulat sive propter fallibilitatem iustitiæ humanæ, sive ad efficacius prævidendum salutis animarum, "quæ in Ecclesia suprema Lex esse debet" (Can. 1752), ita "ut omne discrimen – in quantum fieri potest – inter veritatem in Processu accessibilem et veritatem obiectivam, a recta conscientia cognitam, excludatur"* (Epistula Congregationis pro Doctrina Fidei diei 14 septembris 1994 ad catholicæ Ecclesiæ Episcopos de receptione Communionis eucharisticæ a fidelibus qui post Divortium novas inierunt nuptias, in *AAS*, LXXXVI [1994], 978, n. 9)». *Coram DEFILIPPI, decretum diei 10 novembris 2005, Romana*, B. 111/05, n. 2.

19 L'istituto è presente nel Diritto canonico per lunga tradizione. L'idea che una Sentenza *contra veritatem* – soprattutto per quanto riguarda lo stato delle persone – dovesse esser corretta *in melius* e quindi espunta e sostituita con altra aderente alla realtà obiettiva affonda le sue radici nella tradizione del Diritto canonico, e già Graziano aveva menzionato la questione nella "*Unde quæritur*" che, come venne chiarito successivamente, non si riferiva solo alle Sentenze affermative sulla nullità, né riguardava le sole ipotesi di frode o ignoranza dei testi, ma concerneva anche Sentenze *pro vinculo* ed ipotesi di false allegazioni o argomenti (nonché ogni altra decisione dove fosse coinvolto il *periculum animæ*, come nel caso del Battesimo e dell'Ordinazione). Il testo del *dictum Gratiani*, per esteso, è il seguente: «*Unde quæritur; si Ecclesia fraude testium, aut ignorantia eorum decepta aliquos separaverit, qui post separationem alia coniugia contraxerint, si postea deprehensa fuerit calliditas vel falsa opinio testium, an propria coniugia sint redintegranda*» (C. 35 q. 9) e la risposta fu: «*Aliud est Sententiam rescindere et rationabiliter decisa turbare, atque aliud quæ per surreptionem eveniunt deprehensa corrigere*» (GRATIANUS, *Dictum post C. 35 q. 9*, in GRATIANUS, *Concordia discordantium Canonum*, in Æ. FRIEDBERG [cur.], *Corpus Iuris canonici*, editio lipsiensis secunda, [rist. anast.] Graz, 1959, Pars prior, coll. 1283-1284; per l'intera *questio*: coll. 1283-1286). Per un ampio *excursus* storico, si rimanda a: R. BALBI, *La Sentenza ingiusta nel Decretum di Graziano*, Napoli, 1990; F. SALERNO, *Precedenti medioevali del Processo matrimoniale canonico*, in P.A. BONNET - C. GULLO (cur.), *Il Processo matrimoniale canonico*, nuova edizione aggiornata ed ampliata, Coll. *Studi giuridici*, n. XXIX, Città del Vaticano, 1994, 27-100.

Si accenna solo brevemente al fatto che con la Costituzione apostolica "*Dei Miseratione*" (cfr. BENEDICTUS PP. XIV, *Constitutio apostolica: Dei Miseratione*, 3 novembris 1741, in P. GASPARRI - J. SERÉDI [edd.], *Codicis Iuris Canonici Fontes*, I, Romæ, 1926, n. 318, 699) venne stabilita la necessità di addurre una *res nova*; nel Can. 1903 del Codice del 1917 queste *res novæ* divennero infine i nuovi e gravi argomenti o documenti che – giusta successiva precisazione di cui all'Art. 217 §3 della "*Provida Mater*" (cfr. SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Instructio servanda a Tribunalis diœcesanis in pertractandis Causis de nullitate Matrimonium: Provida Mater*, in *AAS*, XXVIII [1936], 356) – dovevano esser anche gravi (ma non gravissimi e ancor meno decretori).

La cesura che si crea tra il giudicato formale e il giudicato materiale²⁰ è un'ulteriore evidenza del fatto che nell'Ordinamento canonico non ci si può accontentare del risultato del Processo (verità processuale) quando questo non aderisca alla verità originaria, allontanando quindi ogni idea di decisione come atto di volontà di colui che la emette.

2. LA *NOVA CAUSÆ PROPOSITIO*: IN PARTICOLARE, LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

Poiché le decisioni sullo stato delle persone non divengono mai cosa giudicata, in ogni tempo²¹, avverso la decisione validamente emessa²² ormai divenuta esecutiva (o perché ottenuta una seconda decisione conforme, all'esito del Giudizio di Appello; o perché l'Appello, pur proposto, è stato rigettato *in limine*; o perché sono scaduti – per inerzia della parte – i termini dell'Appello, ormai da stimarsi perentori alla luce della modifica²³)

20 Cesura sconosciuta negli Ordinamenti secolari, che li considerano due aspetti della medesima realtà.

21 “*Quovis tempore*”, recita il Can. 1644 §1 *CIC* (Can. 1325 §1 *CCEO*).

22 Avverso le decisioni invalide, infatti, il rimedio previsto è la Querela di nullità, di cui ai Cann. 1619-1627 *CIC* e Cann. 1302-1308 *CCEO*.

Può accadere che i due rimedi siano proposti contemporaneamente. Tuttavia la *nova Causæ propositio* deve esser proposta in via subordinata (*quatenus negative*), presupponendo la risposta negativa alla Querela di nullità (e quindi la validità della decisione impugnata). Se al dubbio sulla Querela si risponde affermativamente, la domanda sulla *nova Causæ propositio* è risolta con “*non proponi*”. Si veda, tra i molti, a mero titolo di esempio: *Coram JARAWAN, decretum diei 9 februarii 1996*, in *RRDecr.*, vol. XIV, 26, n. 6; *Coram ALWAN, decretum diei 15 februarii 2000*, in *RRDecr.*, vol. XVIII, 38, n. 11.

23 Se così non fosse, infatti, si negherebbe il diritto della parte a giovare di una decisione per sé favorevole. Non può tacersi, però, che prima della riforma i termini per appellare non erano considerati aventi natura perentoria, nonostante il diverso tenore delle Norme. A tal fine, appare utile ricordare un intervento della Segnatura Apostolica: «*Tribunal Appellationis eandem Causam [...] pertractari debet [...] quando Appellatione omissa, deserta, perempta vel eidem renuntiato, ab eo cuius interest novum eiusdem Causæ examen petitur (cfr: Can. 1643), et attento quod in hoc ultimo casu nova et gravia argumenta non requiruntur, nam Can. 1644 hæc tantum exigit si duplex Sententia conformis in Causa de statu personarum lata sit, quod in casu non verificatur*» (SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURÆ APOSTOLICÆ, Declaratio: *De Foro competenti in Causa nullitatis Matrimonii, post Sententiam negativam in prima Instantia latam*, 3 iunii 1989, in *AAS*, LXXXI [1989], 988-990).

Si accenna appena al fatto che l'anticipazione del giudicato quale effetto dell'abolito obbligo della doppia conforme (con un più ampio spazio ora concesso alla volontà delle parti di proporre Appello) appare poco componibile con l'incertezza e la instabilità che deriverebbero dalla imprescrittibilità – di fatto – del diritto ad appellare. Tra gli autori, Llobell, ben prima della più recente riforma, avanzava l'ipotesi che: «Qualora fosse abrogato l'obbligo della doppia Sentenza conforme [...], la Sentenza di prima Istanza *pro nullitate Matrimonii* non appellata diventerebbe eseguibile e quindi analoga alla doppia Sentenza conforme *pro nullitate*; di conseguenza, non potrebbe essere impugnata se non con la *nova Causæ propositio*, come accade nel Processo documentale. Ne deriverebbe la maggiore proponibilità di questa impugnazione e l'importanza, per la definitività dei provvedimenti giudiziali, di determinare e stabilire con precisione i motivi che la consentono» (J. LLOBELL, *La doppia conforme e la definitività della Sentenza alla luce della “Teologia del Dirit-*

è possibile il ricorso al mezzo di impugnazione straordinario della *nova*

to”, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA [cur.], *La doppia conforme nel Processo matrimoniale. Problemi e prospettive*, Coll. *Studi giuridici*, n. LX, Città del Vaticano, 2003, 120. Tale riflessione è stata confermata anche all’indomani della riforma; si veda: J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre Processi per la dichiarazione di nullità del Matrimonio previsti dal m.p. “Mitis Iudex”*, in *Ius Ecclesiae*, XXVIII [2016], 31; J. LLOBELL, *Questioni circa l’Appello e il giudicato nel nuovo Processo matrimoniale. [Con brevi considerazioni sul “Tavolo di lavoro” per l’Italia]*, in *Epemerides Iuris Canonici*, n.s. LVI [2016], 433). Nel Processo documentale, infatti – che già non necessitava di una doppia decisione conforme essendo direttamente eseguibile la prima decisione emessa, se non appellata – viene respinto l’Appello proposto fuori termine (cfr. SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURÆ APOSTOLICÆ, *Decreto di concessione della Commissione pontificia della competenza alla Rota Romana, per giudicare sulla conferma di una nullità matrimoniale dichiarata tramite Processo documentale; e, nel caso, per giudicare in prima Istanza in via ordinaria*, 7 luglio 1989 [Prot. n. 20.689/89 V.T.], in *Ius Ecclesiae*, II [1990], 732-734).

Va annotata un’altra questione che agita la dottrina: se i termini perentori per l’Appello (con conseguente esecutività della decisione non appellata) siano da applicarsi alle sole decisioni affermative o se debbano ivi includersi anche le decisioni *pro vinculo*. Per quest’ultimo orientamento, nettamente Llobell, che interpreta una differenza di trattamento come un pericoloso scivolare dal *favor Matrimonii* al *favor nullitatis* ed un protrarsi della situazione di incertezza nell’animo del fedele nel caso di decisioni negative, contrario alla *mens* sottesa al *Mitis Iudex* («applicandola solo alle Sentenze *pro nullitate Matrimonii* e non alle negative, contraddicendo la natura perentoria *stricto sensu* dell’Appello contro la Sentenza. Ma in tal modo si sarebbe venuto a creare un divario con le Sentenze affermative che, benché non lo si volesse, avrebbe potuto essere interpretato facilmente come un certo affievolimento della finalità cercata nel citato Proemio [§6], secondo cui Papa Francesco afferma di aver voluto stabilire mezzi per evitare ai coniugi [il cui Matrimonio è fallito e chiedono alla Chiesa una pronuncia giudiziale sulla sua eventuale nullità] il prolungamento sull’incertezza del proprio stato personale. Difatti, detta imprescrittibilità avrebbe provocato un dubbio di coscienza, che invece non sussiste se si ammette che i termini per l’Appello sono perentori anche per le Sentenze negative». J. LLOBELL, *La “par condicio” fra l’impugnazione delle Sentenze affermative e negative nelle Cause di nullità del Matrimonio ex m.p. “Mitis Iudex”*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA - ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA [cur.], *Studi in onore di Carlo Gullo*, III, 690). La maggior parte della dottrina, al contrario, ritiene non perentori i termini per l’Appello delle decisioni *pro vinculo*: «Tale termine è da intendere come perentorio, a tutti gli effetti, nel caso di un Appello contro una Sentenza dichiarativa di nullità matrimoniale. Più complessa è la questione della perentorietà del termine per l’Appello nel caso di una Sentenza *pro vinculo*, visto che in tal caso il Can. 1630 §1 non trova un’applicazione diretta, ma solo mediata dalla Norma generale di rinvio (Can. 1691 §3) [...]. E ciò vale anche oggi, anzi, la distinzione fra l’applicazione diretta e integrale del Can. 1630 §1 alle Sentenze *pro nullitate* (cfr. Can. 1679) e solo indiretta e mediata dal Can. 1691 §3 alle Sentenze *pro vinculo*, getta ora delle chiare premesse razionali per la diversa considerazione del carattere perentorio, o meno, del termine dell’Appello a seconda del tipo della Sentenza» (G. ERLEBACH, *Appello in quanto impugnativa dopo l’entrata in vigore del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA - ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA [cur.], *Studi in onore di Carlo Gullo*, III, 670). L’Autore aggiunge: «Il cambiamento della disciplina, che deriva in questa materia dal *motu proprio Mitis Iudex*, è molto sottile, e corrisponde sostanzialmente al regime dell’Appello sotto il profilo della distinzione fra l’impugnazione delle Sentenze *pro Matrimonii nullitate* o *pro vinculo* con la conseguenza che il termine per la prosecuzione dell’Appello contro una Sentenza affermativa è rigorosamente perentorio, mentre lo stesso termine, nel caso di una Sentenza *pro vinculo* non sarebbe realmente tale» (*ivi*, 673). Nello stesso senso, si veda anche: M.J. ARROBA CONDE, *Aspectos pastorales de la reciente reforma procesal. Breve comentario al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, XCVII (2016), 96; G.P. MONTINI, “Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat” (*Cann. 1680 §2 e 1687 §4 Mitis Iudex*): alcune considerazioni, in *Pe-*

*Causæ propositio*²⁴, che consiste nella richiesta di riesame della decisione, da depositare avanti al competente Tribunale, da parte di colui che se ne senta gravato, se vi sono nuove e gravi Prove o argomenti da addurre, da allegare nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito dell'istanza²⁵.

riodica de Re Canonica, CV (2016), 666-667; G. ERLEBACH, *Algunas cuestiones sobre la Apelación en las Causas de nulidad matrimonial*, in *Ius Communio*, V (2017), 65-87.

La questione non appaia di poco conto, per quanto qui di interesse. La diretta conseguenza è connessa infatti all'accesso alla *nova Causæ propositio* avverso una decisione negativa. Coloro che stimano perentori i termini per l'Appello anche in caso di decisione *pro vinculo* considerano praticabile il rimedio straordinario avverso un'unica decisione non appellata, indipendentemente dalla dichiarazione di nullità o meno, a motivo della invocata uniformità nel trattamento delle decisioni tutte a vantaggio della certezza dello *status* del fedele, qualunque esso sia. Diversamente, coloro che sottolineano la differenza di trattamento a seconda del tipo di decisione, stimano che l'accesso alla *nova Causæ propositio* a seguito di decisione che dichiari *non constare de nullitate Matrimonii* sia possibile sempre e comunque dopo due decisioni conformi, ritenendo ancora applicabile, nel caso, la disciplina precedente al *Mitis Iudex* che avrebbe innovato solo in tema di decisioni affermative.

In ogni caso, appare doveroso ribadire che, anche qualora venisse chiesto il riesame in mancanza di impugnazione ordinaria (ovvero avendo fatto decorrere inutilmente i termini per l'Appello), l'istituto della *nova Causæ propositio* deve mantenere la sua tipicità, senza derogare alle rigide condizioni di procedibilità stabilite, degradando di fatto ad Appello (che rappresenta il luogo della non-condivisione soggettivamente intesa).

- 24 Sarebbe preferibile denominare l'istituto "nuovo esame della Causa" piuttosto che utilizzare la terminologia del Codice, poiché tale nome meglio specifica che ci si trova di fronte al *riesame* di una Causa già trattata e non già ad una *nuova* Causa. È per questo che – si anticipa – sono previste stringenti condizioni di procedibilità.

Trattandosi non già di nuova Causa, ma di nuovo esame di una Causa già trattata, è forse opportuno ricordare che non è possibile aggiungere nuovi Capi di nullità da trattarsi *tamquam in prima Instantia*; identiche, infatti, devono essere le parti (con l'eccezione per gli eredi di uno dei coniugi), identico il *Petitum* ed identica la *Causa petendi* (cfr. *coram* CABERLETTI, *decretum diei 17 decembris 2008, Bratislaviensis - Tyrnaviensis*, B. 162/08, n. 3: «*In retractatione Causæ nequaquam mutari possunt tum Petitum tum Causa petendi*»).

- 25 Pur tenuto conto che il mezzo straordinario di impugnazione della *nova Causæ propositio* rappresenta l'oggetto principale della presente relazione, si segnala che, nella pluralità delle questioni variamente interessanti, si è dovuta operare una scelta, escludendone diverse o trattandole con minore approfondimento. Si tratterà qui, specificamente, della questione relativa alle condizioni di procedibilità e al Foro competente, in ragione alla loro stretta attualità per il dibattito sulla verità e per alcune disequaglianze tra fedeli che sembrano venute ad esistenza, a motivo delle recenti riforme. Diversamente, non troveranno spazio, ad esempio, questioni afferenti alla legittimazione attiva, o al procedimento bifasico, o al ricorso avverso il Decreto di rigetto della richiesta di riesame, rispetto alle quali ci si limita ad appena un cenno. Sulla legittimazione si veda: *infra*, nota n. 33.

Con riferimento ai rimedi avverso il Decreto con cui il Turno rigetta la richiesta di riesame, si ricorda che questo Provvedimento è impugnabile con ricorso al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; sul punto, ora chiaramente, si veda la Dichiarazione del Collegio rotale emessa in data 27 febbraio 2009, che ha risolto le questioni interpretative aperte (cfr. ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *Declaratio Collegii rotalis diei 27 februarii 2009 de unico Recursu apud Romanæ Rotæ Tribunal ad obtinendam novam Causæ propositionem*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, XIX [2009], 175).

Infine, con riguardo alla struttura bifasica del procedimento, si ricorda solamente che la fase di ammissione della richiesta del riesame è solo una valutazione sui requisiti di novità e gravità degli elementi addotti, e non comprende alcuna anticipazione nel merito.

Emerge come esigenza fondante non escludere la rivedibilità del deciso al verificarsi di alcune rigorose condizioni, anche per la stessa serietà dell'amministrazione della giustizia²⁶. La *nova Causæ propositio* rappresenta uno strumento indispensabile affinché la verità processuale non si imponga mai su quella reale, quindi costituendone una nuova che trarrebbe in inganno la persona offendendone la dignità. Si tratta quindi di uno strumento necessario proprio perché sottolinea che lo scopo del Processo è la decisione emessa in termini di verità senza potersi accontentare di qualcosa di meno; ma può essere uno strumento rischioso, se male usato e se ridotto – per l'eventuale *benignitas* nella sua concessione – ad un secondo Appello. Non v'è chi non veda, infatti, il pericolo che deriverebbe da un suo errato utilizzo in termini di fragilità delle decisioni emesse e di insicurezza dell'accertato. Allargandone troppo le maglie il rischio è, infatti, quello di rendere instabili tutte le decisioni.

Se è vero che il Processo canonico è strutturato in modo da massimizzare la tensione veritativa che lo sottende, diretta conseguenza è dunque che le Sentenze si presumono conformi a verità e giustizia²⁷ e non meritano di essere facilmente messe in discussione, cosicché la stabilità della decisione inappellabile è un valore da tutelare, che soccombe solo quando la pronuncia non è emessa in termini di verità. Anche perché, dall'altra parte, occorre rispettare la fiducia avuta da chi si è rivolto al Tribunale ecclesiastico, affinché, sulla base dell'accertato possa poi fare scelte di senso per la sua vita: la certezza dello *status* delle persone ottenuto all'esito di un procedimento condotto *modo Iure præscripto* e la stabilità della decisione inappellabile afferiscono ad un principio di bene pubblico, e vanno difese anche per evitare di generare nel fedele una sfiducia nel ricorso alla giustizia, che sarebbe inutile se ogni decisione fosse facilmente rivedibile.

Tuttavia, la *ratio theologica*²⁸ e la *ratio veritatis* reclamano che il fedele faccia scelte di senso per la sua vita basate sulla verità. La *nova Causæ propo-*

26 Appare evidente che, se da un lato si mostra irrinunciabile sottoporre ad un ulteriore esame una decisione tutte le volte in cui vi sia il forte dubbio che la Sentenza sia manifestamente ingiusta perché lontana dalla verità, dall'altro non può sfuggire il fatto che l'eventuale assenza di stringenti e severe condizioni di accesso al riesame si tradurrebbe in un'altra ingiustizia, consistente nel veder private le persone della necessaria certezza in ordine ai loro diritti.

27 Anche per il rispetto dovuto al Diritto processuale, che esige che le decisioni non più appellabili godano della forza di giudicato formale.

28 È noto che la *nova Causæ propositio* sottende, da una parte, una *ratio theologica* che esige di allontanare il *periculum animæ* ai fini della *salus animarum* e, dall'altra, una *ratio veritatis*, per la quale occorre eliminare l'errore in cui l'Autorità giudicante può esser incorsa e che ha dato luogo ad una decisione ingiusta, tra loro strettamente correlate; anzi, sono proprio le ragioni teologiche a dare piena efficacia alla *ratio veritatis* alla base dell'esenzione dal passaggio in giudicato per le decisioni sullo stato delle persone. Quanto alla prima, «*Ratio theologica invenitur in peccato vitando vel a statu obiectivo peccati exeundi*» (*Coram* COLAGIOVANNI, *decisio diei 5 novembris 1985*, in *RRDec.*, vol.

sitio occupa dunque quel fragile punto di equilibrio tra due esigenze primarie per il degno vivere del fedele: l'esigenza di vivere secondo verità, da un lato; la certezza del Diritto, dall'altro. Occorre quindi temperare i principi di stabilità e di imprescrittibilità, che smettono di essere in contraddizione se e solo se al centro vi è la dignità della persona.

Mai si deve dimenticare che si tratta di un atto di giustizia e non di grazia²⁹, ed è pertanto doveroso che si ammetta quando vi sono le condizioni e, all'un tempo, che non si ammetta quando queste non vi sono. Non si può permettere

LXXVII, 470, n. 4); quanto alla *ratio veritatis*, urge la «rimozione dell'ingiustizia di quella Sentenza canonica che per limiti di conoscenza umana si era discostata sostanzialmente dalla verità oggettiva» (A. STANKIEWICZ, *Le Prove e gli argomenti nuovi e gravi per il riesame della Causa*, in *Apollinaris*, LXVIII [1995], 488-489). Appare evidente che se il fondamento fosse da rinvenire nell'esigenza di verità per sé sola, allora sarebbe necessario applicare l'impossibilità del giudicato a tutte le Sentenze (cfr. *ivi*, 490). Ancora, si legge: «Al centro c'è innanzitutto la persona umana, la cui salvezza è l'oggetto della cura della Chiesa, ciò che non è possibile senza un'adeguata protezione dei diritti legati alla identità, intimità, promozione della stessa persona umana. La salvezza delle anime e il pericolo di peccato sono i motivi che impediscono il giudicato nelle Cause personali: lo stato coniugale (vincolo e convivenza matrimoniale), lo stato di figlio naturale o legittimo, lo stato di chierico, di religioso, di fedele laico» (P.V. PINTO, *I Processi nel Codice di Diritto Canonico. Commento sistematico al Libro VII*, Città del Vaticano, 1993, 439).

Si accenna al fatto che parte della dottrina individua invece nella *ratio Sacramenti* la ragione sottesa alla *nova Causæ propositio*. Per approfondimenti, si rimanda a: S. BERLINGÒ, «Cosa giudicata» e «ratio Sacramenti», in S. BERLINGÒ (cur.), *Giustizia e carità nell'economia della Chiesa. Contributi per una Teoria generale del Diritto canonico*, Torino, 1991, 207-225; G.P. MONTINI, *La Convalidazione del Matrimonio: semplice; sanazione in radice*, in G.I.D.D.C. (cur.), *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, Coll. *Quaderni della Mendola*, n. 3, Milano, 1996, 187-213. Sul punto: «Il *periculum animæ* (e il turbamento della coscienza) potrebbe essere incrementato, di fatto, quando, dichiarato nullo il Matrimonio ed eseguibile la decisione [...], uno o i due coniugi avessero celebrato un altro Matrimonio con una terza persona, confidando nella decisione dei Tribunali della Chiesa. Perciò il motivo giustificante della *retractatio* starebbe nella *ratio Sacramenti* piuttosto che nella *ratio peccati* e nel *periculum animæ*. In questo modo si tenterebbe di "oggettivare" la questione, togliendola dall'ambito della coscienza dei coniugi, per stabilire anche limiti oggettivi alla possibilità della *nova Causæ propositio*» (J. LLOBELL, *Verità e giudicato. La riformulazione del concetto di Appello canonico*, in P.A. BONNET [cur.], *Verità e definitività della Sentenza canonica*, Coll. *Studi giuridici*, n. XLVI, Città del Vaticano, 1997, 36).

Un'ulteriore riflessione è mossa da chi, pur aderendo all'idea del *periculum peccati* quale *ratio* del non passaggio in giudicato e del connesso istituto del riesame, affronta la questione dell'individuazione dei contorni della *ratio* nel caso di *nova Causæ propositio* incardinata da un erede, ipotesi in cui viene certamente meno il *periculum* (cfr. P. MALECHA, *La nuova proposizione della Causa alla luce della recente Giurisprudenza della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, XV [2005], 162).

29 Coticché, in presenza dei requisiti di Legge, deve essere concessa: «*Si omnia convenient, nullo modo ipse novum examen denegare potest*» (Coram BOTTONE, *decretum diei 19 maii 2000*, in *RRDecr.*, vol. XVIII, 136, n. 7).

Pertanto, mai può esser considerato alla stregua di un atto di grazia: «*Non agitur de actu benevolentiae aut gratiae, ad libitum vel arbitrium concedendae, sed de actu iustitiae, quatenus nempe in huiusmodi casibus pertractandis loqui non possumus de simplicibus gratiae concessionibus, sed de iustitiae administratione*» (Coram FALTIN, *decisio diei 27 aprilis 1990*, in *RRDecr.*, vol. LXXXII, 326, n. 11). Non deve trarre in inganno il fatto che sia stato anche chiamato *beneficium*: la Giurisprudenza sul punto è unanime. A mero titolo di esempio, si rimanda a: Coram MONIER, *decretum diei 18 februarii*

né che tutte le decisioni siano sempre rimesse in discussione, né che non lo siano mai³⁰. Lo strumento della *nova Causæ propositio* è un'eccezione a favore della verità e, come tale, soggetto ad interpretazione stretta, ai sensi del Can. 18 *CIC*. Ed è proprio questo che giustifica l'esigenza di stringenti condizioni di procedibilità di cui al Can. 1644 *CIC* (Can. 1325 *CCEO*) – ed ora ribadite per le sole Cause di nullità matrimoniale dal Can. 1681 *Mitis Iudex* (analogo al nuovo Can. 1367 *CCEO*), che nulla ha mutato sul punto – che devono essere rispettate e interpretate con rigore e severità, per non rischiare di tramutarlo in un secondo Appello.

Trattandosi, infatti, della riapertura di una Causa che è già stata trattata non si può accedere al riesame se non al sussistere di elementi (che siano Prove, o che siano argomenti) nuovi e gravi, da interpretarsi con rigore e severità. Sempre, e ancor più oggi in considerazione del maggior utilizzo che potrebbe farsi del suddetto istituto, a seguito della abolizione dell'obbligo della doppia conforme e della stabilità di cui potrebbe godere l'unica decisione non appellata³¹, si coglie la necessità dell'esatta comprensione di cosa si intenda per *Prova*, *argomento*, *novità* e *gravità* affinché l'istituto, unico nel suo genere e segno della tipicità dell'Ordinamento canonico, sia usato e mai abusato. È doveroso ribadire che la *nova Causæ propositio* è lo strumento indispensabile affinché la verità processuale non si imponga mai su quella reale mentre non è – e non può essere – lo strumento per insistere oltre il ragionevole sull'accoglimento delle proprie richieste, né serve per rendere infinite le Cause, nell'impossibilità di un'ultima parola che – analogamente al vivere in assenza di verità – ferirebbe la dignità della persona, priva di ogni certezza e sfiduciata nell'inutile ricorso ai Tribunali ecclesiastici che vedrebbero sempre rimesse in discussione le decisioni emesse.

Tenendo sempre a mente questo orizzonte, occorre ora specificamente illustrare in cosa consistano le condizioni richieste per esser ammessi al riesame della Causa.

2000, in *RRDecr.*, vol. XVIII, 42, n. 2; *Coram STANKIEWICZ, decretum diei 28 iunii 2001*, in *RRDecr.*, vol. XIX, 109, n. 9.

30 Non si insisterà mai abbastanza sul fatto che non è condivisibile alcuna *benignitas* nella concessione del riesame della Causa, perché le decisioni emesse e divenute stabili godono della presunzione di esser secondo giustizia e verità.

31 Nuovo Can. 1679 *CIC* (Can. 1365 *CCEO*). Appare ragionevole presumere che l'abolizione dell'obbligo della doppia decisione conforme e la sufficienza, ai fini dell'esecutività, dell'unica decisione che dichiara la nullità del Matrimonio, se non appellata nei termini di Legge, potrebbe portare ad un maggior utilizzo dell'istituto in esame. Scaduti i termini per appellare (per tutte le Sentenze, o foss'anche solo per quelle affermative), infatti, la *nova Causæ propositio* resterebbe l'unico rimedio avverso decisioni ormai inappellabili.

La novità deve esser intesa in termini di *qualità* e non già di quantità: deve essere introdotto qualcosa che abbia la capacità di aggiungere alcunché (*l'aliquid novum*) a tutto quanto emerso nel corso della/e precedente/i Istanza/e; ciò, inoltre, non deve vertere su un elemento accessorio, ma deve essere tale da mettere in dubbio il fondamento della decisione impugnata, al punto da aprire alla probabilità (non già alla certezza) che possa esserne emessa una contraria (è il requisito della gravità), in ragione del fatto che la certezza morale su cui poggia la decisione impugnata sia vulnerata. Appare quindi evidente la necessità di entrambi i requisiti (novità e gravità) dei quali il giudizio relativo alla verifica della novità è previo, essendo questo (necessario, ma) non sufficiente per sé solo: solo quando questo è stato verificato, allora si prosegue con l'indagine sulla gravità che coincide – come detto – con la probabilità che la decisione emessa possa essere riformata³².

La parte³³ che chiede il riesame può addurre sia Prove, sia argomenti, nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito dell'Istanza³⁴.

2.1 *Le Prove, o elementi estrinseci*

Quanto alle Prove, trattasi di tutto quanto previsto nel Codice e che, attraverso l'analisi della Giurisprudenza, non sembra presentare significative questioni: nuovi testi, nuovi documenti e nuove relazioni peritali.

32 Si intende o l'unica decisione emessa, o l'ultima emessa (quando si era in regime di necessità di doppia conforme) nel caso in cui la prima sia stata appellata.

33 Con riferimento alla legittimazione attiva, si sottolinea che la *nova Causæ propositio* può essere richiesta sia da colui che nelle Istanze precedenti non si sia comportato secondo buona fede (ad esempio adducendo Prove consapevolmente false), trattandosi di strumento a tutela della verità; sia da un acattolico (cfr. *Coram* MCKAY, *decretum diei 14 iulii 2005*, in *RRDecr.*, vol. XXIII, 79, n. 1); sia dalla parte pubblica (cfr. *Coram* HUBER, *decretum diei 29 ianuarii 2003*, in *RRDecr.*, vol. XXII, 8, n. 1); sia da un erede qualora la questione possa assumere rilevanza in altro Procedimento canonico o civile (cfr. P. MALECHA, *La nuova proposizione*, 161). Per un'esclusione della richiesta di riesame *ex Officio*, si rimanda a: C. GULLO, *La "nova Causæ propositio"*, in P.A. BONNET - C. GULLO (curr.), *Il Processo*, 808.

34 Il termine sarebbe perentorio, ma tenuto conto che il ricorso è sempre presentabile e riproponibile, per economia processuale è interpretato benignamente e si ammette un ritardo nel deposito delle Prove e degli argomenti indicati che, diversamente, dovrebbero essere riproposti con un ulteriore nuovo ricorso (cfr. *Coram* TURNATURI, *decretum diei 25 novembris 1999*, in *RRDecr.*, vol. XVII, 318-319, n. 7; *Coram* BOTTONE, *decretum diei 19 maii 2000*, n. 6). Poiché sarebbe comunque un grave danno lasciare questioni pendenti alla mercé del richiedente, non mancano procedimenti conclusi con il rigetto della richiesta di riesame per mancata allegazione entro un termine congruo (cfr. *Coram* ALWAN, *decretum diei 22 februarii 2000*, in *RRDecr.*, vol. XVIII, 53). Si crede che questo modo di procedere sia più coerente con il disposto della Norma: il rispetto di un termine è doveroso da parte di tutti ed è indice di una buona amministrazione della giustizia, che archivia quanto evidentemente non è più nell'interesse delle parti.

Quanto ai testi non è sufficiente indicare nomi nuovi: potendoli solo ascoltare laddove il riesame venisse ammesso, difetterebbe il requisito della pronta esibizione (*in promptu*³⁵); altresì occorre specificare per quale motivo testi ora indicati come essenziali ai fini della decisione non furono presentati in precedenza: in assenza di una ragionevole spiegazione a sostegno, i Turni tendono a ritenere poco credibile l'importanza delle loro deposizioni (e ciò anche a motivo del fatto che la mancata indicazione nei Gradi precedenti dei mezzi di prova ora offerti per ottenere il riesame deve essere in buona fede³⁶); si ritiene che l'assenza di tale elemento sia più che dirimente nell'analisi della novità, non nascondendo l'ombra di sospetto sulla reale novità che parrebbe emergere dalla richiesta di audizione di un teste che ben avrebbe potuto essere chiamato anche in precedenza. Se fossero indicati testi già ascoltati, verosimilmente dovrebbero ripetere quanto già riferito, difettando dunque del requisito della novità; a meno che non volessero ritrattare quanto già riferito, ma a questo punto è doveroso che – anche per la verifica della loro attendibilità – rendano ragioni plausibili e credibili delle loro contraddittorie deposizioni³⁷.

35 Considerato quasi alla stregua di un terzo requisito per la procedibilità (cfr. *Coram* BOTTONE, *decretum diei 15 maii 2001*, in *RRDecr.*, vol. XIX, 81, n. 3), consiste nella immediatezza dell'esibizione delle Prove e degli argomenti offerti nella richiesta di nuovo esame della Causa. La novità e gravità dell'argomento o della Prova è richiesta, infatti: «*In re, non in spe; in edificio, non in fundamento; in exhibitione petentis, non in instructione Iudicis, quas nulla Lege præcipitur*» (*Coram* CANESTRI, *decisio diei 20 aprilis 1950*, in *RRDecr.*, vol. XLII, 235, n. 2. Si veda anche: *Coram* SCIACCA, *decretum diei 7 octobris 2005*, *Neapolitana*, B. 93/05, n. 12). Così, per quanto riguarda i testi, non se ne può chiedere l'audizione senza aggiunger altro perché (oltre all'impossibilità di valutare l'elemento della novità), «*in promptu esse debeant et non per suppletivam Instructionem acquirenda*» (*Coram* BRUNO, *decretum diei 25 octobris 1996*, in *RRDecr.*, vol. XIV, 205, n. 6); per quanto riguarda la Perizia, mancherebbe il requisito della pronta esibizione qualora venisse solo richiesta nella istanza per il riesame (cfr. *Coram* HUBER, *decretum diei 1 octobris 1996*, in *RRDecr.*, vol. XIV, 185, n. 5). Non manca, a volte, una censurabile flessibilità (cfr. *Coram* DEFILIPPI, *decisio diei 23 februarii 2006*, *Katovicen.*, A. 21/06, n. 5).

36 Da valutarsi alla luce dei motivi a sostegno della mancata allegazione: «*Quæ in præcedentibus Iudicii Gradibus disceptationi ex bona fide non oblata sint*» (*Coram* LOPEZ-ILLANA, *decretum diei 12 februarii 2003*, *Katovicen.*, B.11/03, n. 6). Sulla buona fede si veda *infra*, nota n. 82.

37 Cfr. *Coram* COLAGIOVANNI, *decisio diei 5 novembris 1985*, 471, n. 7: nel caso specifico le ritrattazioni rese dai testi in contrasto con quanto affermato in precedenza non appaiono credibili. Sulla differenza tra *correctio* e *retractatio* si veda: *Coram* CABERLETTI, *decretum diei 17 decembris 2008*, n. 7 (poiché trattasi di Decreto ancora inedito, non appare superfluo riportarne alcuni significativi stralci: «*Novum ac grave argumentum pro nova Causæ propositione habetur in retractatione partis vel testium, quæ a correctione distinguitur. Retractatio partis sedulo distinguenda venit a correctione: illa tamquam mendacem pristinam narrationem revocat; hæc ad emendanda ea, quæ minus recte dicta aut scripta fuerunt, tendit* [Æ. DEL CORPO, *De retractatione Causæ matrimonialis post duplicem Sententiam conformem*, Neapoli, 1969, 69]. *Correctio quidem recipi potest uti novum et grave argumentum, si patet priores depositiones non fuisse claras et completas, ob negligentiam Instructoris aut ob aliquod turbamentum deponentis, et si huiusmodi lacunæ quidem substantiam duplicis Sententiæ conformis infecerant. Retractatio primum suspicionis purgetur opus est; nam vadimonium reddens de quodam gravi adiuncto tacuit, quia vel accurate et non interrogatus fuerat vel quia in illo spatio temporis a*

Analogamente per le dichiarazioni delle parti, non è considerato integrante certamente il requisito della novità il fatto che la parte rimasta assente nei precedenti Gradi dica di voler venire a rendere ora la sua deposizione: per la presenza di eventuali memorie scritte già inviate dalla stessa parte al Tribunale, o di altri documenti versati in Atti, o per le dichiarazioni testimoniali, non è detto che quanto da essa ora sostenuto non abbia comunque già fatto ingresso nel Processo e non sia stato anche preso in considerazione ai fini della decisione emessa³⁸.

sua memoria illud factum deleverat, quodam motu inconscio ductus. Status psychicus subiecti, depositione iam peracta, sane ad recogitationem et ad revocationem pervenire potest, quæ veritati magis appropinquant [...]. Si retractatio fit a parte convenuta, quam priores Sententiæ uti vitium Consensus patrantem æstimaverant, magna prudentia adhibenda est pro concedendo novo Causæ examine: "inspicienda et consideranda est Causæ resipiscentiæ et retractationis: seu cur conventa v. gr. fuerit contraria actoris petitioni in prioribus Sententiis; si ipsa probat se egisse vel ex ignorantia; vel sub influxu consilii Advocati, vel ira incensa erga aliam partem, quia, v. gr. actor recusabat summam sustentationis ei offerre" (Æ. DEL CORPO, De retractatione, 72-73)».

Quanto ai testi indicati, ma non ammessi dal Giudice in ragione del numero, in un recente Decreto il Turno (negando il riesame anche in ragione della mancanza dell'elemento della novità) fa altresì presente che, nel caso, la parte avrebbe ben potuto proporre ricorso al Collegio avverso il Decreto, a norma del Can. 1553, cosa che invece non è stata fatta (cfr. Decreto B. 76/12, in *L'attività della Santa Sede nel 2012*. Pubblicazione non ufficiale, Città del Vaticano, 2013, 660).

- 38 Nel caso della convenuta mai comparsa nei precedenti Gradi e richiedente il riesame dopo due decisioni affermative, l'istanza con cui la donna proponeva di rendere la sua dichiarazione – e in cui negava la simulazione – venne rigettata perché sebbene *prima facie* tale argomento apparisse nuovo e grave (tenuto anche conto che, nel caso di specie, il Matrimonio era stato accusato per esclusione della prole da parte della donna convenuta), ad una più attenta indagine si trattava solo di affermazioni generiche (che avrebbero forse trovato ulteriori elementi nel prosieguo, ma a quel punto l'argomento sarebbe stato solo *in spe* e non *in re*), e non del tutto sconosciute in Atti, tenuto conto che – sebbene assente – la donna aveva già inviato una dichiarazione scritta che manifestava la sua intenzione di opporsi, cosicché la sua posizione processuale non rappresentava novità alcuna (cfr. *Coram ERLEBACH, decretum diei 29 octobris 1999*, in *RRDecr.*, vol. XVII, 280, n. 7). Nello stesso Decreto si ricorda che anche i testi addotti (la donna ne aveva indicati due) non devono limitarsi a fare dei generici riferimenti, perché il loro numero non integra la novità (*ivi*, n. 8); inoltre alcun seguito può aver la lamentela della donna sul fatto che venne ascoltato l'Avvocato che rappresentò il marito nel Procedimento di Separazione in sede civile: tale teste poteva esser correttamente citato e sentito, perché né rappresentò entrambi, né si tratta della stessa Causa (cfr. *ivi*, 281, n. 9).

In un'altra decisione, nella *pars in Iure* è annotato che può costituire argomento nuovo e grave il fatto che una parte, riflettendo meglio su quanto dichiarato, si renda conto solo in un secondo tempo di aver omesso fatti significativi ritenuti all'inizio di poco conto: la novità sarebbe dunque in questa sorta di *correctio*, con cui la parte intende rivedere, nel senso di integrare (non già di ritrattare); tuttavia tale principio non sembra trovare alcuna applicazione nella *pars in facto*, che conclude negando il riesame non rintracciando alcunché di nuovo negli argomenti proposti dall'attore, richiedente dopo due decisioni negative («*Accidi potest ut in enarratione factorum aliqua pars omiserit aliquid quod minimi momenti æstimaverat, contra dein, re melius perpensa, omnia rememorans adiuncta et personas res maximi momenti inventæ sunt quæ non sint tantum usurpatæ querelæ. Tunc, igitur, hæc circumstantia procul dubio gravis incidere potest in nova Audientia obtinenda: pars, enim, recurrens declarare debet hanc novam ac gravem circumstantiam novissime persentitam per quam novum Causæ examen assequi sane potest saltem in spe*». *Coram VERGINELLI, decretum diei 16 iunii 2006*, in *RRDecr.*, vol. LXXVIII, n. 4). Al di là del fatto che il Decreto ha negato il riesame, va detto che

Per quanto attiene ai documenti, la Giurisprudenza annota che sovente vengono allegati al ricorso per la richiesta di riesame gli Atti del Procedimento di Separazione o di Divorzio. Tuttavia, soprattutto quando sono Atti successivi, non presentano generalmente alcuna novità ribadendo perlopiù elementi già emersi nel corso delle deposizioni e delle testimonianze³⁹. O, ancora, si tratta di lettere e biglietti⁴⁰: in un caso la *nova Causæ propositio* venne concessa (e l'esecuzione della Sentenza sospesa) perché a seguito della morte della madre della convenuta vennero rinvenute nell'appartamento delle lettere che l'attore aveva scritto prima del Matrimonio e che non erano state considerate prima dai Giudici perché non versate in Atti⁴¹. Ancora, può trattarsi di documentazione medica: il Turno ha concesso il *novum examen* in un caso in cui sono stati rinvenuti nuovi documenti clinici ed è stata allegata una Sentenza emessa in Foro civile fondata su documenti medici non versati in Atti⁴².

Infine, quanto alla Perizia, raramente viene concesso il riesame sulla scorta di una nuova relazione peritale adottata dal richiedente, tenuto conto che la Giurisprudenza ribadisce costantemente che non è sufficiente dare un nuovo nome alle cose⁴³ e chiaramente sostiene: «*Si sufficeret afferre Peritiam aliquam, quænam*

aprire all'idea della *correctio* della parte solleva qualche perplessità, soprattutto – come nel caso di specie – in cui vi fu Appello dell'uomo avverso la prima decisione negativa. Che fatti significativi non abbiano trovato spazio soprattutto in grado di Appello sembra poco verosimile.

- 39 Cfr. *Coram* HUBER, *decretum diei 12 iulii 2000*, in *RRDecr.*, vol. XVIII, 185, n. 6. Nello specifico, la convenuta, qui richiedente, depositava la comparsa di risposta presentata dal suo Legale nel Giudizio civile che nulla aggiungeva al materiale già in Atti e, per l'effetto, difettava del requisito della novità (cfr. *ivi*, n. 8). Analogamente, la comparsa di risposta nel Giudizio civile di Divorzio allegata dalla convenuta, soccombente nel merito, non solo è valutata priva del requisito della novità ma – anzi – il suo contenuto è stimato quale ulteriore elemento a sostegno della tesi del Matrimonio riparatore sostenuta dall'uomo attore (cfr. *Coram* STANKIEWICZ, *decretum diei 28 iunii 2001*, 111-112, n. 15). Spesso tali documenti non giovano a chi li adduce, difettando del requisito della novità, ma non sempre. Si segnala anche un Decreto di segno opposto che concede la *nova Causæ propositio* a seguito del deposito della Sentenza di Divorzio da parte della donna convenuta (che non aveva mancato di opporsi già nei Gradi precedenti) da cui emergeva netta la responsabilità del marito, mentre la nullità era stata dichiarata per incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del Matrimonio da parte della donna convenuta: nel caso è stata ravvisata una grave lesione della giustizia, tenuto conto che la decisione era fondata sulle conclusioni della Perizia (qualificate come “opinioni” dallo stesso Collegio), prive di ogni fondamento in Atti e tanto più alla luce delle nuove allegazioni (cfr. *Coram* DE ANGELIS, *decretum diei 1 martii 2007*, *Sandomirien.*, B. 23/07, n. 11: «*Ex Sententia civili argumentum venit pro credibilitate conventæ magis quam pro credibilitate actoris*»).
- 40 In un caso, anche della trascrizione di una telefonata. Il Turno non ha accolto la richiesta (cfr. Decreto B. 3/13, in *L'attività della Santa Sede nel 2013*. Pubblicazione non ufficiale, Città del Vaticano, 2014, 785).
- 41 In ragione del fatto che se ne ignorava il possesso e si ritenevano ormai perdute (cfr. *Coram* BOCCAFOLA, *decretum diei 23 februarii 2006*, in *RRDecr.*, vol. XXIV, 7, n. 5).
- 42 Cfr. Decreto B. 22/14, in *L'attività della Santa Sede nel 2014*. Pubblicazione non ufficiale, Città del Vaticano, 2015, 820.
- 43 Ed inoltre è difficile che una nuova Perizia dia ingresso alla *nova Causæ propositio* «*quia sua natura est medium et auxilium Iudicis*» (*Coram* YACOUB, *decretum diei 27 maii 2005*, in *RRDecr.*, vol. XXIII, 31, n. 4).

erit causa quæ novum examen non obtineret?»⁴⁴, ulteriormente specificando che una nuova Perizia non è generalmente stimata elemento atto per il riesame a meno che non concorrano tre condizioni, ovvero che: in primo luogo, si tratti di Perizia materialmente nuova, ossia mai sottoposta all'esame dei Giudici nei Gradi precedenti; in secondo luogo, che presenti una novità intrinseca, ossia sia in grado di colmare con seri e circostanziati argomenti le lacune che emergono dalle precedenti Istruttorie (ed in particolar modo le lacune delle precedenti relazioni); infine, che goda di forza critica, nel senso che sia atta a porre in dubbio il fondamento su cui si basa la decisione⁴⁵. Ancor meno si mostra sufficiente la semplice richiesta affinché sia eseguita una nuova Perizia, che non offre elementi né nuovi, né gravi, difettando inoltre del requisito della pronta esibizione⁴⁶. Nell'ipotesi, infine, di più relazioni in Atti, tra loro discordanti, l'ammissione al riesame è concessa solo quando non appaiono chiare le motivazioni che indussero il Collegio giudicante ad aderire all'una piuttosto che all'altra⁴⁷.

Dall'analisi relativa agli elementi estrinseci sembra potersi desumere – al netto delle inevitabili eccezioni – una linea interpretativa seguita con un certo rigore. Generalmente, infatti, la Rota Romana non usa ammettere la Causa ad

44 *Coram* CANALS, *decisio diei 22 aprilis 1964*, in *RRDec.*, vol. LVI, 288, n. 4.

45 Cfr. *Coram* BRUNO, *decretum diei 1 martii 1996*, in *RRDecr.*, vol. XIV, 33, n. 5. Si fa qui notare che la Segnatura sembra seguire il medesimo orientamento e rigetta il Ricorso avverso il diniego di riesame da parte della Rota qualora si tratti di una nuova relazione peritale (cfr. M. DEL POZZO - F. MARTI, *Il giusto rigore della Segnatura nella reiezione del Ricorso contro il diniego del nuovo esame della Rota*, in *Ius Ecclesiæ*, XXII [2010], 644). Ancora: «*Tres condiciones requisitæ concurrant oportet; si una ex eis deficiat, novæ Peritiæ presentatio prorsus inutilis est*» (*Coram* HUBER, *decretum diei 21 ianuarii 2004*, in *RRDecr.*, vol. XXII, 3, n. 6). Il Ponente, nella *pars in facto*, coerentemente ammette che sono state soddisfatte le tre condizioni richieste per ritenere verificata la novità e la gravità: la Perizia allegata all'istanza di riesame è materialmente nuova, lo è anche intrinsecamente, gode di forza critica, ma nel caso specifico è interessante annotare che la *nova Causæ propositio* venne concessa solo parzialmente perché l'indagine peritale era stata svolta solo sul richiedente (attore in Causa, all'esito di due decisioni negative), e non poteva comprendere anche i Capi relativi alla persona della convenuta (cfr. *ivi*, 5, n. 8). Sovente, la nuova relazione peritale non appare sufficiente per la concessione del riesame, carente di novità sostanziale: «*Infrascripti Patres auditores de Turno [...] animadvertunt eius relationem peritalem habendam esse tamquam argumentum novum tantum materialiter, non autem formaliter. Nam iuxta criteria exhibita in opere DSM-III et præsertim DSM-IV, censuram facit de diagnosi, quæ prolata est a Peritus ex Officio; dum quoad substantiam, animadversiones et ratiocinationes proponit, quæ iam habebantur in relatione peritali prof. A.*» (*Coram* DEFILIPPI, *decretum diei 27 ianuarii 2000*, in *RRDecr.*, vol. XVIII, 30, n. 7).

46 Si legge: «*Nam "nova peragenda Peritia ex Officio Iudicem et non partem cogeret ad reperendam novam et gravem, non præsto emersam, sed per spem in posterum detegendam"*» (*Coram* BEJAN, *decretum diei 25 februarii 1961, Chicagien.*, B. 9/61, n. 2)» (*Coram* HUBER, *decretum diei 1 octobris 1996*, n. 6). Nello stesso senso, più recente, si veda: Decreto B. 49/11, in *L'attività della Santa Sede nel 2011*. Pubblicazione non ufficiale, Città del Vaticano, 2012, 636.

47 «*Necessitate veluti processuali nova relatio fundat beneficium novæ Audientie, quando in præcedentibus Instantiis Periti Tribunalis inter se discrepaverint, nec fuit ratio evidens ad disparitatem eorum sententiarum dirimendam*». *Coram* SABATTANI, *decisio diei 16 octobris 1959*, in *RRDec.*, vol. LI, 429, n. 2, richiamata anche in: *Coram* HUBER, *decretum diei 1 octobris 1996*, n. 5.

un nuovo esame se sono addotti nuovi documenti o nuove relazioni peritali, che difficilmente sono in grado di aggiungere quell'*aliquid novum* rispetto al materiale istruttorio già versato in Atti. Nondimeno, vi è la difficoltà relativa ai nuovi testi indicati: sarebbe bene che mai si derogasse alle dovute ragioni atte a giustificare la loro mancata audizione nei Gradi precedenti.

2.2 Gli argomenti, o elementi intrinseci

È soprattutto con riferimento agli argomenti che viene verificata la serietà dell'istituto del riesame che – si ripete – mai deve esser ricondotto ad un nuovo Giudizio di Appello. La Giurisprudenza non sempre appare ferma sul punto, ma è invece necessario che vi sia rigore e uniformità. Tutto quello che nell'Appello può essere addotto, anche quale personale doglianza, censura della motivazione o mancata condivisione non trova invece ingresso nel *novum examen*⁴⁸: gli argomenti che integrano le note della novità e della gravità rappresentano qualcosa in più affinché una decisione stabile meriti di essere rimessa in discussione, tenuto anche conto che occorre rispettare pienamente il principio della libera valutazione (e non arbitraria valutazione) delle Prove da parte del Giudice: non si può questionare sulla valutazione dei fatti e delle Prove se ragionevole e rispettosa dei criteri logico-razionali previsti dal Codice, al Can. 1572⁴⁹, che la allontanano da una scelta arbitraria; il basilare principio della libera (e non intima) valutazione delle Prove da parte del Giudice non può rischiare di essere disatteso, nei fatti.

Appare dunque evidente che il riesame non deve essere ammesso tutte le volte in cui gli elementi sono stati ben ponderati ed esaminati; o qualora un elemento – anche se non contenuto nella motivazione – appaia coerente con le

48 Così anche l'Art. 292 §2, dell'Istruzione "*Dignitas Connubii*" (cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, Instructio servanda a Tribunalibus diocesis et interdiocesis in pertractandis Causis nullitatis Matrimonii: *Dignitas Connubii*, in *Communicationes*, XXXVII [2005], 11-92). Le mere doglianze, le lamentele, le querimonie non integrano l'argomento utile ai fini della *nova Causæ propositio*.

All'indomani della riforma è stata sollevata qualche perplessità sull'Istruzione, con riferimento alla sua vigenza, che – tuttavia – non pare poter esser messa in discussione, quantomeno per tutto ciò che non è in chiara contrapposizione con la Normativa attuale. Sul punto, si rimanda a: C.M. MORÁN BUSTOS, *La vigencia de la Instrucción Dignitas Connubii a la luz del m.p. Mitis Iudex*, in *Ius Canonicum*, LVII (2017), 605-635.

49 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 6 ed., Roma, 2012, 591. Secondo l'autore deve infatti trattarsi di violazioni *in procedendo* da cui conseguono irregolarità tali da compromettere la valutazione dei fatti, come l'errore che attiene alla forza probatoria di un fatto (o di un documento). In questo modo si ancora nettamente l'elemento nuovo (e grave) a quei criteri logico-razionali (che emergono dal dettato del Can. 1572, e non applicabili esclusivamente alle testimonianze) che allontanano da ogni deriva di arbitrio.

conclusioni offerte⁵⁰; o quando le critiche ora mosse sono state già presentate nel Giudizio di Appello e appaiono ivi prese in considerazione e risolte; o, ancora, nel caso in cui il Giudice ha interpretato e applicato correttamente una Norma pur discostandosi dall'opinione seguita dalla Rota, soprattutto se sulla stessa vi è contestazione.

L'*argomento* è invece significato da tutto quanto crea serio nocumento alla giustizia e alla verità, concretamente individuato nei gravi errori *in decernendo* e *in procedendo*⁵¹.

L'errore grave *in procedendo* consiste, nello specifico, in violazioni di Legge non meramente processuali che hanno inciso in maniera determinante sulla decisione coartando in modo non lieve il diritto di difesa (che se fosse stato addirittura negato, la decisione sarebbe non solo ingiusta, ma anche nulla⁵²) o una distorta valutazione dei fatti. Il mancato rispetto di regole procedurali origina irregolarità tali da cui deriva una compromessa valutazione dei fatti, come l'errore che attiene alla forza probatoria di un fatto o di un documento, in violazione dunque di quei criteri logico-razionali compresi nel Can. 1572, che allontanano da ogni deriva di arbitrio. È a questa Norma che deve essere ancorato l'argomento nuovo e grave⁵³, il cui mancato rispetto porta alla distorsione dei fatti, generando l'errore.

Quanto ai gravi errori *in decernendo*, essi sono da ravvisarsi nella errata applicazione della Legge, o nella errata esposizione della dottrina cattolica sul Matrimonio, da cui consegue la violazione dei principi del Matrimonio stesso che derivano dal Diritto naturale⁵⁴.

In entrambi i casi – si ribadisce – mai viene coinvolta l'attività valutativa del Giudice che è e resta libera. Così facendo, è possibile ricondurre l'elemento soggettivo presente nella valutazione degli argomenti a criteri logico-razionali, nel rispetto sia della tensione veritativa del Processo, sia della stabilità

50 Al di là del fermo principio secondo il quale il Giudice deve rendere conto delle argomentazioni alla base del ragionamento, affinché possa essere convincente e condivisibile dagli stessi destinatari della decisione, è pacifico che non occorre, però, che tutto quanto emerso in Atti trovi un puntuale riferimento nella motivazione, poiché «*iidem enim non coguntur omnes rationes seu motiva exponere, quibus "dispositiva Sententiae pars innititur"*» (Can. 1611, 3)» (*Coram HUBER, decretum diei 12 iulii 2000*, n. 5), né, inoltre, il Giudice è tenuto ad esporre ogni cosa nella Sentenza, che trova la fonte della sua stabilità e fermezza non sulla base delle argomentazioni, ma della Legge (per tutti: *Coram ALWAN, decretum diei 26 octobris 1999*, in *RRDecr.*, vol. XVII, 270, n. 9), «*Quapropter non sufficit denuntiare Sententias in aliquibus defecisse sed in promptu esse probare oportet Iudices erravisse vel in Iure applicando vel in factis intelligendis*» (*Coram MONIER, decretum diei 15 decembris 2000*, in *RRDecr.*, vol. XVIII, 325, n. 3).

51 Ovvero ciò che negli Ordinamenti secolari è usualmente ascrivibile alla categoria dei vizi di legittimità.

52 Rendendo così esperibile il ricorso alla Querela di nullità.

53 E non già al fatto di attribuire formule giuridiche diverse agli stessi fatti giuridici.

54 Ma, si ricorda, non appare sufficiente il mero scostamento dall'interpretazione seguita in Rota, tanto più se la questione appare controversa.

delle decisioni, raggiungendo l'equilibrio tra principi solo apparentemente in contraddizione. Si coglie dunque come, ai fini della valutazione della suddetta dimensione, sia dirimente la qualità della motivazione della Sentenza che è, da un lato, elemento di condivisione del deciso e accompagnamento nel maggior discernimento dei destinatari della stessa relativamente al proprio vissuto e, dall'altro, segno di cultura giuridica perché momento di verifica per la serietà di chi ha deciso, consentendone la controllabilità *ab externo*⁵⁵.

3. LA MODIFICA DELLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE: CONSEGUENZE PER IL FEDELE

Se, come detto, il *Mitis Iudex* nulla ha innovato con riferimento alle condizioni di procedibilità, occorre ora andare ad esaminare quanto introdotto con riferimento alla competenza.

Il Can. 1644 §1 *CIC* (Can. 1325 §1 *CCEO*) attribuiva la competenza a trattare il riesame al Tribunale superiore a quello che aveva emesso la decisione impugnata e che usualmente, prima dell'8 dicembre 2015, era concretamente individuato nel Tribunale di terza Istanza in quanto competente dopo due decisioni conformi, facendo comunque salva la competenza del Tribunale di Appello locale qualora il ricorso fosse stato presentato impugnando la decisione emessa all'esito di un Processo documentale⁵⁶.

L'abrogazione dell'obbligo della doppia decisione conforme avrebbe dovuto comportare, dunque, un ampliamento della competenza del Tribunale locale di Appello quale Tribunale immediatamente superiore a quello che ha emanato la Sentenza che, sulla sufficienza della prima decisione affermativa ai fini dell'esecutività (se non appellata), sarebbe stato chiamato a giudicare con riferimento alla richiesta di *novum Causæ examen*. Il Legislatore (col m.p. *Mitis Iudex*) ha invece scelto di saltare un grado di Giudizio, modificando la competenza *ratione materiae*; ed infatti il nuovo Can. 1681 *CIC* – applicabile alle sole Cause sulla nullità matrimoniale e non già a tutte le decisioni *de statu personarum* – stabilisce che le parti che vogliano chiedere il riesame avverso una Sentenza divenuta esecutiva⁵⁷ devono presentare ricorso al Tribunale di terza Istanza (analogamente, il nuovo Can. 1367 *CCEO*). È individuato così un titolo di competenza assoluta la cui inosservanza è sanzionata, a norma del

55 Si richiama quanto già illustrato *supra*, nota n. 14.

56 Si ricorda che ben prima della riforma tali decisioni erano sottratte alla necessità di conferma di una seconda decisione.

57 Le decisioni negative (*pro vinculo*) godono di esecutività? La questione è dibattuta e strettamente connessa alla riflessione che afferisce alla perentorietà dei termini per l'Appello anche delle decisioni negative. Si veda sul punto quanto ampiamente detto *supra*, nota n. 23.

Can. 1620, 1 (Can. 1303, 1 *CCEO*), con la nullità insanabile delle decisioni eventualmente emesse da Tribunali diversi⁵⁸.

La modifica della competenza sorprende, nella misura in cui pare porsi in controtendenza rispetto alla manifestata intenzione di capillarizzazione delle strutture volta ad un concreto riavvicinamento tra il fedele e le Istituzioni della Chiesa, di cui al Proemio del *Mitis Iudex*, che tanto aveva insistito sulla necessaria prossimità tra Giudice e fedele⁵⁹. E sorprende, ancora, in ragione del fatto che il Tribunale locale competente per l'Appello era altresì già competente per la richiesta di riesame della decisione affermativa (esecutiva se non appellata) emessa all'esito del Processo documentale. Tale fiducia da sempre evidentemente riconosciuta anche ai Tribunali locali, ed ora ampliata sulla scorta della riforma e del nuovo Can. 1679 *CIC* (nuovo Can. 1365 *CCEO*), che rende produttiva degli effetti del quasi-giudicato la decisione affermativa non appellata resa dal Tribunale di prima Istanza⁶⁰, non sembra rendere ragione della sottrazione di tale competenza⁶¹.

Ma v'è di più. Tale modifica, infatti, pare introdurre significative ed inopportune sperequazioni tra i fedeli, e tanto più alla luce delle ulteriori prescrizioni contenute nel Rescritto per il compimento e l'osservanza della Legge matrimoniale, sottoscritto da Papa Francesco in data 7 dicembre 2015⁶².

58 Per una interpretazione più ampia del disposto della Norma, che giunge a ritenere il ricorso al Tribunale di terza Istanza di cui al Canone non già come unica opzione ma solo come caso più frequente si veda: G.P. MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale: Appello e altre impugnazioni*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (cur.), *La riforma dei Processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Coll. *Percorsi di Diritto ecclesiale*, Milano, 2016, 120. La tesi ivi sostenuta, sebbene supportata da una sensibilità più aderente al Proemio del *Mitis Iudex* che inserisce ed interpreta alla luce della *mens Legislatoris* la Norma succitata e che fa salva la richiesta di riesame eventualmente azionata avanti ad altri Tribunali, sembra comunque travalicare il testo del Can. 1681.

59 Nel punto VI del Proemio del *Mitis Iudex* è ricordata la «proximitatis inter Iudicem et christifideles restauratio» (FRANCISCUS PP., *Mitis Iudex*, 960); si veda anche: TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, 2016, 7 (URL: < http://www.rotaromana.va/content/dam/rotaromana/documenti/Sussidio/Sussidio_Mitis_Iudex_Dominus_ITA.pdf >, al 04/04/2018).

60 O, anche se appellata, rigettata *in limine* perché l'impugnazione si mostra meramente dilatoria. Per le riflessioni in ordine al concetto di Appello meramente dilatorio e sulle concrete modifiche apportate dalla Legge, si rimanda ai rilevanti contributi di: M. DEL POZZO, *L'Appello*, 95-106 (nel testo non mancano anche riferimenti al filtro in Appello frequentemente adottato negli Ordinamenti civili, ora anche in Italia: *ivi*, 93-95); G.P. MONTINI, "Si appellatio", 667-668; W.L. DANIEL, *The "Appellatio mere dilatoria" in Causes of Nullity of Marriage. A Contribution to the General Theory of the Appeal against a Definitive Sentence*, in *Studia Canonica*, L (2016), 383-452.

61 In effetti ora il Tribunale d'Appello sembra aver perso anche la competenza a trattare le richieste di riesame riferite al Processo documentale. Il Can. 1644 §1 *CIC* viene così indirettamente modificato dal m.p. *Mitis Iudex* (analogamente per quanto riguarda il Can. 1325 §1 *CCEO*, in relazione alle modifiche introdotte dal *Motu proprio* per le Chiese orientali).

62 Cfr. FRANCISCUS PP., Rescriptum: *circa novam Legem efficiendam atque servandam de Processu matrimoniali*, 7 decembris 2015, in *AAS*, CVIII (2016), 5-6.

3.1 Quanto alla distanza tra il fedele ed il Tribunale competente

Va infatti ricordato che, allo stato delle cose, oltre alla Rota Romana, nella Chiesa latina esistono solo tre Tribunali stabilmente competenti per la terza Istanza: la Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna⁶³, il Tribunale del Primate di Ungheria e il Tribunale di Friburgo, in Germania⁶⁴. Per le Chiese orientali la situazione si mostra un po' differente: si aderisce – infatti – a quella parte della dottrina che interpreta come concorrente in terzo ed ulteriore Grado la competenza tra la Rota Romana e i Tribunali Patriarcali⁶⁵. A tutti questi (sia nella Chiesa latina, sia nelle Chiese orientali) vanno poi ad aggiungersi quei Tribunali che, assolutamente incompetenti, lo diventano in ragione della concessione *ad casum* a trattare e definire la Causa accordata dalla Segnatura Apostolica (Commissione di competenza; cfr. Can. 1445 §3,2), Dicastero competente per le concessioni pontificie (Artt. 35, 2 e 115 §§1-2 della *Lex Propria*⁶⁶) e che appare fenomeno non inusuale soprattutto in Paesi come l'Irlanda, la Polonia, la Germania e l'Inghilterra⁶⁷.

Allo stato degli atti, appare ragionevole interrogarsi sulla congruità di una scelta di tal genere nell'orizzonte di una *ratio Legis* fondata – come detto – sulla

63 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ de accommodatione Normarum a Rota Nuntiaturæ apostolicæ in Hispania servandarum: *Nuntiaturæ Apostolicæ in Hispania*, in *AAS*, XCII (2000), 5-17; tale Tribunale è competente anche per il quarto Grado.

64 Per entrambi questi Tribunali, si vedano i riferimenti in: J. LLOBELL, *Il ricorso contro il diniego del "novum Causæ examen" da parte della Rota Romana: la Dichiarazione del Collegio rotale del 27 febbraio 2009*, in *Ius Ecclesiæ*, XXI (2009), 497, nota n. 6. Si ricorda che la competenza del Tribunale di Friburgo è tuttavia limitata alle decisioni di prima Istanza dell'Arcidiocesi di Colonia (prima giudicate in Appello dal Tribunale locale di Münster e non demandate alla Rota Romana).

65 La questione della competenza tra la Rota Romana e i Tribunali patriarcali delle Chiese orientali è complessa e, ad oggi, ancora oggetto di dibattito in dottrina: questi ultimi sono competenti in terzo ed ulteriore Grado e vi è chi parla di una competenza concorrente, ma anche chi esclude addirittura la competenza della Rota Romana, ritenendo esclusiva quella dei Tribunali patriarcali. Sul tema, si rimanda a: J. LLOBELL, *La competenza della Rota Romana nelle Cause delle Chiese cattoliche orientali*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, XVIII (2008), 15-57; G. RUYSSSEN, *Problematiche relative alla competenza della Rota Romana per le Cause matrimoniali provenienti dai territori patriarcali o arcivescovili maggiori*, in *Iura Orientalia*, VII (2011), 93-120; nonché ai riferimenti bibliografici ivi indicati. Per una riforma delle Norme rotali che faccia chiarezza su tale aspetto, si veda: J.M. SERRANO RUIZ - P. RAMI AL KALABAN, *Quelques remarques sur le motu proprio Mitis et Misericors Iesus réformant la Procédure canonique pour les Causes de déclaration de nullité du Mariage dans le Code des Canons des Églises Orientales (CCEO)*, in C. DOUNOT - F. DUSSAUBAT (curt.), *La réforme des nullités de Mariage. Un étude critique*, Coll. *Periodica*, Paris, 2016, 239-240.

66 Cfr. BENEDICTUS PP. XVI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Supremi Tribunalis Signaturæ Apostolicæ Lex propria promulgatur: *Antiqua Ordinatione*, in *AAS*, C (2008), 513-538.

67 Per la disamina dei motivi in base ai quali la Segnatura usa accogliere la richiesta di Commissione di competenza a favore dei Tribunali locali, affinché trattino la Causa in terza Istanza, si rimanda a: G.P. MONTINI, *La nuova Legge della Segnatura Apostolica a servizio della retta e spedita trattazione delle Cause matrimoniali*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, XXIII (2010), 483-486.

prossimità tra Giudice e fedele (da una parte) e su una celere risposta alla domanda di giustizia, dall'altra⁶⁸. Un unico Tribunale prevalentemente competente per la Chiesa latina (o in maniera concorrente per alcune Chiese orientali) non sembra immediatamente rispondente né all'intento della prossimità né, a maggior ragione, a quello della celerità, vedendo confluire nelle sue Cancellerie le richieste di riesame provenienti quasi dall'intera Chiesa latina⁶⁹. Per l'effetto, destinato ad incidere non tanto sull'accertamento della verità, quanto presumibilmente sulla ragionevole durata, parametro del giusto Processo.

Ciò lascia ancor più perplessi se si tiene conto di due ulteriori aspetti. Da un lato, non v'è chi non veda come sia stata proprio la celerità una fondamentale linea guida del nuovo sistema disegnato dalla riforma, con l'abolizione dell'obbligo della doppia conforme sulla base della sufficienza della certezza morale raggiunta nella decisione di prima Istanza e con l'introduzione del *Processus brevior* contraddistinto dalla sommaria istruzione da celebrarsi in una sola Udienza nel caso di nullità manifesta e accordo tra le parti⁷⁰. Dall'altro, non sembrano sussistere ragioni per attribuire ad un Tribunale piuttosto che ad un altro una oggettiva superiorità tecnica, in considerazione del fatto che – si ricorda – la gerarchia dei Tribunali della Chiesa è solo funzionale al Grado in cui deve essere trattata la Causa, senza che questa si trasformi in una maggiore competenza richiesta, né nel necessario possesso di diversi o maggiori titoli da parte di colui che siede come Giudice in un Tribunale piuttosto che in un altro.

Né sfugga, infine, il potere di disincentivazione della presentazione del ricorso per la richiesta di riesame da parte del fedele, costretto ad adire – per il maggior numero dei casi – il Tribunale della Rota Romana:

«Obbligare le parti a rivolgersi necessariamente al Tribunale di terzo Grado, cioè principalmente alla Rota Romana, rende evidentemente più difficile l'accesso a questo ricorso, disincentivandolo. Per riscattare in qualche modo la discrepanza rispetto alla disciplina anteriore si è asserito come “semberebbe che il Can. 1681 del *MI* voglia riservare la trattazione della *nova Causæ propositio* a un Tribunale

68 Nel Proemio del *Mitis Iudex* si legge: «*Quibus optatis omnino consonantes, statuimus hisce Litteris dispositiones edere quibus non Matrimoniorum nullitati, sed Processuum celeritati faveatur non minus quam iuste simplicitati*» (FRANCISCUS PP., *Mitis Iudex*, 960). Si annota che una considerazione analoga non pare tuttavia compresa nel Proemio del m.p. per le Chiese orientali.

69 Cfr. C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los Procesos canónicos de nullidad matrimonial: el motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”*, in *Estudios Eclesiásticos*, XC (2015), 659.

70 La sintesi estrema rischia di essere deformante. Per le Norme, si rimanda ai nuovi Cann. 1683-1687 *CIC* e ai nuovi Cann. 1369-1373 *CCEO*. Per la vasta dottrina, ci si limita a richiamare alcuni dei contributi più recenti, tra i quali: M. DEL POZZO, *Il Processo*; P. BIANCHI, *Il Processus brevior coram Episcopo. Le prime esperienze di un Tribunale locale*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA - ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (CURT.), *Studi in onore di Carlo Gullo*, III, 799-826.

di terza Istanza, come minimo, in quanto più qualificato a proteggere la stabilità della Sentenza esecutiva. Tale riserva potrebbe rendere, paradossalmente, l'impugnazione di detto giudicato più "difficile" che la *restitutio in integrum* contro il giudicato nelle altre Cause»⁷¹.

3.2 Quanto ai presupposti per la richiesta di riesame della Causa

Esiste, poi, un'ulteriore modifica introdotta, che si innesta sulla questione della competenza e che sembra mutare i requisiti per l'ammissibilità del riesame a seconda del Tribunale concretamente adito creando – anch'essa – sperequazioni e differenze tra fedeli. Nel Rescritto del 2013, Benedetto XVI, lo stesso giorno della sua storica rinuncia, concedeva alcune facoltà speciali al Decano della Rota Romana da valersi per tre anni tra cui (limitandosi a quanto qui di interesse) l'inammissibilità della richiesta di riesame innanzi al Tribunale apostolico qualora una delle parti avesse celebrato nuove nozze canoniche a seguito della dichiarazione di nullità⁷². Il limite temporale triennale ivi previsto portava comunque a ragionare in termini di limitazioni del diritto alla richiesta della *nova Causæ propositio* e non già di perdita dello stesso⁷³.

Il 7 dicembre 2015, contemporaneamente all'entrata in vigore del *Mitis Iudex*, Papa Francesco sottoscriveva il *Rescritto per il compimento e*

71 G. BONI, *Alcune considerazioni sulle possibili difficoltà insorgenti nell'exequatur in Italia delle Sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Mitis Iudex*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA - ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (curr.), *Studi in onore di Carlo Gullo*. I, 192-193 (la citazione riportata dall'autrice è di J. LLOBELL, *Alcune questioni*, 33).

72 «II. Dinanzi alla Rota Romana non è possibile proporre ricorso per la N. C. P., dopo che una delle parti ha contratto un nuovo Matrimonio canonico». CARDINALE SEGRETARIO DI STATO, *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi: Facoltà speciali concesse al Decano della Rota*, 11 februarii 2013, in *Quaderni dello Studio Rotale*, XXII (2015), 43.

73 Le decisioni *de statu personarum* (e tra queste, quelle relative alla nullità matrimoniale) non costituiscono la realtà ma semplicemente la dichiarano e, pertanto, la decisione emessa resta ferma fintanto che nuovi e gravi argomenti addotti da una delle parti risultino idonei ad insinuare il dubbio sulla certezza morale alla base della decisione impugnata e – per l'effetto – della verità (che le preesiste, ma che non crea) di cui questa è (era) portatrice. Così si leggeva il combinato disposto tra il Can. 1643 e il successivo Can. 1644 *CIC*, prima del Rescritto del 2013. Con il Rescritto tale affermazione era ancora giusta, ma solo tutte le volte in cui l'altra parte non avesse celebrato nuove nozze canoniche, elemento che modificava la Legge al punto da rendere improcedibile la richiesta di riesame e ciò nonostante l'eventuale presenza di elementi nuovi e gravi; nonostante la certezza di una decisione ingiusta. Perché non era ammessa eccezione alcuna, salva solo la possibilità di richiesta di grazia al Pontefice (ma si è fuori dal Diritto processuale). Tuttavia, l'effetto del Rescritto veniva in parte mitigato dalla durata triennale della previsione che sospendeva il diritto, senza eliminarlo. L'ipotesi di un diritto *coartatum ad certum tempus*, di fatto una compromissione dello stesso (più o meno lesiva e pregiudizievole la si volesse intendere) appariva dunque latamente accettabile proprio e solo in ragione della sua incapacità di recidere il diritto del fedele di partecipare alla ricerca della verità, potendo egli attendere i tre anni e poi, *quovis tempore*, chiedere la *nova Causæ propositio*.

l'osservanza della nuova Legge matrimoniale, da valersi *sine die*, col quale concedeva nuovamente al Decano della Rota Romana, tra le altre ed unitamente ad ulteriori disposizioni di tutt'altro genere, la facoltà speciale di cui sopra stabilendo, però, che la *nova Causæ propositio* anche in caso di nuove nozze dovesse esser comunque ammessa, qualora constasse manifestamente dell'ingiustizia della decisione⁷⁴.

Non sfugge la sperequazione tra fedeli che vedono mutato l'oggetto della discussione per l'ammissione al riesame a seconda che adiscano la Rota o un altro Tribunale di terza Istanza. Se nessuna tra le parti ha celebrato nuove nozze canoniche, dando così piena esecuzione alla dichiarazione di nullità ottenuta, non vi è alcuna differenza tra Tribunali (di terza Istanza) competenti a ricevere la richiesta di riesame. All'opposto, in caso di nuove nozze colui che è tenuto ad adire, o avanti a più Tribunali astrattamente competenti preferisce adire, il Tribunale della Rota Romana (che allo stato – si ricorda – comprende il bacino maggiore di fedeli), oltre a presentare Prove o argomenti nuovi e gravi dovrà inoltre far emergere la manifesta ingiustizia della decisione impugnata, per essere ammesso alla *nova Causæ propositio*.

Per contro si osserva che sarebbe invece necessario eliminare quella che di fatto si traduce in una diseguaglianza tra i fedeli che chiedono giustizia, nonché tentare di ridurre la distanza sia geografica, sia psicologica, tra fedele e Tribunale. Sul punto, vi è chi suggerisce una riserva di competenza a favore della Rota Romana nel caso di richiesta di riesame avanzata in presenza di nuove nozze celebrate, anche per assicurare uniformità nell'accesso e nella definizione⁷⁵, ma sembra più coerente con lo spirito della riforma, da rintracciarsi (anche) nell'intento di favorire una maggiore prossimità tra fedele e Tribunale, suggerire di prendere la direzione opposta, erigendo Tribunali

74 «3. Dinanzi alla Rota Romana non è ammesso il ricorso per la *nova Causæ propositio*, dopo che una delle parti ha contratto un nuovo Matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell'ingiustizia della decisione». FRANCISCUS PP., Rescriptum: *circa novam Legem*.

75 «La loro eventuale incompetenza per la fattispecie [...] oltre ad evitare che il Tribunale universale del Papa per gli Appelli e le ulteriori Istanze abbia una competenza minore di questi altri Tribunali, eviterebbe anche aggravii comparativi tra i fedeli che beneficiano della competenza dei detti tre Tribunali e tutti gli altri fedeli latini sottoposti alla giurisdizione della Rota Romana [...]. Tuttavia l'applicazione del divieto stabilito [...] a Tribunali diversi dalla Rota Romana non è consentita in virtù del principio sancito nel Can. 18 [...]. Ciononostante, affermare la competenza di tutti questi Tribunali in Cause per le quali la Rota Romana sarebbe materialmente incompetente appare poco ragionevole». J. LLOBELL, *Novità procedurali riguardanti la Rota Romana: le facoltà speciali*, in H. FRANCESCHI - M.A. ORTIZ (curr.), *Ius et Matrimonium. Temi di Diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma, 2015, 324. Si veda anche: J. LLOBELL, *La doppia conforme*, 126; C.M. MORÁN BUSTOS, *Las facultades especiales de la Rota Romana: claves interpretativas y cuestiones que suscitan*, in J. BOSCH (curr.), *Cuestiones actuales de Derecho canónico y de Derecho eclesiástico del Estado*. Actas de las XXXIV Jornadas de actualidad canónica, organizadas por la Asociación española de canonistas en Madrid, 23-25 de abril de 2014, Madrid, 2015, 437.

locali di terza Istanza competenti in ogni caso (indipendentemente, quindi, dalla celebrazione di nuove nozze), al fine di garantire una giustizia non solo di qualità, ma anche rapida⁷⁶. Affinché – come si legge nel Proemio del *Mitis Iudex* – l'enorme numero di fedeli che desiderano provvedere alla propria coscienza non sia distolto dal ricorrere alle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale⁷⁷.

Al fine di saggiare i concreti effetti della modifica, appare doveroso, pertanto, interrogarsi sulla reale portata dell'inciso "decisione manifestamente ingiusta" (di cui al Rescritto), che riapre all'ammissibilità del riesame anche in caso di nuove nozze; e ciò – anche in mancanza di una Giurisprudenza di riferimento che possa aiutare a comprenderne la concreta applicazione – non è semplice.

A grandi linee, sembra possibile ricondurre sostanzialmente a due le vie percorribili: si può interpretare l'inciso con riferimento al Can. 1645 e quasi "appiattare" la *nova Causæ propositio* sul rimedio straordinario della *restitutio in integrum*, di fatto abrogando indirettamente la prima; oppure si può ritenere che i due istituti non possano sovrapporsi, pena l'abdicazione all'accertamento del vero con conseguente danno del degno vivere del fedele.

Va detto che l'inciso utilizzato nel Rescritto riprende testualmente quanto stabilito al Can. 1645 §1 *CIC* «*dummodo de eius iniustitia manifesto constet*» (analogo è il Can. 1326 §1 *CCEO*) che disciplina il rimedio straordinario della *restitutio in integrum* esperibile avverso le Sentenze passate in giudicato e, pertanto, non accessibile nel caso di decisioni che dichiarano la nullità matrimoniale che «*numquam transeunt in rem iudicatam*» (Can. 1643 *CIC*; Can. 1324 *CCEO*). Appare, dunque, difficile rintracciare uno spazio per questa manifesta ingiustizia che comprenda fattispecie altre rispetto a quelle espressamente indicate nel Can. 1645 §2 *CIC* che si mostra categorico nell'aprire l'elenco con la premessa secondo cui: «*De iniustitia autem manifesto constare non censetur, nisi*». Pare ragionevole desumere, dunque, che la più stretta tutela riservata a colui che chiede il riesame di una decisione affermativa sulla

76 Nello stesso senso, non mancarono suggerimenti nella fase di preparazione dell'Assemblea sinodale del 2014 (cfr. SINODO DEI VESCOVI. III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione*. Instrumentum laboris, Città del Vaticano, 2014, n. 100). La modifica introdotta dalla riforma che assegna una competenza assoluta *ratione materie* al Tribunale di terza Istanza ed un convergere di richieste soprattutto verso la Rota Romana, riferimento esclusivo per il maggior numero di fedeli della Chiesa latina, pone ulteriori riflessioni in relazione alle modifiche di cui al Rescritto del dicembre 2015, in conseguenza delle quali la difficoltà di accesso ad un Tribunale distante geograficamente, psicologicamente e per la specifica competenza richiesta ai Patroni potrebbe segnare un significativo discrimine sul tempo necessario, modificando – nelle more – le condizioni di ammissibilità richieste per il riesame.

77 Cfr. FRANCISCUS PP., *Mitis Iudex*, 959.

nullità (perché solo di queste si tratta, aprendo esse ad una nuova celebrazione matrimoniale) a cui hanno fatto seguito le nuove nozze di una delle parti in ragione del dichiarato stato libero si traduca, in realtà, nella disapplicazione della *nova Causæ propositio* a vantaggio dell'utilizzo del rimedio straordinario della *restitutio*. La qual cosa, si fa presente, non era stata esclusa da una parte della dottrina che, a commento delle facoltà concesse con il Rescritto del 2013 che non prevedevano l'eccezione introdotta nel 2015, aveva già suggerito, oltre ad un sempre possibile ricorso straordinario al Pontefice per la concessione di una grazia per il riesame⁷⁸, l'esperibilità del rimedio della *restitutio* avverso decisioni affermative seguite da nuove nozze, sempre ferma la sussistenza dei presupposti di Legge, in concreto, al fine di evitare i *gravi inconvenienti* che una diversa pronuncia avrebbe generato nella Comunità e in coloro che avevano celebrato nuove nozze fidandosi della pronuncia di un Tribunale ecclesiastico⁷⁹.

Ma v'è di più: non appare peregrino temere addirittura non solo un appiattimento della *nova Causæ propositio* a favore della *restitutio*, ma l'ulteriore rischio di un'applicabilità del rimedio della *restitutio* per le decisioni che dichiarano la nullità ancor più stretta di quella normalmente prevista ai sensi del Can. 1645 *CIC* (e Can. 1326 *CCEO*) che, paradossalmente, lascerebbe

78 Cosa affatto diversa dalla *nova Causæ propositio* che, si ricorda, sebbene in qualche contesto sia stata chiamata *beneficium*, è sempre stata un atto di giustizia e non un atto di grazia.

79 Cfr. P. MONETA, *Il rafforzamento della Rota Romana*, in G. BONI ET ALII (curr.), *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe dalla Torre*, I, Torino, 2014, 492-493: «Può così accadere che successivamente alla celebrazione di un nuovo Matrimonio da parte di uno degli ex-coniugi, venga vittoriosamente esperita una N.C.P., con conseguente revoca della precedente Sentenza di nullità ed il ripristino del Matrimonio oggetto di impugnazione [...]. Viene così a prodursi una situazione che provoca gravissimi inconvenienti [...]. Sul piano giuridico [...] il secondo Matrimonio non può che essere nullo per la sussistenza di un *Impedimentum ligaminis* e non può in alcun modo essere convalidato, data la natura insanabile dell'Impedimento [...]. Sul piano pastorale e di coscienza non è difficile immaginare il disorientamento e l'incomprensione suscitate a livello comunitario e a livello personale dei due coniugi, nell'apprendere che il loro Matrimonio, celebrato in piena osservanza delle disposizioni canoniche, era frutto di un errore della competente Autorità [...]. La rigorosa applicazione del principio [...] della prevalenza della verità effettiva sulla verità accertata in Giudizio comporta quindi tutta una serie di gravi inconvenienti che certamente rendono opportuna una sua limitazione [...]. L'esigenza di tener fermo uno stato personale così importante come quello matrimoniale è quindi considerata prioritaria rispetto a quella della ricerca della verità. I coniugi che hanno celebrato un nuovo Matrimonio potranno così tranquillamente proseguire nella loro vita coniugale, senza più il rischio di veder messo in discussione il loro legame». Altri autori avevano ben visto una limitazione alla possibilità di riesame, sempre ferma la necessaria tutela della verità nel caso di decisione affermativa lucrata con la malafede delle parti coinvolte nel Processo: «La seconda facoltà speciale è molto interessante e utile in quanto ha posto, in ambito normativo, la questione dell'opportunità di stabilire limiti prudenziali al nuovo esame contro la Sentenza esecutiva dopo che uno o entrambi i coniugi abbiano celebrato un nuovo Matrimonio in buona fede. Tuttavia il divieto imposto da questa facoltà non può essere assoluto, cioè non può impedire la *nova Causæ propositio* in fattispecie in cui è evidente la *ratio peccati* a causa della malafede di chi ha celebrato il secondo Matrimonio» (J. LLOBELL, *Novità*, 322).

una tutela più ampia per le Sentenze che passano in giudicato rispetto a quelle che sembrerebbero ancora coperte dal quasi-giudicato e che hanno sempre richiesto maggiore attenzione e salvaguardia, in ragione della delicatezza del loro oggetto. La *restitutio* si presenta, infatti, come un rimedio a critica strettamente vincolata, i cui motivi per l'esperibilità sono solo i cinque elencati dal Can. 1645 §2 *CIC* (e Can. 1326 §2 *CCEO*)⁸⁰.

Si possono applicare, questi motivi, alle decisioni che dichiarano la nullità matrimoniale?

Già il quinto motivo è da escludersi, non potendo rinvenirsi, nel caso, una precedente decisione contraria già passata in giudicato, posto che è ancora in vigore il Can. 1643 *CIC* (analogo al Can. 1324 *CCEO*), secondo cui tali decisioni non diventano mai cosa giudicata.

Il primo ed il secondo motivo (Prove successivamente trovate false e tali che, senza di queste, la Sentenza non sarebbe più ragionevole; documenti successivamente scoperti che urgono, senza incertezza, una decisione contraria) restringono a tal punto l'attuale modo di essere della *nova Causae propositio* che appare lecito chiedersi se ne resti ancora traccia: i documenti successivamente rinvenuti sono ammessi tra le nuove Prove e portano alla concessione della richiesta di riesame qualora fosse presente anche il necessario parametro della gravità che tuttavia non è, come qui richiesto, la certezza sulla decisione contraria che alla luce di tale novità sarà doveroso emettere, ma solo la probabilità che si possa emettere una decisione contraria (indipendentemente da ciò che davvero sarà)⁸¹, stimando la seria aggressione alla certezza morale in precedenza raggiunta un motivo più che sufficiente per il riesame della questione. Richiedere l'assoluta certezza che sarà emessa una decisione contraria non solo modifica sostanzialmente il requisito della gravità, ma incide sullo stesso oggetto della fase rescindente che non sarebbe più il luogo della valutazione dei requisiti di procedibilità della novità e della gravità, ma diventerebbe anticipazione sul merito; cosa che finora appariva assolutamente estranea a tale giudizio e ogni valutazione sul merito rimessa alla fase successiva all'eventuale ammissione (fase rescissoria).

80 Il Can. 1645 §2 così recita: «*De iniustitia autem manifesto constare non censetur; nisi: 1° Sententia ita Probationibus innitatur, quæ postea falsæ deprehensæ sint, ut sine illis probationibus pars Sententiæ dispositiva non sustineatur; 2° postea detecta fuerint documenta, quæ facta novam et contrariam decisionem exigentia indubitanter probent; 3° Sententia ex dolo partis prolata fuerit in damnum alterius; 4° Legis non mere processualis præscriptum evidenter neglectum fuerit; 5° Sententia adversetur præcedenti decisioni, quæ in rem iudicatam transierint*». Analogamente, il Can. 1326 §2 *CCEO*.

81 Cfr. Art. 292 §1 *Dignitas Connubii*. Inoltre, per la richiesta di riesame può essere addotto qualunque tipo di Prova, e non solo i documenti successivamente scoperti da una delle parti (cfr. A. STANKIEWICZ, *Potesne applicari recursus restitutionis in integrum in Causis matrimonialibus?*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, XVI [2006], 91).

Il primo motivo, così come il terzo (Sentenza emessa per il dolo di una parte a danno dell'altra) sembra tagliare fuori proprio quelle fattispecie per le quali il *novum Causæ examen* venne inizialmente introdotto: ovvero la *deceptio Ecclesiæ*. Nel caso di collusione tra coniugi questi mai potrebbero impugnare una decisione da cui si sentono gravati in coscienza, ben sapendo di aver estorto una decisione favorevole con dichiarazioni false o false Prove: nel caso, né si tratterebbe, infatti, di una scoperta successiva e né il dolo sarebbe dell'una parte nei confronti dell'altra⁸². Certo, occorre sempre considerare che nelle Cause di nullità matrimoniale il Difensore del vincolo è parte necessaria e ben potrebbe considerarsi, egli, la parte a danno della quale è stato posto un comportamento doloso, o che ha scoperto, in un momento successivo, le Prove false. Ma non v'è chi non veda come agire per il tramite della parte pubblica (se del caso, anche con una opportuna segnalazione al Promotore di giustizia) limiti il diritto d'Azione di coloro che, *re melius perpensa*, agiscono

82 Si rimanda a: F.J. RAMOS, *La cosa giudicata e la "restituzione in integro"*, in P.A. BONNET - C. GULLO (curr.), *Il Processo*, 840, che mette in evidenza come nella *restitutio* la collusione tra le parti per ottenere una Sentenza favorevole valga rinuncia implicita ai loro diritti in tal senso (cosa che sarebbe qui inaccettabile, in termini di verità).

Sul concetto della buona fede nell'allegazione dei nuovi argomenti, non sono mancate divergenze: da una parte si legge che gli argomenti nuovi «*ex bona fide fuerunt ignota aut non deducta*» (*Coram JULLIEN, decisio diei 16 octobris 1948*, in *RRDec.*, vol. XL, 354, n. 2), dall'altra vi è chi sostiene che: «È certo che non deve essere incoraggiato il comportamento processuale di mala fede, ma ci pare che voler precludere in tale evenienza il ricorso alla *nova propositio* sia una soluzione inammissibilmente drastica, non prevista dalla Legge né conforme alle supreme esigenze di giustizia che ispirano in modo predominante le Norme canoniche nella materia delle Cause di stato. Ed invero è evidente che, per questa via, si potrebbe anche finir per inibire il ricorso alla *nova propositio* a quella parte che, ad esempio, affermasse di aver dichiarato il falso in un interrogatorio precedentemente reso: laddove non è chi non veda che – beninteso ove questa dichiarazione [...] sia provvista di un "*fumus boni iuris*" – questo dovrebbe addirittura costituire un caso tipico di concessione del mezzo d'impugnazione» (G. MARAGNOLI, *La nova propositio delle Cause canoniche sullo stato delle persone*, in *Apollinaris*, XL [1967], 603). Per non tradire il pensiero dell'autore appare doveroso aggiungere che egli ammette la rilevanza della buona (mala) fede con riferimento alla legittimazione attiva, chiarendo che colui che è in mala fede sarebbe inabile a richiedere il riesame (argomentando ex Can. 1971 del Codice del 1917) dovendo, in questo caso, l'iniziativa processuale esser rimessa all'altra parte incolpevole o, in mancanza, al Promotore di giustizia (cfr. *ibidem*).

Si fa menzione dell'ultima relazione sull'attività svolta dalla Santa Sede, ove si legge: «In una fattispecie, sia pure incidentalmente, il Turno affronta e risolve positivamente la questione della legittimazione della parte attrice che ha ottenuto doppia Sentenza affermativa a chiedere il *beneficium novæ Audientiae*, atteso che in tale ipotesi l'istanza diverrebbe strumento di particolare tutela della *salus animarum*» (B. 137/14, in *L'attività della Santa Sede nel 2015*. Pubblicazione non ufficiale, Città del Vaticano, 2016, 816).

La questione della buona fede è solo apparentemente contraddittoria: si ammette – si ricorda – che anche colui che ha artatamente piegato l'amministrazione della giustizia ai suoi scopi con Prove e dichiarazioni false nei gradi precedenti al fine di ottenere una pronuncia per sé favorevole possa accedere al riesame, sentendosi ora gravato in coscienza. La buona fede che è doveroso esigere per il riesame è quella che deve sussistere al momento della richiesta, da valutare alla luce delle ragioni e delle motivazioni ivi espresse.

per il proprio bene spirituale e apra, inoltre, a procedimenti farraginosi e scoraggianti, ostacolando, concretamente, l'accesso alla giustizia e l'accertamento del vero.

Se quindi la manifesta ingiustizia deve intendersi significata dal disposto della Norma sulla *restitutio*, può desumersi che dal punto di vista delle Prove nuove e gravi vi è certamente una minor possibilità di allegazione e, conseguentemente, una via d'accesso più stretta per la richiesta del riesame, in caso di nuove nozze.

Infine, il n. 4 della Norma stabilisce che vi sia manifesta ingiustizia allorquando sia stato evidentemente trascurato il disposto di una Legge non meramente processuale. La negligenza del Giudice si traduce in un *error in decernendo* o *in procedendo* tale da incidere sostanzialmente sui diritti delle parti (prevalentemente si tratterà di coartazione del diritto di difesa) o in un errore di Diritto consistente in errata o falsa applicazione di Legge⁸³, e deve aver determinato la decisione ingiusta. Ciò pare sovrapporsi con una parte degli argomenti nuovi e gravi già illustrati, avendo già sottolineato l'importanza che la violazione della Legge non fosse marginale o di poco conto, ma tale o da coartare *haud modice* il diritto di difesa⁸⁴, o da risolversi in un errore determinante ai fini della decisione⁸⁵.

83 Il quale «può esserci, perché il Giudice ha ritenuto inesistente una Norma astratta che esiste o ha ritenuto esistente una Norma astratta che non esiste; perché ha inteso una Norma esistente in modo diverso dal vero o perché ha ritenuto applicabile a un dato rapporto una Norma esistente, ma riguardante altri rapporti (falsa applicazione)» (F.J. RAMOS, *La "restitutio in integrum" contro la Sentenza*, in P.A. BONNET - C. GULLO [curr.], *Il Giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii"*. Parte terza, 714; si veda anche: *Coram STANKIEWICZ, decretum diei 21 decembris 2000*, in *RRDecr.*, XVIII, 336, n. 15).

84 Cfr. *Coram BRUNO, decretum diei 15 iulii 1993*, in *RRDecr.*, vol. XI, 139, n. 6; *Coram TURNATURI, decretum diei 17 maii 2001*, in *RRDecr.*, vol. XIX, 87, n. 10. È stato ammesso al nuovo esame della Causa il convenuto, presbiteriano, dopo due decisioni affermative: le violazioni del diritto di difesa (gli era stato assegnato un Patrono che mai ebbe modo di incontrare nonostante le sue richieste; in Atti non consta alcuna Delega da lui conferita al suddetto Patrono, sebbene fosse stato invitato a prendere visione degli Atti con l'ausilio del Patrono; non venne mai emanato il Decreto di pubblicazione e, di fatto, l'uomo avrebbe potuto leggere solo la dichiarazione di parte attrice; né gli fu mai notificata copia della Sentenza di cui poté aver lettura solo nei locali del Tribunale; non ebbe alcuna informazione in ordine al suo diritto ad impugnare la decisione che mai venne pubblicata) sono apparse ancora più gravi alla luce della lontananza dalla Legge e dalle regole della Chiesa cattolica, di cui ignorava il funzionamento (cfr. *Coram TURNATURI, decretum diei 12 decembris 1996*, in *RRDecr.*, vol. XIV, 258-263, nn. 9-19).

Non è invece considerata violazione del diritto di difesa (e quindi non retta amministrazione della giustizia) l'assenza di motivazione del Decreto di rinvio ad ordinario esame: la difesa rimane infatti integra, potendosi esercitare appieno nel prosieguo della Causa (cfr. *Coram BURKE, decretum diei 10 iunii 1999*, in *RRDecr.*, vol. XVII, 165, n. 8).

85 Si ricorda che deve trattarsi di una compressione – seppur significativa – e non di una negazione del diritto di difesa, perché, se così fosse la Sentenza non sarebbe solo ingiusta, ma vieppiù nulla di nullità insanabile ai sensi del Can. 1620, 7. Pertanto, il rimedio esperibile sarebbe la Querela di nullità.

Si prende atto che un'ulteriore e recente riflessione dottrinale ha elaborato l'idea che tale ipotesi dovrebbe consentire un accesso più che prudente alla *nova Causae propositio* in caso di nuove nozze, in ragione dell'ingiusta ricaduta che gli errori eventualmente commessi dai Giudici avrebbero sulle parti incolpevoli: pertanto, ogni volta in cui le parti hanno agito secondo buona fede (fuori, dunque, da ogni ipotesi di *deceptio Ecclesiae*) il bene pubblico richiederebbe che l'eventuale Sanzione riguardasse solo il Giudice (in quanto autore della decisione) anche fino alla eventuale sua dimissione⁸⁶. Pur apprezzando

Certo è che se fosse spirato il termine decennale per il deposito del ricorso, e la Sentenza – per l'effetto – fosse divenuta valida, si ritiene esperibile il ricorso straordinario avverso le decisioni ingiuste. Sembra poco coerente attribuire maggior tutela ad una Sentenza valida (ma ingiusta), e ritenere inattaccabile una decisione invalida, sanata dal decorso del tempo (che, di per sé, tenuto conto che il rispetto delle Norme è condizione necessaria ma non sufficiente per una decisione giusta, sarebbe pur sempre ingiusta).

Tuttavia, l'aver trascurato una Legge non meramente processuale non sembra comprendere l'errore di fatto commesso dal Giudice, che consiste non già nella violazione di una Legge, o nella sua errata interpretazione (sarebbe errore di Diritto), bensì nella affermazione (o supposizione) in ordine all'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità appare emergere in modo indiscutibile dagli Atti o dai documenti (distorsione o travisamento).

Appare utile accennare al fatto che l'Ordinamento italiano prevede, ex Art. 395, n. 4 *del Codice di Procedura civile* la revocazione della Sentenza se «è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli Atti o documenti della Causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costitui un punto controverso sul quale la Sentenza ebbe a pronunciare» (S. SATTÀ - C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, 13 ed., Padova, 2000, 542-543). È pur vero che tale rimedio estremo (la revocazione è un mezzo straordinario di impugnazione) è riservato alle Sentenze emesse in Appello o in unico Grado, essendo escluso per quelle decisioni che la parte ha preferito non impugnare in via ordinaria, facendo decorrere il termine previsto (Art. 396 dello stesso *Codice*), ma è anche vero che, da una parte, la Norma non appare secondaria, sol che si pensi che la Corte Costituzionale è intervenuta più volte con Sentenze additive (ossia: dichiarando l'illegittimità costituzionale della Norma nella parte in cui *non dice*), di fatto ampliandone la portata (in qualunque Codice di Procedura civile italiana, a corredo del testo della Norma seguono le quattro Pronunce della Consulta); dall'altra, sebbene l'anelito di verità sia sotteso ad ogni modello processuale è indubbio che la tensione veritativa del Processo canonico è ben più radicale, e va difesa ancor più oggi, per gli stringenti termini per l'Appello, ora perentori. Se la grave distorsione dei fatti su cui la decisione si fonda (seppure con i rigidi limiti suddetti) si mostra motivo degno di considerazione per rivedere una decisione ormai passata in giudicato da parte di un Ordinamento (quello italiano, ma come gli altri) che non conosce, concretamente, la distinzione tra giudicato formale e sostanziale, ci si chiede come la tutela predisposta dall'Ordinamento canonico possa essere più stretta.

Ovvio che – come già detto – la grave distorsione dei fatti non consiste in una diversa lettura dei medesimi che andrebbe ad annullare la libera valutazione del Giudice nell'apprezzamento delle Prove, riducendosi dunque (se così fosse) il riesame solo ad un ulteriore Grado di Giudizio. Né – si ripete – il Giudice è tenuto a motivare nello specifico l'interrezza del suo *iter* logico (sebbene ragioni di opportunità raccomandino una chiara argomentazione, che tenga conto di tutti gli elementi – inclusi quelli contrari – per poter essere più facilmente condivisa anche da parte di colui che non ha trovato accoglimento alle pretese avanzate). Ma schiacciare tutto nell'errore di Diritto non sembra convincente.

86 Cfr. J. LLOBELL, *Novità*, 320, che ivi aggiunge: «Una percentuale non indifferente delle Sentenze nulle o ingiuste, perché contrarie alle Norme processuali o non conformi alla verità e alla Legge sostanziale

la cura e la sensibilità verso tutti coloro che fidandosi di una decisione del Tribunale hanno celebrato nuove nozze, non sembra che una vita, che coniugale non è, possa comunque divenire tale. Il suddetto orientamento non appare dunque condivisibile, in ragione del fatto che non solo sembra restringere la *nova Causæ propositio* ben oltre quanto previsto per la stessa *restitutio*, di fatto “azzerando” quasi la portata dell’argomento nuovo e grave (limitandosi, pare, alla possibile allegazione di Prove, contrariamente a quanto ancora disposto dal Can. 1644 e ripreso dal Can. 1681), ma pare, altresì, ripiegare sulla mera verità processuale⁸⁷. Si ricorda che il rispetto delle regole non rende, per

(divina) dell’indissolubilità del Matrimonio, sono imputabili all’imperizia di alcuni Giudici o al fatto, forse ancora più grave perché meno evidente, dell’identificazione per motivi “pastorali”, della nullità del Matrimonio con il mero fallimento, cosa che dimostra una mentalità divorzista». Sulla mentalità divorzista diffusa in alcuni ambienti ecclesiali si veda anche: BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio: *Ad Tribunal Rotæ Romanæ in inauguratione Anni iudicialis*, 27 ianuarii 2007, in *AAS*, XCIX (2007), 87-88. In un più recente approfondimento, sottolineando nuovamente che gli errori dei Giudici non devono ricadere sulle parti, Llobell ha ipotizzato di sanzionare il Giudice, fino alla dimissione: «Qualora il Giudice abbia applicato motivi che, secondo la Legge della Chiesa, sono inadeguati a rendere nullo un Matrimonio, il bene pubblico e la riparazione dello scandalo prodotto da tale Sentenza richiedono un giusto provvedimento “sanzionatorio”. Ma tale punizione deve riguardare l’autore dell’ingiustizia, non le sue “vittime”. In altre parole, la decisione logica sarebbe la dimissione del Giudice operata con la dovuta prudenza onde evitare dubbi di coscienza ai coniugi implicati» (J. LLOBELL, *Circa i motivi del m.p. “Mitis Iudex” e il suo inserimento nel sistema delle Fonti*, in H. FRANCESCHI - M.A. ORTIZ, *Ius et Matrimonium. II. Temi processuali e sostanziali alla luce del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Roma, 2017, 60-61).

87 È vero: c’è sicuramente un problema di formazione che va affrontato. Non mancano angoli del mondo in cui i Giudici commettono errori per imperizia e scarsa conoscenza del Diritto processuale (se non addirittura di quello sostanziale, evidenziando una mentalità divorzista camuffata da compassionevole Pastorale; si richiama, ad esempio: *Coram SERRANO RUIZ, decretum diei 26 ianuarii 2001*, in *RRDecr.*, vol. XIX, 28, n. 3, che lamenta la frequente superficialità e scarsa attenzione nell’agire da parte dei Tribunali della Polonia). È senz’altro doveroso che gli errori commessi per imperizia o negligenza da chi è chiamato a giudicare non ricadano sulla parte che ne sarebbe oltremodo svantaggiata (si veda, sul tema: J. LLOBELL, *Novità*, 319; P. MONETA, *Il rafforzamento*, 492), e c’è bisogno di personale maggiormente qualificato. La mancata formazione offende la dignità della persona negligente e – ancor più – di chi ne riceve l’operato, perché non rende ragione del servizio che si è chiamati a svolgere, per il bene delle anime (ricorda il Magistero che: «L’Autorità giudiziaria è [...] un’Autorità di servizio, un servizio che consiste nell’esercizio del potere affidato da Cristo alla sua Chiesa per il bene delle anime». PAULUS PP. VI, Allocutio: *Ad Prælatos auditores et Officiales Tribunalis Sacræ Romanæ Rotæ, a beatissimo Patre novo litibus iudicandis ineunte Anno coram admissos*, 8 februarii 1973, in *AAS*, LXV [1973], 101). Tutto vero. Ma questa non può essere la soluzione al problema, semplicemente perché il problema è ancora tutto lì. È solo un palliativo che rischia, al contrario, di esser ancora più dirompente, ora che per l’esecuzione della Sentenza basta una sola decisione affermativa.

Piace ricordare quanto la dottrina aveva già stigmatizzato con riferimento all’operato dei Tribunali che, in ragione di un insoddisfacente uso della potestà giudiziaria, per negligenza o per disordinata carità, rendeva instabili le decisioni emesse, per il grave rischio di nullità o di ingiustizia nel merito (cfr. J. LLOBELL, *Verità*, 36-37), ulteriormente specificando: «La situazione [...] paventa il diffondersi di questo insidioso tipo di *deceptio Ecclesiæ*, secondo la terminologia della Decretale *Lator*. Quindi pare logico che sia stata sottolineata la natura essenzialmente modificabile dei Provvedimenti giudiziari sulle Cause matrimoniali, ritenendo magari “pericolosi” i tentativi di farli diventare “immodifi-

ciò solo, una Sentenza giusta (da intendersi nei termini di una pronuncia di qualità) però è certo che nessuna decisione è tale se non è resa all'esito di un procedimento condotto nel rispetto delle Norme⁸⁸.

Tanto detto, si crede che vi sia un'ingiustizia che per la *nova Causæ propositio* debba trascendere i motivi determinati per la *restitutio* in ragione del fatto che la differenza tra i due istituti non risiede solo nell'esser l'uno rimedio

cabili" o di attribuire una portata ristretta alla possibilità della *nova Causæ propositio*» (J. LLOBELL, *Verità*, 37). Su alcune perplessità sollevate con riferimento ad alcuni percorsi formativi recentemente suggeriti, si veda: G. BONI, *Alcune considerazioni*, 208-209.

88 Occorre specificare che l'errata amministrazione della giustizia non comprende qualsiasi mancata applicazione di Norme che regolano il Processo. Se così fosse davvero i fedeli pagherebbero con l'incertezza qualsiasi negligenza da parte dei Tribunali, mentre è bene che – perché una decisione venga sottoposta ad un ulteriore esame – si tratti di violazioni sostanziali nell'amministrazione della giustizia, che non possono coincidere con il mancato rispetto di Norme meramente processuali: «*Violationes Legis in procedendo efficaciter adduci possunt solummodo si constet de non recta administrata iustitia, idest si ille violationes saltem influxum vere probabilem habere potuerunt in decisionem de Causæ merito seu [...] in Decreto confirmationis*» (*Coram* ERLEBACH, *decretum diei 28 ianuarii 2010, Reg. Novæ Zelandiæ*, B. 15/10, n. 3). Così, ad esempio in *Coram* DEFILIPPI, *decretum diei 23 iulii 1996, in RRDecr.*, vol. XIV, 145-153, viene rigettata l'istanza (nonostante l'inopportuna fretta dell'attore che ha contratto nuove nozze pendente la richiesta di riesame) perché l'operato del Tribunale non integra alcuna violazione sostanziale: è vero che nel dubbio formulato non appare chiaro il rapporto tra le accusate simulazione ed incapacità, ma è anche vero che la parte in Diritto della Sentenza chiarisce nettamente la posizione del Collegio sul rapporto tra il Can. 1101 ed il Can. 1095, 2 *CIC*; la presenza di un errore materiale nel dispositivo (sebbene grave) non assume rilevanza in ragione della chiarezza espositiva della parte motiva, che elimina ogni incertezza (cfr. *ivi*, 150, n. 8).

Da una disamina della Giurisprudenza, si annota che tra queste rientrano, ad esempio, questioni relative alla mancata pubblicazione degli Atti (la convenuta poté avere accesso solo alla relazione peritale sull'attore, e solo dopo che egli ebbe dato il suo consenso) e al difetto di notifica della Sentenza alla parte convenuta (cfr. *Coram* TURNATURI, *decretum diei 17 maii 2001*, 89, n. 17). In un altro caso, ancora, al convenuto non era stata data l'opportunità di visionare gli Atti (pur essendogli stato ritualmente notificato il Decreto di pubblicazione) né alcuno sciolse i suoi dubbi circa l'Appello (se al Tribunale locale o in Rota, e con quali effetti e conseguenze): il Turno valutò la grave violazione di Legge non meramente processuale e ammise il nuovo esame (cfr. *Coram* DEFILIPPI, *decretum diei 12 iulii 2001, Washingtonen.*, B. 89/01, n. 10). Altresì, fu considerata grave violazione risoltasi in ingiustizia per l'attore (privato di un vero Processo) il fatto che non si procedette con l'esame ordinario dopo una decisione negativa (cfr. *Coram* ALWAN, *decretum diei 17 maii 2005, Meten.*, B. 42/05, n. 4).

Ancora: non è considerata violazione di Legge la mancanza della Perizia poiché è del Giudice la considerazione circa il suo esser superflua anche in: *Coram* LOPEZ-ILLANA, *decretum diei 24 februarii 1999, in RRDecr.*, vol. XVII, 52, n. 8 (nel caso specifico, dall'insieme degli Atti non sembrava emergere alcunché).

Tra le violazioni di Legge non meramente processuali afferenti al diritto di difesa è a volte compreso il difetto di costituzione con Patrono; in ogni caso occorre fare attenzione e non confondere *sic et simpliciter* la coartazione del diritto di difesa con la mancata costituzione del Patrono, tenuto conto che nelle Cause di nullità matrimoniale ciascuno può stare in Giudizio senza obbligo di assistenza tecnica e, pertanto, occorre verificare concretamente l'accaduto e le conseguenze (cfr. *Coram* PALAZZINI, *decisio diei 22 ianuarii 1969, in RRDecr.*, vol. LXI, 79, n. 7: è stato qualificato manifesta lesione della giustizia il fatto che la parte attrice fosse del tutto ignara del suo diritto; in senso opposto: *Coram* STANKIEWICZ, *decretum diei 26 aprilis 1990, in RRDecr.*, vol. VIII, 82, n. 7).

avverso le decisioni sullo stato delle persone e l'altro strumento per le Sentenze che diventano cosa giudicata. Pretendere che la manifesta ingiustizia necessaria per il riesame sia ascrivibile a tutti e soli i motivi di cui al Can. 1645 §2 *CIC*⁸⁹ significa impoverire il riesame e, per l'effetto, modificare lo scopo del Processo. Si crede, infatti, che la distanza sia nel fatto che la ricerca della verità oggettiva sia altro ed oltre rispetto all'ingiustizia manifesta⁹⁰, tanto più se per ingiustizia si deve far riferimento ai cinque motivi che consentono l'accesso alla *restitutio*⁹¹, perché la *nova Causæ propositio* è per il bene delle anime, strumento giuridico che, ancor più di altri, ricorda che il Processo è realtà intrinsecamente pastorale.

La dottrina e la Giurisprudenza insistono sul fatto che gli istituti sono solo analoghi⁹². Esiste un *fumus* meno intenso per la richiesta di riesame perché il giudicato è affievolito dalla prescrizione del Can. 1643⁹³. Vi è una diversa

89 Anzi, neppure a tutti i motivi ivi indicati.

90 Sul fatto che la manifesta ingiustizia richiesta per il rimedio della *restitutio* sia qualcosa di diverso (nel senso di: meno ampio) di quanto occorra invece per la *nova Causæ propositio*, si veda: P. MALECHA, *La nuova proposizione*, 162.

Per la differenza di contorni circa l'esame previo della *nova Causæ propositio* e della *restitutio*, si rimanda a: G. MARAGNOLI, *La nova propositio*, 612-613: «L'accertamento degli argomenti che vengono adottati a sostegno dell'Istanza di *restitutio in integrum* ha una portata ben altrimenti vasta, dato che in tal caso prima di passare all'esame del merito della controversia [...], occorre addirittura che venga raggiunto il convincimento che “*de evidenti iniustitia rei iudicatæ manifesto constat*”, secondo quanto stabilisce al riguardo il Can. 1905 [del Codice del 1917]. [...] In sede di *nova propositio* [...] il Giudice, più che prospettarsi il problema dell'ingiustizia della precedente Sentenza, deve valutare la “*rationabilitas*” delle nuove argomentazioni, ad evitare che la *nova propositio* si risolva in un complesso di attività meramente dilatorie». Il pensiero dell'autore appare condivisibile nella misura in cui l'oggetto del *novum examen* non è direttamente la ingiustizia della decisione; ma è evidente che nell'analisi dei requisiti di novità e (soprattutto) di gravità vi è anche un'indiretta valutazione in ordine all'ingiustizia della Sentenza ravvisabile nel dubbio positivo e probabile che il dispositivo possa essere cambiato, sebbene meno stringente.

91 «*Animadvertendum est restitutionem in integrum [...] non esse confundendam cum inquirendi obiectivam veritatem ad rectam iustitiæ administrationem, dum, in casu restitutionis in integrum, agitur potius de iniustitia, in casibus a Lege taxative statutis, commissa, et de qua evidenti iniustitia manifesto constare debet*». *Coram* LOPEZ-ILLANA, *decretum diei 12 februarii 2003*, n. 4.

92 La Giurisprudenza parla di analogia, mai di identità. Si rimanda a: *Coram* CIVILI, *decretum diei 20 martii 1996*, in *RRDecr.*, vol. XIV, 50, n. 7: secondo il Ponente vi è analogia logica tra *nova Causæ propositio* e *restitutio in integrum*, ragione per cui per gli argomenti occorrerebbe la manifesta ingiustizia; *Coram* BOCCAFOLA, *decretum diei 7 novembris 1996*, in *RRDecr.*, vol. XIV, 217, n. 6; si veda anche *Coram* BOCCAFOLA, *decretum diei 13 decembris 1990*, in *RRDecr.*, vol. VIII, 208, n. 8, ove si sottolinea che la *nova Causæ propositio* ha la stessa natura della *restitutio in integrum* e serve per riparare la manifesta ingiustizia.

93 «Il *fumus boni iuris* non deve avere quella intensità ed evidenza richiesta dalla *restitutio in integrum* contro il giudicato materiale, giacché la *restitutio* è proponibile soltanto quando il Provvedimento passato in giudicato materiale è *manifestamente ingiusto*, perché si è in presenza di una delle tassative e pressanti fattispecie elencate dalla Legge (cfr. Can. 1645). Invece il giudicato formale (quello tipico delle Cause di nullità del Matrimonio) è un giudicato affievolito dalla prescrizione (che non deve essere assolutizzata) del non passaggio in giudicato delle Cause sullo stato delle persone (cfr. Can.

ratio che darebbe contezza della mancata previsione di specifici (e vincolanti) motivi per l'accesso al riesame, a differenza di quanto stabilito per la *restitutio*, come ben si legge in un Decreto *coram* Erlebach del 2000: il Giudice decide non già sulla singola Prova, bensì sulla base del complesso delle risultanze istruttorie rimesse alla sua libera valutazione e dunque sarebbe per tale motivo che non possono essere stabiliti criteri così specifici per la *nova Causæ propositio*, ove è necessaria ed opportuna una maggiore genericità⁹⁴. Ancora, in un inedito Decreto *coram* Caberletti del 2008 si legge in ordine alla differenza di ingiustizia relativa alle decisioni che passano in giudicato, e le altre: l'ingiustizia di cui al Can. 1645 sarebbe un'ingiustizia *de præterito*, che riguarda il passato, ossia si è commesso qualcosa che non si doveva, e si pone rimedio; diversamente, l'ingiustizia che afferisce alle decisioni sullo stato delle persone non riguarda solamente il passato (perché si è mal giudicato), ma è anche un'ingiustizia *de futuro*, perché idonea a generare situazioni che possono esser nutritive di peccato:

«*restitutio in integrum datur contra iniustitiam rei iudicatæ, quod est malum præteritum, dum e contra nova propositio Causæ datur contra iniustitiam, quæ est non tantum præterita, sed et futura, quia Sententia iniusta in Causa de statu personarum potest esse nutritiva peccati. Et nullum institutum iuridicum sustineri potest, si est nutritivum peccati, cum hoc sit maximum omnium malorum, sicut finis omnium Legum Ecclesiæ est in primis salus æterna animarum*» (Æ. DEL CORPO, *De retractatione Causæ matrimonialis post duplicem Sententiam conformem*, Neapoli 1969 64, Art. 11) [...]. *Hoc quidem maximum momentum habet in Legibus processualibus, quæ tuendæ veritatis et iustitiæ gratia constitutæ sunt. "Causæ vero de statu personarum, potissimum autem quæ respiciunt Matrimonii validitatem, ipsum constitutivum personale et ecclesiale pertingunt atque salutem æternam infringere possunt, cum, una ex parte, iura et officia ex proprio statu dimanantia pervertere queant, alia ex parte, quidquid contra veritatem et iustitiam*

1643). Detto affievolimento muta la *restitutio* nella più facile facoltà di poter impugnare il giudicato formale con la *nova Causæ propositio*». J. LOBELL, *La doppia conforme*, 121 (enfasi originaria).

94 Le Cause sullo stato delle persone vengono decise per il complesso delle risultanze istruttorie, rimesse alla libera valutazione del Giudice. Sarebbe questa la *ratio* alla base della mancata previsione, per la *nova Causæ propositio*, delle specificazioni espressamente stabilite per la richiesta di *restitutio in integrum*. Così, ancora, nel testo della decisione: «*Practice, cum æstimari debet utrum ob hanc rationem concedi debeat nova Causæ propositio, aliquando facilius est percurrere inversam viam, scilicet a Sententia definitiva usque ad singulas Probationes super quibus fundatur, quia si constet irrelevantia vel parva relevantia impugnatæ Probationis, inutile est procedere ad ulteriora. Hæc ultima animadversio practica habet propriam rationem in natura Causarum de statu personarum, quæ plerumque definiuntur per complexum Probationum. Unde facilius intelligitur cur Legislator – præter momentum boni publici his in Causis – sat genericè statuit criteria pro concessione novæ Causæ propositionis, prætermittendo casuisticam Can. 1645 §2 statuitionem in materia restitutionis in integrum*» (CORAM ERLEBACH, *decretum diei 28 iulii 2000*, in *RRDecr.*, vol. XVIII, 221, n. 8).

perpetratum fuerit, quocumque tempore, nulla personarum acceptione admissa, sanare, corrigere, vindicari possit ac debeat” (Coram Colagiovanni, decisio diei 18 februarii 1992, in RRDecr., vol. X, 15, n. 6)»⁹⁵.

Che vi sia un'oltre all'ingiustizia manifesta (così come significata al Can. 1645 §2 *CIC* e Can. 1326 §2 *CCEO*) appare, dunque, evidente e rappresenta il tipico della *nova Causæ propositio*, che sembra destinato a scomparire se la prescrizione di cui al Rescritto dovesse intendersi nel senso di una sovrapposizione tra i due rimedi (quanto ai motivi), dichiarando, non a chiare lettere, bensì nei fatti (in ragione della ripresa dell'inciso già contenuto nel disposto del Can. 1645 §1 *CIC* (e Can. 1326 §1 *CCEO*) l'applicabilità della *restitutio* (pur dandole il nome di *nova Causæ propositio*) anche alle decisioni relative allo *status personarum* (*rectius*: alle sole decisioni affermative relative alla nullità matrimoniale). Non solo: per tutto quanto osservato non sarebbero neppure applicabili tutti i cinque motivi previsti per la *restitutio*, di fatto restringendo ancor più, rispetto a questa, l'applicabilità dello strumento del riesame⁹⁶.

95 *Coram* CABERLETTI, *decretum diei 17 decembris 2008*, n. 3 (enfasi originaria).

Si veda anche: *Coram* PINTO, *decretum diei 25 novembris 2005*, in *RRDecr.*, vol. XXIII, 110, n. 4: «*Pro certa nova Audientia concedenda est ubi agitur de reparanda iniustitia, de qua in Can. 1645 §2: nam beneficium novæ Causæ propositionis tunc conceditur ad instar restitutionis in integrum, ex analogia cum reparatione iniustæ Sententiæ in re iudicata. Sed remedium novi examinis interdum conceditur etiam præter reparationem iniustitiæ quæ manifesto patet* (cfr. Can. 1645) [...] *concessionem vero remedi committit discretioni Iudicis statutis tamen limitibus argumenta requiruntur*». Si veda pure: IOANNES PAULUS PP. II, *Allocutio*: 18 ianuarii 1990, 873, n. 3.

96 È doveroso render comunque noto che parte della dottrina, ben prima delle riforme degli ultimi anni, per la tutela di chi in buona fede aveva contratto nuove nozze dopo aver ottenuto lo stato libero a seguito della nullità dichiarata del precedente vincolo, per ragioni di equità canonica non solo aveva suggerito che il rimedio delle *restitutio* fosse – in tali ipotesi – l'unico esperibile, ma che fosse anche bene limitarne il ricorso a quelle due sole ipotesi comprese nel Can. 1645 §2 *CIC* (e Can. 1326 §2 *CCEO*) in cui la decisione appariva ingiusta a causa delle consapevoli scorrettezze delle parti; si rimanda a: J. LLOBELL, *La doppia conforme*, 124. Tale tesi è ora ampiamente ripresa da parte della dottrina, che considera irrimediabili le decisioni che hanno dichiarato la nullità matrimoniale a cui ha fatto seguito un nuovo Matrimonio contratto in buona fede; applicabile invece il rimedio della *restitutio* in caso di nuovo Matrimonio contratto in mala fede. Sul punto, si rimanda inoltre a: C.M. MORÁN BUSTOS, *Las facultades*, 442.

Anche nei commenti alle facoltà speciali (del 2013) non erano stati esclusi rimandi al rimedio della *restitutio*, ritenuto ormai l'unico applicabile. In questo senso Moneta: «Mi sembra però che possa ritenersi ammissibile, in via analogica, il rimedio della *restitutio in integrum*, previsto allorché consti palesemente (per una serie di circostanze indicate dalla Legge) l'ingiustizia della Sentenza [...]. La *restitutio* è espressamente prevista per le Sentenze passate in giudicato e per questo non è applicabile alle Cause matrimoniali che, notoriamente, *numquam transeunt in rem iudicatam*. Ma va rilevato che la celebrazione di un nuovo Matrimonio, secondo il disposto della facoltà speciale, nel precludere la possibilità di esperire una *nova Causæ propositio* rende la Sentenza di nullità precedentemente emessa in una situazione in tutto equiparabile al giudicato. Contro di essa dovrebbe quindi essere consentito promuovere – sempre che ricorrano gli estremi di Legge – una *restitutio in integrum*» (P. MONETA, *Il rafforzamento*, 493).

Ciò sembrerebbe far correre il rischio di distorcere l'essenza del Processo canonico che è strumento a servizio della verità e della giustizia per il bene dell'uomo⁹⁷.

A voler interpretare l'inciso della facoltà speciale con riferimento al Can. 1645, si correrebbe il rischio di avere decisioni che non dichiarano, ma costituiscono. La verità potrebbe coincidere con il pronunciamento del Giudice più che con la verità reale. Se la verità processuale si imponesse diverrebbe costitutiva, tradendo la *norma missionis*. È necessario, a prescindere dall'esistenza di un nuovo vincolo, esigere la corrispondenza della decisione alla verità⁹⁸:

Oltre tutto quanto già osservato, appare infine lecito chiedersi se, coloro che avevano già ritenuto applicabile la *restitutio*, avessero qui ricompreso anche i suoi elementi tipici, come il limite temporale dei tre mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza del motivo che darebbe accesso al rimedio straordinario e la competenza del Giudice (chi ha emesso la decisione da impugnarsi, che ora sarebbe il Giudice di prima Istanza: Can. 1646 §1 *CIC*; Can. 1327 §1 *CCEO*), così come la sospensione automatica della decisione impugnata, salvo eccezione (cfr. Can. 1647 *CIC*; Can. 1328 *CCEO*) esattamente l'opposto di quanto sarebbe ancora previsto per la *nova Causæ propositio* che non avrebbe alcun effetto sospensivo, salva Eccezione (cfr. Can. 1644 §2 *CIC*; Can. 1325 §2 *CCEO*). Ci si chiede se a seguito del Rescritto del 2015 si debba intendere un istituto di sintesi, che abbia il procedimento, la competenza ed i tempi della *nova Causæ propositio*, ma solo ed esclusivamente i motivi (e neppure tutti) già determinati per l'accesso alla *restitutio*.

97 Si rimanda, per tutti, al Magistero di Benedetto XVI: «Nella Chiesa l'attività giuridica ha come fine la salvezza delle anime» (BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio: *Ad sodales Tribunalis Romanæ Rotæ*, 29 ianuarii 2010, in *AAS*, CII [2010], 112).

Per il Processo quale luogo di ricerca della verità, sempre ribadito dal Magistero, senza alcuna pretesa di esautività, si veda: PIUS PP. XII, Allocutio: 2 octobris 1944, 287; PAULUS PP. VI, Allocutio: *Ad Tribunalis Sacræ Rotæ Decanum, Prælatos auditores, Officiales et Advocatos ineunte Anno iudiciali*, 28 ianuarii 1978, in *AAS*, LXX (1978), 182; IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Tribunalis S.R.R. Decanum, Prælatos auditores, Officiales et Advocatos, novo litibus iudicandi ineunte Anno*, 4 februarii 1980, in *AAS*, LXXII (1980), 174, n. 3 e 177, n. 8; IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Sacræ Romanæ Rotæ Tribunalis Prælatos auditores, Officiales et Advocatos coram admissos*, 28 ianuarii 1982, in *AAS*, LXXIV (1982), 453, n. 9; IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Auditores, Officiales et Advocatos coram admissos*, 26 ianuarii 1989, in *AAS*, LXXXI (1989), 926, n. 9; IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 18 ianuarii 1990, 875, nn. 4-5; IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Iudices et Administros coram admissos*, 28 ianuarii 1994, in *AAS*, LXXXVI (1994), 950, n. 5; IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Iudices habita*, 22 ianuarii 1996, in *AAS*, LXXXVIII (1996), 775, n. 4; IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Tribunal*, 28 ianuarii 2002, in *AAS*, XCIV (2002), 344, n. 7; IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Tribunal Rotæ Romanæ iudiciali ineunte Anno*, 29 ianuarii 2005, in *AAS*, XCVII (2005), 165, n. 5; BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio: *Ad Tribunalem Rotæ Romanæ*, 28 ianuarii 2006, in *AAS*, XCVIII (2006), 136.

98 È giusto ricordare che già durante i lavori di revisione del Codice alcuni tra i Consultori avevano suggerito di aggiungere un nuovo paragrafo al Canone relativo alla *nova Causæ propositio* affinché ne fosse impedita l'ammissibilità in caso di nuove nozze di una delle parti, mettendo in evidenza – a fondamento della richiesta modifica – una qualche contraddizione esistente tra lo stato libero dichiarato, che consentiva di celebrare validamente e lecitamente le nuove nozze, e la possibilità di lasciare sempre aperta la via alla richiesta di riesame. La proposta non venne accolta e non già per ragioni di opportunità; si rispose, infatti: «*Admitti nequit. Agitur de Iure naturali*» (PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab em.mis atque exc.mi Patribus Commissionis ad novissimum schema Codicis Iuris Canonici exhibiturum, cum responsonibus a Secreteria et Consultoribus datis*, in *Communicationes*, XVI [1984], 76).

occorre «considerare l'autentico bene delle persone, inscindibile dalla verità della loro situazione canonica», al fine di allontanare il «pericolo di farli vivere in contrasto oggettivo con la verità della propria condizione personale»⁹⁹.

Appena un'ultima e generica nota sul punto. Interrogandosi su come sarà, concretamente, il procedimento, si immagina la dinamica che segue: il richiedente depositerà istanza per il riesame proponendo ciò che a suo giudizio comprende gli elementi nuovi e gravi e, magari, in assoluta buona fede non farà menzione delle nuove nozze dell'altra parte, di cui potrebbe non essere al corrente. Sarà necessario provare ad integrare la documentazione e – a questo punto – non potrà che trattarsi di un procedimento *audita et altera pars*, perché sarà più agevole interpellare direttamente l'altra parte sul suo stato (che, con il deposito del Certificato di nuovo Matrimonio potrebbe quindi richiedere il rigetto dell'istanza per improcedibilità della richiesta¹⁰⁰). Tuttavia, prima di provvedere in tal senso (ossia col rigetto per inammissibilità), il Turno dovrà rispondere negativamente alla domanda se la decisione impugnata, nonostante le nuove nozze di una delle parti, violi manifestamente (o palesemente, che dir si voglia) la giustizia. Concretamente, non si vede quale altra strada si potrebbe percorrere, che non passi per una disamina della decisione già emessa alla luce degli elementi nuovi, ma soprattutto gravi, addotti dal richiedente. E allora resta aperta la domanda: dov'è l'ingiustizia se non tra le pieghe di una decisione che non riesce a convincere sulla raggiunta certezza morale, ossia di una decisione che nella sua parte motiva non riesce a convincere di aver concluso *ex Actis et probatis*? Il dubbio sulla ferita inferta alla verità (magari anche a motivo del mancato rispetto di Leggi da parte dei Giudici, tale da incidere su questioni radicali), il dubbio che quella Sentenza *constituisca e non dichiari*, la

99 BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio: 29 ianuarii 2010, 112-113.

100 Che pare tanto simile all'eccezione di cosa giudicata. Sarebbe interessante porsi un'altra suggestiva domanda: cosa accadrebbe qualora la parte richiedente nulla dovesse sapere circa lo stato libero o meno dell'altra parte e quest'ultima fosse irreperibile? E mandando avanti il procedimento – poiché mai l'irreperibilità è motivo di mancata prosecuzione – (sulla scorta di parametri forse meno stringenti di quelli richiesti in caso di nuove nozze) cosa potrebbe accadere se il riesame venisse ammesso e il successivo esame di merito si pronunciasse *pro vinculo*, scoprendo solo in un successivo momento le nuove nozze canoniche dell'irreperibile? Il giurista non ha dubbi sulla risposta: la decisione *pro vinculo* sarebbe nulla, travolta dall'iniziale vizio sulle condizioni di procedibilità e tornerebbe in piedi la precedente *pro nullitate*. Questo è ciò che accadrebbe in un Ordinamento secolare, dove (al di là delle lodevoli intenzioni) alla fine una decisione vale un'altra, purché la questione sia regolata. E dove la decisione non ha possibili evidenti ricadute morali. E ancora: colui che si è visto dichiarare improcedibile la richiesta di riesame a causa delle nuove nozze celebrate dall'altra parte, in caso di morte del nuovo coniuge, potrà egli stesso chiedere la nullità del nuovo Matrimonio in ragione del fatto che la validità pregiudica la soluzione di un'altra controversia in Foro canonico, ai sensi del nuovo Can. 1674 §2 *CIC* (nuovo Can. 1360 §2 *CCEO*)?

probabilità che quella decisione potrebbe essere ribaltata, non la rende per ciò solo palesemente ingiusta? Se non c'è questo dubbio, vuol dire che la richiesta depositata manca del requisito necessario della gravità e, già prima delle recenti riforme, sarebbe stata rigettata. Cosa cambia, dunque? È tutta qui, la fatica di trovare una dimensione nuova per l'istituto del riesame: l'elemento della gravità, se correttamente interpretato, sembra esser il discrimine della giustizia concretamente e rettamente applicata. Se non è, oltre che necessario, anche sufficiente (beninteso, una con la novità) si rischia di trasformare l'originale istituto della *nova Causæ propositio* in una bella scatola vuota.

Se si mette al centro la persona, solo la decisione di qualità è quella definitiva, e nessun'altra; è solo la decisione valida e giusta, resa nel pieno rispetto del degno vivere del fedele basato sulla verità e dei valori che fondano la Comunità, che esaurisce il diritto di agire del fedele. Mai si può derogare ad *una verità da affermarsi a tutti i costi*¹⁰¹.

4. CONCLUSIONI

Non pare così errato pensare che in ragione del mero fatto della celebrazione di nuove nozze, la Sentenza affermativa sembri godere anche degli effetti del giudicato materiale.

Per il sol fatto delle nuove nozze contratte da almeno una delle parti, vi potrebbero essere d'ora in avanti – *rebus sic stantibus* – alcune decisioni che non saranno più dichiarative della nullità del Matrimonio, bensì costitutive della stessa creando, per l'effetto, una possibile realtà diversa, conseguenza del prevalere delle verità processualmente accertata e non più rivedibile, su quella oggettiva¹⁰². Accanto all'interesse del singolo a veder risolta una

101 «Pur essendo trascorso un lungo periodo di tempo, in virtù della necessaria prevalenza della verità oggettiva ed in ossequio al principio immanente della *salus animarum*, si prevede la possibilità di rivalutare il caso qualora emergano nuove e gravi Prove ed argomenti in grado di provare la validità di quel Matrimonio precedentemente dichiarato nullo (cfr. Can. 1681 m.p. *Mitis Iudex*). Il procedimento potrebbe implicare di giungere ad una conclusione eventualmente opposta alla precedente, motivata dall'esigenza di *affermare a tutti i costi la verità reale* circa la concreta vicenda sottoposta a Giudizio». E. DI BERNARDO, *Modelli processuali e Diritto probatorio civile. Elementi di common Law, civil Law e di Diritto canonico*, Città del Vaticano, 2016, 69 (enfasi non originaria).

102 «Nella tradizione romanistica, il giudicato appariva come un traguardo necessario per proteggere l'attività giudiziaria e la stabilità dei rapporti giuridici. Da ciò scaturiva la natura *costitutiva* del giudicato, cioè la sua capacità di *trasformare* la realtà, in modo tale da far sì che venga considerato giusto il rapporto giuridico stabilito dal Provvedimento diventato giudicato, a prescindere dalla realtà originaria di detto rapporto: "*res iudicata pro veritate accipitur*". [...] La prima riflessione canonica scoprì senza difficoltà la non applicabilità del giudicato a quelle Cause in cui il Provvedimento ecclesiale stabiliva un rapporto giuridico incompatibile con la Legge divina, fra cui le Cause di nullità del

personale situazione (ovviamente confidando in un accoglimento della sua domanda) vi è sempre stato l'interesse pubblico della Chiesa-istituzione a sancire l'esatta portata dei diritti e dei doveri di ciascuno all'interno della Comunità, compresa in un orizzonte soteriologico che mai può essere disatteso, pena la ferita alla stessa missione spirituale della Chiesa. Pur ritenendo che l'anelito alla verità appartenga a tutti gli Ordinamenti e per tutte le Cause, è indubbio che, a maggior ragione, la decisione emessa all'esito di una Causa relativa alla validità o meno di un Sacramento non può essere solo per il singolo e per la sua personale situazione, ma è sempre un riaffermare, un sottolineare, un insistere su valori irrinunciabili, così che, mentre offre giustizia, al contempo la Chiesa stessa si riafferma nella verità dei principi di cui è (solo) portatrice e custode¹⁰³.

Ora, con il Rescritto del 2015 c'è il forte rischio che al concorrere della duplice condizione di esistenza anche di una sola Sentenza che ha dichiarato la nullità del Matrimonio e di nuove nozze canoniche celebrate da almeno una delle parti in ragione del dichiarato stato libero, la verità oggettiva possa essere trascurata preferendo che i rapporti tra le parti siano regolati dalla verità processuale (anche eventualmente difforme da quella sostanziale; ma non necessariamente, certo), al verificarsi – dunque – della mera condizione di fatto delle nuove nozze canoniche celebrate da una delle parti prima del deposito della richiesta di *nova Causæ propositio*¹⁰⁴. Di conseguenza, stravolgendo

Matrimonio: la *ratio peccati* ne escludeva il passaggio in giudicato». J. LLOBELL, *La doppia conforme*, 110 (enfasi originaria).

Sul valore dichiarativo della Sentenza *pro nullitate*, appaiono chiare le parole scritte da Corecco: «Nei Processi più tipicamente canonici (concernenti lo *status personarum*), il giudizio, sia che si esprima tecnicamente come Sentenza, sia che si esprima come Decreto di un'istanza amministrativa che agisce processualmente, è sempre e solo un giudizio di mero accertamento, cioè dichiarativo. Questa constatazione è incontrovertibile se riferita alle Sentenze sulla validità dei Sacramenti, sull'ortodossia e sulla santità o martirio di un fedele. Non sembra fare eccezione neppure la cosiddetta Sentenza penale con la quale si constata il grado di appartenenza di un fedele alla comunione con la Chiesa» (E. CORECCO, *La Sentenza nell'Ordinamento canonico*, in UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA. FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA [ed.], *La Sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile*. Atti del Convegno internazionale per l'inaugurazione della nuova sede della Facoltà dell'Università degli Studi di Ferrara [10-12 ottobre 1985], Padova, 1988, 276). Ancora, la Sentenza del Giudice in una Causa di nullità matrimoniale «non è costitutiva, ma soltanto dichiarativa. In altre parole, non dipende dal Giudice se un Matrimonio sia nullo o valido. Egli deve soltanto scoprire tale verità e dichiararla» (Z. GROCHOLEWSKI, *Le esigenze della verità nell'amministrazione della giustizia*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXXI [1996], 399).

103 «Un Giudizio che intenda essere all'altezza della vita e missione della Chiesa, non può affatto esaurirsi nella giustizia del metodo processuale, dovendo per forza includere la corrispondenza della decisione con la verità». M.J. ARROBA CONDE, *Conoscenza*, 310-311.

104 Non potrebbe essere diversamente. La precedenza delle nozze all'eventuale deposito della richiesta di riesame è necessaria anche per evitare Matrimoni strumentali ad arginare l'iniziativa processuale dell'altro. Si veda: C.M. MORÁN BUSTOS, *Las facultades*, 438; l'autore – sulla base del sistema con-

la tensione veritativa tipica del Processo canonico¹⁰⁵, la verità andrebbe ad identificarsi con la pronuncia del Giudice¹⁰⁶:

«La *res iudicata* crea Diritto tra le parti, ossia la Sentenza vale tra esse come Diritto; e questo effetto si verifica anche se la Sentenza è contraria alla situazione giuridica esistente fra le parti (ossia è ingiusta), non perché costituisca un nuovo Diritto, ma perché la *res iudicata* prevale sulla verità»¹⁰⁷.

cordatario che vige, ad esempio, in Italia e in Spagna, il cui spirito è evitare divergenze tra la situazione matrimoniale canonica e quella civile – si chiede anche se la prescrizione si applichi alle sole nuove nozze canoniche o anche in caso di nuove nozze civili che sarebbero travolte dagli effetti civili di una decisione *pro vinculo* che dovesse seguire una richiesta di riesame (cfr. *ibidem*): francamente non sembra di doversi spingere fino a questo punto, tutelando addirittura situazioni che la Chiesa non riconosce, anche stante il chiaro disposto che sia nel Rescritto del 2013 sia nel Rescritto del 2015 si riferisce espressamente alle nuove nozze canoniche e, pertanto, non sembra potersi ampliare quanto stabilito, anche a norma del Can. 18 *CIC*. La questione è affrontata anche da Moneta che, nel caso italiano, risolve col ricorso all'istituto della revocazione – ove ne sussistessero gli estremi – per consentire la delibazione della nuova decisione emessa dall'Autorità ecclesiastica e contraria alla precedente (cfr. P. MONETA, *Il rafforzamento*, 492). L'autore condivide anche la necessità che il fatto delle nuove nozze sia antecedente alla richiesta di riesame, al fine di evitare frettolose celebrazioni (cfr. *ivi*, 493).

105 Il Processo è diretto ad «indagare, rendere manifesta e far valere legalmente la verità» (PIUS PP. XII, Allocutio: 2 octobris 1944, 287) e non può che pervenire ad una decisione giusta per raggiungere il suo scopo.

106 «La scoperta dialogica della verità, insita nel contraddittorio processuale, si dimostra lo strumento più idoneo per evitare impostazioni volontaristiche della potestà giudiziale, secondo le quali il “vero” coincide sempre con la decisione dell'autorità». M.J. ARROBA CONDE, *Verità e principio della doppia Sentenza conforme*, in BONNET P.A. (cur.), *Verità*, 69, nota n. 37. L'autore insiste: ritenere vera la decisione solo in quanto tale «significherebbe ritenere il giudizio un atto di volontà anziché di conoscenza, come fanno le correnti del c.d. scetticismo ermeneutico» (M.J. ARROBA CONDE, *Funzione*, 73-74, nota n. 9). Altrove: «Non esiste, in capo all'Autorità, margine alcuno di discrezionalità nell'individuare gli elementi della Legge divina sulla verità del Matrimonio come alleanza irrevocabile. La verità del vincolo coniugale supera la verità soggettiva del fedele ma anche quella dell'Autorità decidente» (M.J. ARROBA CONDE, *Peculiarità dell'iter processuale nelle Cause matrimoniali dopo l'Istruzione Dignitas Connubii*, in J.I. ARRIETA [cur.], *L'Istruzione Dignitas Connubii nella dinamica delle Cause matrimoniali*. Atti della giornata di studio. Venezia 16 maggio 2005, Venezia, 2006, 44 – enfasi non originaria).

107 F.J. RAMOS, *La cosa*, 835.

Un'ultima considerazione: tra gli effetti del giudicato materiale vi è, per quanto qui di interesse, l'*Exceptio rei iudicate*, l'Eccezione di rito (sull'*Exceptio rei iudicate* quale Eccezione di rito, si veda: S. SATTA - C. PUNZI, *Diritto*, 173-174; M. BOVE, *Lineamenti di Diritto processuale civile*, Torino, 2012, 247) con cui ci si difende in Giudizio, rilevabile anche d'Ufficio, che impedisce la riapertura della Causa (cfr. Can. 1642 §2 *CIC*; Can. 1323 §2 *CCEO*). Sui possibili effetti di tale Eccezione, ora evidentemente applicabile alle decisioni affermative seguite da nuove nozze, anche nei procedimenti di delibazione, si veda: G. BONI, *Alcune considerazioni*, 193.

Oltre al fatto che tale Eccezione sarebbe incompatibile col dettato del Can. 1643 *CIC* (Can. 1324 *CCEO*) ancora in vigore (sul punto, si rimanda a: C. DE DIEGO-LORA, *Del pasado al futuro de la res iudicata en el Proceso canónico*, in C. DE DIEGO-LORA, *Estudios de Derecho procesal canónico*. II. *Temas sobre Causas matrimoniales*, Pamplona, 1973, 313-314), restano aperte alcune domande: se la particolare fermezza (se proprio non la si vuol chiamare giudicato materiale) di cui gode una Sentenza che ha dichiarato la nullità a cui è seguito un nuovo Matrimonio è rilevabile d'Ufficio, la parte

Non sembra che il nuovo Matrimonio possa meritare maggior tutela al punto da essere inteso come realtà veramente coniugale, indipendentemente dalla verità che rappresenta, e ciò anche qualora la parte si sia sposata in buona fede, fidandosi della possibilità di farlo, giuridicamente accertata, coperta da giudicato formale. Fare una cosa in buona fede, o con le migliori intenzioni, non muta la sostanza né cambia la realtà delle cose. Si fa fatica a pensare che una buona Pastorale si basi su una verità dubbia. Si fa fatica a pensare che ciò sia quanto richiesto dall'equità canonica che, sebbene necessaria a limare il *rigor Iuris*, «incarna le aspirazioni umane verso una migliore giustizia [...e] consiste in una giustizia superiore in vista di un fine spirituale»¹⁰⁸ e non può andare contro la stessa Legge naturale¹⁰⁹.

che nonostante le nuove nozze da lei celebrate volesse comunque indagare la realtà del precedente vincolo, quindi disposta a travolgere negli effetti il secondo, per voler vivere nella verità, potrebbe farlo? O anche colui che accetta di mettere in discussione il proprio nuovo vincolo è impedito dall'acconsentire alla richiesta dell'altro? Per tacere di chi volesse con malizia mettere in discussione il secondo vincolo contratto, magari prossimo al naufragio. Gli abusi sanno esser sempre variegati e sorprendenti... E se addirittura fosse la stessa parte che ha contratto nuove nozze a chiedere che si faccia luce sul primo Matrimonio già dichiarato nullo? Giuridicamente la domanda da porsi è: si può rinunciare all'Eccezione di cosa giudicata? La risposta dovrebbe essere negativa: senza addentrarsi in fumose distinzioni che attengono più al Diritto civile, si tratta di un'Eccezione posta (anche) nell'interesse dell'Ordinamento e, inoltre, mancherebbe l'interesse ad agire, avendo già ottenuto una risposta alla domanda di giustizia in precedenza azionata, sulla identica Causa. Tuttavia, proprio nell'interesse dell'Ordinamento canonico e del fondamento dello stesso Processo apparirebbe insolito che l'anelito alla verità giungesse solo dalle parti; pertanto potrebbe rappresentare una clausola di salvezza lasciare inerte il *potest* che la Norma attribuisce al Giudice nella rilevabilità *ex Officio*, che non dovrebbe aver né la forza di un *debet* né la cogenza di un *tenetur*.

108 PAULUS PP. VI, Allocutio: 8 februarii 1973, 99-100. Il Pontefice non esita a qualificarla *aequitas Iure informata* (cfr. *ivi*, 99).

109 Il concetto di *aequitas*, infatti: «Implica una rigorosa valutazione del soggetto sottoposto a giudizio; di qui il Processo moderno, canonico e civile, che tiene in conto della psicologia delle parti in Causa e degli elementi soggettivi, valutando altresì le circostanze ambientali, familiari, sociologiche, ecc. Evidentemente, nell'applicazione di questa obiettività, di questa *aequitas*, il Giudice non verrà mai meno ai criteri fondamentali del Diritto naturale, cioè umano, giusto, né all'osservanza della Legge vigente, dello *Ius scriptum*, che si suppone espressione della ragione e della necessità del bene comune» (PAULUS PP. VI, Allocutio: *Ad Praelatos auditores et Officiales Tribunalis Sacrae Romanae Rotae, a beatissimo Patre novo litibus iudicandis ineunte Anno coram admissos*, 29 ianuarii 1970, in *AAS*, LXII [1970], 112, n. 1). Anche lo stesso Tribunale apostolico non manca di sottolineare che è proprio l'equità ad esigere il primato della verità oggettiva: «*Aequitas nedum canonica, sed et naturalis, exigit, ut obiectiva veritas praevaleret veritati processuali*» (*Coram FALTIM, decisio diei 16 decembris 1992*, in *RRDec.*, vol. LXXXIV, 683, n. 9). Non sembra, pertanto, potersi invocare l'equità per ottenere il risultato contrario.

Così la dottrina: «Se infatti la legalità è il principio che il Diritto canonico in un certo senso spartisce con quelli secolari, nell'*aequitas naturalis* e soprattutto nell'*aequitas canonica* si coagula la sua specificità, nell'essere, questa, il polmone perennemente vitale che ossigena la congerie delle Norme codificate: essa infatti vincola a quella *Lex*, che, ancorché non scritta, è anteposta e fondante la Legge positiva» e da qui: «La giustizia nella Chiesa è anzitutto *pastorale*, purché rimanga chiaro che con questo termine non si vuole designare un atteggiamento di edulcoramento pietistico o di indulgente clemenza che finisce per contraddire l'essenza stessa della funzione giudiziaria [...]. Non c'è e non

Nell'orizzonte dell'Ordinamento canonico, in cui la verità è intesa – e non può che essere intesa – nel suo valore soteriologico al raggiungimento della quale, per il bene delle anime, partecipa anche la giustizia rettammente amministrata attraverso lo strumento del Processo, si fa fatica a comprendere quale sia la natura e l'efficacia di esigenze pastorali che pretermettano la verità oggettiva e si accontentino di tutelare situazioni giuridiche sulla base della mera verità processuale. In altre parole, la seconda unione diventa condizione soggettiva (e sociale) da tutelare, anche a prescindere dalla eventuale situazione di peccato in cui i nuovi coniugi potrebbero trovarsi a vivere laddove quest'ultima fosse oggettivamente inesistente, in ragione della validità del precedente vincolo. In danno della verità e della salvezza delle anime, dimenticando i chiari moniti che provengono dal Magistero:

«Le vie che si discostano dalla giustizia e dalla verità finiscono col contribuire ad allontanare le persone da Dio, ottenendo il risultato opposto a quello che in buona fede si cercava»¹¹⁰.

La decisione definitiva (da intendersi come ultima parola) nell'Ordinamento canonico è (e non potrebbe che essere, tenuto conto del valore soteriologico che sottende) solo quella giusta e valida che sola – questa sì – esaurisce il diritto ad agire del fedele¹¹¹.

Val bene ricordare che le Norme positive non possono mai essere comprese se svincolate da quello che è il loro fondamento radicato nella *norma missionis*, ma devono sempre esser interpretate con chiaro riferimento

ci può essere sfasamento o scollamento fra la verità e la giustizia cui tende il giudizio ed il perseguimento della *salus animarum* cui tendono la Chiesa e l'intero Ordinamento canonico» (G. BONI, *Il Diritto del fedele al Giudizio* [Can. 221 §1 C.I.C.]: verità e “salus animarum”, in P.A. BONNET - C. GULLO [curr.], *Il Giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione “Dignitas Connubii”*. Parte prima. I principi, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXV, Città del Vaticano, 2007, 113 e 115 – enfasi originaria).

110 IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 18 ianuarii 1990, 875, n. 5. Il Magistero ha sempre ribadito con fermezza che l'inscindibile binomio di giustizia e carità non deve prestarsi a false interpretazioni, soprattutto quest'ultima deve essere aliena da contaminazioni che comprendono atteggiamenti compiacenti verso le persone che «possono sembrare pastorali, ma in realtà non rispondono al bene delle persone e della stessa Comunità ecclesiale; evitando il confronto con la verità che salva, essi possono addirittura risultare controproducenti rispetto all'incontro salvifico di ognuno con Cristo» (BENEDICTUS XVI PP., Allocutio: 28 ianuarii 2006, 137); «la carità senza giustizia non è tale, ma soltanto contraffazione» (BENEDICTUS XVI PP., Allocutio: 29 ianuarii 2010, 112). Ancora: «Gli stessi coniugi devono essere i primi a comprendere che solo nella leale ricerca della verità si trova il loro vero bene» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 28 ianuarii 2002, 344, n. 6).

Così la Giurisprudenza: «Immoderata compassio saepe gignit fortes temptationes ad veritatem manipulandam cum gravi detrimento tum publici boni tum privati» (Coram BURKE, *decisio diei 25 octobris 1990, Romana*, n. 7, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXVI [1991], 567).

111 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Giusto Processo*, 192.

all'orizzonte che costituisce i valori di fondo dell'Ordinamento canonico, poiché ne sono mero strumento di ausilio. Pertanto, è indubbio il loro valore relativo con riferimento ai fini ultimi dell'Ordinamento ai quali soggiacciono e rispetto ai quali meritano di essere sempre ripensate.

In tal modo, il Processo resta strumento a servizio delle verità, senza tradire la centralità della persona.

* Contributo istituzionale ammesso dal Direttore.

Definitività della decisione giudiziale e centralità della persona

ARIANNA CATTÀ

Abstract

Il presente articolo intende porre in evidenza alcune criticità connesse alle recenti modifiche afferenti alle Cause di nullità matrimoniale. I criteri di prossimità e vicinanza sottesi al m.p. “*Mitis Iudex*” hanno sottolineato ancor più l’esigenza di mettere al centro il fedele e l’attenzione che a lui si deve quando sperimenta la triste esperienza del fallimento matrimoniale, e varie sono oggi le figure chiamate ad accompagnarlo anche nella fase pre-processuale, in cui è bene che sia coinvolto anche l’altro. D’altra parte, alcuni cambiamenti introdotti dal *Mitis Iudex* alla luce delle facoltà speciali concesse alla Rota Romana dal Papa nel 2015 rischiano, se male interpretate, di allontanare la verità processuale dalla verità reale. Con riguardo alla *nova Causae propositio*, oltre al rischio di escludere la prossimità tra fedele e Tribunale con le nuove Norme sulla competenza, appare opportuno chiedersi se l’inciso “decisione manifestamente ingiusta” lasci ancora spazio per il suddetto mezzo di impugnazione, nella necessità di continuare ad esigere la corrispondenza tra la decisione emessa e la verità: solo così la Sentenza sarà la parola definitiva sullo stato della persona.

Parole chiave: Verità (processuale); Sentenza; *nova Causae propositio*; *restitutio in integrum*; *res iudicata*.

Abstract

This article intends to highlight some critical issues related to recent changes concerning the Cases of matrimonial nullity. The criteria of proximity and closeness underlying the m.p. “Mitis Iudex” have emphasized even more the need to focus on the faithful and the attention that is due to them when they experience the sad experience of Marriage failure. Today there are various subjects called to accompany them even in the pre-Trial phase, where it is good that the other party is also involved. On the other hand, some changes introduced by Mitis Iudex, in the light of the special faculties of the Roman Rota granted by the Pope in 2015, may jeopardize, if misinterpreted, the discrepancy between the procedural truth and the real truth. Regarding the nova Causae propositio, in addition to the risk of excluding the proximity between the faithful and the Tribunal with the new Norms on competence, it seems appropriate to ask whether the phrase “manifestly unjust decision” still leaves room for the aforementioned appeal, given the need to continue demanding conformity between the decision made and the truth: the only way to make the Decision the definitive word on the state of the person.

Keywords: Truth (procedural); Decision; *nova Causae propositio*; *restitutio in integrum*; *res iudicata*.

Fede e Sacramento del Matrimonio¹

DANILO MARINELLI

SOMMARIO 1. Il Sacramento del Matrimonio. 2. Fede personale e validità del vincolo coniugale. 3. Applicazioni della Giurisprudenza rotale. 4. Per concludere.

SUMMARY 1. *The Sacrament of Marriage*. 2. *Personal faith and validity of the conjugal bond*. 3. *Implementations of rotal Jurisprudence*. 4. *Conclusion*.

La realtà matrimoniale, afferma Papa Benedetto XVI, è «intrinsecamente antropologica, teologica e giuridica»². Tale natura complessa del Matrimonio emerge in modo evidente nel tema che mi è stato affidato, dalle molteplici implicazioni a livello pastorale, consistente nello studio delle relazioni tra fede e Sacramento del Matrimonio.

Il fenomeno di battezzati non credenti, sempre più frequente in una società decristianizzata come quella attuale, origina, infatti, un grave e discusso problema teologico, giuridico e pastorale che mira al cuore del sistema matrimoniale, e cioè se la mancanza nei nubenti di qualsiasi disposizione personale alla fede comprometta o meno il realizzarsi del Sacramento³. Anche il Sinodo

1 Relazione presentata in occasione della XII Giornata canonistica interdisciplinare sul tema “Matrimonio e Antropologia. Un orizzonte per il Processo canonico”, tenutasi presso la Pontificia Università Lateranense nei giorni 7-8 marzo 2017 a cura dell’*Institutum Utriusque Iuris*.

2 BENEDICTUS PP. XVI Allocutio: *Ad omnes participes Tribunalis Romanæ Rotæ*, 26 ianuarii 2008, in *AAS*, C (2008), 86.

3 Cfr. AND. D’AURIA, *Fede e sacramentalità del Matrimonio. La prospettiva canonica*, in *Ius Ecclesiæ*, XXVI (2014), 515; T. RINCÓN-PÉREZ, *La exclusión de la sacramentalidad del Matrimonio. ¿Son convincentes las razones que inspiran el incipiente cambio jurisprudencial?*, in *Ius Ecclesiæ*, VI (1994), 469; U. NAVARRETE, *Matrimonio cristiano e Sacramento*, in AA.VV., *Amore e stabilità nel Matrimonio*, Roma, 1976, 55. È necessario, innanzitutto, considerare la diversità di situazioni concrete che vengono solitamente ricomprese all’interno dell’espressione “battezzati senza fede” o “non creden-

dei Vescovi dedicato alle sfide pastorali sulla famiglia, riunitosi in Assemblea generale straordinaria nel mese di ottobre 2014, ha ricordato che la crisi della fede ha prodotto la crisi del Matrimonio⁴ ed ha indicato la possibilità di dare rilevanza alla fede dei nubenti ai fini della validità dello stesso vincolo sacramentale⁵. Tutto ciò sfocia nel delicato dibattito relativo al ruolo che la fede personale svolge nella costituzione del Sacramento dato che, secondo la dottrina tradizionale, la sacramentalità del Matrimonio deriva dalla condizione di battezzati degli sposi, oltretutto, ovviamente, dalla realizzazione di un patto matrimoniale valido⁶.

In tale ambito la rivalutazione conciliare degli elementi personalistici del Matrimonio⁷ ha generato una maggiore consapevolezza che l'amore e la fede sono certamente necessari per il buon esito dell'unione coniugale ma, con riguardo ad entrambi gli elementi, la vera difficoltà si ha nella loro traduzione giuridica, così come dimostrano i numerosi interventi dottrinali e magisteriali a riguardo⁸.

La Teologia sacramentaria, inoltre, ha sottolineato sempre più l'importanza delle disposizioni soggettive nella recezione dei Sacramenti, come reazione ad un certo esagerato oggettivismo che dava troppo peso all'efficacia *ex opere operato* di essi⁹. Il principio del rispetto inviolabile della coscienza personale

ti". Tra di essi si annoverano solitamente non soltanto coloro che, avendo apertamente rinnegato la fede, sono canonicamente da qualificarsi come apostati, ma anche quanti, pur senza averla formalmente negata, l'hanno praticamente, con modalità diverse, abbandonata. Viene a costituirsi così il variegato universo composto da coloro che sono privi della fede ma anche da coloro che, pur apparendo credenti, non lo sono in realtà, in quanto la loro fede non è sorretta da una interiore convinzione ma da una spinta esteriore determinata dalle più diverse ragioni (cfr. P.A. BONNET, *Essenza, proprietà, fini e sacramentalità*, in P.A. BONNET - C. GULLO [CURR.], *Diritto matrimoniale canonico*, I, Coll. *Studi giuridici*, n. LVI, Città del Vaticano, 2002, 142).

4 Cfr. SYNODUS EPISCOPORUM. SECRETARIA GENERALIS, *Relatio Synodi III Conventus generalis extraordinarii: Provocationes pastorales aetatis nostrae de re familiari in evangelizationis conexu*, 18 octobris 2014, in *AAS*, CVI (2014), 899, n. 32.

5 «Andrebbe poi considerata la possibilità di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubenti in ordine alla validità del Sacramento del Matrimonio, tenendo fermo che tra i battezzati tutti i Matrimoni validi sono Sacramento». *Ivi*, 904, n. 48.

6 Cfr. A. MIRALLES, *Il Matrimonio. Teologia e vita*, Cinisello Balsamo (Milano), 1996, 153. Se si prendono nel loro insieme gli insegnamenti del Magistero riguardo all'azione trasformatrice dell'amore coniugale operata dall'opera salvifica di Cristo, che ha voluto assumere il Matrimonio a segno efficace di Grazia, difficilmente si può concludere che Cristo abbia stabilito altre condizioni oltre al Battesimo e al Matrimonio valido per attuare questa trasformazione elevatrice dell'amore coniugale (cfr. U. NAVARRETE, *Matrimonio cristiano*, 70).

7 Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, *Constitutio pastoralis: Gaudium et Spes*, in *AAS*, LVIII (1966), 1067-1070, nn. 48-49.

8 Cfr. A.P. TAVANI, *Fede e Consenso matrimoniale*, Torino, 2013, 52. Per una sintetica rassegna delle più recenti posizioni dottrinali su tale argomento si veda: J.A. NIEVA, *El bautizado que contrae Matrimonio sin fe no necesariamente excluye el Consentimiento matrimonial*, in *Ius Canonicum*, LIV (2014), 529-539. Gli interventi del Magistero ecclesiastico saranno esposti più avanti.

9 L'interrogativo è se sia possibile che il Sacramento del Matrimonio possa essere amministrato e rice-

solleva, inoltre, la questione se sia giusto che i battezzati che non vogliono più avere alcun rapporto con la fede cristiana si trovino nella condizione di non poter contrarre un Matrimonio naturale valido senza che esso sia Sacramento¹⁰.

Tali argomenti hanno spinto una parte della dottrina, quella più radicale, a ritenere inaccettabile l'automatismo sacramentale e a considerare la fede come un elemento essenziale per la celebrazione del Sacramento, affermando che, qualora questa sia assente, sarebbe comunque possibile per i nubenti contrarre un vero Matrimonio naturale non sacramentale¹¹.

Una seconda corrente, più moderata, sostiene invece che la fede, senza costituire a priori un requisito essenziale per la validità del Sacramento, incida a tal punto sulla debita intenzione che senza di essa i nubenti non siano capaci di celebrare il Sacramento del Matrimonio¹².

In campo pastorale, infine, vi è chi propone una terza via, secondo la quale l'assenza di fede costituirebbe un ostacolo che impedisce al Battesimo di mutare la realtà umana dell'amore coniugale in Sacramento. Tali Matrimoni tra battezzati manterrebbero, però, la potenzialità del Sacramento che verrebbe ad espandersi pienamente qualora venisse rimosso l'ostacolo, cioè la mancanza di fede¹³.

vuto da quei battezzati che non hanno nessun rapporto con la Chiesa, nessuna fede cristiana, nessuna volontà di dare al loro Matrimonio una dimensione redentrice ed escatologica (cfr. U. NAVARRETE, *Matrimonio cristiano*, 55).

- 10 Cfr. U. NAVARRETE, *Matrimonio cristiano*, 55. Si sostiene che il diritto alla libertà religiosa non venga salvaguardato con l'affermazione del principio dell'inseparabilità assoluta, perché i battezzati privi di fede sarebbero obbligati ad accettare il Matrimonio religioso (cfr. F. SALERNO, *La dignità sacramentale del Matrimonio nella storia della Chiesa*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA [cur.], *Il Matrimonio Sacramento nell'Ordinamento canonico vigente*, Coll. *Studi giuridici*, n. XXXI, Città del Vaticano, 1993, 54).
- 11 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *El Matrimonio cristiano. Sacramento de la creación y de la redención*, Pamplona, 1997, 291. Si rileva che vi è un'esigenza intrinseca al Sacramento, in quanto segno efficace di Grazia, costituita dalla fede almeno minima ed elementare dei nubenti che sosterebbe anche la loro qualifica di ministri del Sacramento (cfr. F. SALERNO, *La dignità*, 53-54). Tra i sostenitori di questa corrente si possono menzionare: G. Araud, J.M. Aubert, J. Manzanares, I.B. Sequeira (cfr. D. FALTIN, *L'esclusione della sacramentalità del Matrimonio con particolare riferimento al Matrimonio dei battezzati non credenti*, in AA.VV., *La simulazione del Consenso matrimoniale canonico*, Coll. *Studi giuridici*, n. XXII, Città del Vaticano, 1990, 67).
- 12 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *El Matrimonio*, 291; AND. D'AURIA, *Fede*, 521-522. È la tesi, tra gli altri, di D. Faltin che, appropriandosi della parole del teologo P. Delhay, rifiuta l'automatismo sacramentale e afferma che per rendere possibile un Matrimonio sacramentalmente valido sono necessari il Battesimo e la fede esplicita che, insieme, alimentano l'intentio faciendi id quod facit Christus et Ecclesia (cfr. D. FALTIN, *L'esclusione*, 73).
- 13 Cfr. U. NAVARRETE, *Matrimonio cristiano*, 57-58; R. GERARDI, *Fede personale, convinzioni antropologiche e validità del Consenso matrimoniale*, in *Rivista Liturgica*, LXXXXI (2004), 455. In campo pastorale si parla, a questo proposito, di celebrazione sacramentale progressiva e per tappe, che prevede un lungo periodo di preparazione prima di giungere al Sacramento del Matrimonio (cfr. F. SALERNO, *La dignità*, 51).

Per poter esplorare i punti nevralgici della questione si rende necessario, dapprima, riassumere la dottrina cattolica sulla sacramentalità del Matrimonio, in secondo luogo illustrare come il tema si sia evoluto fino agli ultimi pronunciamenti magisteriali e mostrarne, infine, le ricadute giurisprudenziali in relazione alla validità dei Matrimoni celebrati da battezzati che abbiano perso o rifiutino la fede.

1. IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

Il Codice vigente afferma che Cristo elevò alla dignità di Sacramento il patto coniugale fra battezzati e che tra battezzati non può sussistere valido Matrimonio che non sia per ciò stesso Sacramento¹⁴.

Al patto coniugale è attribuita quella dignità sacramentale che gli deriva dal fatto di essere riproduzione del rapporto d'amore di Cristo con la Chiesa¹⁵. Alla base di tale dignità vi è la volontà di Dio che, all'atto della creazione, nella presentazione di Eva ad Adamo, inaugurò, anche se segretamente, la presentazione della Chiesa a Cristo¹⁶. Il capitolo quinto della Lettera agli Efesini, infatti,

-
- 14 Can. 1055: «§1. *Matrimoniale fœdus, quo vir et mulier inter se totius vitæ consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad Sacramenti dignitatem evectum est.* §2. *Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso Sacramentum*». Il testo del Canone riprende essenzialmente quello del Can. 1012 del Codice del 1917 aggiungendo però, nel primo paragrafo, la definizione di Matrimonio che era assente nel Codice precedente, così formulato: «§1. *Christus Dominus ad Sacramenti dignitatem evexit ipsum contractum matrimonialem inter baptizatos.* §2. *Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso Sacramentum*». In merito si veda: U. NAVARRETE, *Il Matrimonio: patto naturale e realtà sacramentale*, in G.I.D.D.C. (cur.), *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, Coll. *Quaderni della Mendola*, n. 3, Milano, 1996, 9-10; H. FRANCESCHI, *Il Matrimonio, Sacramento della nuova Alleanza: la relazione tra Battesimo, fede e Matrimonio*, in J.E. VILLA - C. GNAZI (curr.), *Matrimonium et Ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXIX, Città del Vaticano, 2006, 373.
- 15 Nel Matrimonio si rivela un duplice elemento: il primo, visibile, è costituito dal dono reciproco di entrambi i coniugi; il secondo, invisibile, è quello mistico, che conferisce al primo il suo senso spirituale e ultimo. Il Matrimonio, pertanto, non è solo un segno commemorativo in quanto l'unione tra Cristo e il suo corpo mistico è sempre attuale, presente e indissolubile in ogni Matrimonio cristiano che attualizza concretamente l'unione di Cristo con la sua Chiesa (cfr. K.H. FLECKENSTEIN, *Questo mistero è grande. Il Matrimonio in Ef 5, 21-33*, Roma, 1996, 119).
- 16 Cfr. H. SCHLIER, *La Lettera agli Efesini*, Coll. *Commentario teologico del Nuovo Testamento*, X/2, Brescia, 1973, 441. San Paolo ha così mostrato la continuità del disegno salvifico divino, dalla Genesi fino alla fine dei tempi, manifestando la fedeltà di Dio, la sapienza del suo progetto e l'irrevocabilità del suo amore (cfr. J. BEYER, *Il mistero dell'amore e l'indissolubilità del Matrimonio cristiano*, in A.A.Vv., *Amore*, 51). «*Igitur cum Matrimonium sit sua vi, sua natura, sua sponte sacrum, consentaneum est, ut regatur ac temperetur non Principum imperio, sed divina auctoritate Ecclesiae, quæ rerum sacrarum sola habet magisterium*». LEO PP. XIII, *Litteræ encyclicæ: Arcanum Divine Sapientie*, 10 februarii 1880, in *ASS*, XII (1879), 392.

considerato come fondamento biblico della sacramentalità del Matrimonio, citando il racconto del Libro della Genesi dimostra che il Matrimonio fin dalla sua origine è un archetipo dell'amore di Dio verso il suo popolo: già nell'Antico Testamento il Matrimonio ha in sé qualcosa del mistero che verrà poi svelato dall'autore della Lettera agli Efesini¹⁷. Dopo che, con la venuta di Cristo, la salvezza è entrata nella storia il Matrimonio umano, senza perdere il suo valore di realtà creata, viene visto in funzione dell'ordine salvifico¹⁸: i coniugi diventano così l'immagine creaturale del mistero di unione di Cristo con la Chiesa. Essi attualizzano questo mistero rappresentandolo e, portando in sé quell'amore sponsale che lega Cristo alla Chiesa, ne divengono immagine visibile¹⁹.

Si può affermare, pertanto, che l'ordine della creazione è in prospettiva dell'ordine della salvezza²⁰ e il Matrimonio dei cristiani partecipa al mistero dell'unione tra Cristo e la Chiesa, acquistandone come una nuova dimensione, che supera largamente il suo originario valore espresso agli albori della storia umana, ed esprimendo la struttura sponsale del mistero della redenzione²¹.

La Chiesa, accogliendo e meditando fedelmente la Parola di Dio, ha sempre manifestato la costante convinzione circa la stretta relazione tra stato coniugale e sacramentalità del Matrimonio²². L'intervento più qualificante in

17 Cfr. K.H. FLECKENSTEIN, *Questo mistero*, 19. Il Matrimonio istituito da Dio all'alba della storia umana aveva lo scopo di adombrare e riflettere il mistero dell'unione sponsale di Cristo con la Chiesa (cfr. S. GAROFALO, *Amore e Matrimonio nella Bibbia*, in AA.VV., *Amore*, 37).

18 Senza diminuire la dignità del Matrimonio umano la Grazia battesimale lo trasforma nell'amore di Cristo che, con la forza dello Spirito Santo, unisce i coniugi in uno stesso amore per rivelare il suo amore di sposo verso la Chiesa (cfr. J. BEYER, *Il mistero*, 509).

19 Cfr. K.H. FLECKENSTEIN, *Questo mistero*, 121.

20 Gesù, nel richiamarsi al Matrimonio del principio (cfr. *Mt* 19,4-6), fa intendere che nel nuovo ordine della redenzione esso mantiene i suoi valori nativi. Così come la creazione è orientata dal principio alla salvezza in Cristo, anche il Matrimonio riceve lo stesso orientamento. L'ordine della creazione, infatti, non scorre parallelamente all'ordine della redenzione e nessun uomo si trova nel puro ordine della creazione (cfr. A. MIRALLES, *Il Matrimonio*, 152).

21 Cfr. A. MIRALLES, *Il Matrimonio*, 111. Il Matrimonio si presenta come un grande mistero umano, ma è altresì figura dell'altro grande mistero costituito dall'unione sponsale tra Cristo e la Chiesa (cfr. *ivi*, 108). Tale Matrimonio sta in relazione reale, essenziale, intrinseca col mistero dell'unione di Cristo con la Chiesa; ha la sua radice in esso e, quindi, partecipa della sua natura e del suo carattere soprannaturale. Non è semplicemente il simbolo di questo mistero o un esemplare che rimane fuori del medesimo, bensì una copia germogliata dall'unione di Cristo con la Chiesa, prodotta e impregnata dalla medesima, dato che non solo raffigura quel mistero, ma lo rappresenta in se stesso realmente, ossia mostrandolo attivo ed efficace dentro di sé (cfr. M.J. SCHEEBEN, *I misteri del cristianesimo*, Brescia, 1949, 445).

22 «*Ecclesia Verbum Dei amplexata fideliterque meditata docuit solemniter et docet baptizatorum Matrimonium unum esse septem Sacramentorum Novi Testamenti*». IOANNES PAULUS PP. II, Adhortatio apostolica: *Familiaris Consortio*, in *AAS*, LXXIV (1982), 94, n. 13. In merito si veda: F. SALERNO, *La dignità*, 14. È più corretto considerare il processo formativo della dottrina sulla sacramentalità del Matrimonio come un progressivo approfondimento dell'essenza del Matrimonio cristiano, di cui il Magistero ecclesiastico, con l'ausilio della Teologia e della Scienza canonistica, ha offerto nel tempo notevoli illustrazioni (cfr. *ivi*, 66).

merito si ebbe con il Concilio di Trento che, in risposta alle tesi dei protestanti, affermò in modo dogmatico la sacramentalità del Matrimonio²³.

Secondo la definizione tridentina nell'azione di due cristiani che si uniscono in Matrimonio si rende attuale l'azione di Cristo attraverso la quale i due battezzati diventano una carne sola²⁴. Cristo, infatti, già nel Battesimo ha inserito gli sposi nel suo corpo mistico e mediante il segno nuziale accoglie nella vita di Grazia anche l'unione che essi sanciscono con il loro patto matrimoniale²⁵. Il Matrimonio Sacramento, quindi, non ha un proprio gesto da compiere o delle parole da cui trarre significato, ma è dato dall'elevazione

23 «*Can. 1. Si quis dixerit, Sacramenta novæ Legis non fuisse omnia a Iesu Christo Domino nostro instituta, aut esse plura vel pauciora, quam septem, videlicet Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Pœnitentiam, extremam Unctionem, Ordinem et Matrimonium, aut etiam aliquod horum septem non esse vere et proprie Sacramentum: anathema sit*». CONCILIUM ŒCUMENICUM TRIDENTINUM, Sessio VII: *Canones de Sacramentis in genere, Can. 1*, in H. DENZINGER, *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, (P. HÜNERMANN, cur.) Bologna, 2009, n. 1601. «*Si quis dixerit, Matrimonium non esse vere et proprie unum ex septem Legis evangelicæ Sacramentis, a Christo Domino institutum, sed ab hominibus in Ecclesia inventum, neque Gratiam conferre: anathema sit*». CONCILIUM ŒCUMENICUM TRIDENTINUM, Sessio XXIV: *Canones de Sacramento Matrimonii, Can. 1*, in H. DENZINGER, *Enchiridion*, n. 1801. Si veda in merito: R. GERARDI, *I problemi della determinazione della struttura ileomorfica e del ministro nel Sacramento del Matrimonio*, in *Lateranum*, LIV (1988), 288. Secondo la Teologia sacramentaria tradizionale per Sacramento si intende un segno efficace della Grazia (cfr. G. BALDANZA, *La Grazia del Sacramento del Matrimonio. Contributo per la riflessione teologica*, Roma, 1993, 49). Il Concilio tridentino, infatti, nel *Decretum de Sacramentis*, al Can. 5, li definisce segni sensibili ed efficaci della Grazia che significano: «*Si quis dixerit, Sacramenta novæ Legis non continere Gratiam, quam significant, aut Gratiam ipsam non ponentibus obicem non conferre, quasi signa tantum externa [...]: anathema sit*». CONCILIUM ŒCUMENICUM TRIDENTINUM, Sessio VII: *Canones de Sacramentis in genere, Can. 5*, in H. DENZINGER, *Enchiridion*, n. 1606. Secondo la Teologia contemporanea, invece, «il termine Sacramento, nella sua accezione etimologica, dice riferimento ad una realtà nascosta, divina, attuata in un segno visibile e mediante esso. La Teologia contemporanea occidentale ritiene che la piena comprensione di questo termine è possibile solo in relazione al suo equivalente greco *mysterion*. Com'è noto, il *mysterion* non è semplicemente una verità nascosta o incomprensibile, ma l'evento dell'autocomunicazione di Dio all'uomo che si fa storia di salvezza e dono di Grazia. I Sacramenti appartengono a questo *mysterion* e sono atti salvifici del Signore glorioso che attualizzano nel tempo della Chiesa l'*ephapax* della Pasqua; è in questo senso che essi sono qualificati come *mysteria*, misteri salvifici» (C. ROCCHETTA, *Il Matrimonio come Sacramento. Status quæstionis. Prospettive teologiche*, in *Ricerche Teologiche*, I [1993], 18-19).

24 Cfr. J.M. MILLÁS, *Il Sacramento del Matrimonio. Elementi fondamentali*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *Matrimonio e Sacramento*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXV, Città del Vaticano, 2004, 16.

25 Cfr. A. STANKIEWICZ, *La Giurisprudenza in tema di esclusione della sacramentalità del Matrimonio*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *Matrimonio*, 94. I Sacramenti sono atti di Cristo e della Chiesa. Il Matrimonio, in quanto Sacramento, è innanzitutto un atto di Cristo e della Chiesa e la ministerialità degli sposi consiste nel partecipare, in forza del Battesimo, all'atto di Cristo e della Chiesa, simbolicamente espressivo e operativo dei doni che significa. Gli sposi, quindi, non si amministrano tra loro il Sacramento e neppure semplicemente lo ricevono, ma celebrano un atto sacramentale che, in forza del loro Battesimo, li fa partecipare al mistero dell'alleanza di Cristo e della Chiesa (cfr. C. ROCCHETTA, *Il Matrimonio*, 17-18).

della creazione alla Grazia soprannaturale attraverso il Battesimo²⁶. Non si tratta, pertanto, di due Matrimoni, uno naturale e l'altro soprannaturale, ma dell'unico Matrimonio voluto fin dal principio dal Creatore, finalizzato a Cristo e che Cristo stesso viene a rivelare nella sua identità originaria e autentica, facendolo partecipare alla sua alleanza sponsale con la Chiesa²⁷.

Il rapporto inscindibile nel Matrimonio di due battezzati tra la dimensione creazionale e quella misterica si risolve in due principi dottrinali fondamentali: il principio dell'identità tra realtà naturale e realtà soprannaturale, affermato dal Can. 1055 §1 dell'attuale Codice latino, in forza del quale il Sacramento non è qualcosa che si aggiunge al patto coniugale già costituito, ma è lo stesso Consenso coniugale ad essere segno efficace della Grazia²⁸; ed il principio

26 Non si può pensare, nel Matrimonio cristiano, ad una distinzione tra l'amore umano e l'amore di Dio: è l'unico e medesimo amore, fondante la realtà terrena del Matrimonio, che diviene simbolo dell'amore di Dio e quindi evento di Grazia per i coniugi (cfr. C. ROCCHETTA, *Il Sacramento della coppia*, Bologna, 1996, 61). Il Concilio di Trento ha connotato perfettamente questa unità quando ha proclamato il triplice fine del Matrimonio sacramentale rispetto all'istituto naturale del Matrimonio: perfezionare l'amore coniugale, confermare l'indissolubilità, santificare i coniugi (cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM TRIDENTINUM, Sessio XXIV: *Doctrina de Sacramento Matrimonii*, in H. DENZINGER, *Enchiridion*, n. 1799).

27 Cfr. Mt 19,4.8; A. STANKIEWICZ, *La Giurisprudenza*, 95. Il Matrimonio, realtà di comunione, diventa con Cristo mistero della comunione. L'incarnazione del Figlio di Dio, Gesù Cristo, ha reso definitiva l'alleanza di Dio con gli uomini e ha dato il suo pieno significato al Matrimonio unico e indissolubile. Il Creatore della natura si fa autore della Grazia e, con il Sacramento del Matrimonio, il dono naturale della creazione diventa Grazia di redenzione per le singole persone e per la coppia unita in Cristo e nella Chiesa davanti a Dio (cfr. E. EID, *Il Matrimonio mistero della comunione. Riflessioni teologico-canoniche*, in ARCSODALIZIO DELLA CURIA ROMANA [cur.], *Teologia e Diritto canonico*, Coll. *Studi giuridici*, n. XII, Città del Vaticano, 1987, 168). «*Germanus amor coniugalís in divinum amorem assumitur atque virtute redemptiva Christi et salvifica actione Ecclesie regitur ac datur*». CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, *Gaudium et Spes*, 1068, n. 48. Si veda anche: C. ROCCHETTA, *Il Matrimonio*, 13. La Costituzione conciliare mostra di aver recepito la discussione teologica apparsa prima del Concilio quando, particolarmente al n. 48, afferma che Cristo va incontro agli sposi cristiani e assume il loro amore nel suo amore di alleanza sponsale verso la Chiesa. Con il ricorso alla categoria dell'incontro si manifesta lo sforzo di aprire la trattazione della sacramentalità ad un approccio trinitario: il Dio che santifica gli sposi non è impersonale e non si limita ad elevare l'amore coniugale concedendo agli sposi gli aiuti soprannaturali necessari per l'adempimento dei compiti coniugali. Egli, innanzitutto, è il Dio della Bibbia che va incontro al suo Popolo con un patto di amore fedele e che manda il suo Figlio il quale, come sposo della Chiesa, si fa incontro agli sposi cristiani e rimane con loro. Con l'introduzione, invece, della categoria dell'assunzione dell'amore coniugale nell'amore divino il riferimento è al fatto che l'amore coniugale, con tutte le sue dimensioni, entra nella sacramentalità e, essendo assunto nell'amore divino, viene da esso qualificato e specificato. L'amore coniugale, così assunto, partecipa dell'alleanza sponsale di Cristo verso la Chiesa e viene ad essere trasformato ontologicamente da tale mistico connubio. In virtù del Sacramento, dunque, Cristo continua ad esprimere il suo amore sponsale fedele, indissolubile, fecondo e di comunione con la Chiesa sua sposa. La Grazia matrimoniale, quindi, consiste essenzialmente nella partecipazione al patto d'amore di Cristo con la Chiesa (cfr. G. BALDANZA, *La Grazia*, 218-241).

28 Can. 1055: «§1. *Matrimoniale fœdus, quo vir et mulier inter se totius vitæ consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad Sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est*». L'azione santificatrice ed

dell'inseparabilità tra patto naturale e Sacramento, sancito esplicitamente nel Can. 1055 §2 dello stesso Codice, in virtù del quale tra battezzati non può darsi Matrimonio che non sia per ciò stesso Sacramento²⁹.

È questa la tesi cattolica, che è possibile rinvenire già nella Chiesa primitiva³⁰. Il Matrimonio che la Chiesa celebra per i suoi fedeli non è diverso dal Matrimonio naturale che Dio ha predisposto per tutti gli uomini³¹. Così il Sacramento si realizza tutte le volte che il Consenso è scambiato tra battezzati, in quanto il Matrimonio contiene un intrinseco riferimento a Dio che si dischiude

elevante di Cristo riguarda l'istituzione matrimoniale stessa in modo che, rimanendo identica nella sua essenza, passa ad un nuovo stato (cfr. J. HERVADA, *Studi sull'essenza del Matrimonio*, Coll. *Monografie giuridiche*, n. 17, Milano, 2000, 350).

- 29 Can. 1055: «§2. *Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso Sacramentum*». Si veda in merito: U. NAVARRETE, *Il Matrimonio: patto*, 10. Ad essere inseparabili non sarebbero il patto matrimoniale e il Sacramento, che costituiscono le due dimensioni, una naturale e l'altra soprannaturale, della stessa realtà, ma la natura e la Grazia, che sono distinte ma si uniscono inseparabilmente nel Sacramento del Matrimonio (cfr. J. HERVADA, *Studi*, 350). Il principio di identità fonda la competenza della Chiesa sul patto naturale dei battezzati, salva la competenza dell'Autorità statale sugli effetti puramente civili del Matrimonio (cfr. Can. 1059: «*Matrimonium catholicorum, etsi una tantum pars sit catholica, regitur iure non solum divino, sed etiam canonico, salva competentia civilis potestatis circa mere civiles eiusdem Matrimonii effectus*»). Il principio di inseparabilità, invece, estende tale competenza al Matrimonio di tutti i battezzati: sia a quello dei cattolici che hanno perso la fede e si sono distaccati dalla Chiesa, sia a quello dei battezzati appartenenti a comunità ecclesiali nelle quali viene negata esplicitamente la sacramentalità del Matrimonio (cfr. U. NAVARRETE, "Matrimonio-Sacramento", in C. CORRAL - V. DE PAOLIS - G. GHIRLANDA [curr.], *Nuovo dizionario di Diritto canonico*, Cinisello Balsamo [Milano], 1996, 681).
- 30 Già san Leone Magno affermava che lì dove non c'è Sacramento non c'è neanche Matrimonio: «*Unde cum societas nuptiarum ita ab initio constituta sit, ut præter sexuum conjunctionem haberet in se Christi et Ecclesiæ Sacramentum: dubium non est eam mulierem non pertinere ad Matrimonium, in qua docetur nuptiale non fuisse mysterium*». LEO PP. I, *Epistula 167. Ad Rusticum narbonensem. Responsum ad inquisitio IV*, in J.D. MANSI (cur.), *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio*, VI, Graz, 1959, col. 402 (cfr. J. HERVADA, *Studi*, 356). Il principio dell'inseparabilità tra patto e Sacramento, che costituisce un corollario del dogma della sacramentalità del Matrimonio, non è un principio di Diritto positivo umano ma un principio dottrinale che ha dalla sua parte quasi un millennio di coscienza e travagliata vigenza. Si fonda, infatti, sulla dottrina quasi comune di teologi e canonisti e sul presupposto dottrinale della Giurisprudenza e prassi pastorale della Chiesa, nonché sull'insegnamento esplicito e ripetuto, nei due ultimi secoli, del Magistero ordinario dei Pontefici romani e dei Vescovi di tutto il mondo cattolico. Il fatto che tale principio sia maturato in un contesto di lotta tra lo Stato e la Chiesa per difendere la competenza sul Matrimonio cristiano non toglie valore alla dottrina, in quanto questo fenomeno si è verificato, nel corso dei secoli, anche per altri settori del deposito della fede cristiana (cfr. U. NAVARRETE, *Matrimonio cristiano*, 75).
- 31 Cfr. P. MONETA, *L'esclusione del Sacramento e l'autonomia della fattispecie*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *Matrimonio*, 89. Il Matrimonio, in quanto realtà umana radicata nell'economia della creazione, è la stessa realtà che, per coloro che vivono nella fede, è Sacramento. Ciò conduce inequivocabilmente alla conclusione che il contratto matrimoniale e il Sacramento non sono separabili per il motivo che l'economia della creazione si realizza pienamente nell'economia della redenzione (cfr. R. GERARDI, *I problemi*, 316). Tutta la creazione, infatti, è ordinata a Cristo, in tensione verso la pienezza storica della redenzione e verso la pienezza escatologica della restaurazione di tutte le cose in Cristo (cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *El Matrimonio*, 252).

alla pienezza delle sue possibilità mediante il Battesimo³². Da ciò deriva che il Matrimonio dei battezzati non può che essere sacramentale e che tale sacramentalità non è il mero effetto giuridico del Battesimo, quanto la conseguenza della nuova realtà ontologica creata dal Battesimo stesso³³.

Ne consegue, per ultimo, che nel Sacramento del Matrimonio vi è identità tra ministri e nubenti: se gli sposi sono i ministri del patto nuziale, lo sono al contempo anche del Sacramento da esso inseparabile³⁴.

È attorno alla persona del nubente, e alla sua intenzione come ministro del Sacramento del Matrimonio, che si sviluppa la complessa e delicata questione della necessità, o meno, della fede personale per la valida celebrazione del Matrimonio³⁵.

32 Cfr. M. MINGARDI, *L'esclusione della sacramentalità del Matrimonio*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, XIX (2006), 434. Se tutta la realtà creata, secondo la visione cristiana, è espressione di un disegno di redenzione, il Matrimonio lo è in un modo specifico, giacché esso, quando è celebrato tra battezzati, produce la Grazia che significa e stabilisce l'uomo in un particolare rapporto con Dio (cfr. G. LO CASTRO, *Il fœdus matrimoniale come consortium totius vitæ*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA [cur.], *Il Matrimonio*, 84). La coppia cristiana di marito e moglie è, in quanto tale, coppia introdotta nel mistero del processo salvifico che unisce Cristo e la Chiesa, dal momento che gli sposi appartengono al mistero per mezzo del loro Battesimo. Questo Sacramento estende, infatti, la sua efficacia sulla comunità coniugale che essi creano con il loro Consenso matrimoniale e la perfeziona spiritualmente, facendola diventare immagine visibile del rapporto sponsale tra Cristo e la Chiesa. Chi riceve il Battesimo, in virtù dell'amore redentore di Cristo, diviene anche partecipe del suo amore sponsale verso la Chiesa: il battezzato, cioè, diviene in qualche modo tramite di tale amore di Cristo, perché dispieghi la sua efficacia sulla Chiesa sua sposa. Da ciò appare anche coerente con l'economia divina della redenzione il fatto che il Matrimonio sacramentale sia l'unica comunità coniugale possibile alla coppia di battezzati (cfr. A. MIRALLES, *Il Matrimonio*, 147-149).

33 Cfr. M. MINGARDI, *L'esclusione*, 434. La sacramentalità del Matrimonio è una conseguenza della condizione di battezzati degli sposi (cfr. A. MIRALLES, *Il Matrimonio*, 147). Per il Battesimo, infatti, si effettua nell'uomo una trasformazione ontologica che lo rende una nuova creatura, lo configura a Cristo, gli comunica una certa somiglianza alla Grazia e quindi a Dio, lo rende capace di compiere certi atti di Culto; realtà che vengono comunicate nel Battesimo valido in modo irrinunciabile (cfr. U. NAVARRETE, *Matrimonio, contratto e Sacramento*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA [cur.], *Il Matrimonio*, 109).

34 «*Septimum est Sacramentum Matrimonii [...] Causa efficiens Matrimonii regulariter est mutuus Consensus per verba de presenti expressus*». EUGENIUS PP. IV, *Bulla unionis Armeniorum: Exultate Deo*, 22 novembris 1439, in H. DENZINGER, *Enchiridion*, n. 1327. «*Matrimonio enim, quo coniuges sibi invicem sunt ministri Gratiae, externo christianae consortionis providetur ordinatoque incrementum*». PIUS PP. XII, *Litterae encyclicae: Mistici Corporis*, in *AAS*, XXXV (1943), 202. Se, infatti, il patto coniugale e il Sacramento sono la stessa realtà ontica ne segue che i nubenti, costituendo l'unica causa efficiente del patto coniugale, sono anche l'unica causa efficiente umana che, sotto l'azione misterica di Cristo, sacerdote principale, effettua il Sacramento (cfr. U. NAVARRETE, «*Matrimonio-Sacramento*», 681). Benché l'attuale Codice non contenga un'esplicita dichiarazione al riguardo ciò si può indirettamente dedurre dal combinato disposto dei Canoni 1112 §1 («*Ubi desunt sacerdotes et diaconi, potest Episcopus diœcesanus, prœvio voto favorabili Episcoporum Conferentiae et obtenta Licentia Sanctae Sedis, delegare laicos, qui Matrimonii assistant*») e 1116 («*Si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo assistens ad normam Iuris competens, qui intendunt verum Matrimonium inire, illud valide ac licite coram solis testibus contrahere possunt*»), secondo cui due battezzati possono celebrare il Sacramento senza l'assistenza del ministro ordinato.

35 Cfr. U. NAVARRETE, «*Matrimonio-Sacramento*», 682; AND. D'AURIA, *Fede*, 520-523.

2. FEDE PERSONALE E VALIDITÀ DEL VINCOLO CONIUGALE

Secondo l'insegnamento della Chiesa ministro dei Sacramenti è colui che in nome di Cristo e della Chiesa compie l'azione sacramentale applicando la forma sulla materia³⁶: in quanto agisce in nome di Cristo il ministro ne è segno, in quanto agisce in nome della Chiesa deve curare che il rito sacramentale avvenga in modo conforme alle intenzioni della Chiesa³⁷. L'intenzione del ministro è condizione indispensabile per porre il Sacramento perché congiunge lo stesso ministro all'azione di Cristo e della Chiesa, rendendolo capace di svolgere il suo ruolo e facendo del gesto sacramentale un atto oggettivamente operativo dei doni che significa³⁸. A questo proposito il Concilio di Trento aveva dichiarato che per la valida amministrazione dei Sacramenti si richiede che il ministro abbia l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa³⁹. I Sacramenti, quindi, sono efficaci in virtù di Cristo e della Chiesa, non dipendendo dalla dignità del ministro, dalla sua ortodossia o dal suo stato di Grazia: ogni Sacramento è concretizzazione dell'intervento redentore di Cristo⁴⁰. L'effetto salvifico, cioè, si produce a causa del segno sacramentale correttamente posto⁴¹, secondo la dottrina dell'efficacia *ex opere operato* dei Sacramenti della Chiesa⁴².

36 «*Hæc omnia Sacramenta tribus perficiuntur, videlicet rebus tamquam materia, verbis tamquam forma, et persona ministri conferentis Sacramentum cum intentione faciendi, quod facit Ecclesia. Quorum si aliquod desit, non perficitur Sacramentum*». EUGENIUS PP. IV, *Exultate Deo*, n. 1312.

37 Cfr. R. GERARDI, *I problemi*, 341. La forma, unita all'intenzione di realizzare il Sacramento, cioè alla volontà del ministro di compiere tale gesto, costituisce il fattore specificante del segno sacramentale. Nel caso del Matrimonio, però, il segno sacramentale non è qualcosa di diverso dalla stessa realtà matrimoniale (cfr. M. GAS I AIXENDRI, *Essenza del Matrimonio cristiano e rifiuto della dignità sacramentale. Riflessioni alla luce del recente discorso del Papa alla Rota*, in *Ius Ecclesie*, XIII [2001], 132).

38 Cfr. C. ROCCHETTA, *Il Sacramento*, 199; U. NAVARRETE, *Matrimonio cristiano*, 72. Si realizza così una certa unità tra ministro e Cristo e tra ministro e Chiesa: sul piano ontologico per mezzo del carattere sacramentale, sul piano operativo per mezzo dell'intenzione. Il Sacramento è un atto umano a cui Cristo dà la capacità di essere atto di salvezza quando è compiuto in nome della Chiesa da una persona che ne ha la potestà. Il ministro è solo uno strumento, ma per compiere un vero atto umano è necessario che egli lo voglia, e per compiere un vero atto ministeriale è necessario che sia compiuto in nome della Chiesa. Perciò il rito che il ministro compie non è rito autentico della Chiesa se egli non esegue volontariamente l'intenzione stessa di Cristo e della Chiesa (cfr. R. GERARDI, *I problemi*, 341-342).

39 «*Si quis dixerit, in ministros, dum Sacramenta conficiunt et conferunt, non requiri intentionem, saltem faciendi quod facit Ecclesia: anathema sit*». CONCILIUM ŒCUMENICUM TRIDENTINUM, SESSIO VII: *Canones de Sacramentis in genere, Can. 11*, in H. DENZINGER, *Enchiridion*, n. 1611.

40 Cfr. R. GERARDI, *I problemi*, 341; P. PELLEGRINO, *L'esclusione della sacramentalità del Matrimonio*, in P.A. BONNET - C. GULLO (CURT.), *Diritto matrimoniale canonico. II. Il Consenso*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXI, Città del Vaticano, 2003, 375.

41 «*Si quis dixerit, per ipsa novæ Legis Sacramenta ex opere operato non conferri Gratiam, sed solam fidem divine promissionis ad Gratiam consequendam sufficere: anathema sit*». CONCILIUM ŒCUMENICUM TRIDENTINUM, SESSIO VII: *Canones de Sacramentis in genere, Can. 8*, in H. DENZINGER, *Enchiridion*, n. 1608.

42 Cfr. C. ROCCHETTA, *Il Sacramento*, 199; P.A. BONNET, *Essenza*, 149.

La Teologia sacramentaria, tuttavia, si mostra divisa riguardo al contenuto specifico dell'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Una corrente, cosiddetta internista, richiede nel ministro non solo il compimento dei riti prescritti ma anche l'impegno interiore e personale di realizzare un Sacramento della Chiesa; un'altra, invece, quella esternista e tuttora prevalente, reputa che sia sufficiente nel ministro la volontà di eseguire esternamente i riti della Chiesa⁴³.

Il proposito di fare ciò che fa la Chiesa riceve, inoltre, una caratterizzazione tutta particolare nel Matrimonio. Gli altri Sacramenti, infatti, incarnandosi in un peculiare segno istituito come tale da Cristo, necessitano, per costituirsi, di una volizione specifica almeno virtuale, posta cioè in precedenza ma presente al momento della realizzazione del Sacramento⁴⁴. Nel Matrimonio, invece, che si attua attraverso l'elevazione a Sacramento della realtà nuziale naturale, non si richiede una volontà diretta espressamente alla sacramentalità: è sufficiente che i ministri, essendo battezzati, abbiano l'intenzione di costituire il patto coniugale naturale⁴⁵.

43 Secondo la Scuola internista l'intenzione soggettiva del ministro di compiere un Sacramento penetra nel segno oggettivo e si impone ad esso per determinarlo e orientarlo: senza tale intenzione specifica il rito non accede al piano sacramentale. Il ministro, quindi, è il cardine del Sacramento. Secondo la scuola esternista, invece, il rito ha il suo proprio significato oggettivo e intrinseco, espressione di una volontà finalizzata che è quella di Cristo e della Chiesa. Questa volontà oggettiva si impone al ministro sin da quando egli accetta liberamente di compiere per i fedeli i riti prescritti: se esiste il contesto umano ed ecclesiale richiesto perché il gesto abbia il suo senso sacramentale, l'intenzione soggettiva dell'agente non può soffocare l'orientamento oggettivo del segno. È sufficiente che il ministro, qualunque siano le sue convinzioni personali, accetti d'agire come esecutore dei riti della Chiesa al servizio della Comunità liturgica perché il suo gesto sia la traduzione della volontà salvifica di Cristo. La funzione del ministro, allora, risulta essere quella di servitore messo dal Signore a disposizione di una determinata Comunità di battezzati (cfr. J.M. TILLARD, *A proposito dell'intenzione del ministro e del soggetto dei Sacramenti*, in *Concilium*, IV [1968], n. 1, 133-134). La stessa distinzione viene proposta da G. Bertolini, secondo il quale la dottrina contemporanea non ha affatto recepito le istanze promosse dalla Scuola internista, assumendo comunemente la tesi della corrente esternista: il ministro avrà l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa allorché lo farà seriamente e liberamente, pur senza adesione interiore, poiché i fatti dichiarano le intenzioni meglio delle parole. Si esclude, così, che il ministro debba possedere l'intenzione di conferire la Grazia e si ritiene sufficiente l'intenzione di porre il rito sacro come lo pone la Chiesa (cfr. G. BERTOLINI, *Intenzione coniugale e sacramentalità del Matrimonio. II. Approfondimenti e riflessioni*, Padova, 2008, 159-160; G. RAMBALDI, *L'oggetto dell'intenzione sacramentale nei teologi dei secoli XVI e XVII*, Coll. *Analecta gregoriana*, n. XXXIII, Romæ, 1944, 173-183; P. BIANCHI, *Società secolarizzata ed esclusione della sacramentalità del Matrimonio: un motivo di nullità matrimoniale in crescita?*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, IV [1991], 85).

44 Cfr. P.A. BONNET, *Essenza*, 150; T. RINCÓN-PÉREZ, *El Matrimonio*, 262.

45 Cfr. H. FRANCESCHI, *Il Matrimonio*, 380. Non v'è dubbio che la cristallizzazione della dottrina dell'identità e inseparabilità tra patto coniugale e Sacramento ha spinto a considerare sufficiente l'intenzione matrimoniale naturale (cfr. G. BERTOLINI, *Intenzione. II. Approfondimenti*, 160). Data l'identità tra Matrimonio naturale e Sacramento sarebbe sbagliato esigere dai nubenti una speciale volontà diversa da quella di volere sinceramente sposarsi, donandosi cioè nella propria coniugalità, con ciò che essenzialmente essa significa (cfr. H. FRANCESCHI, *Il Matrimonio*, 380). F. Bersini, applicando al Sacramento del Matrimonio la disputa dottrinale tra le scuole internista ed esternista, così afferma:

Il motivo di tale diversità risiede nel fatto che il Matrimonio è il Sacramento di una realtà che già esiste nell'economia della creazione, e cioè lo stesso patto coniugale istituito dal Creatore⁴⁶. La sacramentalità del Matrimonio non dipende, quindi, dalla volontà dei nubenti ma dalla volontà di Cristo e, pertanto, per la validità del Sacramento è richiesto solo il vero Consenso⁴⁷.

Se si considerano i requisiti strettamente necessari ai fini della validità del Matrimonio si impone la conclusione che l'intenzione minima è semplicemente quella di sposarsi⁴⁸. Ciò che è necessario, pertanto, non è una cosciente intenzione religiosa né, tanto meno, un'intenzione sacramentale, quanto una semplice volontà matrimoniale⁴⁹.

Per quanto concerne invece l'intenzione del soggetto suscipiente, poiché i nubenti sono anche i fruitori del Sacramento del Matrimonio, la Teologia propende nel sostenere che il soggetto debba volere il rito sacramentale come compiuto per sé e che tale volontà sia sufficiente anche senza un'adesione di fede⁵⁰. Nella celebrazione del Matrimonio, pertanto, occorre distinguere nettamente la realizzazione del Sacramento, che è opera di Cristo e dipende dalla

«Poiché il Sacramento è inseparabilmente congiunto al vero contratto, per amministrare e ricevere validamente il Sacramento del Matrimonio non si richiede l'intenzione interna circa la sacramentalità, cioè quell'intenzione che si riferisce al contenuto intrinseco del rito voluto interiormente come un'azione santa, religiosa, sacramentale, ma è sufficiente l'intenzione interna circa il contratto, la quale in relazione alla sacramentalità del Matrimonio è intenzione puramente esterna, limitata alle sole formalità esterne del medesimo», cosicché «il rito del Matrimonio tra i cristiani, posto seriamente, non può più essere un'azione profana, ma, indipendentemente dalla volontà del ministro, è necessariamente Sacramento» (F. BERSINI, *I cattolici non credenti e il Sacramento del Matrimonio*, in *La Civiltà Cattolica*, 127 [1976-IV], 556). In merito si veda: G. BERTOLINI, *La simulazione totale tra esclusione del bonum coniugum e della sacramentalità*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *La Giurisprudenza della Rota Romana sul Consenso matrimoniale (1908-2008)*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXXIII, Città del Vaticano, 2009, 136.

- 46 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, *Familiaris Consortio*, 163-164, n. 68; M. GAS I AIXENDRI, *Essenza*, 132.
- 47 Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *L'esclusione della dignità sacramentale del Matrimonio come Capo autonomo di nullità matrimoniale*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXXI (1996), 238. Qualsiasi Matrimonio naturale, infatti, è stato elevato alla dignità di Sacramento, pertanto sposarsi costituisce intenzione implicita e sufficiente in ordine al Sacramento (cfr. G. BERTOLINI, *Intenzione. II. Approfondimenti*, 162).
- 48 Perciò i battezzati che emettono tra di loro un Consenso matrimoniale autentico, giuridicamente efficaci, per ciò stesso hanno l'intenzione minima necessaria per porre in essere il Sacramento e, quindi, hanno anche implicitamente l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa anche qualora non ne fossero consapevoli (cfr. U. NAVARRETE, "Matrimonio-Sacramento", 683).
- 49 Per il Matrimonio si ha intenzione generale allorché sussista l'intenzione minima di porre rettamente il patto coniugale che rappresenta, anche in assenza di fede, l'oggetto dell'intenzione minima almeno implicita (cfr. G. BERTOLINI, *Intenzione. II. Approfondimenti*, 166; C. BURKE, *La sacramentalità del Matrimonio: riflessioni canoniche*, in AA.VV., *Sacramentalità e validità del Matrimonio nella Giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana*, Coll. *Studi giuridici*, n. XXXVI, Città del Vaticano, 1995, 145; T. RINCÓN-PÉREZ, *El Matrimonio*, 341; U. NAVARRETE, "Matrimonio-Sacramento", 684).
- 50 Vi è, dunque, la possibilità di una disgiunzione tra intenzione esplicita di volere il rito sacramentale e adesione di fede al suo significato e al suo contenuto (cfr. J.M. TILLARD, *A proposito*, 143).

sua volontà redentrice, dall'offerta della Grazia, che viene anch'essa donata da Cristo redentore ma in base alle disposizioni del ricevente, innanzitutto in base alla sua fede. Perciò, una volta ricevuto il Sacramento, questo produrrà i suoi frutti, la Grazia sacramentale appunto, non appena il soggetto ricevente sarà in condizione di accoglierla⁵¹.

A partire dal Concilio Vaticano II, in cui si affermò solennemente che i Sacramenti non solo suppongono la fede, ma la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono, e per questo sono chiamati Sacramenti della fede⁵², vennero proposte teorie che richiedevano, ai fini della validità del Matrimonio tra battezzati, un'intenzione che includesse la volontà di celebrare consapevolmente e direttamente il Sacramento⁵³, unita all'esigenza di un minimo di fede personale richiesto per la sua validità⁵⁴.

51 Cfr. A. SILVESTRELLI, *Matrimonio fede e Sacramento*, in AA.VV., *Sacramentalità e validità del Matrimonio*, 131. La teologia dell'intenzione del soggetto si basa, infatti, sul principio della libera accettazione da parte dell'uomo dei doni della Grazia di Dio (cfr. J.M. TILLARD, *A proposito*, 142; P. BIANCHI, *Società*, 85).

52 «*Sacramenta ordinantur ad sanctificationem hominum, ad aedificationem Corpus Christi, ad cultum denique Deo reddendum; ut signa vero etiam ad instructionem pertinent. Fidem non solum supponunt, sed verbis et rebus etiam alunt, roborant, exprimunt, quare fidei Sacramenta dicuntur*». CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, *Constitutio de sacra Liturgia: Sacrosanctum Concilium*, in AAS, LVI (1964), 116, n. 59. «Non si deve però mai dimenticare [...] che l'esistenza oggettiva di un Sacramento non dipende dalla fede soggettiva di chi lo amministra o riceve. Ministro del Sacramento è comunque la Chiesa di Cristo, e la fede indefettibile della Chiesa è sempre presente alla costituzione di esso» (R. GERARDI, *Fede*, 453).

53 Cfr. L. SABBARESE, *Fede, intenzione e dignità sacramentale nel Matrimonio tra battezzati*, in *Periodica de Re Canonica*, LXXXVI (2006), 288. Nel contesto contemporaneo, in cui i valori cristiani o semplicemente umani sono spesso oscurati da elementi anticristiani che possono compromettere la comprensione del Matrimonio e la volontà di esprimere un Consenso veramente matrimoniale, si è messo in discussione sia che la volontà dei fedeli di sposarsi contenga una volontà autenticamente matrimoniale, sia che si possa celebrare veramente un Sacramento senza fede (cfr. M.A. ORTIZ, *L'esclusione della dignità sacramentale del Matrimonio nel recente dibattito dottrinale e giurisprudenziale*, in H. FRANCESCHI - M.A. ORTIZ [CURT.], *Verità del Consenso e capacità di donazione. Temi di Diritto matrimoniale e processuale canonico*, Coll. *Subsidia canonica*, n. 5, Roma, 2009, 104; H. FRANCESCHI, *Il Matrimonio*, 371). Secondo quest'ultima corrente dottrinale, infatti, l'intenzione sacramentale, anche minima, non si limita ad accompagnare la fede ma deriva da essa, almeno in qualche modo. Perché, quindi, possa esistere la vera intenzione sacramentale necessaria per la validità del rito, occorre, sia pure in filigrana, una certa relazione alla salvezza (cfr. J.M. TILLARD, *A proposito*, 143-144).

54 La mancanza della fede, infatti, può avere, e spesso avrà, conseguenze indirette riguardo alla validità del Matrimonio, in quanto l'allontanamento da Dio comporta anche una perdita del vigore e della chiarezza sul piano etico e conduce ad una conoscenza degradata del Matrimonio e dell'intenzione coniugale necessaria. Avviene così che ciò che veramente si vuole non è il Matrimonio ma un prodotto culturale corrotto, come un Matrimonio solubile o non esclusivo, che differisce, quindi, sostanzialmente dal progetto divino sul Matrimonio (cfr. M. GAS I AIXENDRI, *Sul rapporto tra realtà naturale e dimensione soprannaturale nel Matrimonio: alcune conseguenze sul piano giuridico-canonico*, in *Ius Ecclesiae*, XV [2003], 290-291; C.J. ERRÁZURIZ, *El Matrimonio como realidad jurídica natural y sacramental*, in *Folia Theologica*, V [1994], 30).

La dichiarazione più esplicita in questo senso è stata quella della Commissione Teologica Internazionale, contenuta in un documento del 1977 sulla dottrina del Matrimonio cristiano, che, pur non costituendo un intervento magisteriale, ha avuto grande influenza nella successiva elaborazione della questione⁵⁵. Secondo i membri della Commissione, infatti, benché i problemi dell'intenzione e della fede personale non debbano essere confusi, tuttavia non possono neanche essere totalmente separati, poiché la vera intenzione nasce e si nutre di fede viva⁵⁶. Partendo da queste premesse si giungeva alla conclusione che la fede dei coniugi non costituisce la sacramentalità del Matrimonio ma, qualora mancasse totalmente, resterebbe inficiata la validità stessa del Sacramento per difetto di intenzione minima⁵⁷, come nel caso di quei battezzati la cui coscienza fosse a tal punto deformata dall'ignoranza o dall'errore da far ritenere loro di poter contrarre il Matrimonio escludendo il Sacramento⁵⁸.

55 Cfr. COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALE, *De Matrimonio christiano*, 370-397 (originale in: COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALE, *De Matrimonio christiano*. Sessio 1977 [1-6 decembris], in *Gregorianum*, LII [1978], 453-464).

56 Cfr. F. SALERNO, *La dignità*, 51. La proposizione argomenta a partire dall'affermazione classica secondo la quale la presenza di fede nel nubente va ad incidere sulla fruttuosità ma non sulla validità del Sacramento celebrato, tuttavia, considerando la nuova situazione pastorale caratterizzata dal diffondersi di battezzati non credenti, si afferma che l'assenza di fede viva fa venir meno il requisito essenziale per la validità di ogni atto sacramentale, cioè l'intenzione di compiere ciò che fanno Cristo e la Chiesa (cfr. M. RIVELLA, *Il Matrimonio dei cattolici non credenti e l'esclusione della sacramentalità*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA [cur.], *Matrimonio*, 113; M. RIVELLA, *Gli sviluppi magisteriali e dottrinali sull'esclusione della dignità sacramentale del Matrimonio*, in H. FRANCESCHI - J. LLOBELL - M.A. ORTIZ [cur.], *La nullità del Matrimonio. Temi processuali e sostantivi in occasione della "Dignitas Connubii"*. Il Corso di aggiornamento per operatori del Diritto presso i Tribunali ecclesiastici, Roma, 13-18 settembre 2004, Roma, 2005, 304).

57 «*Factum "baptizatorum non-credentium" autem hodie novum problema theologicum et grave dilemma pastorale ponit, imprimis, si absentia, immo recusatio fidei constare videtur. Intentio requisita, nempe faciendi quod facit Christus et Ecclesia, est conditio minima, ut Consensus fiat sub aspectu Sacramenti verus "actus humanus". Etiamsi questio circa intentionem et problema circa fidem personalem contrahentium non misceri debeant, tamen non totaliter separari possunt. Intentio vera ultimatum fide viva nascitur et nutritur. Ubi ergo nullum vestigium fidei qua talis [...] et nullum desiderium Gratiae et salutis invenitur, dubium facti oritur; utrum supradicta intentio generalis et vere sacramentalis reapse adsit, et Matrimonium contractum validum sit an non. Fides personalis contrahentium per se, ut ustentum est, non constituit sacramentalitatem Matrimonii, sed sine ulla fide personali validitas Sacramenti infirmaretur*». COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALE, *De Matrimonio*, 383, 2.3 (cfr. AND. D' AURIA, *Fede*, 518).

58 «*Contradictorium esset dicere baptizatos in Ecclesia catholica regredi vere et realiter posse ad statum coniugalem non sacramentalem, ita ut sibi sufficere vestimento umbra, dum Christus eis realitatem sui amoris sponsalis offert. Non tamen excludi possunt casus in quibus, etiam apud christianos quosdam, conscientia ab ignorantia vel errore invincibili ita deformata sit, ut sincere putent se Matrimonium verum contrahere posse excluso Sacramento. In hac situatione, ex una parte, proprie negationem fidei et intentionis faciendi quod facit Ecclesia, sunt incapaces Sacramentum Matrimonium valide celebrandi, cum ex altera parte, in ipsis ius permanet naturale Matrimonii ineundi. In his adiunctis illi valent sese mutuo tradere et accipere sicut coniuges intentione ineundi fœdus irrevocabile. Hac mutua et irrevocabili traditione creatur inter ipsos psychologica relatio, quæ structura sua interna differt a relatione pure transitoria. Illa relatio, etsi speciem præ se ferat Matrimonii, nullo*

Dopo le affermazioni della Commissione Teologica Internazionale il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia e sul Matrimonio, nel 1980, affrontò nuovamente il tema⁵⁹. I padri sinodali chiesero che venisse esaminata ulteriormente la questione per capire fino a che punto la fede personale fosse necessaria ai fini della validità del Matrimonio⁶⁰. Si riteneva, infatti, che non fosse presente l'intenzione minima di fare ciò che fa la Chiesa se non vi fosse la disponibilità a credere insieme alla Chiesa⁶¹. Lo stesso Sinodo, infine, invitò ad esaminare più profondamente il principio dell'identità assoluta tra Matrimonio valido e Sacramento e suggerì che nel Codice di Diritto Canonico si tenesse conto della necessità della fede per poter celebrare un Matrimonio sacramentale valido⁶².

Tale istanza dei padri sinodali venne vagliata varie volte in seno alla Pontificia Commissione per la riforma del Codice la quale, però, decise di mantenere inalterato il testo del Can. 1012 del Codice del 1917⁶³, contenente i

*modo ab Ecclesia ut societas coniugalis quamvis non sacramentalis recognosci potest». COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, De Matrimonio, 386-388, 3.5. Viene evidenziato così uno dei limiti insiti nella posizione di quanti postulano la fede quale requisito del Matrimonio tra cattolici: paradossalmente proprio i cattolici non credenti risulterebbero gli unici a cui sarebbe vietato contrarre vero Matrimonio (cfr. M. RIVELLA, *Gli sviluppi*, 304.306; F. SALERNO, *La dignità*, 60-61).*

59 Il Sinodo si svolse nell'ottobre del 1980 con l'obiettivo principale di una comprensione più profonda della realtà della famiglia cristiana (cfr. SYNODUS EPISCOPORUM, *Elenchus Propositionum* post disceptationem: *De muneribus familiæ christianæ in mundo hodierno*, 24 octobris 1980, Città del Vaticano, 1980 – citato per comodità da: *Enchiridion Vaticanum*, VII, Bologna, 1982, 660-741).

60 «*Matrimonii Sacramentum sicut et cetera Sacramenta non solum fidem præsupponit, sed eam alit, roborat et exprimit* (cfr. SC 59). *Quamobrem investigandum est, quonam modo contrahentium fides ut fæderis expressio et ut conscia et personalis vocationis baptismalis actuatio ad huius Sacramenti validitatem requiratur*». SYNODUS EPISCOPORUM, *Elenchus*, 678, *Propositio* 12.1. Emerge in questa richiesta del Sinodo quella corrente dottrinale secondo la quale la sacramentalità del Matrimonio non dipenderebbe dal Battesimo come realtà oggettiva ma dalla disposizione soggettiva della fede o, più esattamente, dipenderebbe dal Battesimo ma in quanto vissuto e attualizzato, non semplicemente come realtà statica (cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *El Matrimonio*, 317).

61 «*Gradus maturitatis fidei et conscientia nupturientium faciendi, quod facit Ecclesia, ponderentur. Hæc intentio, quæ ad Sacramenti validitatem requiritur, adesse posse non videtur, nisi minima saltem intentio habetur credendi etiam cum Ecclesia, cum eius fide baptismali*». SYNODUS EPISCOPORUM, *Elenchus*, 680, *Propositio* 12.3. Per i padri sinodali il tema dell'intenzione era di grande importanza al punto da proporre che si valutasse il grado di maturità della fede e la coscienza dei nubendi di fare ciò che fa la Chiesa (cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *El Matrimonio*, 318; P. PELLEGRINO, *L'esclusione*, 381).

62 «*Profundius examinetur an affirmatio secundum quam inter baptizatos Matrimonium validum semper esse Sacramentum applicetur etiam illis qui fide amiserunt. Indicentur postea consequentiæ iuridicæ et pastorales. Insuper investigandum est quænam sint criteria pastoralia discernendi fidem apud nupturientes et quomodo in intentione faciendi quod facit Ecclesia plusminusve haberi debeat minima intentio credendi etiam cum Ecclesia. Iterum affirmentur consequentiæ unitatis et indissolubilitatis peculiare Matrimonii naturalis. Nova Legislatio canonica rationem habeat de iis quæ in hac Propositione (12°) continentur circa necessitatem fidei*». SYNODUS EPISCOPORUM, *Elenchus*, 680, *Propositio* 12.4-5.

63 CIC-17, Can. 1012: «§1. *Christus Dominus ad Sacramenti dignitatem evexit ipsum contractum matrimoniale inter baptizatos. §2. Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso Sacramentum*».

principi di identità e inseparabilità, perché esprimeva una dottrina tradizionale ripetutamente dichiarata dal Magistero pontificio e che può essere ritenuta come dottrina cattolica teologicamente certa⁶⁴.

Le proposizioni formulate dal Sinodo dei Vescovi vennero presentate al Pontefice, il Papa Giovanni Paolo II, che, nell'anno seguente, con l'Esortazione apostolica "*Familiaris Consortio*" del 22 novembre 1981, affrontò il problema e, rivolgendosi direttamente ai Pastori, li esortava a comprendere le ragioni che consigliano di ammettere alla celebrazione anche chi è imperfettamente disposto, considerato che il Matrimonio è il Sacramento di una realtà che già esiste nell'economia della creazione⁶⁵. Sosteneva, inoltre, che i fidanzati che chiedono di sposarsi in chiesa per motivi di carattere più sociale che autenticamente religioso, in forza del loro Battesimo, sono realmente già inseriti nell'alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa e, per la loro retta intenzione, hanno accolto il progetto di Dio sul Matrimonio⁶⁶. Almeno implicitamente, quindi, acconsentono a ciò che la Chiesa intende fare quando celebra il Matrimonio e, pertanto, avranno un'intenzione retta quando desidereranno realizzare un vero Matrimonio, benché non si esprimano secondo i termini delle fede⁶⁷. Tale rettitudine di intenzione verrà a mancare, invece, quando,

64 «*Hæc paragraphus exprimit doctrinam traditionalem pluries a Magisterio pontificio declaratam quæque merito habetur ut doctrina catholica seu theologice certa. Lex fundari debet in præsuppositis theologis communiter admissis atque doctrinam catholicam, etsi hodie discussam, modificare nequit, nisi præcedat explicita declaratio Magisterii authentici Ecclesiæ. Notetur tamen quod Canonem tantummodo intendit affirmare inseparabilitatem inter contractum et Sacramentum pro baptizatis, quin aliud dicat aut præiudicet de conditionibus ad Sacramentum Matrimonii iuxta doctrinam theologiam requisitis [...]. Locutiones "contractus" et "fædus" uno eodemque sensu adhibitæ sunt, consulto quidem, ut liquidius pateat fædus matrimoniale de quo in Gaudium et Spes nullo alio modo constituti posse pro baptizatis quam per contractum, etsi sui generis. Maneat ergo verbum quare*». PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab em.mis atque exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis, 20-28 octobris 1981*, in *Communicationes*, XV (1983), 222; si vedano anche: F. SALERNO, *La dignità*, 63; A. MIRALLES, *Il Matrimonio*, 143.

65 «*Sed oportet quoque ut ii [Pastores] intellegant causas, quæ suadent Ecclesiæ ut etiam qui non est perfecte dispositus ad celebrationem, admittatur. Præ ceteris Sacramentis hæc sunt eiusdem Matrimonii Sacramenti peculiaria et propria: est videlicet Sacramentum rei, quæ iam in creationis dispositione inest, est idem fædus coniugale a Creatore institutum "in principio"*». IOANNES PAULUS PP. II, *Familiaris Consortio*, 163-164, n. 68.

66 «*Neque obliviscendum est Matrimonium inituros huiusmodi, vi sui Baptismi, vere iam alligari fædere sponsali Christi cum Ecclesia atque ob rectam suam intentionem Dei consilium de Matrimonio se accepisse ideoque, saltem implicite, ei assentiri, quod Ecclesia facere intendat, cum Matrimonium celebret*». *Ibidem*.

67 Cfr. H. FRANCESCHI, *Il Matrimonio*, 379. La decisione, infatti, di impegnare nell'irrevocabile Consenso coniugale tutta la loro vita, in un amore indissolubile e in una fedeltà incondizionata, implica realmente, anche se non in modo pienamente consapevole, un atteggiamento di profonda obbedienza alla volontà di Dio che non può darsi senza la sua Grazia: «*Viri ergo mulierisque propositum Matri-*

pur chiedendo esternamente di celebrare in chiesa le loro nozze, i nubenti rifiutassero in maniera esplicita e formale il Matrimonio che la Chiesa intende realizzare⁶⁸.

L'Esortazione apostolica non aveva però risolto in modo inequivocabile la questione del grado minimo di intenzionalità richiesto per la valida celebrazione del Sacramento del Matrimonio⁶⁹. Per questo motivo lo stesso Giovanni Paolo II è tornato successivamente sull'argomento in alcune Allocuzioni tenute alla Rota Romana⁷⁰.

Nell'Allocuzione del 2001 il Papa affermava che la rivalutazione della sacramentalità del Matrimonio passa attraverso la sua essenza di Sacramento primordiale, segno del mistero che verrà rivelato nel successivo evento della redenzione, più che sulle manifestazioni di fede nella vita dei coniugi⁷¹. Pertanto l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa nel Matrimonio coincide esattamente con l'intenzione di celebrare un vero patto nuziale secondo il disegno divino, vale a dire secondo la realtà naturale del Matrimonio⁷². Per questo

monium contrahendi secundum hoc Dei consilium id est secundum propositum vitam, per ipsorum conjugalem et irrevocabilem Consensum, amore indissolubili atque fidelitate sine condicionibus astringendi, revera requirit, etiamsi modo non omnino conscio, animum affatim obediendi Dei voluntati, qui sine eius Gratia non potest haberi» (IOANNES PAULUS PP. II, *Familiaris Consortio*, 164, n. 68). Tale posizione conferma quella della dottrina tradizionale, che non richiedeva un'intenzione specificamente sacramentale perché i cristiani potessero sposarsi validamente (cfr. C.J. ERRÁZURIZ, *La rilevanza canonica della sacramentalità del Matrimonio e della sua dimensione familiare*, in *Ius Ecclesiae*, VII [1995], 568).

68 «Cum, contra, omni conatu ad irritum redacto, nuptias facturi aperte et expresse id quod Ecclesia intendit, cum Matrimonium baptizatorum celebratur, se respuere fatentur, animarum Pastori non licet eos ad celebrationem admittere». IOANNES PAULUS PP. II, *Familiaris Consortio*, 165, n. 68 (cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *La exclusión*, 472).

69 Questo ha permesso ai commentatori di interpretare il passo in modi assai diversi: dal considerare sufficiente la mera accettazione del progetto matrimoniale di Dio iscritto nella creazione fino a giudicare necessaria l'accettazione esplicita delle verità della fede cattolica (cfr. M.A. ORTIZ, *L'esclusione della dignità sacramentale del Matrimonio nel recente dibattito*, 106; M. RIVELLA, *Gli sviluppi*, 307-308).

70 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Tribunal*, 1 februarii 2001, in *AAS*, XCIII (2001), 358-365; IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Iudices*, 30 ianuarii 2003, in *AAS*, XCV (2003), 393-397. Si veda anche: M.A. ORTIZ, *L'esclusione della dignità sacramentale del Matrimonio nel recente dibattito*, 111.

71 Cfr. M.A. ORTIZ, *L'esclusione della dignità sacramentale del Matrimonio nel recente dibattito*, 113-116.

72 «Avviandomi alla conclusione desidero soffermarmi brevemente sul rapporto tra l'indole naturale del Matrimonio e la sua sacramentalità, atteso che, a partire dal Vaticano II, è stato frequente il tentativo di rivitalizzarne l'aspetto sacramentale anche mediante proposte teologiche, pastorali e canonistiche estranee alla Tradizione, come quella di richiedere la fede quale requisito per sposarsi [...]. L'introdurre per il Sacramento requisiti intenzionali o di fede che andassero al di là di quello di sposarsi secondo il piano divino del principio – oltre ai gravi rischi che ho indicato nella *Familiaris Consortio* (n. 68): giudizi infondati e discriminatori, dubbi sulla validità dei Matrimoni già celebrati, in particolare da parte di battezzati non cattolici – porterebbe inevitabilmente a voler separare il Matrimonio

motivo il Papa escludeva l'introduzione di requisiti intenzionali o di fede per la validità del Sacramento ulteriori rispetto a quello di sposarsi secondo il piano divino del principio⁷³.

Nel Discorso alla Rota Romana del 2003 il Pontefice è tornato ancora sulla questione affermando che:

«un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale del Matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale»⁷⁴.

Secondo l'insegnamento del Papa, quindi, all'interno del Matrimonio cristiano non si può distinguere un aspetto naturale e uno sacramentale come distinti oggetti del Consenso matrimoniale. Se la volontà dei battezzati è diretta a porre in essere il Sacramento della creazione, conformemente al modello voluto da Dio all'origine dell'umanità, essa non potrà non essere indirizzata al Sacramento della redenzione⁷⁵.

Anche Papa Benedetto XVI, nel suo ultimo intervento alla Rota Romana del 26 gennaio 2013⁷⁶, ha voluto toccare il tema della rilevanza canonica della fede nel Matrimonio, per evidenziare come la progressiva secolarizzazione e la mancanza di un senso cristiano della vita possano condurre ad una visione del Matrimonio e della famiglia distorta rispetto a quella progettata dal Creatore⁷⁷. Il punto nodale della sua Allocuzione, nella quale invita a

dei cristiani da quello delle altre persone. Ciò si opporrebbe profondamente al vero senso del disegno divino, secondo cui è proprio la realtà creazionale che è un "mistero grande" in riferimento a Cristo e alla Chiesa». IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 1 februarii 2001, 363-364, n. 8. «Si tratta di vedere se le persone, oltre ad identificare la persona dell'altro, hanno veramente colto l'essenziale dimensione naturale della loro coniugalità, la quale implica per esigenza intrinseca la fedeltà, l'indissolubilità e la potenziale paternità/maternità, quali beni che integrano una relazione di giustizia». *Ivi*, 363, n. 7 (cfr. M. GAS I AIXENDRI, *Sul rapporto*, 283-285).

73 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 1 februarii 2001, 363-364, n. 8; M. GAS I AIXENDRI, *Essenza*, 135-136; M.A. ORTIZ, *L'esclusione della dignità sacramentale del Matrimonio nel recente dibattito*, 115-116. Nel Matrimonio è la stessa realtà creata che è stata elevata alla dignità di Sacramento. Questa caratteristica fa del Matrimonio un Sacramento del tutto peculiare e spiega perché in esso, a differenza di tutti gli altri, non sia necessaria un'intenzionalità diretta specificamente a costituire il Sacramento, dato che il segno sacramentale è la realtà matrimoniale stessa (cfr. M. GAS I AIXENDRI, *Sul rapporto*, 283).

74 IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 30 ianuarii 2003, 397, n. 8.

75 Cfr. P. MONETA, *L'esclusione*, 85. L'elevazione del Matrimonio a Sacramento non lo ha trasformato in un oggetto soprannaturale che si raggiungerebbe solo mediante la fede: la realtà naturale del Matrimonio e la sua sostanza sul piano della donazione coniugale rimane identica, allo stesso modo in cui è identico l'oggetto dell'atto di volontà che fa nascere il vincolo (cfr. M. GAS I AIXENDRI, *Sul rapporto*, 290).

76 Cfr. BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio: *ad Romanæ Rotæ Tribunal*, 26 ianuarii 2013, in *AAS*, CV (2013), 168-172.

77 «Il patto indissolubile tra uomo e donna, non richiede, ai fini della sacramentalità, la fede personale

promuovere ulteriori riflessioni sull'argomento, è costituito dalla raggiunta consapevolezza che la mancanza di fede può, anche se non necessariamente, ferire i beni e le proprietà essenziali del Matrimonio e, quindi, intaccare la vera intenzione coniugale:

«Con le presenti considerazioni, non intendo certamente suggerire alcun facile automatismo tra carenza di fede e invalidità dell'unione matrimoniale, ma piuttosto evidenziare come tale carenza possa, benché non necessariamente, ferire anche i beni del Matrimonio, dal momento che il riferimento all'ordine naturale voluto da Dio è inerente al patto coniugale»⁷⁸.

Nel solco della stretta relazione tra mancanza di fede e maturazione di una valida volontà nuziale si collocano, infine, anche le Allocuzioni di Papa Francesco alla Rota Romana⁷⁹. In quella del 2015, a cui fa da eco quella del gennaio 2017, il Pontefice ha evidenziato come l'abbandono di una prospettiva di fede possa avere ricadute sulla conoscenza dell'istituto matrimoniale e, di conseguenza, sulla formazione di una retta intenzione coniugale⁸⁰. Per questo motivo:

dei nubendi; ciò che si richiede, come condizione minima necessaria, è l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Ma se è importante non confondere il problema dell'intenzione con quello della fede personale dei contraenti, non è tuttavia possibile separarli totalmente. Come faceva notare la Commissione Teologica Internazionale in un Documento del 1977, "nel caso in cui non si avverta alcuna traccia della fede in quanto tale (nel senso del termine credenza, disposizione a credere) né alcun desiderio della Grazia e della salvezza, si pone il problema di sapere, in realtà, se l'intenzione generale e veramente sacramentale di cui abbiamo parlato, è presente o no, e se il Matrimonio è contratto validamente o no". Il beato Giovanni Paolo II, rivolgendosi a codesto Tribunale, dieci anni fa, precisò, tuttavia, che "un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale del Matrimonio può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale". Circa tale problematica, soprattutto nel contesto attuale, occorrerà promuovere ulteriori riflessioni». *Ivi*, 168-169, n. 1 (cfr. M. GAS I AIXENDRI, *Fede e intenzione nel Matrimonio Sacramento*, in *Ius Ecclesiae*, XXV [2013], 519-520).

78 M. GAS I AIXENDRI, *Fede*, 172, n. 4. «*El Papa no afirma que automáticamente la falta de fe conlleva la nulidad, sino que puede y, por tanto, existe la doble posibilidad de que hubiera "falta de voluntad de casarse", o que hubiera verdadera voluntad matrimonial. Por tanto, la causa de la nulidad estaría en el ámbito complejo de la simulación o exclusión total o parcial, así como en el del error sobre el Matrimonio o sus propiedades*». J.A. NIEVA, *El bautizado*, 524 (cfr. M. GAS I AIXENDRI, *Fede*, 524-525; AND. D'AURIA, *Fede*, 531).

79 Cfr. FRANCISCUS PP., Allocutio: *Ad Sodales Tribunalis Rotæ Romanæ*, 23 ianuarii 2015, in *AAS*, CVII (2015), 182-185; FRANCISCUS PP., Allocutio: *Ad Tribunal Rotæ Romanæ, occasione Inaugurationis Anni Iudicialis*, 22 ianuarii 2016, in *AAS*, CVIII (2016), 136-139; FRANCISCUS PP., Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Tribunal*, 21 ianuarii 2017, in *L'Osservatore Romano*, CLVII (2017), n. 17 del 22 gennaio, 8.

80 «In effetti, l'abbandono di una prospettiva di fede sfocia inesorabilmente in una falsa conoscenza del Matrimonio, che non rimane priva di conseguenze nella maturazione della volontà nuziale». FRANCISCUS PP., Allocutio: 23 ianuarii 2015, 182. «Tale contesto, carente di valori religiosi e di fede, non può che condizionare anche il Consenso matrimoniale». FRANCISCUS PP., Allocutio: 21 ianuarii 2017, 8.

«Il Giudice, nel ponderare la validità del Consenso espresso, deve tener conto del contesto di valori e di fede – o della loro carenza o assenza – in cui l'intenzione matrimoniale si è formata»⁸¹.

In quella del gennaio 2016, invece, il Papa ha riaffermato chiaramente che l'assenza di una visione cristiana della vita può influire solo indirettamente sulla validità del Matrimonio, per cui:

«È bene ribadire con chiarezza che la qualità della fede non è condizione essenziale del Consenso matrimoniale, che, secondo la dottrina di sempre, può essere minato solo a livello naturale [...]. Infatti, l'*habitus fidei* è infuso nel momento del Battesimo e continua ad avere influsso misterioso nell'anima, anche quando la fede non è stata sviluppata e psicologicamente sembra essere assente [...]. Le mancanze della formazione nella fede e anche l'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la dignità sacramentale del Matrimonio viziano il Consenso matrimoniale soltanto se ne determinano la volontà»⁸².

In conclusione è possibile asserire che l'assenza di fede e della vita di Grazia non costituiscono motivo di nullità, perché ciò che rileva è solo la presenza di un valido patto coniugale, ma possono influire sulla conoscenza e sull'adesione alla stessa dimensione naturale del Matrimonio⁸³. Per questo, quando si celebrano le nozze in mancanza di fede, può accadere che sia mancato anche il vero Consenso sul piano naturale, che costituisce l'unica misura pratica per giudicare la validità del Matrimonio⁸⁴.

81 FRANCISCUS PP., *Allocutio*: 23 ianuarii 2015, 183.

82 FRANCISCUS PP., *Allocutio*: 22 ianuarii 2016, 138-139.

83 «La scristianizzazione della società odierna provoca un grave *deficit* nella comprensione del Matrimonio stesso, tale da determinare la volontà. La crisi del Matrimonio, quindi, nella sua origine non è altro che crisi di conoscenza illuminata dalla fede. [...] A questo si aggiunge sovente un substrato di fragilità psicologica e morale dei nubendi, in modo particolare se giovani o comunque immaturi, da cui discende la percezione del Matrimonio come una mera forma di gratificazione affettiva che può spingere i contraenti alla simulazione del Consenso, ossia alla riserva mentale circa la stessa permanenza dell'unione, o la sua esclusività». TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, 2016, 33. La mancanza della fede può rendere più difficile comprendere cosa sia veramente l'uomo e raggiungere quelle verità naturali che riguardano la retta Antropologia, il senso della sessualità e la complementarietà tra uomo e donna (cfr. H. FRANCESCHI, *Il Matrimonio*, 371). In modo indiretto, quindi, la mancanza della fede può avere qualche influsso sulla validità del vincolo quando questa possa condurre uno dei nubenti a sostituire alla stessa nozione di Matrimonio altre nozioni che sono sostanzialmente diverse (cfr. M. GAS I AIXENDRI, *Sul rapporto*, 290-291; T. RINCÓN-PÉREZ, *La peculiaridad sacramental del Matrimonio y sus consecuencias canonicas. Comentario a las Alocuciones del Papa a la Rota Romana de 2001 y 2003*, in *Ius Canonicum*, XLIV [2004], 300).

84 Non è possibile stabilire a priori quale sia il grado di fede necessario se non confrontando la concezione del Matrimonio come verità del principio con la volontà positiva dei nubendi al momento della celebrazione (cfr. H. FRANCESCHI, *Il Matrimonio*, 371). La mancanza di fede può, infatti, produrre nel

3. APPLICAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA ROTALE

Lo studio della relazione che intercorre tra fede personale del soggetto e intenzionalità matrimoniale riceve un contributo rilevante dall'approfondimento della concreta influenza che tali posizioni teoriche hanno avuto sulle Sentenze della Rota Romana⁸⁵.

La Giurisprudenza rotale maggioritaria, recependo la dottrina tradizionale, ha ritenuto la fede irrilevante ai fini della validità del Matrimonio⁸⁶. Ciò che è richiesto come necessario e sufficiente è accettare di fare ciò che fa la Chiesa quando celebra il Matrimonio, ragion per cui chi non esclude alcuno degli elementi del Matrimonio naturale, in virtù del principio di inseparabilità tra patto naturale e Sacramento, non esclude neppure il Sacramento⁸⁷. La mancanza di

soggetto una concezione erronea circa lo stesso Matrimonio inteso nella sua entità naturale, secondo il progetto divino del principio e, di conseguenza, influire negativamente sulla volontà spingendola a rifiutare in modo esplicito e formale il Matrimonio o qualche suo elemento essenziale. In questo caso la mancanza di fede costituisce la causa remota della nullità del Matrimonio, mai, invece, la causa immediata o necessaria. La mancanza di fede, infatti, non necessariamente ostacola la conoscenza degli elementi essenziali del progetto divino sul Matrimonio né la volontà di sposarsi secondo tale progetto (cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *La peculiaridad*, 300).

85 Per un esame dettagliato delle Sentenze rotali più recenti che hanno trattato il rapporto tra fede e Sacramento del Matrimonio si veda: D. MARINELLI, *La Prova presuntiva nella Giurisprudenza rotale più recente in tema di esclusione della dignità sacramentale del Matrimonio*. Coll. *Corona lateranensis*, n. 74, Città del Vaticano, 2016.

86 Cfr. *Coram* STAFFA, *decisio diei 5 augusti 1949*, in *RRDec.*, vol. XLI, 468-469, n. 2; *Coram* MATTIOLI, *decisio diei 27 februarii 1953*, in *RRDec.*, vol. XLV, 149-150, n. 2; *Coram* DOHENY, *decisio diei 18 februarii 1959*, in *RRDec.*, vol. LI, 59-60, n. 2; *Coram* DOHENY, *decisio diei 10 iulii 1959*, in *RRDec.*, vol. LI, 368, n. 4; *Coram* DOHENY, *decisio diei 17 aprilis 1961*, in *RRDec.*, vol. LIII, 185, n. 2; *Coram* ROGERS, *decisio diei 8 novembris 1962*, in *RRDec.*, vol. LIV, 570, n. 3; *Coram* POMPEDDA, *decisio diei 9 maii 1970*, in *RRDec.*, vol. LXII, 476, n. 3; *Coram* FIORE, *decisio diei 17 iulii 1973*, in *RRDec.*, vol. LXV, 593, n. 6; *Coram* DE JORIO, *decisio diei 23 aprilis 1975*, in *RRDec.*, vol. LXVII, 354, n. 6; *Coram* STANKIEWICZ, *decisio diei 29 aprilis 1982*, in *RRDec.*, vol. LXXIV, 247, n. 4; *Coram* BURKE, *decisio diei 23 iunii 1987*, in *RRDec.*, vol. LXXIX, 395, n. 6; *Coram* BOCCAFOLA, *decisio diei 15 februarii 1988*, in *RRDec.*, vol. LXXX, 89, n. 4; *Coram* STANKIEWICZ, *decisio diei 19 maii 1988*, in *RRDec.*, vol. LXXX, 325, n. 4; *Coram* GIANNECCHINI, *decisio diei 14 iunii 1988*, in *RRDec.*, vol. LXXX, 391, n. 4; *Coram* POMPEDDA, *decisio diei 16 ianuarii 1995*, in *RRDec.*, vol. LXXXVII, 4, n. 6; *Coram* BURKE, *decisio diei 18 maii 1995*, in *RRDec.*, vol. LXXXVII, 298, n. 15; *Coram* BOCCAFOLA, *decisio diei 6 maii 2004*, in *RRDec.*, vol. XCVI, 278, n. 7; *Coram* TURNATURI, *decisio diei 21 iulii 2005*, in *RRDec.*, vol. XCVII, 403-404, n. 14; *Coram* DE ANGELIS, *decisio diei 10 martii 2006*, in *RRDec.*, vol. XCVIII, 40, n. 8. Si vedano pure: C. GULLO, *Guida ragionata alla Giurisprudenza rotale in tema di rilevanza della dignità sacramentale del Matrimonio*, in AA.VV., *Sacramentalità e validità del Matrimonio*, 285; M. GAS I AIXENDRI, *Essenza*, 137; G. BERTOLINI, *Intenzione coniugale e sacramentalità del Matrimonio. I. Il dibattito contemporaneo*, Padova, 2008, 167-239.

87 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, *Familiaris Consortio*, 164, n. 68; M.A. ORTIZ, *L'esclusione della dignità sacramentale: la retta intenzione e la disposizione per credere*, in *Ius Ecclesiae*, XXII (2010), 104-106; C. GULLO, *Guida*, 286. La Giurisprudenza sintetizza così la suddetta dottrina tradizionale: «*Ut pernotum est, sæpe in sæculorum decurso thesis propugnata est secundum quam fides conscia activa- que, in eo qui Sacramentum recipiat, omnino necessaria esset ad validam receptionem. Hanc thesim*

fede, quindi, secondo tale consistente impostazione giurisprudenziale, è in linea di principio ininfluenza sulla valida celebrazione del Matrimonio cristiano, poiché non necessariamente comporta la mancanza di volontà matrimoniale⁸⁸.

Non si può dire, però, che la Giurisprudenza rotale sulla questione dell'irilevanza giuridica della mancanza di fede sia stata sempre univoca⁸⁹.

Il prelude ad una nuova corrente venne offerto da una Sentenza *coram* Pinto del 1971, nella quale si affermava che per ricevere il Sacramento del Battesimo nell'adulto si richiede almeno una "*aliqua fides*", tanto che risulta incapace di volerlo colui che ne sia privo⁹⁰. Gli spunti dottrinali forniti dalla Commissione Teologica Internazionale nel 1977, inoltre, trovarono accoglienza in alcune Decisioni rotali e, in particolare, nella posizione di mons. Serrano Ruiz che, mediante le sue Sentenze, si fece sostenitore della necessità di una intenzione matrimoniale espressamente sacramentale⁹¹. La tesi del Ponente

*Ecclesia semper respuit; quod patet ex innumeris declarationibus Magisterii necnon a Traditione saeculari Baptismum conferentibus infantibus. Nuperrime vero Magisterium iterum proposuit "causas, quae suadent Ecclesiae ut, etiam qui non est perfecte dispositus ad (Matrimonii) celebrationem, admittatur". Personae huius generis, cum sese libere paratas praebent ad Matrimonium religiosum celebrandum, "saltem implicite, ei assentiri, quod Ecclesia facere intendat, cum Matrimonium celebret" [Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica: Familiaris Consortio, n. 68: in AAS, LXXIV [1982], 163-164]. Ea solae personae a Matrimonio religioso arcendae sunt, quae "aperte et expresse id quod Ecclesia, intendit, cum Matrimonium baptizatorum celebratur; se respuere fatentur" (ibid., p. 165)». Coram BURKE, decisio diei 23 iunii 1987, 395, n. 6. Questa presunzione di validità del Matrimonio ha il suo fondamento non in una generica adesione ad uno schema matrimoniale astratto ma nella stessa realtà antropologica naturale in cui è radicato l'istituto matrimoniale (cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 1 februarii 2001, 360, n. 4; M. GAS I AIXENDRI, *Essenza*, 140).*

88 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 30 ianuarii 2003, 397, n. 8: «*Fides religiosa opus non est ad possidendam notionem naturalem Matrimonii, nec defectus fidei creat praesumptionem exclusionis Matrimonii in sua integritate naturali*». Coram BURKE, decisio diei 18 maii 1995, 293, n. 5. Per volontà di Cristo, infatti, il Matrimonio tra battezzati è elevato alla dignità di Sacramento e non è possibile distinguere realmente tra patto matrimoniale e Sacramento poiché quest'ultimo non dipende dalla fede dei contraenti né dalla loro volontà, ma dalla volontà stessa di Cristo (cfr. P. PELLEGRINO, *L'esclusione*, 377; M. GAS I AIXENDRI, *Ammissione al Matrimonio sacramentale e fede dei nubenti*, in M.A. ORTIZ [CUR.], *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del Matrimonio*, Coll. *Monografie giuridiche*, n. 26, Milano, 2005, 273).

89 Cfr. C. GULLO, *Guida*, 286; A. STANKIEWICZ, *La Giurisprudenza*, 108.

90 «*Qui vero nullam fidem habet, qui Sacramentum negat ut inanem ritum illud tenens, incapax est Sacramentum volendi. Nam, ut ait S. Thomas, "appetibile non movet appetitum nisi in quantum est apprehensum". Quodsi ille, tantummodo ut ad contrahendum admittatur, nudam caeremoniam vult, minime dici potest intendere illum suscipere Baptismum sicut Christum instituit, et sicut tradit Ecclesia. Christus enim non inanem ritum instituit sed signum efficax spiritualis regenerationis. Iuxta communem theologorum sententiam, in adulto requiritur intentio ex parte obiecti interna, quae scilicet feratur non in ritum mere externum, sed aliquot modo etiam in ritus sacramentalitatem; vel quia sacramentalitatem hanc explicite agnoscit, vel quia saltem implicite illam vult, v. gr. eo quod suscipere vult id quod christiani secundum suam religionem suscipere solent*». Coram PINTO, decisio diei 28 iunii 1971, in *RRDec.*, vol. LXIII, 596, n. 14.

91 Cfr. Coram SERRANO RUIZ, decisio diei 18 aprilis 1986, in *RRDec.*, vol. LXXVIII, 287-298; Coram SERRANO RUIZ, decisio diei 1 iunii 1990, in *RRDec.*, vol. LXXXII, 431-445; Coram HUBER, decisio diei

può essere sostanzialmente sintetizzata nell'affermazione per cui la fede dei nubenti, pur non costituendo la sacramentalità del Matrimonio, è tuttavia

6 aprilis 2005, in *RRDec.*, vol. XCVII, 159-169. La Sentenza del 18 aprile 1986 viene considerata la prima espressione di questa nuova linea, senza precedenti nella Giurisprudenza rotale romana. In essa il Ponente, dopo aver ricordato il principio di inseparabilità tra patto naturale e Sacramento e la sua applicazione da parte della Giurisprudenza rotale (n. 4), cita le obiezioni sollevate dalla Commissione Teologica Internazionale e i principi affermati dal Concilio Vaticano II sulla libertà di fede e sul diritto inalienabile della persona umana al Matrimonio per ricordare che in tale istituto i nubenti sono al tempo stesso ministri e portatori della materia e della forma sacramentale (n. 5). La minima intenzione ministeriale, quindi, richiesta per gli altri Sacramenti, non è sufficiente nel caso del Matrimonio che richiede un allargamento del contenuto dell'intenzione stessa, non più legata ad una attuazione quasi automatica del rito dovuta al carattere sacro del ministro. Afferma, inoltre, che il Matrimonio è un Sacramento della maturità cristiana e, citando la Sentenza *Coram Pinto*, del 28 giugno 1971 (pp. 588-599), il Ponente sostiene che ciò che è richiesto per il Battesimo degli adulti deve esigersi, a maggior ragione, anche nel Sacramento del Matrimonio, per cui, chi nega il Sacramento o lo considera un rito vuoto è incapace di riceverlo validamente: «*Quamobrem et etiam sub respectu "maturitatis christianae" ad quam Matrimonium pertinet, nec ad solam "initiationem" fidelis maiorem attentionem et considerationem merentur illa quae de Baptismo adutorum merito quandoque adnotantur. Sic circa Impedimentum disparitas cultus scite admonet una coram Pinto: "Qui vero nullam fidem habet, qui Sacramentum negat ut inanem ritum illud tenens, incapax est Sacramentum volendi. Nam, ut ait s.tus Thomas, "appetibile non movet appetitum nisi in quantum est apprehensum" [...]. Quodsi ille, tantummodo ut ad nubendum admittatur, nudam caeremoniam vult, minime dici valet intendere illum suscipere Baptismum sicut Christum instituit, et sicut tradit Ecclesia. Christus enim non inanem ritum instituit sed signum efficax spiritualis regenerationis. Iuxta communem theologorum sententiam, in adulto requiritur intentio ex parte obiecti interna, quae scilicet feratur non in ritum mere externum, sed aliquo modo etiam in ritum sacramentalitatem; vel quia sacramentalitatem hanc explicite agnoscit, vel quia saltem implicite illam vult, v. gr: eo quod suscipere vult id quod christiani secundum suam religionem suscipere solent"» (n. 5). Infine, la Sentenza sostiene pure che il carattere battesimale non impedisce un'attitudine cosciente contro la fede né una deliberata esclusione del Sacramento che comporta, di conseguenza, l'esclusione del patto coniugale che è una realtà sacra (cfr. *Coram SERRANO RUIZ, decisio diei 18 aprilis 1986*, 288-291, nn. 4-5). Lo stesso Ponente tornerà sul tema pochi anni dopo, nel 1990, con una Sentenza che, oltre a riprendere e confermare quella precedente, si sofferma a sottolineare la dimensione strettamente personale e interpersonale del Consenso matrimoniale che, pertanto, va considerato non come un atto dell'uomo ma come un atto umano, che comporta la necessaria intenzione e la piena consapevolezza: «*Quamobrem Norma positiva quae praevidit necessitatem actus positivi voluntatis qui invalidet substantiam – proprietates, finem intrinsecum, elementum essenziale – fœderis (Can. 1101), ita interpretanda est ut neque tollat illud personalitatis in amplectendis essentialibus pacti. Consensus etenim matrimonialis actus humanus est et quidem gravis et talis fit non solum per absentiam "positivae" detractionis, verum et per "positivam" quoque assumptionem eiusdem essentiae. Solum enim per attentionem et deliberationem voluntatis actus fit "humanus"; et si attentio et adhesio voluntatis non attingerent totam substantiam actus, id quod quis voluntate assequutus non esset, erit penes agentem actio hominis nec actus vere humanus» (Coram SERRANO RUIZ, *decisio diei 1 iunii 1990*, 433, n. 5). Analogamente anche il Matrimonio dovrà essere considerato un atto cristiano, non solo del cristiano, con gli stessi requisiti di intenzionalità e consapevolezza richiesti per un atto umano (cfr. *ivi*, 435-437, nn. 9-10). «*Ad Sacramentum Matrimonii constituendum, intentio requiritur faciendi quod facit Ecclesia. Huiusmodi intentio est condicio minima, ut Consensus actum humanus fiat. Etsi questio de intentione separari potest a fide personali contrahentium, tamen intentio et fides personalis totaliter seiungi non possunt»*. Coram HUBER, *decisio diei 6 aprilis 2005*, 161-162, n. 5. Si veda pure: P. GONZÁLES CÁMARA, *Fundamentos jurídicos de las Decisiones sobre la exclusión de la sacramentalidad del Matrimonio en la Jurisprudencia reciente*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, LVI (1999), 40; G. BERTOLINI, *Intenzione. I. Il dibattito*, 204-212; M. MINGARDI, *L'esclusione*, 429.**

necessaria per la sua validità e, dato che il patto non è separabile dal Sacramento, la nullità di quest'ultimo comporta anche la nullità del primo; il Matrimonio, inoltre, come Sacramento della maturità cristiana, esige un Consenso più pieno e cosciente di quello richiesto per gli altri Sacramenti⁹².

Decisamente conciliante tra la posizione tradizionale, che ritiene sufficiente l'intenzione naturale, e quella evoluta, che richiede un'esplicita rilevanza della fede, appare la tesi di mons. Stankiewicz⁹³. Nelle sue Sentenze il Decano emerito sostiene che la retta intenzione di accettare il Matrimonio, non potendosi dare senza la Grazia divina⁹⁴, implica già una traccia di fede⁹⁵. Tuttavia la sua carenza può configurarsi non solo come ateismo pratico, generalmente definito come indifferentismo religioso, ma anche come ateismo sistematico, che porta l'uomo, radicato nella propria autonomia, a rifiutare ogni dipendenza da Dio⁹⁶. Una tale ferma persuasione può essere la causa proporzionata e grave che giustifica l'esclusione, con un atto positivo della volontà, di qualche proprietà essenziale o della stessa sacramentalità del Matrimonio⁹⁷. Colui che, per la sua salda adesione all'ateismo sistematico, rifiuta

92 Cfr. P. GONZÁLES CÁMARA, *Fundamentos*, 40; G. BERTOLINI, *Intenzione. I. Il dibattito*, 204-212.

93 Cfr. *Coram* STANKIEWICZ, *decisio diei 19 maii 1988*, 323-334; *Coram* STANKIEWICZ, *decisio diei 25 aprilis 1991*, in *RRDec.*, vol. LXXXIII, 280-290; *Coram* STANKIEWICZ, *decisio diei 27 februarii 2004*, in *RRDec.*, vol. XCVI, 170-189; P. GONZÁLES CÁMARA, *Fundamentos*, 41.

94 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, *Familiaris Consortio*, 164, n. 68.

95 «*In primis sane dicendum est rectam intentionem consentiendi in verum Matrimonium quoddam fidei vestigio inniti, quia "propositum Matrimonium contrahendi secundum hoc Dei consilium, id est secundum propositam vitam, per ipsorum coniugalem et irrevocabilem Consensum, amore indissolubili atque fidelitate sine condicionibus astringendi, revera requirit, etiamsi modo non omnino conscio, animum affatim obediendi Dei voluntati, qui sine eius gratia non potest haberi"* (Familiaris Consortio, n. 68). Deinde propositum acceptandi verum Matrimonium saltem implicite complectitur intentionem saltem faciendi quod facit Ecclesia [...] per quam Consensus matrimonialis fit sub aspectu sacramentali verus actus humanus». *Coram* STANKIEWICZ, *decisio diei 19 maii 1988*, 325, n. 5. «*Alia ex parte admittendum est rectam intentionem saltem prævalentem acceptandi fœdus coniugale a Creatore institutum, seu consentiendi in verum Matrimonium, minimum dispositionis personalis ad valide contrahendum etiam nupturienti incredulo haud dubie præstare et quodam vestigium fidei inniti*». *Coram* STANKIEWICZ, *decisio diei 25 aprilis 1991*, 282, n. 5. «*In hac autem personali dispositione, acceptandi nempe absque ulla limitatione et restrictione Dei consilium de Matrimonio, saltem implicite inest aliquod vestigium fidei, quæ tamquam "obœdientia fidei" operatur*». *Coram* STANKIEWICZ, *decisio diei 27 februarii 2004*, 176, n. 10. «*Nec obstat quod haud perfecte in re fidei dispositus ad celebrationem nuptiarum admitti potest. Hoc enim tunc obvenit, si ille ratione Sacramenti non respuat ac recta intentione fœdus coniugale a Deo institutum acceptet*». *Coram* STANKIEWICZ, *decisio diei 27 februarii 2004*, 179, n. 15. Si veda pure: M.A. ORTIZ, *L'esclusione della dignità sacramentale: la retta intenzione*, 106.

96 «*At qui ob firmam adhesionem atheismo systematico qualemcumque a Deo dependentia respuit, difficulter potest rectam efformare intentionem, verum scilicet Matrimonium ineundi cum implicita saltem intentione faciendi quod facit Ecclesia, quoniam, præter repudiationem dignitatis sacramentalis, etiam contra vinculum indissolubile, libertatem personalem astringens potissimum repugnabit*». *Coram* STANKIEWICZ, *decisio diei 25 aprilis 1991*, 282, n. 5.

97 «*Sed tamen defectus vitæ spiritualis vel fidei personalis in utraque facti specie oppugnatae in tu-*

ogni dipendenza da Dio, infatti, difficilmente potrà avere una retta intenzione, almeno implicita, di fare ciò che intende fare la Chiesa quando celebra il Matrimonio⁹⁸. La carenza di fede, quindi, non costituisce la causa immediata della nullità del Consenso, perché ciò che rileva è solo la volontà coniugale dei nubenti, ma può diventarne una causa indiretta qualora provochi un atto della volontà specifico che escluda positivamente la dignità sacramentale del Matrimonio o un altro elemento o proprietà essenziale⁹⁹.

In definitiva la mancanza di fede non ha, di per sé, rilevanza invalidante il Consenso quando si è certi che sussista una retta intenzione di celebrare un vero Matrimonio¹⁰⁰, tuttavia può produrre conseguenze indirette sulla sua va-

*dicio sacramentalitatis ab alterutro vel utroque contrahente per se ipsum non invalidat Consensus matrimoniale, nisi ope deliberatæ voluntatis ipsum quoque fœdus coniugale inficiat». Coram STANKIEWICZ, decisio diei 27 februarii 2004, 178, n. 13. Si veda pure: P. GONZÁLES CÁMARA, *Fundamentos*, 43; A. STANKIEWICZ, *La Giurisprudenza*, 110; S. GHERRO, *Diritto canonico. II. Diritto matrimoniale*, Padova, 2005, 220-221. La Giurisprudenza dei Tribunali ecclesiastici regionali aveva già delineato tale connessione indiretta tra mancanza di fede e invalidità del Matrimonio anticipando il successivo indirizzo rotale (cfr. T.E.R. PEDEMONTANO, *Coram RICCIARDI, decisio diei 27 novembris 1984*, in C. GULLO [cur.], *La Giurisprudenza dei Tribunali ecclesiastici italiani*, Coll. *Studi giuridici*, n. XX, Città del Vaticano, 1989, 19-20, n. 16; T.E.R. UMBRO, *Coram OTTAVIANI, decisio diei 29 octobris 1986*, in *ivi*, 274-276, nn. 4.7; T.E.R. CAMPANO, *Coram SCANCAMARRA, decisio diei 15 aprilis 1988*, in TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CAMPANO E DI APPELLO, *Æquitas et Iustitia. Sentenze scelte di mons. Vincenzo Scancamarra e studi giuridici*, 372-373). In epoca più recente si veda: T.E.R. LAZIO, *Coram TASCIOTTI, decisio diei 27 iulii 1994*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CVI (1995), n. 2, 66-67, n. 4; M.J. ARROBA CONDE, *Risultato della Prova e tecnica motivazionale nelle Cause matrimoniali. Casi pratici di prima Istanza*, Coll. *Quaderni di Apollinaris*, n. 19, Città del Vaticano, 2013, 117-118.*

98 Cfr. P. GONZÁLES CÁMARA, *Fundamentos*, 43; G. BERTOLINI, *Intenzione. I. Il dibattito*, 224-231; M. GAS I AIXENDRI, *Fede*, 532.

99 «*Fides pro contrahendo valido Matrimonio non requiritur sed, præsertim hodiernis temporibus, non est ambigendum quin sive absentia fidei, sive ideæ deviantes de Matrimonio passim evulgatæ, facilius ac in anteacto tempore, ad errorem ducere possint atque ad simulationem circa aliquam essentialem Matrimonii proprietatem vel finem*». *Coram BOTTONE, decisio diei 12 maii 2006*, in *RRDec.*, vol. XCVIII, 109, n. 4. In merito si veda: G. CANDELIER, *Incroiance et validité du Mariage sacramental*, in *Revue de Droit Canonique*, XLI (1991), n. 2, 106; M.A. ORTIZ, *L'esclusione della dignità sacramentale: la retta intenzione*, 104-106. Occorre evidenziare, inoltre, la scarsa probabilità che si dia una vera esclusione della dignità sacramentale in chi manchi della fede. Per chi non crede, infatti, la sacramentalità del Matrimonio risulterebbe inesistente e, per di più, non comporterebbe alcuna ulteriore esigenza concreta, a differenza delle proprietà essenziali. È difficile, quindi, individuare i motivi per cui escludere un elemento soggettivamente inesistente e privo di conseguenze pratiche (cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *L'esclusione*, 234; M. GAS I AIXENDRI, *Ammissione*, 275).

100 «*Ad Matrimonium quod attinet, contrahens intentionem minimam faciendi quod facit Ecclesia præstare debet. Intentio minima in Matrimonium contrahentibus non est intentio conficiendi et recipiendi novæ Legis Sacramentum sed tantum intentio faciendi coniugale pactum. Etenim christiani in Ecclesiis reformatis qui Matrimonium non putant esse novæ Legis Sacramentum, talem intentionem certo non habent, et tamen semper Ecclesia eorum Matrimonia ut valida Sacramenta habuit*». «*Ex parte subiecti recipientis, requiritur ad validitatem saltem voluntas Sacramentum recipiendi. Aliter sentiendum est de fructuosa receptione Sacramenti. Affirmatio quod receptio Sacramentorum ex fide discendi prorsus valet. Si defectus fidei non obstat quominus valide Sacramentum recipiatur, tamen*

lidità giacché l'allontanamento da Dio comporta una perdita del vigore e della chiarezza sul piano etico¹⁰¹.

4. PER CONCLUDERE

Al termine di questa esposizione è possibile porre in rilievo due elementi che emergono dall'evoluzione della dottrina e della Giurisprudenza.

Il primo è costituito dal fatto che, con la svolta personalistica che il Concilio Vaticano II ha innescato nel modo di concepire il Matrimonio e la sua struttura essenziale, la questione dell'esclusione della dignità sacramentale, che costituisce uno dei casi nei quali può ridondare la mancanza di fede personale dei nubenti, è entrata progressivamente nel dibattito canonico ed ha conosciuto un'importante evoluzione in dottrina e in Giurisprudenza¹⁰². L'impostazione tradizionale, infatti, non riconosceva efficacia invalidante all'eventuale intenzione di chi, volendo sposarsi, intendesse escludere il carattere

impedit fructuosam pro salute animæ receptionem». *Coram DE ANGELIS, decisio diei 10 martii 2006*, 39-40; 38, nn. 8; 7. Si veda anche: *Coram TURNATURI, decisio diei 21 iulii 2005*, 404, n. 14; G. BERTOLINI, *Intenzione. I. Il dibattito*, 182-184; M.A. ORTIZ, *Volontà matrimoniale naturale e rifiuto della dignità sacramentale*, in *Ius Ecclesiæ*, XX (2008), 135.

101 Cfr. M. GAS I AIXENDRI, *Fede*, 532. Il soggetto che si trova in questa situazione non di rado possiede una concezione errata del Matrimonio e lo concepisce in modo sostanzialmente difforme dalla sua verità naturale (cfr. C.J. ERRÁZURIZ, *La rilevanza*, 568; M. GAS I AIXENDRI, *Ammissione*, 275-276). «La mancanza della fede di per sé, secondo la prevalente Giurisprudenza, non avrà rilevanza invalidante il Consenso in presenza della *recta intentio* di celebrare il vero Matrimonio. Ma nel campo probatorio essa rimane un elemento indispensabile per provare l'esclusione della sacramentalità, dove *maius pondus acquirit defectus fidei* come nell'esclusione dell'indissolubilità». A. STANKIEWICZ, *La Giurisprudenza*, 110. Si veda anche: *Coram CABERLETTI, decisio diei 24 octobris 2003*, in *RRDec.*, vol. XCV, 627, n. 6; A.P. TAVANI, *L'esclusione della dignità sacramentale nella Giurisprudenza coram Stankiewicz*, in J. KOWAL - J. LLOBEL (CURR.), *Iustitia et Iudicium. Studi di Diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, II, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXXIX/II, Città del Vaticano, 2010, 839-840; M. RIVELLA, *Gli sviluppi*, 315; L. SABBARESE, *Fede*, 306; D. FALTIN, *L'esclusione*, 86. «La chiusura a Dio o il rifiuto della dimensione sacra dell'unione coniugale e del suo valore nell'ordine della Grazia rende ardua l'incarnazione concreta del modello altissimo di Matrimonio concepito dalla Chiesa secondo il disegno di Dio, potendo giungere a minare la validità stessa del patto qualora, come assume la consolidata Giurisprudenza di codesto Tribunale, si traduca in un rifiuto di principio dello stesso obbligo coniugale di fedeltà ovvero degli altri elementi o proprietà essenziali del Matrimonio». BENEDICTUS PP. XVI, *Allocutio*: 26 ianuarii 2013, 170, n. 2. «Il patto indissolubile tra uomo e donna, non richiede, ai fini della sacramentalità, la fede personale dei nubenti; ciò che si richiede, come condizione minima necessaria, è l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Ma se è importante non confondere il problema dell'intenzione con quello della fede personale dei contraenti, non è tuttavia possibile separarli totalmente». *Ivi*, 168, n. 1.

102 Cfr. M.A. ORTIZ, *L'esclusione della dignità sacramentale del Matrimonio nel recente dibattito*, 106-108; Z. GROCHOLEWSKI, *L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del Matrimonio*, in P.A. BONNET - C. GULLO (CURR.), *Diritto matrimoniale canonico*, II, 243; G. BERTOLINI, *Intenzione. I. Il dibattito*, 186.

sacramentale del Matrimonio¹⁰³. Secondo tale corrente la sacramentalità non rientra nell'oggetto del Consenso e, pertanto, sarebbe non solo inefficace ma addirittura irrilevante ogni volontà prenuziale tendente ad escluderla, a meno che tale volontà non rifiutasse l'intero patto in quanto Sacramento, venendo così a configurarsi un caso di simulazione totale¹⁰⁴.

103 Cfr. M. RIVELLA, *Gli sviluppi*, 299; O. FUMAGALLI CARULLI, *Il Matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici*, Milano, 2008, 151-152. «*Qui fidem non habet vel abiecit, rationem Sacramenti Matrimonio consequenter detractat. Dummodo tamen Consensus in forma praescripta eliciatur, eo ipso, ceteris concurrentibus, inter baptizatos Sacramentum efficitur, quia Sacramenti ratio inter eosdem contrahentes non ex nupturientium sed ex Christi voluntate dependet*». *Coram* STAFFA, *decisio diei 5 augusti 1949*, 468-469, n. 2. La rilevanza dell'esclusione della sacramentalità era già stata oggetto delle controversie dottrinali medievali in riferimento alla problematica dell'esistenza, o meno, di veri e validi Matrimoni non sacramentali tra battezzati. Il tema dell'inseparabilità tra patto nuziale e Sacramento, infatti, costituiva l'oggetto diretto di tali controversie e il necessario presupposto teologico per valutare la rilevanza canonica da attribuire all'eventuale separazione intenzionale dei due elementi mediante l'esclusione della dignità sacramentale. Non si giunse, tuttavia, al riconoscimento della nullità o dell'inesistenza del Matrimonio a causa della presenza di un'intenzione contraria al Sacramento apposta al Consenso da parte dei nubenti. I fautori dell'inseparabilità, infatti, non ammettevano la nullità del Matrimonio celebrato con l'intenzione contraria al Sacramento poiché non era possibile disgiungere, mediante l'intenzione personale, il patto dal Sacramento. Tale intenzione, quindi, rimaneva irrilevante agli effetti della nullità del Matrimonio. Tra battezzati, pertanto, non poteva verificarsi il Matrimonio valido non sacramentale, almeno in presenza dell'intenzione generale di celebrare il Matrimonio come fanno gli altri cristiani quando si sposano nell'ambito della Chiesa (cfr. A. STANKIEWICZ, *La Giurisprudenza*, 96-97).

104 Uno dei più grandi esponenti di questa posizione dottrinale fu P. Gasparri, il quale la collocò sotto la specie della condizione e la sintetizzò con la celebre formula: «*Non esset contra essentialia Matrimonii proprietates (Can. 1013, §2) sed esset contra rationem Sacramenti conditio: Contraho tecum, sed nolo Sacramentum et, si Sacramentum fieret, tunc nolo Matrimonium*» (P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de Matrimonio*, II, Città del Vaticano, 1932, 86, n. 907). In merito si veda: G. BERTOLINI, *La simulazione*, 137; *Coram* CATTANI AMADORI, *decisio diei 28 februarii 1923*, in *RRDec.*, vol. XV, 35, n. 7. «*Et tunc solum non esset validus Sacramenti minister, ideoque nec vere contraheret, si haberet pro intentione praedominante voluntatem non faciendi id quod fuit institutum a Christo; praedominans enim ista intentio destrueret aliam, quam habet, vere contrahendi*» (*Coram* DE JORIO, *decisio diei 23 aprilis 1975*, 355, n. 6). Si veda pure: *Coram* PERSIANI, *decisio diei 27 augusti 1910*, in *RRDec.*, vol. II, 313-334; *Coram* DOHENY, *decisio diei 22 iunii 1953*, in *RRDec.*, vol. XLV, 450-456; *Coram* PINNA, *decisio diei 31 martii 1955*, in *RRDec.*, vol. XLVII, 286-293; *Coram* FILIPIAK, *decisio diei 14 iunii 1957*, in *RRDec.*, vol. XLIX, 490-494; *Coram* MATTIOLI, *decisio diei 11 decembris 1957*, in *RRDec.*, vol. XLIX, 808-813; *Coram* DOHENY, *decisio diei 18 februarii 1959*, 59-65; *Coram* DOHENY, *decisio diei 10 iulii 1959*, 367-371; *Coram* PASQUAZI, *decisio diei 28 iulii 1960*, in *RRDec.*, vol. LII, 428-432; *Coram* DOHENY, *decisio diei 17 aprilis 1961*, 184-189; *Coram* ROGERS, *decisio diei 8 novembris 1962*, 569-576. Rappresentativa di questa impostazione appare la Giurisprudenza *coram* Burke che, senza riferimenti ad argomentazioni contrattualistiche, inquadra la fattispecie dell'esclusione della sacramentalità dentro i parametri della Teoria della prevalenza e della simulazione totale (cfr. *Coram* BURKE, *decisio diei 23 iunii 1987*, 393-397; *Coram* BURKE, *decisio diei 19 octobris 1995*, in *RRDec.*, vol. LXXXVII, 557-566). «*Quod autem proprie attinet ad exclusionem sacramentalis dignitas, iuxta supra relatam principium haustum ex Can. 1055, §2 de inseparabilitate Sacramenti et contractus conubialis pro baptizatis, in doctrina et Iurisprudencia N. F. pluries declaratum est baptizatos, quamvis amisissent fidem christianam, si coniugium tamquam contractum naturalem contrahant recta cum intentione (scil.: nullum elementum essenziale excludentes), validum Matrimonium contrahere et quidem etiam tamquam Sacramentum [...]. Versa vice, iuxta idem principium, pariter declaratur: "Irrutum est Ma-*

Secondo una più recente impostazione, invece, il rigetto della sacramentalità meriterebbe una rilevanza autonoma, simile a quella prevista per le proprietà o gli elementi essenziali del patto, che, per il principio di inseparabilità tra Matrimonio e Sacramento, irriterebbe l'intero Consenso anche in presenza di una volontà coniugale¹⁰⁵.

Analizzando le Sentenze che appartengono a questa rinnovata corrente giurisprudenziale è possibile notare, tuttavia, che la rilevanza autonoma dell'esclusione della sacramentalità viene sostenuta sulla base di presupposti dottrinali, giuridici, teologici e antropologici molto differenti¹⁰⁶, come altrettanto disomogeneo appare il riferimento alla prevalenza dell'intenzione escludente del nubente, a volte richiesta¹⁰⁷, altre volte tralasciata a favore della sufficienza del semplice atto di volontà che rifiuta la sacramentalità¹⁰⁸. In alcune

*trimum si quis voluntate positiva ita rationem Sacramenti recuset ut ipsum Matrimonium nolit si hoc sine Sacramento consistere nequeat [...]” (Coram Masala, sent. diei 20 novembris 1969, RRDec., vol. LXI, p. 1034, n. 4 [...]). Ideo, iuxta principium nuper commemoratum, pro baptizatis-non credentibus quæstio esset de “prævalentia” intentionis; scil.: si prævalet intentio perficiendi contractum nuptialem, valide Matrimonium contrahitur etiam tamquam Sacramentum; si vero prævalet intentio excludendi sacramentalem dignitatem, invalide Matrimonium contrahitur etiam tamquam contractus. Consequenter, exclusio sacramentalitatis idem esset ac exclusio ipsius Matrimonii; seu esset simulatio totalis». Coram DEFILIPPI, decisio diei 13 octobris 2010, in *Ius Canonicum*, LIII (2013), 704-705, n. 10. In merito si veda: J.I. BAÑARES - J. BOSCH, *En torno a la exclusión de la sacramentalidad. Comentario a la Sentencia coram Defilippi, de 13 de octubre de 2010*, in *Ius Canonicum*, LIII (2013), 727-730. «Prima enim existit cum prævaleat voluntas excludendi ipsum contractum si hic secumferret notam sacramentalitatis, eo quia heic intentio vertit principaliter in sacramentalitatem eo sensu quod extaret voluntas non contrahendi si contractus secumferret connaturalem dignitatem sacramentalem: prævalet potius voluntas contra Sacramentum quæ par est destruendi ipsam contrahendi voluntatem: voluntas non contrahendi potius quam contrahendi sacramentaliter». Coram TURNATURI, decisio diei 21 iulii 2005, 407, n. 19. Degna di nota risulta essere anche una *coram* De Angelis del 10 marzo 2006 perché, pur proponendo come autonomo il Capo della simulazione circa la sacramentalità, tuttavia, nella sostanza, si rivela favorevole alla considerazione di questo Capo nella categoria della simulazione totale e richiede il requisito della prevalenza dell'intenzione escludente ai fini della dimostrazione della nullità (cfr. *Coram* DE ANGELIS, *decisio diei 10 martii 2006*, 40, n. 9; M.A. ORTIZ, *Volontà*, 134-148; G. BERTOLINI, *Intenzione. I. Il dibattito*, 182-184).*

105 Cfr. A. STANKIEWICZ, *La Giurisprudenza*, 106; C. GULLO, *Guida*, 290. Una Sentenza di J.M. Serrano Ruiz viene di solito citata come la prima Decisione rotale nella quale si ipotizza l'autonomia del Capo di esclusione della sacramentalità (cfr. *Coram* SERRANO RUIZ, *decisio diei 18 aprilis 1986*, 287-298). Quasi contemporaneamente la medesima posizione affiorò anche a livello di Tribunali ecclesiastici regionali (cfr. T.E.R. UMBRO, *Coram* OTTAVIANI, *decisio diei 29 octobris 1986*, 273-274, n. 3; T.E.R. CAMPANO, *Coram* SCANCAMARRA, *decisio diei 15 aprilis 1988*, in TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CAMPANO E DI APPELLO, *Æquitas*, 367. In epoca più recente si veda: T.E.R. LAZIO, *Coram* DE AGAR, *decisio diei 17 septembris 1997*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CX [1999], n. 2, 352, nn. 19-22).

106 Cfr. G. BERTOLINI, *La simulazione*, 145; C. GULLO, *Guida*, 290.

107 «Facilius igitur hodie perspicitur prævalens, sicut dici solet de ceteris Matrimonii essentialibus, ita et sacramentalitas exclusio, quæ induceret inanitatem ritus, qui unus ad nubendum adhibitur». *Coram* SERRANO RUIZ, *decisio diei 18 aprilis 1986*, 291, n. 6. Si veda anche: *Coram* TURNATURI, *decisio diei 21 iulii 2005*, 407, n. 19; G. BERTOLINI, *Intenzione. I. Il dibattito*, 188; 203.

108 «Attamen, admissis principiis quæ nuper commemorata sunt sub adspectu theologico-iuridico de

Sentenze, infatti, la trattazione autonoma dell'esclusione viene giustificata in ragione dell'inquadramento della sacramentalità entro i parametri delle proprietà essenziali¹⁰⁹; in altre, invece, sulla base della sua equiparazione agli elementi essenziali del Matrimonio¹¹⁰; in altre, infine, in base all'analisi psico-

*inseparabilitate inter Sacramentum et contractum nuptialem, saltem sub ratione psychologica, si attenditur ad realem intentionem nubentis, ut habeatur nullitas Consensus nuptialis cuiusdam baptizati "ob exclusam dignitatem sacramentalem", necessarium non videtur ut huiusmodi exclusio exigat praevalentem intentionem excludendi ipsum contractum nuptialem, "si Sacramentum sit"». Coram DEFILIPPI, decisio diei 10 novembris 1999, in RRDec., vol. XCI, 649, n. 9. Si veda pure: Coram BOCCAFOLA, decisio diei 15 februarii 1988, n. 4; più recentemente, in una importante decisione, A. STANKIEWICZ afferma che: «Duplus haberi potest modus excludendi Matrimonii sacramentalitatem, scilicet positivo voluntatis actu absoluto et praevalenti vel voluntatis actu simpliciter tantum» (Coram STANKIEWICZ, decisio diei 27 februarii 2004, 178, n. 14); il Ponente ritiene così che la esclusione della dignità sacramentale possa trovare spazio nel Giudizio di nullità del Matrimonio sia quando si escluda la sacramentalità con un atto positivo di volontà assoluto e prevalente, al punto da investire anche il *Matrimonium ipsum*, sia quando la si escluda con un semplice atto di volontà a prescindere dal requisito della prevalenza (cfr. A.P. TAVANI, *L'esclusione*, 842; M.A. ORTIZ, *L'esclusione della dignità sacramentale: la retta intenzione*, 97-99). «Utrumque exclusio dignitatis sacramentalis definitur, sive sub specie simulationis totalis sive uti simulatio partialis, solummodo perfici potest per actum positivum voluntatis. Tantummodo voluntas vim excludendi habet». Coram CABERLETTI, decisio diei 24 octobris 2003, 627, n. 6. In merito si veda: G. BERTOLINI, *La simulazione*, 146-147; M. RIVELLA, *Gli sviluppi*, 314-315.*

109 «Uti patet, "sacramentalitas" non dicitur essentia Matrimonii sed ipsi essentiae necessario inherens; ergo uti proprietas. Iam age quidquid est de distinctione re inter diversas exclusionis species – totalem, partialem – exclusio uniuscuiusque proprietatis semper admisit tractionem seorsim sumptam; quin et quandoque ab exclusione totali diversa et, uti patet, subordinata. Et etiam si quis praecise "sacramentalitatem", seu "dignitatem – uti patet, Matrimonii – sacramentalem" velit habere nescio quam "notam" qualitative diversam a proprietatibus, iam loquutio hodierni Can. 1101 §2 sineret, ac cogeret, dicere talem "sacramentalitatem" elementum essenziale Matrimonii christiani. Ipsamet Lex positiva agens de errore – Can. 1099 – omnino aequiparat errorem circa Matrimonii unitatem vel indissolubilitatem ad errorem circa sacramentalem dignitatem cum iisdem effectibus in irritando connubio, dum determinet voluntatem». Coram SERRANO RUIZ, decisio diei 1 iunii 1990, 437, n. 10. Si veda anche: Coram SERRANO RUIZ, decisio diei 18 aprilis 1986, 292, n. 8; Coram DEFILIPPI, decisio diei 10 novembris 1999, 649-650, n. 9; G. BERTOLINI, *Intenzione. I. Il dibattito*, 203-214.

110 «Matrimonium inter baptizatos a Christo Domino evectum est ad dignitatem Sacramenti, quod est elementum essenziale instituto naturali Matrimonii additum ut signum efficax supernaturali Gratiae coniugibus concessae. Proinde inter baptizatos validum Matrimonium existere nequit, quin sit eodem tempore Sacramentum, et quidem independenter a contrahentium voluntate (cfr. Can. 1055 §2). Si quis ideo solam dignitatem sacramentalem respuere intendit, assumere proponens omnes essentielles proprietates et finem Matrimonii, uti naturalis instituti, per se non excludit ipsum Matrimonium, quod revera vult, sed tantum elementum essenziale baptizatorum Matrimonio adiectum, scilicet sacramentalitatem. Propterea eius coniugium irritum evadit non ob totalem simulationem seu ob defectum Consensus, sed tantum ob simulationem partialem, i.e. ob exclusum elementum essenziale e baptizatorum Matrimonio». Coram BRUNO, decisio diei 26 februarii 1988, in RRDec., vol. LXXX, 167-168, n. 3. «In casu, igitur, nullitatis Matrimonii accusati ob dignitatem sacramentalem positive et scienter exclusam, validitas, vel minus, Consensus matrimonialis determinatur eiusdem principii atque probationibus ac de simulatione Consensus seu de elemento essenziale Matrimonii excluso». Coram BOCCAFOLA, decisio diei 15 februarii 1988, n. 4. In merito si veda: G. BERTOLINI, *Intenzione. I. Il dibattito*, 189-203.

gica della volontà semplicemente avversa alla dignità sacramentale¹¹¹; oppure prescindendo del tutto da una riconduzione della stessa all'interno dell'una o dell'altra fattispecie giuridica¹¹².

Si può osservare che, se da un lato si è aperta una via giurisprudenziale secondo cui gli aspetti sacramentali acquistano rilevanza autonoma nella valutazione della validità di un Matrimonio celebrato tra battezzati, dall'altro la Giurisprudenza rotale sul tema risulta, ad oggi, tutt'altro che univoca e certamente bisogosa di approfondimenti¹¹³.

111 Si tratta della distinzione tra l'ordine ontologico degli elementi e l'ordine psicologico della esclusione. «*Illa [sanctissima Ecclesiae Sacramenta] uti donum Christi redemptoris hominis accipienda sunt, et quidem homo huiusmodi summum donum Gratiae respuere audere potest, obicem apponens [...]. Sacramenta proinde fidem [...] supponunt (Concilium Œcumenicum Vaticanum II, Constitutio de sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, [...] n. 59). Dignitas sacramentalis Matrimonii ergo etiam sub aspectu subiectivo inspicienda est. Nonnumquam enim nupturiens baptizatus ex deliberata voluntate depellit a suo Matrimonio veritatem Sacramenti, quæ ex characterè baptismali profluit*». *Coram CABERLETTI, decisio diei 24 octobris 2003*, 624-625, n. 5. Si veda anche: *Coram BOCCAFOLEA, decisio diei 6 maii 2004*, 279-280, n. 9; *Coram HUBER, decisio diei 6 aprilis 2005*, 161, n. 4; *Coram PINTO, decisio diei 19 octobris 2007*, A. 118/07, n. 4; *Coram DEFILIPPI, decisio diei 10 novembris 1999*, 649, n. 9; G. BERTOLINI, *Intenzione. I. Il dibattito*, 214-238.

112 Cfr. G. BERTOLINI, *La simulazione*, 145-146. Nella Decisione *coram* Stankiewicz del 2004 lo stesso Ponente sembra sgombrare il campo da residui dubbi circa l'ammissibilità come Capo autonomo tanto dell'esclusione della sacramentalità quanto dell'errore determinante: *Coram* STANKIEWICZ, *decisio diei 27 februarii 2004*, 177-179, nn. 13-15: «*Hæc principia potissimum valent in iudiciali æstimatione ac definitione voluntatis sive positivo actu excludentis Sacramentum Matrimonii (cfr. Can. 1101, §2), sive determinate ab errore circa Matrimonii dignitatem sacramentalem (cfr. Can. 1099), id est quando antedictæ facultatis volitivæ deliberationes tamquam autonoma nullitatis Capita in Iudicio delineantur et pertractantur*» (n. 13); a suo giudizio, inoltre, tale autonomia del Capo di nullità si giustificerebbe in virtù del principio di inscindibilità tra patto coniugale e Sacramento: «*Efficacia autem canonico-iuridica talis exclusionis consequitur ex eo quod inter baptizatos nullum aliud haberi potest validum Matrimonium, nisi dignitate sacramentali exornatum (Can. 1055, §2). Si quis igitur positivo voluntatis actu Sacramenti rationem excludat, obiectum Consensus vacuum inaneque reddit, quia valide consentire nequit in aliud coniugium nisi sacramentale tantum*» (n. 14); «*Dignitas sacramentalis sensu proprio nec Matrimonii sit proprietas essentialis neque aliquod elementum essentialia, sed dimensionem spirituales ipsius Matrimonii constituit ratione Baptismi utriusque contrahentis*» (n. 15). Si veda pure: *Coram* CABERLETTI, *decisio diei 27 novembris 1998*, in *RRDec.*, vol. XC, 814, n. 4; *Coram* HUBER, *decisio diei 6 aprilis 2005*, 160, n. 3; *Coram* TURNATURI, *decisio diei 21 iulii 2005*, 397-419; G. BERTOLINI, *Intenzione. I. Il dibattito*, 214-238; A. STANKIEWICZ, *La Giurisprudenza*, 106; A.P. TAVANI, *L'esclusione*, 842-846; M.A. ORTIZ, *L'esclusione della dignità sacramentale: la retta intenzione*, 97-99; C. GULLO, *Guida*, 290.

113 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *La exclusión*, 485; C. GULLO, *Guida*, 292. Mentre sembrava ormai pacifico che ammettere l'autonomia del Capo dell'esclusione della sacramentalità significasse individuare un'ipotesi di simulazione parziale, la citata Decisione *coram* De Angelis riconosceva l'autonomia del Capo trattandola, tuttavia, quale ipotesi di simulazione totale: «*Idem defectus [fidei] autem humum constituit in quo facilius oriri potest exclusio vel ipsius Matrimonii, vel frequentius boni Sacramenti vel etiam, rarius, sacramentalis dignitatis, cum nemo censetur excludere quod minimi facit. Cum questio venit de exclusa dignitate sacramentali Matrimonii, probari debet voluntas prævalens contrahentis qui excludere Sacramentum intendit, quoad substantiam volens dicere: "Contrahe tecum, sed nolo Sacramentum, et si Sacramentum fieret tunc nolo Matrimonium"*» (*Coram* DE ANGELIS, *decisio diei 10 martii 2006*, 40, nn. 8-9). In merito si veda: M.A. ORTIZ, *Volontà*, 134-148; G. BERTOLINI, *La simulazione*, 144; M. RIVELLA, *Gli sviluppi*, 315; A. STANKIEWICZ, *La Giurisprudenza*, 106-107.

Il secondo elemento si fonda sulla constatazione, di carattere pratico, per cui in molti casi si registra un allontanamento dalla fede che non porta con sé automaticamente l'accoglienza di convinzioni contrarie al Matrimonio o ai suoi beni, mentre non mancano esperienze religiose e di appartenenza ecclesiale che sono sfociate in una relazione affettiva superficiale e in una conseguente vita matrimoniale fallimentare, nelle quali la fede proclamata non ha avuto nessuna capacità di incidere sulla scelta coniugale e sulla conseguente crisi post-nuziale¹¹⁴. Dalla ricerca svolta sulle Sentenze rotali emanate dal 1997 al 2009¹¹⁵ emerge infatti che la semplice mancanza di fede, le idee avverse alla Chiesa cattolica¹¹⁶, la mentalità pervasa di ateismo¹¹⁷, l'indifferenza verso il sacro¹¹⁸, l'abbandono della Chiesa e della pratica religiosa¹¹⁹, l'adesione ad un Partito politico sostenitore di principi contrari a quelli cristiani¹²⁰, la formazione ricevuta in una famiglia non credente¹²¹, non sono stati considerati indizi sufficienti a provare la nullità del Matrimonio qualora il nubente, contestualmente, ha desiderato e voluto un vero Matrimonio¹²².

A diverse conclusioni sono giunti i Giudici quando la mancanza di fede ha assunto i tratti dell'ateismo sistematico¹²³ e la mentalità erronea del nubente

114 Cfr. A. GIRAUDO, *Il rapporto fede-Sacramento: una prospettiva canonica*, in V. MAURO (cur.), *Sacramento del Matrimonio e Teologia. Un percorso interdisciplinare*, Milano, 2014, 249.

115 L'ultimo volume di raccolta della Giurisprudenza rotale esaminato è quello pubblicato nel 2016, contenente le Sentenze emanate nell'anno 2009.

116 Cfr. *Coram* BOTTONE, *decisio diei 12 maii 2006*, 107, n. 1; *Coram* HUBER, *decisio diei 6 aprilis 2005*, 164, n. 9.

117 Cfr. *Coram* DEFILIPPI, *decisio diei 13 octobris 2010*, 708-709, n. 13; *Coram* BOTTONE, *decisio diei 12 maii 2006*, 113, n. 11.

118 Cfr. *Coram* CABERLETTI, *decisio diei 24 octobris 2003*, 628, n. 7.

119 Cfr. *Coram* DEFILIPPI, *decisio diei 10 novembris 1999*, 654, n. 16; *Coram* CABERLETTI, *decisio diei 27 novembris 1998*, 819, n. 9; *Coram* PINTO, *decisio diei 19 octobris 2007*, nn. 8-9.

120 Cfr. *Coram* DEFILIPPI, *decisio diei 13 octobris 2010*, 708-709, n. 13; *Coram* YAACOUB, *decisio diei 28 novembris 2007*, in *RRDec.*, vol. XCIX, 333; 334, nn. 14; 18.

121 Cfr. *Coram* DEFILIPPI, *decisio diei 13 octobris 2010*, 708-709, n. 13; *Coram* DE ANGELIS, *decisio diei 10 martii 2006*, 41-42, n. 12; *Coram* BOTTONE, *decisio diei 12 maii 2006*, 107, n. 1.

122 «Una delle presunzioni in questa materia è che la mancanza di fede, l'avversione alla Chiesa, il desiderio di non fare nulla che abbia a che spartire colla religione, non hanno un influsso invalidante sul Consenso se il contraente allo stesso tempo vuole contrarre un vero Matrimonio, cioè se egli veramente vuole il naturale patto nuziale». K.E. BOCCAFOLA, *Le presunzioni giudiziarie nella Giurisprudenza rotale in materia di simulazione*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *Presunzioni e Matrimonio*, Coll. *Studi giuridici*, n. XCVIII, Città del Vaticano, 2012, 220.

123 «*Iure tenet decisio coram Stankiewicz, diei 25 aprilis 1991 quod nempe "qui ob firmam adhesionem atheismo systematico qualemcumque a Deo dependentiam respuit, difficulter potest rectam efformare intentionem, verum scilicet Matrimonium ineundi cum implicita saltem intentione faciendi quod facit Ecclesia, quoniam, praeter repudiationem dignitatis sacramentalis, etiam contra vinculum indissolubile, libertatem personalem astringens, potissimum repugnabit. Quodsi assecla atheismi huiusmodi propter causas sociales, aut ob instantias familiarium vel compartis, fidei catholicae forte adherentium, Matrimonium religiosum etsi pro forma tantum celebraverit, post coniugii naufragium quaeri solet, utrum Consensus sub influxu placitorum erroris efformatus sufficiens fuerit ad validum*

è risultata talmente radicata nell'animo della persona da costituire quasi una sua seconda natura¹²⁴, in base alla quale si pensa e si agisce¹²⁵. Sono state così valutate come cause remote adeguate a rendere credibile l'esclusione della sacramentalità: la mentalità imbevuta di ateismo anticlericale e di disprezzo verso la religiosità talmente sedimentata da generare un rifiuto verso i Sacramenti, la dottrina e ogni forma di Culto e da non consentire alcun tipo di distacco da essa¹²⁶; il contesto culturale di forte ateismo di alcuni Stati comunisti, con adesione personale o familiare all'ideologia marxista, che avrebbe originato contrarietà e rifiuto verso il Matrimonio religioso¹²⁷.

Papa Francesco, nel m.p. "*Mitis Iudex*"¹²⁸, sembra aver recepito il dato emerso dalla Giurisprudenza rotale circa la differente influenza che la mancanza di fede dei nubenti può indirettamente avere ai fini della validità del Matrimonio quando, tra le regole procedurali per l'applicazione del m.p., afferma:

«Inter rerum et personarum adiuncta quæ sinunt Causam nullitatis Matrimonii ad tramitem Processus brevioris iuxta Cann. 1683-1687 pertractari, recensentur

constituendum Matrimonium necne" (coram Stankiewicz, decisio diei 25 aprilis 1991, RRDec., vol. LXXXIII, p. 282, n. 5)». Coram TURNATURI, decisio diei 18 aprilis 2002, A. 43/02, n. 11.

- 124 «*Jurisprudentia N. O. non ab hodierna die principium exprimit claris verbis, "scilicet quod quo magis in cute et radicitus fovetur accipiturque error; eo facilius statuitur præsumptio pro exclusa essentiali proprietate. Voluntas, quæ est veluti cæca facultas animi, iuxta ordinarie contingentia sequitur intellectus representationem; eo autem difficilior [...] voluntas deflectitur ab obiecto sibi ab intellectu præsentato, quo interior et vehementior ac magis conscia est defixio et inahesio intellectus eidem obiecto. Evenit enim aliquando ut veritas quædam aut error fiant veluti nova hominis natura, atque ita eiusdem voluntatem veluti irresistibiliter trahant*" (coram Pompedda, decisio diei 23 ianuarii 1971, RRDec., vol. LXIII, p. 54, n. 5)». Coram PINTO, decisio diei 19 octobris 2007, n. 3. Si veda pure: Coram TURNATURI, decisio diei 21 iulii 2005, 402, n. 12.
- 125 «*Pari modo, causa simulationis quoad dignitatem sacramentalem vinculi variis ex rationibus pululare potest. Inter alias rationes, duæ eminent: a) firma adhæsió atheismo systematico respuente dependentiam in Deo; b) doctrina sic dicta laica in simulante imbuta et radicata quæ institutum matrimoniale agnoscit tantummodo uti institutum mere morale et temporanea*». Coram SABLE, decisio diei 20 novembris 1998, A. 119/98, n. 4.
- 126 Cfr. Coram TURNATURI, decisio diei 21 iulii 2005, 412, n. 30. Nella Sentenza il Ponente sostiene che tale errore potrebbe costituire anche la causa prossima della simulazione: «*Utí perbelle edicitur in una coram Pinto, hisce in casibus: "patet agi sæpe sæpius, penes modernos nubentes, non modo de mero statu erroris (cfr. Can. 1099), nec de generica reiectione eorum quæ ad essentialiam pertinent Matrimonii, sed de errore uti causa proxima simulationis vel exclusionis Matrimonii bonorum, cum errore transitus fit de ratione abstracta cogitandi, ad qualitatem specificam Matrimonii, quæ contraria exstat Consensus obiecto. Actus tandem positivus voluntatis huiusmodi nubentis, sub influxu exitialis erroneæ doctrinæ [...], fœdus matrimoniale hic et nunc ineundum adipiscetur; errore concreto captum, qui animum informat infirmatque contrahentis*" (sent. diei 16 ianuarii 1998, RRDec., vol. XC, p. 13, n. 8)» (Coram TURNATURI, decisio diei 21 iulii 2005, 402-403, n. 12). Si veda anche: Coram FALTIN, decisio diei 16 aprilis 1997, in RRDec., vol. LXXXIX, 307. 310, nn. 11. 16.
- 127 Cfr. Coram TURNATURI, decisio diei 18 aprilis 2002, nn. 17; 21; 23; Coram SABLE, decisio diei 20 novembris 1998, nn. 21; 26.
- 128 Cfr. FRANCISCUS PP., Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Canones Codicis Iuris Canonici de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur: *Mitis Iudex*, in AAS, CVII (2015), 958-970.

*exempli gratia: is fidei defectus qui gignere potest simulationem Consensus vel errorem voluntatem determinantem*¹²⁹.

La formulazione allude al fatto che non ogni carenza di senso religioso provoca la nullità del Matrimonio, come appare dalle Sentenze esaminate, e permette di considerare questa circostanza come una situazione nella quale, con maggiore frequenza che in altre, si verifica l'invalidità del Consenso coniugale, senza poter presumere, però, che tutti i Matrimoni celebrati in quelle condizioni siano nulli¹³⁰. È possibile concludere, quindi, affermando che si rende necessaria da parte del Giudice un'attenzione particolare nel vagliare l'influsso che, nel caso concreto, la carenza di fede ha avuto sulla formazione del Consenso coniugale¹³¹.

Il tentativo di affrontare il tema del rapporto tra fede e Sacramento del Matrimonio, svolto senza pretesa di esaustività data la complessità della materia, fa emergere la chiara consapevolezza che solo dalla sinergia tra riflessione teologica, antropologica e canonica sia possibile offrire spunti utili a chiarire un aspetto così determinante per la solidità e verità del Sacramento nuziale, che richiede distanza da posizioni preconcepite e attenzione alla persona concreta e alla sua storia personale, per poter guardare alla fede e all'amore non come elementi astratti e disincarnati, ma come parti integranti dell'esistenza individuale¹³².

129 FRANCISCUS PP., *Ratio procedendi in Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam*, in *AAS*, CVII (2015), 969, Art. 14, §1.

130 «Necessità sgomberare il campo da equivoci: queste circostanze di fatto non sono nuovi Capi di nullità. Si tratta, semplicemente, di situazioni che la Giurisprudenza ha da tempo enucleato come elementi sintomatici di invalidità del Consenso nuziale, che possono essere facilmente comprovate da testimonianze o documenti di pronta reperibilità». TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio*, 32. In merito si veda: U. NAVARRETE, *Commentario al Decreto della Segnatura Apostolica sulle cosiddette "Presumptions of fact"*, in *Periodica de Re Canonica*, LXXXV (1996), 546-547.

131 Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Decretum particularis: Præsumptiones facti pro Causis nullitatis Matrimonii*, 13 decembris 1995, in *Ius Ecclesiæ*, VIII (1996), 822, 2b; U. NAVARRETE, *Commentario*, 546-547; M.J. ARROBA CONDE, *Risultato*, 114.

132 Cfr. G. DALLA TORRE, *Giustizia e misericordia*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LVI (2016), 191; P. GHERRI, *Diritto canonico, Antropologia e Personalismo*, in P. GHERRI (ed.), *Diritto canonico, Antropologia e Personalismo*. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare, Città del Vaticano, 2008, 35-37; FRANCISCUS PP., *Allocutio*: 21 ianuarii 2017, 8.

* Contributo istituzionale ammesso dal Direttore.

Fede e Sacramento del Matrimonio

DANILO MARINELLI

Abstract

Il fenomeno di battezzati non credenti, sempre più frequente nella società attuale, genera un grave e discusso problema teologico, giuridico e pastorale che mira al cuore del sistema matrimoniale, e cioè se la mancanza nei nubenti di qualsiasi disposizione personale alla fede comprometta il realizzarsi del Sacramento.

La mancanza della fede, secondo il Magistero e la Giurisprudenza più recenti, potrà avere rilevanza soltanto se andrà ad inficiare l'intenzionalità coniugale naturale, rivolta cioè all'unione matrimoniale così come voluta dal Creatore, che costituisce l'unica misura pratica per giudicare la validità del Matrimonio.

Non ogni carenza di senso religioso, quindi, provoca la nullità del Matrimonio, ma si può considerare questa circostanza come una situazione nella quale, con maggiore frequenza che in altre, si verifica l'invalidità del Consenso coniugale, senza poter presumere, però, che tutti i Matrimoni celebrati in quelle condizioni siano nulli. Si rende necessaria da parte del Giudice un'attenzione particolare nel vagliare l'influsso che, nel caso concreto, la carenza di fede ha avuto sulla formazione del Consenso coniugale.

Parole chiave: fede; Matrimonio; sacramentalità; validità; Giurisprudenza.

Abstract

The case of baptized non-believers, ever more frequent today, generates a serious and controversial theological, juridical and pastoral problem which strikes at the heart of the matrimonial system, namely if the lack of any personal disposition to the faith on the part of the spouses compromises the realization of this Sacrament.

According to the most recent Magisterium and Jurisprudence, a lack of faith can only be relevant if it is such as to invalidate the natural conjugal intentionality that is addressed to the Marriage union as intended by the Creator, which is the only practical measure to judge the validity of Marriage.

Not every lack of religious sense, therefore, causes the nullity of the Marriage, but we can consider this circumstance as one in which, with greater frequency than in other situations, the invalidity of conjugal Consent occurs without, however, presuming that all Marriages celebrated in those conditions are null.

It is necessary for the Judge to pay particular attention to assessing the influence that, in the specific case, the lack of faith had on the formation of conjugal Consent.

Keywords: faith; Marriage; sacramentality; validity; Jurisprudence.

III. ARGUMENTA

Sezione soggetta a *peer-review*.

Il valore formativo della motivazione della Sentenza¹

ELENA DI BERNARDO

SOMMARIO Premessa. 1. L'obbligo di motivare. Funzione endoprocessuale ed extraprocessuale della motivazione. 2. Il valore formativo della Sentenza: l'aspetto pedagogico della motivazione. 3. La Giurisprudenza dei Tribunali di prima Istanza: alcune fattispecie esemplificative. 4. La Giurisprudenza del Tribunale apostolico della Rota Romana: alcune fattispecie esemplificative.

SUMMARY *1. The duty to give the reasons for a Judgment. "Endoprocessuale" and "Extraprocessuale" role of the Judgment's grounds. 2. The educational value of Judgment. Judgment's pedagogical feature. 3. Jurisprudence of First Instance Tribunals: a few examples of fact patterns. 4. The Jurisprudence of Apostolic Tribunal of the Roman Rota: a few example of fact patterns.*

PREMESSA

Il tema affidatomi consente di evidenziare – alla luce della riforma del Processo matrimoniale² da tempo auspicata – una riflessione sul Personalismo nel Diritto processuale che, come già anticipato da oltre un decennio nelle

1 Relazione presentata in occasione della XII Giornata canonistica interdisciplinare sul tema "Matrimonio e Antropologia. Un orizzonte per il Processo canonico", tenutasi presso la Pontificia Università Lateranense nei giorni 7-8 marzo 2017 a cura dell'*Institutum Utriusque Iuris*.

2 Il riferimento è alla riforma dei Processi di nullità del Matrimonio: FRANCISCUS PP., *Litteræ Apostolicæ motu proprio datæ quibus Canones Codicis Iuris Canonici de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandum reformantur: Mitis Iudex*, in *AAS*, CVII (2015), 958-970 (d'ora in poi indicato con: "*Mitis Iudex*").

Giornate canonistiche³, attraverso il valore formativo delle Sentenze⁴ colloca il Processo nella vita concreta delle persone.

L'intervento seguirà un duplice approccio: una prima parte della relazione offrirà una breve esposizione di natura teorica; nella seconda proporrò una sintetica lettura di carattere giurisprudenziale per individuare, alla luce di fattispecie concrete, ciò che può essere ritenuta l'entità pedagogica della motivazione della Sentenza.

1. L'OBBLIGO DI MOTIVARE. FUNZIONE ENDOPROCESSUALE ED EXTRAPROCESSUALE DELLA MOTIVAZIONE

Il valore formativo che nelle Cause di nullità del vincolo coniugale assume la Sentenza dichiarativa non è altro che l'aspetto propriamente pedagogico spesso riscontrabile nelle motivazioni del Provvedimento giudiziale⁵, indipendentemente dall'esito *pro vinculo* o *pro nullitate* della decisione stessa. Si tratta di un elemento importante, non sempre adeguatamente rilevato in tutta la sua portata; esso promana dall'attività giudiziale diretta ad accertare la verità circa la validità o meno del Sacramento del Matrimonio e si pone sia come corollario della responsabilità giuridica nell'esercizio del *munus iudicandi*, sia quale espressione di una peculiare attenzione rivolta alle singole persone, al loro bene integrale⁶. Questa sollecitudine – che ha una forte componente antropologica – prende corpo nel discernimento prettamente giudiziale che viene realizzato attraverso il Processo⁷, nel tentativo di restituire alla luce della giustizia la verità su se stessi e nel contesto di quell'essere in relazione che

3 In tema si vedano gli specifici contributi della seconda Giornata canonistica interdisciplinare: P. GHERRI (ed.), *Diritto canonico, Antropologia e Personalismo*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2008.

4 Nel presente studio il riferimento sarà esclusivamente diretto alle Sentenze dichiarative di nullità del Matrimonio.

5 Per un inquadramento storico della motivazione della Sentenza canonica si veda l'approfondito studio di: J. LLOBELL, *Historia de la motivación de la Sentencia canónica*, Zaragoza, 1985.

6 Rispetto agli Ordinamenti secolari, il sistema giuridico canonico si caratterizza per la centralità riconosciuta alla persona; di conseguenza l'interpretazione della Legge viene realizzata considerando sempre il bene integrale di essa, senza che ciò possa generare compromissioni dell'identità della Chiesa e della sua missione (cfr. M.J. ARROBA CONDE, *La orientación personalista en el CIC 1983: dificultades y retos*, in J.L. SANCHEZ GIRON - C. PEÑA GARCÍA [cur.], *El Código de Derecho Canónico de 1983: balance y perspectivas a los 30 años de su promulgación*, Madrid, 2014, 297). Sotto il profilo giurisprudenziale si vedano: F. CATOZZELLA (cur.) e M.C. BRESCIANI (cur.), *La centralità della persona nella Giurisprudenza coram Serrano*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXXVI, 3 voll., Città del Vaticano, 2009.

7 Sull'argomento sia consentito il rimando a: E. DI BERNARDO, *Il discernimento come struttura: il Processo*, in P. GHERRI (ed.), *Discernere e scegliere nella Chiesa*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2016, 123-147.

le parti hanno realizzato nel Matrimonio⁸, atteso che la Sentenza è destinata principalmente ad incidere in modo significativo sullo *status* personale dei coniugi. Tale discernimento rappresenta uno degli aspetti incentivati dalla riforma dei Processi di nullità, che ha previsto la necessità di una Indagine preliminare di carattere pastorale, diretta ad offrire un servizio qualificato a tutti quei fedeli che versino in uno stato di dubbio circa la validità del proprio Matrimonio⁹. Questo tipo di Indagine previa è finalizzata a raccogliere Prove per l'eventuale introduzione della Causa con l'epilogo della presentazione del Libello¹⁰ ed è affidata ad un servizio preliminare di consulenza che potrà essere offerto da persone abilitate, scelte dal Vescovo: chierici, consacrati o laici, ovvero operatori pastorali debitamente preparati, pronti ad accogliere le sfide missionarie di una Chiesa che, nell'andare incontro ai fedeli in crisi coniugale, pratici l'imprescindibile attività del discernimento, confluita nelle strutture giuridiche¹¹. La crescente valorizzazione del ruolo del discernimento della verità effettuato in via preliminare a livello pastorale e completato dalla Chiesa per mezzo delle garanzie strumentali offerte dal Processo sortirà un benefico riflesso nella motivazione della Sentenza; essa infatti fornisce esiti che le parti, a prescindere dalla loro effettiva collaborazione all'accertamento processuale dei fatti, essendo le destinatarie immediate della decisione finale, sono comunque tenute ad accettare in modo vincolante dal momento in cui l'Autorità giudiziale ecclesiastica è stata da esse stesse fiduciarmente investita del giudizio diretto ad accertare la verità sull'esistenza del Matrimonio che hanno celebrato¹² e di conseguenza a chiarire la loro condizione giuridica

8 Una interessante lettura di tale *iter* che ha carattere di discernimento è stata proposta da: P. MONETA, *Protagonismo delle parti e discernimento processuale, fra forme e sostanze*, in P. GHERRI (ed.), *Discernere*, 213-232.

9 Gli Artt. 2-5 delle "Regole procedurali" annesse al m.p. *Mitis Iudex* (cfr. FRANCISCUS PP., *Ratio procedendi in Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam*, in *AAS*, CVII [2015], 967-968: d'ora in poi indicate con: "RP") sono dedicati alla c.d. "Indagine pregiudiziale o pastorale". Lo scopo di tale Indagine è quello di conoscere la condizione dei fedeli e di raccogliere elementi utili per la eventuale introduzione di un Processo più breve o ordinario. L'Indagine deve svolgersi nell'ambito della Pastorale matrimoniale diocesana unitaria e sarà affidata a persone che l'Ordinario del luogo riterrà più opportune. Tra queste si annoverano il Parroco o chi abbia preparato i coniugi per le nozze. È un'Indagine diretta a raccogliere elementi utili per l'eventuale introduzione della Causa; qualora sussistano, si potrà procedere con la redazione del Libello, da presentare, se del caso, al Tribunale competente (cfr. Art. 5 *RP*).

10 In tema si veda: M.J. ARROBA CONDE - C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle Cause di nullità del Matrimonio. Dopo la riforma operata con il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Cinisello Balsamo (Milano), 2017, 91-95.

11 In merito si veda l'iniziativa intrapresa nella Diocesi di Milano: D. PIROVANO, *La famiglia come soggetto di evangelizzazione. L'esperienza di Milano con l'Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017), 287-292.

12 In tema ritengo pienamente condivisibili le affermazioni della prof.ssa IZZI, secondo cui: «Dalla capacità di convincimento delle motivazioni della decisione dipende, in buona misura, la possibilità che

ed esistenziale, promuovendone così un più ampio beneficio umano, spirituale e morale. Inoltre l'interesse che sia appurata la verità circa la natura sacramentale e giuridica del vincolo non riguarda solo le parti, ma riveste anche un evidente interesse sociale per la Chiesa stessa e per la società civile¹³. Perciò la *salus animarum* dei fedeli coinvolti in situazioni di crisi matrimoniale o di Matrimoni falliti è tutelata dall'esplicazione di un giudizio di cui la Chiesa, interpellata, si fa carico nella sua missione di testimoniare ed accertare la verità ai singoli e alla Comunità intera¹⁴. A tal fine essa offre tutte le garanzie di un giusto Processo¹⁵ ed appresta Procedure configurate per l'emissione di una decisione che non sia arbitraria, cioè non rappresenti il frutto di soggettivismo e non manifesti un infallibile decisionismo da parte dell'Organo giudicante¹⁶. In quest'ottica l'obbligo della motivazione del Provvedimento giudiziale è sancito in linea generale dal Can. 1611 §3 *CIC*, che impone di esporre i motivi in Diritto e in fatto¹⁷ che sono a fondamento della parte dispositiva della Sentenza; in modo più peculiare dall'Art. 96 §3 e 97 §2 delle “*Norme Sacrae Romanae Rotae Tribunalis*”¹⁸, nonché dall'Art. 250, 2° della “*Dignitas*

il pronunciamento giudiziale sia accettato in coscienza dalla parte, la quale, anche se soccombente, deve poter constatare che il suo caso è stato conosciuto in profondità e rigorosamente esaminato dal Giudice» (C. IZZI, *La certezza morale nel Giudizio canonico*, in P. GHERRI [ed.], *Decidere e giudicare nella Chiesa*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2012, 232).

- 13 Cfr. J. LLOBELL, *Sentenza: decisione e motivazione*, in C. GULLO - P. A. BONNET (curr.), *Il Processo matrimoniale canonico*, 1 ed., Coll. *Studi giuridici*, n. XXIX, Città del Vaticano, 1988, 305.
- 14 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Risultato della Prova e tecnica motivazionale nelle Cause matrimoniali. Casi pratici di prima Istanza*, Coll. *Quaderni di Apollinaris*, n. 19, Città del Vaticano, 2013, 5.
- 15 Sull'argomento si vedano: M.J. ARROBA CONDE, *Giusto Processo e peculiarità culturali del Processo canonico, Famiglie, persone, società*, n. 2, Canteramo (Roma), 2016 e la Tesi dottorale: A. CATTÀ, *Giusto Processo e verità della decisione nel Diritto canonico*, Coll. *Corona lateranensis*, n. 85, Città del Vaticano, 2017.
- 16 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Risultato*, 6.
- 17 Come la dottrina ha specificato: «I testi legislativi hanno sempre usato il termine al plurale, *rationes seu motiva* (cfr. *CIC-17*, Cann. 1873, 3° e 1894, 2°; *CIC-83*, Cann. 1611, 3° e 1622, 2°; *CCEO*, Cann. 1294, 3° e 1304, 2°), indicando probabilmente la complessità del processo argomentativo; il singolare, *motivazione*, riporta invece all'unità del procedimento logico, certamente non statico, ma dinamico, in quanto risulta dall'intreccio armonioso di vari elementi» (G. CABERLETTI, *La motivazione della Sentenza canonica*, in P. GHERRI [ed.], *Decidere*, 249).
- 18 ROMANÆ ROTÆ TRIBUNAL, Normæ: *Quammaxime Decet*, in *AAS*, LXXXVI (1994), 535. In passato presso il Tribunale apostolico della Rota Romana la Sentenza finale era preceduta dalla comunicazione di una *decisio*, nella quale erano indicate le conclusioni dei Giudici e le c.d. “*rationes dubitandi [...] in facto vel in iure*”; generalmente era concesso il diritto di controdedurre in merito a queste ultime, permettendo al Tribunale di rivedere le proprie decisioni all'interno del medesimo procedimento. Nel XVI secolo invalse un procedimento articolato in due fasi: una prima, che si concludeva con una o più *decisiones*; una seconda, meramente eventuale, che si concludeva con l'emanazione della *Sententia*, la quale tuttavia non era parificabile all'attuale Sentenza quanto piuttosto aveva una configurazione molto più simile al dispositivo. Al riguardo si veda: G. GORLA, *Sulla via dei “motivi” delle “Sentenze”: lacune e trappole*, in *Il Foro Italiano*, CIII (1980), parte V, 205-207. Sulla effettiva sussistenza di un pregresso obbligo di motivare la Sentenza in ambito canonico si veda l'inquadra-

*Connubii*²¹⁹ e dall'Art. 20 §2 delle Regole procedurali del m.p. *Mitis Iudex*, che, riguardo il *Processus brevior coram Episcopo*²⁰, prevedono una esposizione, pur breve²¹ ma comunque ordinata, dei motivi della decisione. Ciò al fine di allontanare ogni supposizione errata di deriva volontaristica in merito alla natura del Processo più breve davanti al Vescovo e di conseguenza per rimarcare il carattere di vero Provvedimento giudiziale della decisione *pro nullitate* con la quale si conclude questo tipo di Processo. In tale caso si tratta di vere decisioni, che non possono essere qualificate soluzioni sbrigative di carattere pseudo-pastorale, affidate all'intuito del Giudice Vescovo. In definitiva l'obbligo di motivare²² è finalizzato a scongiurare l'arbitrarietà della decisione

mento storico delle Fonti effettuato da: M.J. ARROBA CONDE, *Convincimento, certezza e motivazione: l'esperienza canonica*, in *Criminalia*. Annuario di Scienze penalistiche, VII (2012), 164-168; si veda anche, pur con alcune diverse premesse: G. CABERLETTI, *La motivazione*, 259-262.

19 Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Instructio servanda a Tribunalibus diocesanis et interdiocesanis in pertractandis Causis nullitatis Matrimonii: Dignitas Connubii*, in *Communicationes*, XXXVII (2005), 73.

20 In merito al *Processus brevior coram Episcopo* la letteratura è ormai ampia; si vedano, a titolo esemplificativo, gli studi di: M. DEL POZZO, *Il Processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma, 2016; E.B.O. OKONKWO - A. RECCHIA (CURT.), *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Coll. *Quaderni di Ius missionale*, n. 9, Roma, 2016.

21 Mentre la brevità della motivazione nel *Processus brevior coram Episcopo* è connessa al tipo di Processo, nell'Ordinamento civile italiano la prassi della motivazione sintetica (o meglio succinta) della Sentenza rappresenta invece un orientamento giurisprudenziale dettato dai recenti interventi legislativi in tema di semplificazione degli Atti processuali civili; si tratta di un indirizzo avallato dalla Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. REPUBBLICA ITALIANA. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. SEZIONI CIVILI UNITE, *16 gennaio 2015, n. 642*, in *Il Foro Italiano*, CXL [2015], I, col. 1609, seguita da nota di: G. GRASSO, *La riproduzione di un atto di parte nella Sentenza civile: diritto senza letteratura?*). La destrutturazione della motivazione sembra rispondere al tentativo di aggirare il problema dell'eccessiva durata dei Processi civili, la cui causa sembrerebbe addebitabile al dispendio temporale connesso all'obbligo della motivazione delle Sentenze. Si veda sull'argomento, in generale: B. CAPPONI, *La motivazione della Sentenza civile*, in *Questione Giustizia* (URL: < http://questionegiustizia.it/articolo/la-motivazione-della-sentenza-civile_23-03-2015.php >, al 11/11/2018). Si veda anche: M. ACIERNO, *La motivazione della Sentenza tra esigenze di celerità e giusto Processo*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, LXVI (2012), 437-473; M. TARUFFO, *Addio alla motivazione?*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, LXVIII (2014), 375-388.

22 L'obbligo di motivare la Sentenza è previsto esclusivamente negli Ordinamenti di *civil Law*. Per un quadro storico si veda: M. TARUFFO, *L'obbligo di motivazione della Sentenza civile tra Diritto comune e Illuminismo*, in *Rivista di Diritto processuale*, II serie XXIX (1974), 265-295.

Come rileva Taruffo: «Il modello prevalente è quello della motivazione burocratica ed impersonale, logicamente strutturata e imperniata sulle argomentazioni di Diritto, concettualistica e tecnicizzata». Ciò in quanto, come prosegue l'autore, «la tradizione dogmatica, formalistica e tecnicistica intorno al modo di concepire il giudizio e l'interpretazione del Diritto, sono fattori comuni in generale sia agli Ordinamenti di tipo francese (Francia, Italia, Belgio, Spagna e Paesi latino-americani), sia agli Ordinamenti di tipo tedesco (Germania, Austria, e per certi aspetti anche i Paesi socialisti) e producono motivazioni in cui il Giudice giustifica la decisione sul piano logico giuridico indirizzandola a destinatari a lui culturalmente omogenei per un controllo di tipo tecnico-burocratico, in modo spesso formalistico e valutativo, con il quale si presenta come la *bouche de la Loi*, spersonalizzata che deduce decisioni da argomenti univoci e cogenti» (M. TARUFFO, *La motivazione della Sentenza civile*, Padova, 1975, 2-3).

e risponde alla necessità di comunicare ai destinatari della Sentenza la relativa razionalità intrinseca ed estrinseca, le ragioni oggettive che caratterizzano il pronunciamento giudiziale²³ volto a rendere giustizia nelle situazioni singolari ed irripetibili che ciascuna vicenda coniugale porta con sé. Si tratta di quelli che la dottrina canonica, in particolare il prof. Llobell, nei suoi approfonditi studi sul tema, ha definito “*motiva coram partibus*”²⁴. Ma in via cronologicamente anteriore i *motiva* assolvono lo scopo di conoscere lo svolgimento del ragionamento decisorio descrivendo la formulazione della decisione così come avvenuta nella mente del Giudice²⁵. Si tratta della motivazione “*coram proprio Iudice*”²⁶.

Di fatto la motivazione della Sentenza canonica persegue due funzioni, una endoprocessuale l'altra extraprocessuale, entrambe tuttavia distinte dalla medesima duplice dimensione riconosciuta anche nel Diritto processuale civile. Nel Diritto secolare la funzione di carattere extraprocessuale consiste nel

«assicurare la controllabilità sul modo in cui gli Organi giurisdizionali esercitano il potere loro attribuito, nell'ambito di un più generale principio di controllabilità che caratterizza la nozione moderna di Diritto»²⁷,

Negli Ordinamenti di *common Law*, sebbene manchi un obbligo espresso di motivazione, la prassi è tendenzialmente orientata nel senso della esplicazione dei motivi che hanno prodotto una determinata decisione, al punto che «sotto questo profilo si potrebbe dire che un principio di obbligatorietà della motivazione è già di fatto incorporato nella prassi e se esso non viene espressamente enunciato in alcuna Norma è perché non si sentiva la necessità di Norme per ottenerne la realizzazione» (*ivi*, 344).

Nell'Ordinamento civile italiano l'obbligo generale dell'esposizione dei motivi in Diritto e in fatto su cui si fondano tutti i Provvedimenti decisorii – qualunque sia il tipo di Processo – è sancito dall'Art. 111 comma 6 della Costituzione, che si inquadra nell'ambito della disciplina complessiva del giusto Processo (cfr. REPUBBLICA ITALIANA, *Costituzione della Repubblica Italiana*, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, LXXXVIII [1947], n. 298, del 27 dicembre 1947, e successive modificazioni). L'Art. 132, secondo comma, n. 4 del *Codice di Procedura civile* prevede che nel contenuto della Sentenza vi sia una concisa esposizione delle ragioni di Diritto e in fatto della decisione (cfr. REGNO D'ITALIA, *Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443: Codice di Procedura civile*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, LXXXI [1940], n. 253, del 28 ottobre 1940, e successive modificazioni), mentre l'Art. 118 delle *Disposizioni attuative del Codice di Procedura civile* (cfr. REGNO D'ITALIA, *Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368: Disposizioni per l'attuazione del Codice di Procedura civile e disposizioni transitorie*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, LXXXII (1941), n. 302, del 24 dicembre 1941 - s.o. 302, e successive modificazioni) definisce la motivazione come «la succinta esposizione dei fatti rilevanti della Causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

23 Si tratterebbe di esporre «l'iter logico attraverso il quale il Giudice perviene alla decisione» (F. DELLA ROCCA, *Appunti sul Processo canonico*, 1960, 128).

24 Si veda, in via esemplificativa: J. LLOBELL, *Sentenza*, 319-328.

25 Cfr. P. CALAMANDREI, *La crisi della motivazione*, in P. CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, Padova, 1954, 97.

26 La motivazione *coram proprio Iudice* «si identifica con il momento decisionale nel seno della intimità del Tribunale o della propria coscienza» (J. LLOBELL, *Sentenza*, 329). L'autore prosegue specificando che sia la motivazione *coram partibus* che quella *coram proprio Iudice* «costituiscono due fondamentali momenti processuali nei quali il *favor veritatis* canonico – nella sua dimensione più tecnica – sviluppa la sua funzione di diaconia in favore della *salus animarum*» (*ibidem*).

27 M. TARUFFO, *La fisionomia della Sentenza in Italia*, in UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA. FACOLTÀ DI

ponendo tutti i cittadini nella condizione di poter valutare l'operato del Giudice²⁸. Al contrario, la funzione endoprocessuale, interna al Processo, consta nel consentire al Giudice che emette la decisione e a quello che sarà investito di un'eventuale impugnativa di verificare il rigore e la correttezza del ragionamento effettuato, cioè l'intelligibilità²⁹ della Sentenza; il suo scopo è quello di controllo e di autocontrollo, permettendo alle parti il più agevole esercizio del diritto di impugnazione. Nel Diritto canonico, la dimensione endoprocessuale dei *motiva* oltre a consentire il controllo da parte del Giudice superiore nei casi di ingiustizia della decisione, si caratterizza piuttosto sotto il profilo della necessità dell'accettazione della decisione giudiziaria da parte dei destinatari³⁰, perché riflette la configurazione tipica di un Processo caratterizzato dalla necessaria tensione cooperativa di tutti i partecipanti alla ricerca della verità. Inoltre, se nel Diritto processuale civile la funzione extraprocessuale consiste nell'assicurare la controllabilità sul modo in cui gli Organi giurisdizionali esercitano il potere che è loro attribuito, nel Diritto canonico tale dimensione della motivazione consente piuttosto un altro tipo di controllo, come per esempio quello sulla validità della Sentenza mediante l'interposizione della *Querela nullitatis* ex Can. 1622, 2° CIC³¹.

2. IL VALORE FORMATIVO DELLA SENTENZA: L'ASPETTO PEDAGOGICO DELLA MOTIVAZIONE

Il valore formativo della motivazione è connesso con l'efficacia della funzione endoprocessuale, ossia con l'accettazione della Sentenza da parte dei destinatari. Al riguardo ancora una volta è illuminante il pensiero del prof. Llobell, che, in uno dei suoi studi sulla motivazione afferma:

«Non possiamo dimenticare che la sottomissione alla giurisdizione ecclesiastica ha un carattere di libertà, molto superiore a quella che si trova negli Ordinamenti

GIURISPRUDENZA (ed.), *La Sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile*. Atti del Convegno internazionale per l'inaugurazione della nuova sede della Facoltà dell'Università degli Studi di Ferrara (10-12 ottobre 1985), Padova, 1988, 189.

28 Cfr. G. DELLA MONICA, *Contributo allo studio della motivazione*, Padova, 2002, 4.

29 Cfr. M. TARUFFO, *La fisionomia*, 187.

30 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Conoscenza e Giudizio nella Chiesa*, P. GHERRI (ed.), *Decidere*, 313.

31 Cfr. J. LLOBELL, *Sentenza*, 323. Secondo Begus la funzione della motivazione delle Sentenze è molteplice: «Ve ne è una prima più ristretta e particolare di soluzione del caso concreto e di utilità delle parti dello specifico Giudizio, stante la necessità di far conoscere a queste il ragionamento giuridico del Giudice, una seconda di rendere condivisibili le sue conclusioni in modo da evitare le critiche dei Tribunali di Appello o della dottrina ed infine un'ultima più ampia di politica giudiziaria, volta a soddisfare la necessità di dare maggiore peso e forza di convincimento alla decisione» (C. BEGUS, *Ricezione e istituzionalizzazione del Personalismo nella Giurisprudenza canonica*, in P. GHERRI [ed.], *Diritto canonico, Antropologia*, 176).

civili, in base all'incidenza su materie spirituali di queste Sentenze. Se vogliono essere efficaci, le Sentenze devono convincere. Perciò la Chiesa si occupa di ottenere l'accettazione delle parti»³².

In definitiva entrambe le parti, per accogliere l'entità oggettiva del valore pedagogico delle motivazioni di una decisione che le riguarda in modo diretto, indipendentemente da quale sia il tipo di partecipazione al Processo,

«devono nutrire piena fiducia nella giustizia della decisione, e nella misura in cui hanno potuto conoscere l'iter che ha portato un Tribunale ad emettere una determinata Sentenza. Da questa fiducia, in una porzione non trascurabile basata sulla motivazione, dipenderà la corrispondente accettazione»³³.

Di conseguenza, la controllabilità e l'accoglimento sono correlati all'oggettività dei criteri necessari per conseguire la certezza morale, necessaria, ex Can. 1608 §1 *CIC*, per pronunciare la Sentenza³⁴, e per raggiungere la quale, come dispone l'attuale Art. 12 *RP*, non è

«sufficiente una prevalente importanza delle Prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in Diritto e in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario».

Uno dei requisiti fondamentali ed imprescindibili richiesti affinché il convincimento del Giudice non sia arbitrario è che la certezza morale³⁵, intesa come lo stato d'animo soggettivo dell'Organo giudicante, sia fondata in dati oggettivi³⁶. Il modo più sicuro ed attendibile per evitare ogni forma di soggettivismo si

32 J. LLOBELL, *Sentenza*, 319-320.

33 *Ivi*, 320.

34 Infatti: «A nessun Giudice è lecito pronunciare una Sentenza a favore della nullità del Matrimonio, se non ha acquisito prima la certezza morale sull'esistenza della medesima nullità. Non basta la sola probabilità per decidere una Causa. Varrebbe per ogni cedimento a questo riguardo quanto è stato detto saggiamente dalle altre Leggi relative al Matrimonio: ogni loro rilassamento ha in sé una dinamica impellente, "cui, si mos geratur; Divortio, alio nomine decto, in Ecclesia tolerando via sternitur"» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Tribunalis S.R.R. Decanum, Prælatos auditores, Officiales et Advocatos, novo litibus iudicandis ineunte Anno*, die 4 februarii 1980, in *AAS*, LXXII [1980], 176, n. 1).

35 Come autorevole dottrina rammenta: «Il termine processuale canonico – *certitudo moralis* –, ossia la "certezza morale" (*moral certitude*), di provenienza filosofico-scolastica, appartiene alla deliberazione della Sentenza» (A. STANKIEWICZ, *La certezza morale e la motivazione della Sentenza*, in H. FRANCESCHI - J. LLOBELL - M.A. ORTIZ [curr.], *La nullità del Matrimonio. Temi processuali e sostantivi in occasione della "Dignitas Connubii"*. Il Corso di aggiornamento per operatori del Diritto presso i Tribunali ecclesiastici, Roma 13-18 settembre 2004, Roma, 2005, 231).

36 La certezza morale non può essere né un giudizio opinabile, né una «semplice probabilità, né una convinzione soggettiva» (M.F. POMPEDDA, *Decisione-Sentenza nei Processi matrimoniali: del concetto e dei principi per emettere una Sentenza ecclesiastica*, in M.F. POMPEDDA, *Studi di Diritto processua-*

riscontra nel noto principio processualistico sancito dal Can. 1608 §2 *CIC* che riguarda le modalità di acquisizione delle Prove: il Giudice potrà raggiungere la certezza morale solo *ex Actis et probatis*, ossia mediante le risultanze processuali. Inoltre il principio della libera valutazione delle Prove, sancito dal Can. 1608 §3 *CIC*, seppure con i limiti dell'efficacia stabilita dalla Legge per le Prove legali, non può essere confuso con il convincimento arbitrario. Infatti il Giudice, pur valutando discrezionalmente l'efficacia delle risultanze probatorie, non può eludere l'utilizzo di criteri controllabili, cedendo all'arbitrarietà di un giudizio privo di fondamenti logici. Come insegna il prof. Arroba Conde, i parametri di attuazione per distinguere tra libero convincimento e convincimento arbitrario sono adeguatamente dettati dal Can. 1572 *CIC*, che può essere applicato per la valutazione di ogni Prova libera. Tali criteri oggettivi di valutazione indicati dalla Legge se applicati a ciascuno dei fatti principali e secondari emersi, consentiranno una valutazione analitica dei mezzi di prova che, unitamente ad una accurata valutazione globale della Causa, permetterà, nella redazione delle motivazioni in fatto, di evitare giustificazioni intrinseche, allorquando sia stato possibile spiegare in modo dettagliato e chiaro le ragioni per cui ciascuno dei fatti posti a fondamento della pronuncia si ritenga o meno accertato³⁷.

In quest'ottica nelle motivazioni *in Iure* della Sentenza è sufficiente attestare la fedeltà alla Norma, mediante la giustificazione della scelta di alcune specifiche disposizioni normative e di peculiari principi giurisprudenziali, della loro interpretazione e applicazione alla fattispecie concreta, tenendo tuttavia sempre presente, che

«se da una parte c'è la “maestà della Legge”, che non può essere piegata ad un “relativismo sistematico”, dall'altra c'è la dignità, o la maestà, della persona umana, che Dio ha coronato di gloria e di onore; il Giudice è a servizio di entrambe: non può pertanto prescindere dalla Legge, ma anche non deve procedere con la rigidità dell'esecutore che ignora le particolarità delle situazioni umane»³⁸.

le canonico, Milano, 1995, 157; 178). Infatti, come affermava Pio XII nella celebre Allocuzione del 1942, la probabilità «non offre una base sufficiente per una Sentenza giudiziaria intorno alla obiettiva verità del fatto» (PIUS PP. XII, Allocutio: *Ad Prælatos auditores ceterosque Officiales et Administratos Tribunalis S. Romanæ Rotæ necnon eiusdem Tribunalis Advocatos et Procuratores*, 1 octobris 1942, in *AAS*, XXXIV [1942], 339). Di conseguenza, «l'atteggiamento probabilista nei confronti della certezza morale contiene già in se stesso la dinamica che porta alla prassi divorzista nella Chiesa sotto il nome di nullità matrimoniale» (A. STANKIEWICZ, *La certezza*, 237). In merito alla necessità che la certezza morale sia fondata in dati oggettivi si veda quanto argomentato da: C. IZZI, *La certezza*, 225-228.

37 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Risultato*, 7-8. In tema sia consentito anche il rimando a: E. DI BERNARDO, *Accertamento razionale dei fatti nella fase probatoria*, Coll. *Corona lateranensis*, n. 18, Roma, 2002, 162-180.

38 G. CABERLETTI, *La motivazione*, 268.

D'altro canto un rilievo speciale meritano i criteri razionali che sostengono la motivazione *coram proprio Iudice* e quella *coram partibus* della *quaestio facti*. In tal senso è opportuno considerare la portata della razionalità propria del ragionamento del Giudice e tutti gli aspetti che convergono nella tecnica motivazionale della decisione giudiziale; sono elementi che confluiscono nell'illustrare la qualità della motivazione sia nell'ottica della verifica *ex post* del ragionamento giuridico adottato sia di una sua maggiore idoneità ad essere pienamente recepita dai destinatari³⁹, soprattutto per ciò che attiene il suo valore formativo. Pertanto sotto il profilo della struttura logica della motivazione in fatto è necessario sottolineare, come ho avuto modo di ribadire in più occasioni, sia l'insufficienza del sillogismo tradizionale⁴⁰ di tipo deduttivo – che si muove in un universo di tipo meccanicistico, governato da leggi causali e che vincola il Giudice a soluzioni necessitate – sia evidenziare l'insostenibilità di *motiva* di carattere retorico-persuasivi. In entrambi i casi si tratta di parametri che non concorrono a fornire un adeguato valore formativo alle motivazioni della decisione⁴¹, atteso che l'enunciazione di tali aspetti di natura pedagogica emerge esclusivamente da un esercizio personalistico del *munus iudicandi*,

39 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Conoscenza*, 312-313. Come afferma lo stesso autore: «Non è impossibile sostenere [...] che la dimensione oggettiva della certezza morale sia inseparabile dall'idoneità della decisione ad essere convincente in coscienza per i destinatari» (M.J. ARROBA CONDE, *Funzione veritativa delle Norme sulla Prova*, in G. DALLA TORRE - C. GULLO - G. BONI [curt.], *Veritas non auctoritas facit Legem. Studi di Diritto matrimoniale in onore di Pietro Antonio Bonnet*, Coll. *Studi giuridici*, n. XCIX, Città del Vaticano, 2012, 83).

40 Seguendo per lo più le autorevoli formulazioni del Cardinal Lega, l'orientamento prevalente della dottrina canonica ha sempre ribadito, conformemente all'indirizzo processual civilistico, una struttura sillogistica – meramente deduttiva – della Sentenza canonica (cfr. M. LEGA, *Commentarius in Iudicia ecclesiastica iuxta Codicem Iuris Canonici*, II, [V. BARTOCETTI, cur.] Roma, 1950, 934-935; J. LLOBELL, *La genesi della Sentenza canonica*, in P.A. BONNET - C. GULLO [curt.], *Il Processo matrimoniale canonico*, nuova edizione aggiornata ed ampliata, Coll. *Studi giuridici*, n. XXIX, Città del Vaticano, 1994, 699). Nonostante ciò, in passato non sono mancati autori che hanno sostenuto l'inidoneità dell'esclusivo ricorso al sillogismo giudiziale in ambito decisorio: «La Sentenza canonica (da *sentire*) è perciò un atto di accertamento che non si esaurisce in un semplice sillogismo, ma tende ad individuare la natura intima del rapporto sostanziale e giuridico oggettivo sottoposto a giudizio. In realtà, il Giudice canonico nel valutare la validità intrinseca dei Sacramenti (Matrimonio ed Ordine), il grado di appartenenza alla comunione piena della Chiesa (Processo penale), oppure la capacità o legittimazione di esercitare un Ufficio o il ministero sacerdotale (Processo disciplinare) come pure l'ortodossia di una dottrina o l'autenticità della santità di una persona, è addirittura autonomo rispetto alla logica stringente del sillogismo» (E. CORECCO, *La Sentenza nell'Ordinamento canonico*, in UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA. FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA [ed.], *La Sentenza*, 285-286).

41 Per un'indagine critica volta ad individuare l'entità delle preclusioni in merito all'applicabilità del sillogismo deduttivo al Processo canonico sia consentito il rimando a: E. DI BERNARDO, *Il sillogismo giudiziale. Prerogative e limiti di applicabilità al Processo canonico*, in *Apollinaris*, LXXVII (2004), 415-453; E. DI BERNARDO, *Il ruolo della Logica nel contesto probatorio dell'accertamento dei fatti nel Processo canonico*, in G. BASTI - P. GHERRI (edd.), *Logica e Diritto: tra argomentazione e scoperta*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2011, 311-345.

non potendo essere l'espressione di un *modus decidendi* di tipo meccanicistico. Ciononostante, nell'ambito della tecnica motivazionale è anche vero che la Sentenza non deve contenere alcun tipo di spiegazione di natura psicologica⁴², né rappresentare il risultato di fattori cognitivi o soggettivi che, parallelamente al ragionamento del Giudice, possono intervenire condizionando la decisione, quali possono essere percezioni, persuasioni incontrollabili ed elementi intuitivi o "giustificazioni apodittiche"⁴³ in grado di condurre inevitabilmente all'arbitrarietà del Provvedimento giudiziale. Tuttavia bisogna riconoscere che il ricorso alla Logica formale, ai modelli di probabilità logica, all'articolata Logica delle inferenze, per affermare il grado di attendibilità delle enunciazioni dei fatti emergenti dalle Prove⁴⁴, pur ricoprendo una porzione significativa del ragionamento giudiziale, non ne esaurisce la complessa struttura⁴⁵. Nessuna logica, intesa come tecnica del ragionamento, può infatti pretendere di fornire un modello integrale dell'intero processo intellettuale con il quale vengono decise le Cause e motivate le relative decisioni. Il ragionamento non sostituisce quella speciale sensibilità ed empatia che permetteranno al Giudice ecclesiastico di giudicare un caso concreto facendo ricorso all'equità. Perciò il punto di equilibrio tra le esigenze di rigore e controllabilità ed aspetti non deducibili e non assiomaticamente dimostrabili dell'*iter* decisionale che fondano l'obbligo della motivazione risiede nella esigenza di integrare la razionalità logica, il cui *iter* deve essere comunicato alle parti, con la razionalità dialogica, che rappresenta il paradigma più adeguato dell'obbligo di motivare la Sentenza *coram partibus* anche in vista di una migliore configurazione e recezione del valore formativo della decisione. In tal caso si tratterebbe di non limitarsi a manifestare solo la razionalità intrinseca della decisione ma di riuscire a esplicitare che il risultato ottenuto persegue i caratteri di una ra-

42 Al contrario, alcuni autori civilisti, sostengono che l'obbligo di motivare la Sentenza avrebbe fondamenti sia psicologici che giuridici: «I primi sono stati individuati "nella creazione di uno stimolo di responsabilità del Giudice, incentivando l'uso corretto dei suoi poteri, sia nella possibilità per le parti di conoscere le ragioni logico-giuridiche della decisione così come sono state rese consapevoli ed eventualmente persuase convinte della situazione conseguente all'emanazione della stessa"» (A. SCAGLIONE, *La motivazione delle Sentenze penali*, in C.S.M. - CORTE DI APPELLO DI PALERMO, Incontro di studio: *La motivazione della Sentenza penale: profili teorici e pratici*, Palermo, Aula Magna della Corte di Appello, 24 febbraio 2011, 5, in URL: < www.giustizia.palermo.it/formazione_magistrati_onorari.aspx?altri_file=145 >, al 15/03/2017).

43 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Prova e difesa nel Processo di nullità del Matrimonio canonico. Temi controversi*, Coll. *Pro manuscripto*, n. 12, Lugano, 2008, 114-115.

44 In tale contesto risultano imprescindibili gli approfonditi studi del comparatista civilista Michele Taruffo, la cui produzione scientifica è molto vasta; a titolo esemplificativo si vedano: M. TARUFFO, *Studi sulla rilevanza della Prova*, Padova, 1970; *Il controllo della razionalità della decisione fra Logica, Retorica e Dialettica*, in M. BESSONE (cur.), *L'attività del Giudice*, Torino, 1997, 139-149.

45 In argomento sia consentito il rimando a: E. DI BERNARDO, *Il ruolo*, 311-315.

zionalità di tipo comunicativo, frutto di quella collaborazione dialogica⁴⁶ che le parti stesse, private o pubbliche, sono in grado di fornire alla realizzazione dell'atto giuridico finale cioè della Sentenza. In tal senso risultano pienamente condivisibili le argomentazioni del prof. Arroba Conde, secondo il quale:

«Non basta la sola razionalità logica, astratta ed individuale, che può non garantire altro che la comprensione della decisione come atto di *imperium*, né può escludere che la motivazione sia mero esercizio di giustificazione *ex post*. La razionalità dialogica include il porsi in una prospettiva integrale per manifestare come sia stata acquisita e vagliata la totalità di quanto raccolto come Prova»⁴⁷.

In definitiva, se fondata in una accurata giustificazione dei convincimenti, la motivazione, in special modo *coram partibus*, sarà in grado di far emergere molto più adeguatamente il valore formativo della Sentenza ogniqualvolta potrà dirsi l'espressione della base dialettica della stessa decisione, idonea a fornire ragioni e risposte di quanto realizzato nella discussione giudiziale⁴⁸ in virtù di regole condivise e non come il frutto di enunciazioni aprioristicamente inconfutabili. Perciò quanto più integrale sarà stato il coinvolgimento dialettico di tutte le parti e la collaborazione al discernimento di una verità comune nel corso del Processo, tanto più agevole risulterà veicolare quella verità acquisita mediante il raggiungimento della certezza morale nelle maglie razionali della motivazione, assicurando così l'enunciazione di una decisione in grado di imporsi ed essere efficacemente recepita in tutta la sua autorevolezza e con libera adesione dagli stessi destinatari. Interessante al riguardo è evidenziare quanto sostiene il prof. Caberletti, il quale, anche in virtù della propria esperienza professionale in qualità di Uditore rotale, afferma:

«Le motivazioni riportate nella Sentenza stanno a provare un percorso nella storia delle persone, di queste evidenziandosi tutte le luci ed ombre, ma in tensione verso la verità, non astratta, bensì incarnata nella biografia di persone uniche nel loro vissuto. La Sentenza deve evitare tanto il formalismo quanto il soggettivismo

46 Per un approfondimento circa il dialogo come modalità di discernimento si vedano le argomentazioni filosofiche di: G. GIORGIO, *Il Dialogo come forma di discernimento*, in P. GHERRI (ed.), *Discernere*, 73-96.

47 M.J. ARROBA CONDE, *Convincimento*, 167.

48 Come opportunamente sostiene il prof. Iaccarino, «il dialogo è il fattore strategico che mantiene vivo, vigile e scattante, il processo di apprendimento e di produzione della conoscenza. Il Diritto deve essere ossessionato dal dialogo, l'unica via per contrastare razionalmente e ragionevolmente le rigide pretese identitarie che escludono. Questo principio tiene insieme i primi due, persona e verità, poiché la persona si apre alla conoscenza della verità, alla sua interpretazione, attraverso il riconoscimento dialogico dell'altro: si parla di verità solo al plurale» (A. IACCARINO, *Discernimento e pluralismo. Spunti di riflessione all'origine del senso di giustizia*, in P. GHERRI [ed.], *Discernere*, 120).

e pertanto solo se le sue motivazioni verranno dal Giudice raggiunte e dimostrate con razionalità dialogica, saranno assicurate la dignità istituzionale del Matrimonio, la dignità processuale e la dignità delle persone. Il Giudice ecclesiastico, il cui dovere è pronunciare solo ciò che è giusto, deve agire con equità canonica, cioè con attenzione sia al fine soprannaturale di tutto l'Ordinamento sia alla singola persona»⁴⁹.

In questa prospettiva, il ricorso ai meri principi di razionalità logica, pur se soddisfa gli aspetti minimi dell'obbligo di motivare, garantirà un assenso delle parti alla Sentenza di carattere necessitato, soprattutto ogniqualvolta quelle parti siano state confliggenti o assenti nel Processo, e di riflesso determinerà un beneplacito considerato come imposto a tutti quegli aspetti che rappresentano il valore formativo racchiuso nella motivazione. Al contrario, una motivazione che attinga le ragioni del Provvedimento giudiziale da una struttura dialogica dell'*iter* decisorio consentirà un più efficace e pieno adeguamento al valore formativo rappresentato dai *motiva*. Questo perché dimostrerà le ragioni secondo le quali l'entità dei Provvedimenti adottati, quali potrebbero essere, ad esempio, la richiesta di adempimento di oneri coniugali verso l'altro coniuge o verso i figli, esortazioni a riflettere su se stessi, a fare luce sulla propria condizione esistenziale, oppure l'apposizione del divieto di passare a nuove nozze, rappresentino in realtà una prospettiva che veicola in chiave giuridica la dimensione pastorale della sollecitudine volta al bene integrale delle persone coinvolte. Una sollecitudine tanto più efficace nella misura in cui risconterà fiducia nell'Autorità giudiziale e piena adesione al progetto di bene prospettato nella veste autoritativa della decisione⁵⁰. In tal senso vale la pena sottolineare ancora una volta la novità introdotta dalla riforma del Processo matrimoniale dell'anno 2015, in cui la valorizzazione del discernimento pastorale nella fase pregiudiziale potrà fornire un più chiaro orientamento per l'incidenza e la inclusione di un più ricco valore pedagogico nella motivazione delle decisioni.

3. LA GIURISPRUDENZA DEI TRIBUNALI DI PRIMA ISTANZA: FATTISPECIE ESEMPLIFICATIVE

Alla luce di quanto finora esplicitato, è opportuno illustrare una rapida rassegna giurisprudenziale esemplificativa di alcune Sentenze, necessariamente di epoca ancora anteriore alla emanazione della riforma, e dalle quali si evince chiaramente il valore formativo delle relative motivazioni.

49 G. CABERLETTI, *La motivazione*, 281-282.

50 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Convincimento*, 167.

Nelle tre decisioni di alcuni Tribunali di prima Istanza che intendo esporre – due delle quali *coram* Arroba Conde –, un rilievo peculiare assume l'applicazione del Can. 1691 §1 *Mitis Iudex* (Can. 1689 abrogato) nel quale è sancito il dovere del Giudice di ammonire le parti sugli obblighi morali e civili gravanti su ciascuna di esse non solo nei confronti dell'altra ma anche verso i figli, riguardanti il sostentamento e l'educazione che bisogna loro impartire. Nel primo dei due casi⁵¹ si tratta di una vicenda coniugale caratterizzata da una breve relazione coniugale e da una scarsa integrazione interpersonale tra le parti sia prima che dopo il Matrimonio, principalmente a motivo delle difficoltà relazionali dell'uomo per eccessiva idealizzazione della figura materna ed anche per i forti contrasti caratteriali tra le parti. Il Matrimonio è stato accusato di nullità per difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo e dichiarato nullo per tale Capo. Nell'articolata motivazione della parte in fatto emerge un punto fondamentale, nel quale il Ponente rileva come il Difensore del vincolo si fosse rimesso alla giustizia del Tribunale e avesse evidenziato la collaborazione della parte convenuta all'accertamento della verità nonostante le notevoli divergenze sussistenti tra le parti stesse. In tale contesto il Turno giudicante, in forza dell'abrogato Can. 1689 *CIC* (attuale Can. 1691 §1) sollecita autoritativamente le parti stesse a superare i contrasti esistenti per il bene dei figli. Si tratta di una esortazione che, nella motivazione, esula dai necessari riscontri di carattere probatorio che una Sentenza è tenuta a fornire; inoltre non è solo volta a rimarcare l'adempimento di un preciso obbligo quanto si inquadra in una più ampia prospettiva di sollecitudine diretta ad incrementare la positività della relazione umana tra le parti ed anche a tutelare in modo più diretto la relativa prole.

In un'altra Sentenza affermativa della nullità matrimoniale⁵² è interessante evidenziare come dalla motivazione emerga una particolare attenzione e responsabilità che il Collegio giudicante ha manifestato nei confronti della parte ritenuta più debole, provvedendo prontamente ad imporre all'attore un obbligo restrittivo, considerata la condizione esistenziale ed economica della convenuta. La questione si pone nell'ottica della delicata relazione e distinzione tra giurisdizione civile (che disciplina gli effetti civili del Matrimonio concordatario) e giurisdizione canonica, che comunque impone di ammonire sugli obblighi naturali da assolvere nei confronti della prole o

51 Cfr. VICARIATO DI ROMA. TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA, *Prot. N. 16/75, Pon. Arroba Conde* (non pubblicata).

52 Cfr. TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LIGURE, *Prot. N. 25/05, Sentenza del 26.9.2008, Pon. Margara* (non pubblicata). La Sentenza è citata da: M.J. ARROBA CONDE, *Corresponsabilità e Diritto processuale canonico*, in P. GHERRI (ed.), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2010, 252, nota n. 37.

dell'altra parte, nonostante il Matrimonio sia dichiarato nullo, specialmente sul sostentamento e l'educazione (cfr. attuale Can. 1691 §1; Can. 1689 *CIC* abrogato). Come ha ampiamente ribadito in sede dottrinale lo stesso autore illustrando sinteticamente la fattispecie, «in questo ambito è importante affermare la credibilità peculiare della testimonianza che la Chiesa deve offrire sul valore della famiglia e della persona»⁵³. In tale prospettiva i Giudici hanno fornito un notevole riscontro di carattere pedagogico, stabilendo come obbligo dell'attore che aveva ottenuto la decisione a sé favorevole, il divieto di trascrivere la Sentenza nell'Ordinamento civile; con ciò manifestando la loro sollecitudine di natura giuridica ma ancor più pastorale e la solerte responsabilità nei confronti della parte convenuta, la quale versava in gravi condizioni di salute fisica e si era opposta alla dichiarazione di nullità proprio a motivo delle «incidenze economiche che la nullità avrebbe avuto nell'affrontare le dovute cure mediche»⁵⁴.

Infine nelle motivazioni di una Sentenza negativa *ex Capite defectus matrimonialis Consensus ob exclusum bonum coniugum ex parte viri*⁵⁵ si inducono le parti ad incrementare una seria auto-riflessione, esortandole sia a non attribuire indebitamente a fatti non reali gli effetti della nullità sia a collaborare all'accertamento veritiero dei fatti⁵⁶.

4. LA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA: ALCUNE FATTISPECIE ESEMPLIFICATIVE

Ulteriori riscontri circa il valore formativo della motivazione si evincono in alcune Sentenze rotali, le cui fattispecie costituiscono esempi particolarmente efficaci.

53 M.J. ARROBA CONDE, *Corresponsabilità*, 252.

54 *Ibidem*.

55 La Sentenza è riportata nella raccolta di casi pratici realizzata da: M.J. ARROBA CONDE, *Risultato*, 26-34.

56 L'autore, in qualità di Ponente, afferma: «14. Non vi è dubbio che la validità del Matrimonio di cui è Causa, attese alcune delle circostanze del fidanzamento e, soprattutto, della convivenza, appare compromessa. Nonostante ciò, la potestà giudiziale ecclesiastica, perché si esercita solo "modo iure praescripto", su istanza delle parti, non può sostituirsi all'iniziativa dei coniugi nell'impostare l'accertamento processuale del loro caso. Impostazione che tra l'altro non sorge unicamente dal loro privato e legittimo interesse, ma anche dalla loro comune corresponsabilità di collaborare alla ricerca della verità. In questo senso, nonostante le molte apparenze di nullità del presente Matrimonio, non possiamo rispondere in modo affermativo all'ipotesi di esclusione accusata, ma i fatti indicati sull'indole del convenuto, in particolare, sul suo comportamento nella relazione e nella vita intima, sono suscettibili di un approccio giudiziale diverso, al quale, con l'aiuto di un Perito, il convenuto è tenuto a collaborare onestamente» (*ivi*, 28).

Nella parte *in Iure* di un Sentenza affermativa per esclusione del *bonum Sacramenti* il Ponente elenca l'entità degli innumerevoli danni derivanti dal Divorzio civile per la famiglia in generale e per i coniugi stessi:

«Item in sua historia Ecclesia institutionem coniugii eiusque stabilitatem adversus Divortiorum luem semper tuita est, incessanter monens “quanti materiam mali in se Divortia contineant [...]. Eorum enim causa fiunt maritalia fœdera mutabilia; extenuatur mutua benevolentia; infidelitati pernicioso incitamenta suppeditantur; tuitioni atque institutioni liberorum nocetur; dissuendis societibus domesticis præbetur occasio; discordiarum inter familias semina sparguntur; minuitur ac deprimitur dignitas mulierum, quæ in periculum veniunt, ne, cum libidini virorum inservierint, pro derelictis habeantur. Et quoniam ad perdendas familias frangendasque regnorum opes nihil tam valet, quam corruptela morum, facile perspicitur, prosperitati familiarum ac civitatum maxime inimica esse Divortia, quæ a depravatis populorum moribus nascuntur, ac, teste rerum usu, ad vitiosiores vitæ privatæ et publicæ consuetudines aditum ianuamque patefaciunt” (ibid., n. 17)»⁵⁷.

In un'altra Sentenza per esclusione del *bonum prolis* da parte della convenuta⁵⁸ il Turno rotale, nel motivare la decisione negativa, oltre l'argomentazione probatoria, evidenzia quale sia stato il peso dell'intervento decisivo della suocera nel rapporto matrimoniale, al punto da incidere sulla rottura del Matrimonio. Si tratta di una sottolineatura che indirettamente ammonisce pedagogicamente sull'importanza che il delicato dinamismo interpersonale sia esente da intromissioni che possano compromettere l'equilibrio e la solidità del rapporto di coppia.

Un altro caso peculiare riguarda una Sentenza interlocutoria relativa ad una *nova Causæ propositio*⁵⁹. Si tratta di un Matrimonio durato molti anni. In prima Istanza il vincolo coniugale era stato accusato di nullità da parte dell'uomo attore per incapacità di entrambe le parti di assumere gli obblighi essenziali del Matrimonio. In seguito alla decisione negativa *ad omnia*, l'attore interpose Appello ma anche in secondo Grado fu emessa una Sentenza *pro vinculo* per tutti e due i coniugi. L'attore si rivolse al Tribunale apostolico della Rota Romana per ottenere la concessione della *nova Causæ propositio* chiedendo che il dubbio

57 *Coram AROKIARAJ, decisio diei 13 aprilis 2011, Romana*, Prot. N. 12.893, n. 11 (inedita, concessa dal Ponente).

58 *Cfr. Coram AROKIARAJ, decisio diei 13 novembris 2008, Pragen.*, Prot. N. 18.776, n. 18 (inedita, concessa dal Ponente).

59 *Cfr. Coram ERLEBACH, decisio diei 12 ianuarii 2017, Tarnovien.*, Prot. N. 22.249 (inedita, concessa dal Ponente).

fosse formulato adducendo esclusivamente l'*incapacitas assumendi onera coniugalia* da parte della convenuta. Nella motivazione della Sentenza viene evidenziato e biasimato il comportamento dell'attore stesso il quale, nell'assolvere la condizione previa per l'ammissione della *nova Causæ propositio*, più che addurre nuovi e gravi argomenti e Prove a sostegno dell'incapacità della donna, aveva artatamente esperito ogni tentativo affinché gli fosse concesso tale mezzo di impugnazione. Egli infatti, preve promesse, aveva ottenuto dalla convenuta una dichiarazione sottoscritta, preconstituita e fraudolenta, con la quale la donna asseriva di aver celato la verità dichiarando il falso in Giudizio, dopo aver indotto i testimoni a fare altrettanto. Tuttavia in sede giudiziale la donna, interpellata in terzo Grado di Giudizio circa la firma che avallava tale dichiarazione, aveva a sua volta asserito di aver sottoscritto il testo preparato dall'uomo senza tuttavia dividerne il relativo contenuto. La convenuta aveva inoltre ribadito che le sue precedenti dichiarazioni corrispondevano a verità, attestando perciò che il testo preparato dall'uomo attore e da ella sottoscritto era fittizio. Nella motivazione si legge che l'atteggiamento assunto dall'attore mostrava non solo la sua scarsa fiducia nei confronti del Tribunale ma pure quanto fosse effettivamente sintomatico della particolare personalità dell'uomo stesso, confermata dalle conclusioni cui erano giunti i Periti dei primi Gradi di Giudizio. Perciò nell'ultima parte delle motivazioni di questa Sentenza interlocutoria, nel respingere l'ammissione della *nova Causæ propositio* chiesta dall'attore a carico della convenuta, il Turno giudicante non ha ommesso di evidenziare che proprio l'accertamento complessivo dei fatti e il comportamento assunto dall'attore avrebbe offerto, *ex adverso*, elementi indiziari utili per ritenere di poter chiedere, *ex novo*, la concessione della nuova proposizione della Causa: questa volta più opportunamente a carico dell'attore stesso. Si tratta di una valutazione giuridica che, fondata sulla considerazione dell'atteggiamento disonesto assunto dalla parte che ha richiesto l'ammissione di questo mezzo di impugnazione, acquista la portata di un rilievo di notevole entità pedagogica non solo in vista dell'accertamento della verità circa la validità effettiva del Matrimonio in questione ma anche è volta a provocare una riflessione più seria da parte dell'attore in vista dell'acquisizione di una maggiore consapevolezza circa la propria incapacità. In tal modo è stata assolta la finalità di ricercare la verità e contestualmente anche quella di promuovere il bene integrale delle persone coinvolte.

La stessa tensione volta a considerare lo *status* giuridico di una delle parti coinvolte nella dichiarazione di nullità si riscontra nelle motivazioni di un'altra Sentenza rotale⁶⁰ nella quale gioca un ruolo determinante l'apposizione del

60 Cfr. *Coram* ERLEBACH, *decisio diei 4 iunii 2009, Romana*, Prot. N. 19.794 (inedita, concessa dal Ponente).

divieto di passaggio a nuove nozze, assumendo una portata formativa di notevole valore per la sollecitudine volta a garantire effetti giuridici – e, di riflesso, di natura spirituale – a favore del singolo fedele interessato. In tale fattispecie il Turno rotale investito della Causa ha dichiarato la nullità del Matrimonio a motivo dell’incapacità consensuale dell’uomo attore. Tuttavia risultava che l’anomalia di ordine psichico che era stata ritenuta presente al momento delle nozze, nel frattempo si era ridimensionata. Dagli Atti però era piuttosto difficile comprendere se l’attore fosse ancora affetto da una patologia in grado di incidere sulla sua capacità consensuale di celebrare un nuovo Matrimonio. Perciò il Turno, nel decidere tra l’apposizione di un *vetitum tout court* e l’ipotesi di non apposizione, ha scelto comunque una soluzione intermedia, affidando all’Ordinario del luogo il compito di verificare l’effettiva condizione psicologica dell’attore per evitare che lo stesso potesse accedere incautamente a nuove nozze invalide. Si tratta di una misura di carattere prudenziale che attesta una chiara sollecitudine volta – in modo diretto – al bene integrale della singola persona e, in modo indiretto, anche alla *salus animarum* delle altre persone che avrebbero potuto in futuro imbattersi nella celebrazione di un Matrimonio non valido con l’attore.

Riprendendo quanto argomentato in precedenza, la motivazione di una Sentenza assolve un valore formativo quando consente alle parti private di comprenderne la *ratio* e i riflessi di carattere pastorale che incidono direttamente sul bene complessivo delle persone direttamente coinvolte, incitando, mediante gli esiti del Processo, una più profonda riflessione sul proprio *status*, sulla portata esistenziale della relazione coniugale, nell’ottica della verità. In questa prospettiva ritengo molto interessante una Sentenza *coram* Roberti del 21 luglio 1942⁶¹, nella quale il valore formativo della motivazione, oltre ai coniugi, si estende anche ad una delle parti pubbliche del Processo, il Difensore del vincolo. In questa Sentenza, prima di affrontare la questione di merito, è stata risolta la questione pregiudiziale della legittimazione della parte attrice ad accusare in Giudizio la nullità del proprio Matrimonio, che la dottrina definiva “*legitimatío activa ad Causam*”⁶². A norma del Can. 1971 del Codice del

61 *Coram* ROBERTI, *decisio diei 21 iulii 1942*, in *RRDec.*, vol. XXXIV, 689-693.

62 Come efficacemente spiega Roberti, la legittimazione alla Causa costituisce, insieme all’interesse, una delle due condizioni dell’Azione. In particolare, la legittimazione alla Causa è precisamente la facoltà, riconosciuta dalla Legge naturale o da qualche disposizione positiva, di invocare la protezione giuridica: essa può essere attiva o passiva. In particolare, la legittimazione attiva «*est habitas ad invocandum tuitionem iuridicam proprii iuris*». Quella passiva «*est habitas essendi subiectum passivum tuitionis iuridice ab alio invocatae*». Si può essere privati della legittimazione attiva ma non della passiva. Colui che sia privo della legittimazione attiva non può proporre alcuna petizione

1917⁶³, i coniugi potevano accusare di nullità il loro Matrimonio⁶⁴, eccetto i casi in cui essi stessi fossero stati “causa dell’Impedimento”. Infatti, secondo le disposizioni del Codice abrogato, in alcuni casi l’esercizio dell’Azione era negato sia a quei soggetti cui fosse stata comminata una Pena⁶⁵, sia ai coniugi che fossero stati causa dell’Impedimento, i quali risultavano in questo modo colpiti da una Sanzione. Di conseguenza, colui il quale fosse stato privato dell’Azione, anche qualora si trattasse di una Causa sullo stato delle persone, non poteva proporre alcuna petizione giudiziale, né proseguire il Processo, né rinunciare ad esso; inoltre gli era interdetta persino l’interposizione dell’Appello e la facoltà di proporre altri rimedi contro la Sentenza⁶⁶. In questa Sentenza la donna, Amalia, una semplice contadina, dopo quattordici anni di pacifica ma infelice convivenza coniugale con Giovanni, anch’egli contadino, essendo stata edotta della possibilità di chiedere la nullità del vincolo matrimoniale, introdusse la Causa per impotenza del coniuge. In seguito ad una prima Sentenza negativa (*pro validitate vinculi*), ed a una successiva decisione affermativa (*pro nullitate*), con l’Appello obbligatorio del Difensore del vincolo, la Causa fu rimessa in terzo Grado alla Rota Romana, sebbene fosse già stata richiesta al romano Pontefice anche la Dispensa per inconsumazione.

Prima di decidere il merito della Causa, il Turno giudicante era stato investito della questione pregiudiziale “*de habilitate ad accusandum Matrimonium*”

(cfr. F. ROBERTI, *De Actione Promotoris iustitiæ et coniugum in Causis matrimonialibus*, in *Apollinaris*, XI [1938], 572). L’autore aggiunge: «*Qui caret legitimatione ad Causam prohibetur Actionem exercere. Legitimatio ad Causam est relatio personæ ad Processum agendum. Quæ legitimaciones sunt omnino distinctæ. Legitimatio ad Causam est præsuppositum litis; legitimatio ad Processum est præsuppositum Processus*» (F. ROBERTI, *De habilitate ad accusandum Matrimonium, legitimatione ad Causam et nullitate Sententiæ*, in *Apollinaris*, XIV [1941], 89).

63 CIC 1917, Can. 1971 §1: «*Habiles ad accusandum Matrimonium sunt: 1º. Coniuges, in omnibus Causis separationis et nullitatis, nisi fuerint Impedimenti causa; 2º. Promotor iustitiæ in Impedimentis natura sua publicis; 3º. Reliqui omnes, etsi consanguinei, non habent ius Matrimonia accusandi, sed tantummodo nullitatem Matrimonii Ordinario vel Promotori iustitiæ denunciandi*».

64 Si veda anche l’Art. 37 §1 dell’Istruzione “*Provida Mater*” (cfr. SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Instructio servanda a Tribunalibus diocæsanis in Causis de nullitate Matrimonium pertractandis: Provida Mater*, in *AAS*, XXVIII [1936], 320). Lo stesso Roberti, distinguendo chiaramente tra l’accusa e la denuncia della nullità, ha motivato le ragioni per cui fosse stata preclusa ai coniugi la diretta *accusatio*, e invece fosse possibile la *denuntiatio*, esperibile tramite il Promotore di giustizia: «*Codex circa facta quæ vel quatenus boni publici intersunt generatim excludit accusationes privatas [...]. Authentica interpretatio hæc firmat. Coniuges enim qui fuerunt causa Impedimenti, quatenus eorumdem privatum bonum spectat, privantur iure accusandi in pænâ suæ fraudis. At bonum publicum requirere potest ut Processus instauretur. Tuitio boni publici hodie publicæ personæ recte publicum munus in bonum communitatis exercent. Quare omnes generatim iubentur huiusmodi facta denunciare. Nec coniuges excluduntur, quia denunciatio dirigitur ad publicum, non ad privatum tuendum bonum*» (F. ROBERTI, *De iure denunciandi nullitatem Matrimonii*, in *Apollinaris*, III [1930], 250).

65 Come nel caso della Scomunica (cfr. CIC 1917, Can. 1654 e Can. 2263).

66 Cfr. F. ROBERTI, *De Actione*, 571-572.

da parte della donna attrice. Il Difensore del vincolo deputato del Tribunale apostolico, impugnando il valore delle precedenti Sentenze per il presunto difetto della donna di legittimazione attiva alla Causa quale motivazione di tale carenza aveva addotto la circostanza secondo la quale la donna stessa avrebbe dovuto essere giudicata colpevole della nullità del proprio Matrimonio.

A sostegno di tale affermazione, il Tutore del vincolo aveva ritenuto che l'attrice prima delle nozze fosse ben consapevole della peculiare situazione fisica dell'uomo e che pertanto avesse agito dolosamente. L'argomentazione addotta si fondava su quanto asserito dalla donna in Giudizio: infatti la stessa aveva riferito il contenuto di una frase pronunciata dal convenuto prima del Matrimonio, con la quale l'uomo le avrebbe rivelato il suo problema. Nel contrastare la posizione del Difensore del vincolo, Roberti nella Sentenza pone in evidenza, in modo specifico, proprio il contenuto di tali presunte dichiarazioni asserite dall'attrice, ribadendo fermamente ch'esse non avrebbero mai potuto essere verosimili, per la loro assoluta incorrispondenza alla realtà. Pertanto il Ponente afferma invece che la donna, giovane contadina, o non aveva effettivamente compreso quanto affermato dall'uomo in epoca prenuziale oppure non aveva considerato seriamente le affermazioni dello stesso: in caso contrario, di certo non avrebbe ragionevolmente deciso di sposare il convenuto. Inoltre il Ponente perspicuamente rileva che, per quanto possa apparentemente risultare la consapevolezza della donna circa il peculiare stato fisico dell'uomo, nel caso di specie ella era caduta in errore ed aveva di conseguenza celebrato il Matrimonio in perfetta buona fede: ciò appare confermato dai ripetuti tentativi di consumazione del Matrimonio effettuati dopo la celebrazione delle nozze.

In definitiva, Roberti, interpretando adeguatamente le prescrizioni legali in chiave personalista e superando l'opposizione del Difensore del vincolo, attraverso una argomentazione logica ed ineccepibile, giunge a negare completamente il presunto atteggiamento fraudolento della convenuta. Di fatto, dalla motivazione della Sentenza si evince che il riconoscimento della veridicità dell'attrice risulta realizzato attraverso un percorso diretto a valorizzare l'unicità della persona concreta, e quindi ragionevolmente avulso da tutti quei preconcetti che sotto la vigenza del Codice piano-benedettino erano legalmente sanciti a carico dei coniugi in merito alla loro capacità di dichiarare il vero nel Processo. In questa fattispecie il mancato perseguimento di un effetto giuridico di carattere strumentale (qual è, nel caso, il riconoscimento della legittimazione ad accusare il Matrimonio di nullità) determinato da eventuali motivazioni inadeguate e convenzionali che erano state poste dal Difensore del vincolo avrebbe infatti probabilmente precluso all'attrice l'effettiva possibilità di accertare la verità circa la propria specifica vicenda coniugale; di conseguenza, non le avrebbe permesso di conseguire gli effetti spirituali riflessi e

comunque sempre derivanti da una pronuncia giudiziale, non solo affermativa, come nel caso di specie, ma anche solo negativa. Pertanto, poiché in linea con la Normativa del *CIC* non vi era alcuna certezza di ottenere tutela giudiziaria, si comprende il valore pedagogico insito nelle motivazioni di questa Sentenza nei confronti del ruolo svolto dalla parte pubblica del Processo, che, con l'incisiva opposizione proposta, rischiava di compromettere l'accertamento della verità sulla vicenda coniugale di questa donna, privandola ingiustamente della possibilità di accusare di nullità il proprio Matrimonio e, di conseguenza, aggravando pesantemente la sua già provata condizione esistenziale.

In conclusione, attraverso questo breve *excursus* giurisprudenziale su un campione di Sentenze emesse da alcuni Tribunali di prima Istanza e dal Tribunale Apostolico della Rota Romana si è potuto illustrare in modo agevole come il valore formativo delle motivazioni non sia un valore aggiunto, ma un aspetto intrinseco, tipico e configurativo, delle Sentenze dichiarative di nullità del vincolo matrimoniale. Si tratta di un obbligo motivazionale "*coram partibus*" che, nel rendere conto delle ragioni non arbitrarie e non apodittiche della decisione, raccoglie e veicola, in forma giuridica, tutte quelle istanze pastorali volte ad incidere significativamente sullo *status* personale dei fedeli destinatari della decisione. Ciò in forza della funzione personalistica del *munus iudicandi* da sempre esercitato – e non solo con il nuovo orientamento ribadito dalla riforma –, in una radicale prospettiva antropologica, ovvero costantemente diretto a promuovere in via elettiva il bene umano, esistenziale e spirituale, dei coniugi, destinatari della decisione.

* Contributo istituzionale ammesso dal Direttore.

Il valore formativo della motivazione della Sentenza

ELENA DI BERNARDO

Abstract

Il valore formativo che nelle Cause di nullità del vincolo coniugale assume la Sentenza dichiarativa è l'aspetto propriamente pedagogico che si riscontra nelle motivazioni del provvedimento giudiziale, indipendentemente dall'esito *pro vinculo* o *pro nullitate* della decisione stessa. È un elemento che, ponendosi come corollario della responsabilità giuridica nell'esercizio del *munus iudicandi*, esprime la centralità della persona nel Diritto canonico. In base alla riforma dei Processi di nullità del Matrimonio, la valorizzazione del discernimento pastorale nella fase pregiudiziale potrà fornire un più chiaro orientamento per l'inclusione di un più arricchito valore pedagogico nella motivazione delle decisioni. Tale valore formativo emerge chiaramente dall'analisi della Giurisprudenza; a seconda dei casi esso può consistere nella richiesta di adempimento di oneri coniugali verso l'altro coniuge o verso i figli, nelle esortazioni a fare luce sulla propria condizione esistenziale, oppure nell'apposizione del divieto di passare a nuove nozze. Perciò le motivazioni delle Sentenze canoniche rispecchiano costantemente la tensione verso la *salus animarum* dei fedeli, veicolando in chiave giuridica la dimensione pastorale della sollecitudine volta al bene integrale delle persone coinvolte.

Parole chiave: Norme processuali; valore educativo del pronunciamento giudiziale; responsabilità giudiziale; discernimento pastorale.

Abstract

The educational value that the declaratory Decision acquires in Marriage nullity Cases is the specifically pedagogical feature found in the reasons of the legal provision, regardless of the pro vinculo or pro nullitate outcome. By acting as a corollary of judicial responsibility in the exercise of munus iudicandi, such element expresses how central the person really is in Canon Law. According to the reform of Marriage nullity Processes, the appreciation for pastoral discernment during the pre-judicial phase can offer clearer guidance for an increasingly pedagogical value in the proceeding's outcome. Such educational value clearly emerges from an analysis of the Jurisprudence; depending on the context, it can either lie in the request for conjugal responsibility fulfilment towards the spouse or children, or in the plea to shed full light on one's existential condition, or in the prohibition to marry again. Thus, the reasons of canonical Decisions constantly reflect the tension towards the salus animarum of the faithful, conveying in a judicial sense the pastoral dimension of solicitude towards the integral well-being of the people involved.

Keywords: grounds' role of Judgment; educational value of declaratory Judgment; judicial responsibility; pastoral discernment.

La Teologia del Diritto canonico a quindici anni dalla sua nascita: *status quaestionis* dal punto di vista epistemologico

PAOLO GHERRI

- SOMMARIO 1. La “Teologia del Diritto canonico” come Disciplina accademica autonoma. 2. La Teologia del Diritto (canonico) e la riforma degli studi canonistici. 3. La recezione dominante della nuova Disciplina. 4. Ulteriori istanze epistemologiche. 5. Elementi per un rilancio epistemologico.
- SUMMARY 1. “*Theology of Canon Law*” as an autonomous academic Discipline. 2. *Theology of (Canon) Law and the reform of canonical studies*. 3. *The dominant reception of the new Discipline*. 4. *Further epistemological instances*. 5. *Elements for an epistemological revival*.

Col termine dell’anno 2017 prende corpo il quindicesimo anniversario della firma del Decreto “*Novo Codice*” (2 settembre 2002)¹ che, modificando “*Sapientia Christiana*”², ha mutato in modo significativo la struttura degli studi canonistici non solo per quanto riguarda i tempi per conseguire la Licenza in Diritto canonico ma, più profondamente, inserendo in tali studi anche *materie fino ad allora escluse* dalla proposta didattica e, subordinatamente,

1 Promulgato in realtà soltanto il 5 aprile 2003: CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, *Decretum quo ordo studiorum in Facultatibus Iuris canonici innovatur: Novo Codice*, in *AAS*, XCV (2003), 281-285 (abbreviato d’ora innanzi in: “*Novo Codice*”).

2 Di fatto il Decreto ha semplicemente operato la sostituzione dell’Art. 76 della Costituzione apostolica *Sapientia Christiana* del 1979 (cfr. IOANNES PAULUS PP. II, *Constitutio apostolica de studiorum Universitatibus et Facultatibus ecclesiasticis: Sapientia Christiana*, in *AAS*, LXXI [1979], 469-499), e degli Artt. 56 e 57 degli acclusi Regolamenti (= *Ordinationes*) (cfr. SACRA CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, *Instructio: Ordinationes ad Constitutionem apostolicam “Sapientia Christiana” de studiorum Universitatibus et Facultatibus ecclesiasticis rite exsequendam*, in *AAS*, LXXI [1979], 501-521) che delineano il *Curriculum studiorum* in Diritto canonico.

accademica. È il caso, tutto specifico, della “Teologia del Diritto canonico” alla quale risulta ormai necessario dedicare qualche attenzione dal punto di vista espressamente epistemologico³, distinguendo – in quanto e per quanto possibile – l’*identità* della Disciplina rispetto ai suoi *contenuti*. Quindici anni di docenza accademica, d’altra parte, sembrano sufficientemente significativi per delineare un ‘secondo’ *status quaestionis*, dopo quello sostanziale delineatosi – pur informalmente – nel decennale del Decreto⁴ e che costituisce a tutt’oggi l’*unica tappa* significativa sotto lo specifico profilo epistemologico (e didattico)⁵.

1. LA “TEOLOGIA DEL DIRITTO CANONICO” COME DISCIPLINA ACCADEMICA AUTONOMA

La quarta *riforma* degli studi canonistici nell’arco di soli ottantacinque anni (1919; 1931; 1979; 2003)⁶ costituisce una tappa di grande importanza per la *portata* delle modifiche introdotte, [a] non soltanto all’*iter* accademico

3 Per un quadro più completo della tematica si veda: P. GHERRI, *Brevi note sulla riforma dello studio del Diritto canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CXIV (2003), 1503-1513; P. GHERRI, *Teologia del Diritto canonico: elementi per una fondazione epistemologica*, in *Apollinaris*, LXXVIII (2004), 679-696; P. GHERRI, *Lezioni di Teologia del Diritto canonico*, Roma, 2004, 123-138; P. GHERRI, *Teologia del Diritto canonico: note per individuare la nuova Disciplina accademica*, in *Ius Canonicum*, XLV (2005), 693-754; P. GHERRI, *Teologia del Diritto canonico: identità, missione e statuto epistemologico*, in *Apollinaris*, LXXX (2007), 333-380.

4 Si veda in merito quanto pubblicato proprio nell’anno 2012 sul *Diccionario general de Derecho canónico* e sulla Rivista *Ephemerides Iuris Canonici*: A. CATTANEO, “Teologia del Derecho canónico”, in J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (edd.), *Diccionario general de Derecho canónico*, VII, Cizur Menor (Navarra), 2012, 553-555; M. VISIOLI, *L’insegnamento della “Teologia del Diritto” negli studi di Diritto canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LII (2012), 211-234; G. GHIRLANDA, *Il Corso di Teologia del Diritto canonico e la natura del Diritto canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LII (2012), 281-301; A. CATTANEO, *Sulla “Teologia del Diritto canonico”. In dialogo con Matteo Visioli*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LII (2012), 303-315; M. VISIOLI, *Alcune precisazioni sulla “Teologia del Diritto canonico” e il suo insegnamento. Continuando il dialogo con Arturo Cattaneo*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LII (2012), 317-324. I quattro articoli sulla Rivista veneziana sono l’esito di un Seminario interno di aggiornamento per i docenti della Facoltà San Pio X (il prof. Visioli teneva allora Corsi a Venezia) con invito ad un docente esterno indubitato conoscitore della materia, il prof. Ghirlanda. L’occasione prossima del Seminario pare essere stata la pubblicazione del libro dello stesso Cattaneo (cfr. A. CATTANEO, *Fondamenti ecclesiologici del Diritto canonico*, Venezia, 2011) con cui il docente ticinese lasciava di fatto la docenza veneziana. Cattaneo, per parte sua, si era già attivato nel cercare di (far) incontrare i docenti della Teologia del Diritto canonico: era stata sua, infatti, la prima convocazione di tali docenti il 16 febbraio 2010 presso la Pontificia Università della Santa Croce.

5 Per quanto riguarda, invece, il profilo espressamente contenutistico, va segnalato come durante il quindicennio non si sia arrestata la pubblicazione sia di opere nuove che di monografie e saggi già noti agli studiosi (v. *infra*: note nn. 83; 82; 81).

6 (1) SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET DE STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, *Experimentis ad Gradus in Iure canonico assequendos*, in *AAS*, XI (1919), 19;

canonistico, che risulta allungato nei tempi (= cinque anni per la Licenza), ma [b] soprattutto alla *natura degli studi canonistici* come tali, a partire proprio dalla *struttura* generale di tale specializzazione e dalla tipologia delle Discipline d'insegnamento⁷. Studiare Diritto canonico, infatti, comporta oggi un orizzonte epistemologico – prima che didattico – sensibilmente diverso dal passato: oggetto di studio è diventato il Diritto canonico come tale e non soltanto il “suo” Codice (latino), come fu dal 1917⁸, sebbene con successive sensibili correzioni di orientamento operate in corso d'opera.

Di fatto dalla riforma operante dall'autunno 2003 nasce ufficialmente la Disciplina accademica denominata “Teologia del Diritto canonico” con una propria *autonomia formale e sostanziale* (seppur non ancora chiarita in modo sufficiente), di per sé capace di superare la precedente complicata e controversa situazione dottrinale e didattica a riguardo dei rapporti tra Teologia e Diritto canonico. Rapporti divenuti patrimonio comune nel post-Concilio più come tematica/materia di cui trattare che come vera Disciplina scientifica da praticare.

A ben vedere: già nel 1979, anche a seguito della revisione codiciale ormai sostanzialmente conclusa⁹, le *Ordinationes* applicative di *Sapientia Christiana* avevano previsto, per la prima volta, l'insegnamento nelle Facoltà giuridiche ecclesiastiche di “Elementi di sacra Teologia (specialmente di Ecclesiologia e di Teologia sacramentaria)”¹⁰, indicando così quali avrebbero dovuto essere i contenuti teologici irrinunciabili da offrire ai futuri canonisti. Iniziava in tal modo a ricomporsi, seppur timidamente, quella sorta di *divorzio epistemologico* e dogmatico tra Canonistica e Teologia che si era introdotto con la promulgazione del *CIC* pio-benedettino e delle conseguenti Norme per

(2) PIUS PP. XII, Constitutio apostolica de Universitatibus et Facultatibus studiorum ecclesiasticorum: *Deus Scientiarum Dominus*, in *AAS*, XXIII (1931), 241-262;

(3) IOANNES PAULUS PP. II, *Sapientia Christiana*.

(4) *Novo Codice*.

La tematica è stata esposta ed illustrata in modalità differenti da quelle qui proposte da: M. VISIOLI, *L'insegnamento*, 219-227.

7 Tanto sul principio che sul fatto concorda M. Visioli, non altrettanto sui *reali contenuti e significati* (cfr. *ivi*, 227).

8 Cfr. SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET DE STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, *De Novo Iuris Canonici Codice*, in *AAS*, IX (1917), 439; da ritenersi il documento normativo fondante per l'insegnamento canonistico post-codiciale (per questo non computabile tra le sue “riforme”).

9 «Tutto il processo di riforma della codificazione del 1983 ha generato il contesto perché questa Disciplina acquisisse un diritto di cittadinanza nell'alveo dell'insegnamento del Diritto canonico nelle Facoltà ecclesiastiche». M. VISIOLI, *L'insegnamento*, 213.

10 «Art. 55, 1°, b) *Elementa Sacrae Theologiae (praesertim ex Ecclesiologia et Theologia sacramentaria) et Philosophiae (praesertim ex Ethica et Iure naturali), quae suapte natura requirantur ante studium Iuris Canonici*». SACRA CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, *Ordinationes*, 514.

il suo insegnamento. In merito va infatti accolta l'opinione secondo cui il *Codex Iuris Canonici* del 1917 aveva costituito il punto di massima separazione fra Canonistica e Teologia, Diritto e Morale¹¹.

Occorre altresì considerare come al tempo della promulgazione di *Sapientia Christiana* la c.d. Teologia del Diritto (canonico)¹² manifestasse un'evidente giovinezza (e fragilità teoretica), come testimoniato dagli stessi suoi cultori¹³. Di questa Disciplina come tale, infatti, è difficile trovare tracce significative nella dottrina e nella manualistica di buona metà del XX sec.¹⁴ e la sua generica fondamentazione veniva fatta riposare per la maggior parte su discorsi di Paolo VI sia ai canonisti in genere¹⁵, che alla Pontificia Commissione per la revisione del *CIC*¹⁶ ed alla Rota Romana¹⁷, nei quali il Pontefice (anche

11 Cfr. G. DALLA TORRE, *Pio X e il Codice di Diritto Canonico*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, CXXI (2001), n. 1, 64.

12 Di cui s'iniziava a parlare sostanzialmente dagli anni del Vaticano II, poiché ai tempi del Concilio Vaticano I non ci si era posti problemi di questo tipo, anzi: da più parti si era chiesta la *codificazione*, che rientrava pienamente nella dottrina, allora dominante, dello *Ius publicum ecclesiasticum* (cfr. C.M. REDAELLI, *L'adozione del principio della codificazione: significato ecclesiologico soprattutto in riferimento alla ricezione*, in AA.Vv., *Recezione e comunione tra le Chiese*. Atti del Colloquio internazionale di Salamanca 8-14 aprile 1996, Bologna, 1998, 280), divenuto progressivamente il muto contendente della nuova arrivata. L'utilizzo delle parentesi vuole indicare la costante difficoltà nel definire, da parte degli autori, quale sia il reale *obiectum quod* del loro interessamento: esattamente ciò che continua ad alimentare la *questione epistemologica* che qui interessa.

13 Cfr. G. GHIRLANDA, "Teologia del Diritto", in S.C. CORRAL - V. DE PAOLIS - G. GHIRLANDA (CURT.), *Nuovo dizionario di Diritto canonico*, Cinisello Balsamo (Milano), 1993, 1054-1059.

14 Di fatto l'espressione "Teologia del Diritto" non appare tra le specifiche della voce "Diritto" in *Enciclopedia cattolica*, IV, Città del Vaticano, 1952; il termine "Teologia" non appare nel *Dictionnaire de Droit canonique*, (R. NAZ, dir.) Paris, 1965; il termine "Diritto" non appare in R. LATOURELLE - R. FISICHELLA, *Dizionario di Teologia fondamentale*, Assisi (Perugia), 1990. "Teologia del Diritto" appare per la prima volta in un'opera enciclopedica nel 1977: E. CORECCO, "Teologia del Diritto canonico", in G. BARBAGLIO - S. DIANICH (CURT.), *Nuovo dizionario di Teologia*, Roma, 1977.

15 Cfr. PAULUS PP. VI, Allocutio: *Ad clarissimum Virum Romanæ studiorum Universitatis Rectorem ceterosque Iuris canonici Peritos, qui Cætui internationali interfuerunt Romæ habito*, 20 ianuarii 1970, in *AAS*, LXII (1970), 106-111; PAULUS PP. VI, Allocutio: *Ad e.mos Patres Cardinales, exc.mos Præsules, rev.mos Prælatos ceterosque Romanæ Curia Officialis*, 21 septembris 1963, in *AAS*, LV (1963), 800; PAULUS PP. VI, Allocutio: *Iuris Peritis, qui interfuerunt Cætui decimo internationali de Iure pænarum, Romæ habito*, 4 octobris 1969, in *AAS*, LXI (1969), 711; PAULUS PP. VI, Allocutio: *Iis qui in Gregoriana studiorum Universitate "Cursui renovationis canonice pro Iudicibus aliisque Tribunalium Administris" interfuerunt*, 13 decembris 1972, in *AAS*, LXIV (1972), 780-782 (citato anche come: PAULUS PP. VI, Allocutio: *Il valore della dottrina disciplinare strettamente associata alla Teologia. Secondo Corso di aggiornamento sul Diritto canonico*, 13 decembris 1972, in *Insegnamenti di Paolo VI*, X, Città del Vaticano, 1973, 1273-1276); PAULUS PP. VI, Allocutio: *Ad participes Congressus internationalis Iuris canonici penes Universitatem Catholicam a S. Corde Mediolani habiti*, 17 septembris 1973, in *Communicationes*, V (1973), 123-131.

16 Cfr. PAULUS PP. VI, Allocutio: *Ad e.mos Patres Cardinales et ad Consultores Pontificii Consilii Codici Iuris Canonici recognoscendo*, 20 novembris 1965, in *AAS*, LVII (1965), 988.

17 Cfr. PAULUS PP. VI, Allocutio: *Ad Prælatos auditores et Officialis Tribunalis sacrae Romanæ Rotæ*,

canonista!¹⁸) richiamava – in modo del tutto *generico*, seppure chiaro – il “valore teologico” del Diritto canonico, all’interno di un ambiente culturale e dottrinale che aveva visto «nella rivendicazione della qualificazione teologica del Diritto canonico e della Canonistica una scorciatoia per superarne la crisi»¹⁹.

«Può sembrare strano e ingenuo, ma in un momento storico caratterizzato da una profonda difficoltà del Diritto della Chiesa e della Canonistica con un sostanziale rifiuto da parte del Popolo di Dio e, di contro, da un diffuso consenso e valorizzazione ecclesiale della Teologia, poter dire che il Diritto canonico ha un fondamento teologico, ha basi teologiche ecc. e che la Canonistica è – magari *sui generis* – una Scienza teologica, era come affermare che Diritto e Canonistica sono qualcosa che valgono nella Chiesa.

Il semplicismo dell’argomentazione può far sorridere: eppure almeno parte del dibattito sulla teologicità del Diritto canonico è stata condizionata, più o meno implicitamente, da questa impostazione o, se si vuole, da questo desiderio di riabilitare il Diritto, la Canonistica e [...] i canonisti, dando a tutto e a tutti una generica, ma ambita, qualificazione teologica.

Evidentemente una tale impostazione non porta lontano: non spiega, al di là del termine, in che cosa consista la teologicità della Canonistica; non porta a dare un’autentica e convincente fondazione al Diritto ecclesiale; non inserisce in maniera seria ed efficace la Canonistica nel quadro delle Scienze teologiche»²⁰.

In tale contesto, l’introduzione nel 1979 degli “Elementi di sacra Teologia” tra le Discipline (obbligatorie) complementari a quelle codiciali (la c.d. *schola textus*) non costituiva altro che un’applicazione delle direttive conciliari di “*Optatam Totius*”²¹, integrando gli indirizzi esegetici e storici di base (già prescritti) con quelli, soprattutto ecclesiologici, espressi dal Vaticano II principalmente nella Costituzione dogmatica “*Lumen Gentium*”²².

In merito va segnalato senza reticenze o dissimulazioni il fatto che la prescrizione, tuttavia, non fu sostanzialmente recepita dai suoi destinatari,

a beatissimo Patre novo litibus iudicandis ineunte Anno coram admissos, 8 februarii 1973, in *AAS*, LXV (1973), 96.

18 Di Giovanni Battista Montini risulta la Laurea in Diritto canonico a Milano nel 1922 e quella in Diritto civile presso la Pontificia Università Lateranense nel 1924 (cfr. URL: < <http://www.diocesi.bs.it/annomontiniano/documenti/biografia.pdf> >, al 18/10/2018).

19 C.M. REDAELLI, *La Canonistica nel contesto delle Scienze teologiche*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, X (1997), 31.

20 *Ibidem*.

21 «*In iure canonico exponendo et in Historia ecclesiastica tradenda respiciatur ad mysterium Ecclesiae, secundum Constitutionem dogmaticam “De Ecclesia” ab hac S. Synodo promulgatam*». CONCILIIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Decretum de Institutione sacerdotali: *Optatam Totius*, in *AAS*, LVIII (1966), 724, n. 16.

22 Cfr. CONCILIIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica de Ecclesia: *Lumen Gentium*, in *AAS*, LVII (1965), 5-71.

confermando lo stato di confusione – sia epistemologica, sia didattica – che regnava sul tema. Molte Facoltà canonistiche, infatti, si contentarono semplicemente d’inserire tra le Discipline accademiche un non meglio determinato Corso di “*Philosophia et Theologia Iuris*”, spesso di sostanziale natura filosofica²³, senza dar effettiva esecuzione al contenuto (innovativo) della riforma nella sua componente più espressamente *teologica* in senso proprio. Alcune Facoltà ed Istituti, poi, ignorarono completamente la Norma limitandosi ad introdurre Corsi sui “fondamenti”(?) del Diritto canonico²⁴.

La difficile recezione della disposizione regolamentare, in realtà, esprimeva nei fatti la reale portata della discussione degli anni Sessanta e Settanta circa le componenti teologiche e giuridiche del Diritto canonico: quella discussione che aveva condotto alla pretesa nascita della Teologia del Diritto (canonico) come nuova materia canonistica²⁵ alla quale molti, incoraggiati anche dai menzionati interventi pontifici, iniziavano a far concreto riferimento ed affidamento – seppure più dottrinale che didattico-accademico –, sull’onda degli insegnamenti seguiti a quello di K. Mörsdorf²⁶, oppure in modo del tutto autonomo, com’era stato per D. Composta²⁷.

Dal punto di vista dello sviluppo dell’idea di una Teologia del Diritto (canonico) va comunque accolto il fatto che [a] non solo tale (pretesa) *nuova* materia canonistica rimase completamente ignorata dalle disposizioni sia papali che curiali del 1979 (non riuscendo in quell’occasione a guadagnarsi la qualifica di “Disciplina accademica”), ma pure che [b] anche la prassi concreta disattese ampiamente la possibile *apertura didattica* appena introdotta sotto forma di “*Elementa sacrae Theologiae*”²⁸. La materia dovette così accontentarsi di rimanere *in*

23 Come fu, p.es., lungo quasi un ventennio nella Pontificia Università Lateranense (cfr. F. D’AGOSTINO, *Il Diritto come problema teologico*, Torino, 1996; F. D’AGOSTINO, *Filosofia del Diritto*, Torino, 1996, utilizzati per la didattica in tale sede).

24 L’Università di Navarra e le Istituzioni accademiche in qualche modo connesse.

25 Va considerato come questa denominazione ed individuazione sia piuttosto imprecisa ed ambigua: secondo P. Erdö, addirittura, già lo *Ius publicum ecclesiasticum*, sarebbe stata “Teologia del Diritto canonico” elevata a Disciplina autonoma (cfr. P. ERDÖ, *Teologia del Diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale*, Torino, 1996, 16-17 / P. ERDÖ, *Le sacré dans la logique interne d’un système juridique*, Paris, 2009, 20 – traduzione integrale al Francese del precedente volume).

26 I principali saggi dell’autore sono stati tradotti in lingua italiana circa dieci anni fa: K. MÖRSDORF, *Fondamenti del Diritto canonico*, (ed. e tr. S. TESTA BAPPENHEIM), Coll. *Monografie*, n. 3, Venezia, 2008.

27 Cfr. D. COMPOSTA, *Prospettive per una Teologia del Diritto*, in *Salesianum*, XXIX (1967), 32-34; D. COMPOSTA, *Introduzione alla Teologia del Diritto divino positivo*, in *Apollinaris*, XLIV (1971), 201-229; D. COMPOSTA, *La Chiesa visibile. Lezioni di Teologia del Diritto*, Roma, 1976.

28 L’unica eccezione evidente è costituita dall’insegnamento del prof. Ghirlanda presso la Pontificia Università Gregoriana, come dimostra il volumetto: G. GHIRLANDA, *Ius gratiae - Ius communionis*.

limine, non solo rispetto al nuovo ordinamento degli studi canonistici, ma alla stessa Scienza canonistica, anche a causa della grande frammentazione che caratterizzava tale ambito scientifico in quei decenni. Si noti pure che ciò avvenne al di là del fatto che nel 1975 proprio la Congregazione per i Seminari avesse dedicato un numero monografico della Rivista ufficiale (= “*Seminarium*”) all’insegnamento del Diritto canonico e che proprio in quell’occasione fosse stato chiamato ad intervenire con un proprio articolo K. Mörsdorf²⁹.

2. LA TEOLOGIA DEL DIRITTO (CANONICO) E LA RIFORMA DEGLI STUDI CANONISTICI

Partendo da queste osservazioni sul mancato riconoscimento accademico della Teologia del Diritto (canonico) alla fine degli anni Settanta, la semplice introduzione nel nuovo ordinamento degli studi dell’anno 2003 di una Disciplina denominata “Teologia del Diritto canonico” non pare autorizzare sotto il profilo espressamente epistemologico (a riguardo, cioè, dell’*identità scientifica* della Disciplina) la sua pronta identificazione con alcuna delle prospettive dottrinali e teoretiche che popolavano l’orizzonte canonistico del Novecento³⁰. Non solo.

Uno sguardo *strutturale* ed organico alle prescrizioni della riforma,

- non evidenzia, in primo luogo, alcun ruolo espressamente *contenutistico* della nuova Disciplina accademica che, al contrario, si trova preceduta (nel Primo Ciclo) da una lunga lista di vere e proprie Teologie, di ben altra portata e significatività quanto a *contenuti*³¹; mentre *Sapientia Christiana* aveva ritenuto sufficienti i generici “*Elementa sacræ Theologiæ*”³²;

Corso di Teologia del Diritto ecclesiale, nuova edizione, ad uso degli studenti, Roma, 1977 (ristampato ancora nel 2000).

29 Cfr. K. MÖRSDORF, *Kanonisches Recht als theologische Disziplin*, in *Seminarium*, n.s. XV (1975), 802-821; pubblicato l’anno seguente anche in: *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, CXLV (1976), 45-58 (tradotto in: K. MÖRSDORF, *Fondamenti*, 189-208).

30 Né risulta essere ad oggi disponibile documentazione d’Ufficio sulla modifica degli studi canonistici del 2003 che indirizzi in tale direzione interpretativa. Non paiono probanti neppure (vista la loro estrema genericità) gli elementi adottati per dimostrare il contrario (cfr. M. VISIOLI, *L’insegnamento*, 226).

31 «*Elementa Theologiæ: Introductio in S. Scripturam; Theologia fundamentalis: divina Revelatio, eiusdemque transmissio et credibilitas; Theologia trinitaria; Christologia; Tractatus de Gratia; peculiari autem modo Ecclesiologia, Theologia sacramentalis generalis et specialis, Theologia moralis fundamentalis et specialis*». *Novo Codice*, 283, Art. 56.

32 Di tutt’altro parere in merito alla *portata epistemologica* della riforma del 2003 è M. Visioli il quale, attraverso una complessa congiunzione di elementi e fattori (alcuni dei quali sopravvalutati, come

- pure l'affiancamento ad una "Filosofia del Diritto", anch'essa preceduta (nello stesso Primo Ciclo) da Corsi di specifico *contenuto* filosofico³³, contribuisce a suggerire per queste due Discipline un profilo di livello contenutistico inferiore rispetto alle Teologie e Filosofie propriamente dette, presupposte allo studio tecnico-giuridico³⁴: un livello difficilmente identificabile con quello *fondazionale*;
- nondimeno: la *struttura* stessa della riforma degli studi canonistici fa delle Discipline teologiche l'evidente *contenuto* precipuo del *solo* Primo Ciclo (esteso su quattro semestri), restituendo alla *Licenza* (su cinque semestri lettivi) e al *Dottorato* in Diritto canonico la specifica, ed assodata, natura di *specializzazione* rispetto alla – costitutiva – formazione teologica già conseguita, come avviene per tutte le altre Scienze sacre³⁵.

Tale analisi strutturale (quasi *esegetica*) della riforma del 2003 mette in luce sotto il profilo teoretico costitutivo che prima di iniziare gli studi canonistici occorre conoscere la Teologia vera e propria, poiché ciò che caratterizza come *proprium* il Diritto canonico non è 'qualche' contenuto teologico *interno* allo stesso Diritto canonico ma la Teologia (= *fides quaerens intellectum*) che *lo precede*, rendendolo possibile nella sua identità di *fides quaerens actionem*, secondo l'insegnamento di L. Örsy³⁶. Si conferma in tal modo il principio che la specializzazione in Diritto canonico presuppone una *vera* – seppur generale – formazione e *competenza* espressamente *teologica*³⁷.

Qualche ragguaglio sullo sviluppo dell'insegnamento del Diritto canonico lungo il XX sec. potrà risultare utile per comprendere meglio sia le plausibili cause, sia la portata dell'introduzione della nuova Disciplina accademica.

l'indicare quale "Magistero" i documenti normativi della Curia Romana) ritiene di dimostrare il ruolo *quasi costitutivo* della nuova venuta all'interno degli studi canonistici (cfr. M. VISIOLI, *L'insegnamento*, 213-227).

33 «*Elementa Philosophica: Anthropologia philosophica; Metaphysica; Ethica*». *Novo Codice*, 283, Art. 56.

34 «Secondo la concezione cattolica il Diritto canonico non può essere interpretato e gestito come un sistema di regole positive esclusivamente umane, nemmeno per favorirne la chiarezza metodologica. Ne consegue che sia i canonisti che tutti i pratici del Diritto ecclesiale necessitano della conoscenza filosofica, teologica e storica. Nell'usarle, la loro domanda rimarrà però sempre di ordine canonico: che cos'è canonicamente legittimo nella Chiesa (*quid iuris canonici*)». P. ERDŐ, *Teologia*, 149 / P. ERDŐ, *Le sacré*, 147.

35 Opinione fermamente contraria è quella espressa da: M. VISIOLI, *L'insegnamento*, 224-226.

36 Cfr. L. ÖRSY, *Moral Theology and Canon Law*, in *The Furrow*, XVI (1965), 158.

37 Cfr. G. GHIRLANDA, *La riforma degli studi nelle Facoltà di Diritto canonico*, in *Seminarium*, XLIII (2003), n. 1/2, 200.

2.1 *Il contesto post-codificiale degli studi canonistici*

Uno sguardo retrospettivo lungo il XX sec. consente d'individuare alla radice del sorgere e consolidarsi della Teologia del Diritto (canonico) all'interno del mondo cattolico l'irrinunciabile necessità e volontà di riaffermare la profonda radice teologico-dogmatica del Diritto canonico fortemente attenuatasi nella crisi codificatorio-esegetica³⁸ di cui fu espressione e, al contempo, causa il *CIC* pio-benedettino³⁹.

Il Codice del 1917 infatti, riportando la sola parte disciplinare delle Norme (spesso estrapolata dai testi ben più articolati e complessi delle Decretali pontificie), sanciva, sotto il profilo teoretico, la massima separazione fra Diritto e Teologia, facendo del Codice una sorta di *distillato giuridico* che, *quia iussum ab eo qui curam communitatis [spiritualis] habet*, acquistava valore nella società del tempo proprio in ossequio alle dottrine positivistiche imperanti⁴⁰: col *CIC* anche la Chiesa cattolica (*societas iuridice perfecta* al pari degli Stati moderni) possedeva finalmente la propria *Legge scientifica* (= razionale, assoluta e completa), secondo la volontà esplicita del proprio supremo Legislatore!⁴¹

In tale prospettiva va riconosciuto come la codificazione canonica, accentuando il principio che la Legge (in ragione dell'Autorità promulgante) vale per se stessa e non per la sua motivazione – normalmente non espressa nei Canonici⁴² –, abbia concretamente favorito una sostanziale *riduzione prospettica e motivazionale* della normatività canonica: dal *cur iussum* (della *ordinatio*

38 Cfr. P. GHERRI, *Teologia del Diritto: il nome di una crisi?*, in *Ius Canonicum*, XLIII (2003), 249-299; P. GHERRI, *Canonistica, codificazione e metodo*, Città del Vaticano, 2007, 121-133. Per quanto riguarda l'uso del termine "crisi" non pare inutile segnalare qui come, in realtà, sia stato Redaelli ad individuare in tal modo l'insieme di circostanze di cui in parola (cfr. C.M. REDAELLI, *La Canonistica*, 31).

39 Cfr. C. WACKENHEIM, *L'influence des modèles juridiques sur la Théologie catholique*, in *Revue de Droit Canonique*, XXXIX (1989), 32-33.

40 Cfr. C.M. REDAELLI, *L'adozione*, 275. Pur non sostanzialmente concordi sui presupposti, sia le correnti giusnaturalistiche del XVII sec. che quelle positivistiche del XVIII, concordavano però nella *soluzione* proposta: la codificazione del Diritto. In ambito ecclesiastico (magisteriale) hanno certamente ricevuto maggior attenzione le prime rispetto alle altre, anche se, alle soglie del XX sec., si adottarono più spesso presupposti positivistici (come l'*autorità* e la formulazione positiva della Legge) per concretizzare dottrine sostanzialmente giusnaturalistiche, entro una temperie fortemente *volontaristica*, incapace di sottrarsi al *normativismo*: un contesto di cui il c.d. antimodernismo di Pio X rimane espressione emblematica.

41 È possibile riconoscere qui i postulati positivistici che, abbandonate le *rationes* tanto care al Diritto delle Decretali, accolgono nella *Lex codicialis* l'espressione autoritativa della volontà del Legislatore: *Ius quia iussum*.

42 Mentre la componente motivazionale costituiva la maggior parte del testo delle *Littere decretales* del Diritto canonico classico.

e della *ratio* di Tommaso) al *quia iussum* (del *præceptum* e della *voluntas* di Suárez)⁴³, impoverendo irreversibilmente il Diritto canonico dal punto di vista contenutistico (e, quindi, inevitabilmente teologico) e facendo prevalere il mero aspetto applicativo-procedurale (razionalista e moderno) su quello decisamente più sapienziale dello *Ius vetus* contenuto nelle Decretali. Il duro, ma accorato, giudizio di J. Gaudemet esprime bene la situazione creatasi col Codice del 1917:

«la Teologia ne è quasi assente. [...] È il Codice della Chiesa, vista come “una società perfetta”. Dio ne è quasi assente. I Sacramenti sono messi tra le “cose”! I Benefici ecclesiastici occupano cento Canonici»⁴⁴.

Il Codice, però, pur essendo «oggi la fonte unica ed esclusiva di tutta la disciplina generale»⁴⁵, non fu il *tutto* di quella svolta epocale della giuridicità della Chiesa: ad esso si affiancarono ben presto altri fattori che giocarono un ruolo complementare nel rafforzare i presupposti teoretici della codificazione: *in primis* le indicazioni per l’insegnamento del Diritto canonico, proprio a partire dal *Codex*. In quest’ottica infatti, a pochi mesi dalla promulgazione del *Codex* la Congregazione per i Seminari e gli studi universitari, nella propria prescrizione del 7 agosto 1917 sull’insegnamento del Diritto canonico nelle Facoltà ecclesiastiche aveva imposto il metodo dell’*esegesi* come *unico approccio* lecito al testo codiciale, escludendo espressamente altre possibili metodologie non rispettose della struttura e dell’ordine del Codice⁴⁶:

«*Ipso Codicis ordine ac titulorum Capitumque serie religiosissime servata, singulos Canones diligenti explanatione interpretari [...] id sancte retinendum, ut non eius libri ordini ordo Codicis, sed huic ille aptetur et accommodetur*»⁴⁷.

Il nuovo indirizzo didattico (e dogmatico) impartito con tanta forza all’indomani della promulgazione del *CIC* ed imposto all’insegnamento nelle

43 In merito a questa profonda discrasia – ben poco percepita dai più –, si veda utilmente: A. BIASINI, *Dal Diritto come res iusta al Diritto come potere: un confronto tra Tommaso e Suárez*, in *Apollinaris*, LXXXVII (2014), 33-80.

44 J. GAUDEMET, *Théologie et Droit canonique*, in *Revue de Droit Canonique*, XXXIX (1989), 13.

45 G. CAVIGIOLI, *Manuale di Diritto canonico*, Torino, 1939, 61, secondo quanto indicato da: BENEDICTUS PP. XV, *Constitutio apostolica: Providentissima Mater Ecclesia*, in *AAS*, IX (1917), Pars II, 7: «*novum totius canonici Iuris Codicem*».

46 È possibile non pensare in questo senso alle diffusissime *Institutiones Iuris canonici* o ad opere come lo *Ius Decretalium* del Padre Wernz?

47 SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET DE STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, *De Novo Iuris Canonici Codice*, 439.

Facoltà ecclesiastiche portò ben presto ad un evidente impoverimento della Canonistica, divenuta il più delle volte semplice “codicistica”⁴⁸, basata sulla sola esegesi testuale, sostanzialmente dimentica della Storia e sganciata dalla Teologia, tanto che a poco più di un decennio si dovette intervenire, ai massimi livelli, per un’autorevole correzione di rotta. Fu, infatti, nel Piano degli studi approntato nel 1931 dalla stessa Congregazione nelle Norme applicative⁴⁹ della Costituzione “*Deus Scientiarum Dominus*” di Papa Pio XI che vennero indicate, questa volta senza alcuna ulteriore specifica in merito alla metodologia esegetica⁵⁰, materie quali: Introduzione alla Scienza giuridica (Diritto naturale e Filosofia del Diritto), i cinque Libri del *CIC*, *Ius publicum ecclesiasticum*, Istituzioni di Diritto romano, Diritto concordatario, Elementi di Diritto civile vigente, Storia del Diritto canonico (Fonti, istituti e Scienza), riproponendo di fatto – a posteriori – lo schema di docenza canonistica tradizionale fino al XIX sec.

Le disposizioni didattiche imposte dalla Congregazione nel 1917 costituirono tuttavia un passo decisivo ed irreversibile nell’orizzonte ecclesiale: un passo che venne accolto non senza contraccolpi all’interno del panorama delle Discipline teologiche del tempo. L’area che maggiormente risentì della novità codiciale fu senza dubbio quella normativa: Diritto, Morale e Liturgia che, al tempo, avevano spesso *trattazione comune* o, comunque, *accomunata* dal (moralistico) “dover fare” – ben prima che dal “dover essere” –, all’interno della più generica “Teologia pratica”, in un’impostazione che rimase dominante fino agli anni del Vaticano II⁵¹.

Si scriveva (e pensava) in quegli anni (non a Roma – *sic*):

«Il Diritto canonico non è che il rivestimento sotto il quale la Chiesa si presenta nel piano dell’attività di governo, come le costruzioni teologiche sono il rivestimento sotto il quale il dogma si presenta sul piano della conoscenza razionale, come le cerimonie liturgiche la portano a manifestazioni sensibili sul piano del

48 Così, infatti, lo storico del Diritto (anche canonico) Ulrich Stutz aveva chiamato sin dai propri inizi lo studio codiciale imposto subito dopo la promulgazione del *CIC* (cfr. U. STUTZ, *Der Geist des Codex Iuris Canonici. Eine Einführung in das auf Geheiß Papst Pius X. verfasste und von Papst Benedikt XV. erlassene Gesetzbuch der katholischen Kirche*, Stuttgart, 1918, 169).

49 Cfr. SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET DE STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, *Ordinationes ad Constitutionem apostolicam “Deus Scientiarum Dominus”*, in *AAS*, XXIII (1931), 263-284.

50 Pare significativo notare come la *Deus Scientiarum Dominus* in fatto di metodo generale d’insegnamento indichi specificamente: «*In Facultate Iuris canonici tam historia et textus Legum ecclesiasticarum quam earundem ratio et nexus modo scientifico exponantur*» (ivi, 253), trascurando di indicare altri elementi metodologici più specifici (esegesi, in particolare).

51 Cfr. A. VERMEERSCH - J. CREUSEN, *Epitome Iuris canonici cum commentariis ad scholas et ad usum privatum*, 5 ed., Mechliniæ - Romæ, 1933, 19.

Culto. Teologia, Liturgia, Diritto canonico⁵²: tre Diritti frammentari, ma complementari e per conseguenza solidali, triplice manifestazione delle facoltà umane associate nel servizio della verità, triplice via d'accesso alla contemplazione del mistero, sotto il lume della fede!»⁵³.

Davanti alla nuova situazione del condensarsi, ormai senza possibilità di ritorno, della giuridicità canonica nell'assetto codiciale – dopo la prima emozione, ed una volta smaltita l'euforia della novità –, un certo numero di studiosi e docenti di Diritto canonico iniziò tuttavia a provare disagio per la – esigua – qualità della Normativa codiciale, e più ancora della Scienza ad essa legata, rispetto a quella del *Corpus Iuris canonici* cui erano stati abituati. Non si poté pertanto non denunciare la formale rottura con la precedente tradizione canonistica, nonostante il tentativo di evidenziare la continuità con le sue Fonti e prescrizioni che il Codice – formalmente – sanciva rispetto al Diritto precedente (cfr. *CIC-17*, Can. 6)⁵⁴.

Proprio l'aggiornamento della monumentale opera di F.X. Wernz operato da P. Vidal⁵⁵ in seguito alla promulgazione del Codice pio-benedettino può essere una valida testimonianza della volontà di assecondare i contenuti (= le Norme) del nuovo corso della giuridicità canonica⁵⁶ senza tuttavia dismettere un metodo canonistico di grande efficacia.

Nei tre decenni seguiti alla promulgazione del *CIC* pio-benedettino un crescente disagio caratterizzò progressivamente la Canonistica ecclesiastica: l'identificazione Diritto-Codice e la progressiva esclusione dall'ambito giuridico di tutto ciò che era meta-codiciale (al Card. P. Gasparri viene attribuita l'affermazione: “*quod non est in Codice non est in mundo*”⁵⁷) causarono l'irreversibile scissione, all'interno della generica normatività ecclesiastica, tra *giuridico* e *teologico*: Diritto e Morale, a quel tempo ancora insegnate dagli stessi docenti e con modalità analoghe (= la c.d. casuistica). La crisi della Canonistica codiciale era ormai iniziata, anche se – specie negli ambienti di Curia – non era possibile riconoscerlo né ammetterlo. Nel frattempo l'evento bellico congelò sia le difficoltà che le prospettive.

52 Per l'autore la Teologia come tale – e non solo la Teologia morale – è normativa in quanto il dogma è norma della fede.

53 G. RENARD, *Contributo allo studio dei rapporti tra Diritto e Teologia*, in *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, XVI (1936), 484.

54 Cfr. C.M. REDAELLI, *L'adozione*, 283.

55 F.X. WERNZ - P. VIDAL, *Ius canonicum ad Codicis normam exactum*, Romæ, 1923-1937.

56 Alla quale, per altro, entrambi avevano collaborato in qualità di Consulitori.

57 Cfr. C. FANTAPPIÉ, *Chiesa romana e Modernità giuridica. II. Il “Codex Iuris Canonici” (1917)*, Milano, 2008, 943.

2.2 I presupposti teoretici della nuova Disciplina

Come ormai noto dal punto di vista storico⁵⁸: le prime riflessioni cattoliche sul tema dei rapporti tra Diritto canonico e Teologia si svilupparono a metà Novecento in ambiente accademico germanico, prendendo le mosse da quanto andava realizzandosi in ambito protestante, finendo tuttavia per porre a carico del Diritto canonico istanze teoretiche (= quelle fondazionali) del tutto *estrane* alla tradizione canonistica cattolica.

Mentre, infatti, in ambito cattolico (come testimonia chiaramente l'esperienza medioevale dello *Ius commune* e dell'*utrumque Ius*) il Diritto – in ciascuna delle sue forme – non aveva mai rappresentato un problema, ben diversa era stata la situazione nel mondo della Riforma. Per il protestantesimo infatti Teologia e Diritto (epigoni di Grazia e Legge) non potevano coesistere all'interno di uno stesso *sistema unitario*, secondo il presupposto *dogmatico* della dottrina luterana dei “due Regni”⁵⁹ dalla quale derivava la profonda distinzione tra *Diritto naturale spirituale* e *Diritto naturale secolare*, senza più alcuna *participatio Legis aeternae* nella ragione umana (com'era stato, invece, per san Tommaso⁶⁰): per Lutero la Legge naturale spirituale è solo una *volontà giuridica* di Dio che comanda e giudica alla fine del mondo e, pertanto, (estrinsecamente) fuori della storia. In tal modo

«se l'uomo non può più raggiungere Dio con la ragione ma solo nella fede, Dio può invece raggiungere l'uomo con la sua volontà e la sua Legge; essa però diventa vincolante solo con l'adesione interiore dell'uomo. Il Diritto naturale secolare prodotto dalla ragione è segnato totalmente, anche se voluto da Dio, dalla logica umana e dalla giustizia dell'uomo; la giustizia del Decalogo, della *Lex Moysis* non appartiene più per Lutero al Diritto divino naturale, essendo solo un'immagine antropomorfa e torbida della giustizia di Dio. [...] Poiché il Diritto della Chiesa visibile regola solo i rapporti tra Chiesa e individui e degli individui tra di loro, esso si situa sullo stesso piano del Diritto statale»⁶¹.

Quando, però, la convivenza più o meno pacifica della giuridicità statale con quella ecclesiale riformata si ruppe definitivamente in occasione delle Leggi razziali naziste del 1933 lo stesso mondo protestante si trovò nella necessità di dar legittimamente vita ad uno specifico Diritto anche per la *Chiesa visibile*⁶²,

58 Si veda in merito: P. GHERRI, *Primi appunti per una storia delle origini della Teologia del Diritto (canonico)*, in *Ius Canonicum*, L (2010), 229-261.

59 Cfr. N. REALI, *Lutero e il Diritto. Certezza della fede e Istituzioni ecclesiali*, Venezia, 2017, 34-39.

60 Cfr. THOMAS AQUINAS, *Summa Theologiae*, I-II, q. 91, a. 2.

61 E. CORECCO, “Teologia”, 1726-1727.

62 In realtà già dopo i primi decenni di imposizione della Riforma luterana “*sine ulla Lege*”, si era

oltre che trovare una *fondazione adeguata* pure per quello dello Stato, dimostratosi del tutto inadeguato al sommo compito affidatogli dalla tarda Modernità di essere la fonte – unica – dell’Etica (sociale e civile). La divaricazione concettuale e teoretica rispetto alla concezione cattolica era massima. Da secoli, infatti, i cattolici erano abituati a concepire i “due” Diritti in modo sostanzialmente *autonomo* (seppur variamente interfacciato), come la vigente Teoria dello *Ius publicum ecclesiasticum* testimoniava efficacemente, prevedendo addirittura il possibile conflitto inter-ordinamentale a tutela della *libertas Ecclesiae*. Per i protestanti al contrario, poiché il Diritto era – di principio – un *unicum* di pertinenza e competenza statale, la crisi dell’un ramo coinvolgeva immancabilmente l’intera radice, rendendo necessario che della questione si facessero espressamente carico (anche) i teologi. Esattamente ciò da cui doveva sgorgare (e sarebbe sgorgata) la *Rechtstheologie* quale capostipite di un nuovo ambito epistemologico, in aperta opposizione alla (filosofica) *politische Theologie* tardo moderna. Fu questo contesto strutturale che nel secondo dopoguerra – in Germania (!) – fece assumere al Diritto come tale un’irrinunciabile portata etico-teologica, facendone un polo primario d’interesse per la stessa Teologia dogmatica, tanto da generare una vera e propria riflessione e teorizzazione espressamente teologica sul Diritto come tale che, invece, non aveva nessuna ragion d’essere in una prospettiva cattolica⁶³, né legami specifici con le Discipline giuridiche del tempo. In tale contesto, nella visione protestante della società, il *tema del Diritto* finì per coincidere con quello espressamente *politico* – e così continua sostanzialmente a tutt’oggi – identificandosi col rapporto Chiesa-mondo. Per questo, la Teologia del Diritto

«tocca profondamente la vita cristiana. Essa contiene – e ciò nel modo teologicamente più radicale – una questione di nuovo dibattuta appassionatamente

dovuti ricorrere ad un ricupero di molte Norme canoniche “romane” precedentemente in uso anche nelle Chiese germaniche per regolamentare materie che per loro stessa natura non possono essere lasciate alla libera inventiva dei singoli. «Nella mente di Lutero era limpido un giudizio profondamente negativo sulle Leggi canoniche che, a suo parere, soverchiavano letteralmente quelle divine contenute nelle sacre Scritture. [...] Che queste posizioni siano state successivamente superate dalla Chiesa luterana (Lutero vivente) e che, di conseguenza, l’odiato Diritto canonico sia stato considerato dal protestantesimo come una valida fonte di giustizia e di equità per la Chiesa, per lo Stato e per l’intera società è cosa risaputa» (N. REALI, *Lutero*, 71). Fortemente “normativa” si era, poi, rivelata – nonostante tutto – l’impostazione calvinista della Riforma.

63 «La Teologia del Diritto – intesa nel senso, divenuto tecnico nella Teologia protestante, di riflessione sul fondamento teologico del Diritto – è una Disciplina che non ha alcuna corrispondenza nella Teologia cattolica». J. HOFFMANN, *Droit canonique et Théologie du Droit*, in *Revue de Droit Canonique*, XX (1970), 289. «Una Teologia cattolica del Diritto – infatti – che abbia un proprio statuto non solo non esiste praticamente nei fatti, ma la sua legittimità è contestata per principio [...] il Diritto appartiene alla natura umana; esso rileva pertanto nella Filosofia e non nella Teologia». W. STEINMÜLLER, *Evangelische Rechtstheologie. Zweireichelehre - Christokratie - Gnadenrecht*, Köln - Graz, 1968, 7.

nell'opinione cristiana: quella del "come" dei rapporti tra Chiesa e mondo politico, tra Chiesa e Stato, ed anche quella, più concreta e concernente in modo personale ogni cristiano, dell'agire "cristiano" autentico nell'ambito del sociale e politico»⁶⁴.

ciò che – con maggior correttezza e proprietà epistemologica – J. B. Metz chiamò, appunto: "Teologia politica"⁶⁵.

Sotto la pressione di tali stimoli, a partire da K. Mörsdorf, e basandosi – di fatto – sulle dottrine degli autori (soprattutto protestanti) attivi in materia, anche la ricerca cattolica (e la didattica) si era indirizzata a "dedurre" l'esistenza e la legittimità dello stesso Diritto canonico (cattolico) – ormai abbondantemente in crisi nella sua forma codificata dal Gasparri – da principi espressamente teologici tra cui, dopo il Vaticano II, soprattutto la nozione di *communio*⁶⁶, strutturandosi ed operando in vista di una duplice finalità:

«costruire nell'ambito della Canonistica una Disciplina che si occupi dell'aspetto fondazionale, sempre da un punto di vista teologico, del Diritto canonico, chiamata Teologia del Diritto canonico;
e quella di considerare la Canonistica una Disciplina teologica, con metodo giuridico, o meglio teologico»⁶⁷.

In tal modo tuttavia – come ben evidenzia Erdö – si finì ambigualmente per «utilizzare la *Teologia del Diritto canonico* invece della *Teoria generale del Diritto*»⁶⁸, non ammissibile per il Diritto canonico (secondo i discepoli di

64 A.M. ROUCO VARELA, *Was ist "katholische" Rechtstheologie?*, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, CXXXV (1966), 531.

65 Cfr. J.B. METZ, *Sulla Teologia del mondo*, Brescia, 1969; J.B. METZ, *La fede nella storia e nella civiltà*, Brescia, 1978.

66 Cfr. P. ERDÖ, *Storia della Scienza del Diritto canonico. Una introduzione*, Roma, 1999, 184.

67 C.M. REDAELLI, *Il metodo esegetico applicato al Codice di Diritto Canonico del 1917 e a quello del 1983*, in *Periodica de Re Canonica*, LXXXVI (1997), 81. È Corecco che, non considerando soddisfacente la formula coniata dal Maestro monacense (Disciplina teologica, con metodo giuridico), la reinterpreta come Disciplina teologica, con metodo teologico: poiché il metodo di una Scienza dev'essere definito dal suo oggetto, essendo oggetto di esame scientifico una realtà teologica (= il Diritto ecclesiale), il suo metodo non può essere quello giuridico ma dovrà necessariamente essere quello teologico (cfr. E. CORECCO, *Theologie des Kirchenrechts. Methodologische Ansätze*, Coll. Canonistica: *Beiträge zur Kirchenrecht*, n. 4, Trier, 1980, 93). Rimane però del tutto aperta la questione pregiudiziale circa la corretta individuazione del *Kirchenrecht* come realtà teologica: ciò che rende inutile la precisazione metodologica introdotta da Corecco, poiché non se ne giustifica il fondamento!

68 Cfr. P. ERDÖ, *Storia*, 184 (corsivi non originari).

Proprio a questo proposito il polacco R. Sobanski (già studente a Monaco) afferma di prediligere la denominazione "Teoria del Diritto ecclesiale" per chiarire subito la funzione di questa Disciplina, mettendone in evidenza l'analogia con la Teoria generale del Diritto. Al contrario: una Teologia del Diritto ecclesiale risulta abbastanza confusa potendo suscitare la falsa impressione che esistano due

Mörsdorf, e più ancora secondo Corecco) a causa dei fondamenti filosofici da cui tale Disciplina promana.

Di fatto, per quanto riguardava l'insegnamento del Diritto canonico in ambito cattolico, la situazione dottrinale e didattica degli anni Sessanta-Settanta non differiva di molto da quella di cinquant'anni prima: semplicemente alla *societas perfecta* (dello *Ius publicum ecclesiasticum*) si era sostituita pressoché in ogni circostanza la *communio* e, in suo nome, s'iniziò un progressivo ma inesorabile processo di *erosione del giuridico* nella Chiesa a favore di un *teologico*, rivelatosi però più volte, *spiritualistico* o *sacrale*⁶⁹. Da allora, negli ambienti d'influenza teologica tedesca (Italia *in primis*), divenne sempre più difficile parlare di *Diritto canonico* – pervicacemente e puntigliosamente sostituito da “Diritto ecclesiale”, mala traduzione di *Kirchenrecht* – e si pretese di coniugare questa linea con quella del Concilio: l'Ecclesiologia conciliare sembrava infatti trovare nello *Ius communionis* il suo giusto coronamento istituzionale⁷⁰, in linea col principio (indiscusso) della *natura* eminentemente teologica del Diritto nella Chiesa.

2.3 L'attuale stato delle cose tra materia d'interesse e Disciplina scientifica

In realtà, come continua a dimostrare in modo eloquente anche la dottrina più recente, questo grande *magma teoretico* tutt'oggi in ebollizione non è

Scienze del Diritto ecclesiale, una teologica e l'altra canonistica (cfr. R. SOBANSKI, *La Chiesa e il suo Diritto. Realtà teologica e giuridica del Diritto ecclesiale*, Torino, 1993, 18).

69 Non si consideri pleonastico evidenziare come il coevo crescere dell'importanza attribuita anche in ambito cattolico alla portata istituzionale del “carisma” (emblematicamente: L. GEROSA, *Teologia del Diritto canonico: fondamenti storici e sviluppi sistematici*, Coll. *Pro manuscripto*, n. 8, Lugano, 2005, 144-145 / L. GEROSA, *Introduzione al Diritto canonico. I. Teologia del Diritto ecclesiale*, Città del Vaticano, 2012, 135 – sostanziale riedizione del volume precedente) abbia favorito in alcuni ambienti non marginali per la Canonistica di lingua italiana la tendenziale identificazione tra *teologico*, *spirituale*, *mistico*, *carismatico*, con le annesse (possibili) derive sacralizzanti, secondo l'attenta lettura di M. Zimmermann nel 1989 (cfr. M. ZIMMERMANN, *Théologie du Droit ou perversion du Droit?*, in *Revue de Droit Canonique*, XXXIX [1989], 55-63).

70 Sul progressivo imporsi della categoria di *communio* rispetto a quella – originaria – di Popolo di Dio nel dopo-Concilio, si veda: D. VITALI, *Popolo di Dio*, Assisi (Perugia), 2013, 48 e *passim*.

Si tenga inoltre conto che il concetto *nativamente teologico* di “Popolo di Dio” era intenzionalmente evitato oltralpe: «Sarebbe infatti facile manipolare con considerazioni di provenienza giusnaturalistica il dato teologico offerto dall'idea di Popolo di Dio, per concludere che *ubi societas ibi Ius*. Il passaggio logico, dal Popolo di Dio al Diritto canonico sarebbe da un punto di vista metodologico sospetto, se non addirittura scorretto» (A.M. ROUCO VARELA - E. CORECCO, *Sacramento e Diritto: antinomia nella Chiesa?*, in E. CORECCO ET ALII, *Chiesa e Diritto. Un dibattito trentennale su fondamenti e metodo della Canonistica*, Lugano, 2002, 37 – l'operetta originaria, in forma d'intervista, risale al 1971).

ancora stato in grado di produrre qualcosa di epistemologicamente (e, quindi, scientificamente) accettabile, al di là di innumerevoli asserzioni e petizioni di principio, ancora incapaci tuttavia di prendere forma concreta nella delineazione di una *vera Disciplina scientifica* caratterizzata da un autonomo e plausibile *statuto epistemologico*, in relazione soprattutto al suo *oggetto materiale* e *metodo fondamentale* di studio e correlata didattica.

Di fatto: se è pur vero che la nascita della Teologia del Diritto canonico come Disciplina accademica autonoma non è stata «un fulmine a ciel sereno»⁷¹ ma è stata lungamente preparata già dagli anni successivi al Vaticano II, non è meno vero che pure coloro i quali ritengono

«indubbio che l'introduzione di tale nuova Disciplina nel Secondo Ciclo, ovvero nel Ciclo della specializzazione, dice implicitamente che per conoscere il Diritto non basta transitare attraverso una propedeutica formazione teologica»,

oppure anche che: «l'intento evidente della riforma è orientato a una presa di coscienza circa la natura stessa del Diritto canonico»⁷², non riescono però a dare un corpo materiale a questo *nous/logos* che continua ad aleggiare sulla vita ecclesiale. Dopo, infatti, aver affermato la congruità di leggere l'introduzione della Teologia del Diritto canonico negli studi canonistici come «una *precisa scelta di campo sul merito*, ovvero sulla natura del Diritto ecclesiale e di conseguenza sulla Canonistica quale Disciplina accademica»⁷³, non si è in grado di procedere oltre; quasi legittimandosi col fatto che «i documenti del Magistero non indicano, come ovvio, un programma di studi né delineano passaggi obbligati per cogliere al meglio la specificità della materia»⁷⁴.

Non restano così che affermazioni di principio, tanto sfuggenti per la pratica didattica – in cui una Disciplina scientifica deve comunque esprimersi – quanto esigenti a livello dogmatico:

«quando si parla di Teologia del Diritto canonico si deve far riferimento prima di tutto al senso teologico dell'esperienza giuridica umana e alla sua rilevanza nell'economia della salvezza, poi del suo senso all'interno della realtà misterica della Chiesa»⁷⁵.

71 M. VISIOLI, *L'insegnamento*, 213.

72 *Ivi*, 227 (entrambe).

73 *Ibidem* (corsiivi originari). Affermazione di per sé pienamente condivisibile, ben consapevoli che ciò a cui ci si riferisce (= l'*objectum materiale*) è però l'esatto contrario...

74 *Ivi*, 228.

75 G. GHIRLANDA, *Il Corso*, 288. «La Teologia del Diritto canonico, infatti, è quella Disciplina che riflette, alla luce del dato rivelato, innanzitutto in generale sulla natura del Diritto come esperienza

Stando così le cose, pur condividendo pienamente che

«di fatto questo insegnamento costituisce uno degli indicatori più importanti per comprendere la *mens* di una Facoltà ecclesiastica, ovvero il modo in cui si intende studiare il Diritto della Chiesa e l'orizzonte sul quale esso va a collocarsi»⁷⁶,

non pare tuttavia accettabile che l'unico esito (non) concreto dell'intera problematica si risolva – ancora una volta – nella mera affermazione che

«non è infatti secondaria per chi conduce studi giuridici la domanda perennemente aperta sul significato del Diritto ecclesiale, domanda posta con insistenza negli anni dell'ultima codificazione e successivamente in parte abbandonata in nome di uno studio del Diritto più pratico-pastorale»⁷⁷.

Allo stesso tempo: non trova riscontri strutturali (oltre che supporti normativi) la pretesa che un apporto teoretico così fondamentale e strutturante per la comprensione della “natura” stessa del Diritto della Chiesa ed il suo studio⁷⁸

dell'uomo e sulla funzione di esso nella convivenza umana come tale; sull'assunzione di tale esperienza nell'economia della salvezza; sull'uomo redento in Cristo che forma la Chiesa nuovo Popolo di Dio e vi entra a far parte portando con sé tutte le esigenze legate alla natura umana stessa; sulla natura e sulla funzione del Diritto nella Chiesa, mistero di comunione, sacramento di salvezza, Corpo mistico di Cristo; infine sulle Istituzioni ecclesiastiche che danno la struttura fondamentale della Chiesa universale e delle Chiese particolari» (*ivi*, 287-288).

76 M. VISIOLI, *L'insegnamento*, 227. Si prenda atto, in merito, che è proprio per questo preciso motivo che la sola (ad oggi) Facoltà di Diritto canonico che abbia scelto *strategicamente* di istituire addirittura la Cattedra di Teologia del Diritto canonico (ponendo il Corso stesso al primo semestre del primo anno di Licenza) è quella dell'*Institutum Utriusque Iuris* della Pontificia Università Lateranense.

Non solo: proprio le “conclusioni” del Corso di “Teologia del Diritto canonico” (cfr. P. GHERRI, *Lezioni*, 300-310) diventano elementi trasversali di riferimento per altre Discipline, anche espressamente tecniche, quali il Diritto processuale canonico (cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 6 ed., Roma, 2012, 19, nota n. 18) o il Diritto amministrativo canonico (cfr. P. GHERRI, *Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano, 2015, 43; 185; 249). La stessa attività di ricerca dell'*Institutum Utriusque Iuris* è chiaramente indirizzata in tale prospettiva, come avviene dall'anno 2006 attraverso l'organizzazione delle “Giornate canonistiche interdisciplinari”, spesso su tematiche espressamente riconducibili a tale ambito disciplinare: Categoricalità e trascendentalità del Diritto (2006); Diritto canonico, Antropologia e Personalismo (2007); Norme e regole nella vita e nel Diritto (2008); Logica e Diritto: tra argomentazione e scoperta (2010); Linguaggi e concetti nel Diritto (2012). Non sono mancate neppure Tesi di Dottorato: *L'approccio epistemologico alla Teologia del Diritto canonico nel pensiero di T. Jiménez Urresti e L. Orsy* (2010); *La doctrina di T.I. Jiménez Urresti hasta el evento de “Concilium”*: bases de un nuevo planteamiento en el desarrollo del Derecho canónico (2017).

77 M. VISIOLI, *L'insegnamento*, 227.

78 «La Teologia del Diritto canonico non può dunque essere un semplice Corso tra gli altri Corsi. Anche se racchiusa entro un numero preciso di ore di lezione e di conseguenti crediti universitari, la Disciplina costituisce ben più di un Corso: essa si colloca come modalità essenziale dello studio del Diritto canonico anche nella sua formulazione positiva». M. VISIOLI, *Alcune precisazioni*, 323.

Ancora, in dottrina: la Teologia del Diritto canonico non è «semplicemente una Scienza introduttiva,

costituisca *soltanto* un *Corso complementare* (seppur obbligatorio), per di più con un ‘peso’ per quanto concerne i crediti formativi riconosciuti alla sua frequentazione e superamento dell’esame, pari della quasi totalità degli altri Corsi previsti. Lo stesso dicasi del fatto che in più Istituzioni accademiche il Corso stesso venga erogato in modo ciclico⁷⁹, anziché costituire la soglia stessa per l’accesso agli studi canonistici.

Occorrerebbe invece riconoscere la *differenza epistemologica* – ancora insuperata – che intercorre tra una, pur significativa, *materia d’indagine* e discussione (anche filosofica o scientifica), oppure – addirittura – una “convinzione”⁸⁰ (*sic*), ed un’autentica *Disciplina scientifica*: una differenza espressamente *tecnica*, dipendente in gran parte da fattori non soggettivi e basata su elementi di espressa *comunicabilità* con le Scienze e Discipline scientifiche già (ritenute) tali. Una differenza basata in gran parte su di un fattore espressamente operativo ed euristico attraverso cui analizzare la realtà (anche sociale o culturale o spirituale) per farne emergere informazioni – ed *applicazioni* – sempre nuove, senza limitarsi invece a ripetere, pur trasformisticamente, concetti ritenuti “perenni”.

Proprio questa sostanziale incapacità di fare il necessario *salto epistemologico* potrebbe trovarsi alla base del perdurare anche nel nuovo millennio di una certa attenzione per la materia, seppur mai effettivamente “tecnica”. Nell’ultimo decennio, infatti, si è assistito alla pubblicazione sia di riedizioni⁸¹, sia di nuove monografie⁸², sia di raccolte di saggi già editi separatamente⁸³, all’interno di un’attività che permane però disorganica fino ai limiti della *contraddizione*, come dimostra il confronto – *inconcludente* – ancora in atto tra le proposte di: a) una *fondazione teologica del Diritto* come tale, b) una

diversa dal Diritto canonico vero e proprio. Essa è invece un modo nuovo ed innovativo, fondato sull’Ecclesiologia conciliare, per concepire, interpretare ed applicare le Leggi della Chiesa» (L. GEROSA, *Introduzione*, 9).

79 Il dato è facilmente rilevabile dalla consultazione dei diversi “*Ordo Anni accademici*” delle principali Facoltà di Diritto canonico, così come dagli orari dei Corsi dei rispettivi docenti.

80 «Questa innovazione non *consiste* nella sola aggiunta di una materia in più da insegnare e studiare, ma *nella convinzione* che è necessario dare fondamento al Diritto canonico in chiave teologica». M. VISIOLI, *Alcune precisazioni*, 318 (corsi non originari).

81 Cfr. P. ERDÖ, *Le sacré*, 2009 (orig.: Torino, 1996); D. COMPOSTA, *La Chiesa visibile. La realtà teologica del Diritto ecclesiale*, (G. SCIACCA, cur.) Città del Vaticano, 2011 (orig.: 1976); L. GEROSA, *Introduzione*, 2012 (orig.: Lugano, 2005); G. GHIRLANDA, *Introduzione al Diritto ecclesiale. Lineamenti per una Teologia del Diritto nella Chiesa*, Roma, 2013 (orig.: Casale Monferrato, 1993).

82 Cfr. A. CATTANEO, *Fondamenti*, 2011; G. ZANNONI, *Il Diritto canonico nell’ontologia della fede. Il fatto giuridico evento dell’umano*, Venezia, 2012.

83 Cfr. V. DE PAOLIS, *Note di Teologia del Diritto*, Venezia, 2013.

fondazione – teologica o no – *del Diritto canonico*, c) una – pur minoritaria – *Teologia della Legge*⁸⁴, da cinquant’anni in bilico tra Teologia morale, Antropologia teologica e/o filosofica, Filosofia del Diritto, Ecclesiologia, Ontologia... e quant’altro.

3. LA RECEZIONE DOMINANTE DELLA NUOVA DISCIPLINA

Come anticipato in apertura: sebbene sia il *quadro epistemologico* della Disciplina, sia il suo *inquadramento didattico* permangano confusi e piuttosto disorganici, tuttavia i già citati saggi pubblicati nel decennale della riforma degli studi canonistici offrono materiale col quale confrontarsi proficuamente – dopo ulteriori cinque anni – proprio in chiave didattico-epistemologica. Tanto più che tali apporti, pur nella loro specificità anche formale, si propongono espressamente di delineare lo stato dell’arte della Teologia del Diritto (canonico?)⁸⁵: *necessità, finalità, istituzionalizzazione*, fino ai *contenuti* della sua stessa docenza, offrendo ai suoi cultori un’interessante visione (sebbene evidentemente parzializzata⁸⁶) dell’attuale *momento epistemologico*.

3.1 *La denominazione*

Il prospetto offerto da Visioli sulla Rivista veneziana (che, per il contesto in cui è inserito, riguarda soltanto la riforma degli studi canonistici e non l’intero tema della Teologia del Diritto⁸⁷) evidenzia il permanere, a livello

84 Riconducibile, tuttavia, non al *solo* D. Composta (riproposto alle stampe), ma pure – anche se parzialmente – alle altre richieste in qualche modo più attente al *radicamento ontologico* (o *trascendentale*) della dimensione *normativa*.

85 Questo modo di scrivere è reso necessario dal permanere dell’instabilità delle formule utilizzate; si veda quanto chiosato in merito da Cattaneo a Visioli: «L’autore parla quasi sempre di “Teologia del Diritto”. Anche se dal contesto è chiaro che si intende “Teologia del Diritto canonico” penso che convenga essere precisi. L’espressione “Teologia del Diritto” potrebbe infatti intendersi nel senso di una riflessione teologica sul fenomeno giuridico in generale, in modo analogo all’insegnamento della “Filosofia del Diritto”» (A. CATTANEO, *Sulla “Teologia”*, 303, nota n. 1). Senza ignorare che l’impostazione dottrinale dell’autore citato risulta evidentemente propensa ad una Teologia del Diritto come tale: «La “Teologia del Diritto canonico” non può esimersi dall’investigare anche il fenomeno giuridico in quanto tale, quale espressione di una realtà propriamente umana ma non per questo avulsa dal contesto della Rivelazione» (M. VISIOLI, *Alcune precisazioni*, 319-320).

86 Cfr. P. GHERRI, *Il ruolo ecclesiale del canonista contemporaneo*, in *Apollinaris*, LXXXVII (2014), 123, nota n. 147.

87 Come ben dimostra il fatto che non siano in esso presenti riferimenti alla materia come tale.

istituzionale, della già illustrata situazione di solo parziale recezione della riforma, visto che nelle diverse Facoltà pontificie attive (in Italia) permangono ben tre denominazioni della Disciplina: “Teologia del Diritto canonico”, “Fondamenti del Diritto canonico” e “Teoria fondamentale del Diritto canonico”⁸⁸.

La questione non è puramente formale poiché, se giustamente «il nome dice un modo di intendere questa Disciplina»⁸⁹, le tre formulazioni indicano con una certa immediatezza *concezioni affatto diverse*:

«La denominazione “Teologia del Diritto canonico” ha il pregio di indicare un diretto riferimento al dato rivelato, una scelta di campo che pone nell’orizzonte della Rivelazione cristiana il contenuto a cui attingere il senso del Diritto ecclesiale. [...] La denominazione “Fondamenti” o “Teoria fondamentale del Diritto canonico” dice una espressa volontà di indagare il contesto fondativo del Diritto ecclesiale, esplicitando ciò che costituisce il presupposto a ogni studio giuridico canonico»⁹⁰.

Nondimeno, secondo l’autore, tali denominazioni (in realtà: *identificazioni*) della Disciplina evidenziano anche possibili *derive*: nel primo caso quello di «perdere di vista la specificità di metodo d’indagine proprio di questa Disciplina e di *farne una semplice branca della Teologia*»⁹¹, nel secondo caso la problematicità di riferirsi, per il “Diritto ecclesiale”, a un fondamento non necessariamente di carattere “teologico”, com’è la giustizia⁹².

Proprio la denominazione costituisce un’esplicita “problematica” per l’autore⁹³, cogliendo bene come si tratti di una questione costitutiva dal punto di vista non solo didattico ma, più radicalmente, *epistemologico*. Il problema (correttamente individuato) riguarda il “genitivo” (= *Iuris canonici*): un genitivo che, da una parte, sollecita peculiare attenzione in ambito teologico,

88 Cfr. M. VISIOLI, *L’insegnamento*, 232-233. Non sia giudicato troppo negativamente porre qui in evidenza come due di tali denominazioni siano – di per sé – non conformi alla Normativa vigente.

89 *Ivi*, 233.

90 *Ibidem*. Secondo l’autore il Corso risulta denominato “Teologia del Diritto canonico” in: PUL, PUG, PUU, Angelicum, UPS, PIO e a Budapest; mentre si usa “Fondamenti del Diritto canonico” o “Teoria fondamentale del Diritto canonico” a Venezia e a S. Croce (cfr. *ivi*, 232-233). In realtà alcuni dati non corrispondono ai fatti: presso la PUG, p.es., il Corso risulta da tempo denominato semplicemente “Teologia del Diritto” (com’è possibile verificare consultando l’*Ordo Anni Academici*, dei singoli anni).

91 *Ivi*, 233 (corsivo non originario). “Specificità di metodo” sulla quale non è possibile avere (dall’autore) indicazioni concrete: basti la *specificità*!

92 «La dimensione della giustizia infatti non è contenuta solo nella Rivelazione cristiana, ma deve essere ricercata su un orizzonte ampio, in un intreccio di variabili delle quali anche la Rivelazione fa parte. Il rischio di questa denominazione è quello di perdere di vista la specificità teologica del Diritto canonico, il suo diretto riferimento alla Rivelazione cristiana come orizzonte di senso che ne giustifica l’esistenza e la specificità». *Ibidem*.

93 Il quale però non pone la questione circa il valore della *denominazione ufficiale* della Disciplina.

dall'altra, viene ridimensionato per non privare di adeguato valore la componente giuridico-canonistica⁹⁴.

La questione presenta una propria consistenza poiché, sebbene si ritenga irrinunciabile una prospettiva comune *fondazionale* – teologica per alcuni, filosofica per altri –, non si vuole però perdere la specificità giuridica della nuova Disciplina accademica. Se, infatti, il Diritto canonico diventasse oggetto di studio della Teologia, come accaduto dagli anni Sessanta del secolo scorso per molte realtà mondane (le c.d. Teologie del genitivo⁹⁵), la sua appartenenza costitutiva ai presupposti stessi della fede (= sacralità, divinità del Diritto, non solo canonico) ne risulterebbe irreversibilmente compromessa⁹⁶. Allo stesso tempo: se smettesse di essere vero Diritto (sebbene peculiarissimo) ne resterebbe compromessa la portata costitutiva rispetto alla Chiesa come tale (= sacralità, divinità del Diritto, non solo canonico)⁹⁷. Un bisticcio fattuale e non teoretico (di *concretezza*, cioè, e non di *logica*) che continua a porre in evidenza le *vere aporie* sottese alla materia come nata e cresciuta negli ottant'anni della sua esistenza: sempre orientata al *fondamento divino* e sempre necessitata alla *intrinseca doverosità*⁹⁸. In tale prospettiva è importante segnalare anche l'uso frequente del termine “teologico” in riferimento a Dio (con significato, quindi, di *divino!*) anziché alla Teologia: fattore mimetico che permette – proprio attraverso il “bilinguismo” denunciato da T. Jiménez Urresti⁹⁹ – di ricomporre l'*unità fondazionale* in un vero e proprio “Diritto divino” (*positivo* per alcuni, *naturale* per altri).

94 «Il percorso non può esimersi dall'affrontare il contesto ecclesiologico nel quale la riflessione speculativa si deposita, ma al contempo anche la tipicità della Scienza giuridica che *non può essere privata di una identità propria in nome di un genitivo*, “del Diritto”, che non comporta certamente una riconducibilità totale dello *Ius canonicum* alla Teologia». *Ivi*, 229-230 (corsivo italiano non originario).

95 Cfr. Z. ALSZEGHY - M. FLICK, *Come si fa la Teologia. Introduzione allo studio della Teologia dogmatica*, 3 ed., Alba (Cuneo), 1985, 82-93. L'autore osserva che «in questa prospettiva è stata talvolta indebitamente inquadrata la Teologia del Diritto, analogamente ad altre c.d. “Teologie del genitivo”» (M. VISIOLI, *L'insegnamento*, 233), con palese riferimento indiretto a T. Jiménez Urresti (cfr. T. JIMÉNEZ URRESTI, *De la Teología a la Canonística*, Salamanca, 1993, 171).

96 Poiché «anche se non in modo esclusivo, esiste un Diritto nella Chiesa per la natura stessa della Chiesa, che non si limita a essere pura *societas*» (M. VISIOLI, *L'insegnamento*, 229).

97 Questo è, in effetti, il presupposto comunque irrinunciabile... anche per chi non si riferisce al “teologico” (nel senso di “divino”) ma si accontenta del “naturale” in quanto esso stesso “divino” in ragione della creazione.

98 «Nella dinamica della relazione con l'altro sono le radici del Diritto, del “giuridico”, come ciò che è dovuto perché legittimamente affermato e preteso. Il “giuridico” indica il rapporto di giustizia che in concreto deve stabilirsi tra i soggetti in relazione. [...] Possiamo dire che il Diritto come esperienza originale di ogni essere umano è “la relazione interpersonale nell'aspetto del dovuto-*debitum*”». G. GHIRLANDA, *Il Corso*, 290.

99 Cfr. T. JIMÉNEZ URRESTI, *De la Teología*, 177; C. BOFF, *Teología e prática. Teología do político e suas mediações*, Petropolis, 1978, 379.

Cattaneo – giustificando la propria posizione – sostiene che il motivo per il quale la nuova Disciplina è stata chiamata Teologia del Diritto canonico «si deve al fatto che essa si occupa degli aspetti più propriamente teologici, in quanto più prossimi all’Ecclesiologia»; nondimeno, tuttavia,

«da questo punto di vista, la nuova Disciplina potrebbe essere denominata più adeguatamente come “Fondamenti del Diritto canonico” o “Questioni fondamentali del Diritto canonico”»¹⁰⁰,

tanto più che, a proposito della riforma degli studi canonistici, egli stesso afferma che «ciò che sicuramente si è voluto promuovere fra gli studenti è la conoscenza dei fondamenti ecclesiologici delle Norme e degli istituti giuridici della Chiesa»¹⁰¹, mentre «il fatto di denominare ora questa nuova Disciplina “Teologia del Diritto canonico” non contribuisce a specificarne il contenuto»¹⁰². In tal modo anche il canonista ticinese – di fatto – rafforza la dimensione irrinunciabilmente *fondazionale* della Disciplina: «In ogni modo, entrambe le posizioni tendono a considerare che la nuova Disciplina deve occuparsi dei fondamenti (o delle questioni fondamentali) del Diritto canonico»¹⁰³, insistendo sul fatto che «pare che tra gli autori esista un certo accordo nel considerare che la nuova Disciplina deve studiare i fondamenti del Diritto canonico»¹⁰⁴... autori non considerati, a parte (*sic!*).

3.2 I contenuti

La non chiarezza epistemologica evidenziata a livello di *denominazione* della Disciplina non manca di ricadere a livello di proposta effettiva di suoi

100 A. CATTANEO, “Teologia”, 554b (entrambe).

101 A. CATTANEO, *Fondamenti*, 11-12.

102 A. CATTANEO, *Sulla “Teologia”*, 313 (corsivo non originario). Si permetta in merito di rimarcare la totale assenza di *essenzialismo metodologico* che rischia di rendere *ogni* parola poco più che *incidentale*, dando corso a quello che, ad ogni effetto, va riconosciuto come Nominalismo. La posizione risulta poi tanto maggiormente problematica quanto più gli stessi autori pretendano – sulle stesse basi – di svolgere ragionamenti di carattere metodologico o epistemologico. Sull’essenzialismo metodologico nelle Scienze umane (o “sociali”, che dir si voglia) scriveva K. Popper: «Mentre i metodi delle Scienze naturali sono fondamentalmente nominalistici, la Scienza sociale è costretta ad adottare un essenzialismo metodologico. Si è detto che il compito della Scienza sociale è comprendere e spiegare quelle entità sociologiche come lo Stato, l’azione economica, il gruppo sociale, ecc. E che ciò può farsi soltanto col penetrare nelle loro essenze. Ogni entità sociologica di qualche importanza presuppone termini universali per la sua descrizione, e per questo suo compito sarebbe futile introdurre liberamente [...] nuovi termini. Il compito della Scienza sociale è descrivere tali entità con chiarezza e in modo appropriato, cioè distinguere l’essenziale dall’accidentale; ma ciò richiede la penetrazione della loro essenza» (K. POPPER, *Miseria dello Storicismo*, Milano, 2002, 45-46).

103 A. CATTANEO, “Teologia”, 554b.

104 *Ivi*, 555a.

possibili *contenuti*, individuabili a parere di Visioli¹⁰⁵, «valutando sommariamente i Programmi degli studi della “Teologia del Diritto canonico” nelle Università e Facoltà ecclesiastiche»: un’analisi da cui emerge come «frequentemente questa Disciplina passi attraverso due fasi: una storica e l’altra sistematica»¹⁰⁶.

In merito va esplicitato come, tuttavia, tale delimitazione contenutistica avvenga *per saltum*, nei confronti – cioè – di un *oggetto disciplinare* diverso rispetto a quelli sin qui menzionati: la *Canonistica*¹⁰⁷. È infatti questa – intesa spesso come *Dottrina* o *Teoria generale del Diritto canonico* – l’oggetto principale della maggior parte delle trattazioni (anche didattiche) poste il più delle volte sotto il titolo di Teologia del Diritto canonico a cui Visioli si riferisce¹⁰⁸.

«La fase storica porta il canonista a percorrere la concezione del Diritto della Chiesa negli ultimi secoli, generalmente affidando a una lettura storica ad ampio spettro i secoli che vanno dalla nascita della Canonistica (fine primo millennio) alla Riforma protestante e moderna, e addentrandosi con maggiore acutezza nella analisi delle Scuole canonistiche dal XIX secolo in avanti. Spesso la Scuola del Diritto pubblico ecclesiastico costituisce uno spartiacque importante per segnare un passaggio epocale dopo il quale la Teologia, da strettamente dogmatica, diventa orizzonte di senso di alcuni movimenti di pensiero canonistico.

La parte storica del Corso passa frequentemente attraverso il pensiero della Riforma, tappa obbligata per comprendere le domande di senso che sono state poste al Diritto e conseguentemente alla Canonistica. Così figurano spesso nel Programma il processo di codificazione del 1917, l’epopea del Concilio Vaticano II [...] e la rinnovata Ecclesiologia che ne scaturisce, il Codice 1983 e il Magistero pontificio successivo»¹⁰⁹.

Significativamente va osservato che il problema del cambio di *oggetto disciplinare* si evidenzia specificamente in relazione alla parte sistematica dei Corsi nella quale «si affronta la questione del metodo, dell’oggetto, del

105 La posizione è di tutto interesse sia dogmatico che epistemologico poiché evita di sottoporsi ad un effettivo sforzo teoretico-sistematico, tanto criticabile quanto oggettivamente difficile da articolare.

106 M. VISIOLI, *L’insegnamento*, 229 (entrambe).

107 Una Canonistica che l’autore definisce: «La Scienza che con metodo specifico indaga il fenomeno giuridico in tutta la sua complessità»; «vera e propria indagine speculativa sul fenomeno giuridico ecclesiale nella sua complessità» (*ivi*, 212 – entrambe) e «Scienza che indaga in modo sistematico il complesso mondo giuridico-canonico» (*ivi*, 227), con uno spettro così ampio che rende difficile una vera tematizzazione epistemologica.

108 Si tratta di una condotta plausibile soprattutto perché mancano nel Piano degli studi canonistici sia un Corso di Teoria generale del Diritto canonico sia uno sulle Dottrine canonistiche e la loro evoluzione, mentre sono presenti la Storia delle Fonti e quella della Scienza del Diritto canonico.

109 *Ivi*, 229.

contenuto *della Canonistica* in relazione al concetto di Diritto che si ritiene opportuno proporre»: «in questo senso gli approcci sono i più differenti, in riferimento al *concetto di Diritto* e alla conseguente *Scienza canonistica*»¹¹⁰.

Non radicalmente diversa – né affrancata dal medesimo problema del *cambio* dell'oggetto disciplinare – risulta la posizione di Cattaneo a livello di contenuti. Anch'egli infatti individua due grandi aree tematiche:

«la prima fa riferimento al Diritto canonico (costituzione, natura e finalità), mentre la seconda si riferisce alla Scienza del Diritto canonico (evoluzione storica, Epistemologia, metodologia e relazione con le altre Scienze)»¹¹¹,

coerentemente con la sua particolare visione epistemologica secondo cui *ciò* che si scrive “Teologia” si deve leggere “Fondamenti”.

Innanzitutto a tale prospettazione dell'insegnamento e – derivatamente – delle concezioni attuali della Teologia del Diritto canonico, una *reale panoramica* epistemologica reclama tuttavia *assenze concettuali* di prim'ordine: T. Jiménez Urresti e L. Örsy¹¹², con la loro *prospettiva espressamente metodologica* anziché contenutistico-fondazionale. Una prospettiva che viene puntualmente ignorata¹¹³ oppure di fatto delegittimata; ne scrive, infatti, Visioli:

«Una tale prospettiva, così formulata, porta dunque a una conclusione addirittura opposta alla premessa. Sembrerebbe quasi che il Decreto del 2002 introduca *ex novo* e su istanza delle maggiori Scuole canonistiche mondiali una nuova

110 *Ibidem* – entrambe (corsivi non originari). L'autore prosegue indicando altre tematiche quali: 1) il contesto ecclesiologico nel quale la riflessione speculativa si deposita, 2) la tipicità della Scienza giuridica, oltre a due questioni fondamentali che non possono mancare: [3] quella ecclesiologica e [4] quella antropologica (cfr. *ivi*, 229-230).

111 A. CATTANEO, “Teologia”, 555a. La prospettiva di Cattaneo, tuttavia, non rimane puramente teoretica e – anch'egli con un salto epistemologico – passa dai “fondamenti del Diritto canonico” (del *Dizionario*) alle “questioni fondamentali della Canonistica” (cfr. A. CATTANEO, *Sulla “Teologia”*, 315) indicando anche alcune tematiche da trattare in sede didattica: 1) il rapporto Chiesa-Diritto, 2) la natura del Diritto canonico, 3) somiglianza e diversità fra Diritto secolare e Diritto canonico (cfr. *ivi*, 306-309).

112 Solo genericamente (data la vastità della produzione degli autori): T. JIMÉNEZ URRESTI, *De la Teología*; T. JIMÉNEZ URRESTI, *Diritto canonico e Teologia: due Scienze diverse*, in *Concilium*, III (1967), n. 8, 28-34; T. JIMÉNEZ URRESTI, *El teólogo ante la realidad canónica*, in *Salmanticensis*, XXIX (1982), 43-79; T. JIMÉNEZ URRESTI, *La Ciencia del Derecho canónico o Canonística, es Ciencia teológica?*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, XLI (1985), 9-60. L. ÖRSY, *Lonergan's Cognitional Theory and Foundational Issues in Canon Law. Method, Philosophy and Law, Theology and Canon Law*, in *Studia Canonica*, XIII (1979), 177-243; L. ÖRSY, *Theology and Canon Law. New Horizons for Legislation and Interpretation*, Collegeville (MN), 1992.

113 Cfr. A. CATTANEO, “Teologia”, 553-555.

Disciplina (peraltro richiesta da più parti quale conseguenza della riflessione teologico-giuridica degli ultimi 20 anni) chiamata “Teologia del Diritto canonico” semplicemente per definire la natura esclusivamente teologica della Teologia e giuridica del Diritto, stabilendone così la totale distinzione epistemologica e volendo semplicemente creare una interazione tra le due. Ciò risulta poco sostenibile all’«evidenza»¹¹⁴.

«Se infatti la Teologia fosse solo contestuale, la prima conseguenza di una tale prospettiva riguarderebbe i contenuti dell’insegnamento della Teologia del Diritto: non indagine sul dato rivelato, come proprio della Teologia, ma Disciplina metodologica, prevalentemente con funzioni interdisciplinari, al fine di individuare le connessioni tra i due saperi (Teologia e Diritto). La Teologia del Diritto sarebbe come camminare su un crinale a metà tra due valli distinte e separate, alla ricerca di valichi di interconnessione. Ma quale Scienza potrebbe assumere come suo *proprium* solo una azione interdisciplinare?»¹¹⁵.

4. ULTERIORI ISTANZE EPISTEMOLOGICHE

4.1 *La giuridicità nella Chiesa*

Una prima consapevolezza, non ancora adeguatamente assunta nella dottrina canonistica, riguarda il problema della *giuridicità* “nella” Chiesa¹¹⁶ o, comunque, della *normatività* all’interno della vita di fede. In proposito è necessario prendere atto che però non si tratta, prima di tutto, di un problema né metodologico né filosofico: si tratta, invece, di una delle tematiche portanti della Teologia fondamentale¹¹⁷.

114 M. VISIOLI, *L’insegnamento*, 226.

115 *Ivi*, 227. Il riferimento espresso di Visioli per l’immagine del “crinale” è: P. GHERRI, *Brevi note*, 1511; unico testo preso in considerazione dall’autore nel proprio saggio del 2012. In realtà il mondo scientifico attuale conosce un crescendo non solo di Discipline puntualmente metodologiche (p.es.: la Stechiometria: ramo della Chimica che si occupa delle relazioni quantitative tra reagenti e prodotti di una reazione chimica) ma anche espressamente “interdisciplinari” come, p.es., la Meccatronica, che studia *il modo* di far interagire tre Discipline: la Meccanica, l’Elettronica, e l’Informatica al fine di automatizzare i sistemi di produzione.

116 E non la giuridicità “della” Chiesa, come concepita invece da Mörsdorf in avanti. In realtà oggi il tema si sta ampliando soprattutto per l’apporto dei canonisti che tendono a vedere il Diritto come una realtà (spesso trascendentale) in qualche modo *autonoma* che deve essere come *portata dentro* alla Chiesa stessa (= nella): una forma di estrinsecismo non compatibile coi presupposti c.d. istituzionalistici o ordinamentali (cfr. S. ROMANO, *L’Ordinamento giuridico*, Pisa, 1918), oltre che con le concrete dinamiche storiche.

117 In questo senso, solo in questo senso (!), si potrebbe parlare di “problema di fede”, in modo però radicalmente diverso da Corecco, Rouco Varela *et alii*...

È compito infatti della Teologia fondamentale l'indagare in quali modi ed a quali condizioni la Rivelazione divina, attestata nella Tradizione affidata alla Chiesa (alla quale appartiene anche la sacra Scrittura), raggiunga l'uomo all'interno della sua storia e come questa "chiamata alla salvezza eterna" interagisca con la creaturalità umana segnata dal peccato. È il grande problema della *natura* della salvezza/giustificazione a cui cattolici e protestanti danno soluzioni affatto differenti, coinvolgendo in ciò anche la maggior parte dei concetti teologici fondamentali per la trattazione di tutte le altre problematiche più specifiche: Legge-Vangelo, Diritto-Grazia, giustizia-giustificazione, ecc.

Appartiene a quest'ambito anche il tema, pregiudiziale, della relazione tra Norma e carisma su cui è scivolato R. Sohm, e chi – almeno di fatto – lo ha seguito lungo tali percorsi.

4.2 Il ricorso alla Filosofia

Il problema del ricorso alla Filosofia – o, più appropriatamente, a *categorie filosofiche* – nell'approcciare il Diritto canonico (in quanto *fenomeno* storicamente determinato e constatabile) non può soggiacere ad un rifiuto pregiudiziale, come quello di derivazione barthiana, che veda la ragione essenzialmente opposta alla fede (secondo la dialettica post-kantiana, fatta propria dalla Teologia dialettica). L'utilizzo, infatti, a livello esplicativo e strutturale di categorie filosofiche (appartenenti come tali alla creazione¹¹⁸) non comporta necessariamente la scelta di fondare il Diritto (o il giuridico) sulle "ragioni" della ragione, trovando in esse i principi genetici del Diritto (come fece il c.d. Giusnaturalismo, sia classico che moderno) anziché – soltanto – le sue *linee* di sviluppo logico nell'ottica della *storicità* dell'uomo (seppure "chiamato" alla salvezza/vita eterna). In caso diverso la *storicità* risulterebbe per l'uomo un puro *accidens*, del tutto trascurabile ma, con la storicità, cadrebbe anche il Diritto, nel suo essere incontestabilmente *fenomeno umano*¹¹⁹.

Va, pertanto, condivisa la posizione secondo cui nella ricerca «non si deve, quindi, escludere l'uso dei concetti della Filosofia della società e della

118 E quindi, secondo la tradizione scolastica, già "divine"; che tale è, per i medioevali, lo stesso Diritto (divino) naturale.

119 «Il Diritto in nessuna delle sue 'declinazioni' è ontologicamente precedente la realtà umana (l'eserci della persona umana) ma sgorga autenticamente da essa, senza bisogno di 'elementi' esterni di qualunque natura/valore». AA.VV., *Bilancio canonistico della Prima Giornata canonistica interdisciplinare*, in P. GHERRI (ed.), *Categorialità e trascendentalità del Diritto*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2007, 216 (corsivi originari).

Filosofia del Diritto», nella consapevolezza che tale uso deve comunque essere «subordinato ai dati che emergono dalla riflessione teologica»¹²⁰ di cui le Norme e gli istituti canonici raccolgono le ricadute nella vita ecclesiale.

La stessa Teologia, d'altra parte, ha sempre avuto necessità – funzionale – di appoggiarsi a qualche sistema filosofico di riferimento (si pensi, p.es., alle diverse Scolastiche) per essere aiutata a procedere in modo rigoroso nello svolgimento delle – del tutto – proprie riflessioni. Il richiamo di “*Fides et Ratio*”¹²¹ sotto questo profilo è decisivo e irrinunciabile:

«È necessario, dunque, che la ragione del credente abbia una conoscenza naturale, vera e coerente delle cose create, del mondo e dell'uomo, che sono anche oggetto della Rivelazione divina; ancora di più, essa deve essere in grado di articolare tale conoscenza in modo concettuale e argomentativo» (FR 66).

«Alla luce di queste considerazioni, il rapporto che deve opportunamente instaurarsi tra la Teologia e la Filosofia sarà all'insegna della circolarità. Per la Teologia, punto di partenza e fonte originaria dovrà essere sempre la Parola di Dio rivelata nella storia, mentre obiettivo finale non potrà che essere l'intelligenza di essa via via approfondita nel susseguirsi delle generazioni. Poiché, d'altra parte, la Parola di Dio è Verità, alla sua migliore comprensione non può non giovare la ricerca umana della verità, ossia il filosofare, sviluppato nel rispetto delle leggi che gli sono proprie» (FR 73).

«La Teologia ha sempre avuto e continua ad avere bisogno dell'apporto filosofico. Essendo opera della ragione critica alla luce della fede, il lavoro teologico presuppone ed esige in tutto il suo indagare una ragione concettualmente e argomentativamente educata e formata. La Teologia, inoltre, ha bisogno della Filosofia come interlocutrice per verificare l'intelligibilità e la verità universale dei suoi asserti» (FR 77).

4.3 L'apporto della Rivelazione

Tra gli elementi oggi di maggior portata per impostare un'adeguata relazione tra Teologia e Diritto canonico si pone anche la determinazione del corretto approccio teologico da utilizzare: un approccio che, non solo farà riferimento alla Teologia fondamentale (già menzionata), ma dovrà anche

120 G. GHIRLANDA, *Il Corso*, 286 (entrambe).

121 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, *Litteræ encyclicæ de necessitudinis natura inter fidem et rationem: Fides et Ratio*, in *AAS*, XCI (1999), 5-88.

saper riconoscere le proprie “fonti” peculiari, nella consapevolezza della strutturale diversità che deve caratterizzare, p.es., il modo canonistico di accedere alla sacra Scrittura rispetto a quello di altri cultori delle Scienze teologiche. L’interesse del canonista, infatti, riguarda prioritariamente le *esigenze comunitarie* dei fedeli in quanto membri della Comunità di fede come tale, rispetto a quelle *individuali* dei fedeli in quanto tali: questo, d’altra parte, differenzia in modo costitutivo il Diritto canonico dalla Morale e dalla Spiritualità. Nonostante infatti, sotto il profilo pastorale ed operativo, si sia sempre data la preminenza alla *salus uniuscuiusque animæ*¹²², l’attenzione sostanziale del canonista s’indirizza invece all’*identità ecclesiale*, sia in riferimento ai *contenuti della fede* (= Magistero, predicazione, catechesi, eresia...), sia in riferimento alle *condotte dei fedeli* a maggior impatto comunitario (= Sacramenti, *status* canonico, Uffici ecclesiastici, delitto, scisma...) ¹²³. Lo esprimeva con chiarezza il primo principio di revisione codiciale indicando come rilevanti per la Chiesa i diritti dei fedeli *in quanto* riguardanti il Culto e la salvezza delle anime¹²⁴.

In tal modo non risulta affatto né scontato né automatico che quanto rileva per le Discipline teologiche, morali o spirituali rilevi *anche* per il Diritto canonico e viceversa. In particolare, dovrà costantemente risaltare come il soggetto di cui s’interessa il canonista è sempre la *Comunità credente*, mentre il singolo fedele entra nella considerazione canonistica “in” ed “attraverso” la Chiesa come tale. Ciò, p.es., rende difficoltosi di principio i riferimenti veterotestamentari che, invece, risultano spesso decisivi per altre Discipline¹²⁵: l’Antropologia teologica e la Teologia morale *in primis*.

122 Si noti come, ad ogni effetto, fosse – e rimanga – questo il vero significato trasmesso in modo generico e meno impattante con la formula “*salus animarum*”; in proposito si veda: P. GHERRI, *Pastorale ordinaria e Pastorali speciali: note canonistiche sui rapporti tra Chiese particolari e clero religioso*, in *Convivium Assisiense*, XVII (2015), 187; 189; 190; 191; 193; 196.

123 Non si tratta pertanto di partire immediatamente – e deduttivamente – «dal dato della Rivelazione per comprendere l’istituto su cui si deve legiferare o riguardo al quale si deve applicare la Legge e poi far uso della metodologia propria al Diritto come Scienza» subordinandola «ad una metodologia teologica, la quale esige che si proceda in una prospettiva di fede e che si prendano le mosse dalla Rivelazione, Scrittura e Tradizione, e dal Magistero» (G. GHIRLANDA, *Il Corso*, 286-287). Il corretto percorso canonistico, infatti, va *dalla vita ecclesiale* (alla quale si pone una nuova necessità comportamentale di rilievo comunitario) *alla Teologia* positiva, la quale – ed essa sola! – indica la Fonte cui riferirsi per cogliere quale sia ‘una’ soluzione cristianamente possibile; quanto raccontato da Luca in *At 6* e *At 15* risulta tipologico in merito.

124 Cfr. SYNODUS EPISCOPORUM, *Principia quæ Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant a Synodo Episcoporum probata*, in *Communicationes*, I (1969), 79; in merito si veda più ampiamente: P. GHERRI, *Introduzione*, 112.

125 Per un accenno alle strutturali difficoltà di fruizione dell’AT come fonte immediata per il Diritto canonico, si veda: P. GHERRI, *Teología y Derecho canónico: aclaraciones iniciales sobre el fundamento de la “ley”*, in *Vergentis*, III (2017), 85.

Il principio vale anche nei confronti delle singole Discipline dogmatiche, le cui teorizzazioni – o anche conclusioni –, poiché riguardanti intenzionalmente Dio e le realtà a Lui direttamente connesse, non godono di immediata importabilità canonistica.

4.4 *Un nuovo metodo*

In quest’ottica i legittimi appelli affinché i canonisti ricerchino «più profondamente nella sacra Scrittura e nella Teologia le ragioni della propria dottrina»¹²⁶ non vanno necessariamente interpretati come esigenza della *creazione* di nuove Discipline canonistiche¹²⁷ quanto, molto più efficacemente, come acquisizione di una nuova *consapevolezza metodologica* in grado di *scandire* appropriatamente i *passaggi* da un ambito disciplinare in qualche modo “sacro” (perché riguardante il rapporto con Dio) agli altri legittimamente attinenti la materia trattata: nulla di nuovo rispetto all’adagio plurisecolare “*canonista sine civilista parvum, canonista sine theologus nullum*”.

«Col Concilio Vaticano II si è definitivamente chiuso il tempo in cui certi canonisti ricusavano di considerare l’aspetto teologico delle Discipline studiate, o delle Leggi da essi applicate. Oggi è impossibile compiere studi di Diritto canonico senza una seria formazione teologica [...]. Il rapporto intimo tra Diritto canonico e Teologia si pone dunque con urgenza; la collaborazione tra canonisti e teologi deve farsi più stretta; nessun dominio della Rivelazione può rimanere ignorato, se si vuole esprimere e approfondire nella fede il mistero della Chiesa, il cui aspetto istituzionale è stato voluto dal suo Fondatore e appartiene di essenza al suo carattere fondamentale sacramentale»¹²⁸.

Proprio il fatto che «dopo il Concilio il Diritto canonico non può non essere in relazione sempre più stretta con la Teologia e le altre Scienze sacre»¹²⁹, richiede al canonista non una *visione proprietaria* del teologico-normativo e delle sue modalità di accesso, costruita dall’interno della Canonistica stessa¹³⁰,

126 PAULUS PP. VI, Allocutio: *Ad clarissimum*, 108.

127 Questa fu, invece, l’interpretazione ed il proposito di molti canonisti del post-Concilio.

128 PAULUS PP. VI, Allocutio: *Ad participes*, 124.

129 «Perché è anch’esso una Scienza sacra, e non è certo quella “arte pratica” che alcuni vorrebbero, il cui compito sarebbe solo quello di rivestire di formule giuridiche conclusioni teologiche e pastorali, ad esso pertinenti». *Ibidem*.

130 Si consideri in proposito l’affermazione secondo cui la Canonistica sarebbe una “Disciplina teologica con metodo proprio” (cfr. M. VISIOLI, *Il Diritto canonico nella vita della Chiesa*, in G.I.D.D.C. [cur.], *Corso istituzionale di Diritto canonico*, Milano, 2005, 46-47), o anche una Scienza “con metodo specifico” (cfr. M. VISIOLI, *L’insegnamento*, 212)... non ulteriormente specificato.

ma una corretta relazione e collaborazione con gli altri specialisti delle diverse Discipline sacre in un'ottica di vera *sintesi*, evitando la sola *estrapolazione* di qualche categoria concettuale adatta ai singoli scopi che puntualmente ci si possano prefiggere, come fu per la *salus animarum*, lo *Ius divinum*, la *plenitudo potestatis*, la *æquitas*, il *periculum animæ*, la *ratio peccati vitandi*, il *tolerari potest*, ecc.

4.5 Una nuova Canonistica

In base alla rinnovata impostazione della quale emerge progressivamente la necessità, non risulta pertanto condivisibile il principio secondo cui

«oggetto dell'indagine del canonista dev'essere innanzitutto la considerazione globale del posto che ha l'attività giuridica nel mistero complessivo della Chiesa, quindi lo studio di quel "giuridico dommatico", che costituisce il Diritto divino rivelato, da cui scaturisce la definizione dei rapporti fondamentali tra i fedeli e della loro obbligatorietà non solo nella sfera della coscienza, ma dell'esterno vivere sociale della comunità ecclesiale»¹³¹.

Il "posto dell'attività giuridica", infatti, la sua *collocazione* e "considerazione globale" *proprio* nel "mistero complessivo della Chiesa" riguardano *ex suapte natura* l'Ecclesiologia, come più volte autorevolmente segnalato¹³².

Parimenti non pare assumibile un concetto di Canonistica concepita come – semplice – Scienza teologica in ragione del fatto che «la Rivelazione stessa chiede di essere investigata interamente anche con la chiave di accesso propria di questa Scienza»; premessa per giungere a concludere che «il Diritto positivo non è che l'ultima fase, per quanto specifica, di questa indagine»¹³³.

Ai canonisti invece, secondo il mandato esplicito dello stesso Legislatore che ha promulgato il "Diritto positivo" codiciale, spetta in modo specifico il compito di "tradurre in linguaggio canonistico"¹³⁴ i dati irrinunciabili che la Teologia dogmatica pone alla base della vita ecclesiale: la *Norma teologica*

131 G. GHIRLANDA, *La riforma*, 212.

132 Cfr. P. ERDŐ, *Teologia*, 7-8 / P. ERDŐ, *Le sacré*, 11-12.

133 M. VISIOLI, *Alcune precisazioni*, 322 (entrambe).

134 «In un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè la Ecclesiologia conciliare». IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio apostolica: *Sacræ Disciplinæ Leges*, in *AAS*, LXXV (1983), Pars II, XI.

– assoluta – di cui parlava l'Editoriale di *Concilium*¹³⁵. Compito dei tecnici del Diritto canonico, infatti, non è il semplice studio e la spiegazione

«nel loro senso e applicazione pratica [di] quelli che nell'Ordinamento canonico attuale sono gli elementi che ne fanno parte, cioè le Leggi e le Norme vigenti, nonché le Istituzioni, nella loro singolarità e insieme complessa relazione»¹³⁶,

quanto – molto più profondamente ed utilmente – il ricondurre la Normativa vigente e l'Ordinamento canonico tutto (= lo *Ius conditum/vigens*) all'interno di un corretto approccio biblico e dell'Ecclesiologia proposta dal Vaticano II (cfr. OT 16), oltre al continuo sforzo di conformare sempre più le diverse, contingenti, espressioni della vita ecclesiale (= lo *Ius condendum*) allo stesso spirito espresso dall'Assise conciliare e *mai compiutamente traducibile* attraverso il linguaggio giuridico, come ben indicò Giovanni Paolo II promulgando il Codice del 1983:

«Se poi è impossibile tradurre perfettamente in linguaggio canonistico l'immagine della Chiesa, tuttavia a questa immagine il Codice deve sempre riferirsi, come a esempio primario, i cui lineamenti esso deve esprimere in se stesso, per quanto è possibile, per sua natura»¹³⁷.

Si colloca, oggi, in questa stessa prospettiva quello che dev'essere colto e recepito come un compito peculiare – espressamente metodologico – affidato da Papa Francesco, seppur in modo collaterale, alla giovane Disciplina¹³⁸ con l'affermazione che

«la Chiesa può anche giungere a riconoscere consuetudini proprie non direttamente legate al nucleo del Vangelo, alcune molto radicate nel corso della storia, che oggi ormai non sono più interpretate allo stesso modo e il cui messaggio non è di solito percepito adeguatamente. Possono essere belle, però ora non rendono lo stesso servizio in ordine alla trasmissione del Vangelo. Non abbiamo paura di rivederle. Allo stesso modo, ci sono Norme o precetti ecclesiali che possono essere stati molto efficaci in altre epoche, ma che non hanno più la stessa forza educativa come canali di vita»¹³⁹.

135 Cfr. N. EDELBY - T. JIMÉNEZ URRESTI - P. HUIZING, *Éditorial*, in *Concilium* (ed. francese), I (1965), n. 8, 7.

136 G. GHIRLANDA, *La riforma*, 212.

137 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, *Sacrae Disciplinae Leges*, XI.

138 Quale altra Disciplina scientifica ecclesiale (o teologica) potrebbe, in effetti, guidare la Chiesa in tale difficile compito? Se le auto-candidature sono sempre problematiche, potrebbe tuttavia non essere tale il risultato di un serio lavoro scientifico intrapreso (eventualmente) per primi.

139 FRANCISCUS PP., *Adhortatio apostolica: Evangelii Gaudium*, in *AAS*, CV (2013), 1038, n. 43.

5. ELEMENTI PER UN RILANCIO EPISTEMOLOGICO

5.1 *La Teologia del Diritto canonico tra fondazione e metodo*

I diversi elementi e fattori sin qui posti in gioco – a maggior ragione nell’ottica del pontificato attuale – sollecitano a proporre una Teologia del Diritto canonico capace di far sì che la specificità e praticità proprie del Diritto canonico offrano alla riflessione ecclesiale stimoli e richieste veramente *concreti* – oltre che esistenzialmente significativi – ai quali trovare una risposta corretta sul piano teologico sostanziale. Si tratta, in altri termini, d’interrogarsi non tanto sul *perché* la Chiesa sia giuridica, e neppure *dove si fondi* il giuridico (umano ed) ecclesiale¹⁴⁰, quanto piuttosto sul *come* debba essere fondato dal punto di vista teologico *ciò che si propone* ai fedeli come concreta modalità di *essere Chiesa* e di *vivere in essa* da protagonisti¹⁴¹.

Si tratta, in altri termini, di porsi finalmente le domande rimaste inevase cinquant’anni fa sul rapporto tra la *regola canonica*: relativa a tempi, spazi, culture, situazioni sociali, ecc. e la *norma teologica*: invalicabile poiché connessa all’identità stessa del Dio rivelatosi pienamente in Cristo¹⁴². La recente riforma del Processo di nullità matrimoniale¹⁴³, scaturita dalla consapevolezza che i tempi e gli uomini non sono più quelli degli anni Sessanta e sia le persone che i loro rapporti sono *qualitativamente* diversi, spinge con forza in tale direzione. Allo stesso tempo va assunta con determinazione la rinnovata consapevolezza dell’urgenza di portare davvero al mondo d’oggi il “buon annuncio”, sia di Gesù Cristo in sé, che di alcune specificità della fede in Lui, com’è per il c.d. “Vangelo della famiglia”¹⁴⁴ e ciò che – motivatamente – può (e deve) derivarne per la stessa vita ecclesiale. Una concezione del Diritto

140 Tematiche che, giustamente, P. Erdő indica come *ecclesiologiche* (cfr. P. ERDŐ, *Teologia*, 7-8 / P. ERDŐ, *Le sacré*, 11-12).

141 È la linea dottrinale proposta come “*norma missionis*” per indicare un approccio al Diritto canonico saldamente ancorato alla sua intrinseca finalità di supporto all’azione pastorale (cfr. M.J. ARROBA CONDE, *La Iglesia como presencia*, in *Vida Religiosa*, LXXXVI [1999], n. 3, 183-192; P. GHERRI, *Lezioni*, 300-310). Un approccio che, proprio per l’intrinseco legame che sa cogliere tra annuncio del Vangelo e sua concreta vivibilità, può svolgere anche un’autentica funzione epistemologica per *indirizzare* la Teologia del Diritto canonico nella sua opera – spesso anche espressamente “*tecnica*” – di riconoscere, distinguere, ponderare e superare ciò che va ascritto all’annuncio evangelico in sé e per sé e ciò che ne costituisce – soltanto – una delle possibili traduzioni intrastoriche (= Pastorale).

142 Il riferimento esplicito è all’Editoriale di *Concilium* del 1965: N. EDELBY - T. JIMÉNEZ URRESTI - P. HUIZING, *Éditorial*.

143 Cfr. FRANCISCUS PP., *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Canones Codicis Iuris Canonici de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur: Mitis Iudex*, in *AAS*, CVII (2015), 958-970.

144 Cfr. FRANCISCUS PP., *Adhortatio apostolica post-synodalis: Amoris Lætitia*, in *AAS*, CVIII (2016), 311-446, nn. 60; 63; 76; 200; 201.

creato direttamente da Dio e posto come sorgente immediata dell'*identità umana* – di sempre – non può che faticare a reggere un tal colpo da parte del supremo Legislatore ecclesiale, seppur pienamente coerente con la consolidata “tradizione” canonica del rispondere alle concrete necessità della vita ecclesiale. Così, infatti, fu per il Codice del 1983 rispetto a quello del 1917 sul ruolo processuale delle parti private nel Processo di nullità matrimoniale; così era stato per il m.p. “*Omnium in Mentem*”¹⁴⁵ sulla validità del Sacramento per ogni battezzato; così è oggi per l’abolizione della doppia Sentenza conforme ed il *Processus brevior*, in ragione delle *istanze pastorali* di prossimità e celebrità emerse dal Sinodo del 2014, indipendentemente – nondimeno – da chi sia “ministro” del Sacramento stesso¹⁴⁶.

Non solo il campo matrimoniale, tuttavia, è coinvolto nella *prospettiva metodologica* anziché *fondativa*. Si pensi, p.es., alla quantità e qualità di domande *operative* che possono concretamente scaturire in riferimento alla richiesta di Battesimo per un bimbo nato da maternità surrogata ed adottato da persone dello stesso sesso, domande – probabilmente – da estendersi anche in riferimento ai proposti madrina e padrino. Mentre né l’Ecclesiologia, né la Sacramentaria o la Liturgia si pongono – spontaneamente – tal genere di questioni, e neppure parrebbero – ad oggi – abilitate ad offrire risposte conclusive visto che: un Battesimo è un Battesimo...¹⁴⁷ la Teologia del Diritto canonico potrebbe, invece, sia [a] impostare adeguatamente l’intero quadro delle situazioni e circostanze, sia [b] proporre alle suindicate Discipline teologiche (e non a queste soltanto) le corrette domande secondo le specifiche competenze, sia [c] prospettare soluzioni *effettivamente plausibili* affinché quel Battesimo non sia soltanto un Battesimo... qualunque... ma assuma, almeno, qualche rilevanza per l’incontro con Cristo e la vita rinnovata da Lui offerta a chiunque lo voglia *seguire*.

5.2 Insufficienza dell’autoreferenzialità disciplinare

Se sono questi, oggi, i presupposti e le istanze di fondo a cui è necessario rispondere affinché non solo lo studio del Diritto canonico ma, più

145 Cfr. BENEDICTUS PP. XVI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus quædam in Codice Iuris Canonici immutantur: *Omnium in Mentem*, in *AAS*, CII (2010), 8-10, Artt. 3-5.

146 Visto che la riforma è stata fatta per entrambi i Codici (cfr. FRANCISCUS PP., Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Canones Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur: *Mitis et Misericors Iesus*, in *AAS*, CVII [2015], 946-957).

147 Si permetta la – parziale – semplificazione retorica...

radicalmente, la sua funzione e quindi *identità*, risultino autenticamente “ecclesiali”, la Teologia del Diritto canonico non può che indirizzarsi alla cura della *corretta e strutturata* interconnessione tra Teologia e Diritto canonico. Un’interconnessione che non può più rimanere generica e solo “di principio” ma che deve passare dal trascendentale (della creazione e redenzione, in sé) al categoriale (dell’ospedale da campo¹⁴⁸): dall’*intellectus* alla *actio*¹⁴⁹... concreta, esperibile, esistenzialmente salvifica.

In fondo: quello che già – a Concilio appena concluso – aveva proposto la Rivista *Concilium* tentando di spingere reciprocamente teologi e canonisti verso una sintonia comune sul piano operativo, sollecitando i canonisti a

«collaborare coi teologi della Pastorale e dell’ecumenismo, così come coi Legislatori, per presentare la Chiesa e le sue funzioni con un aspetto canonico che la renda progressivamente più attraente e munita di un apparato legislativo sempre più adeguato ai segni di ciascun tempo, come la voleva Giovanni XXIII»¹⁵⁰.

Lo stesso Giovanni Paolo II, a vent’anni dalla promulgazione del Codice latino e in contemporaneità con la riforma degli studi canonistici, aveva stimolato i canonisti a seguire tale strada di

«un’autentica interdisciplinarietà tra la Scienza canonistica e le altre Scienze sacre. Un dialogo davvero proficuo deve partire da quella realtà comune che è la vita stessa della Chiesa. Pur studiata da angolature diverse nelle varie Discipline scientifiche, la realtà ecclesiale rimane identica a se stessa e, come tale, può consentire un interscambio reciproco fra le Scienze sicuramente utile a ciascuna»¹⁵¹.

Interdisciplinarietà, dialogo, interscambio, da gestirsi senza reciproche censure ma neppure indebite commistioni: è questo l’*oggetto materiale* che la Teologia del Diritto canonico può oggi assumere “tra” la Teologia e la Canonistica, profilandosi come disciplina autonoma. *Strettamente connessa* ad entrambe, ma *inconfusa*; con funzioni d’*interfacciamento*, *interscambio*, *traduzione* e *conversione* dall’una all’altra Scienza, evitando accuratamente – allo stesso tempo – fondamentalismi e corto-circuiti metodologici.

148 Cfr. FRANCISCUS PP., *Amoris Laetitia*, n. 291.

149 Cfr. L. ÖRSY, *Moral Theology*, 158.

150 N. EDELBY - T. JIMÉNEZ URRESTI - P. HUIZING, *Editorial*, 9.

151 IOANNES PAULUS PP. II, Allocuzione: *Ai partecipanti alla Giornata Accademica “Vent’anni di esperienza canonica 1983-2003”*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Vent’anni di esperienza canonica 1983-2003*. Atti della Giornata accademica, Città del Vaticano, 2003, 14.

Tale voleva essere, nondimeno, la proposta sostanziale del “crinale” avanzata già al momento della nascita della nuova Disciplina accademica¹⁵², scartata in dottrina chiedendosi retoricamente: «Ma quale Scienza potrebbe assumere come suo *proprium* solo una azione interdisciplinare?»¹⁵³.

152 Cfr. P. GHERRI, *Brevi note*, 1511.

153 M. VISIOLI, *L'insegnamento*, 227.

* Contributo sottoposto a *peer review*.

La Teologia del Diritto canonico a quindici anni dalla sua nascita: *status quaestionis* dal punto di vista epistemologico

PAOLO GHERRI

Abstract

A quindici anni dalla nascita della “Teologia del Diritto canonico” come Disciplina accademica (grazie alla riforma degli studi canonistici del settembre 2002 col Decreto “*Novo Codice*”) si propone uno *status quaestionis* del suo profilo epistemologico e, subordinatamente, didattico. L’accentuata diversità tra le visioni attive soprattutto in ambito italiano risalta in modo evidente dalla denominazione attraverso cui varie Istituzioni accademiche hanno creduto di recepire ed applicare la riforma. Le posizioni dottrinali restano polarizzate e spesso reticenti, poco disponibili ad un reale confronto soprattutto epistemologico per determinare di “cosa” debba occuparsi la Disciplina e in quale “modo”. Il cammino da fare appare ancora lungo e richiede approcci e prospettive diversi da quelli sin qui assunti dalle correnti dottrinali maggioritarie.

Parole chiave: Teologia del Diritto canonico; riforma studi canonistici; Decreto “*Novo Codice*”.

Abstract

Fifteen years after the birth of the “Theology of Canon Law” as an academic Discipline (thanks to the reform of canonical studies of September 2002 with the “Novo Codice” Decree) there is proposed herein a status quaestionis of its epistemological and, subordinately, didactic profile. The marked diversity among the various visions – especially in the Italian sphere – is clearly highlighted by the denomination through which various academic Institutions have believed it appropriate to adopt and apply the reform. The doctrinal positions remain polarized, often reticent, and somewhat unwilling to enter a real discussion – especially an epistemological one – in order to determine “what” the Discipline should deal with and in what “way”. There still appears a long way to go, requiring different approaches and perspectives from those hitherto assumed by the major doctrinal currents.

Keywords: *Theology of Canon Law; reform of canonical studies; Decree “Novo Codice”.*

Bilancio canonistico della Dodicesima Giornata canonistica interdisciplinare¹

PAOLO GHERRI

SOMMARIO 1. Un primo approccio. 2. Diritto, Pastorale e persona. 3. Matrimonio e questione antropologica. 4. Antropologia e vocazione matrimoniale. 5. Un Diritto matrimoniale antropologicamente fondato?

SUMMARY 1. *A first approach.* 2. *Law, Ministry and person.* 3. *Marriage and anthropological question.* 4. *Anthropology and marriage vocation.* 5. *An anthropologically grounded Matrimonial Law?*

1. UN PRIMO APPROCCIO

Se si volesse utilizzare una sorta di *slogan* per indicare in modo incisivo l'approdo² della Dodicesima Giornata canonistica interdisciplinare, si potrebbe affermare che il canonista³, ed il Giudice ecclesiastico in modo speciale, si occupa “di persone” e tratta “la persona”, non si occupa – invece – *di diritti* né tratta *i diritti*, neppure in Tribunale.

In effetti se non si realizza questo, si è fuori dal campo del Diritto e della giuridicità⁴: lontani da ciò che il Diritto ha sempre *costituito* – ben prima che

1 Tenutasi presso la Pontificia Università Lateranense nei giorni 7-8 marzo 2017 a cura dell'*Institutum Utriusque Iuris* in collaborazione con l'Istituto Superiore per Formatori (cfr. URL: < <http://www.isfo.it/> >, al 10/12/2018), sul tema: “Matrimonio e Antropologia. Un orizzonte per il Processo canonico”.

2 Esito completamente diverso da una “conclusione”. Un approdo è, molto più semplicemente, un punto abbastanza solido di sosta cui si giunge dopo una navigazione, tanto più se lunga e perigliosa: una sosta che non costituisce necessariamente *la meta*.

3 Sebbene, in realtà, ciò debba valere per qualunque giurista!

4 Cfr. P. GHERRI, *Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano, 2015, 20.

“rappresentato” – in qualunque esperienza che l’umanità ne abbia fatto, tanto più in quella ecclesiale⁵. Di conseguenza il giurista è – e dev’essere – *custode dell’umanità integrale*, perché *servitore* attento della *vita concreta* di ogni persona (così come il politico lo dev’essere per ogni società umana): quella vita concreta che troppo spesso si trova privata del suo stesso protagonista, divenuto di colpo semplice “comparsa” su di un palcoscenico che non è più quello su cui aveva cominciato a mettersi in gioco e mosso, spesso con entusiasmo e fiducia, i suoi primi passi.

Sebbene l’orizzonte in cui si collocano affermazioni di questa consistenza e portata appaia qui molto più ampio di quanto ci si aspetterebbe nel presente contesto, nondimeno: non paiono esistere reali alternative alla necessità di un così radicale ricupero della *persona* nella sua pienezza e completezza rispetto a qualsiasi sua *formalizzazione* e *riduzione*, come nella maggior parte dei casi risultano essere ormai divenuti i c.d. diritti⁶ e loro pretese tutele.

L’approdo in questione, in realtà, si pone, necessariamente a due differenti livelli: 1) quello connesso alla considerazione del Diritto come concreto strumento di *accoglienza sociale* delle persone⁷, 2) quello connesso alla considerazione della *persona come tale* all’interno delle funzionalità giuridiche di maggior impatto esistenziale (a cui ci si interessa in queste brevi note). A maggior ragione *se, quando e quanto* – come avviene in ambito canonico – ciò che diventa oggetto dell’intervento giudiziale non riguarda “delle”⁸ cose ma “la”⁹ *persona* e sue *relazioni* esistenzialmente significative, come sono quelle che, nella Chiesa, riguardano il suo *essere* sposa/o, consacrata/o, chierico... Che cosa, d’altra parte, potrebbe ricevere maggior attenzione e tutela nella Chiesa se non la *verità* della vocazione (nei

5 Di grande valore sostanziale, più che mera suggestione, risultano le parole di F. d’Agostino: «Di che cosa parla il giurista? Di Diritto, ovviamente; ma non solo di Diritto. Parla anche, e soprattutto, dell’uomo. Ma quando si parla dell’uomo si comincia ad entrare in un discorso di cui forse si conosce l’inizio, ma di cui di certo non si può conoscere la fine: per quanto tu cammini, i confini dell’anima non li puoi trovare, diceva Eraclito. Chi inizia a parlare dell’uomo parlerà dei suoi bisogni, delle sue pretese, delle sue speranze. E giungerà, prima o poi, a parlare delle sue nostalgie, dei suoi desideri, dei suoi sogni, delle sue utopie. E inevitabilmente, quindi delle sue speranze e del suo destino. E arriverà alla fine a parlare della sua salvezza» (F. D’AGOSTINO, *Filosofia del Diritto*, Torino, 2005, 1).

6 Cfr. P. GHERRI, *Diritti e dignità tra persona e Istituzioni*, in F. FELICE - G. TAIANI (edd.), *Bene comune, dignità e libertà tra ragioni e regole. A cinquant’anni dalla Dignitatis Humanæ e nel decennale dalla morte di san Giovanni Paolo II*, Città del Vaticano, 2017, 188-189.

7 Tema di cui si è occupata specificamente l’Undicesima Giornata canonistica interdisciplinare dell’anno 2016: “Persone, accoglienza e Diritto” (cfr. P. GHERRI [ed.], *Persone, accoglienza e Diritto*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano – di prossima pubblicazione).

8 In senso partitivo: alcune.

9 In senso assoluto: *ciascuna* persona nella *sua* pienezza ed integralità.

Sacramenti che la realizzano)¹⁰ e la *fedeltà* ad essa¹¹ alla quale ciascuno è chiamato?¹²

Certamente risulta più facile [1] il “rapporto con” e la “gestione di” teorici *rapporti di giustizia* tra semplici *soggetti* o *entità*¹³ che [2] il “rapporto con” e la “gestione di” una concreta *persona* in carne ed ossa, con le sue vicende, immaturità, paure, frustrazioni, timori, delusioni, speranze, attese, progetti... Sarebbe, però, come voler identificare un quadro di Picasso o di Mantegna coi millilitri di colore utilizzati, soffermandosi eventualmente a disquisire con acribia se ci si debba riferire al “*Pantone Matching System*” (coi suoi oltre 3.000 colori) o alla semplice quadricromia di base (CMYK)¹⁴ da cui gli stessi colori possono comunque essere ricavati e composti.

L’approccio è talmente diverso da risultare spesso *antitetico*: tanto, infatti, è plastico e generico il Diritto¹⁵, quanto sono rigide e specifiche le – singole – persone; tanto è semplice – spesso – la soluzione *in Iure*, quanto è complessa quella *in facto*. Tanto più che, a differenza delle soluzioni giuridiche (e giudiziali) enunciate nelle Sentenze – sempre teoriche – le soluzioni concrete che impattano sulla quotidianità di ciascuno abbisognano sempre della loro effettiva *messa in atto* (= esecuzione) da parte del loro destinatario. Una messa in atto che nella Chiesa (priva di effettiva coercibilità fisica) dipenderà in gran parte dal convincimento che i coinvolti potranno raggiungere e/o condividere¹⁶. Norme, ragioni e decisioni, per parte loro, finiscono per collocarsi spesso su di un piano anche parecchio distante dall’effettiva realtà dei fatti

10 «La responsabilità dell’Avvocato, dunque, non può esaurirsi entro i confini della certezza del Diritto, ma vive ed interessa anche per gli altri due livelli: la certezza di *chi sono* e la certezza di *chi devo essere*. [...] Compito del giurista, in un Giudizio matrimoniale, non è semplicemente rilevare l’adeguatezza o meno di un comportamento ad un dettato giuridico, bensì indagare quale tipo di umanità spiega quel fallimento o “disadattamento giuridico”. Dietro un Matrimonio nullo o semplicemente fallito c’è, prima di tutto, un uso inadeguato della propria umanità, ossia un problema antropologico che il giurista è chiamato a saper intercettare». P. BUSELLI MONDIN, *L’Avvocato come accompagnatore*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017), 94.

«Il Processo, difatti, non è una monade, ma va correttamente inserito in un percorso più ampio, di accompagnamento sulla verità del proprio Matrimonio. Lo sforzo è sempre quello di rispettare la persona che c’è dietro, cogliendo la singolarità di ogni Causa; occorre agire secondo misericordia, cogliendo l’equità e la giustizia del caso concreto, rammentando che Diritto, verità, giustizia e bene della persona non possono mai esser dimensioni o categorie disgiunte». A. CATTÀ, *Definitività della decisione giudiziale e centralità della persona*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017), 359.

11 Il riferimento, implicito, è alle crescenti istanze del Diritto penale canonico col loro evidenziare proprio la *radicale contraddizione* con la vocazione accolta nella e per la vita ecclesiale.

12 Cfr. P. BUSELLI MONDIN, *L’Avvocato*, 96; 99; 101; 102; 105; 112.

13 Anche, eventualmente, fittizie come sono le persone giuridiche.

14 Cyan, Magenta, Yellow, blacK.

15 Rigorosamente distinto, e spesso distante, dalla Legge (*sic*).

16 «Giudicare è fornire ragioni idonee ad essere accettate perché sorrette da una prassi discorsiva, senza

che dovrebbero realizzarle, come già la consapevolezza dei giuristi romani aveva espresso nell’adagio: *summum Ius, summa iniuria*... mentre – entro i confini storici – non esiste altro *summum* che la persona creata ad immagine e somiglianza di Dio (cfr. *Gn* 1,26).

2. DIRITTO, PASTORALE E PERSONA

In questo contesto, che vede confrontarsi la *singola persona*¹⁷ e decisioni (*sociali*, come sempre sono quelle giuridiche) che riguardano direttamente la *sua* vita concreta, emergono facilmente tensioni – o, almeno, dialettiche – tra Diritto e Pastorale, come ben mostrano molte delle “reazioni” – spesso scomposte – ai due Sinodi dei Vescovi sulla famiglia e alla conseguente Esortazione apostolica “*Amoris Lætitia*”¹⁸. Diritto da una parte e Pastorale dall’altra come due antagonisti in lotta per occupare e possedere l’intero campo della concreta vita ecclesiale... senza rendersi conto che, in realtà, né l’uno né l’altra sono effettivamente interessati a tale posizione egemonica nei confronti dei (singoli) membri del Popolo di Dio. Sia il Diritto che la Pastorale, infatti, non possono (né devono) uscire dalla loro identità di *meri strumenti* a servizio di ciò che davvero conta nella Chiesa: l’annuncio del Vangelo e la santificazione degli uomini; i due impegni, doveri, compiti, ecclesiali fondamentali: *munus Ecclesiae docendi, munus Ecclesiae sanctificandi*¹⁹.

spazio all’arbitrarietà immotivata ed irrazionale». M.J. ARROBA CONDE, *Prova e difesa nel Processo di nullità del Matrimonio canonico. Temi controversi*, Coll. *Pro manuscripto*, n. 12, Lugano, 2008, 64. «Dalla capacità di convincimento delle motivazioni della decisione dipende, in buona misura, la possibilità che il pronunciamento giudiziale sia accettato in coscienza dalla parte, la quale, anche se soccombente, deve poter constatare che il suo caso è stato conosciuto in profondità e rigorosamente esaminato dal Giudice». C. IZZI, *La certezza morale nel Giudizio canonico*, in P. GHERRI [ed.], *Decidere e giudicare nella Chiesa*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2012, 232.

«Se fondata in una accurata giustificazione dei convincimenti, la motivazione, in special modo *coram partibus*, sarà in grado di far emergere molto più adeguatamente il valore formativo della Sentenza [...] assicurando così l’enunciazione di una decisione in grado di imporsi ed essere efficacemente recepita in tutta la sua autorevolezza e con libera adesione dagli stessi destinatari». E. DI BERNARDO, *Il valore formativo della motivazione della Sentenza*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017), 452. Si veda pure: P. BUSELLI MONDIN, *Il Processo di nullità matrimoniale: anche luogo educativo?*, in *TreDimensioni*, VIII (2011), n. 1, 66-79.

- 17 L’attenzione alla singola persona – e solo ad essa – in queste considerazioni è portante per delineare il corretto orizzonte entro cui muoversi nella *prospettiva antropologica*, anziché *sociologica*, che ha caratterizzato la presente Giornata canonistica rispetto alla precedente in cui, invece, sono state “le persone” nel loro insieme ad offrire l’orizzonte per rileggere la realtà del Diritto come tale (cfr. P. GHERRI, *Bilancio canonistico della Undicesima Giornata canonistica interdisciplinare*, in *Apollinaris*, LXXX [2017], 175).
- 18 Cfr. FRANCISCUS PP., *Adhortatio apostolica post-synodalis: Amoris Lætitia*, in *AAS*, CVIII (2016), 311-446 (abbreviata d’ora innanzi in: “AL”).
- 19 Ci si riferisca al Can. 213 per evidenziare come questi siano, ben prima che diritti individuali, i beni stessi di cui la Chiesa è affidataria, custode e dispensatrice.

Basti per questo un'osservazione, semplice, seppure non consueta: *diritto*, *pastorale*, *annuncio* e *santificazione* sono soltanto parole astratte, concetti, enti di ragione... realtà che non esistono "là fuori, nel mondo" e nella vita reale di donne ed uomini. Purtuttavia: annuncio e santificazione si riferiscono ad *attività* concrete, effettuabili, indicate dai verbi "annunciare" e "santificare"; al contrario diritto e pastorale si riferiscono, invece, a *qualità*: agli aggettivi "giuridico" e "pastorale". A questo, d'altra parte, servono gli aggettivi: a qualificare, spesso in modo (solo) descrittivo, le cose oppure le condotte/attività che interagiscono con la vita umana.

In quest'ottica: "giuridico" e "pastorale" indicano soltanto, ma anche in modo *peculiare*, due differenti *modalità operative* secondo cui realizzare nella Chiesa (e da parte della Chiesa) i *munera docendi* e *sanctificandi* a lei affidati, nella piena consapevolezza – così ulteriormente rafforzata – sia della non equipotenzialità, sia del non antagonismo dei due modi di operare²⁰. Un'acquisizione che si presenta non solo in grado di sciogliere le inutili dialettiche e tensioni nuovamente sollecitate negli ultimi anni, ma pure di inaugurare nuovi spazi di operatività congiunta in vista dell'unico fine comune: la santificazione della persona, il suo accompagnamento fino alla "misura della pienezza di Cristo" (cfr. *Ef* 4,13) cosicché si realizzi pienamente la *chiamata*, l'invito, che il "buon annuncio" intende suscitare in coloro che lo accolgono (cfr. *Ef* 4,1.4). Va considerata, infatti, la ricorrente sottolineatura da parte dello stesso Gesù del "frutto" che l'incontro evangelico deve produrre nella (e per la) vita delle persone: parabole²¹, allegorie (cfr. *Gv* 15,1-8), discorsi (cfr. *Gv* 15,16) ed esperienze concrete²² riportate dai Vangeli non lasciano dubbi in merito. Il Vangelo va annunciato perché "porti frutto" e tale "frutto rimanga" (cfr. *Gv* 15,16): un frutto che nella mente di Cristo chiaramente non coincide con la *sola* salvezza dal "fuoco della Geenna"²³ ma, prima di tutto, col diventare "suoi discepoli" (cfr. *Gv* 15,8) e stare sempre con Lui²⁴.

Stando così le cose, presentandosi cioè il cristianesimo principalmente come appello/chiamata ad un discepolato (allo stesso tempo intra-storico e

20 Come accade spesso per due farmaci utilizzabili in modo alternativo in prognosi simili ma anche secondo modalità più specifiche, nei casi maggiormente complessi.

21 Seminare (*Mt* 13,3-8.22-23; *Mc* 4,3-20; *Lc* 8,5-15); vignaioli omicidi (*Mt* 21,23-41; *Mc* 12,1-9; *Lc* 20,9-16); invito a cena (*Mt* 22,1-14; *Lc* 14,16-24).

22 Chiamate degli Apostoli (*Mt* 4,18-22; 9,9; *Mc* 1,16-20); giovane ricco (*Mt* 19,16-22; *Mc* 10,17-22).

23 Cfr. *Mt* 5,22.29.30; 10,28; 18,9; 22,33; *Mc* 9,43.45.47.

24 «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: "Vado a prepararvi un posto"? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi» (*Gv* 14,1-3).

meta-storico), non ci si può sottrarre all'urgenza di mettere di nuovo a fuoco lo scopo, la meta, il fine, della vita ed attività ecclesiale, dopo che per troppo tempo lo si è considerato innanzitutto come contenuto/dottrina/dogma: un "vocabolario" anziché una "biografia"... Questa, nondimeno, rimane pure la *querelle* di fondo – se non addirittura la radicale *petitio principii* – intorno (e dentro) alla quale si agitano da oltre un secolo le onde della tarda Modernità che violentemente scuotono e a volte sommergono la barca di Pietro. Queste erano le pregiudiziali combattute dal pensiero c.d. intransigente²⁵ e dall'antimodernismo²⁶, queste sono e rimangono le istanze sostanziali pro o contro il "Concilio pastorale" (= il Vaticano II)²⁷, questi anche gli entusiasmi o gli attacchi verso il pontificato attuale.

Una realtà, però, non può più rimanere in ombra o essere negata: il fatto che *la persona* sia il referente unico ed unitario sia dell'annuncio evangelico che del discepolato cristiano. Una persona che può concepirsi [1] (ancor oggi) come anima incarcerata nella carne ed esiliata nel tempo, in attesa della propria definitiva ammissione all'eternità²⁸; oppure [2] come soggetto spirituale chiamato alla relazione col Dio incarnato, glorificato e glorificante²⁹; oppure ancora [3] come complessa risultante di fattori elettro-bio-chimici partecipante attivamente all'autocostruzione di sé, come ormai pienamente atteso quale esito dell'Intelligenza Artificiale³⁰; oppure [4] in tanti altri modi variamente delineati anche in ambito meramente giuridico³¹.

25 Cfr. PIUS PP. IX, *Syllabus complectens præcipuos nostræ ætatis errores qui notantur in Encyclicis aliisque apostolicis Litteris santissimi domini nostri Pii Papæ IX*, in ASS, III (1867), 168-176.

26 Cfr. LEO PP. XIII, *Litteræ encyclicæ: Æterni Patris*, in ASS, XII (1879), 97-115; PIUS PP. X, *Litteræ encyclicæ de modernistarum doctrinis: Pascendi Dominici Gregis*, in ASS, XL (1907), 593-650.

27 In modo meramente indicativo delle ricadute generate dal Concilio in materia *solo formalmente* liturgica, si vedano: IOANNES PAULUS PP. II, *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ: Ecclesia Dei*, in AAS, LXXX (1988), 1495-1498; BENEDICTUS PP. XVI, *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ: Summorum Pontificum*, in AAS, XCIX (2007), 777-781; PONTIFICIA COMMISSIO ECCLESIA DEI, *Instructio ad exsequendas Litteras apostolicas Summorum Pontificum a s.s. Benedicto PP. XVI motu proprio datas: Universæ Ecclesiæ*, in AAS, CIII (2011), 413-420.

28 Secondo la visione sostanzialmente platonica che ha fatto da "modello" a molte Teologie, cattoliche e protestanti, e che nella maggioranza dei casi rimane sottesa al concetto (canonico) di *salus animarum*.

29 Cfr. L.M. RULLA, *Antropologia della vocazione cristiana. 1. Basi interdisciplinari*, Casale Monferrato (Alessandria), 1985; L.M. RULLA, *Antropologia della vocazione cristiana. 2. Conferme esistenziali*, Casale Monferrato (Alessandria), 1986; L.M. RULLA, *Antropologia della vocazione cristiana. 3. Aspetti interpersonali*, Bologna, 1997.

30 Solo indicativamente si rimanda a: H.R. MATURANA - F.J. VARELA, *Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living*, Dordrecht (NL), 1980; H.R. MATURANA - F.J. VARELA, *The Tree of Knowledge: the Biological Roots of Human Understanding*, Boston (MA) - New York (NY), 1992; S.R. HAMEROFF - A.W. KASZNIAK - A. SCOTT (curr.), *Toward a Science of Consciousness: the First Tucson Discussions and Debates*, Cambridge (MA), 1996.

31 In merito si veda la forte reazione all'attuale stato delle cose recentemente espressa in un certo ambito

L'orizzonte potrebbe inutilmente ampliarsi, contribuendo in ogni modo a confermare quanto sia decisiva l'idea/immagine di persona alla quale si suppone di annunciare il Vangelo e dalla quale attendersi una risposta esistenziale a tale annuncio, senza ignorare neppure il fatto che – come ben emerso e sancito in riferimento alle varie questioni dottrinali circa il c.d. *libero arbitrio* sorte durante la storia (Riforma protestante, compresa) –: *solo* una persona davvero cosciente e libera può *necessitare di salvezza* e da essa trarre vantaggio per la propria esistenza, sia intra-storica che eterna. Fuori da questo contesto l'intero contenuto ed annuncio evangelico perderebbe qualunque consistenza e correlata effettività. Senza coscienza e libertà, infatti, non si genera peccato mortale³²; ma in assenza di peccato mortale svaniscono gli stessi concetti di giudizio, redenzione, ecc., svuotando completamente il “buon annuncio” della salvezza escatologica, come ben messo in evidenza fin dalla prima “missione” cristiana, dall'affermazione di Paolo secondo cui «se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini» (*ICor* 15,19).

3. MATRIMONIO E QUESTIONE ANTROPOLOGICA

L'espresso riferimento alla missione evangelizzatrice quale elemento costitutivo e costituente della stessa realtà ecclesiale³³ porta però, concretamente, a dover riconoscere una sostanziale dipendenza dell'essere stesso della Chiesa (= la sua identità: *id quod est*) dalla visione antropologica assunta³⁴: fattore in realtà strutturante per qualsiasi Religione³⁵.

cattolico: F. D'AGOSTINO, *Oltre la confusione dei personalismi. Impariamo a dire fratelli*, in *Avvenire*, L (2017), 21 maggio, 1-2 (Editoriale dell'edizione domenicale del quotidiano dei Vescovi italiani).

32 Cfr. *Catechismo della Chiesa cattolica*, 2 ed., Città del Vaticano, 2005, nn. 1855-1864.

33 La ormai denominata *norma missionis* nella sua maggior sostanzialità (cfr. M.J. ARROBA CONDE, *La Iglesia como presencia*, in *Vida Religiosa*, LXXXVI [1999], n. 3, 183-192; P. GHERRI, *Lezioni di Teologia del Diritto canonico*, Roma, 2004, 300-310; M.J. ARROBA CONDE, *Basi ecclesologiche e limiti intrinseci di una rinnovata produzione normativa locale*, in *Folia Canonica*, X [2007], 153-166; P. GHERRI, *Introduzione*, 40-43; P. GHERRI, *Teología y Derecho canónico: aclaraciones iniciales sobre el fundamento de la “ley”*, in *Vergentis*, III [2017], 81-111).

34 Nel senso che ciò che la Chiesa finisce per essere (quanto a propria auto-coscienza), lo è in relazione all'uomo a cui annuncia il Vangelo: la salvezza annunciata e trasmessa ad un uomo libero, infatti, è diversa da quella fatta recepire ad un uomo in fondo passivo innanzi all'opera di Dio... Celebrare i Sacramenti oppure riceverli non è la stessa cosa neppure per la Chiesa che li “gestisce”; portare un annuncio o professare un dogma non è la stessa cosa neppure per la Chiesa che esercita tale attività.

35 In qualsiasi Religione, infatti, uomo e divinità si assomigliano e si differenziano secondo diversi equilibri: dal tutto al nulla, dall'antropomorfismo al teomorfismo, al panteismo, ecc. con le conseguenze che ciò concretamente induce sull'identità concreta ed esistenziale degli “umani”.

Quanto emerso ed illustrato nei diversi apporti della Giornata canonistica³⁶ è sufficiente a delineare sia [1] l'ampiezza dell'orizzonte entro il quale collocare le diverse prospettive di fondo che oggi si contendono l'*areopago* e l'*agorà* culturali (ed epistemologici) del mondo occidentale, sia [2] la profondità e radicalità dei presupposti di tali visuali, sia [3] la portata delle loro conseguenze nei modi concreti di relazionarsi con gli "esseri umani"³⁷.

È questa consapevolezza (ancora timida in molti anche se solidamente fondata sia teologicamente che scientificamente) che deve rafforzarsi e crescere nell'approccio canonistico (e giuridico in generale) alle vicende che "cambiano la vita" delle persone... ciascuna a modo suo, secondo dinamismi e percorsi mai *calcolabili* a priori, sebbene spesso *illustrabili* e *comprensibili* a cose fatte, secondo i maggiori esiti degli approcci c.d. psicodinamici³⁸.

In particolare si tratta, per il canonista, di cogliere in quale modo l'*humanum* interagisca concretamente col *divinum* – e viceversa – nella relazione sponsale³⁹, chiamata nel tempo della storia ad essere segno visibile e realizzazione concreta (seppur parziale) dell'unione tra Cristo e la sua Chiesa in cui consiste il Matrimonio in quanto *Sacramentum*⁴⁰, nel senso tuttavia teologico di *mysterion* (cfr. *Ef* 5,32)⁴¹ e non giuridico di *iusiurandum* che lungo i secoli

36 In particolare: G. GIORGIO, *Uno sguardo sulle Antropologie filosofiche attuali*; V. CONTI, *Psicologia moderna e visione antropologica: sfide aperte*; L. BALUGANI, *La mentalità psicodinamica: un approccio individuale*; E. ALGERI, *Approcci psicologici allo sviluppo morale della persona. Criteri di valutazione*, (interventi non pubblicati su Apollinaris ma destinati agli Atti della Giornata canonistica interdisciplinare in prossima pubblicazione: in P. GHERRI [ed.], *Matrimonio e Antropologia. Un orizzonte per il Processo canonico*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare).

37 Formula generica per sottolineare l'approccio minimalista spesso assunto a livello filosofico e culturale di base da molte c.d. Antropologie, anche "cattoliche".

38 Si veda, a livello fondativo: G.O. GABBARD, *Psichiatria psicodinamica*, 3 ed., Milano, 2002; G.O. GABBARD, *Introduzione alla psicoterapia psicodinamica*, Milano, 2005. In riferimento più esplicito all'approccio canonistico si vedano: F. DENTALE, *Utilizzo del modello alternativo del DSM-5 per la valutazione della personalità in ambito canonico*, in P. GHERRI (ed.), *Discernere e scegliere nella Chiesa*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2016, 295-300; A.M. RAVAGLIOLI, *L'approccio psicodinamico alla Perizia alla luce del PDM e di ulteriori prospettive*, in P. GHERRI (ed.), *Discernere*, 301-321.

39 Si utilizza il termine "sponsale", senza ulteriori specifiche, per mettere in gioco tutta la ricchezza esistenziale che esso ormai indica a livello concettuale: una ricchezza assolutamente più ampia di qualsiasi concettualizzazione che se ne sia potuta dare ed assumere a livello dottrinale e giuridico fino ai tempi più recenti.

40 Sancisce in merito il Concilio di Firenze che il Matrimonio è «*signum coniunctionis Christi et Ecclesiae*» (EUGENIUS PP. IV, Bulla unionis Armeniorum: *Exsultate Deo*, 22 novembris 1439, in H. DENZINGER, *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, [P. HÜNERMANN, cur.] Bologna, 2009, n. 1327).

41 «La parola greca "*mysterion*" è stata tradotta in latino con due termini: "*mysterium*" e "*sacramentum*". Nell'interpretazione ulteriore, il termine "*sacramentum*" esprime più precisamente il segno visibile della realtà nascosta della salvezza, indicata dal termine "*mysterium*". *Catechismo*, n. 774.

si sono via via reciprocamente assimilati, non senza creare *difficoltà sostanziali* ancora non evidenti (o accettabili) ai più⁴², oltre che non risolvibili se si mantiene il riferimento terminologico e concettuale fermo a sant'Agostino. Nondimeno il superamento, solo negli ultimi tempi (ed ancora molto parziale⁴³), della necessità di esemplare il Matrimonio in quanto Sacramento sul "modello" ilemorfico tripartito degli altri Sacramenti⁴⁴ pone, oggi più che mai nel passato, la necessità di rileggere con estrema cura l'assoluta originalità del "quid" (diverso da "res"!) che costituisce l'elemento visibile attraverso cui si compie l'azione di Grazia in cui consiste il Sacramento stesso. Si tratta, in altri termini, di non cercare più – come fu per gli Scolastici delle varie generazioni – quale sia la *materia* del Sacramento⁴⁵ e – di fatto contemporaneamente anche – l'*oggetto* del contratto matrimoniale⁴⁶, ma di individuare quali, tra le molteplici dinamiche relazionali che caratterizzano la coppia sponsale e la rendono tale, siano davvero sufficienti a dare origine, consistenza e durata al *matrimoniale fœdus* in direzione del quale "*Gaudium et Spes*" ha reindirizzato programmaticamente la comprensione e concezione del Matrimonio sacramentale⁴⁷. Tanto più che, dal punto di vista espressamente dogmatico, l'assenza di una qualsivoglia "materia" per questo Sacramento è certa: visto che il Concilio di Firenze del 1439 operò in merito un evidentissimo "salto" logico e qualitativo passando, appunto, dalla "materia" del Sacramento (dichiarata ed illustrata per cinque Sacramenti dei sette) alla sua *sola e mera* "causa efficiente"⁴⁸.

42 Cfr. R. GERARDI, *I problemi della determinazione della struttura ilemorfica e del ministro nel Sacramento del Matrimonio*, in *Lateranum*, LIV (1988), 295.

43 Sul modo ancora mortificante di affrontare la questione del "genus Sacramentorum" si veda efficacemente: R. GERARDI, *Il "genus" del Sacramento e i "genera Sacramentorum"*, in F. GIACCHETTA (cur.), *Grazia, sacramentalità, Sacramenti. Il problema del metodo in Teologia sacramentaria*, Assisi (Perugia), 2008, 89-110.

44 Cfr. R. GERARDI, *I problemi*, 288-368.

45 In merito si veda proficuamente: *ivi*, 301-303.

46 Nella linea c.d. iuscorporalista affermatasi dal tardo Medioevo e giunta a Gasparri e al 'suo' *Codex Iuris Canonici*; in merito si vedano, *ex multis*: G. CABERLETTI, *L'oggetto essenziale del Consenso coniugale nel Matrimonio canonico. Studio storico-giuridico sul pensiero di Tomás Sánchez*, Brescia, 1986; E. DIENI, *Tradizione "iuscorporalista" e codificazione del Matrimonio canonico*, Milano, 1999.

47 Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, *Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis: Gaudium et Spes*, in *AAS*, LVIII (1966), 1067-1069, n. 48. Sebbene si possa pure affermare che la Costituzione individui implicitamente l'essenza del Matrimonio sacramentale nel *fœdus*, visto che in effetti la visione tradizionale ha sempre identificato il Sacramento del Matrimonio con il momento dell'*in fieri*, occorre tuttavia evitare l'approssimativa (ed ingiustificata) identificazione tra *fœdus* e *contractus*: prospettico il primo, puntuale il secondo. Non è senza significato né valore, in proposito, che il Concilio abbia espressamente voluto interrompere la *catena concettuale* del contratto.

48 «*Causa efficiens Matrimonii regulariter est mutuus Consensus per verba de presenti expressus*». EUGENIUS PP. IV, *Exsultate*, n. 1327.

Non sia inutile neppure evidenziare la non piena comparabilità tra uno *ius* ed un *fœdus*⁴⁹: tra il disporre e l'impegnarsi, il coinvolgere e il coinvolgersi in una relazione rivolta al futuro e di cui un'altra persona è costitutivamente parte, assolutamente "simmetrica": «osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne» (*Gn* 2,23), ma non propriamente "sinallagmatica".

Bastano questi pochi elementi e fattori ad evidenziare in questa sede (sommariamente) la sostanziale inadeguatezza delle dottrine tradizionali sul Matrimonio Sacramento a dare oggi ragione della loro effettiva attendibilità innanzi alla complessità del principale degli elementi in gioco: la *relazione sponsale*, appunto. Quella relazione sponsale (= il *quid Sacramenti*) che non può sorgere ed assumere consistenza prescindendo dal "*qui*" di coloro che a tale relazione danno concretamente corpo col proprio personale coinvolgersi. È tale "*qui*", nondimeno, che spalanca le porte alla questione antropologica propriamente detta, nel dover delineare "chi" siano⁵⁰ i concreti protagonisti di ciascuna di tali relazioni, ben al di là di quanto sin qui formalizzato a livello legale⁵¹: un uomo ed una donna (cfr. Can. 1055 §1), di una determinata età (cfr. Can. 1083), di una specifica identità religiosa (cfr. Can. 1086), non astretti da peculiari vincoli sacri (cfr. Cann. 1085; 1087; 1088), non legati da vincoli di sangue o parentele (cfr. Cann. 1091; 1092; 1094), non condizionati da comportamenti inadeguati (cfr. Cann. 1089; 1090; 1093), non impediti nell'esercizio di alcune specifiche attività (cfr. Can. 1084). Sono questi, in gran parte, i c.d. Impedimenti matrimoniali che riguardano direttamente l'*identità* (= il chi) dei nubenti, costituendo da secoli il nucleo principale (statico) del c.d. Diritto matrimoniale sostanziale, come ben dimostra la costante manualistica (e correlata dottrina) in materia. Del tutto minoritario lungo i secoli, seppure di fatto esploso negli ultimi decenni, era stato l'altro nucleo di tutela giuridica del Matrimonio canonico: le questioni riguardanti i c.d. vizi – si badi bene – del Consenso (= un *quid*), adatti ad infirmare il Matrimonio come tale ma non a delineare l'*identità* (= il chi) dei suoi protagonisti⁵². Nondimeno: una parte preponderante – almeno a livello giurisprudenziale – di tali vizi riguardano in realtà, ancora una volta, la *persona* coinvolta e la sua *identità* (cfr. Cann. 1095; 1096; 1097) ben prima che sue particolari condotte (cfr. Cann. 1098; 1101; 1103).

49 Laddove il *fœdus*, secondo la propria natura di "alleanza" più che di "accordo", non è essenzialmente un "Atto che impegna le parti", ma un "impegno delle parti" formalizzato a partire da un Atto, puntuale e determinato che ne rimarrà a tutela e garanzia.

50 O debbano essere, guardando le cose dal punto di vista normativo.

51 Spesso in modo negativo: non per "individuare" ma per "escludere"...

52 In un contratto, d'altra parte, conta ben poco l'*identità* dei contraenti: ne bastano capacità e legittimazione a contrarre (= abilità).

Ognuno e ciascuno, tuttavia, se concepito ed approcciato come *persona* e non come semplice *oggetto giuridico*, risulta così profondamente caratterizzato dal proprio vissuto esistenziale (e dalla relazionalità che ne deriva) da profilarsi non solo unico ed irripetibile in sé e per sé, ma anche rispetto agli altri e per gli altri, con le inevitabili ricadute sulla stessa relazione sponsale che riuscirà o non riuscirà a porre (e mantenere) in atto.

4. ANTROPOLOGIA E VOCAZIONE MATRIMONIALE

La *singularità* personale o *antropologica* (che, a questo punto, finiscono per rivelarsi concetti del tutto equivalenti) assume un rilievo assolutamente primario pure all'interno della concezione – dinamica – del “patto” (= *fœdus*) e non – statica⁵³ – del semplice “contratto” matrimoniale: una concezione prospetticamente *intenzionale* (più che puntualmente *intenzionata*⁵⁴) capace di cogliere una vera e propria “destinazione” sia della relazione, sia del Sacramento che la sancisce e corrobora⁵⁵, non diversamente dall'altro *Sacramento vocazionale* costituito dall'Ordine⁵⁶.

Anche l'Ordine infatti, a ben vedere, mostra una doppia articolazione temporale: la *celebrazione* del Sacramento in tutta la sua “puntualità” (= luogo, data, ora – *in facto esse*) e la sua *realizzazione* nel resto “diffuso” dell'esistenza dell'ordinato stesso (= *in acto esse*)⁵⁷. Una *realizzazione* che, non soltanto sgorga dalla *celebrazione*, ma la giustifica e motiva radicalmente (= intenzionalità) costituendone l'esito, la destinazione, lo scopo ed il significato⁵⁸.

53 Oltre che tardiva: «Il termine “contratto”, applicato alla stipulazione del legame coniugale in forza del Consenso, appare nel XII secolo, quando i commentatori medioevali di Giustiniano considerano il Matrimonio come un *contractus personarum*. Evidentemente la questione è strettamente legata al valore del Consenso e alla sua formulazione» (R. GERARDI, *Persone, parole e gesti nella celebrazione delle nozze*, in *Apollinaris*, LXXXX [2017], 20). Si noti in merito come la questione *non sorga* in ambito canonico ma civilistico (*sic!*): non da Canoni conciliari e Decretali pontificie ma dal c.d. *Ius civile*.

54 E “conclusa”: come per i contratti, che prima “si concludono” e poi “si eseguono”.

55 Cfr. P. SEQUERI, *La destinazione del legame. Antropologia ed Ecclesiologia del Sacramento nuziale*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017), 231-233.

56 Non meno che per il Sacramentale della Professione religiosa che qui non viene integrato nella stretta dinamica sacramentaria per non complicare inutilmente le cose, pur trattandosi di pari questione a quasi ogni livello.

57 Si prenda atto di come, invece, la dottrina matrimonialistica classica articoli le due ‘fasi’ del Matrimonio in: *in fieri* e *in facto esse*, senza riconoscere praticamente alcuna rilevanza all’effettiva “realizzazione” del Matrimonio stesso (= *in acto esse*)... entro la prospettiva contrattualistica più radicale, e più povera: i soli elementi costitutivi del contratto e la sua stipula; tanto più che la c.d. *causa* del contratto non coincide affatto con la sua *finalità/scopo* (*sic*).

58 La “causa finale”, secondo lo schema scolastico: quella stessa che dà senso e valore alla “causa efficiente” che, in tale concezione, si realizza nel Consenso.

Come, infatti, l'Ordinazione assoluta (= *pro se*) non ha alcun significato né teologico né esistenziale (e tanto meno ecclesiale) ed è vietata sin dai tempi più antichi⁵⁹, altrettanto non è ragionevolmente pensabile un Matrimonio assoluto (= *pro se*) limitantesi all'acquisizione – seppur performativa – del mero *status* di coniuge⁶⁰. Tanto più che il Catechismo della Chiesa cattolica accomuna i due Sacramenti ponendoli “a servizio della comunione e della missione” ecclesiale, affermando che, sebbene contribuiscano – anche – alla salvezza personale (= *pro se*), tuttavia – in linea di principio – essi sono ordinati alla salvezza altrui (= *pro aliis*)⁶¹.

In tale prospettiva espressamente teologica: come un'Ordinazione che non diventi ministero (= *pro aliis*) manca di fondamento sostanziale, allo stesso modo un Matrimonio che non diventi sponsalità (= *pro altera/o*). Tanto più che la consapevolezza ecclesiale, ben al di là delle mere dispute concettuali di Scuola (Bologna vs. Parigi), ha riconosciuto che il Matrimonio sorto da Consenso valido ma non “realizzatosi” neppure nell'espressione minima della sponsalità (la c.d. consumazione... non “di fatto” tuttavia, ma *humano modo* – cfr. Can. 1061 §1⁶²), non raggiunge la propria *identità sostanziale* così che, su istanza di parte, possa essere dispensato nelle sue conseguenze giuridiche (= il vincolo⁶³). La cosa rileva tanto maggiormente se si tiene conto che il Can. 1096 riconosce e sanziona come *vulnus* strutturale del Consenso stesso anche

59 Cfr. CONCILIIUM CHALCEDONENSE, *Canones*, in J.D. MANSI (cur.), *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, II, (rist. anast.) Graz, 1960, VII, coll. 394-395, VI.

60 Cfr. F. CATOZZELLA, *Performatività del Consenso matrimoniale e identità coniugale*, in *Apollinaris*, LXXX (2017), 118; 122.

61 «Due altri Sacramenti, l'Ordine e il Matrimonio, sono ordinati alla salvezza altrui. Se contribuiscono anche alla salvezza personale, questo avviene attraverso il servizio degli altri. Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa e servono all'edificazione del popolo di Dio». *Catechismo*, n. 1534.

62 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *La coppia coniugale nella Medicina canonistica: il Matrimonio rato e non consumato*, in C. BARBIERI (ed.), *La coppia coniugale: attualità e prospettive in Medicina canonistica*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXIV, Città del Vaticano, 2007, 259-290; M. GALLUCCIO, *Humano modo: le alterazioni del rapporto coniugale nel Matrimonio canonico*, Coll. *Corona lateranensis*, n. 53, Città del Vaticano, 2013.

63 In quanto Impedimento (cfr. Can. 1085) a contrarre Matrimonio canonico. La questione in merito è stridente poiché, seppur la dottrina parli volentieri di “scioglimento” del Matrimonio – indissolubile se rato! (*sic*) – l'istituto giuridico attraverso cui si gestisce tale situazione risulta ad ogni effetto una mera Dispensa: Dispensa da che cosa, tuttavia? Dal Matrimonio valido? Meglio pensare all'Impedimento di vincolo...

Senza alcun possibile dubbio in merito risulta anche la consultazione del m.p. “*Querit Semper*” intervenuto direttamente sulla materia nel 2011: in esso si parla soltanto di Dispensa e mai di scioglimento (cfr. BENEDICTUS PP. XVI, *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Constitutio apostolica Pastor Bonus immutatur atque quædam competentia a Congregatione de Cultu divino et Disciplina Sacramentorum ad novum Officium de Processibus Dispensationis super Matrimonio rato et non consummato ac Causis nullitatis sacrae Ordinationis, apud Tribunal Rotæ Romanæ constitutum, transferuntur: Querit Semper*, in *AAS*, CIII [2011], 569-571).

la sola ignoranza di quello che, di fatto, costituisce tale espressione minima della sponsalità⁶⁴: la *cooperatio aliqua sexualis* la quale, pur distinta e non certamente assimilabile alla *ordinatio ad procreationem prolis*, assume però rilievo addirittura sostanziale (in riferimento al Matrimonio)⁶⁵ rispetto all'*ordinatio* stessa, di cui è e rimane a tutti gli effetti mero strumento.

Forse, prescindendo dalle categorie sin qui utilizzate dalla dottrina e dogmatica matrimonialistiche (sempre più inadeguate sia a leggere la realtà, sia a suggerirne sviluppi e soluzioni plausibili), varrebbe la pena considerare che, in fondo, ciò che almeno buona parte dell'umanità ha cercato nei secoli di fissare e garantire per il Matrimonio è stata, semplicemente, la sua *stabilità* e *durata*. Una *stabilità* e *durata* assolutamente costitutive, riguardando di fatto la vita intera delle persone coinvolte e delle società di riferimento (= famiglia, clan, villaggio, ecc.). Una *stabilità* e *durata* che storicamente (e culturalmente)⁶⁶ non si è stati in grado di proteggere se non attraverso due delle maggiori esperienze e loro categorizzazioni di ogni tempo: *giuramento* e *contratto*⁶⁷, entrambe adatte a creare un "vincolo" giuridicamente sanzionabile⁶⁸. Esattamente ciò che ancora oggi si continua canonisticamente a trattenere come uniche vere categorie di riferimento anche per il settimo dei Sacramenti cristiani entro l'ultramillenaria *ambiguità* e *polivalenza* di un approccio [1] sia religioso: il *giuramento* che – lo si ricorda – è e vale canonicamente come atto di Culto (cfr. Can. 1199), [2] sia sociale: il *contratto* (a rilevanza pubblica⁶⁹).

È questa ad ogni effetto la linea strutturale ed interpretativa ad oggi ancora fissata nel vigente Diritto matrimoniale canonico in cui – lo si noti bene – il *sacramentum* al quale si riferisce il c.d. *bonum* (categoria concettuale *non codiciale*!) in realtà è pienamente riferibile (e di fatto riferito) al giuramento e non al *mysterion*, come ben risalta dal suo esplicito contenuto espresso dal Can. 1056, secondo cui «le proprietà essenziali del Matrimonio sono l'*unità* e l'*indissolubilità*, che nel Matrimonio cristiano conseguono una peculiare *stabilità* in ragione del Sacramento». Esattamente la "stabilità" alla quale sempre si è voluto dare protezione, supportata dal *sacramentum*: un *sacramentum*, tuttavia, da doversi

64 Il non sapere e, di conseguenza, il ben più radicale non considerare affatto la *res de qua agitur*.

65 Visto che la non consumazione permette di dispensare dal vincolo e contrarre (nuovo) Matrimonio.

66 Almeno per il c.d. mondo occidentale (mediterraneo, greco-romano, germanico).

67 Così di fatto nelle dottrine maggiormente affermatesi ed accolte anche a livello magisteriale.

68 Si ricordi in merito come il *sacramentum* abbia a lungo costituito addirittura una modalità processuale nel mondo romano: la *Actio per sacramentum*.

69 Si veda proprio in questa prospettiva il disposto del Decreto tridentino "*Tametsi*" contro i Matrimoni clandestini in sé e per sé (cfr. CONCILIIUM ŒCUMENICUM TRIDENTINUM, Sessio XXIV, Decretum: *Tametsi*, in H. DENZINGER, *Enchiridion*, nn. 1813-1816).

intendere principalmente come giuramento⁷⁰, visto che la fede teologale – aporeticamente – non risulta essere richiesta, in linea di principio⁷¹, per accedere al dono di Grazia divina proprio del Sacramento cristiano (= *mysterion*).

Se, consapevoli di questo, si riuscisse anche oggi ad assumere una prospettiva (realistica o pragmatica che dir si voglia) come fu quella storica, si potrebbe tener fisso l'esito costitutivo della *stabilità* e *durata* del Matrimonio (= il vincolo) pur cercando modalità di loro categorizzazione differenti da *giuramento* e *contratto*. Categorizzazioni maggiormente espressive ed efficaci – oltre che attualmente plausibili e realmente compatibili col “Vangelo del Matrimonio e della famiglia” (cfr. *AL* 89; 293) – come, nel caso specifico: la “promessa” (= *sponsio*) da cui deriva – tutt'altro che casualmente – l'intera semantica sponsale⁷². Una promessa oggi espressamente ripresa nello stesso Rito del Matrimonio come nucleo della formalizzazione del Consenso nuziale⁷³, dopo essere stata abbandonata per secoli (*sic!*) a favore di un semplice – contrattualistico – “*vis accipere – volo*”⁷⁴. La *promessa* infatti, non meno

70 Non si trascuri in merito come l'iniziale formulazione di molti elementi dottrinali riguardanti il Matrimonio canonico debba esser ricondotta a sant'Agostino, primo tra tutti il c.d. *bonum sacramenti*, così espresso in un periodo in cui ancora “*sacramentum*” indicava il giuramento, cosicché difficilmente si possono intendere allo stesso modo le affermazioni agostiniane originarie e le loro re-interpretazioni post-tridentine, fino alla dottrina (e Giurisprudenza) attuale.

71 Cfr. D. MARINELLI, *Fede e Sacramento del Matrimonio*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017), 414-424. Una “linea di principio” che gli ultimi Pontefici stanno però facendo vacillare in modo deciso (cfr. BENEDICTUS PP. XVI, L'incontro e il dialogo con il clero della Diocesi di Aosta: *Se non ci sono le forze morali* [25 luglio], in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, 2005-I, Città del Vaticano, 2006, 361-362; BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Tribunal*, 26 ianuarii 2013, in *AAS*, CV [2013], 168-169; FRANCISCUS PP., *Ratio procedendi in Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam*, in *AAS*, CVII [2015], 969, Art. 14).

72 Cfr. “Spondeo”, in Æ. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, IV, (rist. anast. 4 ed. 1864-1926) Bologna, 1945, 459; a seguire “Sponsa”, “Sponsalia”, “Sponsus”: 462; 463.

La “*sponsio*” nel Diritto romano antico era un «contratto verbale, con il quale era possibile assumere obbligazioni di qualsiasi contenuto mediante la pronuncia di determinate parole. Aveva origine probabilmente sacrale, giacché presenta analogie con la formula del giuramento; ma già intorno alla metà del 5° sec. a.C. il negozio della *sponsio* era del tutto laicizzato, e perciò utilizzabile dai privati al fine di contrarre impegni rilevanti soltanto nei rapporti tra loro, senza alcun coinvolgimento della divinità. Costava di un'interrogazione e di una risposta: il futuro creditore domandava alla controparte se intendeva promettere (*spondere*) di eseguire una certa prestazione, e l'altro, per obbligarsi, doveva solennemente replicare, alla presenza di entrambi e nello stesso momento, assentendo, tramite l'utilizzo del semplice verbo *spondeo* (“prometto”).» “Sponsio”, in URL: < <http://www.treccani.it/enciclopedia/sponsio/> > (al 04/11/2018).

73 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Nuovo Rito del Matrimonio*, Roma, 2009, nn. 71-73 (le tre possibili formule del Consenso).

74 «*Vis accipere N. hic presentem in tuam legitimam uxorem iuxta ritum sancte matris Ecclesie? / Volo. / Vis accipere N. hic presentem in tuum legitimum maritum iuxta ritum sancte matris Ecclesie? / Volo. / Ego conjungo vos in Matrimonium. In nomine Patris, et Filii, + et Spiritus Sancti. De Sacramento Matrimonii rite administrando*, in *Rituale romanum Pauli V Pontificis maximi jussu editum aliorumque Pontificum cura recognitum atque ad normam C. j. canonici accomodatum ss.mi d. n. Pii Papæ XII auctoritate ordinatum et auctum*, editio nona, juxta primam vaticanam post typicam, Romæ, 1952, nn. 1-2.

del contratto⁷⁵, si presenta come capace di dare *stabilità* e *durata* (= vincolo) alla relazione sponsale, giovandosi sia [a] delle grandi potenzialità della sua propensione al futuro, sia [b] della necessità di darle comunque fondamento nell'identità dei promettenti e, soprattutto, nella loro *effettiva capacità di "promettere"*. In questo modo entrerebbero finalmente in gioco i due elementi ad oggi maggiormente trascurati a livello dogmatico canonistico: 1) *identità specifica* dei nubenti⁷⁶ e 2) *futuro della relazione sponsale*⁷⁷, aprendo proprio tale relazione sia sul passato che sul futuro, anziché fissarla "istantaneamente" sulla mera *abilità a contrarre*, cosicché tutto s'identifichi col solo valido *consenso stipulativo*, di cui il Matrimonio *in acto esse* sarebbe soltanto – e tristemente – *l'esecuzione dovuta* (in giustizia... cioè per contratto!) anziché la finalità, la *destinazione voluta*⁷⁸.

Dal punto di vista antropologico, come inteso nel contesto della Dodicesima Giornata canonistica, ciò significherebbe spostare – finalmente – l'attenzione del Diritto matrimoniale canonico dall'*abilità soggettiva ad esercitare un diritto* inconculcabile (= il c.d. *ius connubii*)⁷⁹ attraverso un "atto contrattuale" tipico, alla *capacità individuale di promettere sé* e la propria relazionalità: una capacità individuale "propria" di ogni singola persona e pertanto strettamente connessa con la sua *personalità, biografia e maturità*. Una capacità di promettere che, *unica*, è in grado di "performare" gli sposi in quanto *promettenti-sé*⁸⁰.

5. UN DIRITTO MATRIMONIALE ANTROPOLOGICAMENTE FONDATO?

Evidenziato ormai che il tema fondamentale riguardo alla *verità del Matrimonio* (nozione molto più ampia della sua mera *validità*) non può continuare ad essere il "*quid*" *Matrimonii* ma il "*qui*", sia dei suoi protagonisti (= gli

75 Il *sacramentum* e – più ancora – la *sponsio* generano vere obbligazioni *de futuro* molto più pregnanti del mero *contractus*.

76 Non si trascuri in questo la previsione canonica di una possibile (poiché effettivamente verificatasi con una certa frequenza lungo i secoli) *impotenza relativa* tra "quei" coniugi (cfr. Can. 1084 §1).

77 Anche a questo proposito si consideri come l'attenzione canonica nei confronti del dolo attuato per carpire il Consenso riguardi "una qualità che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale" (cfr. Can. 1098).

78 Cfr. P. SEQUERI, *La destinazione*, 231-233.

79 Nato, in realtà, negli stessi contesti del giuramento e contratto, sebbene *non* in capo alla nubente ma a colui che tale *ius* deteneva e regolava (= il *pater familias* o altro uomo del casato); situazione sostanzialmente identica fu più tardi quella riguardante il "mundio", tipico delle popolazioni d'origine germanica. Anche in questo caso la fragilità della consapevolezza storica ha portato progressivamente la dottrina a trasformare una effettiva "soggezione" ed *inabilità giuridica* (delle sole donne) a diventare un "diritto" individuale sia maschile che femminile.

80 Senza che ciò escluda, ma neppure sancisca, l'essere semplicemente "coniugi": *cum-iugum*.

sponsi) che della coppia come tale, è in questa direzione che dovrebbe ormai indirizzarsi l'attenzione canonistica del terzo millennio. Attenzione "canonistica" e non "dei canonisti" semplicemente, poiché non si tratta principalmente – e soltanto (seppure necessariamente) – di destare interesse o attivare attenzioni nei confronti di ciascuna persona che intraprenda un cammino di coppia indirizzandosi verso la pienezza della sponsalità, ciò che costituirebbe già un grande risultato rispetto alla situazione concretamente in essere (ed in aumento) a tutt'oggi⁸¹.

La vera necessità giuridica e teologica, infatti, che si presenta e con la quale occorre fare i conti in modo strategico (e non tattico soltanto, come può darsi col mutamento di sole Norme procedurali) riguarda la ridelineazione completa – *ab imis fundamentis* – del Sacramento del Matrimonio cristiano, attivando finalmente la "fase antropologica" della concezione del Matrimonio, dopo quella "morale" e quella "ontologica"⁸² sancite dalle dottrine post-tridentine ad oggi ripetute *de plano*. Semplicemente!

Si tratta, in concreto, di porsi nel giusto atteggiamento che permetta di cogliere pienamente il significato e la portata prima di tutto teologici del c.d. Matrimonio "naturale" (cfr. *Gn* 2,24 a cui lo stesso Gesù ha fatto espressi riferimenti), che tuttavia sarebbe più adeguato individuare e teorizzare come "antropologico", come già valorizzato agli inizi stessi della fede cristiana e della *sequela Christi*, quando di Sacramento del Matrimonio *non* si parlava affatto⁸³. Ciò permetterebbe di comprendere anche il vero significato – tutt'altro che formale (*sic*) – della sua "elevazione a Sacramento" per (tutti) i battezzati attribuita al Concilio di Trento⁸⁴, facendo – eventualmente anche – maggior-

81 Cfr. M. ONDREJ, *La responsabilità nella preparazione giuridico-pastorale al Matrimonio canonico*, Coll. *Corona lateranensis*, n. 80, Città del Vaticano, 2017.

82 Si permetta qui (e in prosieguo) l'utilizzo di questo termine in chiave *puramente strumentale* (e non qualificativa) allo scopo di evidenziare con maggior immediatezza l'approccio prevalente radicatosi negli ultimi secoli alle concezioni e dinamiche sacramentarie con eccessivo "sacrificio" di tutti gli elementi e fattori in qualche modo "contingenti".

83 Cfr. *Mc* 10,6-10; *Mt* 19,4-6; *Ef* 5,31.

84 In merito è utile osservare, senza pretesa alcuna nei confronti della sterminata dottrina matrimonialista stratificatasi nei secoli, che tale Concilio, in realtà, *non utilizzò* quell'espressione, limitandosi – entro la furiosa polemica coi Protestanti – a stabilire soltanto che: «Can. 1. Se qualcuno dirà che il Matrimonio non è in senso vero e proprio uno dei sette Sacramenti della legge evangelica, istituito da Cristo, ma che è stato inventato dagli uomini nella Chiesa, e non conferisce la grazia, sia anatema» (CONCILIUM ŒCUMENICUM TRIDENTINUM, Sessio XXIV: *Canones de Sacramento Matrimonii*, in H. DENZINGER, *Enchiridion*, n. 1801). Per un quadro della reale consistenza e portata di tale questione, e sua *reale comprensione*, si veda l'ultima parte del Decreto sul Matrimonio: «Certi uomini empi di questo secolo, presi da furore contro ciò, non solo si sono formati un'opinione falsa di questo venerabile Sacramento, ma secondo il proprio costume, prendendo a pretesto il Vangelo, hanno introdotto la libertà della carne, affermando oralmente e per iscritto molte cose contrarie alla Chiesa cattolica e alla Tradizione approvata fin dai

mente tesoro dell'esperienza (pastorale) originaria dell'annuncio evangelico nella società e cultura pagana del I-II sec. Società e cultura maggiormente vicine a quelle attuali rispetto a quella "normalizzata" (solo giuridicamente) della successiva *societas christiana* in cui cultura-società-religione formavano un'unica realtà, tanto solida quanto monistica, sebbene spesso solo in modo formale⁸⁵.

Tre diventano allora i problemi sostanziali da affrontare oggi con lucidità in ambito di Diritto matrimoniale canonico sostanziale: la questione *morale*, la questione *ontologica*, la questione *propriamente sacramentale*⁸⁶, alle quali val qui la pena dedicare, con *parresia*, qualche sommario – sebbene del tutto inusuale – accenno.

1) Innanzitutto la *questione morale*, che non si pone tuttavia nei confronti del solo *adulterio* (come si potrebbe superficialmente credere a partire dal

tempi degli Apostoli, con grande danno dei fedeli cristiani. Perciò il santo e universale Sinodo, volendo opporsi alla loro temerarietà, ha deciso di sterminare le eresie e gli errori più significativi di questi scismatici per evitare che altri subiscano il loro pernicioso contagio, pronunciando contro gli stessi eretici e i loro errori i seguenti anatemi» (CONCILIIUM ŒCUMENICUM TRIDENTINUM, Sessio XXIV: *Doctrina de Sacramento Matrimonii*, in H. DENZINGER, *Enchiridion*, n. 1800).

Tale formula, per di più, non appare neppure nella "*Casti Connubii*", la quale si riferisce alla «elevazione e consacrazione fatta da Cristo del contratto in segno efficace della Grazia» (PIUS PP. XI, Litteræ encyclicæ: *Casti connubii*, in *AAS*, XXII [1930], 550: «*Attamen tantorum beneficiorum summa complectur et quasi cumulatur illo christiani coniugii bono, quod Augustini verbo nuncupavimus Sacramentum, quo denotatur et vinculi indissolubilitas et contractus in efficacem Gratiae signum per Christum facta elatio atque consecratio*»). Sebbene ciò non basti ad evitare un serio confronto dottrinale e dogmatico sulla questione; purtuttavia in varie occasioni un rinnovato approccio alle Fonti si è mostrato estremamente fecondo nel superare 'luoghi comuni' – anche dottrinali – spesso solo contingenti.

85 Costituendo il contesto originante delle questioni sulla "identità" tra contratto e Sacramento che tanto hanno condizionato le dottrine canonistiche sul Matrimonio per almeno sette secoli nella decisa contrapposizione tra Chiesa e poteri politici (cfr. R. GERARDI, *Persone*, 23-26) che ha coinvolto più volte lo stesso Magistero pontificio: «*Neque quemquam moveat illa tantopere a Regalisticis prædicata distinctio, vi cuius contractum nuptialem a Sacramento disiungunt, eo sane consilio, ut, Ecclesiae reservatis sacramenti rationibus, contractum tradant in potestatem arbitriumque Principum civitatis. Etenim non potest huiusmodi distinctio, seu verius distractio, probari; cum exploratum sit in Matrimonio christiano contractum a Sacramento non esse dissociabilem*» (LEO PP. XIII, Epistola encyclica: *Arcanum Divinae Sapientiae*, in *ASS*, XII [1879], 393-394).

86 Vera sede della richiamata "fase antropologica" poiché i Sacramenti sono prima di tutto ed essenzialmente mezzi di salvezza e santificazione *delle persone* e non fenomeni esclusivamente ontologici (per il loro intervenire sulla "sostanza" delle cose e realtà). Non si censuri troppo facilmente questo genere di distinzioni a livello giuridico-dogmatico, poiché proprio nel *distinguere* consiste e si realizza da almeno mille anni l'attività scientifica anche in materia teologica (come ben mostra l'intera esperienza scolastica), senza che ciò intacchi in alcun modo l'unitarietà del mistero cristiano e le correlazioni che lo sostengono e corroborano (= il c.d. *nexus mysteriorum*). Continuare, anzi, a sottrarsi a tale compito può costituire la radice più profonda – seppur dissimulata – dell'incapacità di "fare" davvero Teologia (del Diritto canonico) oggi.

Decreto *Tametsi*⁸⁷) ma, molto più ampiamente, della *fornicazione*⁸⁸, poiché anche nel caso di Matrimonio – cristianamente – invalido l’attività sessuale tra i non-sposi risulterebbe tale. La Chiesa, per parte propria, non potendo avallare il rischio che una grande quantità di unioni non matrimoniali possa porre i fedeli in uno stato permanente di peccato oggettivo (con conseguente *periculum animæ*⁸⁹), ha deciso di “validare” a priori – in modo del tutto presuntivo – il maggior numero possibile di unioni, sancendole come matrimoniali. Si tratta della *ratio peccati vitandi* che impone al Diritto canonico di evitare che le condotte giuridiche richieste o imposte o anche solo permesse (quindi legittimate) ai fedeli possano risultare contrarie di principio alla loro *salus animæ*⁹⁰. Lasciare che i fedeli liberamente contraggano unioni invalide (= attentato Matrimonio) significherebbe esporli strutturalmente al peccato oggettivo *contra Sextum*. Per contro: è bastata la semplice creazione di una mera *præsumptio Iuris* di validità di tali unioni (cfr. Can. 124 §2) per ritenere scongiurata *de Iure* tale inammissibile ipotesi. Una semplicità – del tutto formalistica – di soluzione che continua, però, a porre in modo radicale la domanda su che cosa resti, in tale prospettiva, del “Vangelo del Matrimonio” (v. *supra*) se questo continua ad essere a tutti gli effetti (soltanto) il sostanziale *remedium concupiscentiæ*.

Il problema, dal punto di vista espressamente morale, dovrebbe venir posto – ai nostri giorni⁹¹ – tenendo adeguatamente conto (anche) del fatto che il peccato soggettivamente grave – quello che ad ogni effetto influisce sulla *salus animæ* – richiede lo specifico *animus peccandi*: la piena consapevolezza, cioè, ed il deliberato consenso (mentre pochi dubbi si danno in quest’ambito circa la materia grave)⁹². La questione potrebbe – o forse

87 «Il santo Sinodo riconosce che tali proibizioni, a causa dell’umana disobbedienza, ormai non servono a nulla e considera i *gravi peccati* che hanno origine da questi Matrimoni clandestini, specie quelli di coloro che *vivono in stato di dannazione*, quando, lasciata la prima moglie, con cui hanno contratto segretamente Matrimonio, lo contraggono pubblicamente con un’altra e con questa *vivono in perpetuo adulterio*. Ora, la Chiesa, che non giudica delle intenzioni segrete, non può ovviare a questo male, se non applica qualche rimedio più efficace». CONCILIUM ŒCUMENICUM TRIDENTINUM, *Tametsi*, n. 1814.

88 «La *fornicazione* è l’unione carnale tra un uomo e una donna liberi, al di fuori del Matrimonio», *Catechismo*, n. 2353.

89 Per una valutazione della concreta importanza che ancor oggi viene attribuita in modo strutturale a tale elemento si vedano le ricorrenti citazioni giurisprudenziali e dottrinali presenti in: A. CATTI, *Definitività, passim*.

90 Cfr. S. PARINI VINCENTI, *Æquitas canonica e periculum animæ nello svolgimento del patto nudo in Diritto canonico*, in *Apollinaris*, LXXXIX (2016), 633; 642.

91 Non perché sia cambiata – o debba cambiare – la Morale da un’epoca storica all’altra ma perché, dai tempi della *Christianitas* ad oggi, è assolutamente cambiata l’autocoscienza che la Chiesa ha di sé e della propria missione, con l’evidente passaggio da un atteggiamento e pratica deterrente (= evitare la dannazione eterna) ad una propositiva (= proporre la salvezza integrale: storica ed eterna).

92 «Perché un *peccato* sia *mortale* si richiede che concorrano tre condizioni “È peccato mortale quello

dovrebbe – poter essere affrontata oggi con maggior tranquillità che in passato, grazie anche agli accenti posti da *Amoris Laetitia* sulla [1] “impugnabilità soggettiva” (cfr. *AL* 302), [2] la progressività di accoglienza pratica dei valori evangelici e [3] la gradualità nella Pastorale (cfr. *AL* 293-295), proprio in ambito matrimoniale. Nondimeno: un adeguato recupero del Matrimonio antropologico (o “naturale” che dir si voglia) potrebbe risolvere la gran parte di questi problemi estendendo la “copertura morale” a tutti i Matrimoni effettivamente tali (come avviene *pleno Iure et corde* per i non battezzati, oltre che in alcune espressioni dell’Ortodossia⁹³). Tanto più che proprio il *Tametsi* ha distinto con estrema chiarezza lo *status Iuris* dallo *status facti*⁹⁴ condannando espressamente i detrattori della validità dei c.d. Matrimoni clandestini⁹⁵, sebbene vistosi al tempo stesso *costretto* – a causa dei “*gravi peccati* che hanno origine da questi Matrimoni clandestini” – ad imporre una prassi *contraddittoria* rispetto al dogma così fissato (*sic*). Contraddizione espressamente formalizzata proprio dall’*incipit* del Decreto stesso: “sebbene”. Ciò lascia aperte (nell’oggi e per domani) un certo numero di possibili soluzioni diverse da quella post-tridentina ancora recepita nei Codici canonici vigenti, tenendo ulteriormente conto di due fattori strutturalmente integranti questi elementi, sebbene di natura *espressamente fattuale*: 1) la clausola «fino a che la Chiesa non li avrà resi invalidi» (cfr. *Tametsi*, n. 1813)⁹⁶, 2) l’amplessima non applicazione del *Tametsi* stesso per oltre tre secoli in vastissimi spazi d’Europa⁹⁷. Due “garanzie” (o, se piace maggiormente: confessioni) della consapevole sostanziale *inconsistenza dogmatica* della prassi – e derivate dottrine e Norme – post-tridentine (*sic*).

che ha per oggetto una materia grave e che, inoltre, viene commesso con piena consapevolezza e deliberato consenso”». *Catechismo*, n. 1857.

- 93 «Nella Chiesa ortodossa si possono dare, in un certo senso, due livelli di validità: 1) naturale, che si riferisce al Matrimonio solo civile di due battezzati ortodossi, dunque senza il rito sacro nell’impossibilità di adire il sacerdote, che comunque permette di accostarsi ai Sacramenti; 2) sacramentale, che si acquista solo con la benedizione sacerdotale». I. IVANKOVIĆ RADAK, *L’accertamento dello stato libero per il Matrimonio tra i fedeli della Chiesa cattolica e della Chiesa Ortodossa Serba. Gli effetti processuali della nullità del Matrimonio, della Separazione e del Divorzio*, in *Apollinaris*, LXXXVII (2014), 256.
- 94 Quasi volendo tutelare, da una parte, il dogma ribadendolo e sanzionandolo, senza tuttavia indebolire le evidenti urgenze della Pastorale.
- 95 «Sebbene non si debba dubitare che i Matrimoni clandestini, celebrati con il libero Consenso dei contraenti, sono validi e veri Matrimoni [...] a buon Diritto sono da condannare, come il santo Sinodo li condanna con l’anatema, quelli che negano trattarsi di veri e validi Matrimoni». CONCILIUM ŒCUMENICUM TRIDENTINUM, *Tametsi*, n. 1813.
- 96 Esattamente ciò che deciderà di fare il Decreto tridentino e tutta la Normativa successiva; senza tuttavia che ciò risulti *ontologicamente* necessario e, pertanto, rimanendo assolutamente reversibile.
- 97 Cfr. S. CONGREGATIO CONCILII, *Decretum de sponsalibus et Matrimonio: Ne Temere*, in *ASS*, XL (1907), 525-530.

2) La questione ontologica non comporta riflessioni e, soprattutto fondamenti, di minor portata, dovendo prendere atto con rigore che – a livello dogmatico cattolico, *stricto sensu* – non esiste la “materia” del Sacramento del Matrimonio concepito secondo lo schema ilemorfico tripartito validato dal Concilio di Firenze circa seicento anni fa. In quella sede, infatti, si evitò del tutto tale approccio per il Matrimonio, accontentandosi di “definire” la sua sola “*causa efficiens*”, ben consapevoli della radicale ed insuperabile differenza che intercorre tra acqua, pane, vino, olio... e relazione sponsale⁹⁸. Non solo ciò, tuttavia, ma anche la necessaria “forma” (ilemorfica) dello stesso Sacramento risulta assolutamente disattesa⁹⁹, non essendo affatto stata identificata in quella sede¹⁰⁰ né con la formula del Consenso, né in alcun altro modo, non potendosi neppure riferire semplicisticamente alla – ben altra e differente concettualizzazione della – c.d. “Forma canonica” imposta (in modo del tutto indiretto se non addirittura improprio) a Trento attraverso il Decreto *Tametsi*¹⁰¹. Il fatto, poi, che i ministri del *sacramentum/sponsio* (agostinianamente inteso – *sic*) siano coloro che – di fatto – giurano (cioè gli *sponsi*) e non chi opera facendo ciò che la Chiesa intende fare¹⁰², completa la *totale difformità* strutturale del settimo Sacramento cristiano rispetto a (quasi) tutti gli altri Sacramenti della Chiesa, sia cattolica che ortodossa. Né materia, né forma, né ministro trovano sussistenza e consistenza, oltre che menzione a livello dogmatico! La situazione di totale *disallineamento sistematico* e strutturale – teologicamente parlando – rispetto agli “altri” Sacramenti non cambia se si applicano i principi e criteri posti alla base della c.d. riforma liturgica del Vaticano II in base alla quale i Sacramenti sono strumento e supporto per la vita di Grazia dei fedeli¹⁰³... e non modalità formali per evitare la *damnatio aeterna*, come anche ribadisce il Can. 840 *CIC*:

98 Significativamente l'accusa dei peccati, in tal sede, fu definita “quasi-materia” per la Penitenza, mentre non si ritenne di poter procedere allo stesso modo per il Matrimonio. Si noti in merito l'evidente problematicità metafisica del concetto utilizzato.

99 Fattore anche questo non trascurabile, se almeno due dei tre presunti elementi costitutivi di principio i Sacramenti in genere risultano *assenti*.

100 Come, invece, fu allora fatto per tutti gli altri Sacramenti dei quali fu espressamente indicata la “forma” (cfr. EUGENIUS PP. IV, *Exsultate*, nn. 1314; 1317; 1321; 1323; 1324; 1326).

101 Il cui intento era soltanto condannare ed evitare in futuro, *ratione peccati vitandi* (= adulterio), i Matrimoni clandestini, imponendo la *pubblicità* del Matrimonio... non oltre! Una *pubblicità* che continua a far comunque testo anche per i Matrimoni misti (cfr. Can. 1127 §2), oltre che tra a-cattolici e – *ex natura rei* – per quelli tra non battezzati.

102 Elemento di tanto maggior significato se si considera che, per il Battesimo, diventa di fatto ministro del Sacramento anche «chiunque, mosso da retta intenzione» (Can. 861 §2), pertanto pure il non-fedele che tuttavia intenda fare quello che fa la Chiesa attraverso quel gesto e quelle parole: questa è la “retta intenzione”.

103 «I sette Sacramenti sono i segni e gli strumenti mediante i quali lo Spirito santo diffonde la Grazia di Cristo che è il Capo, nella Chiesa, che è il suo Corpo». *Catechismo*, n. 774.

«I sacramenti del Nuovo Testamento, istituiti da Cristo Signore e affidati alla Chiesa, in quanto azioni di Cristo e della Chiesa, sono segni e mezzi mediante i quali la fede viene espressa e irrobustita, si rende Culto a Dio e si compie la santificazione degli uomini, e pertanto concorrono sommamente a iniziare, confermare e manifestare la comunione ecclesiastica».

- 3) Per quanto riguarda, infine, la questione propriamente sacramentale/antropologica, non si può più evitare di porsi il problema di come sia possibile che un Sacramento della fede cristiana, in quanto “strumento mediante il quale lo Spirito santo diffonde la Grazia di Cristo”¹⁰⁴, per di più non solo *pro se*¹⁰⁵, possa avere qualche consistenza (esistenziale, oltre che ontologica) indipendentemente dalla volontà – in questo caso addirittura del “ministro” stesso (*sic*) – che effettivamente si realizzino sia la *res* che la *virtus* del Sacramento.

Che la ‘stretta’ tridentina sulla necessità di tutelare a qualunque costo (ed in qualunque modo) la verità eucaristica indipendentemente da qualsiasi fattore interferente con la “validità” del Sacramento stesso ed il suo “realismo”, distinguendo *validità* da *efficacia* (attraverso la dottrina dell’*ex opere operato*), abbia esercitato per secoli il proprio influsso anche sulla modellizzazione e categorizzazione di tutti gli altri Sacramenti è un fatto evidente e conosciuto. Che oggi tuttavia, soprattutto considerando la questione ontologica (su esposta), non si voglia porre la questione circa la verità del Sacramento sponsale in nessun altro modo, al fine di esigere un’esplicita *voluntas Sacramenti christiani*, rischia di trasformarsi in questione del tutto ideologica. Il passaggio, nondimeno, dei nubenti da ministri a principali *destinatari* del Sacramento e suoi *protagonisti* porrebbe finalmente in risalto il ruolo ed il compito irrinunciabile di ogni persona che intraprenda la via del Sacramento del Matrimonio cristiano, nella Chiesa e con essa, restituendo pure consistenza alla “*celebratio*”¹⁰⁶ non più intesa come mero atto pubblico ma, più profondamente, come attività eminente della Chiesa in cui tutti e ciascuno gli intervenienti esercitano ciò che è loro più specifico a partire dal Battesimo.

Probabilmente al canonista non è concesso di andare oltre nei riguardi del rapporto tra Antropologia e Sacramento del Matrimonio cristiano, smarrendosi tra approcci, dinamiche e prospettive filosofiche e psicologiche.

104 *Ibidem*.

105 Cfr. *ivi*, n. 1534.

106 Cfr. R. GERARDI, *Persone*.

Nondimeno: l'acquisizione certa di questo genere di prospettive in materia matrimoniale dovrebbe fin da subito mutare radicalmente l'approccio giuridico verso *i protagonisti della vicenda coniugale*, quasi indipendentemente [1] dall'esito finale della stessa¹⁰⁷, oltre che [2] dalla (ancora mancata) revisione dell'intera categorizzazione del Matrimonio canonico.

107 «Rettamente inteso, il Processo non è e non può essere il teatro dello scontro e della conflittualità dell'uno contro l'altro, ma è il luogo che concretamente rende più operativa la vocazione cristiana della persona, consentendole una migliore integrazione nella Comunità a motivo della tensione veritativa che lo sottende, indipendentemente dall'esito». A. CATTI, *Definitività*, 358.

«Il valore formativo che nelle Cause di nullità del vincolo coniugale assume la Sentenza dichiarativa non è altro che l'aspetto propriamente pedagogico spesso riscontrabile nelle motivazioni del Provvedimento giudiziale, indipendentemente dall'esito *pro vinculo* o *pro nullitate* della decisione stessa». E. DI BERNARDO, *Il valore*, 442. Cfr. P. BUSELLI MONDIN, *Il Processo*, 66-79.

* Contributo istituzionale ammesso dal Direttore.

Bilancio canonistico della Dodicesima Giornata canonistica interdisciplinare

PAOLO GHERRI

Abstract

La tappa della Dodicesima Giornata canonistica interdisciplinare su “Matrimonio e Antropologia. Un orizzonte per il Processo canonico” tenta di mettere in risalto la necessità urgente di riconnettere Sacramento del Matrimonio cristiano e persona in una dinamica che voglia (e sappia) non sterilizzare nessuno dei due elementi, asservendolo completamente all’altro. Efficace ago della bilancia del necessario equilibrio si è mostrato, anche recentemente, il Processo per il riconoscimento della nullità matrimoniale, sempre più consapevole del diverso coinvolgimento del fedele in questo Sacramento rispetto agli altri. L’attenzione al fedele, tuttavia, e alla dimensione essenzialmente vocazionale del Matrimonio, chiedono profonde riflessioni e nuove consapevolezze sugli elementi effettivamente in gioco per offrire una vera tutela sia ai fedeli che alle scelte da essi compiute.

Parole chiave: Sacramento del Matrimonio; Antropologia; vocazione; nullità di Matrimonio.

Abstract

The Twelfth Interdisciplinary Canon Law Day on “Marriage and Anthropology. A Horizon for the Canonical Process” attempts to highlight the urgent need to reconnect the Sacrament of Christian Marriage and the person in a strategy that seeks (and indeed knows) not to crush either of the two elements by completely enslaving it to the other. The Process for the recognition of Marriage nullity has been shown to increase the chances for a necessary balance. This is due to the different involvement of the faithful in this Sacrament compared to others. However, understanding both the faithful and the essentially vocational dimension of Marriage calls for profound reflection and new awareness of the elements actually at stake, in order to offer true protection both to the faithful and to the choices they make.

Keywords: Sacrament of Marriage; Anthropology; vocation; nullity of Marriage.

Le Cause incidentali nel Processo civile ordinario e nel Processo canonico: elementi comparatistici

ANDREA ZAPPULLA

SOMMARIO Introduzione. 1. Le apparenti “contrapposizioni” tra il Sistema giuridico di *civil Law* e quello di *common Law*. 2. Ordinamenti giuridici a confronto: Ordinamento anglo-americano, italiano e canonico. Conclusione.

SUMMARY *Introduction. 1. The apparent “contrasts” between civil Law and common Law systems. 2. Comparing legal systems: Anglo-American, Italian and Canonical. Conclusion.*

INTRODUZIONE

L’attenzione del presente contributo s’indirizza ad alcuni aspetti, più strutturali che non pratici, relativi alle Cause incidentali in una prospettiva comparatistica che coinvolge l’Ordinamento canonico in rapporto a quello italiano (di *civil Law*) e anglo-americano (di *common Law*) per mostrare l’attualità dell’interesse circa le Cause incidentali come ragionevole salvaguardia dei diritti processuali (tra i quali quello di un andamento ordinato, regolare e con durata ragionevole), senza però sacrificare la giustizia e la verità nei Processi civili¹. Il tema rileva soprattutto per la difficoltà che si riscontra non solo in Europa a cogliere le peculiarità di questo istituto processuale canonico, la cui gestione (spesso modellata sui paradigmi civilistici locali) finisce spesso per complicare inutilmente il Processo.

1 Non si prenderà in considerazione il Processo penale per sua natura troppo distante dal Processo maggiormente diffuso in ambito canonico: quello di nullità matrimoniale.

A scanso di aspettative semplicistiche facciamo innanzitutto tesoro di quanto segnala il prof. Taruffo² circa l'impossibilità di effettuare una comparazione tra diversi Sistemi giuridici, in quanto pure all'interno dello stesso Sistema si trovano Ordinamenti con caratteristiche anche molto differenti. È più corretto, quindi, rispetto alle Cause incidentali, comparare tra loro singoli Ordinamenti secolari. In tale analisi, per una comparazione più fruttuosa dal punto di vista concettuale, non ci si soffermerà tanto a considerare le Norme, ma principalmente la struttura del Processo civile in generale³. Ciò permetterà di cogliere le differenze di questi Ordinamenti in merito alle Procedure che vengono seguite per la trattazione e la risoluzione delle Cause incidentali. A tal fine si esaminerà l'evoluzione della disciplina per non cadere nell'errore di considerare il Processo né da un'ottica meramente strumentale, per salvaguardare la dimensione sostanziale, né da un'ottica eccessivamente semplicistica nell'applicazione delle regole procedurali, in quanto all'interno di un Processo procedere in un modo non lineare e scrupoloso potrebbe compromettere la conoscenza stessa del merito della Causa. All'interno del Processo canonico le formalità da seguire servono ad assicurare che l'accertamento dei fatti avvenga in modo legittimo. Pertanto è necessario trovare un equilibrio tra queste due dimensioni, al fine di poter garantire e tutelare i diritti soggettivi personali e salvaguardare le legittime pretese delle parti. La finalità del Processo canonico, infatti, intende

«arrivare ad una soluzione dei conflitti secondo verità, ma in uguaglianza di posizione fra le parti, senza ledere il diritto alla difesa che comprometterebbe la nullità insanabile della Sentenza (Can. 1620, 7). Le forme e solennità processuali sono comunque sottomesse ad un'applicazione ugualmente equitativa, lontana dalla rigidità, atteso che la legalità delle forme, in se stessa, non garantisce di pervenire ad una decisione vera»⁴.

Di conseguenza, nell'applicazione delle Norme sostanziali e procedurali bisogna evitare di cadere sia in un formalismo sterile sia in un eccessivo soggettivismo; in entrambi i casi si andrebbe contro lo spirito stesso delle Norme della Chiesa.

2 Cfr. M. TARUFFO, *Aspetti fondamentali del Processo civile di civil Law e di common Law*, in *Revista da Faculdade de Direito da UFPR*, XXXVI (2001), 27-28.

3 Cfr. A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Metodo comparativo e Diritto privato europeo*, in V. BERTORELLO (cur.), *Io comparo, tu compari, egli compara: che cosa, come, perché?*, Milano, 2003, 241-251; R. FAVALE, *Unicità del metodo comparativo e pluralità dei risultati*, in *ivi*, 95-100; L. MOCCIA, *La comparazione come "speranza" del Diritto*, in *ivi*, 199-208; A. PIZZORUSSO, *Sistemi giuridici comparati*, Milano, 1995, 135-166.

4 M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 6 ed., Roma, 2012, 41.

1. LE APPARENTI “CONTRAPPOSIZIONI” TRA IL SISTEMA GIURIDICO DI *CIVIL LAW* E QUELLO DI *COMMON LAW*

Per una corretta comparazione tra i diversi *modelli* procedurali è opportuno, prima di tutto, sgombrare il campo dalle “contrapposizioni tradizionali”, a cui normalmente si fa riferimento quando si parla delle differenze esistenti tra il Sistema giuridico di *civil Law* e quello di *common Law*⁵. Diversi studi dimostrano, infatti, che queste contrapposizioni oggi si sono molto affievolite o sono del tutto scomparse. A tal proposito, Taruffo sostiene che, nel campo della comparazione, non ci si può più rifare alle antiche differenze che permettevano di definire i due Sistemi giuridici dominanti nel c.d. mondo occidentale⁶. Oggi è necessario che la comparazione tra questi due modelli non si basi più sulle differenze quanto sulle caratteristiche proprie ed originali dei singoli Ordinamenti. Come a dire che una comparazione degna di fede è quella che parte dagli elementi positivi che caratterizzano i singoli Ordinamenti o i più ampi Sistemi giuridici e non dalle differenze e contrapposizioni. Taruffo sintetizza in due esempi queste contrapposizioni:

«Il primo esempio riguarda la contrapposizione tra oralità e scrittura, secondo la quale il Processo di *common Law* sarebbe un Processo essenzialmente orale, mentre il Processo di *civil Law* sarebbe un Processo essenzialmente scritto. Senza entrare qui nel tema generale della contrapposizione di principio tra oralità e scrittura, osservo che la distinzione tra Processo orale e Processo scritto non ha mai rappresentato, e non rappresenta oggi, la distinzione tra Processo di *common Law* e Processo di *civil Law*. [...] Il secondo esempio che qui vale la pena di richiamare è la contrapposizione tra Processo *adversarial*, che si ritiene essere tipico degli Ordinamenti di *common Law*, e Processo *inquisitorial*, che si ritiene essere tipico dei Sistemi di *civil Law*»⁷.

Per ciò che concerne il primo esempio evidenziato da Taruffo, bisogna dire che il binomio oralità-scrittura⁸, che in passato caratterizzava i due modelli processuali, oggi non può essere più sostenuto in quanto nell'attuale evoluzione del Processo di *common Law* sono presenti numerosi Atti scritti; inoltre, il Processo di *equity*, che è uno dei pilastri sia del Processo inglese

5 Per un approfondimento circa i due Sistemi si veda: A. GUARNERI, *Lineamenti di Diritto comparato*, 5 ed., Padova, 2012, 102-335; R. SACCO, *Introduzione al Diritto comparato*, Torino, 1980, 137-194.

6 Cfr. M. TARUFFO, *Dimensioni transculturali della giustizia civile*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, LIV (2000), II, 1047-1084.

7 M. TARUFFO, *Aspetti*, 30-31.

8 Per una panoramica più esaustiva su questo argomento si veda: M. CAPPELLETTI, *Procédure orale et Procédure écrite*, Milano, 1971.

che di quello nordamericano, era un Processo scritto⁹. D'altro canto, anche nel Processo di *civil Law* troviamo alcuni elementi di oralità presenti nelle diverse fasi del Processo. Questo non significa che i due Sistemi siano equivalenti, anche perché presentano molteplici differenze proprio sotto l'aspetto dell'*oralità-scrittura*.

«Ciò che si vuol dire è che risulta sostanzialmente inattendibile un'equivalenza "*common Law* = oralità", così come è inattendibile l'equivalenza "*civil Law* = scrittura", di fronte all'ampia presenza della scrittura nei Processi di *common Law*, e all'ampio spazio che all'oralità viene riservato in vari Processi di *civil Law*»¹⁰.

In riferimento al secondo esempio di contrapposizione, *accusatorio-inquisitorio*, la dottrina è separata tra due correnti di pensiero: i primi affermano che nel *common Law* «la Procedura è strettamente di *adversary type*»¹¹ e nel *civil Law* il Processo è di tipo inquisitoriale¹²; i secondi, invece, affermano che nel caso in cui questa contrapposizione avesse avuto un senso nel passato, oggi essa è superata¹³.

«Per un verso, infatti, si può osservare che i Processi di *common Law* sono spesso stati *inquisitorial*, o comunque *nonadversary*: anche senza rifarsi al caso classico della *Star Chamber* inglese, basti ricordare ancora una volta il Processo *in equity*. Oggi, d'altronde, sono numerosi i tipi di Procedimento che non si svolgono affatto secondo il tradizionale modello *adversarial*, e sono invece caratterizzati da una presenza attiva del Giudice. Inoltre, come si vedrà anche più oltre, il Processo angloamericano ordinario è oggi caratterizzato dalla presenza di spiccati poteri del Giudice, principalmente sul piano della gestione del Procedimento. Per altro verso, si può osservare che (a parte il caso tipico della santa Inquisizione, e senza occuparci qui del Processo penale) i Processi civili di *civil Law* tutto sono stati o sono, meno che *inquisitorial* nel senso stretto del termine. Basti considerare che ormai, anche in attuazione di garanzie costituzionali e principi fondamentali, il contraddittorio tra le parti è generalmente assicurato in misura

9 Cfr. S. SUBRIN, *How Equity Conquered Common Law. The Federal Rules of Civil Procedure in Historical Perspective*, in *University of Pennsylvania Law Review*, CXXXV (1987), 909-1002.

10 M. TARUFFO, *Aspetti*, 31.

11 M. RHEINSTEIN, "Common Law-Equity", in *Enciclopedia del Diritto*, VII, Milano, 1960, 928. Si veda inoltre: M. TARUFFO, *Il Processo civile "adversary" nell'esperienza americana*, Padova, 1979; A. GIULIANI - N. PICARDI (curr.), *Il Processo civile inglese*, Rimini, 1991; J.I.H. JACOB, *La giustizia civile in Inghilterra*, Bologna, 1995.

12 Cfr. P. CALAMANDREI, *Linee fondamentali del Processo civile inquisitorio*, in AA.VV., *Studi di Diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda*, Padova, 1927, 131-171.

13 Cfr. M.J. DAMAŠKA, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del Processo*, (trad. it.: A. GIUSSANI - F. ROTA), Bologna, 1991, 34. Si veda anche: W. HABSCHIED, *Introduzione al Diritto processuale civile comparato*, Rimini, 1985.

più che soddisfacente. Se “inquisitorio” significa, secondo l’accezione storicamente fondata, che le parti non si possono difendere, allora non esistono in *civil Law* Processi che possano propriamente definirsi come *inquisitorial*. Se invece con questo termine si vuole alludere a modelli di Processo in cui il Giudice svolge un ruolo attivo nella direzione e gestione del Procedimento e il Giudice ha autonomi poteri di iniziativa istruttoria, allora la contrapposizione in oggetto cambia di senso, ma rimane ugualmente in larga misura infondata. Basta pensare all’amplissima, lunga ed importante esperienza del Processo liberale classico, imperniato su un’attuazione intensa ed onnipervasiva del principio dispositivo, per rendersi conto che nulla è stato più estraneo, alla storia del Processo civile di *civil Law*, di un modello davvero inquisitorio di Processo civile»¹⁴.

Considerate così due delle maggiori contrapposizioni tradizionali che troviamo in dottrina circa i due Sistemi giuridici, passiamo ad analizzare nel dettaglio i due modelli procedurali partendo dal *common Law* per arrivare al *civil Law*.

1.1 *Le caratteristiche proprie del Processo civile negli Ordinamenti di common Law*

«*The Law Courts had three identifying characteristics: the writ or formulary system, the Jury, and single issue pleading*»¹⁵. Secondo Stephen Subrin, queste tre caratteristiche stanno a fondamento della *common Law Procedure*. Ci permettiamo, alla luce di quanto esposto precedentemente, di discostarci da questa impostazione, sposando, invece, quella di Taruffo che sintetizza la Procedura nel *common Law* in questi tre aspetti: il ruolo del Giudice, la natura e la funzione del *pre-Trial*, il ruolo della Giuria. Analizziamo queste tre caratteristiche.

a) In primo luogo soffermiamoci sulla figura del Giudice. Nel passato, il Giudice ricopriva un ruolo passivo all’interno del Processo¹⁶, era una sorta di arbitro passivo:

«Un *umpire* disinformato e disinteressato, oltre che neutrale, che aveva la sola ed esclusiva funzione di assistere al libero scontro delle parti garantendone la correttezza e sanzionando i comportamenti *unfire* o illeciti»¹⁷.

14 M. TARUFFO, *Aspetti*, 31-32.

15 S. SUBRIN, *How Equity*, 914.

16 Il Diritto inglese non è un Diritto di Università, ma un Diritto di esperti processuali e di pratici; per tal motivo, il Giudice non è un professore universitario, ma colui che esce dalla schiera dei pratici.

17 M. TARUFFO, *Aspetti*, 34.

Paolo Gallo, analizzando la struttura del Processo nel *common Law* ed effettuando la tradizionale contrapposizione di questo rispetto al Processo di *civil Law*, in riferimento al ruolo del Giudice sottolinea che

«la differenza fondamentale che intercorre tra questi due differenti modelli di Processo, risiede nel fatto che mentre nel sistema inquisitorio, tipico della Procedura romano-canonica, il Giudice svolge un ruolo attivo, in materia di conduzione della Causa, qualificazione in termini giuridici della fattispecie, nonché ancora sotto il profilo della assunzione delle Prove, nel modello accusatorio il Giudice si limita ad arbitrare lo svolgimento della controversia. Il ruolo attivo sia per quel che riguarda l'accertamento dei fatti, che l'assunzione delle Prove è completamente rimesso alle parti ed ai loro Avvocati. Mentre in base al modello accusatorio la Causa civile interessa esclusivamente i soggetti che ne sono coinvolti, nel modello inquisitorio la Procedura civile è considerata una branca del Diritto pubblico; dopo che il Giudice è stato investito della controversia sorge in altre parole un pubblico interesse a che la controversia sia decisa in modo conforme a giustizia»¹⁸.

È evidente come in tutte le fasi del Processo in *common Law* l'iniziativa processuale competa esclusivamente alle parti, le quali possono anche concordemente decidere di prolungare i termini della controversia. In questa struttura processuale, il ruolo del Giudice non può che essere passivo, infatti

«il Giudice inglese non propone Prove, ma si limita a controllare che siano rispettate le regole del gioco. Anche sotto il profilo della individuazione delle Norme da applicare il Giudice si limita a far riferimento a quelle indicate dalle parti»¹⁹.

Questo ruolo passivo del Giudice nel tempo è andato modificandosi lasciando il posto ad un diverso ruolo e funzione del Giudice nel Processo²⁰. In Inghilterra questa svolta si è avuta nel 1999 quando sono entrate in vigore le “*Civil Procedures Rules*” del 1998²¹. Queste rappresentano un vero e

18 P. GALLO, *Grandi Sistemi giuridici*, Torino, 1997, 280.

19 *Ibidem*.

20 «Da cent'anni a questa parte, la Procedura inglese è diventata molto più semplice. Il Diritto sostanziale si è, intanto, considerevolmente arricchito, ed ha acquistato un rigore paragonabile a quello del Diritto del Continente europeo. I giuristi inglesi frequentano sempre più le Facoltà di Giurisprudenza, per imparare i principi, che ormai sono stati ridotti a sistemi in modo pienamente avvicinabili ai principi dei vari Ordinamenti romanistici. La mentalità che è il frutto di una tradizione secolare si mantiene però in molti istituti e rimane viva nello spirito dei giuristi». R. DAVID - G. JAUFFRET-SPINOSI, *I grandi Sistemi giuridici contemporanei*, 4 ed., Padova, 1994, 310.

21 «Le *Civil Procedures Rules* 1998, entrate in vigore nel 1999, costituiscono un vero e proprio nuovo Codice di Procedura civile, e pur mantenendo ferma la distinzione fra fase *pre-Trial* e fase *Trial*,

proprio Codice di Procedura civile²² nel quale vengono affidati al Giudice nuovi ed importanti ruoli all'interno del Processo. Taruffo, a tal proposito, afferma che:

«al Giudice vengono affidati numerosi ed incisivi poteri di governo e di direzione del Procedimento, come quello che attiene alla determinazione del *track* che la Causa dovrà seguire (ossia del tipo di Procedimento applicabile a seconda della natura della Causa), alla fissazione delle Udienze e all'acquisizione delle Prove»²³.

Negli Stati Uniti il ruolo del Giudice cominciò a cambiare quando negli anni '70 iniziò ad affermarsi la figura del *managerial Judge*²⁴.

«Secondo tale idea, il Giudice deve svolgere un ruolo "attivo" in tutte le fasi del Processo e deve far sì che vi sia proporzione tra l'importanza e la complessità della controversia da un lato e gli strumenti processuali con i relativi costi dell'altro. Il ruolo attivo del Giudice può esplicarsi in generale in vari modi: incoraggiando le parti alla reciproca cooperazione nella conduzione del Processo; identificando le questioni realmente controverse ad uno stadio iniziale; decidendo quali questioni richiedono di essere trattate in modo approfondito e quali, invece, devono essere decise in via sommaria; stabilendo l'ordine in cui le questioni debbono essere decise; incoraggiando le parti a transigere in tutto o in parte la Causa; fissando un calendario o controllando altrimenti la progressione della Causa; considerando se i benefici di determinate scelte processuali ne giustifichino i costi; trattando la Causa senza richiedere la presenza delle parti; facendo uso della tecnologia; dando direttive affinché il dibattimento proceda rapidamente e con efficienza»²⁵.

modificano incisivamente il ruolo del Giudice nella fase *pre-Trial*, ora tenuto ad intervenire nello svolgimento del Processo per controllarne i tempi e le modalità di svolgimento. La riforma ha inoltre comportato un significativo aumento nell'uso di documentazione scritta ad uso delle parti e del Giudice, diluendo ulteriormente i caratteri accusatori tradizionali della Procedura. Infine, viene fortemente incentivata la definizione preventiva della controversia fra le parti, rafforzando un dato già preesistente in base a cui solo una percentuale estremamente ridotta delle liti (1-3%) viene decisa nella fase del *Trial*» (U. MATTEI, *Il modello di common Law*, 3ed., Torino, 2010, 241-242). Circa l'impatto delle riforme sul Processo civile in Inghilterra ed alla loro rilevanza si veda: C. CRIFÒ, *La riforma del Processo civile in Inghilterra*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, LIV (2000), I, 511-528.

22 La *Rule 1.1* afferma proprio che «*these Rules are a new procedural Code*» (SUPREME COURT OF ENGLAND AND WALES COUNTY COURTS, *The Civil Procedure Rules 1998*, in URL: < <http://www.legislation.gov.uk/ukSI/1998/3132/made> >, Part 32, Rule 32.1 – al 11/11/2018).

23 M. TARUFFO, *Aspetti*, 34.

24 Per un approccio a tale fenomeno, si veda: S. VOLTERRA, *L'indipendenza del Giudice negli Stati Uniti d'America*, Milano, 1970.

25 V. VARANO - V. BARSOTTI, *La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil Law common Law*, I, 2 ed., Torino, 2004, 281.

In verità, questa trasformazione non è stata rapida e semplice: a differenza dell'Inghilterra negli Stati Uniti non troviamo un punto preciso di riferimento temporale in cui è avvenuta questa trasformazione, più che un evento preciso nel *common Law* statunitense è stato un insieme di fattori che hanno portato a questo cambiamento²⁶. Ciò che importa evidenziare è che in entrambi gli Ordinamenti di *common Law* si è avuto nel corso del tempo un cambiamento del ruolo del Giudice all'interno del Processo, questi non ha più un ruolo passivo, ma anche attivo²⁷. Per ciò che concerne il tema delle Prove, ad esempio,

«rilevanti poteri del Giudice in materia di Prove sono stati infatti previsti nelle nuove *Rules* inglesi²⁸, e significativi poteri istruttori erano già stati previsti nelle *Federal Rules of Evidence* statunitensi introdotte nel 1975 ed emendate nel 1994, in particolare con riferimento alla Prova testimoniale e alla *expert Evidence*^{29,30}».

-
- 26 Si pensi alla continua riforma delle “*Federal Rules of Civil Procedure*” (cfr. UNITED STATES OF AMERICA, *Federal Rules of Civil Procedure*, in URL: < http://www.uscourts.gov/sites/default/files/civil-rules-procedure-dec2017_0.pdf >, al 11/11/2018), alle riforme decentrate e localizzate alle quali apre la strada il “*Civil Justice Reform Act*” del 1990 (cfr. UNITED STATES OF AMERICA, *Civil Justice Reform Act*, in URL: < <https://www.fjc.gov/content/316648/cjra-text-legislation> >, al 11/11/2018), o alle risposte che la prassi giudiziaria ha dato ai crescenti problemi di gestione e controllo della giustizia civile, in particolare con riferimento alla fase predibattimentale del Processo.
- 27 In merito alla posizione passiva o attiva del Giudice e delle parti, va segnalato come, in realtà, nel Processo canonico tale funzionalità dei diversi protagonisti non sia di prim'ordine; infatti «nel Processo canonico tutti i partecipanti hanno in comune un legame verso la verità, che è la finalità suprema del Processo canonico, superando le finalità specifiche di ognuno dei partecipanti ed integrando tutti in una vera unità di azione nel rispetto del proprio ruolo processuale» (M.J. ARROBA CONDE, *Diritto*, 193-194).
- 28 Si veda ad esempio la *Rule 32.1*: «(1) The Court may control the Evidence by giving directions as to -
(a) the issues on which it requires Evidence;
(b) the nature of the Evidence which it requires to decide those issues; and
(c) the way in which the Evidence is to be placed before the Court.
(2) The Court may use its power under this rule to exclude Evidence that would otherwise be admissible» (UNITED KINGDOM. SUPREME COURT OF ENGLAND AND WALES COUNTY COURTS, *The Civil Procedure*, Part 32, Rule 32.1).
- 29 Si veda la *Rule 614 (a-b)* dove viene previsto il potere d'Ufficio del Giudice di disporre Prove testimoniali non dedotte dalle parti: una grande innovazione del Processo in *common Law*, viene previsto, inoltre, il fatto che il Giudice può interrogare i testimoni dedotti dalle parti:
«(a) *CALLING*. The Court may call a witness on its own or at a party's request. Each party is entitled to cross-examine the witness.
(b) *EXAMINING*. The Court may examine a witness regardless of who calls the witness» (UNITED STATES OF AMERICA. THE COMMITTEE ON THE JUDICIARY HOUSE OF REPRESENTATIVES, *Federal Rules of Evidence*, in URL: < <https://judiciary.house.gov/wp-content/uploads/2013/07/Evidence2016.pdf> >, 14 – al 11/11/2018).
Inoltre, la *Rule 706* prevede il potere del Giudice di nominare Consulenti tecnici d'Ufficio:
«(a) *APPOINTMENT PROCESS*. On a party's motion or on its own, the Court may order the parties to show Cause why Expert witnesses should not be appointed and may ask the parties to submit nominations. The Court may appoint any expert that the parties agree on and any of its own choosing. But the Court may only appoint someone who consents to act.

- b) Una seconda caratteristica dell'attuale Processo nel *common Law* è la natura e la funzione del *pre-Trial*: la fase predibattimentale, secondo la struttura bifasica che distingue la fase di preparazione dalla fase del dibattimento vero e proprio³¹. Il dibattimento è piuttosto rapido e concentrato, esso è preceduto da una fase preliminare (*pre-Trial*) più o meno lunga in cui ha luogo la *Discovery*, ovvero l'assunzione delle Prove e lo scambio dei documenti tra gli Avvocati³². Questa fase predibattimentale, a cui segue il dibattimento (*Trial*) vero e proprio, permette agli Avvocati ed al Giudice di arrivare preparati per dirimere la controversia e prendere la decisione nel minor tempo possibile.

«Di qui l'immagine consolidata del Processo di *common Law* come Procedimento scisso in due fasi: una fase di *pre-Trial* con funzione essenzialmente

(b) *EXPERT'S ROLE. The Court must inform the Expert of the Expert's duties. The Court may do so in writing and have a copy filed with the clerk or may do so orally at a conference in which the parties have an opportunity to participate. The Expert:*

(1) *must advise the parties of any findings the expert makes;*

(2) *may be deposed by any party;*

(3) *may be called to testify by the Court or any party; and*

(4) *may be cross-examined by any party, including the party that called the expert.*

(c) *COMPENSATION. The expert is entitled to a reasonable compensation, as set by the Court. The compensation is payable as follows:*

(1) *in a criminal Case or in a civil Case involving just compensation under the Fifth Amendment, from any funds that are provided by Law; and*

(2) *in any other civil Case, by the parties in the proportion and at the time that the Court directs-and the compensation is then charged like other costs.*

(d) *DISCLOSING THE APPOINTMENT TO THE JURY. The Court may authorize disclosure to the Jury that the Court appointed the Expert.*

(e) *PARTIES' CHOICE OF THEIR OWN EXPERTS. This rule does not limit a party in calling its own experts» (ivi, 16).*

30 M. TARUFFO, *Aspetti*, 34.

31 «Nel Sistema inglese attuale la maggior parte delle questioni contenziose civili ed amministrative vengono risolte dalle *County Courts* nonché da un considerevole numero di *special Tribunals* che hanno il compito di dirimere la gran massa di controversie che possono insorgere tra cittadini e Stato e tra i cittadini stessi in materie che attengono grosso modo alla organizzazione del c.d. *welfare State*, ma anche, ad esempio, in materia scolastica, ecc. Alla lista sono da aggiungere i *Magistrates* locali, i quali svolgono essenzialmente funzioni in materia di giustizia penale, ma hanno anche competenza in materia civile, come ad esempio nelle Cause di Divorzio. Con il *County Courts Jurisdiction Order* del 1991 le *County Courts* hanno acquisito una giurisdizione di primo Grado sostanzialmente senza limiti di valore alleggerendo notevolmente il carico delle *High Court*, ma dando luogo ad un decentramento della amministrazione delle giustizia che interrompe il monopolio londinese, con conseguente incentivo a decentrare anche gli Studi legali. Tutti questi Ordini giudicanti applicano il Diritto e seguono le indicazioni delle Corti superiori, ma non sono composte necessariamente da giuristi di professione. Questa prerogativa è riservata alle Corti superiori che hanno sede a Londra e che oggi si riassumono nella *Supreme Court of Judicature* e nel *Judicial Committee* della *House of Lords*; quest'ultimo però, come preannunciato, avrà vita breve poiché è previsto che si trasformerà in una Corte Suprema del Regno Unito» (A. GAMBARO - R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, 3 ed., Torino, 2008, 98).

32 Per approfondimento si veda: P. CROCIONI, *Fase preliminare e dibattimento nel Processo civile inglese*, Padova, 1939; R.S. HAYDOCK - D.F. HERR, *Discovery Practice*, 5 ed., Austin (TX), 2013.

preparatoria, ed una fase di *Trial* per l'assunzione delle Prove orali in Udienza attraverso il meccanismo della *direct e cross examination*»³³.

La prima fase, quindi, è diretta a determinare i *material facts* mentre la seconda è finalizzata alla verifica probatoria e alla decisione della Causa.

«Tale distinzione (che corrisponde alla razionale separazione tra fatto e Diritto, propria dell'*Ordo*) appare, anzi, persino rafforzata dall'assegnazione della relativa gestione a Giudici diversi³⁴, ovvero – dove prevista – dall'attribuzione del Giudizio sui fatti alla Giuria, e del Diritto al Giudice³⁵. Anche nei modelli del Processo civile di *common Law*, inoltre, si svolge nella fase *pre-Trial*, nel confronto tra le parti, un procedimento di selezione analogo a quello proprio della fase preparatoria del Processo comune: lo scambio di asserzioni tra gli Avvocati delle parti, che si svolge nella fase *pre-Trial*, serve, infatti, ad individuare la questione di Diritto (*issue of Law*) o la questione di fatto (*issue of fact*) controversa tra le parti, che deve essere decisa nella fase del *Trial*»³⁶.

c) La terza caratteristica del Processo di *common Law* è la presenza della Giuria nelle controversie civili. Tradizionalmente il Processo civile inglese e statunitense avveniva alla presenza di una Giuria, da questo derivano molte peculiarità del Processo in *common Law*: l'oralità, l'immediatezza e la concentrazione del Processo. La figura della Giuria si contrappone a quella del *Giudice togato*,

«una Giuria è un gruppo di *lay people* scelti a caso, che svolgono importanti funzioni nelle controversie giudiziarie anglo-americane. [...] La Giuria rappresenta l'evoluzione dei gruppi di concittadini che decidevano le controversie sulla base delle loro conoscenze personali nell'Inghilterra del Medio Evo in una pluralità di Organi giudicanti neutrali che entrano nel Processo senza conoscerne alcun elemento e debbono decidere esclusivamente sulla base di ciò che è loro presentato durante il Processo stesso»³⁷.

33 M. TARUFFO, *Aspetti*, 35.

34 Cfr. A. GIULIANI - N. PICARDI, *L'Educazione giuridica. Modelli storici della Procedura continentale*, VI/1, Napoli, 1994.

35 Cfr. R.W. MILLAR, *La "ficta confessio" come principio di allegazione nella Procedura civile anglo-americana*, in AA.Vv., *Studi di Diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda*, Padova, 1927, 583-626.

36 D. NOVIELLO, *Il regime dei fatti nei Processi civili di civil Law e di common Law (un'indagine storico-comparatistica)*, in URL: < http://www.comparazioneDirittocivile.it/prova/files/noviello_regime.pdf >, 21 (al 11/11/2018).

37 S. GOLDSTEIN, *La Giuria anglo americana vista da un osservatore esterno (o quasi)*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, XLIX (1995), I, 604.

La Giuria, quindi, ha sempre avuto un ruolo molto importante e spesso determinante per la risoluzione delle controversie penali e civili³⁸.

«Il *Jury*, un Collegio di dodici uomini e donne, scelti *ad hoc* fra i cittadini, è usato non solo nelle questioni penali, ma anche in quelle civili. L'essere giudicato da una Giuria composta da propri pari, è stato ritenuto come il più prezioso tra i diritti e le libertà degli Inglesi. Ma, contrariamente, a quanto avviene negli U.S.A., il ricorso ai Giurati è assai scarso in Inghilterra per quanto concerne le materie civili. Raramente, infatti, ricorre, a meno che non si tratti di Cause per diffamazione o per interferenza nella vita coniugale attraverso la cosiddetta "distrazione degli affetti coniugali", o per questioni consimili. Nelle questioni penali, poi, ai Giurati non si fa ricorso se non quando il caso rivesta gravità particolari»³⁹.

In effetti, oggi, la Giuria, la quale continua a svolgere un ruolo centrale negli Stati Uniti, in Inghilterra è ormai quasi scomparsa, sia nel Processo civile sia in quello penale. La presenza della Giuria richiede che il caso sia discusso oralmente e in via continuativa; non esiste un fascicolo della Causa, tutto deve avvenire oralmente in Udienza affinché tutti i membri della Giuria, una volta analfabeti, possano formarsi una propria opinione. La Giuria, dato che non può essere riunita che una volta, decide attraverso una cognizione orale; questo comporta che l'intero materiale deve essere presentato in un Procedimento ininterrotto. Il Processo in *common Law* termina con il "*the day in Court*", che di norma avviene in modo pubblico⁴⁰.

38 «Per comprendere il meccanismo del Processo civile inglese occorre tener presente che tutte le Procedure, sia civili che penali, partono da un giudizio che – almeno teoricamente – deve essere emanato da una Giuria, cioè da un Collegio di 12 Giurati (il *Jury*). Pertanto ciascuna delle parti contendenti, tranne che nei casi di giurisdizione di *Equity*, in tutte le *Procedure at Law* (di *common Law*) può chiedere tale giudizio (il giudizio dei propri pari fu un diritto statuito per gli Inglesi nella *Magna Charta* del 1215). Anche se oggi si arriva ad un verdetto di una Giuria solamente nei casi più rilevanti. Viceversa la Sentenza viene pronunciata dal Giudice». G.L. FALCHI, *Introduzione ai fondamenti del Diritto europeo*, Città del Vaticano, 2007, 206-207.

39 M. RHEINSTEIN, "Common Law-Equity", 925.

40 «Tuttavia la struttura del Processo – impostata sulla potenziale presenza della Giuria – condiziona lo svolgimento delle attività processuali: ciò comporta la applicazione del principio della trattazione orale della Causa e di quello della immediatezza e della concentrazione, nel senso che gli Atti processuali devono essere svolti in modo continuativo ed *in continenti*. Infatti se il Giudizio si svolge di fronte alla Giuria la Causa non potrebbe essere trattata in modo diverso (come accade nel Continente con trattazione scritta e rinvii delle Udienze): i Giurati devono formare, in modo unanime (viceversa occorrerà ridiscutere il caso avanti una nuova Giuria), il loro convincimento valutando l'esposizione orale e le Prove prodotte nel corso della trattazione. Il tutto si concentra di regola nell'Udienza pubblica di trattazione e discussione della Causa (le due fasi invece nel Processo continentale comportano una serie di distinte Udienze, una per ogni esigenza processuale)» (G.L. FALCHI, *Introduzione*, 207). Per un ulteriore approfondimento circa le varie tappe del Processo dalla nomina della Giuria fino alla decisione finale, sia nel Processo civile che in quello penale, e sull'impugnazione si veda: M. RHEINSTEIN, "Common Law - Equity", 926-930.

Infine, è interessante evidenziare il rapporto che si viene ad istaurare tra il Giudice e la Giuria, a tal proposito afferma Peter Stein che

«il sistema della Giuria consentiva ai Giudici di demandare ad altri il compito, dispendioso dal punto di vista del tempo occorrente, di ricercare la verità dei fatti. Gli stessi Giudici, invece, concentravano la loro attenzione sulle questioni di Diritto. Un'Azione civile s'iniziava, in origine, con una discussione orale tra i Giudici e gli Avvocati delle parti, avente lo scopo di precisare quale fosse l'oggetto della lite, attraverso la riduzione della materia del contendere ad uno o due punti concernenti i fatti (*issues of fact*), che venivano asseriti da una parte e negati dall'altra. Così, la controversia sui fatti veniva circoscritta ad una o due questioni, sulle quali la Giuria poteva essere chiamata collegialmente a pronunciarsi»⁴¹.

Come è stato già evidenziato: le riforme che si sono avute in ambito processuale hanno portato alla scomparsa della Giuria nell'attuale Processo civile. In Inghilterra, già da decenni, è scomparsa questa figura, le Cause si risolvono nella fase del *pre-Trial*, i pochi casi che arrivano al *Trial* vengono risolti dal Giudice togato senza la presenza di alcuna Giuria. Nei Processi statunitensi, invece, si trova ancora la presenza della Giuria, anche se in percentuale più bassa rispetto al passato. Taruffo spiega i perché di questa sopravvivenza sintetizzandoli in due punti principali:

«il fatto che il *Jury Trial* sia previsto come garanzia dal 7° Emendamento della Costituzione americana, ma soprattutto il fatto che le Giurie popolari sono famose per la loro generosità nell'accordare risarcimenti e *punitive damages* che talvolta raggiungono somme elevatissime, sicché l'attore in una Causa di responsabilità per danno può essere indotto ad affrontare i costi elevati, ed anche i rischi, del *Jury Trial*, nella speranza di vincere molto denaro alla lotteria giudiziaria»⁴².

1.2 I tratti peculiari del Processo civile negli Ordinamenti di civil Law

Lo studio del modello procedurale di *civil Law* presenta rilevanti difficoltà, in quanto risulta oggi, quasi, impossibile parlare di “un” modello o famiglia di *civil Law*⁴³: gli Ordinamenti che rientrano dentro questa “famiglia”, infatti, appaiono tra loro anche molto diversi non solo dal punto di vista procedurale.

41 P. STEIN, “Common Law (Paesi di): I”, in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia giuridica*, VII, Roma, 1988, 2.

42 M. TARUFFO, *Aspetti*, 37.

43 Per un approfondimento sugli aspetti caratteristici e principali di questo Sistema giuridico si veda: L. MOCCIA, “Civil Law”, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, II, Torino, 1988, 371-377.

È chiaro che tali Ordinamenti statuali hanno una matrice romano-germanica, più o meno accentuata, ma questo non basta per risolvere il delicato e complesso tema del Processo nel *civil Law*⁴⁴. Al fine di tracciare un quadro generale dei sistemi processuali che si riconducono a questa famiglia

«assumono un ruolo fondamentale le codificazioni che, a partire da quella napoleonica del 1806, hanno avuto per fine precipuo la razionalizzazione dell'esercizio del potere giudiziario, nella struttura burocratica assunta con le riforme attuate in Prussia e in Austria prima e in Francia dopo la Rivoluzione. Ciò non significa che un'analogia funzione sia mancata in precedenti Normative processuali, come l'Ordinanza francese del 1667, che si era prefissa di realizzare l'unità dei Procedimenti, sopprimendo la diversità dei Riti dei Parlamenti e delle altre Corti di giustizia. Né vanno trascurati i tentativi di codificazione, come quello prussiano del *Codex Fridericianus Marchicus* del 1748, che, attraverso una Normativa avente il carattere di *Dienstpragmatik*, miravano a rendere possibile il controllo gerarchico dell'amministrazione della giustizia, come espressione della struttura accentrata dello Stato autoritario. In questo filone si collocano anche i tentativi di riforma del Processo compiuti dalla Monarchia austriaca nella Lombardia illuministica⁴⁵ della seconda metà del Settecento»⁴⁶.

44 «La disciplina del Processo era anzi estremamente frammentata in funzione della diversità delle giurisdizioni e della pluralità delle Fonti regolatrici della Procedura, sicché non vi era molto in comune, ad es., tra i Processi disciplinati dal *Code Louis*, dagli Statuti italiani, dalla prassi giudiziaria della Rota Romana e degli altri Grandi Tribunali, o dalle *Kammergerichtsordnungen* germaniche. Il consueto riferimento al Processo romano-canonico come base costante degli Ordinamenti processuali continentali non è fondamentalmente errato, se serve a segnalare alcuni caratteri molto generali del Processo civile di Diritto comune come la scrittura, la durata e la non concentrazione, ma non può nascondere le grandi e profonde differenze che hanno segnato per secoli questi Ordinamenti. Ancora nel '700 vi è ben poco in comune tra il *Codex Fridericianus Marchicus* in Prussia, il Codice "giuseppino" in Austria, le Costituzioni piemontesi e gli Statuti e le prassi giudiziarie in vigore in una infinità di Stati e Staterelli in tutta Europa. Nel corso del secolo XIX sembra verificarsi una convergenza dovuta all'imitazione, che si diffonde in Europa, del modello costituito dal *Code de Procédure civile* napoleonico, ma questa convergenza viene meno verso la fine del secolo essenzialmente a causa della rottura determinata dalla *Zivilprozessordnung* austriaca, che si pone come nuovo e diverso oggetto di ispirazione e di imitazione per gran parte della dottrina e per alcuni Legislatori processuali successivi. Se poi si guarda al '900 si scopre che l'area del Processo di *civil Law* conosce almeno tre modelli principali: quello francese, che continua ad essere seguito in alcuni Paesi come ad es. il Belgio e l'Italia; quello austro-tedesco, che viene seguito anche nei Paesi scandinavi e in quelli dell'Europa orientale, oltre che in Giappone, e quello spagnolo, che viene seguito in molti Paesi dell'America Latina. Non è il caso di approfondire qui l'analisi di questi modelli, delle loro variazioni e degli adattamenti che si sono verificati a più riprese nei diversi Ordinamenti: anche una considerazione superficiale come quella che si è qui proposta basta a mostrare come sia destituita di fondamento, anche sotto il profilo storico, l'idea che in passato sia esistito, e tanto meno che esista oggi, un modello unitario ed omogeneo di Processo nell'area dei Sistemi di *civil Law*» (M. TARUFFO, *Aspetti*, 38-39).

45 Cfr. G. VOLPI ROSSELLI, *Tentativi di riforma del Diritto del Processo nella Lombardia teresiana*, Milano, 1986.

46 V. DENTI, "Processo: II", in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia giuridica*, XXIV, Roma, 1991, 3.

La difficoltà di esaminare in modo unitario il Processo di *civil Law* è data da due fattori:

«a) in realtà non è mai esistito un modello omogeneo ed unitario di Processo civile di *civil Law*; b) negli ultimi decenni si sono verificate tante e tali trasformazioni in vari Ordinamenti processuali dell'area civilistica, che si è probabilmente perduta ogni possibilità di far riferimento in modo sintetico e unitario ai modelli tradizionali»⁴⁷.

Proprio per questi motivi la disciplina del Processo, data la diversità delle giurisdizioni e la pluralità delle Fonti, appare molto frammentata. Se è vero che la matrice di riferimento dei Paesi di *civil Law* è il Processo romano-canónico che si affermò a partire dal XII secolo, è anche vero che non si possono nascondere le profonde differenze che questi Ordinamenti evidenziano. Dal Processo romano-canónico questi Ordinamenti hanno preso alcuni aspetti come la scrittura, la durata e la non concentrazione, a differenza del Processo di *common Law*. Non bisogna però dimenticare che

«mentre il Processo germanico era tendenzialmente orale ed era caratterizzato da mezzi di Prova del tutto irrazionali, come per esempio le ordalie, la Procedura romano-canónica era tendenzialmente scritta, ed era fondata su mezzi di Prova sicuramente caratterizzati da un grado di razionalità maggiore, come per esempio la testimonianza, i documenti scritti, gli Atti notarili, e così via»⁴⁸.

Infine, un ulteriore elemento di differenza stava nel fatto che nella Procedura romano-canónica, diversamente da quella germanica, veniva prevista sempre la possibilità di Appello.

Per ciò che concerne la scrittura, questa iniziò a consolidarsi quando le Corti diventarono più professionali e si affermò al loro interno il principio in base al quale *quod non est in Actis non est in mundo*. Questo carattere prevalentemente scritto del Processo in *civil Law* si contrappone, come abbiamo visto, al carattere dell'oralità che è essenziale nel *Trial* del *common Law*. Nel *civil Law* non solo le difese, ma anche le Prove che si formano nel Processo sono affidate alla documentazione scritta sulla quale il Giudice si fonda per

47 M. TARUFFO, *Aspetti*, 38. Per una panoramica generale sulle diverse tipologie di Processi presenti nel *civil Law* si veda: E-M. BAJONS - A. CHIZZINI, "Processo civile (Austria)", in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, XV, Torino, 1997, 37-100; J. NORMAND, "Processo civile (Francia)", in *ivi*, 100-142; W. GRUNSKY, "Processo civile (Germania)", in *ivi*, 142-167; J. MONTERO-AROCA, "Processo civile (Spagna)", in *ivi*, 142-234; W. HABSCHEID, "Processo civile (Svizzera)", in *ivi*, 234-299.

48 P. GALLO, *Grandi Sistemi*, 75.

emettere la Sentenza finale. Un altro elemento distintivo del Processo europeo occidentale viene individuato nella mancanza della concentrazione del Procedimento, che contrappone il Giudizio civile a quello penale, centrato sul dibattimento. In verità, alcuni studiosi come Bentham, Chiovenda e Baur⁴⁹ ed alcuni autorevoli comparatisti come von Mehren, Merryman⁵⁰, Schlesinger⁵¹ e Cappelletti⁵² si sono battuti per la realizzazione di un Processo civile concentrato, insistendo per l'adozione di un modello dibattimentale analogo al Processo penale.

Seguendo l'analisi effettuata da Denti possiamo sintetizzare gli aspetti principali e caratterizzanti del Processo di *civil Law* nel seguente modo: il principio della collegialità, la formazione del *thema decidendum*, la differenziazione del giudizio, l'autonomia della c.d. giurisdizione volontaria. Analizziamo brevemente questi aspetti caratteristici.

- a) Nel Processo ordinario di *civil Law* predomina il principio della collegialità degli Organi. Da questo deriva la tendenza di delegare, da parte del Collegio, ad un Giudice singolo il compito di istruire la Causa evitando che l'intero Collegio si occupi dell'Istruttoria della Causa. Ciò ha portato

«non solo il venir meno del requisito della immediatezza, ma anche l'accentuazione della tendenza ad una netta separazione delle questioni di Diritto e delle questioni di fatto, per la preminenza che le prime inevitabilmente assumono nell'attività decisoria, quando il Collegio non è intervenuto direttamente nella fissazione del *thema probandum* e nell'acquisizione delle fonti di conoscenza dei fatti»⁵³.

- b) Il secondo elemento caratteristico consiste nella formazione del *thema decidendum*. Questo aspetto è importante perché evidenzia non solo il ruolo del Giudice ma anche l'iniziativa delle parti, infatti il *thema decidendum* si forma progressivamente nel corso del Processo e non rigidamente all'inizio nelle scritture difensive. Il fatto che subisca delle modifiche nel corso del Processo è dato sia dal potere riconosciuto al Giudice di poterlo cambiare nel caso in cui emergessero delle questioni rilevabili d'Ufficio sia dallo *ius variandi* riconosciuto alle parti.

49 Cfr. F. BAUR, *Wege zu einer Konzentration der mündlichen Verhandlung im Prozess*, Berlin, 1966.

50 Cfr. J.H. MERRYMAN, *La tradizione di civil Law nell'analisi di un giurista di common Law*, Milano, 1973, 168.

51 Cfr. R.B. SCHLESINGER, *Comparative Law. Cases, Text, Materials*, 4 ed., Mineola (TX), 1980, 298.

52 Cfr. M. CAPPELLETTI, *Procédure*, 41.

53 V. DENTI, "Processo", 5.

«Non solo, quindi, il contenuto dell'Atto di formulazione della domanda è diverso da quello dei *Pleadings* di *common Law* (che si limitano alla individuazione di quelli che con una certa approssimazione terminologica potremmo chiamare i "fatti costitutivi" della pretesa), ma la mancanza di concentrazione non pone l'esigenza di una rigorosa definizione del quadro della controversia prima del dibattimento. Questa elasticità delle difese comprende anche la facoltà di proporre domande nuove nel corso del Giudizio, sia pure condizionandola alla adesione dell'altra parte e, in taluni Ordinamenti, ad una valutazione di opportunità da parte del Giudice, fondata su criteri di economia processuale⁵⁴»⁵⁵.

- c) Un terzo tratto caratteristico del Processo in *civil Law* è la svalutazione del Giudizio di primo Grado. Questo aspetto è frutto dell'organizzazione burocratica della giustizia nei Paesi di *civil Law*, nei quali un'eccessiva burocratizzazione dell'amministrazione della giustizia e lo sviluppo dei mezzi di impugnazione⁵⁶ ha portato ad una svalutazione del Giudizio di primo Grado, che viene considerato come un Giudizio inferiore soggetto al riesame da parte di un Giudice e di un Tribunale superiore. Questa è

«una caratteristica che distingue i Sistemi di *civil Law* non solo da quelli di *common Law*, fondati sulla centralità del *Trial*, e quindi della decisione di primo Grado⁵⁷, ma anche da quelli dei Paesi socialisti, nei quali l'Appello ha una funzione sostanzialmente cassatoria. Da questa concezione dipende anche la regola generale della non immediata esecutorietà della Sentenza di primo Grado»⁵⁸.

- d) Un ultimo aspetto del Processo civile in *civil Law* è l'autonomia, rispetto alla tutela ordinaria, della c.d. giurisdizione volontaria, caratterizzata dalla tipicità dell'oggetto di tutela e dall'assenza di un contraddittorio in senso tecnico. In verità, questo aspetto non è uniforme in tutti gli Ordinamenti appartenenti al *civil Law* dove ritroviamo diversità di disciplina e di applicazioni; spesso essa viene anche ricondotta alla tutela contenziosa⁵⁹. Va rilevato che

54 Sul punto si veda: C. FERRI, *Struttura del Processo e modificazione della domanda*, Padova, 1975, 102.

55 V. DENTI, "Processo", 5.

56 Per un ulteriore approfondimento si veda: *ivi*, 6-7.

57 Si pensi che una delle caratteristiche del sistema processuale inglese è la definitività delle Pronunce, infatti «in base a questa regola qualsiasi Provvedimento è considerato come definitivo, e conserva la sua efficacia fino a quando non viene annullato o modificato dal Giudice d'Appello. Questo in pratica riduce le impugnazioni; in Inghilterra appena il 30% delle Sentenze vengono impugnate. Si consideri ancora che l'Appello può concernere esclusivamente questioni di Diritto, l'accertamento del fatto ha luogo in modo definitivo in primo Grado» (P. GALLO, *Grandi Sistemi*, 281).

58 V. DENTI, "Processo", 5.

59 Cfr. J. JODŁOWSKI, *La Procedura civile non contenziosa in Diritto comparato*, in *Rivista Trimestrale di*

«l'importanza di questa forma di tutela, che abbraccia settori assai ampi del Diritto privato, dalla capacità delle persone, ai rapporti familiari, alle Successioni, alle Società commerciali, varia da Ordinamento ad Ordinamento; né appare possibile ricondurne l'evoluzione a filoni unitari. L'unico rilievo generale che può essere avanzato riguarda la tendenza ad estendere alla giurisdizione volontaria le garanzie della difesa e del contraddittorio sancite dai principi costituzionali»⁶⁰.

2. ORDINAMENTI GIURIDICI A CONFRONTO: ORDINAMENTO CANONICO, ITALIANO E ANGLO-AMERICANO

Dopo aver delineato, in modo generale, i tratti essenziali e principali dei modelli procedurali dei due Sistemi giuridici di *common Law* e *civil Law* effettuiamo, ora, una comparazione tra due Ordinamenti statuali appartenenti a famiglie giuridiche diverse e l'Ordinamento canonico in riferimento alle Cause incidentali⁶¹. Si esaminerà, in primo luogo, il modo in cui vengono presentate e risolte le Cause incidentali nell'Ordinamento inglese ed americano e lo compareremo con quello canonico; ci si soffermerà ad analizzare anche una famosa Sentenza degli Stati Uniti che permetterà, per quanto possibile, di comprendere la *mens* del Legislatore americano. In seconda battuta, per quanto riguarda il *civil Law*, si esaminerà l'Ordinamento italiano, mettendo in risalto la Normativa del “Codice di Procedura civile” del 1865 e quello del 1942 in merito alle Cause incidentali e li compareremo con il *Codex Iuris Canonici* del 1983. In entrambi i casi si cercherà di far emergere i punti divergenti e convergenti dei diversi Ordinamenti. Tutto questo permetterà di avere una visione globale sul tema delle Cause incidentali.

2.1 La dibattuta esistenza delle Cause incidentali nell'Ordinamento anglo-americano

Si è già accennato come il Processo sia inglese che americano è costituito da due fasi: il *pre-Trial* (fase predibattimentale) e il *Trial* (fase del

Diritto e Procedura Civile, XXII (1968), 1564; D. MARTINY, *Nichtstreitige Verfahren in Frankreich: ein Vergleich d. freiwilligen Gerichtsbarkeit mit der «procédure en matière gracieuse» u.d. Verfahren des «Juge des tutelles»*, München, 1976.

60 V. DENTI, “Processo”, 5.

61 Sulla nozione, la proposizione e la procedura da seguire per la risoluzione delle Cause incidentali nell'Ordinamento canonico, sul dibattito dottrinale e sul problema dell'impugnabilità si consenta il rinvio a: A. ZAPPULLA, *L'interpretazione*, 36-72.

dibattimento). Il *pre-Trial* costituisce la fase iniziale del Processo che si conclude con l'avvio del dibattimento. In questa fase gli Avvocati delle parti hanno la possibilità di dimostrare la propria abilità ed esperienza in campo forense. In questa fase sono rari gli interventi del Giudice; nel caso in cui dovessero sorgere particolari difficoltà, queste vengono risolte dall'intervento di un *Master*, ovvero di un Funzionario della Corte, che esercita anche importanti attività giurisdizionali.

«La *pre-Trial Discovery* è una vera e propria fase preliminare al dibattimento; è nel corso di essa che gli Avvocati delle parti si preparano e preparano i testimoni per il *Trial*, entrando in possesso, attraverso una serie di attività di interrogatorio, indagine o scambio di documenti, delle informazioni e dei documenti probatori intorno ai quali si svolgerà il *Trial*»⁶².

In questa fase ricoprono una funzione molto rilevante gli Avvocati, tanto che nel *common Law* è permesso il contatto fra gli Avvocati e i testimoni prima del dibattimento ed in assenza del Giudice; al contrario, ciò non solo non è permesso nei Sistemi di *civil Law*, ma è addirittura ritenuto un aspetto *patologico* del Processo.

«A differenza di ciò che avviene in *civil Law*, dove l'Avvocato può recarsi in Udienza con una conoscenza assai limitata dei fatti, che verranno meglio definendosi nelle ripetute sedute del dibattimento, in *common Law* gli Avvocati hanno una conoscenza della Causa assai più approfondita del Giudice e della Giuria»⁶³.

Un'ulteriore differenza tra i due modelli procedurali sta proprio nel fatto che in questa fase gli Avvocati giocano un ruolo importante e sono loro a condurre il Processo, a differenza del *civil Law* dove a condurre il Processo è la figura del Giudice. Le funzioni principali e fondamentali del *pre-Trial* sono tre: la preparazione della Causa per il dibattimento; la decisione della Causa senza dibattimento; l'adozione di Provvedimenti provvisori e cautelari in attesa del dibattimento⁶⁴.

Per preparazione della Causa si intendono tutti gli Atti che vanno dalla *claim Form* (proposizione della domanda) all'Udienza dove si danno le ultime disposizioni per la fase dibattimentale. Sempre in questa fase preparatoria si individuano le parti della Causa e si definisce la *Cause of Action*.

62 U. MATTEI, *Il modello*, 240.

63 *Ibidem*.

64 Cfr. J.I. JACOB, *La giustizia*, 79.

A questo punto le parti si scambiano i *Pleadings*, ossia le memorie attraverso le quali definiscono con chiarezza e precisione le questioni oggetto della controversia, così che solo queste saranno decise dalla Corte. A questo primo scambio ne segue un secondo, dopo di cui si dà inizio alla *Discovery*, che rappresenta un momento caratterizzante del Processo *adversary*. Questo consiste nello scambio degli elementi che possono costituire Prove per il dibattimento, si tratta dello scambio di documenti, Prove materiali, affermazioni dei testimoni.

La fase del *pre-Trial* offre alle parti molti strumenti⁶⁵ per definire la controversia evitando di arrivare al *Trial*⁶⁶. Afferma il Taruffo che

«in Inghilterra accade da decenni che una percentuale bassissima di controversie civili (dell'ordine del 2-3% delle Cause iniziate) sopravviva alla fase preliminare e giunga al *Trial* per poi concludersi con una Sentenza. [...] Va tuttavia segnalato il fatto che il Legislatore inglese ha in vari modi incoraggiato questa tendenza, spingendo decisamente nel senso di favorire la risoluzione precoce della lite nella fase di *pre-Trial*. Diverse tecniche, che includono tentativi di conciliazione, decisioni *in default*, Giudizi sommari e *payments into Court* vengono adoperate per conseguire questo scopo. Negli Stati Uniti la situazione normativa e le tecniche usate sono in parte diverse, ma non è sostanzialmente diverso il risultato: una percentuale elevatissima di Cause civili non supera infatti la fase di *pre-Trial* e non giunge al dibattimento, nella maggior parte dei casi perché le parti concordano un *Settlement* o perché il Giudice ha disposto un tentativo di conciliazione presso un terzo o un esperimento arbitrale, o perché ha avuto esito qualche altro meccanismo di soluzione precoce della controversia»⁶⁷.

65 Si pensi ad esempio alle *Actions tried*: Azioni che possono condurre alla conclusione del Processo senza dibattimento. Le *Actions tried* rappresentano, oggi, l'1-1,5% delle Azioni promosse; tra di esse si trovano: la Transizione giudiziale (*Settlement*), l'*offer to Settle*, il Giudizio per contumacia (*default Judgement*).

66 «Tra i meccanismi che possono condurre alla conclusione del Processo senza giungere al *Trial* sono (e continuano ad esserlo anche dopo le recenti riforme) di particolare interesse:

la transazione giudiziale: il Diritto inglese incoraggia sempre la transazione, il "*Settlement*" anche dopo l'inizio del Procedimento;

il "*payment into Court*": nelle Azioni a contenuto pecuniario il convenuto può, senza ammettere la propria responsabilità, depositare presso la Corte una somma di denaro a soddisfazione della pretesa dell'attore. Se l'attore non accetta l'offerta il Giudizio prosegue regolarmente. Tuttavia, se dopo il dibattimento viene attribuita all'attore una somma uguale o minore di quella offerta dal convenuto, egli dovrà rimborsare al convenuto le spese processuali sostenute a partire dal momento della rifiutata offerta, comprese quelle, ingenti, del dibattimento;

il "*default Judgment*". Questa espressione si riferisce, in generale, alla Sanzione per la mancata osservanza degli adempimenti richiesti da una Norma o da un Provvedimento anche semplicemente contro la parte che ha ommesso di dichiarare la propria intenzione di difendersi in Giudizio oppure non ha notificato un Atto difensivo, insomma, la contumacia costituisce presunzione di colpevolezza» (V. VARANO - V. BARSOTTI, *La tradizione*, 278).

67 M. TARUFFO, *Aspetti*, 36.

È evidente che questo tipo di impostazione processuale produce delle conseguenze rivelanti che possono essere così sintetizzate:

«La prima conseguenza è che in Processi così congegnati, nei quali le sorti della grandissima maggioranza delle Cause si giocano nella fase preliminare, la contrapposizione *adversarial-inquisitorial* diventa completamente priva di senso. Ciò che accade, infatti, è che nell'ambito del *pre-Trial* si sviluppa una serrata dialettica tra difensori, e tra difensori e Giudice, che non è adeguatamente analizzabile nei termini di questa contrapposizione. La seconda conseguenza è che il modello del Processo di *common Law* non può più essere definito secondo lo schema bifasico di *pre-Trial* e *Trial*, se non a costo di provocare gravi malintesi, per l'ottima ragione che in una frequenza dell'ordine del 90-98% dei casi il *Trial* non ha luogo. Diventa addirittura improprio includere nel modello la pronuncia della Sentenza a seguito dell'assunzione delle Prove, dato che raramente – ossia solo quando si è svolto il *Trial* – il Processo si conclude con la Sentenza. In sostanza ed in sintesi: paradossalmente la fase di *pre-Trial*, nata con funzione preparatoria – ossia per consentire alle parti di giungere al *Trial* nelle migliori condizioni per giocare in esso le proprie carte difensive – serve davvero a preparare il dibattito solo quando funziona male, ossia nei rari casi in cui falliscono tutti i meccanismi predisposti per far sì che la Causa si chiuda al più presto. Il *pre-Trial*, dunque, si configura essenzialmente come una fase di “risoluzione della controversia senza decisione”, e solo eccezionalmente svolge davvero una funzione preparatoria»⁶⁸.

È interessante notare come il *Trial*⁶⁹ che rappresenta il momento culminante di tutto il Processo civile di *common Law*, in realtà finisce per essere un evento del tutto eccezionale. Ecco perché nella giustizia civile inglese ci sono pochi Giudici togati, perché la maggior parte dei Procedimenti non arriva a loro nel *Trial*, ma si ferma nella fase predibattimentale dove domina la volontà delle parti ed è presente principalmente la figura del *Master*⁷⁰.

68 *Ibidem*.

69 Cfr. C.J. HAMSON, *The English Trial and Comparative Law*, Cambridge (UK), 1952; C.J. HAMSON, *Le Trial anglais*, in *Revue Internationale de Droit Comparé*, VIII, (1956), 529-537; S. POILLOT-PERUZETTO, *Guide pratique de la Procédure civile anglaise*, Paris, 1989.

70 Ecco perché alcuni studiosi sono dell'opinione che non si dovrebbe parlare di due fasi del Processo in *common Law* ma di una sola. «Se si tiene conto di tutto ciò, è facile concludere che il modello tipico del Processo di *common Law* è ora costituito essenzialmente da una fase, nella quale entrambe le parti, sotto l'attiva direzione del Giudice, chiariscono i termini della controversia, acquisiscono tramite la *Discovery* informazioni sulle rispettive difese e sulle Prove che potrebbero essere impiegate, valutano l'opportunità di un accordo o di una rinuncia a proseguire il Processo, e transigono o si servono di uno degli altri mezzi di risoluzione rapida della controversia. È da osservare che questa fase del Procedimento è essenzialmente scritta, è diretta dal Giudice che dispone al riguardo di ampi poteri, e – a differenza dell'immagine tradizionale del *Trial* – non è neppure concentrata, poiché anzi si svolge in passaggi che possono anche essere numerosi e complicati, e possono

Nella fase del *pre-Trial* vengono offerte alle parti alcune possibilità per ottenere dei Provvedimenti di carattere provvisorio e interinale al fine di tutelare sia i diritti che gli interessi in attesa che inizi la fase del *Trial*.

«In particolare, è possibile chiedere al Giudice l’emanazione di una *interlocutory Injunction*, volta ad ottenere una tutela rapida e immediata o tendente ad assicurare lo *status quo ante*. L’*interlocutory Injunction* costituisce generalmente un ordine di non fare (è infatti più rara l’ipotesi di una *mandatory Injunction*, ossia di un ordine di fare, in via provvisoria). L’*Injunction* è un Provvedimento che trova origine nell’*equity* e rientra dunque nel potere discrezionale del Giudice il quale la concederà, anche *inaudita altera parte*, dopo aver effettuato un bilanciamento tra gli interessi delle parti e se rileva il *fumus boni iuris*»⁷¹.

Le poche Cause che non si risolvono nella fase predibattimentale arrivano al *Trial*⁷². In questa fase il dibattimento è caratterizzato dall’oralità, dalla concentrazione e dall’immediatezza, elementi tipici del Processo *adversary*. Gli studiosi definiscono questa fase affermando che il «*Trial is a single, continuous event, involving the presentation of oral Evidence and arguments by the parties*»⁷³. Anche

«le Prove vengono infatti assunte oralmente davanti al Giudice nel dibattimento e – anche se la presenza della Giuria nel Processo civile in Inghilterra si riduce ormai a rarissimi casi – le regole che disciplinano l’assunzione delle Prove, elaborate a tutela dei membri laici della Corte, sono ancora piuttosto rigorose»⁷⁴.

richiedere – almeno nei casi più complessi – tempi assai lunghi. Come si è detto, solo nei rari casi in cui questo procedimento, che è diventato il vero Processo, non riesce a por fine alla controversia, avrà luogo il dibattimento per l’assunzione delle Prove e verrà pronunciata una Sentenza» (M. TARUFFO, *Aspetti*, 37).

71 V. VARANO - V. BARSOTTI, *La tradizione*, 278.

72 Per un approfondimento sul *pre-Trial* e *Trial* anglo-americano si veda: S. GOLDSTEIN, *La Giuria*, 607-610; V. DENTI, “Processo”, 9-10.

73 «Non esiste alcun fascicolo della Causa, tutto deve avvenire oralmente in Udienza affinché una Giuria, un tempo analfabeta, possa formarsi una sua opinione. L’Udienza non deve essere interrotta, e la decisione sulla Causa è presa di norma immediatamente; la Giuria, se ce ne fosse una, dovrebbe infatti essere messa in libertà il più presto possibile. In materia sia civile sia penale, bisogna escludere alcuni mezzi di Prova, che potrebbero influenzare in modo indebito l’opinione di questi Giurati ignoranti, che si suppongono sempre presenti; il Diritto inglese è contrassegnato dalla ricchezza e dal tecnicismo, da taluni ritenuti eccessivi, delle Norme sulle Prove» (R. DAVID - G. JAUFFRET-SPINOSI, *I grandi Sistemi*, 311).

74 *Ivi*, 279. Per ciò che concerne la Giuria si è visto precedentemente come nei Processi civili inglesi si parla di una presenza morale della Giuria, ormai assente e invisibile. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, si è visto che la Giuria è ancora presente nella maggior parte dei Processi che si svolgono presso le Corti federali di primo Grado in quanto è previsto dal 7° Emendamento della Costituzione americana.

All'interno del fase probatoria nel *Trial* ricopre un posto importante la *exclusionary Rules* su cui si incentra l'escussione probatoria. Si tratta di

«regole che determinano l'ammissibilità in dibattimento delle Prove (siano essi documenti o testimonianze) prodotte dalle parti: se una Prova non è conforme a determinati *standards* di correttezza processuale, incontra sulla sua strada una *exclusionary Rule* che la rende del tutto inutilizzabile. Il potere di ammettere od escludere una Prova spetta al Giudice, che lo può esercitare vuoi in via preliminare (qualora, ad esempio, una parte voglia produrre documenti dei quali è entrata in possesso in modo illecito), vuoi (come ad esempio nel corso dell'escussione di un testimone) vietando particolari domande su istanza della controparte»⁷⁵.

Infine, il momento più importante e caratteristico del *Trial* è l'*examination* del testimone. In questa fase, entrambe le parti, introducono i propri testimoni che saranno prima interrogati dall'Avvocato di parte e solo successivamente, all'Avvocato della controparte, viene data la facoltà di controinterrogare il testimone attraverso la *cross-examination*.

«Lo scopo di quest'interrogatorio è di "distruggere" il testimone, per minarne l'attendibilità. Tale scopo distruttivo risulta particolarmente evidente nel Sistema statunitense, dove il testimone può essere controinterrogato soltanto al fine di smontare qualche affermazione da lui resa nel corso della testimonianza diretta. In Inghilterra, viceversa, il testimone può essere controinterrogato anche per acquisire nuovi elementi volti al raggiungimento della verità processuale. A seguito della *cross-examination*, la parte che aveva introdotto il testimone ha facoltà di reinterrogarlo»⁷⁶.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente che nel caso in cui dovessero sorgere delle Cause incidentali all'interno del Processo civile anglo-americano queste vengono risolte nella fase del *pre-Trial*. In verità, nel sistema processuale sia inglese sia americano le Cause incidentali non sono contemplate, non esiste in merito una Procedura precisa e non si trova neanche una disciplina specifica nel caso in cui dovessero presentarsi. La struttura del Processo nel *common Law*, così come si è visto, lascia ampio spazio agli Avvocati ed alle parti soprattutto nella fase del *pre-Trial* di potersi mettere d'accordo attraverso i diversi sistemi di conciliazione per evitare di arrivare al *Trial*⁷⁷. Quindi nel caso in cui dovessero presentarsi delle Cause incidentali queste verrebbero risolte tra di loro o con l'aiuto del *Master*.

75 U. MATTEI, *Il modello*, 241.

76 *Ibidem*.

77 Cfr. F. CUOMO ULLOA, *Modelli di conciliazione nell'esperienza nordamericana*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, LIV (2000), II, 1283-1325.

Sono evidenti le differenze esistenti con l'Ordinamento canonico che, seppur con pochi Canoni (Cann. 1587-1591), disciplina in modo preciso le Cause incidentali indicando i modi per la proposizione, la Procedura da seguire per la loro risoluzione e la possibilità di revoca o riforma della decisione presa dal Giudice o dal Collegio⁷⁸.

Infine, consideriamo una Sentenza americana del 1803 (il famoso caso *Marbury v. Madison*⁷⁹ risolto dallo *Chief Justice* Marshall), sul potere di *judicial Review* esercitato dalle Corti americane, ovvero sul potere di giudicare la legittimità costituzionale delle Leggi federali e statali che non è espressamente previsto dalla Costituzione americana. Questo caso può essere visto come Causa incidentale anche se appare irriducibile ai presupposti dell'istituto processuale canonico. Delineiamo sinteticamente gli aspetti caratterizzanti di questo caso. Il sig. Marbury viene nominato Giudice di pace dal Presidente federalista Adams, poche ore prima che scada il suo mandato, per tale motivo era uno dei *midnight Judges*. Madison, Funzionario della nuova Amministrazione Jefferson (anti-federalista), non completa la Procedura di notificazione dell'incarico a Marbury, profittando del fatto che, nella fretta degli ultimi giorni di gestione del potere, l'Amministrazione Adams non ha fatto in tempo a portarla a termine⁸⁰. Marbury, considerando la Notifica un Atto dovuto, agisce

78 «Le Cause incidentali, alla luce della Normativa canonica vigente, sono quelle che sorgono una volta “cominciato il Giudizio”, ovvero durante lo svolgimento del Processo, che ha inizio con la Citazione delle parti (Can. 1517) e termina con l’emanazione della Sentenza (Can. 1607). Di conseguenza, le Cause che sorgono prima della Citazione vengono definite Cause preliminari o preincidentali. In senso proprio, la Causa incidentale deve avere le seguenti caratteristiche: 1. deve sorgere dopo l’inizio formale del Processo, che avviene con la Citazione; 2. deve riguardare una questione non contenuta espressamente nel Libello introduttorio alla lite ma deve essere connessa con la Causa principale; 3. deve essere risolta prima della questione principale, atteso il suo carattere pregiudiziale, con la prevalenza del criterio logico su quello cronologico; 4. è una vera Causa, idonea a provocare una decisione del Giudice sul merito e che può condizionare la Sentenza definitiva.

In riferimento alla proposizione delle Cause incidentali può essere proposta “per scritto o a voce” sia dalla parti private sia dalle parti pubbliche, inoltre deve essere proposta davanti al Giudice competente a decidere la Causa principale. Quest’ultimo potrà accogliere o rigettare la domanda, dopo averla esaminata ed aver visto la presenza o meno del *fumus boni iuris* e del nesso con la Causa principale. Una volta accolta la domanda e dopo aver udito le parti il Giudice dovrà decidere la questione *expeditissime*. Inoltre, il Giudice dovrà decidere se la questione incidentale dovrà essere risolta per Decreto o per Sentenza interlocutoria. Il Codice vigente prevede, inoltre, la possibilità di revoca o modifica del Decreto o della Sentenza interlocutoria prima che si concluda la Causa principale» (A. ZAPPULLA, *L’interpretazione*, 172).

79 Amplessima in merito è la letteratura giuridica nordamericana (per il testo della Sentenza si veda: *Marbury v. Madison*, 5 U.S. 137 (1803), in URL: < <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/5/137/> >, al 11/11/2018).

80 In America è necessario che alla nomina legittimamente conferita venga apposto il sigillo. Quindi la nomina si considera avvenuta quando l’incarico è stato firmato dal Presidente, ma affinché il conferimento diventi completo è necessario il sigillo degli Stati Uniti che viene apposto dal Segretario di Stato.

in Giudizio presso la Corte Suprema, presieduta tra l'altro da Marshall (appartenente al suo stesso Partito), per obbligare Madison a notificargli la nomina. Il Giudice Marshall nega il rimedio ponendo la questione del rapporto fra il *Judiciary Act* e la Costituzione: concludendo che la disposizione del primo (che conferisce a Marbury il diritto di accesso alla Corte Suprema) è incompatibile con la divisione fra competenze di primo Grado e d'Appello della Corte Suprema così come previste dal terzo Articolo della Costituzione⁸¹; e che quest'ultima dovesse necessariamente prevalere.

«Marshall dunque fondò il potere di *judicial Review* dando torto ad un suo compagno di Partito e vedendo il controllo di costituzionalità delle Leggi come un corollario dell'obbligo del Giudice di decidere un caso»⁸².

Marshall giunse alla conclusione che o la Costituzione è superiore ad ogni Atto legislativo non conforme ad essa, o il potere legislativo può modificare la Costituzione con una Legge ordinaria.

«Sul piano comparativo vale la pena di segnalare un'“invenzione” del *Chief Justice* Marshall che provocò una divergenza del modello americano rispetto a quello inglese. Si tratta dell'istituzione dell'*Opinion of the Court*, che in America si sostituisce alla successive diverse *opinions* dei Giudici inglesi. La scelta dell'estensore dell'*Opinion of the Court* conferisce al *Chief Justice* un ruolo molto importante e ad un tempo dà all'esterno l'immagine di una Corte che parla all'unisono come Organo istituzionale e non meramente come insieme di Giudici»⁸³.

La decisione di Marshall, per i motivi sopra esposti, divenne un punto di riferimento per la Giurisprudenza americana successiva.

«Il caso *Marbury*, infatti, si limitava a stabilire il potere di dichiarare incostituzionali *Statutes* federali incompatibili con la Costituzione federale. Un altro grande successo della Corte Marshall fu quello di sancire chiaramente fin dall'inizio due ulteriori poteri della Corte Suprema federale: quello di dichiarare incostituzionale una Legge statale e quello di dire l'ultima parola sulle decisioni delle Corti Supreme statali. Quest'ultimo risultato, in particolare, rende la moderna Corte Suprema federale qualcosa di più di una suprema Istanza nell'ambito della

81 L'Art. III della Costituzione elenca infatti esplicitamente i casi in cui la Corte Suprema è competente in primo Grado, ed essendo chiaro che il caso di Marbury non rientra tra questi, poiché egli non è un Ambasciatore né un Rappresentante diplomatico né un Console, la Legge votata dal Congresso non può consentirgli di adire direttamente la massima Istanza federale.

82 U. MATTEI, *Il modello*, 89.

83 *Ibidem*.

sfera di competenza della Federazione. Coniugato con l'espandersi delle "questioni federali", la rende il vero e proprio vertice di una piramide giudiziaria che coinvolge tutti gli Stati Uniti»⁸⁴.

Se è vero che questo caso, secondo la visione canonica, non può essere compreso tra le Cause incidentali né ricondotto ad esse, crediamo che nell'Ordinamento civile americano questo sia un buon esempio di Causa incidentale, in quanto non solo interrompe la Causa principale, ma porta ad una modifica fondamentale e strutturale dell'Ordinamento statale in materia processuale e procedurale delle Corti.

2.2 *La trattazione delle Cause incidentali nell'Ordinamento civile italiano: dalla controversa definizione alla diversa risoluzione*

Il Processo nell'Ordinamento italiano si sviluppa nell'arco di due Atti: un Atto di iniziativa, normalmente della parte, ed un Provvedimento da parte di un Organo giudiziale⁸⁵. Chiaramente il Processo non si esaurisce in questi due Atti, ma tra questi due si situano tutta una serie di *Atti e situazioni giuridiche* che si vengono a creare tra le parti ed il Giudice. Proprio all'interno di questa serie di Atti e situazioni imputabili a soggetti diversi, che si succedono e si condizionano reciprocamente, trovano il loro posto le questioni incidentali⁸⁶. Le esamineremo a partire dal Codice di Procedura civile del 1865 (= *C.P.c. 1865*) e di quello del 1942 (= *C.P.c. 1942*) soffermandoci prima sulla nozione e poi sulla Procedura prevista all'interno dell'Ordinamento civile italiano.

84 *Ivi*, 90.

85 Cfr. E. FAZZALARI, "Processo civile (dir. vig.)", in *Enciclopedia del Diritto*, XXXVI, Milano, 1987, 118-198.

86 Su questo tema «una rapida riflessione sul dato etimologico, sugli elementi offerti dall'analisi degli Ordinamenti positivi e sulla stessa evoluzione storica del problema dimostra che non si può assumere come corretta base di ricerca l'originario ma generico significato latino corrispondente alla locuzione "quidquid incidit in litem". Infatti, se è vero che l'originario "quidquid incidit in litem" si converte nell'attributo medioevale "incidens" o "incidentalibus" riscontrabile nel Processo romano-canonico, e che questo attributo giunge sino a noi, sia pure attraverso il passaggio, realizzatosi intorno al XIV secolo, al termine francese "incidental" è altrettanto vero che tale attributo si riferisce, nel Processo civile moderno, al sostantivo questione. Sicché ciò che "quidquid incidit in litem" non è più il generico "quidquid", ma la specifica "questione", cioè un punto controverso, la cui soluzione impone l'intervento del Giudice» (C. PUNZI, *Le questioni incidentali nel Processo civile*, in AA.VV., *Cause incidentali e Processo contenzioso sommario ossia orale: nella dinamica della revisione del Diritto processuale canonico*, Roma, 1988, 28). Per un approfondimento si veda: A. ATTARDI, *Diritto processuale civile. Parte generale*, I, 3 ed., Padova, 1999, 258-270; C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile. Il Processo di cognizione*, II, 15 ed., Torino, 2003, 104-110; C. PUNZI, *Il Processo civile. Sistema e problematiche*, I, 2 ed., Torino, 2010, 219-221.

Un primo importante punto da analizzare è cosa s'intenda quando si parla di Causa incidentale nel Processo civile italiano.

«L'antica processualistica civile intendeva per Incidente ogni questione secondaria ed accessoria insorgente nel corso della questione principale, sia tra le parti in Causa, sia fra queste ed un terzo. Si distinguevano gli Incidenti in tre categorie: *Incidenti istruttori*, *Incidenti conservatori*, *Incidenti d'ordine*. I primi miravano a completare la istruzione o lo svolgimento della Causa; i secondi miravano a far ottenere, in pendenza della Causa principale, una Misura provvisoria o di garanzia; quelli d'ordine tendevano a regolarizzare il Procedimento e gli Atti del medesimo»⁸⁷.

Dal canto suo, il giurista Anichini, sottolineando il fatto che né il Codice né le Leggi processuali definiscono che cosa siano gli Incidenti, affermava che

«può dirsi genericamente, secondo un concetto negativo che sono Incidenti quelle Forme processuali destinate alla cognizione di domande il cui oggetto non è e non può essere oggetto d'una domanda principale: di domande che, anzi, derivano dalla domanda principale, o che ne sono occasionate e che, per la loro incidenza in essa, sono proposte dalle parti tra cui questa si dibatte: più precisamente proposte tra esse o dalle parti verso terzi. In senso positivo può dirsi che gli Incidenti sono Forme processuali secondarie o accessorie che s'inseriscono nella struttura ordinaria del Processo: 1° per la soluzione di questioni che attengono soltanto allo svolgimento del rapporto processuale senza toccare direttamente o indirettamente il merito della Causa principale o che, sorgendo in occasione di questa, vi si riannodano senza formarne parte integrante; 2° per la decisione parziale anticipata della questione di merito; 3° o anche per l'emissione di Provvedimenti interinali o conservativi»⁸⁸.

La dottrina più autorevole ha raggruppato gli Incidenti in categorie; tra gli autori che sostengono questa classificazione troviamo il Mortara che, nel suo *Commentario al Codice e delle Leggi processuali*, afferma:

«Volendo presentare una classificazione generale degli Incidenti, in base alle nozioni esposte, devono essere distinti in sette categorie:

1^a Incidenti che talvolta precedono la costituzione del Processo principale e talvolta sorgono nel corso di esso, aventi per oggetto Provvedimenti di cautela o di custodia, od altre disposizioni momentanee con lo scopo di garantire la integrità delle cose o la incolumità dei diritti che devono essere materia della controversia;

87 G. SABATINI, "Incidenti (Diritto processuale civile e penale)", in A. AZARA - E. EULA (dirr.), *Novissimo digesto italiano*, VIII, Torino, 1962, 524.

88 U. ANICHINI, "Incidenti", in M. D'AMELIO (cur.), *Nuovo digesto italiano*, VI, Torino, 1938, 954.

2^a Incidenti relativi alla legittimazione dell'Organo giurisdizionale autorizzato a conoscere della lite, da non confondere con la pura e semplice discussione dell'Eccezione d'incompetenza; sono le questioni relative alla ricusazione del Giudice e al regolamento della competenza;

3^a Incidenti *facoltativi* per la decisione preliminare intorno alle Eccezioni di incompetenza e di nullità di Atti, l'esame delle quali può, a beneplacito delle parti, venire congiunto alla discussione sul merito o su questioni attinenti al merito;

4^a Incidenti per la introduzione di nuovi contraddittori nel Processo, per ragione di interesse distinto da quello rispettivo dell'attore e del convenuto; talvolta collegato a quello di uno di loro, talvolta opposto a quello di entrambi;

5^a Incidenti per la proposta, l'ammissione e la formazione di Prove necessarie alla istruzione del Processo;

6^a Incidenti per risolvere le controversie che sorgono durante il Processo sopra il valore giuridico formale di Prove precostituite di cui esso si sia fatto uso;

7^a Incidenti posteriori al Processo principale»⁸⁹.

Sebbene da questa classificazione si possa comprendere cosa si intenda nel Processo civile quando si parla di Incidente, risulta però evidente che non ci troviamo di fronte ad una definizione; inoltre bisogna notare come si parla spesso di Incidenti e non di Cause incidentali. Tentando di dare una definizione, per comprendere il campo entro il quale muoversi nell'analisi e nella comparazione, sembra convincente quella che formula Carmine Punzi:

«è questione incidentale un aspetto della complessa realtà del Processo, sopra considerata, che è collocato sull'arco logico, che conduce alla decisione finale di merito e che quindi si pone prima della questione di merito e, in quanto controverso, deve essere giudicato e deciso dal Giudice con lo stesso Provvedimento finale o con un autonomo Provvedimento»⁹⁰.

Questa definizione permette di trovare dei punti di contatto con l'Ordinamento canonico, in quanto le Cause incidentali sorgono all'interno del Processo di merito ostacolando il suo normale *iter processuale*⁹¹, il Giudice dovrà

89 L. MORTARA, *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura civile. Il Procedimento di dichiarazione in prima Istanza (fine) – I mezzi per impugnare le Sentenze*, III, Milano, 1923, 471, nota n. 408.

90 C. PUNZI, *Le questioni*, 29.

91 In merito al tempo in cui sorgono le Cause incidentali nel Processo civile si trovano due correnti di pensiero. La prima afferma che «non è indispensabile che l'Incidente si verifichi nel corso del Processo principale, e che l'indole e la finalità di esso si riscontrano anche in talune forme processuali che si producono o si svolgono anteriormente, in tutto o in parte, al Processo principale o dopo la sua chiusura: cioè prima dell'Atto di Citazione (Incidenti preventivi o preliminari alla Citazione) o dopo la Sentenza che decide nel merito (Incidenti contemporanei o successivi alla Sentenza)» (U. ANICHINI, "Incidenti", 955). La seconda corrente di pensiero afferma che gli «Incidenti non possono manifestarsi *inter Cause principium et finem*: cioè dall'inizio del Giudizio, per mezzo della domanda, alla sua

decidere come risolvere tale Causa o con una Sentenza interlocutoria o con la Sentenza finale, quindi o con un Provvedimento autonomo o con quello finale. La definizione di Punzi permette di analizzare il complesso e delicato tema della Cause incidentali nel Processo civile da due prospettive: la prima focalizzando l'attenzione sull'oggetto della questione, di conseguenza anche sulla sua rilevanza e sugli effetti che essa produce⁹²; la seconda consiste nel porre attenzione al modo, alle forme e alle cautele con cui la questione incidentale deve essere affrontata e risolta nel Processo⁹³.

Individuato in questo modo il concetto di questione incidentale nel Processo civile italiano, tentiamo ora di comprendere come vengono risolte le Cause incidentali all'interno dei due Codici di Procedura civile del 1865 e del 1942.

Il *C.P.c. 1865* conteneva una specifica regolamentazione per la risoluzione delle questioni incidentali, contenuta negli Artt. 181-186⁹⁴, che non si rife-

fine, colla pronuncia della Sentenza. Ed è stato precisato che la dottrina contraria è in errore perché ha esteso il concetto dell'incidentalità sino a comprendervi, e a chiamare incidentali, taluni Procedimenti che o sono autonomi perché hanno presupposti e scopi propri, o si riallacciano a Procedimenti incidentali solo apparentemente. E la dimostrazione che si dà dell'assunto, a contestazione delle così dette forme d'Incidenti preliminari alla Citazione e contemporanei o successivi alla Sentenza, è precisa e giuridicamente esauriente» (*ibidem*).

92 «Nella prima prospettiva di indagine si possono innanzitutto studiare le questioni incidentali con riguardo alla loro astratta idoneità a definire, in tutto o in parte, il Giudizio, distinguendo, quindi, le questioni incidentali, che in dipendenza dell'oggetto controverso hanno tale idoneità, dalle altre questioni incidentali che, per il loro oggetto, possono condizionare l'ulteriore svolgimento del Processo, ma non sono da sole sufficienti a determinare la definizione. Nella stessa prospettiva di indagine si possono studiare le questioni incidentali con riguardo ai problemi della competenza e della cosa giudicata» (*ibidem*).

93 «La seconda prospettiva di indagine investe in modo ancor più diretto i singoli Ordinamenti positivi, per verificare i modi, le forme e le cautele, con cui le questioni incidentali devono essere affrontate e risolte. Il problema dei modi riguarda essenzialmente il dilemma: decisione delle questioni incidentali unitamente al merito, ovvero decisione separata. Il problema della forma della decisione è in parte connessa al primo, giacché si deve verificare se si siano previste forme diverse per il Provvedimento relativo alle questioni incidentali e per il Provvedimento relativo alla questione finale e, in caso positivo, se l'utilizzazione di forme diverse sia ipotizzabile in ogni caso o solo se tali questioni vengano decise separatamente. Il problema delle cautele è duplice: da un lato v'è la necessità di impedire la proposizione di questioni, avanzate a scopo meramente defatigatorio e dilatorio della decisione di merito; dall'altro lato v'è la esigenza di evitare lo svolgimento di un intero Giudizio, nonostante sia stata sollevata una questione la cui soluzione può rendere superflua tutta l'attività processuale svolta sino alla decisione di merito» (*ivi*, 29-30).

94 «Art. 181. Gli Incidenti sono proposti al Presidente. Il Presidente se le parti siano d'accordo sulla risoluzione provvede per l'Esecuzione. Se non siano d'accordo rimette le parti a Udiienza fissa per la risoluzione dell'Incidente, o anche del merito.

Art. 182. Nei casi d'urgenza il Presidente, sentite le parti, può risolvere l'Incidente e dichiarare esecutiva l'Ordinanza, non ostante reclamo con cauzione o senza.

Art. 183. Il reclamo dall'Ordinanza del Presidente si propone nel termine di giorni tre da quello in cui fu pronunziata, o da quello della notificazione nel caso di contumacia. Il Presidente, sull'istanza dell'opponente, rimette le parti a Udiienza fissa.

Art. 184. L'Ordinanza che rimette le parti a Udiienza fissa stabilisce:

1° se la relazione della Causa sarà fatta da un Giudice delegato, o dalle parti;

rivano a categorie determinate, ma avevano una portata generale. Una prima differenza tra i due Codici sta nel fatto che in quello del 1865 la risoluzione degli Incidenti era di solito rimessa al Collegio, che decideva con Sentenza interlocutoria soggetta autonomamente ad impugnazione. Nel Codice vigente, invece, il potere di risolvere gli Incidenti su questioni preliminari è, in via generale, attribuito al Giudice istruttore, con la sottolineatura che spetta, però, al Collegio il potere di risolvere in modo definitivo tutti gli Incidenti.

Gli Artt. 181-186 del *C.P.c. 1865* riguardavano in origine solo il Rito formale, successivamente con la riforma del Rito sommario, introdotta dalla legge 31 marzo 1901 n. 107, si è ritenuto che questa Normativa dovesse essere applicata anche al Rito sommario pur non essendoci espressamente una Norma precisa.

«La Procedura incidentale prevista, come si è detto, in via generale dalle Leggi processuali, ha queste *Norme comuni al Rito formale e sommario*: 1° che gli Incidenti sono proposti davanti al Presidente (Articolo 181 *C.P.c.*) o a un Giudice all'uopo delegato (Art. 186 *C.P.c.*) in virtù di delegazioni parziali per speciali Cause ed Atti, ovvero con delegazioni mensili per qualunque Causa e Atto d'istruzione (Art. 201 Regolamento generale giudiziario) [...]; 2° che i Provvedimenti sugli Incidenti si danno nell'Udienza stessa nella quale sono proposti o, al più tardi, nel giorno successivo (Art. 205 Regolamento generale giudiziario, e 21 e 30 RD. 31 agosto 1901 n. 413)»⁹⁵.

La struttura della Procedura incidentale appariva così distinta in due fasi fondamentali: una presidenziale, introduttiva e necessaria, l'altra collegiale, di cognizione piena e di decisione, solo eventuale. Queste due fasi si

2° Il termine in cui l'Ordinanza sarà notificata ai Procuratori contumaci;

3° Il termine in cui la Causa sarà iscritta a ruolo a istanza di una delle parti, e quello in cui sarà fatta la pubblicazione e affissione indicate nel secondo capoverso dell'Articolo 179;

4° Il termine in cui i Procuratori dovranno notificare le comparse conclusionali;

5° Quando la relazione sia delegata ad uno dei Giudici o debba essere sentito il Ministero Pubblico, l'Ordinanza stabilisce il termine in cui gli Atti si dovranno depositare nella Cancelleria per essere comunicati al Giudice relatore o restituiti alle parti.

Art. 185. Qualunque Citazione per comparire davanti al Presidente, può farsi con la comparsa stessa che propone l'Incidente, o per biglietto. Il termine per comparire è almeno di giorni tre salvo i casi nei quali la Legge dispone altrimenti. Nei casi d'urgenza, il Presidente può permettere la Citazione a termine più breve, e anche ad ora.

Art. 186. Il Presidente può delegare a uno dei Giudici le facoltà a lui attribuite nella materia degli Incidenti. La nomina del relatore si fa sempre dal Presidente» (REGNO D'ITALIA, *Codice di Procedura civile del Regno d'Italia*, Milano, 1865, Lib. I, Tit. IV, §IV – URL: < https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_22_4_3_4.page >, al 11/11/2018).

95 U. ANICHINI, "Incidenti", 955. L'autore, inoltre, mette in rilievo come a queste Norme comuni al Rito formale e quello sommario si trovino anche altre Norme proprie ai due Procedimenti si veda: *ivi*, 955-957.

concludevano rispettivamente con una Ordinanza o con una Sentenza. Nella fase presidenziale «la questione incidentale si propone con comparsa da notificare o comunicare all'avversario, che deve essere citato a comparire a Udienza fissa innanzi al Presidente»⁹⁶. A questo punto si possono verificare tre situazioni: 1° le parti raggiungono un accordo, di conseguenza secondo il dettato dell'Art. 181 l'Ordinanza presidenziale «provvede per l'Esecuzione»; 2° le parti non raggiungono un accordo, ma il Presidente riconosce l'urgenza di risolvere la questione, quindi emette una Ordinanza interinale che è immediatamente esecutiva seppur reclamabile al Collegio; 3° le parti non raggiungono un accordo, però in questo caso il Presidente non ravvede un'urgenza nel risolvere la questione e si limita a rimette le parti al Collegio, «a Udienza fissa per la risoluzione dell'Incidente, o anche del merito» (Art. 181 *C.P.c.*).

La fase collegiale, che è solo eventuale,

«ha luogo in due ipotesi e cioè quando, emesso il Provvedimento interinale dal Presidente, una delle parti proponga reclamo, ovvero quando, in difetto di accordo, il Presidente rimetta le parti al Collegio. La fase collegiale resta, viceversa, preclusa quando le parti raggiungano l'accordo, ovvero quando, emesso dal Presidente il Provvedimento interinale, nessuna delle parti proponga reclamo nel termine di tre giorni fissato dall'Art. 183 *C.P.c.* Ma, quando il Collegio viene investito della questione, emette sempre una Sentenza, sia che decida la questione incidentale unitamente al merito sia che risolva la sola questione incidentale»⁹⁷.

Analizzato il contenuto normativo del *C.P.c. 1865* passiamo ad analizzare il *C.P.c. 1942*, in cui si trovano alcune innovazioni circa le Cause incidentali:

«I) viene eliminato il Regolamento unitario per la soluzione delle questioni incidentali che caratterizzava il sistema del Codice del 1865; II) sono abolite le Sentenze interlocutorie; III) viene introdotto il Giudice istruttore e gli viene attribuito il potere di Ordinanza, nonché il potere di rimettere le parti innanzi al Collegio, secondo una sua valutazione di opportunità, ancor prima che la Causa sia matura per la decisione di merito; ciò al fine di permettere la soluzione immediata da parte del Collegio delle questioni incidentali di merito, aventi carattere preliminare e risolutivo della controversia, delle questioni pregiudiziali di natura processuale, nonché delle questioni relative all'ammissibilità ed alla rilevanza dei mezzi di Prova; IV) viene inserito nella sezione dedicata alle modificazioni della competenza per ragioni di connessione l'Art. 34, intitolato "accertamenti incidentali" e relativo alle questioni pregiudiziali»⁹⁸.

96 C. PUNZI, *Le questioni*, 34.

97 *Ibidem*.

98 *Ivi*, 37-38.

Inoltre, bisogna tener presente che il *C.P.c. 1942* ha subito nel tempo parecchi cambiamenti a motivo di alcune riforme⁹⁹, detto ciò, il tema delle questioni incidentali nel Codice vigente può essere così riassunto:

«Le questioni incidentali possono essere di varia natura e cioè o semplici questioni preliminari, di Diritto sostanziale o processuale, che non precludono l'esame della questione principale di merito; ovvero questioni pregiudiziali, di Diritto sostanziale o processuale, che producono tale preclusione, sia nei confronti del Processo in corso, sia nei confronti di altri eventuali Processi, che potessero essere, in seguito, instaurati, ogni volta che le relative Pronunce sian divenute inoppugnabili. Per le questioni preliminari il Legislatore ha attuato un doppio dispositivo, cioè una soluzione provvisoria, affidata al Giudice istruttore, ed una soluzione definitiva, affidata al Collegio, normalmente abbinata, in sede di fase decisoria, alla decisione sulla questione principale di merito; eccezionalmente rimessa normalmente dal Giudice istruttore, indipendentemente dalla rimessione per la decisione di merito, in modo autonomo e indipendente. Ha, poi, il nuovo Codice disciplinato la risoluzione di alcuni Incidenti, aventi per oggetto questioni pregiudiziali, sottraendola all'esame dell'Organo adito e rimettendola, per la decisione, ad un altro Organo, o preventivamente (questioni attinenti alla giurisdizione degli Organi ordinari nei confronti di un Organo di giurisdizione degli Organi ordinari nei confronti di un Organo di giurisdizione speciale), ovvero successivamente alla giurisdizione degli Organi decidenti (questioni attinenti alla competenza di un Organo di giurisdizione ordinaria, nei confronti di altro Organo di giurisdizione ordinaria)»¹⁰⁰.

Possiamo, quindi, affermare che nel concetto di Incidente la processualistica civile italiana fa rientrare in definitiva tutto quanto forma oggetto dei tre distinti concetti della *pregiudizialità*, della *incidentalità* e della *preliminarietà*.

Per parte propria, nell'Ordinamento canonico, la Causa incidentale è legata ad un momento processuale ben definito, solo dopo che è iniziato il Processo con la Citazione (cfr. Can. 1587 *CIC*-1983; Art. 217 “*Dignitas Connubii*”¹⁰¹). Quindi, non possono considerarsi Cause incidentali, in senso proprio, le questioni che sorgono prima della Citazione, queste sono comunemente chiamate in tre diversi modi: *Cause preincidentali*, *Cause pregiudiziali* o *Cause preliminari*. È necessario sottolineare come le *questioni preincidentali* in realtà

99 Cfr. F. CARPI, *Le riforme del Processo civile in Italia verso il XXI secolo*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, LIV (2000), I, 105-126.

100 U. ROCCO, *Trattato di Diritto processuale civile*, III, Torino, 1957, 231.

101 Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Instructio servanda a Tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis Causis nullitatis Matrimonii: Dignitas Connubii*, in *Communicationes*, XXXVII (2005), 11-92.

potrebbero diventare Cause incidentali, mentre le questioni preliminari o pregiudiziali non possono essere incluse nelle Cause incidentali¹⁰². Il Villeggiante, a tal proposito, afferma che prima dell'inizio del Processo con la Citazione potrebbero presentarsi due "non trascurabili fenomeni" che potrebbero dare luogo a una Causa incidentale:

«a. *il rigetto del Libello* (Can. 1505); b. *il silenzio del Giudice* circa l'ammissione o il rigetto del Libello, che automaticamente diventa *assenso dopo dieci giorni dalla messa in mora del Giudice* (Can. 1506)»¹⁰³.

Le questioni preliminari, al di là del modo in cui vengono risolte giuridicamente, non rientrano nelle Cause incidentali, il Villeggiante ne fa un elenco:

«a. le "*Causae de Querela nullitatis Sententiae*" (Can. 1627) non sono questioni incidentali, e la loro definizione è soggetta a gravame, né, a fortiori, una Causa – che come tale ha un suo *Petitum* ed una sua *Causa petendi* – può essere confusa con le "*animadversiones partium*" di cui al Can. 1682, §2;
b. l'*Exceptio peremptoria litis finitae* (Can. 1462) per sé non è una *quaestio incidens*, anche se giudiziariamente trattata come una *quaestio incidens*, e la sua definizione può essere passibile di gravame, proprio perché la sua soluzione definitiva non più appellabile può evitare la Causa principale;
c. l'ammissione di un soggetto come parte nel Processo è una questione che riguarda l'integrazione del contraddittorio, cioè un presupposto giuridico processuale per una valida trattazione di merito che postula l'accertamento in via definitiva della qualità di parte del soggetto»¹⁰⁴.

Dal punto di vista sostanziale, non è facile distinguere le Cause incidentali da quelle preincidentali in quanto la Normativa che viene applicata è la stessa, salvo in alcuni punti concreti in cui vengono regolate in modo differente. È, quindi, molto importante saperle distinguere e comprenderne le differenze. La distinzione risulta ancora più difficile quando queste questioni pregiudiziali si vengono a presentare dopo la Citazione: a questo punto il Giudice deve essere in grado di riconoscerle per poter seguire la Procedura prevista¹⁰⁵.

102 Sul tema delle Cause *preincidentali* e le *questioni pregiudiziali* si consenta il rinvio a: A. ZAPPULLA, *L'interpretazione*, 61-63.

103 S. VILLEGGIANTE, *Le questioni incidentali*, in P.A. BONNET - C. GULLO (CURT.), *Il Processo matrimoniale canonico*, Coll. *Studi giuridici*, n. XXIX, Città del Vaticano, 1994, 638.

104 *Ivi*, 639.

105 Per esempio le questioni relative all'ambito delle Prove sono sempre Cause incidentali, soprattutto quando tali questioni riguardano l'ammissione delle Prove connesse con la Causa principale. L'oggetto specifico di tali questioni, che le differenzia dalla Causa principale, risiede nella volontà della parte di far accogliere in Giudizio tali Prove. A sua volta spetterà al Giudice, unico o collegiale,

In ambito processuale italiano, invece, si riscontra una sorta di confusione non solo terminologica, ma anche concettuale e procedurale circa queste Cause. L'Art. 34¹⁰⁶ del *C.P.c. 1942*, sull'*accertamento incidentale*, statuisce che la soluzione di una questione pregiudiziale¹⁰⁷ ha efficacia di cosa giudicata. Riteniamo degna di nota la conclusione alla quale giunge Punzi quando afferma che in questo caso non ci troviamo di fronte ad una Causa incidentale, infatti

«la questione pregiudiziale in senso tecnico, di cui parla l'Art. 34, non è interna al Giudizio, non rientra nel suo oggetto, quale è determinato dalla domanda e dall'Eccezione, ma è estranea e resta estranea rispetto ad esso. Il vero è che la proposizione di una questione pregiudiziale siffatta non concorre in alcun modo ad ampliare l'oggetto del Giudizio e, se condiziona questo Giudizio, lo condiziona dall'*esterno*, come lo condiziona dall'esterno la decisione del Giudice penale o amministrativo o di altro Giudice civile, da cui dipenda la decisione della Causa. Giustamente osservava quindi Salvatore Satta che “la pregiudizialità comincia là dove finisce l'oggetto del Giudizio quale risulta dalla combinazione della domanda dell'attore con la pretesa del convenuto”. Se tutto ciò è esatto, se siamo dunque di fronte ad una pregiudizialità non interna, ma esterna al Giudizio, non si può parlare che in senso lato di questione incidentale e giustamente è esclusa qualsiasi *vis attractiva* a favore del Giudice della Causa principale»¹⁰⁸.

procedere *expeditissime* per risolvere la questione senza possibilità di Appello (cfr. Can. 1629, 5). Al contrario: non danno luogo a Cause incidentali i Decreti meramente ordinatori o procedurali mediante i quali il Giudice, senza la necessità di una discussione tra le parti e senza prendere una decisione, si limita a regolamentare il Processo, definendo l'ordine e le modalità da seguire nel procedimento. Per un approfondimento si rimanda a: P.A. BONNET, “Causa incidentale”, in J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (edd.), *Diccionario general de Derecho canónico*, I, Cizur Menor (Navarra), 2012, 960-961.

- 106 «Il Giudice, se per Legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato (324; 2909 *C.c.*) una questione pregiudiziale (295) che appartiene per materia o valore alla competenza di un Giudice superiore, rimette tutta la Causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio (152, 153) per la riassunzione della Causa davanti a lui (50; 125 att.)». F. BARTOLINI - P. SAVARRO, *Codice di Procedura civile*, 34 ed., Piacenza, 2013, 130, Art. 34. Per un commento a questo Articolo del Codice si veda: *ivi*, 130-131; F. CARPI - M. TARUFFO, *Commentario breve al Codice di Procedura civile. Complemento giurisprudenziale*, Padova, 2013, 186-192. Sull'accertamento giudiziale si veda: L. MONTESANO, “Accertamento giudiziale”, in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia giuridica*, I, Roma, 2007, 1-7.
- 107 Non ci addentriamo nello spinoso tema delle questioni pregiudiziali o preliminari ma per un sguardo panoramico su questo tema rimandiamo ai seguenti contributi: E. GARBAGNATI, “Questioni pregiudiziali (dir. proc. civ.)”, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXVIII, Milano, 1987, 69-81; V. DENTI, “Questioni pregiudiziali”, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, XVI, Torino, 1997, 158-162; F. FABRIZI, *La questione pregiudiziale nel Diritto processuale civile e nel Regolamento della Camera dei Deputati*, in *Bollettino di Informazioni Costituzionali e Parlamentari*, XXXVIII (1987), 133-152; S. FURFARO, *Procedimenti incidentali ed accertamenti complementari: significati, cambiamenti ed evoluzione dal Codice Rocco ad oggi*, in M. MONTAGNA (cur.), *La giustizia penale differenziata*, III, Torino, 2011, 3-43.
- 108 C. PUNZI, *Le questioni*, 39.

Infine, in riferimento ai modi, alle forme ed alle cautele con cui le questioni incidentali devono essere sollevate e decise si ripropone, anche nel Codice del 1942, la divisione tra questioni incidentali idonee a definire, in tutto o in parte, il Giudizio e che quindi incidono direttamente sull'Atto finale e questioni che non hanno questa idoneità. In riferimento al modo, alla forma ed alla competenza con cui vengono risolte queste questioni, bisogna evidenziare che devono essere ricondotte alla prima categoria le questioni incidentali che vengono proposte dalle parti o *ex Officio* che, in riferimento all'oggetto controverso, possono condizionare la sorte dell'intero Processo che si svolge dinanzi ad un determinato Giudice. Alla seconda categoria possono essere ricondotte quelle questioni incidentali che, per il loro oggetto, possono condizionare l'ulteriore svolgimento del Processo, però da sole non sono sufficienti a determinare la definizione seppur parziale della controversia. Per ciò che concerne la forma con cui vengono risolte, il *C.P.c. 1942* afferma che il Provvedimento che risolve le prime deve assumere la forma di Sentenza (cfr. Art. 279, comma 2°), mentre il Provvedimento che risolve le seconde, sia che venga fatto dal Giudice istruttore (cfr. Art. 176) sia da parte del Collegio (cfr. Artt. 178; 279 comma 1°; 280), deve assumere la forma di Ordinanza. È chiaro che, anche nell'Ordinamento civile italiano, il Giudice o il Collegio sono chiamati ad impedire la proposizione di quelle questioni incidentali con scopo meramente dilatorio nei confronti della decisione finale, dall'altro devono prestare attenzione a non svolgere un intero Processo, nonostante sia stata sollevata una questione incidentale la cui soluzione può rendere superflua tutta l'attività processuale svolta sino alla decisione di merito.

Alla luce di quanto detto risulta evidente che, seppur l'Ordinamento canonico e l'Ordinamento civile italiano affondano le loro radici processuali nel Processo romano-germanico, in riferimento alle Cause incidentali i due Ordinamenti hanno sviluppato Procedure molto diverse seppur in alcuni punti convergenti. L'Ordinamento canonico, come è stato osservato, prevede una precisa Procedura da seguire nelle prassi dei Tribunali quando sorgono delle Cause incidentali, nel Processo civile italiano si riscontrano già i primi problemi nel definire le Cause incidentali e nel differenziarle nella prassi dalle questioni pregiudiziali¹⁰⁹ e da quelle preliminari. Si assiste anche alla man-

109 Secondo Carli le *questioni pregiudiziali*, nell'Ordinamento civile italiano, «si identificano [...] in ostacoli che si frappongono all'esercizio della giurisdizione e si manifestano come presupposti logici ineludibili. Conformemente all'etimo, in effetti, le questioni "pregiudiziali [...] si caratterizzano, tra l'altro, proprio perché la loro decisione condiziona nel merito la possibilità di risolvere altre questioni e, in definitiva [...], la stessa controversia principalmente sottoposta a giudizio» (L. CARLI, "Questioni incidentali [dir. proc. pen.]", in *Enciclopedia del Diritto*, XXXVIII, Milano, 1987, 64).

canza di una precisa Normativa che possa aiutare i Giudici, gli Avvocati e gli operatori del Diritto a riconoscere e a proporre nel modo corretto queste Cause all'interno del Processo civile senza ridurle ad una mera funzione dilatoria che blocca l'evoluzione del Processo creando un danno alle parti ed alla giustizia.

CONCLUSIONE

Dallo studio dei diversi Ordinamenti processuali e dei modelli procedurali di *civil Law* e di *common Law* sono emerse evidenti differenze sia nella Normativa dedicata dal Legislatore alle Cause incidentali sia nel modo di trattarle e risolverle; inoltre, la comparazione tra l'Ordinamento canonico e gli Ordinamenti secolari (quello anglo-americano e quello italiano) ha permesso di cogliere nel dettaglio le sfumature proprie e la *mens Legislatoris* che sottostà ad ogni singolo Ordinamento giuridico. Tutto ciò ha consentito di comprendere il modo in cui vengono definite e risolte le Cause incidentali. Nel sistema processuale anglo-americano le Cause incidentali non sono contemplate; non esiste, infatti, una Procedura precisa da seguire né tantomeno si ritrova una adeguata riflessione dottrinale, disciplinare e giurisprudenziale. Nel caso in cui dovessero sorgere delle Cause incidentali queste verrebbero risolte nella fase del *pre-Trial*, dove viene lasciato ampio spazio agli Avvocati e alle parti. Le Cause incidentali verrebbero risolte attraverso un'intesa tra le parti o attraverso i diversi sistemi di conciliazione con l'aiuto del *Master* per evitare di arrivare al *Trial*. Da subito si nota la netta differenza esistente tra l'Ordinamento anglo-americano e quello canonico; infatti, il concetto di Causa incidentale nel *common Law* è "irriducibile" a quello dell'Ordinamento canonico. Questo è dovuto al fatto che nel Processo in *common Law* si riscontrano due caratteristiche peculiari: la prima è la funzione svolta dal Giudice, differente rispetto agli altri Ordinamenti; infatti, all'interno di buona parte dei Processi spetta al Giudice dirigere il Processo e decidere la Causa; in questa fase non è possibile contestare l'operato del Giudice, seppur può essere fatto successivamente. Si noti, però, che anche nell'Ordinamento canonico il Giudice ricopre un ruolo centrale nella direzione del Processo, con la differenza che il Giudice non esclude l'aspetto della collaborazione che le parti (pubbliche e private) devono garantire per il raggiungimento della decisione finale, infatti

«solo al Giudice spetta l'attività decisoria, in quanto titolare della potestà, attività finalizzata a sentenziare o decidere il merito della controversia a lui sottoposta. Tuttavia le decisioni giudiziali vengono fornite con la collaborazione

all'Atto giuridico finale (la Sentenza) da parte dei soggetti passivi della giurisdizione (le parti)»¹¹⁰.

Il secondo tratto peculiare riguarda la cooperazione tra tutti i partecipanti al Processo. Dato che è diverso il modo in cui si lavora in *common Law* certe tecniche ostruzionistiche non vengono neanche pensate perché portano un tale discredito per l'Avvocato che lo stesso pensa, in partenza, che è meglio evitarle. Per la soluzione di alcune questioni che vengono decise dal Giudice viene considerato, addirittura, negativo il non proporre quanto è contro la propria posizione. Quindi si riscontra una formazione decisamente differente ed un rapporto che è radicalmente diverso fra i vari operatori del Tribunale; questo consente al Sistema di *common Law* di funzionare senza le Cause incidentali. Nell'Ordinamento canonico, come è stato già evidenziato, la collaborazione tra tutti i partecipanti al Processo è finalizzata alla scoperta della verità; difatti,

«l'unità di azione tra i protagonisti del Processo ha natura giuridica di obbligo. Infatti, non bastano i richiami moralizzanti dei Codici di Procedura statuali che contengono precetti sul comportamento leale e rispettoso delle regole del gioco, ma senza alcun contenuto giuridico. In campo canonico invece, viene affermata la radicale dipendenza della verità formale dalla verità oggettiva, vietando il passaggio in giudicato delle Cause sullo stato delle persone e consentendo la riapertura della Causa, quando si scoprono motivi di grave e palese ingiustizia»¹¹¹.

Nel sistema processuale italiano non troviamo una chiara definizione di Causa incidentale, ma da quanto afferma la dottrina processuale civile le Cause incidentali sono quelle che sorgono all'interno del Processo di merito ed ostacolano il suo normale *iter processuale*; il Giudice dovrà decidere se risolverla con una Sentenza interlocutoria o con una Sentenza finale. Effettuando la comparazione si nota come l'Ordinamento canonico ha dei punti di contatto con l'Ordinamento civile italiano. Circa la Procedura seguita per risolvere le Cause incidentali nell'Ordinamento civile italiano bisogna fare riferimento sia al Codice di Procedura civile del 1865 sia a quello del 1942. La prima differenza che emerge dai due Codici sta nel fatto che nel primo la risoluzione degli Incidenti era di solito rimessa al Collegio, che decideva con Sentenza interlocutoria soggetta autonomamente ad impugnazione. Nel Codice del 1942 il potere di risolvere gli Incidenti su questioni preliminari è, in via generale,

110 M.J. ARROBA CONDE, *Diritto*, 194.

111 *Ivi*, 195.

attribuito al Giudice istruttore, con la sottolineatura che spetta, però, al Collegio il potere di risolvere in modo definitivo tutti gli Incidenti¹¹².

Infine, siamo persuasi dal fatto che la comparazione tra i diversi Ordinamenti giuridici sia necessaria al fine di poter trarre delle idee che contribuiscano ad una Legislazione o ad un perfezionamento delle Norme, se non delle Norme in sé, almeno alla loro applicazione cercando di sfuggire alla tentazione di cadere nell'autoritarismo. Ciò che l'Ordinamento canonico può consegnare agli altri Ordinamenti secolari è che le Cause incidentali, all'interno di un Processo, possono ricoprire un ruolo importante nella misura in cui vengono presentate, non per meri fini ostruzionistici o dilatori, ma per il raggiungimento della verità dei fatti salvaguardando e garantendo la giustizia.

112 Nell'Ordinamento canonico i temi dell'impugnabilità della Sentenza interlocutoria, il concetto di impugnabilità della Sentenza e la sua applicazione alle Cause incidentali, sono stati ampiamente dibattuti in dottrina, per una sintesi circa le diverse impostazioni dottrinali si veda: A. ZAPPULLA, *L'interpretazione*, 64-72.

* Contributo sottoposto a *peer review*.

Le Cause incidentali nel Processo civile ordinario e nel Processo canonico: elementi comparatistici

ANDREA ZAPPULLA

Abstract

Le Cause incidentali rappresentano, ancora oggi, un tema complesso e dibattuto sia in campo dottrinale sia in quello procedurale. Nell'Ordinamento canonico, seppur il Codice preveda e disciplini tale istituto processuale (Cann. 1587-1591), si assiste al fenomeno mediante il quale le Cause incidentali nella prassi processuale dei Tribunali ecclesiastici vengono viste con sospetto, in quanto spesso proposte con finalità meramente dilatorie. Persuasi del fatto che l'Ordinamento canonico non sia una "monade", isolata e chiusa in se stessa, ma posta in relazione con gli Ordinamenti statuali (sia di *civil Law* che di *common Law*), questo saggio intende studiare il suddetto istituto processuale canonico attraverso un'indagine comparata tra l'Ordinamento canonico, quello italiano e quello anglo-americano, al fine di chiarificare gli aspetti più complessi e problematici dell'istituto in parola, mostrando la sua attualità ed utilità all'interno dell'attività processuale per salvaguardare i diritti processuali senza sacrificare la giustizia e la verità.

Parole chiave: Cause incidentali; Processo canonico; Processo civile; comparazione.

Abstract

The incidental Causes represent, still today, a complex and debated topic both in the doctrinal and the procedural field. In the Canonical Order, even though the Code provides for and governs such procedural Rules (Cann. 1587-1591), the incidental Causes in the practice of ecclesiastical Tribunals are generally considered with suspicion, as they are often proposed with merely dilatory purposes. Persuaded of the fact that the Canonical Order is not a "monad", isolated and closed in itself, but is in relation with the State Orders (both civil Law and common Law), this essay intends to study these canonical procedural Rules through a comparative inquiry between the Canonical Order in relation to the Italian and the Anglo-American ones, in order to clarify the most complex and problematic aspects of the incidental Causes, showing their relevance and usefulness to the internal procedural activity to safeguard procedural rights without sacrificing justice and truth.

Keywords: *incidental Causes; canonical Process; civil Process; comparison.*

IV. EXCERPTA

Sezione non soggetta a *peer-review*.

La actividad administrativa del Párroco: ¿es jurisdicción?¹

DANIEL JUAN TORTOSA

- SUMARIO 1. Conceptos generales. 2. Actividad administrativística de gestión y disposición patrimonial. 3. Actividad administrativística relacionada con la Liturgia, los Sacramentos y la predicación. 4. Conclusiones.
- SUMMARY 1. *General concepts. 2. Administrative management activity and patrimonial disposition. 3. Administrative activity related to Liturgy, Sacraments and preaching. 4. Conclusions.*

El Código vigente contiene una serie de atribuciones jurídicas en el amplio campo de la cura pastoral parroquial referidas a la actividad “administrativística”² del Párroco, unas veces conexas a las formalidades del Ente (Archivo parroquial, Registros, Certificaciones y cargos) y otras relacionadas con la vida sacramental, litúrgica y catequética (dispensas, licencias o Delegaciones). Estas funciones jerárquico-pastorales y las facultades a él atribuidas por las Normas canónicas – especialmente en el ámbito administrativo – ¿son suficientes para afirmar que el Oficio de Párroco contiene la potestad de gobierno o de jurisdicción?³

-
- 1 *Excerptum* de la Tesis de Doctorado en Derecho canónico defendida en la Facultad de Derecho canónico de la Universidad Pontificia Lateranense en fecha de 19/06/2017, en curso de publicación en la Collana *Corona lateranensis* de la *Lateran University Press* en el año 2018: D.J. TORTOSA, *El munus del Párroco y su potestad de jurisdicción. Un problema de Derecho administrativo canónico*.
- 2 Aunque este término no se conoce en el idioma español se utiliza aquí por su mayor alcance y significado. El término “administrativística” o “administrativístico” hace referencia no sólo a la actividad relacionada con las funciones del Párroco en materia económico-patrimonial como Administrador único del Ente Parroquia, sino a toda actividad, conducta o comportamiento del Párroco – como ahora se verá – que tienen que ver en el desempeño de su función *docendi, sanctificandi o regendi* en el campo más amplio del Derecho administrativo canónico.
- 3 De hecho, la canonística tradicional y actual han relacionado las funciones del Párroco en esta materia con la potestad ejecutiva/administrativa de gobierno.

En estas notas se delimitará la naturaleza de estas facultades, concedidas *ratione Officii* o *a Iure*, y se determinará en virtud de qué título jurídico son ejercitadas. Para este cometido será necesario detenerse, previamente, en unos conceptos generales que resultan fundamentales para la comprensión de las distintas posiciones teóricas en esta materia.

1. CONCEPTOS GENERALES

1.1 ¿*Función administrativa* o *actividad administrativa*?

En la línea teórica que concibe el Derecho administrativo como el Derecho de la Pública Administración Eclesiástica, la *función administrativa* – como en toda sociedad organizada – constituye una parte esencial de la *función pública de gobierno* en la consecución de los fines públicos eclesiósticos⁴. Así, utilizando los medios prácticos e inmediatos a su alcance, la Autoridad eclesióstica orienta su función en virtud de la promoción concreta del bien público eclesial. La función administrativa, por tanto, se extendería a todos los ámbitos de la estructura y acción de la Institución eclesial⁵, y a todos aquellos que forman parte de la esfera de competencia del *munus regendi* de la Jerarquía (Párroco, incluido)⁶. Cualquier tarea de estructuración o de dirección social de la Iglesia (pastoral, litúrgica o caritativa, no importa), como ejercicio del *munus regendi* de la Jerarquía, recaería dentro de la función administrativa por el simple hecho de estar orientada a la regulación de la *plantatio Ecclesiae* y a cuidar los intereses del Pueblo de Dios sobre el plano de vida comunitaria⁷.

4 La disyuntiva entre *función administrativa* y *actividad administrativa* responde a la elección del presupuesto metodológico en el que está fundamentada la propuesta teórica del Derecho administrativo canónico. Si el método científico está apoyado sobre una base y fundamento “operativo”, la consecuencia lógica será entender el Derecho administrativo como la *Teoría sistemática de una eficaz actividad jurídica eclesial*; en cambio, si el Derecho administrativo se entiende en sentido *subjetivo*, es decir, en relación al “*sujeto*” que realiza las actividades administrativas, el resultado será apoyar la propuesta teórica sobre la base de las *funciones administrativas* (o de la Administración) llevadas a término por la Pública Administración Eclesiástica. En otras palabras, la diferencia radica en la comprensión de la *administración como actividad* o la concepción de la *Administración como sujeto*. En la *administración actividad*, la operatividad será señalada según los distintos ámbitos de la actividad administrativa canónica (no necesariamente potestativos) y los distintos sujetos que la realizan (no siempre Autoridades); la actividad jurídico-administrativa, en el segundo planteamiento conceptual, se centrará en los actos de la potestad de gobierno (de la Autoridad eclesióstica) en el ejercicio de la *función administrativa*.

5 Cfr. I. ZUANAZZI, *Le contentiones ortæ ex Actu potestatis administrativæ: riflessioni critiche tra il “già” e il “non ancora”*, en *Apollinaris*, LXXXVI (2013), 523.

6 Cfr. I. ZUANAZZI, *Præsis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Napoli, 2005, 441-451.

7 Cfr. I. ZUANAZZI, *Le contentiones*, 523.

Desde este punto de vista, los “Actos jurídicos” y “medidas administrativas” con eficacia autoritativa, aunque no estén regulados en el *CIC* como Actos administrativos singulares (cfr. Cann. 35-93), serían igualmente considerados Actos administrativos como parte integrante de la función administrativa⁸. Estos Actos son considerados como producto de la Autoridad de gobierno en el ejercicio de sus funciones administrativas y en la modalidad correcta de acceso a los medios de salvación (Palabra y Sacramentos)⁹. Por tanto, cualquier medida, disposición o decisión (por escrito o no)¹⁰ que se tome en relación a la enseñanza de la Palabra de Dios, la celebración del Culto divino o la participación en los Sacramentos, son considerados como parte de la función administrativa de los Pastores y, por tanto, Actos administrativos de la Administración eclesial.

Así, si la función administrativa *configura el perfil jurídico de la organización social de la Comunidad*, también el Párroco, como responsable de la cura pastoral de la Parroquia, es titular de competencias administrativas en sentido propio. El Párroco, según esta doctrina, en virtud del Oficio (como parte integrante de uno de los niveles de la Pública Administración Eclesiástica) y bajo la autoridad del Obispo, es titular de una función general de gobierno y administración de la Parroquia y de sus fieles¹¹. Por tanto, al afirmar su función de gobierno en la dirección de la vida social, se reconoce en favor del Párroco una potestad de régimen o jurisdicción de alcance administrativa. Sobre todo, porque

«la stessa funzione di garanzia istituzionale, nella misura in cui rientri nel quadro delle attribuzioni pubbliche di ordine e di direzione sociale che spettano all’Autorità gerarchica e sia esercitata in forme autoritative, è inevitabilmente espressione di una potestà pubblica di governo»¹².

8 Cfr. *ivi*, 526. Porque independientemente de la forma externa o de la voluntad de su autor, en el momento de provisión de un Acto de la Administración, el propio Derecho lo considera un Acto en la categoría formal de Acto administrativo (cfr. J. MIRAS, *L’oggetto del Ricorso contenzioso amministrativo*, en J. CANOSA - E. BAURA [curr.], *La Giustizia amministrativa nella Chiesa: il Contenzioso amministrativo*, Milano, 2006, 280).

9 Desde esta óptica, los acuerdos y convenios, registros, atestaciones, investigaciones, inspecciones, consentimientos, además del deber/obligación que tienen los fieles de manifestar a los Pastores sus propias necesidades, los consejos pedidos a la Autoridad para realizar ciertos actos y cualquier operación material, son considerados Actos administrativos singulares (cfr. I. ZUANAZZI, *Le contentiones*, 526).

10 Cfr. F. PÉREZ-MADRID, *El Acto administrativo canónico. Los principios de certeza y de defensa de los administrados*, en *Il Diritto Ecclesiastico*, CXXII (2011), 541-545.

11 Cfr. I. ZUANAZZI, *Le contentiones*, 524. «Corresponde al Párroco, como titular de un Oficio que forma parte de lo que podría denominarse *Administración eclesiástica*, aspectos de la función pública administrativa que se consideran necesarios para la ordenación de la vida parroquial y que, en ciertos casos, [...] podrían considerarse como *manifestaciones concretas de la potestad de régimen o jurisdicción*» (A. VIANA, *Organización del gobierno en la Iglesia*, 2 ed., Navarra, 2010, 277).

12 I. ZUANAZZI, *Le contentiones*, 529.

Al mismo tiempo, las acciones del Párroco en orden a preservar la correcta y fructuosa celebración de los medios de salvación (especialmente los Sacramentos), serían consideradas como Actos jurídicos con eficacia autoritativa porque se “imponen” con fuerza vinculante a los fieles, regulando su participación en dichos medios salvíficos.

En este contexto, el Párroco, en virtud de su Oficio, participa de una *función* (potestad) *de gobierno* porque ha sido llamado a desempeñar, bajo la autoridad del Obispo, el *munus regendi* en la Parroquia¹³. De este modo, las atribuciones del Párroco como titular de competencias administrativas en sentido propio, serían: cuidar de la disciplina de la Parroquia, regular los actos de Culto, corregir los abusos, responsabilizarse del Registro parroquial, emitir Certificaciones con pública fe, asistir la celebración del Matrimonio, acoger a nuevos fieles en la Parroquia (cfr. Can. 1109), admitir a los fieles a los Sacramentos, nombrar a los catequistas y a los integrantes del Consejo de asuntos económicos y del Consejo de Pastoral. Todos estos “actos” relacionados con la Liturgia, los Sacramentos, el Archivo parroquial, etc., son considerados como “Actos administrativos” porque se trata de atribuciones con carácter autoritativo, relacionadas con la responsabilidad institucional del Párroco, que hacen eficaz su ministerio como guía de la Comunidad¹⁴:

«Di conseguenza, anche il Parroco risulta titolare della funzione amministrativa in subordine al Vescovo e può emanare Atti amministrativi nelle materie e per gli effetti di propria competenza»¹⁵.

Esta visión de las competencias administrativas parroquiales comporta unas consecuencias no sólo ni principalmente doctrinales, sino con repercusiones en la vida ordinaria y cotidiana de la Parroquia. Por ejemplo, en el caso hipotético que el Párroco negara a un fiel la posibilidad de ser padrino en un Bautismo supondría una actividad administrativa en sentido propiamente jurídico, porque la realiza como expresión autoritativa (en virtud de una función

13 Es necesario recordar en este punto que “*munera*” y “*potestas*” no son equivalentes. Sólo el *munus regendi* puede dar lugar a un verdadero “poder” jurídico con la concesión de ciertos Oficios o mandatos. El *munus regendi* del Oficio de Párroco está desprovisto de toda potestad en sentido propio y jurídico, siendo funciones de autoridad (llamadas algunas veces “potestad”, aunque de forma impropia) que responden a los *munera* cristológicos recibidos en la Ordenación y desempeñados por medio del Oficio parroquial (cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 6 ed., Roma, 2012, 86-90; J. BEYER, *Teologia e Diritto nella potestas sacra della Chiesa*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA [cur.], *Teologia e Diritto canonico*, Coll. *Studi giuridici*, n. XII, Città del Vaticano, 1987, 75-76).

14 Cfr. I. ZUANAZZI, *Le contentiones*, 524-525. También: E. LABANDEIRA, *Tratado de Derecho administrativo canónico*, Pamplona, 1988, 146.

15 I. ZUANAZZI, *Le contentiones*, 525.

general de gobierno) y porque podría tratarse de un *acto dispositivo que incide efectivamente o potencialmente sobre las posiciones jurídicas subjetivas*.

Llevando al extremo las consecuencias del planteamiento de la función administrativa de la Pública Administración Eclesiástica a la “vida cotidiana” podría darse el caso hipotético de un Presbítero, que ha sido invitado a celebrar la Eucaristía en una Parroquia, que, negando la Comunión a un fiel (porque considera, según su criterio, que hay menosprecio a la Eucaristía u otro tipo de circunstancia gravosa), estuviera comisionando un Acto administrativo. Al tratarse de una decisión o medida “autoritativa” que “impone” una privación (no participar de la Comunión) de un “acto” (la administración de un Sacramento), esta medida podría ser considerada – como consecuencia lógica de esta doctrina – como resultado de una función administrativa y, por tanto, como un Acto administrativo. Es obvio que este Presbítero no niega la Comunión por estar en posesión de algún tipo de atribución potestativas (no es el Párroco y tampoco su delegado para la celebración), sino en virtud de su responsabilidad ministerial que tiene su origen en la Ordenación sacerdotal y en las disposiciones que tutelan los Sacramentos (cfr. Can. 843 §1).

Para una mayor profundización es necesario examinar cada uno de los Actos jurídicos típicos del Párroco en materia administrativa (Registros, Autorizaciones, Delegaciones, licencias, dispensas, nombramientos, etc.) reconocidos por la doctrina arriba señalada como “Actos administrativos” o “actos de la Administración” (a norma de los Cann. 35ss) y analizar de qué se trata desde el ámbito específico de la actividad “administrativística”. Pero antes, será necesario realizar un breve análisis que posibilite la distinción entre “conductas”, “actos” y “administración” y sus consecuencias contenciosas en razón del objeto del Proceso: contencioso o administrativo.

1.2 “Conductas”, “actos” y “administración”

Para llegar a una línea metodológica satisfactoria es necesario realizar una distinción entre “conductas”, “actos” y “administración” – generalmente no considerada en la doctrina administrativística – que resulta indispensable para calificar correctamente las distintas *relaciones jurídicas*, bien sean activas o pasivas, y la actividad canónica puesta por el Párroco en virtud de su “estatuto de función”¹⁶. Esta específica atención relacional permitirá verificar si la actividad jurídica del Párroco entra dentro de la actividad potestativa.

16 Presentado en doctrina por P. Valdrini (cfr. P. VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui Libri I e II del CIC 1983*, Roma, 2013, 175-176).

Esta distinción es del todo necesaria en el Derecho administrativo para valorizar sus consecuencias jurídicas y así evitar que meras “conductas” o “acciones” (disposiciones o medidas) del Párroco, en el ejercicio de su ministerio, puedan ser consideradas como verdaderos y propios “Actos administrativos” y, como tales, sean tratados tendenciosamente en perspectiva contenciosa¹⁷. No todos los actos, aun siendo jurídicos, pueden ser tenidos como potestativos¹⁸.

Entre las “conductas” es necesario distinguir entre aquellas de “ejecución” como, por ejemplo, la ejecución de un precepto o Acto jurídico, las de “aceptación”, en el caso de la aceptación de un Oficio eclesiástico, y el silencio (negatorio), es decir, la no respuesta continuada del Superior (cfr. Can. 1735). Conductas que aun no formando parte de los llamados “Actos jurídicos” tienen consecuencias similares desde el punto de vista funcional.

Entre los actos se ha de distinguir entre

«[a] “atti” nel significato comune di comportamenti specifici e puntuali ed “Atti” tanto nel significato tecnico di [b] “Atti giuridici” che in quello specifico di [c] “Provvedimenti” autoritativi. Distinzione del tutto ignote alla quasi totalità della dottrina canonica»¹⁹.

En este sentido es importante detenerse, brevemente, en la peculiar conjunción entre los términos “acto” y “administración” y, por ello, realizar una distinción conceptual entre: (a) “Actos administrativos singulares”, por medio de los cuales la Autoridad ejecutiva gobierna la Iglesia; (b) “actos de administración”, del patrimonio o de la economía de un Ente eclesiástico; (c) “actos de administración sacramental o relacionados con la Liturgia”, en una perspectiva de garantía y tutela de los bienes propios de la Iglesia (Palabra y Sacramentos, fundamentalmente) y (d) “actos de la Administración”, según son concebidos por la propuesta teórica de la Pública Administración Eclesiástica (puestos por cualquier Público Oficial de la Administración Eclesiástica).

A continuación, se distinguen los niveles identificados:

17 Cfr. I. ZUANAZZI, *Le contentiones*, 524.

18 No toda la actividad administrativa es potestativa, ni todos sus actos son administrativos singulares. Gran parte de la doctrina actual, al reducir la disciplina del Derecho administrativo canónico a los solos *Actos administrativos*, pone todos sus esfuerzos en distinguir entre actividad judicial o actividad administrativa y en “desmenuzar” la tipología, cualidad y patologías del Acto administrativo, así como señalar las consecuencias del silencio administrativo y las vías de Recurso (cfr. P.V. PINTO, *Diritto amministrativo canonico. La Chiesa: mistero e istituzione*, Bologna, 2006, 179-278).

19 P. GHERRI, *Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Metodo*. Appunti *pro manuscripto* ad uso degli studenti, Roma, 2017, 121.

- a) los “Actos administrativos singulares” son peculiares Actos jurídicos de “potestad jurídica”, unilaterales²⁰ y con carácter vinculante, regulados específicamente por el Derecho, mediante los cuales la Autoridad ejecutiva eclesiástica gobierna la Iglesia, adoptando disposiciones para casos concretos dentro del ámbito de su competencia.

Una característica esencial del Acto administrativo es la capacidad potestativa (ejecutiva) de su autor. Para dar un Acto administrativo singular es necesario que la Autoridad esté en posesión de la potestad ejecutiva, elemento sin el cual no habría Acto administrativo (cfr. Can. 35)²¹. En la Diócesis, según las disposiciones del Ordenamiento canónico, además del romano Pontífice y del Obispo diocesano son sujetos de potestad ejecutiva el Vicario general y los otros Vicarios del Obispo (cfr. Cann. 134; 479)²².

El Acto administrativo se trata de un Acto de autoridad, realizado en el ejercicio de la potestad de gobierno (cfr. Can. 129). Por tanto, todo sujeto competente que ejercite esa potestad debe haberla recibido según las prescripciones del Derecho. Los modos previstos por el Derecho son de dos tipos: (1) la potestad ordinaria de gobierno, propia o vicaria (cfr. Can. 131), es la que va aneja a un Oficio, de modo que quien recibe ese Oficio, recibe aneja la potestad de gobierno (cfr. Can. 145). Pero no es el único medio por el que se recibe la potestad de jurisdicción. (2) Esta potestad puede recibirse también por Delegación, asignada directamente al sujeto por sí mismo, no por el Oficio. Por tanto, el titular de potestad ejecutiva de gobierno la ha recibido bien por el Oficio (aunque sea vicario), bien por Delegación²³. En otras palabras, el Derecho no asigna esta potestad o el ejercicio de la misma si no es por el Oficio o por Delegación:

«puesto que el sujeto del Acto administrativo no sólo es una Autoridad ejecutiva, *sino que actúa precisamente ejercitando la potestad ejecutiva*, las Normas codiciales que afectan directamente a la cuestión del autor de los Actos

20 Unilaterales en la medida en que, aun suponiendo una petición (los Rescriptos), son unas decisiones tomadas por una persona e impuestas a otra, que sin asentimiento del destinatario producen modificaciones en su esfera jurídica (cfr. P. VALDRINI, *Comunità*, 329).

21 «La potestad administrativa o ejecutiva es una parte de la potestad de régimen o *potestas regiminis* confiada a una persona por medio del Oficio o por Delegación. Permite a dicha persona, llamada titular de dicha potestad ordinaria o delegada, tomar, en el marco de la Ley promulgada, decisiones que se imponen a las personas físicas y jurídicas». P. VALDRINI, “Potestad administrativa”, en J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (edd.), *Diccionario general de Derecho canónico*, VI, Cizur Menor (Navarra), 2012, 286 (de ahora en adelante abreviado como: “DGDC”).

22 En el ámbito de los IVC y SVA también poseen potestad ejecutiva sus Superiores mayores y sus Vicarios.

23 Cfr. J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA, *Compendio de Derecho administrativo canónico*, 2 ed., Pamplona, 2005, 137 (de ahora en adelante abreviado como: “Compendio”).

administrativos singulares son sólo las referentes a esa potestad (sobre todo, Cann. 134; 136-144); o, dicho de otro modo, son las Normas necesarias para determinar quién es en cada caso la “Autoridad ejecutiva”»²⁴.

En ningún lugar del Código de Derecho Canónico se dice que el Oficio de Párroco lleve aneja la potestad de gobierno, ni que los actos relacionados con su actividad sean expresión de la potestad ejecutiva. Ciertamente, el Párroco es titular de un Oficio que se ejercita en *nombre proprio* (como cualquier otro Oficio ejercitado *nomine proprio*: no de forma vicaria ni por Delegación), pero de esta circunstancia no se puede deducir que sea titular en modo ordinario y propio de *potestas regiminis*, ni que parte de sus actos relacionados con su actividad sean propiamente ejecutivos (Actos administrativos singulares). En el ámbito de las Normas generales el Código habla de potestad ordinaria de gobierno propia (en nombre propio) y vicaria (en nombre de otra Autoridad)²⁵. Que el Oficio de Párroco sea “propio” significa que las acciones del Párroco son propias, en el sentido de que no pueden ser referidas al Obispo diocesano en el mismo modo en que lo son las acciones de un Vicario en el ejercicio de la potestad ejecutiva²⁶, pero no quiere decir que “contenga”, aneja al Oficio, potestad ordinaria y propia de gobierno²⁷.

Los Actos administrativos singulares regulados por los Cann. 35-93 del CIC de 1983 son el Decreto singular, el Precepto y el Rescripto; al género de Rescripto pertenecen las Dispensas, los Privilegios y las Licencias/Autorizaciones, junto a otro tipo de gracias.

De las Dispensas y de otros institutos jurídicos relacionados con la actividad administrativa del Párroco (como las licencias) serán tratadas más adelante. No obstante, es importante adelantar que la forma habitual de los actos de gobierno ejecutivos dirigidos a los fieles es el *Decreto singular*, por el que se toman la mayor parte de las decisiones más importantes para el bien público de la Iglesia, que afectan muchas veces al modo de vida y a las situaciones jurídicas de los fieles²⁸. Su objeto es, por ejemplo, el

24 *Ivi*, 138 (énfasis en el original).

25 Como se ha indicado, el Obispo diocesano ejerce la potestad ejecutiva de gobierno por sí mismo o por medio de los Vicarios generales o episcopales según las Normas del Derecho (cfr. Cann. 134; 479-480).

26 Cfr. F. COCCOPALMERIO, *La Parroquia*, Madrid, 2015, 69-70.

27 Como así ha sido señalado por algún autor: «*Il Parroco in virtù dell'Ufficio è Pastore proprio della Parrocchia e gode di potestà esecutiva ordinaria particolare, propria, ma non vicaria del Vescovo diocesano*» (J. GARCÍA MARTÍN, *Atti amministrativi singolari. Norme comuni*, Roma, 2003, 130-131). De otra manera G. Ghirlanda se refiere a la potestad del Párroco como “ejecutiva” (cfr. G. GHIRLANDA, *Il Parroco Pastore proprio della Comunità*, en *Periodica de Re Canonica*, CIII [2014], 227).

28 Cfr. P. VALDRINI, *Comunità*, 331.

nombramiento de los Oficios, encargos u otras decisiones sobre materias de competencia de la Autoridad del acto, que por su naturaleza no presuponen petición previa del destinatario (cfr. Can. 48). El Ordenamiento impone la forma escrita para dar un Decreto singular, mediante documento legítimo y haciendo constar los motivos si se trata de una decisión (cfr. Can. 51). Forma escrita que, por otra parte, es requerida para su posterior notificación o intimación (cfr. Can. 54 §2), pero no para la validez.

- b) Con los “actos de administración” se entra en otro ámbito bien distinto del Derecho administrativo. Son aquellos actos a través de los cuales el Administrador decide en nombre y por cuenta de la persona jurídica pública confiada a sus cuidados y vela por el buen funcionamiento y la correcta utilización de los bienes (sobre todo patrimoniales y económicos) del Ente representado²⁹. En algunos Entes canónicos la administración y la representación legal están unidas en el mismo sujeto; es el caso, por ejemplo, del Obispo diocesano para su Diócesis (cfr. Can. 393) y del Párroco para su Parroquia (cfr. Can. 532).

En relación a las facultades o “potestades” del Representante jurídico y Administrador del Ente se han de considerar dos circunstancias fundamentales: 1) la realización de “actos de administración” no supone ni genera “potestad” alguna en sentido propio y jurídico, porque se trata de una relación funcional entre el Ente y su Representante. Las funciones del Administrador no derivan de las atribuciones del Oficio sino de las capacidades ligadas al estatuto propio de “Administrador”. La relación entre el Ente y su Representante está prefijada por Ley (cfr. Libro V del *CIC* 1983) o por Estatutos; quien sea el Representante (Obispo; Párroco; religiosa; laico; clérigo) no es significativo en este sentido, porque aquello que importa es que ejercita su actividad según el *estatuto de función* como Representante de una persona jurídica pública; 2) al Ordinario del lugar compete la erección del Ente, el nombramiento de los Administradores y Representantes, la comprobación de los Balances económico-patrimoniales, la concesión de Licencias y Autorizaciones y exigir la correcta administración; ahora bien, sólo tiene una labor de vigilancia y carece de toda potestad inmediata para tomar decisiones en la administración de los Entes a él sujetos³⁰. La potestad/autoridad del Ordinario sobre los Entes canónicos legítimamente constituidos – especialmente en materia económica

29 Cfr. C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2007, 186-192; V. DE PAOLIS, *Alcune osservazioni sulla nozione di amministrazione dei beni temporali della Chiesa*, en *Periodica de Re Canonica*, LXXXVIII (1999), 91-140.

30 En el campo específico de los bienes económicos y patrimoniales la actividad administrativa del Obispo diocesano está orientada fundamentalmente a la “vigilancia” (el término griego “*episcopè*”, justamente significa vigilancia).

y patrimonial – es básicamente normativa e “inspectora”. Sólo podrá intervenir cuando haya fehacientemente comprobado, demostrado y declarado que existe una grave negligencia³¹.

En otro orden de cosas, los “actos de administración” relacionados con el patrimonio y la economía (conservando, tutelando y acreciendo el patrimonio) son muy numerosos y variados. Por ejemplo, con los acuerdos que realiza el Administrador de un Ente con las Autoridades civiles para la restauración de los bienes muebles pictóricos, o las obras realizadas en la reparación del edificio de una Asociación, Fundación, Parroquia, etc., se estarían ejecutando “actos de administración” encaminados a la conservación del patrimonio. Con la compra de un autobús para trasladar a los jóvenes y niños de la Parroquia o la adquisición de un cáliz para la celebración de la Misa, se estarían realizando “actos de administración” con los que se acrecienta el patrimonio de la Parroquia. Finalmente, con el contrato estipulado con una empresa aseguradora (cfr. Can. 1284 §2), se estaría tutelando el patrimonio del Ente canónico y, dependiendo del contrato, la actividad que en él se ejercita.

- c) En el *CIC* de 1983 se puede encontrar otra distinción posible entre “actos” y “administración” en relación a la actividad que tienen que ver directamente con la Liturgia y la “administración de los Sacramentos”. De lo dicho hasta el momento no debe extrañar la concepción del Derecho sacramental (o del Derecho relacionado con los Sacramentos, por decirlo de forma general) como parte integrante del Derecho administrativo canónico. No sólo porque son regulados por el Ordenamiento canónico (licitud, validez, ministro, etc.), sino porque los actos conexos a la vida sacramental (Liturgia, Culto o catequesis) forman parte de la “biografía” de todo fiel y determinan, en cierta medida, su estatuto de función.

A nivel general se dice de todos los Sacramentos que son “administrados”³². Después, en particular, se dice del Bautismo³³, de la Confirmación³⁴, de

31 Cfr. P. GHERRI, *Diritto amministrativo canonico. Attività codiciali*. Appunti pro manuscripto ad uso degli studenti, Roma, 2016-2017, 128-129 (de ahora en adelante abreviado como: “GHERRI, *Diritto. Attività*”). Sobre la intervención directa e inmediata de la Autoridad en la administración: I. PÉREZ DE HEREDIA Y VALLE, *Libro V del CIC. Bienes temporales de la Iglesia*, Valencia, 2002, 145-146; C. BEGUS, *Diritto*, 167-168; V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna, 1995, 163; F.R. AZNAR GIL, *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, 2 ed., Salamanca, 1993, 333; A. LONGHITANO, *La amministrazione dei beni: la funzione di vigilanza del Vescovo diocesano (Cann. 1276-1277 CIC)*, en ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (CUR.), *I beni temporali della Chiesa*, Coll. *Studi giuridici*, n. L., Città del Vaticano, 1999, 83-10.

32 Cfr. Cann. 841; 844 §1; 848.

33 Cfr. Cann. 847 §1; 530, 1º; 863; 875; 878.

34 Cfr. Cann. 530, 2º; 566 §1; 880 §§1-2; 882; 847 §1; 884 §§1-2; 885; 886 §§1-2; 887; 888; 891; 894; 896.

la Eucaristía³⁵, de la Penitencia³⁶, de la Unción de enfermos³⁷. También se habla de “administrar” los Sacramentales³⁸. Para el Sacramento del Matrimonio se prefiere utilizar, fundamentalmente, términos como “asistencia” (por ejemplo, en el Can. 530, 4º) o “celebración” (cfr. Can. 1112), y para el Orden se utiliza normalmente “conferir” (cfr. Can. 1013). Finalmente, el *CIC* de 1983 suele referirse a los clérigos como *dispensadores de los misterios del Señor*³⁹.

Estos actos, ciertamente jurídicos, nada tienen que ver con los Actos administrativos procedentes del ejercicio de la potestad administrativa de gobierno. En el ámbito de la Penitencia, de la Confirmación (cfr. Cann. 882-885), de la administración de la Eucaristía (cfr. 566 §1) y del Matrimonio (cfr. Can. 1111), así como de la predicación de la Palabra de Dios (cfr. Can. 764) el Código habla de “facultad” y no de potestad de jurisdicción⁴⁰.

Se pueden encontrar, además, otros actos conectados con la vida sacramental/litúrgica o catequética, donde se resalta la responsabilidad del Párroco “como referente institucional” en la organización y vigilancia del correcto ejercicio de los mismos, según lo establecido por el Derecho, pero siempre desde una perspectiva de “tutela” (no dispositiva), de garantía institucional en relación a los “bienes de la salvación” (Palabra y Sacramentos – cfr. Can. 213). Estos actos, siendo ciertamente jurídicos, no responden al ejercicio de ninguna potestad de gobierno ejecutivo o administrativo⁴¹.

Si se olvida esta perspectiva “tutora” no es difícil vincular estos actos ministeriales (relacionados con la vida de la Comunidad) con los Actos administrativos de la potestad de gobierno.

En el Can. 529 §1 se indica que el Párroco en el desempeño de su función pastoral debe *procurar conocer* a sus fieles, *visitando* las familias, *participando* en sus preocupaciones y *consolándoles* en la pérdida de un ser querido, además de *corregirles* prudentemente. En ningún momento se trata de la imposición de preceptos. Además, como ha sido indicado

35 Aparece dos veces relacionado directamente con la “administración” de la Eucaristía (cfr. Can. 844 §§3-4), cuatro veces en relación al Viático (cfr. Cann. 530, 3º; 566 §1; 844 §4; 921 §1) y una única vez cuando se trata de la administración de la Comunión (cfr. Can. 921 §3).

36 Cfr. Cann. 844 §§3-4; 978 §2.

37 Cfr. Cann. 530, 3º; 566,1; 844 §§3-4; 1003 §§1-3; 1004 §1; 1005; 1006.

38 Cfr. Cann. 1167 §2; 1168.

39 Como, por ejemplo, en el Can. 276 §1. A los Obispos los llama “*dispensadores principales*” (Cann. 387; 835 §1).

40 Cfr. P. VALDRINI, *Comunità*, 129.

41 Cfr. P. GHERRI, *Coram Sciacca*, 14 marzo 2008: Causa iurium o *Contentioso amministrativo?*, en *Apollinaris*, LXXXIV (2011), 551.

«el singular estilo de gobierno que exhala de estas funciones, pone en estrechísimo contacto personalizado al Párroco con sus fieles, máxime con los más necesitados, hasta el punto de diluir no poco su potestad, ocultar su régimen espiritual y disimular su cualidad de Superior pastoral»⁴².

En la función de santificar, de la que trata el Can. 528 §2, el Párroco tiene que *procurar, trabajar, esforzarse, promover, moderar y vigilar* que no se introduzcan abusos en la Liturgia sacramental. En ningún momento se habla de la posibilidad de imponer preceptos. En la predicación de la Palabra de Dios en su Parroquia (cfr. Can. 767), el Párroco debe *tutelar y vigilar* que no se produzcan abusos y *procurar* que las Normas – ya establecida por el Derecho general o particular – se cumplan. De nuevo aparece su identidad “ejecutora” (que no “ejecutiva”) en relación a cuanto ha sido “dispuesto” por el Obispo. En la catequesis, el Párroco debe procurar, según las Normas dadas por el Obispo «que los niños se preparen bien para recibir por primera vez los Sacramentos de la Penitencia, de la santísima Eucaristía y de la Confirmación, mediante una catequesis impartida durante el tiempo que sea conveniente» (Can. 777, 2º). ¿Dónde aparece en este Canon la capacidad impositiva del Párroco?

En toda esta actividad está claro que el Párroco tiene una fundamental función de “tutela” de la Comunidad cristiana a él confiada (como *proprio Pastor* de unos fieles concretos en un territorio “localizado”) y de “garantía” del correcto ejercicio de cuanto ha sido llamado a ejercer según el mandato recibido. Una misión que debe desempeñar en estrecha unión (colaboración) con el Obispo, a quien corresponde toda acción dispositiva y propiamente ejecutiva/administrativa en toda la Diócesis.

- d) Como se ha señalado con anterioridad, en el ámbito doctrinal canónico está comúnmente aceptado, en modo más o menos directo, la idea según la cual es posible adoptar en la Iglesia, a imagen del modelo de la Administración estatal, una “Publica Administración Eclesiástica”. De esta forma, los “actos de la Administración”⁴³ serían puestos por aquellos que actúan en nombre y por cuenta de la “Pública Administración Eclesiástica”⁴⁴ entendida como

42 D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, “Can. 529”, en A. BENLLOCH POVEDA (dir.), *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe fuentes y comentarios de todos los Cánones*, Valencia, 1993, 261.

43 Terminología del todo extraña en el Código de Derecho Canónico.

44 «*L'insieme degli Uffici personali e collegiali che godono di potestà esecutiva ordinaria propria e di quelli le cui attribuzioni giuridiche suppongono in modo principale una partecipazione vicaria nella potestà esecutiva, unitamente all'organizzazione posta al servizio abituale della potestà esecutiva*». I. ZUANAZZI, De damnorum reparatione. *La responsabilità dell'Amministrazione ecclesiale a riparare i danni*, en P.A. BONNET - C. GULLO (curr.), *La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXXIX, Città del Vaticano, 2010, 290.

verdadero y propio sujeto jurídico unitario. Es decir, actos puestos por la Jerarquía. Según esta concepción, cualquier conducta de quien ejercita algún tipo de potestad en la Iglesia (no importa de qué naturaleza o nivel), debería ser considerada como “Acto de la Administración Eclesiástica”⁴⁵.

Desde esta perspectiva, el Párroco, como parte integrante de la “Pública Administración Eclesiástica” con funciones administrativas/públicas⁴⁶, podría poner “Actos administrativos singulares” o al menos “Actos administrativos” en cuanto actos de la Administración (“Pública Eclesial”)⁴⁷.

En las actuaciones orientadas al servicio del bien público eclesial en el ejercicio de la función administrativa, cuando el Párroco (como sujeto activo de la Administración Pública) repara la cubierta de un templo o adquiere un equipo de megafonía, o bien realiza un acuerdo con el Ministerio de Cultura para la restauración de patrimonio histórico artísticos, estaría produciendo Actos jurídicos catalogados como administrativos⁴⁸.

1.3 Consecuencias contenciosas de la actividad del Párroco

La cuestión hasta aquí planteada se presenta relevante no sólo desde el punto de vista teórico o doctrinal en razón de la correcta definición del “tipo de potestad” o “actos potestativos” que el titular del Oficio parroquial puede llevar a término, sino, de modo más específico, por sus consecuencias a nivel contencioso (administrativo). De hecho, si el Párroco es una Autoridad administrativa y puede emanar Actos administrativos, se deduce una consecuencia lógica para estos autores: ante cualquier actitud lesiva en el ejercicio de su “función administrativa”⁴⁹ y ante cualquier actividad o conducta en el ámbito del *munus sanctificandi* (o cualquier otro comportamiento en el desarrollo de sus funciones públicas) puede ser llevado a un Tribunal administrativo⁵⁰.

Es esta una consecuencia teórica de una concepción del Derecho administrativo canónico que se esfuerza en señalar la distinción entre fieles, por

45 Todos serían *Actos administrativos* porque son *actos de la Administración*, siendo utilizados indistintamente para referirse a lo mismo (cfr. I. ZUANAZZI, *Le contentiones*, 519).

46 Es decir, como “público” Representante de la Iglesia, con competencias “administrativas” en la Parroquia y como “eclesiástico”.

47 Cfr. P. GHERRI, *Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano, 2015, 211 (de ahora en adelante abreviado como: “GHERRI, *Introduzione. Fondamenti*”).

48 Cfr. *Compendio*, 131: «Estos actos son medio por el cual se asignan Recursos, se distribuyen personas o se crean, modifican y extinguen situaciones jurídicas, con el fin de hacer posibles, garantizar y ordenar las actuaciones encaminadas a satisfacer las necesidades públicas».

49 Cfr. I. ZUANAZZI, *Le contentiones*, 537-538.

50 Cfr. I. ZUANAZZI, *La tutela dei diritti in tema di Privilegio*, en *Ius Ecclesiae*, XXIII (2011), 99-100.

una parte, y “Pública Administración Eclesiástica”, por otra, donde todo gira en torno a la función administrativa y la tutela de los derechos de los fieles frente a la Autoridad jerárquica⁵¹. Según esta posición, ante cualquier “Acto”, “actividad” o “conducta” ilícita o “ilegítima”⁵² se configuraría una “responsabilidad administrativa” donde la “Administración” debería responder judicialmente no ante los Tribunales ordinarios⁵³ sino por medio del único Tribunal competente en materia administrativa: la Signatura Apostólica⁵⁴.

También es evidente, como línea de principio, que en el conjunto del Ordenamiento canónico la tutela de las posiciones o derechos que corresponden a cualquier fiel en la Iglesia (cfr. Can. 221 §1) se traten por vía judicial ordinaria (*Causæ iurium*) y no por vía judicial administrativa, quedando reservadas las controversias provenientes de un Acto administrativo al Superior o al Tribunal administrativo (cfr. Can. 1400 §2). La vía judicial administrativa examina los Recursos que tienen que ver sólo con los Actos administrativos singulares impugnados por *violatio Legis* en cuanto *error Iuris* en la actividad de los Dicasterios de la Curia Romana, siempre que se discuta si el Acto impugnado haya o no violado la Ley tanto *in procedendo* como *in decernendo*⁵⁵. La “simple” “violación de derechos” o la “recta administración de la justicia” son de plena competencia de la vía judicial ordinaria a través de los diversos grados de Tribunales (cfr. Can. 1400 §1)⁵⁶.

Teniendo como base estos principios básicos de Derecho procesal, el comportamiento o la conducta de un Párroco (como de cualquier persona) que viole el ejercicio de los derechos de un fiel debe ser considerado justamente como lesivo y, por tanto, merecedor de una Acción contenciosa ordinaria con el fin de reintegrar la situación jurídica violada. No es de descartar que en la vida cotidiana de la Parroquia se puedan encontrar, por parte del

51 Cfr. I. ZUANAZZI, *Le contentiones*, 528.

52 Cfr. I. ZUANAZZI, *De damnorum*, 282-301.

53 Porque «i *Tribunali ordinari, tra i quali è compresa la Rota Romana, non hanno potere di cognizione sugli Atti amministrativi*» (I. ZUANAZZI, *La tutela*, 90).

54 Cfr. BENEDICTUS PP. XVI, *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Supremi Tribunalis Signaturæ Apostolicæ Lex propria promulgatur: Antiqua Ordinatione*, en *AAS*, C (2008), 513-538. «*Signatura Apostolica cognoscit de Recursibus, intra terminum peremptorium sexaginta dierum utilium interpositis, adversus Actos administrativos singulares sive a Dicasteriis Curie Romanæ latos sive ab ipsis probatos, quoties contendatur num Actus impugnatus Legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit*» (ivi, 520).

55 Cfr. GHERRI, *Introduzione. Fondamenti*, 150; A. VALLINI, *La función pastoral del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica en la vigilancia sobre los Tribunales eclesiásticos*, en *Ius Communis*, I (2013), 203-220. «Sería de desear que las Autoridades – Obispos, Congregaciones – pusieran el máximo empeño en no sustraer a la jurisdicción ordinaria los asuntos que le conciernen a ésta» (E. LABANDEIRA, *La Signatura Apostólica y los Tribunales administrativos*, en *Ius Canonicum*, XXI [1981], 678).

56 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto*, 57.

titular del Oficio parroquial, actitudes o conductas “imprudentes” o incluso “abusos de Oficio” meritorios de Pena canónica (cfr. Can. 1389 §1) que menoscaban la comunión eclesial y la capacidad evangelizadora de la propia Iglesia. Ahora bien, no resulta fácil aceptar que todo comportamiento lesivo del Párroco en el ejercicio del *munus docendi, sanctificandi* o *regendi*, relacionado con la administración de los medios de salvación (especialmente los Sacramentos) se pueda reconducir exclusivamente a la esfera contencioso-administrativa.

El elenco sobre la conjunción entre “actos” y “administración”, anteriormente indicado, es suficientemente clarificador para señalar que sólo son susceptibles de Recurso jerárquico ante la Autoridad superior⁵⁷ o de sucesivo Proceso judicial contencioso-administrativo ante el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica⁵⁸, los Actos administrativos singulares de la potestad eclesiástica de gobierno (Decretos, Rescriptos, o Preceptos – cfr. Can. 35) considerados como ilegítimos o inoportunos por el destinatario. Por este motivo, quien se sienta perjudicado por la actuación del Párroco en relación a su actividad económico-patrimonial, litúrgica, y en la administración de los Sacramentos, Sacramentales, catequesis o predicación de la Palabra de Dios (es decir, en el ejercicio de sus funciones ministeriales), encuentra su cauce legal, en primer lugar, ante la actuación disciplinar del Obispo diocesano y, posteriormente, ante el Tribunal ordinario competente.

El Párroco en el ejercicio de su ministerio, como responsable y referente institucional de la cura pastoral que se le ha confiado pone, ciertamente, “Actos jurídicos” – según lo establecido en su “estatuto de función” – derivados de tareas ministeriales e institucionales públicas⁵⁹ que en la mayoría de los casos están conexos a la vida sacramental, litúrgica y catequética de sus parroquianos en una perspectiva de tutela y garantía, en cuanto tradicionalmente se ha llamado “*dispensatio*” o “*administratio*” de los bienes propios de la Iglesia: Palabra de Dios y Sacramentos; pero que difícilmente pueden ser concebidos como actos en el ejercicio de “potestad administrativa” de gobierno.

Como conclusión a este primer apartado, ante la gran variedad de relaciones jurídicas intersubjetivas que se producen en la vida eclesial, se impone realizar unas distinciones terminológicas, generalmente no consideradas, que resultan del todo útiles y necesarias para encuadrar la conducta y la actividad

57 «La decisione può essere di conferma o sospensione dell'Atto amministrativo, ma anche di modifica (addirittura peggiorativa) del medesimo». M.J. ARROBA CONDE, *Diritto*, 64.

58 Cfr. *ibidem*.

59 Cfr. GHERRI, *Introduzione. Fondamenti*, 212.

del Párroco en el Ordenamiento canónico. Se trata de unas precisiones conceptuales en las que se ha tener presente la diferencia entre:

- 1) un Oficio ejercitado en *nomine proprio* – en cuanto ejercido no de forma vicaria o por Delegación u otra forma de atribución subordinada – que no implica necesariamente atribuciones potestativas, y un Oficio con potestad ordinaria y propia de “régimen/jurisdicción”, en cuanto capacidad jurídica de vincular la conducta a los fieles con mandatos o decisiones legislativas, administrativas o judiciales;
- 2) “facultades administrativas” – como posibilidad de actuar según la expresa previsión del Derecho, o como capacidad jurídica de obrar recibida de un Superior mediante una especial concesión –, y la “potestad administrativa de gobierno” – como capacidad dispositiva general – que corresponde al Ordinario del lugar;
- 3) “Actos administrativos” – según lo indicado en los Cann. 35-47 – de la Autoridad competente y con carácter vinculante, y “actos de la potestad administrativa” desprovistos de toda carga impositiva (recomendaciones, propuestas, exhortaciones) – en cuanto producidos por un sujeto titular de potestad de gobierno que hacen parte del *ejercicio del munus regendi* –;
- 4) “actos ilícitos” de la potestad de gobierno con consecuencias contencioso-administrativas (*Causæ administrativæ*) y “hechos/comportamientos ilícitos” de la potestad eclesiástica o de cualquier otro ministro jerárquico con consecuencias contenciosas (*Causæ iurium*);
- 5) “funciones de autoridad”, como expresión del *munus regendi* – en virtud de las funciones públicas que comporta el Oficio de Párroco⁶⁰, desvinculadas de toda acción dispositiva o punitiva – y “potestad de gobierno” – en sentido estricto – que corresponde a la Autoridad jerárquica ejercida en formas potestativas, como ineludibles “actos” de una “potestad pública de gobierno”;
- 6) “actos de administración” en virtud de ser (a) Representante de un Ente canónico, (b) administrador/dispensador de los Sacramentos (c) o Pastor (responsable/moderador/coordinador) de la vida de la Comunidad, y “actos de la Administración”, según son concebidos por la propuesta teórica de la Administración-sujeto;

60 No toda la actividad del *munus regendi* puede ser consideradas como actividad con contenido de potestad; el *munus regendi* es una realidad más amplia que la *potestas regiminis*: «apoyándose en la distinción entre *munus* y *potestas*, se puede distinguir función administrativa y potestad administrativa. Como expresión del *munus regendi*, la función administrativa incluye una actividad de los ministros en el orden administrativo más amplia que la capacidad específica necesaria para llevar a cabo Actos administrativos formales, esto es, actos de potestad administrativa o ejecutiva» (P. VALDRINI, “Potestad administrativa”, en *DGDC*, VI, 286-287).

- 7) “actividad dispositiva y tutora” – perteneciente al Obispo diocesano como Pastor propio y titular del único *munus pastoral* en la Diócesis – y “actividad ministerial/ejecutora” del Párroco – al que se le ha confiado “bajo la autoridad del Obispo” (cfr. Can. 519) la cura pastoral de la Parroquia –.

2. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVÍSTICA DE GESTIÓN Y DISPOSICIÓN PATRIMONIAL

2.1 *Administrador único y Representante legal*

Un ámbito específico de ejercicio de la actividad administrativística del Párroco es el relacionado con los bienes económicos y patrimoniales de la Parroquia. El Párroco es responsable, además de la actividad “administrativística” conexas a la Liturgia, los Sacramentos, la catequesis o la caridad, de la actividad de gestión y disposición patrimonial: él, de hecho, es su legal Representante (cfr. Can. 532) y el Administrador único (cfr. Can. 1279 §1), tanto en el Ordenamiento canónico como a menudo en el estatal⁶¹.

Entre los cambios más importantes suscitados por la nueva doctrina eclesiológica del Vaticano II y que más ha influenciado la concepción de la Parroquia se encuentra la desaparición del sistema benefitial (cfr. *PO 20*)⁶². Esta circunstancia ha transformado de lleno la realidad de la Parroquia transfiriendo gran parte de la masa económico-patrimonial, que anteriormente pertenecían al Párroco, a la propia Comunidad parroquial: el componente patrimonial de la actividad parroquial corresponde hoy a la Parroquia en cuanto tal y no al Beneficio del Párroco⁶³. Así, las ofrendas u oblaciones realizadas al Párroco o a cualquier otro Presbítero por las funciones parroquiales realizadas – que antes percibía el Párroco por *derechos de estola* u otro tipo de ofrenda o estipendio –, se ingresan ahora en la masa parroquial, a no ser que conste, con

61 «La administración de los bienes eclesiásticos comprende los actos encaminados a la conservación y mejora del patrimonio eclesiástico, a la producción y empleo de sus frutos y rentas y a aquellos otros mediante los cuales se modifica el patrimonio con la adquisición de nuevos bienes o con la pérdida o disminución de los mismos». J.L. SANTOS, *Función de regir*, en AA.VV., *Nuevo Derecho parroquial*, Madrid, 1990, 623 (cfr. A. MOSTAZA, *Derecho patrimonial*, en L. DE ECHEVERRÍA [dir.], *Nuevo Derecho canónico. Manual universitario*, Coll. *Biblioteca de autores cristianos*, n. 445, Madrid, 1983, 426-428).

62 Cfr. I. PÉREZ DE HEREDIA Y VALLE, *Libro V*, 114-116; F. ROMITA, *Dal Beneficio feudale all'Ufficio ecclesiastico ed ecclesiale. L'aspetto conciliare*, en *Monitor Ecclesiasticus*, LXXXVI (1971), 367-397; V. DE PAOLIS, *Il sistema beneficiale ed il suo superamento. Dal Concilio Vaticano II ai nostri giorni*, en ARCSODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *Il sostentamento del clero nella Legislazione canonica e concordataria italiana*, Coll. *Studi giuridici*, n. XXVIII, Città del Vaticano, 1993, 21-32; D. ZALBIDEA, *La digna sustentación de los clérigos*, en *Ius Canonicum*, LI (2011), 658-662.

63 Cfr. P. GHERRI, “Párroco”, en *DGDC*, V, 902.

respecto a las limosnas voluntarias, una intención contraria del oferente (cfr. Cann. 531; 1267 §1).

La responsabilidad administrativística del Párroco está ejercitada bajo la autoridad y vigilancia del Obispo diocesano (*v. supra*) y debe llevarse a término con la colaboración de otros Presbíteros o Diáconos y con la ayuda de fieles laicos. Aunque esta responsabilidad es personal y no puede renunciar a ella (cfr. Can. 1289), pidiendo que otros la asuman limitándose a ratificar sus decisiones, el Párroco deberá apoyarse en el Consejo de asuntos económicos parroquial – el cual está obligado a erigir (cfr. Can. 537) – y en personas expertas en la materia que le orienten con sabios consejos⁶⁴. Tampoco el Obispo diocesano puede sustituir esta responsabilidad directa y personal del Párroco, si no es en caso de grave negligencia.

Esta responsabilidad tiene carácter global y se extiende a todo ámbito de actuación, en cuanto la Parroquia puede abrazar un variado tipo de actividad en base a la Ley y los acuerdos entre la Iglesia y los distintos Estados. Es decir, la Parroquia puede llevar a término no sólo la actividad de “Religión” o de “Culto”, sino también aquellas dirigidas a la asistencia benéfica, instrucción, educación y cultura, y, según el caso, la actividad comercial con una finalidad lucrativa. Cada una de estas actividades tienen su propia normativa jurídica peculiar sujetas a las Leyes del Estado que las disciplinan; están sometidas al régimen tributario previsto para cada una de ellas. La Parroquia podrá organizar las diversas actividades por medio de los grupos o personas que la componen (grupos caritativos, grupos deportivos, etc.) pero el sujeto jurídico es siempre el Ente Parroquia y el responsable último de las diversas actividades – incluyendo responsabilidades en relación a terceros – es siempre el Párroco, en su cualidad de Administrador y Representante legal del Ente⁶⁵.

Toda vez que el Concilio Vaticano II otorgó *ex Lege* a la Parroquia la titularidad jurídica en detrimento del *Título benefical*, se hacía imprescindible determinar su representación jurídica a favor del Pastor de la propia Comunidad⁶⁶. De esta forma, el Párroco representa a la Parroquia en todos los negocios jurídicos (cfr. Can. 532) y está llamado a su administración, según las Normas generales referidas a la administración de los bienes eclesiásticos y deberes y derechos

64 «El hecho de que el Párroco sea el único Representante jurídico de la Parroquia, no impide que en la función de la administración económica parroquial pueda auxiliarse de uno de sus Vicarios, un Diácono permanente o un laico cualificado, cuya tarea principal sería llevar la gestión, bajo la dirección del Párroco y del Consejo parroquial de asuntos económicos. Su implantación, en cualquier caso, dependerá de la complejidad y posibilidades de la Parroquia en cuestión». J. SAN JOSÉ PRISCO, *Derecho parroquial. Guía canónica y pastoral*, Salamanca, 2008, 419.

65 Cfr. A. INTERGUGLIELMI, *Amministrare la Parrocchia oggi in Italia*, 1 ed., Città del Vaticano, 2016, 16.

66 Cfr. D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, “Can. 532”, en A. BENLLOCH POVEDA (dir.), *Código*, 262.

de todos los Administradores (cfr. Cann. 1281-1288). Entre las disposiciones de estos Cánones se ha de tener en particular consideración la obligación de garantizar con Juramento delante del Ordinario, antes de comenzar el encargo, «que administrarán bien y fielmente» (Can. 1283, 1º), y la obligación de «cumplir sus funciones en nombre de la Iglesia, y conforme al Derecho» y «con la diligencia de un buen padre de familia» (Can. 1284 §1)⁶⁷. En consecuencia, deberá estar pendiente de las necesidades ordinarias y extraordinarias, cuidando y gestionando correctamente los Libros parroquiales y los Archivos, especialmente aquellos que se refieren al estado canónico de los fieles y a las actas que tengan un valor jurídico (cfr. Can. 535), sin desatenderse de ningún asunto de la vida comunitaria.

En resumidas cuentas, la administración de los bienes patrimoniales de la Parroquia le compete al Párroco en cuanto “Administrador único” y Representante jurídico del Ente (cfr. Can. 532), al igual que le compete a cualquier Administrador de bienes eclesiásticos (Asociaciones, Fundaciones, Institutos de vida consagrada...), no en virtud de la potestad de gobierno, sino en el ejercicio y realización de la gestión y disposición patrimonial, a norma del Libro V del Código vigente. Desde esta concepción las consecuencias de la actividad patrimonial del Párroco están claras: estas se configuran ciertamente como “actos de administración” en virtud del correcto desempeño económico y material de los bienes de la Parroquia, pero en ningún caso como “Actos administrativos” del que ostenta potestad de gobierno.

Entre las funciones atribuidas al Párroco con mayor repercusión jurídica en la representación legal de la Parroquia y en su responsabilidad administrativística y, por tanto, con mayores consecuencias en la entera exposición del presente estudio se pueden mencionar: la actividad relacionada con los Registros, las Certificaciones y los cargos. En ámbito canónico se trata de actividades ejercitadas no en función de una específica potestad jurídica, como puede ocurrir en campo secular, sino como “fuente oficial” de información de contenido jurídico (no necesariamente de alcance o dominio público) en relación, fundamentalmente, a la actividad litúrgica, sacramental, educativa y asistencial (estatuto personal)⁶⁸.

67 El Can. 1284 §§1-2 señala todo un elenco de funciones, indicando los deberes concretos de todos los Administradores: vigilancia sobre la seguridad de los bienes, cuidado de dotar la propiedad de validez civil, observancia de las Normas canónicas y civiles pertinentes, adquisición diligente de rentas y productos, pago puntual de intereses por préstamos o hipotecas y devolución oportuna del capital prestado, aplicación de sobrantes a mejorar, diligencia de libros de entradas y salidas, rendición de cuentas anuales, custodia ordenada de la documentación de interés administrativo, y posible elaboración del presupuesto anual si así lo establece el Derecho particular.

68 Cfr. GHERRI, *Diritto. Attività*, 172.

2.2 Registros parroquiales

El Archivo parroquial se presenta como un instrumento imprescindible para una prudente gestión y adecuada programación de la actividad parroquial, porque garantiza una correcta y puntual anotación en los Libros y Registros parroquiales de los acontecimientos más relevantes en la vida de cada fiel y de la Parroquia en su conjunto. Por eso, el cuidado, custodia y correcta gestión de los Libros parroquiales (sacramentales, económicos, etc.), Archivos y Registros – especialmente aquellos que se refieren al estado canónico de los fieles y a las actas que tengan un valor jurídico (cfr. Can. 535 §1) – supone una actividad importante del Párroco-Administrador y constituyen un testimonio privilegiado de la actividad pastoral de la Parroquia⁶⁹, además de un instrumento fundamental para conocer a su biografía histórica⁷⁰.

El Párroco deberá anotar en el Libro de Bautismo, además de los datos ya presentes relativos al propio Bautismo (cfr. Can. 877), los que se refieren a la Confirmación, así como aquellos tocantes al estatuto canónico de los fieles: Matrimonio, Orden sagrado, Profesión perpetua emitida en un Instituto religioso, cambio de Rito, datos de Adopción, Declaraciones de nulidad y Dispensa de Matrimonio rato no consumado (cfr. Cann. 535 §§1-2; 1054; 1082; 1122; 1123; 1685). En relación a la inscripción de Bautismos de madres solteras existen disposiciones más concretas (cfr. Can. 877 §2). En cuanto al Registro de la Confirmación deberá notificar a la Curia diocesana la celebración del Sacramento y, así mismo, anotarlo en el Libro de Confirmaciones del Registro parroquial (si el Obispo diocesano o la Conferencia episcopal, ha determinado que lo hubiera en cada Parroquia). Además, si la Confirmación se ha celebrado en una Parroquia distinta al Bautismo, deberá enviar notificación al Párroco del lugar del Bautismo (cfr. Can. 895). En el Libro de Matrimonios se deberá registrar, además de los datos del Sacramento del Matrimonio, las Dispensas, las Sentencias de nulidad, con las prohibiciones si las hubiere, y la Dispensa *super rato* (cfr. Cann. 1081; 1121 §3; 1685; 1706). En caso de Matrimonio por Procurador se deberán anotar los datos requeridos (cfr. Can. 1105). Según el Derecho general (cfr. Can.

69 La Pontificia Comisión por los bienes culturales dedicó a los Obispos una extensa carta circular indicando la importancia de la *función pastoral de los Archivos*, señalándolos como “lugar de la memoria de la Comunidad cristiana” y como “factores de cultura para la nueva evangelización” (cfr. PONTIFICIA COMISIÓN PARA LOS BIENES CULTURALES DE LA IGLESIA, Carta circular: *La función pastoral de los Archivos eclesíasticos*, Città del Vaticano, 1997, 2).

70 Cfr. A. LONGHITANO, “Archivo”, en *DGDC*, I, 252-256; P.A. D’AVACK, “Archivi ecclesiastici”, en *Enciclopedia del Diritto*, II, Milano, 1958, 1019; P.A. D’AVACK, “Biblioteche e Archivi ecclesiastici”, en ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia giuridica*, V, Roma, 1988, 1-6.

1182) y las costumbres del Derecho particular, el Párroco deberá anotar la defunción en el Libro de difuntos.

El Libro donde se registran los estipendios recibidos deberá estar presente obligatoriamente en el Archivo parroquial (también en otros lugares de Culto donde se suelen recibir estipendios). Libro que el Párroco estará obligado a presentar en la Visita pastoral del Obispo diocesano (cfr. Can. 958).

Esta actividad “registradora” no parece que pueda situarse dentro de lo que la corriente doctrinal de la “Pública Administración Eclesiástica” ha llamado “Actos administrativos”, como producto de la Autoridad pública de gobierno en el ejercicio de sus funciones administrativas⁷¹. Se trata, más bien, de una actividad de ejecución relacionada con la responsabilidad del Párroco en las funciones pastorales a él asignadas. Éstas, parten de la voluntad de conservar la memoria, como unidad y continuidad de la Iglesia, que dejan entrever la historia de la santificación de la Comunidad cristiana en su dinámica institucional y social⁷².

2.3 Certificaciones

La Certificación es una actividad jurídica que en el ámbito del Derecho administrativo estatal tiene que ver con un poder atribuido a la Pública Administración como elemento declarativo de pública certeza (“*certum facere*”), realizado por un Funcionario público en el ejercicio de sus funciones administrativas⁷³. Se trata de una formalización documental por medio de un Acto administrativo de certificación (certeza pública por documento probatorio) emitido por un sujeto competente, donde se manifiesta un ejercicio de la potestad de control vinculante, por parte de la potestad ejecutiva⁷⁴. El “poder de certificación”, por tanto, está considerado por la mayor parte de la doctrina administrativa civil como expresión típica de la llamada “autarquía” (titularidad de poderes públicos) de la Pública Administración del Estado, unido al poder de emanar Actos administrativos, al poder de auto-organización y al poder de auto-tutela⁷⁵.

71 Cfr. I. ZUANAZZI, *Le contentiones*, 522.

72 Cfr. PONTIFICIA COMISIÓN PARA LOS BIENES CULTURALES DE LA IGLESIA, *La función*, 14-15.

73 Cfr. A. STOPPANI, “Certificazioni”, en *Enciclopedia del Diritto*, VI, Milano, 1960, 792-803.

74 Cfr. F. GARRIDO FALLA, *Tratado de Derecho administrativo*, I, 10 ed., Madrid, 1987, 380.

75 Cfr. L. DELPINO - F. DEL GIUDICE, *Manuale di Diritto amministrativo*, Napoli, 2013, 97. «Tutte queste certezze promanano da pubblici poteri, anzi, per eccellenza, dallo Stato, onde si dicono pubbliche, e costituiscono la più grossa e importante provincia delle certezze giuridiche» (M.S. GIANNINI, “Certeza pubblica”, en *Enciclopedia del Diritto*, VI, Milano, 1960, 782). La doctrina subraya que la

En esta perspectiva, el tema de la potestad de certificación en la Iglesia fue tratado con profundidad por la doctrina administrativa, especialmente por la llamada *Escuela canonística laica italiana* (muchos de ellos, catedráticos de Derecho eclesiástico en Universidades civiles)⁷⁶. Como base fundamental, la *Teoría institucional del Derecho* de gran parte de esta doctrina “*pseudo iuspublicista*”⁷⁷, para fundamentar la realidad jurídica del Derecho canónico (“considerado como orden jurídico y Ciencia jurídica”)⁷⁸ se refería a la Teoría jurídica de Santi Romano, fundamentalmente al concepto “*Ordinamento giuridico primario*” por él desarrollado⁷⁹. Según esta Teoría, un Ordenamiento jurídico puede llamarse primario en la medida que no dependa de cualquier otro Ordenamiento jurídico. Por ello, el fenómeno del “Derecho” no puede ser limitado al ámbito del Estado porque también la Iglesia tiene su propio Ordenamiento jurídico primario, es decir, autónomo⁸⁰.

Como consecuencia lógica de esta perspectiva la actividad certificadora de la Iglesia, como realidad autónoma capaz por sí misma de darse sus propios instrumentos jurídicos eficaces y necesarios, fue concebida como potestad de certificación, es decir, como la particular facultad conferida a determinados Funcionarios eclesiásticos de atribuir fe pública a la atestación de hechos o relaciones jurídicamente relevantes, normalmente reproducida en documento

potestad de certificación constituye al menos un *minimum* de potestad pública del cual es dotado cada Ente público (cfr. A.M. SANDULLI, *Manuale di Diritto amministrativo*, I, 15 ed., Napoli, 1989, 192), con la capacidad de expresarse por medio de actos declarativos emitidos *iure imperii* (cfr. V. CERULLI IRELLI, *Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità*, en V. CERULLI IRELLI [ed.], *Diritto processuale amministrativo*, Torino, 1984, 470).

76 Cfr. O. GIACCHI, *L'Ordinamento della Chiesa nel Diritto italiano attuale*, en AA.VV., *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, II, Milano, 1939, 347-380; P. GISONDI, *Il potere di certificazione della Chiesa nel Diritto italiano*, en *Annali dell'Università di Macerata*, Milano, 1943, 27-192; A. CONSOLI, *L'attività amministrativa della Chiesa nel Diritto italiano*, Milano, 1961; P. COLELLA, “Potere di certificazione (Diritto ecclesiastico)”, en *Enciclopedia del Diritto*, XXXIV, Milano, 1985, 769-774; A. STOPPANI, “Certificazioni”, 795-803; M.S. GIANNINI, “Certezza”, 782; P. CARON, “Certificazione”, en ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia giuridica*, VI, Roma, 1988, 1-7; A.G. CHIZZONITI, *Le Certificazioni confessionali nell'Ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2000.

77 «Invero l'operazione compiuta da questi canonisti si presenta in modo un po' surrettizio, limitandosi a sostituire nei loro trattati le vecchie citazioni tratte dalla dottrina del *Ius publicum ecclesiasticum* con una selezione dei testi conciliari (cfr. P.A. D'AVACK, *Trattato di Diritto canonico*, Milano, 1980, 30-42). Si direbbe un aggiornamento più apparente che reale perché, se recepiva in larga misura le novità in materia di relazione della Chiesa con gli Stati e con le altre Religioni, confermava e accreditava il sistema canonistico tradizionale di Diritto interno o privato, come allora si diceva». C. FANTAPPIÉ, *Ecclesiologia e Canonistica nel post-Concilio*, en *Periodica de Re Canonica*, CIII (2014), 331.

78 Cfr. A.M. ROUCO VARELA, *Teología y Derecho. Escritos sobre aspectos fundamentales de Derecho canónico y de las relaciones Iglesia-Estado*, (R. SERRES LÓPEZ DE GUERREÑO, ed.) Madrid, 2003, 181.

79 Cfr. S. ROMANO, *L'Ordinamento giuridico*, 2 ed., Firenze, 1946, 140.

80 Cfr. L. MÜLLER, *Fede e Diritto. Questioni fondamentali del Diritto canonico*, Lugano, 2006, 266-267.

escrito. Por tanto, se trataría de verdaderos Actos administrativos como resultado de la actividad de la potestad ejecutiva eclesiástica⁸¹.

Aunque la praxis de las Certificaciones es muy antigua en la Iglesia, solamente con el *Codex* de 1917 el Legislador formalizó el derecho a la inspección de los Archivos parroquiales o de las Curias y a la expedición de Certificados o copia de los documentos de interés de las personas, a excepción de aquellos datos que deban guardarse *sub secreto* (cfr. Can. 384 §1)⁸². El actual Can. 487, aunque señala el mismo derecho de los fieles a recibir los documentos públicos que se refieran a su estado personal, remite a las Normas particulares establecidas por el Obispo diocesano para que se pueda examinar o sacar de sus sito las actas y documentos aludidos (cfr. Can. 491).

A tenor del Can. 1540 §§1-2 los documentos que hayan sido redactados por una persona pública en el ejercicio de su función (según las disposiciones prescritas por la Ley), se han de considerar documentos públicos eclesiásticos. Según las disposiciones legislativas del lugar pueden llegar a ser documentos públicos en el ámbito civil, si son reconocidos como tales. Ahora bien, esta facultad de certificación difícilmente puede ser concebida como “capacidad potestativa” y resultado de la actividad de los Funcionarios eclesiásticos⁸³ porque, en sentido estricto, no parece que sea una provisión o decisión vinculante como manifestación de la potestad ejecutiva de gobierno. La función certificadora en ámbito canónico hace referencia, fundamentalmente, a “datos” contenidos en los “Registros” conservados en las propia Instituciones, correspondientes a elementos de identificación de los fieles, relacionados con su “historial eclesial”. Por este motivo

«la funzione certificatoria in ambito canonico non pare ragionevolmente comparabile al “potere di certificazione” che in ambito civile si attribuisce alla Pubblica Amministrazione quale espressione strutturale della sua supremazia; in ambito canonico, infatti, le “certificazioni” riguardano quasi esclusivamente lo status fondamentale dei fedeli e risultano connesse proprio all’esercizio di quanto tale status permette»⁸⁴.

En este sentido, es significativa la posición de José Antonio Araña que, si bien fundamenta su planteamiento expositivo de la capacidad certificadora de

81 Cfr. J.A. ARAÑA, “Certificación”, en *DGDC*, II, 62. También: P. GISMONDI, *Il potere*, 83.

82 Cfr. A. LONGHITANO, *Aspetti giuridici canonici della certificazione*, en *Archiva Ecclesiae*, XXXVIII-XXXIX (1995-1996), 125.

83 Cfr. P. GISMONDI, *Il potere*, 83.

84 GHERRI, *Diritto. Attività*, 173.

la Iglesia sobre la base estructural y conceptual de la Administración Pública del Estado (trata al Oficio eclesiástico que emite el Certificado de “Funcionario eclesiástico” y presenta el acto certificadorio como un “acto de la función pública” en virtud de un “derecho subjetivo” del fiel que lo solicita), concluye indicando que

«si bien parte de la doctrina considera que esta facultad [de certificar] forma parte de la potestad ejecutiva eclesiástica y, por tanto, viene calificado como Acto administrativo, nos inclinamos a considerarla simplemente uno de los ejemplos característicos del ejercicio de la función pública eclesiástica, sin que ello implique necesariamente el desempeño de la potestad de jurisdicción propiamente dicha; ya que además la certificación no supone ni una decisión, ni una provisión, ni una gracia, no nos parece que entre en la categoría de los Actos administrativos propiamente dichos»⁸⁵.

Las Certificaciones que puede dar el Párroco tienen como finalidad “dar certeza” de un “acto” relacionado con la condición canónica de los fieles, como consecuencia de los Sacramentos recibidos o acontecimientos señalados en los Libros parroquiales (Bautizos, Matrimonios y difuntos), según las prescripciones del Derecho general y particular. De este modo se limita la actividad de certificación del Párroco al estado canónico de los fieles que figura en los Registros de los que el Párroco es responsable, y se establece la forma concreta en la que se deben expedir los Certificados para que tengan valor jurídico⁸⁶. El Can. 535 §3 prescribe, de hecho, que los Certificados sobre el estado canónico de los fieles y las actas con valor jurídico, dada su importancia, deben ser guardadas diligentemente, evitando que vayan a “manos extrañas” (cfr. Can. 535 §4)⁸⁷.

Otra razón para no incluir las Certificaciones entre los Actos administrativos tiene que ver en que no se trata de un Acto dispositivo sino solamente

85 J.A. ARAÑA, “Certificación”, en *DGDC*, II, 62. «Se excluye también del concepto de Acto administrativo los Actos jurídicos con efectos meramente declarativos (por ejemplo, una certificación)» (J. MIRAS, “Acto administrativo”, en *DGDC*, I, 158).

86 Cfr. *ivi*, 63. «La Certificación no ha de confundirse con otros instrumentos jurídicos a los que muchas veces también se los denomina “Certificados”. Tal es el caso de aquellos documentos emitidos por Organismos públicos en los que se contienen juicios o valoraciones respecto de actos, hechos o personas, introduciendo en el mundo jurídico cualificaciones que el Ordenamiento jurídico requiere para determinados fines o para la realización de concretos trámites administrativos» (*ivi*, 62-63).

87 «Por eso la Iglesia siempre ha procurado que los datos personales de los fieles que obran en su poder a través de los diversos Libros parroquiales, fueran diligentemente custodiados y sólo se pudieran proporcionar a quienes tuvieran un interés legítimo en su conocimiento». CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Orientaciones acerca de los Libros sacramentales parroquiales*, en *Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española*, XXIV (2010), 14.

declarativo. El Acto administrativo es un acto dispositivo dotado de eficacia jurídica (una Provisión, un Mandato, una Decisión etc.)⁸⁸.

En resumen, se podría concluir que la actividad “certificadora” del Párroco, más que de un “poder”, se trata de un “servicio” que debe prestar (como responsable del Ente que lo emite y único habilitado para su firma), con la finalidad de que los fieles puedan llevar a término en modo legítimo cuanto compete en el campo jurídico eclesial⁸⁹.

2.4 Cargos

Aunque el Código actual no trata de forma específica los cargos en sí mismos, la doctrina canónica remite al instituto jurídico de la provisión de los Oficios eclesiásticos (cfr. Cann. 146-183) para identificarlos⁹⁰. Desde las características de la Provisión de un Oficio eclesiástico se deducen los rasgos jurídicos del nombramiento conferido por la potestad ejecutiva por medio de un Decreto singular, según los límites de su competencia.

Por tanto, no parece que la elección o designación de los fieles para las tareas o cargos parroquiales se puedan considerar como nombramientos “*stricto sensu*”; nada tiene que ver con los nombramientos que realiza la potestad ejecutiva, con consecuencias formales y jurídicas claras (concesión, toma de posesión, temporalidad, cesación, remoción, etc.). Es evidente que los cargos que el Párroco confía en su Parroquia no otorgan ningún Oficio eclesiástico, más bien, se trata de una “diputación” para una tarea o servicio (catequético, litúrgico, administrativo o caritativo-asistencial), así como la participación en Organismos de consulta, como el Consejo pastoral (cfr. Can. 536) o Consejo de economía (cfr. Can. 537), que, por otra parte, son elegidos normalmente por los propios fieles de la Parroquia, según Normas diocesanas preestablecidas. La elección de un padrino para el Bautismo que realiza el Párroco en

88 J. MIRAS, “Acto administrativo”, en *DGDC*, I, 158. Un ulterior motivo para no incluir las Certificaciones entre los actos potestativos se encuentra en su no “impugnabilidad: «Por otra parte, se incluyen propiamente entre los Actos administrativos sólo los Actos jurídicos definitivos, es decir, aquellos que ponen fin a un expediente y que, por regla general, son ya directamente impugnables según el sistema vigente de Recursos; no, por tanto, lo actos de tramite encaminados a una decisión futura» (ivi, 158-159).

89 Cfr. GHERRI, *Diritto. Attività*, 173. En relación a la eficacia de las Certificaciones eclesiásticas en el Ordenamiento civil español: R.M. MARTÍNEZ NAVALÓN, *Las Certificaciones eclesiásticas en la nueva disciplina pacticia*, en *Revista Española de Derecho Canónico*, LIII (1996), 133-155; J.A. ARAÑA, “Certificación”, en *DGDC*, II, 63-64.

90 Cfr. P. GHERRI, “Nombramiento”, en *DGDC*, V, 552-555; R. NAZ, “Offices ecclésiastiques”, en R. NAZ (dir.), *Dictionnaire de Droit canonique*, VI, Paris, 1957, coll., 1074-1105; P.G. MARCUZZI, *Gli Uffici ecclesiastici nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, en *Apollinaris*, LVI (1983), 422-431.

casos muy excepcionales (cfr. Can. 874 §1, 1º) se sitúa en esta línea de responsabilidad ministerial dentro del ámbito de la cura pastoral.

En algunos casos concretos y dependiendo de las posibilidades de cada Párroquia, la elección de una función parroquial (por ejemplo, sacristán, organista, campanero, archivero, etc.) puede comportar una remuneración económica para la persona que realiza ese trabajo; en estos casos, además de una función pastoral, el Párroco actúa como Administrador y Representante legal del Ente, debiendo atenerse a las disposiciones civiles en materia laboral y contractual.

3. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVÍSTICA RELACIONADA CON LA LITURGIA, LOS SACRAMENTOS Y LA PREDICACIÓN

En conexión con la *administratio* o *dispensatio* de los bienes de la Iglesia son localizables en el ejercicio pastoral del Párroco una serie de atribuciones jurídicas relativas a la vida sacramental, litúrgica, de Culto, catequética y de apostolado que manifiestan su responsabilidad última en relación a estas actividades esencialmente ministeriales. Son facultades administrativas que posee el Párroco, algunas de ellas *ratione Officii* y otras concedidas *a lure* en determinadas circunstancias, que el CIC de 1983 las llama (a) “Dispensas”, (b) “Licencias” o “Autorizaciones” y (c) Delegaciones. Es necesario detenernos en cada una de estas facultades parroquiales porque han sido consideradas, por un nutrido grupo de comentaristas del Código actual, como actos de verdadera potestad administrativa de gobierno. Habrá que determinar, por tanto, la naturaleza de estas funciones y precisar el sentido y la finalidad de las mismas.

3.1 *Dispensas*

Es importante detenerse en el instituto jurídico de la Dispensa porque es una de las facultades señaladas con mayor frecuencia por algunos autores para atribuir al Párroco potestad de gobierno en sentido propio:

«I Parroci sono titolari di potestà di governo in senso proprio unicamente nei casi previsti dalla Legge (universale o particolare) o ad essi affidati mediante una Delega dell’Autorità competente. Questo principio generale viene esplicitato in relazione alla possibilità di concedere Dispense dalle Leggi da parte dei Parroci (cfr. Can. 89)»⁹¹.

91 C.J. ERRÁZURIZ, *Corso fondamentale sul Diritto nella Chiesa*, I, Milano, 2009, 483. «La Dispensa [de los Votos privados] supone ejercicio de jurisdicción por parte de quien la da en nombre de Dios»

En el Canon 85 del vigente *CIC* se señala que la Dispensa debe ser concebida como la *relajación de una Ley meramente eclesiástica en un caso particular*. Se trata de una “relajación” de la Ley donde se impide su aplicación o la suspensión de una disposición de Ley, en su caso, para los efectos señalados por el acto de concesión; se refiere a una “Ley eclesiástica” quedando exentas las Leyes divinas y se concede en la “particularidad de los casos” (la Ley puede ser justa para la generalidad de los casos, pero por un caso particular puede ser más conveniente – o más justo – hacer una excepción por circunstancias excepcionales)⁹².

En el régimen general sobre el instituto de la Dispensa (cfr. Cann. 85-93) se reserva la facultad de dispensar, como principio general, a quien tiene potestad ejecutiva (cfr. Can. 87)⁹³. Por este motivo el Párroco, los demás Presbíteros y los Diáconos – que en sí mismo no tienen dicha potestad – no pueden dispensar de una Ley universal o particular – aun en casos urgentes –, a no ser que esta facultad les haya sido concedida expresamente, bien por el mismo Derecho o por Delegación (cfr. Cann. 87; 89). Es significativo que el propio Legislador se preocupe en advertir que los anteriormente señalados no son competentes jurídicamente para “relajar” una Ley⁹⁴:

«Aunque, en rigor, se trata de una aclaración obvia, se entiende la presencia de esta Norma por las cuestiones suscitadas a lo largo de la historia sobre el tema, y para subrayar que tampoco en los casos extremos (que son precisamente los que postulan una Dispensa), en los que es difícil recurrir a la Autoridad competente, pueden los ministros sagrados, dispensar de las Leyes, ni siquiera los Párrocos, que son Pastores propios bajo la autoridad del Obispo diocesano (cfr. Cann. 515 §1; 519). De todos modos, precisamente en atención a las funciones pastorales que desempeñan, cabe que a los sujetos mencionados se les conceda, por Ley o por Delegación, la potestad de dispensar en algunas materias»⁹⁵.

El bien espiritual de la persona al cual tiende Ordenamiento canónico y la posibilidad de llevar a término la misión de la Iglesia (con los medios

(J. MANZANARES, “Can. 1196”, en L. DE ECHEVERRÍA, [dir.], *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe comentada*, Salamanca, 1983, 578). «No le falta [al Párroco] tampoco alguna jurisdicción ordinaria en el fuero externo, por ejemplo, para dispensar de los ayunos y de la observancia de las fiestas – cfr. Can. 1245 §1» (E.F. REGATILLO, *Derecho parroquial*, Santander, 1951, 78). También: J. GARCÍA MARTÍN, *Atti*, 131-132.

92 Cfr. *Compendio*, 243-246.

93 «No todo acto jurídico público de cualquier Autoridad eclesiástica es un Acto administrativo: el Acto administrativo es propiamente Acto de una Autoridad ejecutiva. [...] Para dar un Acto administrativo singular es necesario, pues, que la Autoridad goce de potestad ejecutiva, elemento sin el cual no hay Acto administrativo». *Ivi*, 134-135.

94 Cfr. B. GANGOTTI, “Can. 89”, en A. BENLLOCH POVEDA (dir.), *Código*, 64.

95 *Compendio*, 252.

pastorales adecuados) sitúa el instituto jurídico de la Dispensa en un lugar relevante. Se podría decir que con la Dispensa se lleva al “extremo” la finalidad propia del Derecho canónico: si por el bien general de los fieles el Derecho urge el cumplimiento de la Ley, por un bien inmediato y particular éste exonera a una persona de la observancia de la misma en un caso concreto (cfr. Can. 85). En esta perspectiva pastoral el *CIC* de 1983 ha dispuesto los medios necesarios para que en cada actividad ministerial eclesial (Oficio, misión o encargo) se lleve a término de manera eficaz el cumplimiento de esta finalidad. Se trata, por tanto, de la aplicación del principio teórico “*potestas a munere*”⁹⁶ entendido como “la posibilidad de llevar a término eficazmente las funciones asignadas, concediendo implícitamente todos los elementos necesarios para este fin”⁹⁷.

Por tanto, si la centralidad de la persona está sobre la base del Ordenamiento jurídico y el bien espiritual de los fieles aparece como elemento central de toda actividad pastoral, es normal que el Legislador conceda a algunos ministros sagrados la facultad, ciertamente muy restringida, excepcional y limitada a situaciones particulares, para dispensar de una Ley eclesiástica. ¿Cuáles son estos casos?

En primer lugar, el Código de 1983 prevé algunos escenarios en los que, al margen de la potestad ejecutiva, la capacidad de dispensar puede ser concedida a algunos ministros, por el hecho mismo de serlo, en circunstancias muy concretas:

- en el caso de peligro de muerte inminente, si es imposible recurrir al Ordinario del lugar, el asistente legítimo del Matrimonio (Párroco, el ministro sagrado debidamente delegado y el sacerdote o Diácono que asisten el Matrimonio) tiene la facultad de dispensar de la Forma canónica como de todos los Impedimentos de Derecho eclesiásticos, públicos u ocultos, excepto del Impedimento proveniente de la Ordenación presbiteral (cfr. Can. 1079 §2).
- También, cuando todo está dispuesto para el Matrimonio y no es posible, sin peligro de daño grave, recurrir a la Dispensa de la Autoridad competente, el Can. 1080 §1 prevé que todos los asistentes que se mencionan en el Can. 1079 §§2-3 puedan dispensar, con tal que el caso sea oculto, de todos los Impedimentos, excepto aquellos que provienen del Orden sagrado del Presbiterado y de Voto público de castidad en un Instituto religioso de Derecho pontificio. Se dispone además que esta facultad vale igualmente para la Convalidación

96 Cfr. GHERRI, *Introduzione. Fondamenti*, 207-210

97 Cfr. *ivi*, 207.

de un Matrimonio, si existe el mismo peligro en la demora y no hay tiempo para recurrir a la Sede Apostólica, o al Ordinario del lugar cuando se trate de Impedimentos de los que puede dispensar (cfr. Can. 1080 §2).

Una primera conclusión se impone de lo dicho: las Dispensas que el Párroco puede conceder le competen en cuanto ministro *a Iure* de la Penitencia o asistente del Matrimonio, configurándose, de esta manera, como meras facultades concedidas “*a Iure*” a todos los Presbíteros (y Diáconos) que se encuentren en las circunstancias determinadas indicadas⁹⁸.

En segundo lugar, la posibilidad por parte del Párroco de dispensar por razón de su Oficio ha sido limitada en el actual Código:

- el Can. 1245 prevé que el Párroco pueda conceder la Dispensa de la obligación de observar el día festivo o de penitencia, o conmutarlo por otras obras pías (limosna u oración), pero: 1) se remite al Can. 87 recordando que la facultad de dispensar de las Leyes disciplinarias, universales y particulares, entre las cuales se incluye los días de fiesta y de penitencia, recae sobre el Obispo diocesano. Se trata de un precepto general, que aquí es objeto de excepción, que ha de ejercerse sin contravenir lo establecido por el Obispo⁹⁹; 2) el Párroco sólo podrá dispensar con *causa iusta*, es decir, de forma proporcionada, con motivaciones suficientemente importantes, con carácter de excepcionalidad¹⁰⁰ y valorando razonablemente (*rationabili causa*) las circunstancias del caso (cfr. Can. 90)¹⁰¹; 3) según las prescripciones del Obispo diocesano, sobre quien recae, de hecho, la verdadera decisión; 4) en casos particulares, es decir, en situaciones concretas y bien determinadas¹⁰², y sólo a personas individualmente (no puede dispensar a toda la Parroquia, a no ser que, con causa justa, toda la Parroquia se encuentre en esa circunstancia concreta)¹⁰³. Se trata, por tanto, de actos de naturaleza privada que

98 Cfr. *ivi*, 210.

99 Cfr. J.A. ABAD, “Can. 1245”, en INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA. FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO. UNIVERSIDAD DE NAVARRA, *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, III/2, 2 ed., Pamplona, 1997, 1894.

100 Cfr. E. BAURA, *La Dispensa canonica della Legge*, Milano, 1997, 262-272.

101 Cfr. P. VALDRINI, *La decisione di governo nella Chiesa. Rationabilitas e iustitia dell’Atto amministrativo singolare*, en P. GHERRI (ed.), *Decidere e giudicare nella Chiesa. Atti della VI Giornata canonistica interdisciplinare*, Città del Vaticano, 2012, 233-247.

102 Los motivos pueden ser: enfermedad, atención a un enfermo, viaje, trabajo, imposibilidad manifiesta por mal estado de las carreteras o caminos (cfr. J. MANZANARES, “Can. 1245”, en L. DE ECHEVERRÍA, [dir.], *Código*, 592).

103 La actual Legislación es más restrictiva en este sentido ya que el Can. 1245 del *CIC* de 1917 daba la posibilidad de dispensar a toda la familia.

responden a necesidades o urgencias puntuales de los fieles, a diferencia de las Dispensas que con carácter general puede dar el Obispo diocesano. Se ha de considerar que este tipo de Dispensas se perfilan no tanto como una exigencia jurídica sino desde la *obligación moral* que tiene todo fiel a la participación de la Misa festiva (cfr. Can. 1246 § 1).

- Además, se trata de una facultad no exclusiva del Párroco porque de ella gozan también el Superior de un IVC o SVA clericales de Derecho pontificio (cfr. Can. 1245)¹⁰⁴, el Rector del Seminario (cfr. Can. 262), el Cuasipárroco (cfr. Can. 516), el sacerdote designado para dirigir la cura pastoral de la Parroquia en las circunstancias indicadas en el Can. 517, el Administrador parroquial (cfr. Can. 540 §1), el Administrador parroquial provisional (Vicario parroquial o el Párroco determinado por el Derecho particular), que asume *ad interim* el régimen de la Parroquia al quedar impedido el Párroco o vacante la misma (cfr. Cann. 541 §1; 549), el Capellán militar¹⁰⁵ y los sacerdotes de la Parroquia *in solidum*, bajo la dirección del Moderador (cfr. Can. 543 §1). Este último caso es significativo en el tema que tratado porque, si toda facultad de dispensar, como dicen algunos, es expresión de la potestad ejecutiva/administrativa de gobierno, ¿en qué situación jurídica quedaría el caso de las Dispensas que pueden dar los sacerdotes a los que se ha encomendado colegialmente el cuidado pastoral de la Parroquia, si las facultades de dispensar concedidas de propio Derecho al Párroco competen a todos ellos?¹⁰⁶ ¿Existe la posibilidad del ejercicio colegial de la potestad de gobierno de este grupo de sacerdotes? Es obvio que no.
- Finalmente, el Código vigente prevé que el Párroco, por razón de su Oficio, pueda dispensar (cfr. Can. 1196, 1º), suspender (cfr. Can. 1195) o conmutar de los Votos privados y del Juramento (cfr. Can. 1203) a sus “súbditos” y también a los forasteros por una justa causa, con tal que no lesione un derecho adquirido por otros. Pero estos casos son de carácter privado o de casos particulares, que carecen de naturaleza jurídica

104 La Norma no indica que se trata del Superior mayor por lo que se entiende que también faculta al Superior menor de cualquier Casa religiosa (cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *La Liturgia y los Sacramentos en el Derecho de la Iglesia*, 3 ed., Pamplona, 2007, 387).

105 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio apostolica: *Spirituali Militum Curæ*, en *AAS*, LXXVIII (1986), 484. Sobre la asimilación el Capellán militar a la figura de Párroco: J.M. CONTRERAS MAZARÍO, *El régimen jurídico del Ordinariato castrense en el Derecho canónico*, en *Revista Española de Derecho Canónico*, LV (1998), 653-694.

106 «Dada su naturaleza, el principio inspirador no es el de que el grupo decida colegialmente la cantidad y cualidad de sus deberes y derechos, sino exclusivamente el orden y la rotación equitativas de las personas singulares en el cumplimiento de deberes y derechos que son y atañen a todos juntos y a cada uno». D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, “Can. 543 §1”, en A. BENLLOCH POVEDA (dir.), *Código*, 269.

pública. Se tratan de actos meramente ministeriales (más morales que jurídicos) y, con frecuencia, dirigidos al bien privado y espiritual de los fieles más que al bien público y social. Además, el Voto privado no puede ser calificado como una Ley de la Iglesia. Se trata más bien de una obligación individual o una elección personal (no necesaria) que el fiel ha realizado de modo absolutamente autónomo (y alguna vez hasta de forma “incauta”) sin convalidación previa de la Iglesia. Se habla de una “dispensa” para hacer referencia a fenómenos que en realidad no son propiamente Dispensas de una Ley. A lo sumo se trata de una “Dispensa” que se podría calificarla como *sui generis*¹⁰⁷:

«El objeto de la Dispensa como institución, tal y como ha sido configurada por el *CIC*, es, pues, la Ley eclesiástica, y no otras obligaciones de justicia que pueden surgir por otros títulos (por ejemplo, por Votos o Juramentos), cuya relajación puede recibir impropiamente el nombre de Dispensa, pero no se rige por los Cann. 85-93»¹⁰⁸.

Para terminar el recorrido sobre la actividad “dispensadora” que el *CIC* de 1983 otorga al Párroco se ha de concluir indicando que, o bien se trata de facultades concedidas por el Derecho a todos los ministros que se encuentren en circunstancias muy específicas, o bien de facultades parroquiales que versan sobre actos de carácter privado o de casos particulares (de materias meramente “espirituales” o “morales”), que también poseen otros (los equiparados al Párroco, los Superiores religiosos, el Rector del Seminario, el Capellán militar, etc.) y que carecen de naturaleza jurídica pública, en cuyo ámbito se mueve la potestad de jurisdicción¹⁰⁹. Si el Legislador da la posibilidad de que los Diáconos o demás Presbíteros puedan dispensar por concesión expresa del Derecho o por Delegación, es indudable que la capacidad de dispensar en estos casos no está unida a la potestad de gobierno y sí, más bien, a la finalidad de llevar a término un mandato pastoral con la misión de solucionar una circunstancia gravosa para el fiel o por el bien particular de las almas que, por otra parte, está en la base del instituto jurídico de la Dispensa.

107 Cfr. E. BAURA, *Le esigenze giuridiche nel rilascio di Dispense*, en *Escritos en honor de Javier Hervada*, (*Ius Canonicum*, volumen especial) Pamplona, 1999, 379-394. «La “dispensa” dai Voti non è la Dispensa dalla Legge che stabilisce l’obbligo di compiere i Voti, bensì, nella maggioranza dei casi, il condono di una promessa che la Chiesa, in forza della sua potestà vicaria, concede in nome del destinatario della promessa, cioè di Dio, oppure, in altre occasioni, l’interpretazione autoritativa, e giuridicamente efficace, della Chiesa, la quale dichiara che in tali circostanze il Voto non obbliga» (*ivi*, 382-383).

108 *Compendio*, 247.

109 Cfr. J.L. SANTOS, *Función*, 583.

3.2 Autorizaciones (*Licencia o Consentimiento*)

En el Derecho administrativo civil las Licencias (Autorización, Permiso, Concesión, etc.) son concebidas como los actos de control con los cuales la Pública Administración confiere al sujeto autorizado la facultad de ejercitar un poder¹¹⁰ que, fundamentalmente, suelen ser requisitos *ad validitatem* de los actos controlados¹¹¹. La Licencia es entendida, en este sentido, como un Acto de la Administración Pública, es decir, como un Acto administrativo de quien goza de potestad administrativa por medio del cual ejerce su función de tutela, gobierno y control de los administrados.

No obstante, en este ámbito del Derecho secular, existe una cierta confusión y diversidad de significados para delimitar con precisión qué tipo de actos recaen bajo el radio de acción de la Licencia¹¹². Aunque no es cometido del presente estudio un examen de tal problemática se podría simplemente señalar, siguiendo a López Alarcón, que en el lenguaje de la Ciencia jurídica administrativa secular los términos “Autorización”, “Licencia”, “Permiso”, “Consentimiento”, etc., son usados promiscuamente, de modo que el esfuerzo de cada uno de los términos para indicar una categoría determinada ha generado bastante confusión¹¹³. Si bien es cierto que el término “Licencia” no se utiliza de forma unívoca en la doctrina administrativa civilista, podría encontrarse un elemento común en todos ellos: la Licencia vendría a remover el obstáculo para el ejercicio de una cualidad ya preexistente en el sujeto, pero que no puede ser ejercitada si la Autoridad pública no lo permite¹¹⁴.

También en el Derecho eclesial el instituto jurídico de la “Licencia” aparece como una realidad polisémica con distintos significados¹¹⁵. A la “Licencia” se podrían equipar otras denominaciones como la “Autorización”, el “Permiso”, el “Consentimiento”, la “Concesión”, el “Beneplácito”, que parecen tener el mismo significado¹¹⁶. No obstante, a pesar de esta multiplicidad de

110 Cfr. R. ENTRENA CUESTA, *Las Licencias en la Administración local*, en *Revista de Estudios de la Vida Local*, XVIII (1959), 642; B. PELLISE, “Licencia administrativa”, en *Nueva enciclopedia jurídica*, XV, Barcelona, 1974, 579; G. ZANOBINI, *Corso di Diritto amministrativo*, I, Milano, 1954, 564; P. GASPARRI, “Autorizzazione (Dir. amm.)”, en *Enciclopedia del Diritto*, IV, Milano, 1959, 509-516.

111 Cfr. G. LANDI, “Licenza (Dir. amm.)”, en *Enciclopedia del Diritto*, XXIV, Milano, 1974, 635.

112 Cfr. M. LÓPEZ ALARCÓN, “Licencia canónica”, en *Nueva enciclopedia*, XV, 583.

113 Cfr. *ibidem*.

114 Cfr. F. RUIZ-UGALDE, *Controles administrativos, preventivos y sucesivos en el CIC de 1983*, Pamplona, 1989, 118.

115 Cfr. F.J. URRUTIA, *Sens juridique des termes: Autorisation, faculté, Dispense*, en *Les Cahiers du Droit Ecclésial*, V (1988), 1-14; M. LÓPEZ ALARCÓN, “Licencia”, 585-597; J.M. HUELS, *Permissions, Authorizations and Faculties in Canon Law*, en *Studia Canonica*, XXXVI (2002), 25-58; J. GONZÁLEZ ARGENTE, *La Licencia en el Código de Derecho Canónico*, en *Anuario de Derecho Canónico*, II (2013), 45-96; *Compendio*, 231.

116 «El Legislador eclesial no utiliza el término *Licencia* en un sentido unívoco, sino que le ha dado

significados, está comúnmente aceptado que el sentido del término Licencia corresponde al «Acto de la Autoridad por el que se concede a un sujeto la facultad de ejercer un derecho, de tal modo que ese ejercicio no resulte ilícito o, en ocasiones, incluso inválido»¹¹⁷. De esta forma, la Licencia o Autorización se daría cuando un sujeto es capaz de actuar en cualquier sentido, pero encuentra un obstáculo a su actividad por la existencia de una prohibición general que es regulada por la Autoridad¹¹⁸. La Licencia vendría a ser, en manos de la Autoridad, como un mecanismo de control administrativo preventivo¹¹⁹.

Desde esta perspectiva, según el Can. 59 §2, lo que se establece para los Rescriptos vale también para la concesión de una Licencia, por lo que se extiende el régimen jurídico de los Actos administrativos (cfr. Cann. 48-75) a la concesión de las Licencias. Un requisito esencial de la Licencia, como Acto administrativo singular, lo presenta el Can. 35 al establecer que el autor ha de gozar de potestad ejecutiva, de modo que, la concesión o denegación de la Licencia es un Acto jurídico de la Autoridad ejecutiva eclesiástica que actúa en cuanto tal¹²⁰. Así, desde esta concepción, las consecuencias contencioso-administrativas son obvias en cuanto a la comisión de un Acto administrativo ilícito: «la denegación de una Licencia puede dar lugar a un Recurso»¹²¹.

Como se ha indicado, el término “Licencia” es usado en el ámbito jurídico con significados diversos y no siempre en el mismo contexto. Mientras en la doctrina jurídica civil el término se circunscribe, prevalentemente, al ejercicio estrechamente jurídico de la potestad administrativa y a la validez de los actos controlados¹²², en el Derecho administrativo canónico, aun reconociéndole a la “Licencia” la cualidad de “Acto administrativo”¹²³, son identificables en sentido más amplio otro tipo de Autorizaciones (Permisos o Consentimientos)¹²⁴ que, denominadas algunas veces como “licencias”, se distinguen de los Actos administrativos de la Autoridad potestativa.

diferentes significados que responden a realidades diversas. [...] Esta equiparación no significa uniformidad, sino la riqueza con la que el Derecho eclesial responde ante situaciones muy diversas». J. GONZÁLEZ ARGENTE, *La Licencia*, 46.

117 *Compendio*, 231.

118 Cfr. E. LABANDEIRA, *Naturaleza jurídica del poder de absolver los pecados desde la perspectiva del Vaticano II y del nuevo Código*, en AA.VV., *Reconciliación y Penitencia*. V Simposio internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1983, 967.

119 Cfr. J. MIRAS, “Licencia”, en *DGDC*, V, 180.

120 Cfr. J. GONZÁLEZ ARGENTE, *La Licencia*, 46.

121 J. MIRAS, “Licencia”, en *DGDC*, V, 181.

122 Cfr. E. LABANDEIRA, *Naturaleza*, 967.

123 Sobre todo, aquellas que trata el Libro I y son prescritas en el Libro V del *CIC*.

124 Conectadas con los Sacramentos o la predicación (Libros III y IV del *CIC*).

Así, la Licencia por la que la Autoridad competente faculta a un Administrador (o persona jurídica) a realizar una enajenación, que sin la intervención del Superior está prohibida por la Ley con sanción de nulidad (cfr. Cann. 638 §3; 1292), vendría a ser considerada como un acto jurisdiccional de la potestad ejecutiva¹²⁵, que nada tiene que ver, por ejemplo, con la “licencia” que da un Rector para que otro ministro celebre la Eucaristía en su propia iglesia (cfr. Can. 561). En el mismo sentido, el Consentimiento del Colegio o grupo de personas que necesita el Superior para que el Acto alcance la eficacia jurídica que pretende (cfr. Can. 127), nada tiene que ver, ni jurídica ni pastoralmente, con el consentimiento del Rector de la iglesia para que un Presbítero o un Diácono puedan predicar en su iglesia (cfr. Can. 764), o con el consentimiento de la mujer, para que su marido sea admitido en el Diaconado permanente (cfr. Can. 1031 §2).

En estos y en otros casos análogos la experiencia jurídica y pastoral de la Iglesia muestra, de modo claro, que el *permiso*, *acuerdo* o “*placet*” (o “*non placet*”) relacionados con el significado canónico del concepto “licencia” aparecen como un “instrumento” pastoral en manos de los ministros sagrados para indicar las facultades que, en términos generales, corresponden a los Pastores para el ejercicio de sus funciones ministeriales en relación a los fieles que se les ha confiado. Como justamente ha indicado Arrieta en relación a la función pastoral de los ministros sagrados:

«la validità o la liceità di un determinato atto non riguardante l'esercizio della potestas regiminis (spesso relativo all'esercizio del ministero ricevuto o dell'Ufficio di cui è stato investito) è vincolata all'esistenza di un previo rapporto stabile tra il Pastore e il fedele.

La stragrande maggioranza delle attività dei Pastori che hanno come fondamento la funzione che è stata loro attribuita riguardo ai propri fedeli, pur senza mancare di una concreta dimensione giuridica, delineante posizioni di legittimità o di illegittimità, che interessano la validità e la liceità degli atti, sfuggono ad una analisi impostata prevalentemente in termini di “potere” giuridico»¹²⁶.

En la actividad “administrativística” son localizables, por una parte, una “noción estrecha” de Licencia, entendida como expresión del poder jurídico de control, ejercitado por la Autoridad eclesiástica como verdaderos Actos administrativos y, por otra parte, aquellas “licencias” *lato sensu* que, con dimensión igualmente jurídica y relacionadas la mayoría de las veces con la

125 Cfr. I. PÉREZ DE HEREDIA Y VALLE, *Libro V*, 186.

126 J.I. ARRIETA, *Considerazioni sulla giurisdizione ecclesiastica determinata per via di Convenzione ex Can. 296 CIC*, en *Escritos*, 170.

Pastoral sacramental, estarían desprovistas de cualquier carga potestativa y no serían reconducibles al ámbito de los Actos administrativos. Estos “permisos” o “consentimientos”, en realidad, actúan haciendo “no ilícito” el comportamiento de otro Presbítero o Diácono y confirman, sobre todo, que la actividad ministerial de otro ministro – *secundum Legem* – no “daña” el ámbito pastoral o sacramental en el que se pretende actuar, excluyendo, de esta forma, intervenciones disciplinarias por parte de la Autoridad competente.

Otra diferencia entre las Licencias del Libro V y las “licencias” de los Libros III y IV del *CIC* tienen que ver con el ejercicio de la facultad o situación jurídico activa que el interesado pretende realizar. Por ejemplo, si la Licencia es exigida, el Administrador de un Ente jurídico no podrá alcanzar la actividad pretendida (bajo ninguna circunstancia) sin estar en posesión de la Licencia concedida por la Autoridad competente. Incluso, como se ha señalado, en ciertos casos el “acto comisionado” podrá ser inválido sin la debida Autorización (cfr. Cann. 638 §3; 1292). En otras palabras, si para enajenar un bien patrimonial (por ejemplo, un casa o cáliz de gran valor) se necesita de una Licencia, ésta siempre será exigida y obligada a cualquier Ente y ante cualquier circunstancia¹²⁷.

Sin embargo, para ejercer el ministerio de la predicación o celebrar un Sacramento o Sacramental no se necesita siempre u obligatoriamente de “licencia” o “consentimiento”. El ministro ordenado que, fuera de su mandato pastoral, pretende predicar o celebrar el Bautismo, la Eucaristía, la Unción de enfermos etc., a unos fieles concretos y en un lugar determinado podrá necesitar del “*placet*” o “consentimiento” del responsable o coordinador de la Pastoral (Párroco, Capellán, etc.). Ahora bien, podrá administrarlo sin ningún tipo de “licencia” en el lugar donde ejerce sus obligaciones pastorales. Es importante recordar, en este sentido, que la falta de “consentimiento” o “licencia” del Párroco para la administración de los Sacramentos (se ha de excluir aquí el Matrimonio, del que se habla de “Delegación de la facultad”) en ningún caso hace el acto inválido. El Sacramento celebrado sin “consentimiento” de Párroco siempre será válido, aunque “ilícitamente” administrado, desde una *perspectiva disciplinar*.

Las Licencias del primer grupo – que se sitúan en el campo de los Rescriptos (cfr. Can. 59 §2) – se encuentran dentro de una dinámica de petición/concesión: son concedidas, ordinariamente, a petición del interesado (como lo son un Privilegio, una Dispensa, o una gracia) para la realización de un

127 Otra diferencia significativa se puede encontrar en la doble eficacia, canónica y civil, de las Licencias en el campo económico-patrimonial (Can. 1284 §2, 2º). Las Licencias del Libro V no se circunscriben (solamente) a la esfera pastoral, tienen una eficacia sobre todo en el ámbito civil.

Acto jurídico (comprar, enajenar, adquirir, aceptar). En relación a las “licencias” coligadas a la predicación y los Sacramentos la experiencia pastoral indica, sin embargo, que se tratan de “hechos” o “conductas” que tienen lugar, la mayoría de las veces, no por petición del interesado¹²⁸ sino por invitación¹²⁹ o petición del Párroco¹³⁰, o a iniciativa de algún feligrés¹³¹ de la Parroquia. Petición o invitación que siguen un criterio de necesidad u oportunidad que, frecuentemente, se concretan en beneficio de la Comunidad cristiana.

En este segundo grupo de “licencias” merecen una atención especial aquellas que son localizadas en el ámbito de la cura pastoral (bien sea plena, semiplena o especializada) de los siguientes Oficios pastorales: Párroco (y equiparados), el Rector de una iglesia, el Capellán (de un Hospital, Universidad o Centro penitenciario) y, de forma extensiva, como ahora se comprobará, el Rector del Seminario.

En cuanto a los “consentimientos” o “licencias” del Párroco el Legislador contempla los Cánones siguientes:

- Can. 558: “consentimiento” para que el Rector pueda realizar las funciones “reservadas” al Párroco en el territorio de la Parroquia de la iglesia que se le encomienda;
- Can. 764: “consentimiento”, al menos presunto, para la predicación en su Parroquia;
- Can. 862: “licencia” para administrar el Bautismo en su territorio;
- Can. 902: “admisión” a otro sacerdote para que pueda celebrar la Misa en la iglesia, con tal que reúna los requisitos que el propio Canon enumera;
- Can. 911 §2: “licencia”, al menos presunta, del Párroco para administrar el Viático y la Unción de enfermos (cfr. Can. 1003);
- Can. 1114: “licencia” que se debe pedir al Párroco, cuando sea posible, cada vez que se asiste un Matrimonio en virtud de una Delegación general;
- Can. 1115: “licencia” del Párroco propio para celebrar el Matrimonio en otra Parroquia;

128 El Presbítero o Diácono interesado, normalmente, no realiza una petición formal, más bien comunica, informa o avisa – por él mismo o por medio de un feligrés interlocutor – su “intención” de participar en la actividad pastoral de la Parroquia ajena.

129 Para predicar en las fiestas patronales, presidir una procesión fuera de la iglesia en la celebración de un Santo parroquial o celebrar la Eucaristía dirigida a los niños, si el Párroco no tiene esa cualidad, etc.

130 Para celebrar un determinado Sacramento o Sacramental si el Párroco tiene previsto ausentarse de la Parroquia por cualquier motivo, o porque considera más oportuno que celebre otro ministro ordenado una determinada función litúrgica, etc.

131 Porque le unen lazos familiares o de amistad con algún sacerdote y quiere que bautice a uno de sus hijos o administre la Unción de enfermos a su madre, por ejemplo.

- Can. 1118 §1: “licencia” para celebrar el Matrimonio entre católicos o entre parte católica y parte bautizada no católica en otra iglesia u oratorio;
- Can. 1177 §2: “consentimiento” para celebrar en su Parroquia un funeral de un no parroquiano y de la “comunicación” al Párroco propio de la celebración de las Exequias en Parroquia ajena.

En relación al Rector de una iglesia el Can. 561 es taxativo al afirmar que sin la “licencia” del Rector a nadie le es lícito celebrar la Eucaristía, administrar los Sacramentos o realizar otras funciones sagradas en la iglesia; “licencia” que se dará o negará según las Normas del Derecho. Además, son localizables los siguientes consentimientos:

- Can. 764: “consentimiento”, al menos presunto, para la predicación en su iglesia;
- Can. 1003: “consentimiento”, al menos presunto, para que cualquier sacerdote administre la Unción de enfermos en su iglesia.

El Código actual también le atribuye al Capellán la posibilidad de dar licencias y consentimientos:

- Can. 1003: “consentimiento”, al menos presunto, para que cualquier sacerdote administre la Unción de enfermos de su Capellanía;
- Can. 911: “licencia”, al menos presunta, para llevar la Eucaristía (viático) a los enfermos de su Capellanía;
- Can. 1177 §2: “consentimiento” para celebrar las Exequias en la iglesia de la Capellanía, si la hubiera.

Un caso especial, no siempre considerado, son las “licencias” que puede dar el Rector del Seminario. El Seminario, como Comunidad de fe que el Obispo ha congregado¹³², está concebido como una “especie” de Parroquia. El Seminario está exento del régimen parroquial en el territorio donde está situado, por lo que el Rector (o un delegado suyo) realiza *a Iure* las funciones de Párroco para todos los que están en el Seminario (cfr. Can. 262), de tal forma que las funciones reservadas al Párroco (cfr. Can. 530) no tienen efecto en el Seminario, excepto aquellas relacionadas con el Matrimonio¹³³. Además, es Rector de la iglesia aneja al Seminario, si la hubiere (cfr. Can. 557 §3).

132 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Adhortatio apostolica: *Pastores dabo vobis*, en AAS, LXXXIV (1992), 777.

133 Cfr. T. RINCÓN, “Can. 262”, en INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA (ed.), *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe y comentada*, Pamplona, 1987, 205.

Estas circunstancias producen una doble consecuencia en las atribuciones del Rector del Seminario: a) en virtud de su Oficio puede administrar todos los Sacramentos (menos el Matrimonio y teniendo en cuenta la limitación prevista en el Can. 985 sobre la recepción de las confesiones de los seminaristas), celebrar exequias y Sacramentales; b) puede dispensar del ayuno y abstinencia, de los días de fiesta y penitencia y del Voto privado (cfr. Cann. 1196; 1245)¹³⁴. Haciendo extensible la asimilación a las facultades del Párroco deberá, por tanto, cuidar las celebraciones litúrgicas y sacramentales y, en su caso, dar los oportunos permisos, autorizaciones o “licencias” para que otro sacerdote pueda celebrar los Sacramentos en el Seminario.

De lo dicho hasta el momento en el ámbito de la licencia se pueden entresacar las siguientes consideraciones:

- es significativo que se justifique que la capacidad de dar licencias por parte del Párroco es una expresión de su potestad administrativa, cuando éstas mismas “licencias” las pueden dar el Rector de una iglesia, el Capellán de un Hospital o el Rector del Seminario. Oficios que se ejercitan en “nombre propio” y no por Delegación u otra forma de atribución subordinada, es decir, con “jurisdicción” propia según el común modo de hablar, y a los que no se les asocia, generalmente, la potestad administrativa de gobierno.
- Las licencias del Párroco para administrar los Sacramentos se sitúan dentro de los instrumentos pastorales de organización y estructuración de la actividad pastoral de la Parroquia, posibilitando que la actuación de otro ministro, con su consentimiento o acuerdo, no resulte “dañina” o, en su caso, resulte “beneficiosa”, para el conjunto de la cura pastoral parroquial. La “licencia” del Párroco sirve para indicar que el tipo de actividad o conducta desarrollada o a desarrollarse corresponde o está en consonancia con la Pastoral ordinaria de la Parroquia. La “licitud” o “ilicitud” de la actuación sacramental de otros ministros en una Parroquia ajena era tratada en el *CIC* de 1917 bajo la perspectiva jurisdiccional del Beneficio parroquial: si el ministerio pastoral del Párroco se reducía a la sola “potestad” de jurisdicción para poder administrar los Sacramentos y la predicación de la Palabra de Dios, es normal que necesitara instrumentos como la *licentia* (con consecuencias propiamente jurídicas) para “tutelar” sus derechos “jurisdiccionales” y económicos frente a otros

134 Cfr. L. DE ECHEVERRÍA, “Can. 262”, en L. DE ECHEVERRÍA (dir.), *Código*, 160-161; A. MOLINA MELIÁ, “Can. 262”, en A. BENLLOCH POVEDA (dir.), *Código*, 145.

ministros. Con la técnica jurídica de la *licentia* se posibilitaba que los donativos percibidos por la administración de los Sacramentos (u otros “derechos de estola”) fueran a parar al propio Pastor y no a un ministro ajeno. Con el cambio eclesiológico propiciado por el Concilio Vaticano II y asumido por el *CIC* de 1983 el problema ya no es económico-patrimonial sino de integración de la propuesta pastoral en consonancia con la “Pastoral sacramentaria” de la Parroquia. Desde esta nueva perspectiva, el sentido pastoral de la “licencia”, en el ámbito del Derecho administrativo parroquial, se sitúa dentro de la cuestión más amplia que se podría llamar “oportunidad pastoral”: se trata de propiciar que el Párroco (como moderador final de la cura pastoral) verifique y discierna si es “oportuno” o “no oportuno” que otro ministro administre los Sacramentos o celebre la Liturgia, dándole esa posibilidad por medio de su “*placet*” o “acuerdo”.

En el Código vigente se sigue hablando de “licitud” pero es una “licitud” que se puede identificar como “pastoral”. El título por el que el Párroco (o el Rector de una iglesia, Capellán o Rector del Seminario) concede o niega una “licencia” para predicar o administrar un Sacramento no se sitúa en un ámbito propiamente “jurídico” sino desde un punto de vista que se puede denominar como “sustancial”: la “licitud” o “ilicitud” de la celebración de los Sacramentos no se refiere aquí a la comisión de un “acto lícito” (*secundum Legem*) o “acto ilícito” (*contra Legem* = como violación expresa de lo que está indicado y tutelado por la Ley), sino que existen motivos que justifican el comportamiento o conducta “lícita” de otros ministros, o al menos, no existen motivos “ilícitos” contrarios.

De la misma manera, el título por el que el Párroco (o el Rector de una iglesia, Capellán o Rector del Seminario) concede o niega un permiso para predicar o administrar un Sacramento no se sitúa en la perspectiva de un “Acto administrativo” “lícito” o “ilícito”¹³⁵. Si el Párroco, de manera injustificada, no concediera un permiso para predicar o celebrar un Bautismo en su Parroquia, no estaría comisionando un “Acto administrativo ilícito” con consecuencias contencioso-administrativas. Se trataría de una “actitud” (“comportamiento” o “conducta”) injustificada que, si fuera reiterativa,

135 «La Licencia ha de ser dada por la Autoridad ejecutiva competente (Can. 35), tema que plantea, en el caso del Párroco, si goza o no de la potestad de régimen y cuál es el título por el cual concede o niega un permiso: la licencia para la predicación, para la administración del Bautismo o del Viático, para que otro sacerdote celebre la Eucaristía o para asistir al Matrimonio por parte de quien goza de Delegación general. No se puede tratar la potestad del Párroco, a nuestro parecer, como verdadera o perfecta *potestas regiminis*, sino como un “poder hacer” que comprende un conjunto de competencias y habilitaciones. Por tanto, jurídicamente es impropio afirmar que el Párroco es titular de la potestad para conceder o negar una licencia». J. GONZÁLEZ ARGENTE, *La Licencia*, 53.

debería ser tratada disciplinalmente – previo a cualquier Acción contenciosa – por el Obispo diocesano.

Las autorizaciones que entran dentro de la responsabilidad pastoral del Párroco quedan lejos de la técnica jurídica de las Licencias que son tratadas en el Libro I y que encuentran su expresión concreta, fundamentalmente, en las Licencias que la potestad administrativa concede en ámbito patrimonial del Libro V. Tiene que ver con la “licitud” (*licitet*) de la actividad puesta en acto:

«si tratta solo di “correttezza” nei confronti di chi in modo proprio (ma non esclusivo) ha nella Chiesa il mandato (missio, ministerium) di esercitare determinate funzioni [come accade spesso in ambito sacramentale parrocchiale]»¹³⁶.

- Ulteriormente, el permiso o la “licencia” sirve desde el punto de vista pastoral para no emprender Acciones disciplinarias contra aquellos ministros que administran los Sacramentos (todos ellos válidos) fuera de su mandato pastoral. Si existe este permiso/licencia, es decir, si el ministro que pretende celebrar los Sacramentos en el ámbito de un mandato pastoral distinto al suyo ha adecuado su conducta a lo exigido por el Derecho y a las exigencias pastorales, no será sancionado por la Autoridad competente. Ahora bien, si la conducta del ministro es extraña a los criterios pastorales de la Parroquia (según los criterios del Obispo para toda la Diócesis) deberá intervenir disciplinalmente el propio Obispo diocesano o el Ordinario propio.

3.3 Delegaciones

En el ámbito de las Delegaciones que el Derecho concede al Párroco la problemática ha girado, tradicionalmente, alrededor de la asistencia del Sacramento del Matrimonio. De forma ordinaria, la facultad de asistencia en la celebración del Matrimonio canónico la tiene el Ordinario del lugar y el Párroco (cfr. Can. 1008 §1). En el Can. 1111 §2 se prescribe que el Párroco, dentro de su territorio, puede “delegar la facultad” para asistir el Matrimonio a personas determinadas. Esta concesión puede ser general, es decir, para todos los Matrimonios que se les presenten dentro de la circunscripción, pero debe hacerse por escrito (cfr. Can. 1111 §2). Unida a esta facultad, como se

136 P. GHERRI, *Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Metodo*, 90 y nota n. 51.

ha señalado, también puede conceder licencias – *ad licitatem* – cada vez que se asiste en virtud de una Delegación general o para celebrar el Matrimonio en otro lugar donde uno de los contrayentes tiene su domicilio o cuasidomicilio (cfr. Cann. 1114-1115; 1118 §1).

La idea central a este respecto resulta bien conocida, y se podría resumir diciendo que el actual *CIC* recurre sistemáticamente al uso del término “facultad” para referirse a la habilitación que en ocasiones el Derecho exige, *ex parte ministri*, para la válida o lícita administración de los Sacramentos. Así, se habla de la facultad de oír confesiones, de la facultad de confirmar y de la facultad de asistir a los Matrimonios¹³⁷.

Para evitar la confusión a la que pueden dar lugar ciertas terminologías es importante aclarar aquí la no correspondencia entre “Delegación de la facultad” y “Delegación de la potestad ejecutiva de gobierno” (cfr. Can. 131). La confusión se puede producir al aplicar algunos principios reguladores de la potestad de jurisdicción, en especial los términos relativos a la potestad ordinaria y delegada, a las facultades del Párroco¹³⁸. En doctrina suele ser habitual aplicar las Normas generales sobre la Delegación de la potestad de régimen (cfr. Cann. 131-132; 137-144) a las Delegaciones que el Párroco concede en virtud de su Oficio¹³⁹. Al realizar esta “analogía jurídica” la imprecisión está en atribuir al delegante – el Párroco en nuestro caso – la misma capacidad que tiene una Autoridad cuando delega la potestad de gobierno bien sea para un caso concreto o para la generalidad de los casos. Por extensión, se concluye

137 Cfr. J. GONZÁLEZ AYESTA, *La noción jurídica de “facultad” en los comentadores del Código de 1917*, en *Ius Canonicum*, XL (2000), 121. «Hablando en estos casos [cfr. Cann. 144 §2; 882; 96; 1111] de una “*facultas*”, se habría querido evitar el término “*potestas*”, por la carga jurisdiccional que este último podría comportar» (*ibidem*). También: E. CORECCO, *Natura e struttura della “sacra potestas”*, en E. CORECCO, *Ius et Communio. Scritti di Diritto canonico*, (G. BORGONOVO - A. CATTANEO, CURR.) Casale Monferrato (Alessandria) - Lugano, 1997, 476-482.

138 Cfr. J.L. SANTOS, *Función*, 584.

139 En los ejemplos señalados a continuación se identifica la “facultad” con la “potestad”: «La *facultad delegada* es la que se concede a una persona por sí misma (cfr. Can. 131 §2) y se rige por las Normas generales que regulan la Delegación (cfr. Cann. 137; 142), y por las específicas del Can. 1111, que regula la asistencia al Matrimonio con facultad delegada. [...] La *facultad ordinaria* es la que va aneja por el propio Derecho a un Oficio (cfr. Can. 131 §1), y, en el caso del Matrimonio, gozan de la misma el Ordinario del lugar y el Párroco, en el ámbito de su jurisdicción territorial o personal. [...] El autor de la Delegación, o delegante, es quien goza de la facultad ordinaria para asistir a los Matrimonios, es decir, el Ordinario del lugar y el Párroco mientras desempeñan válidamente su Oficio» (R. AZNAR GIL, “El Matrimonio canónico”, 170). «Notemos en primer lugar que, en el Ordenamiento canónico, con el verbo “*delegare*” se alude generalmente a uno de los modos de ejercer la potestad de gobierno, sobre todo, la potestad ejecutiva. Aplicando entonces las reglas de esta potestad en materia de asistencia hay que concluir que se denomina ordinaria a la facultad de asistir al Matrimonio cuando se ejerce dicha facultad en cuanto aneja por el Derecho a un Oficio [cfr. Can. 131, §1]» (C. HURTADO, *La asistencia al Matrimonio canónico del testigo cualificado laico*, en *Religión y Cultura*, LV [2008], 373-400).

afirmando que la potestad ordinaria de gobierno es necesaria para delegar a otros ministros la asistencia al Matrimonio¹⁴⁰.

En este sentido es clarificadora la aportación de Arrieta al referirse a la doble concepción de la noción de Delegación: como técnica administrativa general, por una parte, y como específica potestad de gobierno, según se regula en los Cánones referidos a la potestad de gobierno, por otra¹⁴¹. Aunque son conceptos que frecuentemente van unidos no siempre ocurre así. La técnica jurídica y el tipo de “poder” tienen que ver con realidades diversas (funcionales las dos, aunque de manera autónoma), como se puede comprobar cada vez que se transfieren por medio de una Delegación funciones que no comportan ejercicio de la potestad de gobierno:

«La Delega, in quanto tecnica amministrativa, è un sistema di trasferimento di compiti tra due soggetti. Anche se per imperativo legale non tutte le funzioni pubbliche possono essere oggetto di Delega, si tratta di una tecnica indipendente, in via di principio, dalla natura e dal contenuto delle funzioni delegate, e quindi non unicamente circoscritta all'ambito del potere giuridico di governo»¹⁴².

Se trataría de diferenciar el instrumento jurídico del contenido del mismo, que unas veces pueden ser jurisdiccional y otras no¹⁴³. Por ello, de alguna forma, la Delegación de la facultad para ser testigo cualificado en la celebración de un Matrimonio estaría más cerca del contenido de la “concesión” o “licencia”, de las que se ha tratado con anterioridad, que de la “Delegación” de la potestad ejecutiva de gobierno¹⁴⁴. De nuevo, detrás del sentido de la Delegación se manifestaría una perspectiva estructural de la cura pastoral que, en el caso de la asistencia al Matrimonio, es de vital importancia por las consecuencias jurídicas que comporta.

Baste decir finalmente que el Párroco no delega por “potestad” ni lo que delega es la “potestad”¹⁴⁵, sino la habilitación/facultad para asistir el Matrimo-

140 «Como se exponía en el Can. 1109, el *CIC* actual también admite la potestad delegada para asistir a los Matrimonios: es uno de los temas en que mayor evolución y modificación se ha operado en relación al *CIC* anterior. El autor de la Delegación puede ser, a tenor del Can. 137 §1, el que tiene potestad ordinaria y la desempeña válidamente. [...] Puede delegar, como queda dicho, el que tiene potestad ordinaria». F. AZNAR, “Can. 1111”, en L. DE ECHEVERRÍA (dir.), *Código*, 539-540.

141 Cfr. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'Organizzazione ecclesiastica*, Milano, 1997, 198.

142 *Ivi*, 198-199.

143 Cfr. E. LABANDEIRA, *Naturaleza*, 235-238.

144 En las Sentencias rotales ambos términos (“*delegatio*” y “*licentia*”) funcionan alternativamente para referirse a la habilitación para ser testigo cualificado en la celebración del Matrimonio (cfr. A. ΝΙΤΑ, *La suplencia de la facultad de asistir al Matrimonio en caso de error común, a la luz de la Jurisprudencia de la Rota Romana*, en *Ius Canonicum*, XXXIX [1999], 667).

145 En el lenguaje común y en la terminología de la mayoría de la doctrina se sigue utilizando erróneamente “Delegación de la potestad” para asistir el Matrimonio.

nio que por Oficio le corresponde. El Párroco que puede asistir el Matrimonio por Oficio trasfiere la facultad para ese Matrimonio, o en su caso, para la generalidad de los mismos. Sirve para remover un obstáculo que impide al destinatario la válida realización de un determinado acto para el que, de suyo, ya tiene la capacidad necesaria (asistir el Sacramento del Matrimonio)¹⁴⁶.

Ahora bien, el Párroco ¿en virtud de qué título posibilita que otro ministro pueda celebrar en su Parroquia? Frente a una concepción anárquica e individualista de la actividad ministerial el Legislador ha mantenido una disciplina para asegurar que los bienes de la Iglesia sean celebrados con garantías y en el contexto más amplio de una acción pastoral donde el cuidado de la Comunidad cristiana aparece como criterio fundamental. De esta forma, la capacidad sacramental de todo ministro está limitada por el bien de los fieles y la coordinación estructura pastoral.

Por eso, cabe pensar que la “reserva” de la facultad de celebrar el Matrimonio del Párroco como ministro cualificado, obedece no precisamente a destacar la autoridad parroquial, aunque de hecho se produzca simultáneamente, sino más bien a otras finalidades más congruentes con el servicio canónico y pastoral, como el tratar de evitar posibles incertidumbres en los Matrimonios celebrados de forma incontrolada aquí y allá sin garantías jurídicas, y el de prestar atención y continuidad pastoral a los contrayentes antes y después de la celebración del Matrimonio¹⁴⁷.

El discurso, en este caso, no debe centrarse en la supuesta potestad de gobierno que ostenta el que realiza una Delegación, sino en el contenido de las habilitaciones que comporta el *ministerium/Officium* de Párroco, es decir, en el ejercicio de la cura pastoral en su Parroquia que al sujeto corresponde¹⁴⁸.

4. CONCLUSIONES

En estas notas se ha querido profundizar sobre la problemática acerca del *munus* y la “potestad de gobierno” del Párroco y sus consecuencias en el Derecho administrativo canónico. Como consecuencia, se ha pretendido delimitar si la actividad que realiza el Párroco, sobre todo en el ámbito administrativístico, es suficiente para considerarlo como sujeto de potestad de jurisdicción/gobierno.

146 Arrieta, siguiendo a Labandeira, las llama “facultades habituales impropias”.

147 Cfr. J.L. SANTOS, *Funciones especialmente encomendadas al Párroco y problemas parroquiales*, en J. MANZANARES (ed.), *La Parroquia desde el nuevo Derecho canónico*. X Jornadas de la Asociación española de canonistas celebradas en Madrid del 18 al 20 de abril de 1990, Salamanca, 1990, 87.

148 Cfr. E. LABANDEIRA, *Naturaleza*, 235-238.

Un primer elemento significativo que se ha evidenciado es que no se puede continuar razonando con categorías anteriores al Concilio Vaticano II para comprender en plenitud las atribuciones jurídicas y las facultades que el Ordenamiento canónico asigna al Oficio de Párroco. Una posición continuista y sujeta a las concepciones ya superadas por el Concilio Vaticano II, en la que se sigue razonando en continua integración con el *modelo societario-orgánico estatal*, llevaría a una concepción del Derecho administrativo canónico entendido como el Derecho de la “Pública Administración Eclesial”, donde la actividad del Párroco estaría más sujeta a la realización de las funciones de gobierno, públicas y administrativas – como Funcionario que forma parte de ese cuerpo orgánico – que al ejercicio del ministerio presbiteral y cura pastoral confiada.

Debido a los decisivos cambios suscitados por el Concilio Vaticano II y recogidos en el *CIC* de 1983, donde la *potestas regimis* ha sido configurada como un verdadero poder de gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial) dissociándose consecuentemente de los Sacramentos (potestad de Orden) y del Oficio eclesiástico (en el Código vigente no todo Oficio comporta, necesariamente, potestad de jurisdicción), se hace muy difícil continuar manteniendo la terminología potestativa, según la doctrina del Código del 1917, referida a las atribuciones o facultades jurídicas del Párroco en el ejercicio de su ministerio. El paso dado por el Concilio Vaticano II sobre la concepción misma de la Iglesia y, como consecuencia, de la nueva perspectiva abierta en relación a los *munera* cristológicos del sacerdocio ministerial o jerárquico, han suscitado una transformación de la perspectiva tridentina del *Officium curatum* a la concepción dinámica y funcional del *munus/ministerium*.

De esta forma, si la “reserva” del Párroco sobre los Sacramentos o la predicación en su Parroquia se fundamentaba en el *CIC* de 1917 sobre una base jurisdiccional/beneficial (económica), en el Concilio Vaticano II tiene que ver con una perspectiva eminentemente pastoral. El paso es decisivo porque cambian las características constitutivas y funcionales de los “sujetos” o “institutos jurídicos”, mutando radicalmente la relación que con ellos se instaura. La relación precedente era: Párroco => Oficio a cumplir; la actual es: Párroco => Comunidad a acompañar y guiar. Hoy es clarísima la “funcionalidad” de su ministerio en la Parroquia: es ésta, de hecho, la verdadera premisa, la condición misma de la presencia del Párroco y de su “identidad”.

En este sentido, considerando que la potestad jurídica indica la entrada en el ámbito impositivo o punitivo de la actividad del titular del Oficio y la capacidad de cambiar el patrimonio jurídico de otras personas – según las peculiaridades ya expuestas –, al titular del Oficio parroquial le faltan los elementos esenciales para ser determinado como sujeto de potestad de gobierno.

Sin embargo, en las atribuciones jurídicas del Párroco son identificable otras “funciones de autoridad”, que a veces son llamadas, aunque de forma impropia, “potestad” (de Orden, magisterio, espiritual), que responden a los *tria munera* cristológicos (*docendi, sanctificandi, regendi*). Se trata de funciones ministeriales de servicio, en cuanto faltan los elementos que las determinan como poder jurídico que crea sujeción. Estas funciones, normalmente, son encomendadas con la concesión de un ministerio ordenado y es preferible definir las como “funciones de autoridad”. Por ello, la potestad de Orden puede configurarse como “potestad” sólo en un sentido impropio (sólo en la potestad de jurisdicción el término de “potestad” es usado en sentido jurídico) y siempre en referencia al significado genérico de “facultad” que ostenta la autoridad para el gobierno de la Iglesia. Éstas, de hecho, constituyen dimensiones de autoridad, pero no de “potestad” en el sentido jurídico del término.

La plena asunción de esta doctrina permite orientar la tradicionalmente llamada “potestad” del Párroco hacia una nueva perspectiva de la autoridad eclesial. De hecho, desde el principio de la *potestas a munere*, según la cual cada uno posee originariamente todas las facultades, “poderes” o atribuciones necesarias para desempeñar eficazmente el *munus* o encargo recibido, las atribuciones del Párroco se definirían como *la posibilidad de llevar a término eficazmente las funciones asignadas, concediéndole implícitamente todos los elementos necesarios para este fin*. No por potestad o por cualquier otro tipo de “poder jurídico”, sino en virtud de la específica y efectiva capacidad de realización de las funciones pastorales confiadas.

Las funciones de enseñar, santificar y regir, se tratan de un modelo aplicativo del triple *munus* y todas ellas le corresponden sin duda como “moderador” de la vida pastoral y litúrgica, en la dirección y presidencia de la Comunidad cristiana, con una función clara de “vigilancia” y “garantía”, como un “gestor”, llamado a ofrecer los medios propios de la salvación: Palabra y Sacramentos. Las *funciones especialmente confiadas* al Párroco en la Parroquia no pueden ser tratadas con carácter de “reserva”, ni de “exclusividad” como si fuese “propietario” de las mismas, excluyendo para su ejercicio a otros ministros, sino que se quiere señalar – de modo positivo – la misión pública de servicio que le corresponde. Todas estas funciones están orientadas a la “cura pastoral”, presidiendo las Celebraciones litúrgicas, moderando y coordinando las distintas acciones pastorales de la Comunidad cristiana, que nada tiene que ver con la potestad de gobierno.

Se puede comprender, por tanto, que la negativa por parte del Párroco a otro ministro ordenado (o autorización, en su caso) a la celebración de determinados Sacramentos o de la predicación de la Palabra de Dios en la Comunidad cristiana que preside, no se sitúa en la perspectiva del poder jurídico

si no, más bien, en la dinámica de la *responsabilidad pastoral* que la Iglesia le confía como un deber de servicio y de la consecuente “legitimación” o “des-legitimación” para ejercer el ministerio en la Parroquia y sobre sus fieles.

La aplicación del *método constructivo*¹⁴⁹ a la figura del Párroco, ha posibilitado la colocación funcional e institucional del Oficio parroquial en la vida de la Iglesia, donde el elemento fundamental no gira alrededor de su posición potestativa sino en virtud de su realidad funcional – *Oficio/ministerio/servicio* –. De hecho, el examen realizado sobre las atribuciones jurídicas del Párroco en materia “administrativística” ha desvelado una función esencial de responsabilidad y tutela en relación a la actividad litúrgica, la “Pastoral sacramentaria” y en la administración de la Parroquia (como Administrador y Representante del Ente). Estas funciones no implican, necesariamente, una actividad potestativa, ya que faltan los elementos necesarios para ser considerados como “Actos administrativos singulares”. El contenido jurídico de las licencias, dispensas, Delegaciones, Registros y Certificaciones que el Párroco puede dar en su Parroquia son, ciertamente, “Actos jurídicos” relacionados con su función ministerial y tutelados por el Ordenamiento canónico sobre la base de la “cura pastoral”, todos ellos enlazados y dependientes de la función general del Obispo diocesano, a quien corresponde de forma general la potestad de gobierno técnica y jurídicamente precisa.

De lo delineado y motivado, desde el punto de vista jurídico y normativo, se puede concluir que la actividad administrativística del Párroco, como responsable pastoral de la actividad patrimonial, litúrgica, sacramental y catequética de la Parroquia, son funciones desprovistas de toda carga “impositiva” o de “imperio” y orientadas, más bien, a una función de “tutela” y garantía en la correcta realización de las tareas asignadas. El Ordenamiento canónico no le atribuye ni le reconoce ninguna capacidad “dispositiva” en relación a sus fieles sino la “ejecución” de todo cuanto la Iglesia ha establecido que debe ser realizado en la cura pastoral a él confiada.

En definitiva, la autoridad y gobierno del Párroco – miembro del Presbiterio diocesano, nombrado por el Obispo para ese ministerio – se fundamenta en el Sacramento del Orden y se resume básicamente en una función ministerial y pastoral que encuentra su fundamento en los *tria munera* cristológicos. De esta forma, el Párroco asume el ministerio de la Comunidad (LG 20), representa a Cristo Cabeza (PO 2) y preside la Parroquia entregándose a la

149 Cfr. P. GHERRI, *Corresponsabilità e Diritto: il Diritto amministrativo*, in P. GHERRI (ed.), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2010, 144-152.

formación de la auténtica Comunidad cristiana (PO 6). Habría que distinguir, por tanto, entre una función de gobierno (*munus regendi*), que corresponde al Párroco en su Parroquia, y el ejercicio del poder jurídico (*potestas regiminis*), que corresponde, de manera originaria, solamente al Obispo diocesano.

La perspectiva jurídica, además de teológica, del triple *munus* que el Código de Derecho Canónico de 1983 confía a los Párrocos y que contiene una serie de derechos y obligaciones resultantes del Oficio, no implica necesariamente la existencia de una potestad de jurisdicción del Párroco. Se trata de funciones ministeriales al servicio de la Comunidad cristiana propuestas y tuteladas por el Ordenamiento canónico sobre la base de la cura pastoral y de la propia configuración de los Presbíteros en la Iglesia.

La actividad administrativa del Párroco: ¿es jurisdicción?

DANIEL JUAN TORTOSA

Abstract

En la actualidad se sigue debatiendo si las funciones jerárquico-pastorales que ejercita el Párroco y las facultades a él atribuidas por las Normas canónicas – especialmente en el ámbito del Derecho administrativo canónico – son suficientes para identificarlo como sujeto de *potestas regiminis*. El presente estudio propone un análisis de la actividad administrativa del Párroco en la gestión y disposición patrimonial (Archivo parroquial, Registros, Certificaciones y cargos), y en la Liturgia, Sacramentos y catequesis de la Parroquia (dispensas, licencias o Delegaciones), que permita ir más allá de las cuestiones doctrinales acerca de la “*potestas*” (sacra, de jurisdicción o de Orden) o de su mera “legitimación”, y consienta – indicando su lugar específico – individualizar sus funciones ministeriales al servicio de la Comunidad cristiana.

Palabras clave: Potestad de gobierno; jurisdicción; Párroco; Derecho administrativo; actividad administrativa.

Abstract

Nowadays there is discussion concerning whether the hierarchic-pastoral functions, which are carried out by the Parish priest, and the faculties attributed to him by the canonical Norms – particularly in the area of Canonical Administrative Law – are sufficient to identify him as a potestas regiminis subject. The present study proposes an analysis of the administrative activity of the Parish priest regarding patrimonial management (Parish Archives, Registries, Certificates and positions), as well as in the Liturgy, Sacraments and catechesis of the Parish (dispensations, permissions or Delegations), which allow him to go beyond the doctrinal questions regarding “potestas” (sacra, of jurisdiction or of Order) or of mere “legitimacy”, and to consent to personalize – indicating in the specific situation – his ministerial functions at the service of the Christian Community.

Keywords: Government power; jurisdiction; Parish priest; Administrative Law; administrative activity.

V. NOTÆ

Sezione non soggetta a *peer-review*.

La formula nel Processo romano e in quello canonico. Tra *veritas rei* e *moralis certitudo*

FRANCESCO GIAMMARRESI

SOMMARIO 1. Premessa. 2. La formula nel Processo romano. 3. La formula nel Processo canonico. 4. *Veritas rei* e *moralis certitudo*.

SUMMARY 1. Introduction. 2. The formula of Roman Process. 3. The formula of Canonical Process. 4. *Veritas rei* and *moralis certitudo*.

1. PREMESSA

Il binomio giustizia-Processo ha interpellato da sempre i giuristi di ogni tempo, primi fra tutti – com'è ovvio – quelli d'epoca romana. Sappiamo bene, infatti, che i Romani pensavano al Diritto proprio attraverso il Processo sicché, ogni qualvolta si trovavano di fronte ad un problema giuridico, essi lo rappresentavano in termini di Azione prim'ancora che di diritto soggettivo. Bisogna, tuttavia, osservare che, se da una parte il Diritto sostanziale costituisce il campo delle certezze, ammettendo che le situazioni giuridiche soggettive esistano realmente, il Processo è il campo delle incertezze: «La sua ragion d'essere sta proprio in queste incertezze e sua funzione è quella di dissiparle»¹.

In quanto mezzo che consente di soddisfare il proprio diritto, pertanto, il Processo implica una necessaria tensione verso la giustizia, intesa, secondo la celebre definizione ulpiana, quale “*constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*” (D. 1.1.10pr.). In questa prospettiva, il Processo si propone come obiettivo la ricerca e l'accertamento della verità oggettiva e – in modo peculiare quello canonico – il raggiungimento della certezza morale.

1 G. PUGLIESE, “Diritto”, in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia delle Scienze sociali*, III, Roma, 1993, 76.

Fatta questa premessa, che ritengo punto di partenza largamente condivisibile, vorrei concentrare l'attenzione su un aspetto del Processo – tanto quello romano, quanto quello canonico² – intorno al quale mi sono imbattuto sin dai primissimi studi *in utroque Iure*, ovvero il tema della “formula”.

2. LA FORMULA NEL PROCESSO ROMANO

La prima considerazione da cui partire è che la nascita del Processo formulare ha dato inizio al fenomeno della «formazione del Diritto nel e per effetto del Processo»³, specie attraverso l'attività svolta dai Pretori (*urbanus* e *peregrinus*) e dagli altri Magistrati muniti di *Iurisdictio*, che avevano il compito di creare i mezzi processuali e fissare i criteri per il successivo Giudizio. L'istituzione di un nuovo tipo di Processo, ossia quello *per formulas*, dapprima alternativo e non immediatamente sostitutivo del precedente (*per Legis Actiones*), segna il progressivo superamento del sistema processuale più antico, in favore di uno più agevole. Infatti, al rigido formalismo dei *certa verba*, si sostituisce una “formula astratta” fissata dal Pretore mediante *concepta verba*, attingendo da quelle contenute nell'Editto che, ogni anno all'inizio della Carica, egli era solito emanare.

L'origine della formula⁴ nel Processo romano è da rinvenire, quasi certamente, nel Processo tra stranieri o fra Romani e stranieri, laddove, risultando difficile l'utilizzo delle *Legis Actiones* – riservate ai soli *cives romani* – si permetteva alle parti di esporre liberamente la questione controversa e di muovere rispettivamente le loro pretese. Quest'ultime, attraverso la *litis contestatio*, venivano fissate nella formula, di cui le parti avrebbero poi fatto uso *apud Iudicem*. Essa ha una struttura logica che possiamo qualificare come schema processuale di tipo ipotetico, col quale si persegue l'obiettivo di accertare una situazione di fatto o di Diritto⁵.

2 «L'idea romana è l'anima e la vita del Processo civile moderno; compressa dalle vicissitudini dei secoli, oscurata dalla sovrapposizione di concetti e costumi derivati dalla mentalità d'altre razze, essa resiste tenacemente abbarbicandosi alle oasi sopravvivenenti di pensiero romano, nelle terre di Diritto romano, nei Giudizi ecclesiastici». G. CHIOVENDA, *L'idea romana nel Processo civile moderno*, in *Rivista di Diritto Processuale Civile*, IX (1932), 317.

3 G. PUGLIESE, *Diritto e Processo nell'esperienza giuridica romana*, in AA.VV., *Diritto e Processo nell'esperienza giuridica romana*. Atti del Seminario torinese (4-5 dicembre 1991) in memoria di Giuseppe Provera, Napoli, 1994, 17.

4 Cfr. C.A. CANNATA, “Formula”, in A. AZARA - E. EULA (dir.), *Novissimo digesto italiano*, VIII, Torino, 1961, 580-585; E. BETTI, “Processo civile (Diritto romano)”, in A. AZARA - E. EULA (dir.), *Novissimo*, XIII, 1099-1120; D. MANTOVANI, *Le formule del Processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di Diritto romano*, 2 ed., Padova, 1999. Sul Processo formulare, *ex plurimis*, si veda: G. PUGLIESE, *Il Processo formulare* (Lezioni, 1948-1949), Torino, 1950.

5 Parimenti in ambito canonico, come si dirà più avanti, la formula ha come obiettivo il raggiungimen-

La forma impersonale dell'enunciato – in terza persona – trova giustificazione nel fatto che la formula non è atto di sola volontà delle parti, poiché si manifesta attraverso un paradigma predisposto dalla Legge o dal Pretore⁶. Dal punto di vista strutturale, infatti, la formula del Processo romano si apre con un preciso ordine di giudicare e prosegue nella forma interrogativa indiretta: “*Titius Iudex esto*”, in apertura, indica il nome del Giudice; mentre “*si paret... condemnato, si non paret absolvito*”⁷, costituisce l'espressione con la quale viene presentato il fatto controverso. Esso, dovrà, a sua volta, concludersi in un modo o nell'altro, ossia con la condanna del convenuto oppure con la sua assoluzione.

Come ci testimonia il giurista Gaio, nel suo quarto commentario delle Istituzioni, la formula era composta da più parti, di cui talune principali⁸ – ovvero l'*intentio*, la *demonstratio*, l'*adiudicatio* e la *condemnatio* – e altre accessorie. Eppure, esse non ricorrevano sempre tutte insieme: a ben vedere, infatti, oltre alla nomina del Giudice o dei Giudici, che non poteva mai mancare, l'*intentio*, ossia la parte iniziale o premessa della formula con la quale “*actor desiderium suum concludit*” (Gai 4.41), era l'unica clausola che poteva trovarsi da sola⁹.

Quelle costituite dalla sola *intentio* presero il nome di “*formulae praeiudiciales*” (in seguito, nel Diritto giustiniano, “*Actiones praeiudiciales*”), dette anche semplicemente “*praeiudicia*”, nelle quali il Giudice doveva risolvere questioni di stato delle persone oppure una questione di mero fatto come

to di un giudicato conforme a verità mediante l'accertamento razionale dei fatti (cfr. E. DI BERNARDO, *Accertamento razionale dei fatti nella fase probatoria*, Coll. *Corona lateranensis*, n. 18, Roma, 2002).

6 Nel Processo canonico, invero, la *litiscontestatio* con cui si determina, in termini giuridici, l'oggetto della controversia e il Decreto di concordanza del dubbio, costituiscono il frutto di una cooperazione tripartita, ciascuno secondo la propria prospettiva, tra il Giudice e le parti, potendo quest'ultime non solo manifestare la propria posizione processuale, ma finanche il loro disaccordo con la formula fissata (cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 6 ed., Roma, 2012, 370; v. *infra* §2, note nn. 23-24).

7 La struttura logica della formula è quella di «un giudizio ipotetico alternativo nel quale, posta una premessa o una serie di premesse, la cui sussistenza in fatto forma oggetto dell'accertamento arbitrale, si afferma come conseguenza per l'ipotesi che risultino accertate (*si paret*), che il Giudice dovrà condannare il convenuto verso l'*actor*: mentre per l'ipotesi contraria si afferma che dovrà assolverlo» (E. BETTI, “Processo”, 1109).

8 Gai 4.39-43: «39. *Partes autem formularum hæc sunt: demonstratio, intentio, adiudicatio, condemnatio.* 40. *Demonstratio est ea pars formulæ, quæ principio ideo inseritur, ut demonstretur res, de qua agitur [...].* 41. *Intentio est ea pars formulæ, qua actor desiderium suum concludit [...].* 42. *Adiudicatio est ea pars formulæ, qua permittitur Iudici rem alicui ex litigatoribus adiudicare, velut si inter coheredes familiæ eriscundæ agatur aut inter socios communi dividundo aut inter vicinos finium regundorum [...].* 43. *Condemnatio est ea pars formulæ, qua Iudici condemnandi absolventive potestas permittitur.*»

9 Gai 4.44: «*Non tamen istæ omnes partes simul inveniuntur; sed quædam inveniuntur, quædam non inveniuntur. certe intentio aliquando sola invenitur, sicut in praeiudicialibus formulis.*»

premessa ad un altro Processo. Infatti, il termine stesso “*præiudicium*”¹⁰ indica la

«influenza che una decisione giudiziaria anteriormente resa potrà esercitare su un Giudizio successivo, quando due controversie siano tra loro collegate per motivi giuridici o di semplice fatto»¹¹.

Il contenuto di queste Sentenze, pertanto, sembrerebbe obbligare solo il Giudice del Processo principale alla cui risoluzione era necessaria, sicché potremmo qualificare il *præiudicium* come «una Sentenza, cui il Giudice del successivo Processo facilmente sarà indotto a conformarsi»¹². Si è parlato anche di “Causa pregiudiziale” «cioè come questione che, costituendo l’antecedente logico di una Causa e della sua decisione, dà luogo ad accertamento incidentale»¹³. Pertanto, trattandosi di Azioni la cui definizione è preliminare rispetto ad altre questioni, perché rivolte a preparare un futuro Giudizio, potrebbero dirsi anche Cause incidentali¹⁴.

Ad ogni modo, non v’è dubbio che le *formulae præiudiciales* – adoperate per le controversie di stato nei casi fissati dall’Editto – risultino costituite dalla sola *intentio* introdotta dalla congiunzione dubitativa “*an*” e che il Giudice chiamato a risolverle non pronunciava una condanna – sempre equivalente ad una somma di denaro – in ragione del fatto che essa risultava inconciliabile con la natura dell’interesse protetto¹⁵.

Quest’ultima caratteristica, a mio sommessimo avviso, rileva maggiormente rispetto a quella che, invece, guarderebbe alla natura di Causa incidentale o piuttosto alla sua funzione pregiudiziale¹⁶. Utilizzando un linguaggio moderno, potremmo parlare di Azioni di mero accertamento, di cui quella *præiudicialis* romana costituiva certamente l’antenato. Come s’è già detto, i *præiudicia* potevano riguardare questioni relative all’esistenza o al modo di essere di un rapporto giuridico o anche di una situazione di mero fatto; situazioni per le quali si dava un’autonoma tutela, la sola possibile, consistente in un

10 Sul tema si veda: J. TRIANTAPHYLLOPOULOS, *Præiudicium*, in *Labeo*, VIII (1962), 73-97, 220-240; F. DE MARINI AVONZO, “*Præiudicium*”, in A. AZARA - E. EULA (dir.), *Novissimo*, XIII, 541-543.

11 F. DE MARINI AVONZO, “*Præiudicium*”, 541.

12 *Ibidem*.

13 *Ibidem*.

14 Sulla rilevanza attuale del tema si veda: A. ZAPPULLA, *Le Cause incidentali nel Processo civile ordinario e nel Processo canonico: elementi comparatistici*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017), 525-562.

15 Cfr. M. TALAMANCA, *Elementi di Diritto privato romano*, 2 ed., Milano, 2013, 156.

16 Cfr. M. MARRONE, *L’efficacia pregiudiziale della Sentenza nel Processo civile romano*, in *Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Palermo*, XXIV (1955), 1-604, spec. 367-404; M. MARRONE, *Sulla funzione delle “formulae præiudiciales”*, in *Jus*, XI (1960), 246-263; M. MARRONE, *L’effetto normativo della Sentenza. Corso di Diritto romano*, 2 ed., Palermo, 1965.

accertamento, anche negativo, qualora l'attore avesse avuto interesse alla dichiarazione di esistenza o no di un determinato rapporto.

Gaio, infatti, riferisce che i *præiudicia* avevano ad oggetto sia semplici fatti, come il *præiudicium* “*quanta dos sit*”, sia situazioni di Diritto¹⁷: tra quest'ultime, l'esempio di formula pregiudiziale che il giurista ci consegna è quella che si domanda “*an aliquis libertus sit*”. Azioni pregiudiziali si potevano rinvenire anche nel Diritto giustiniano¹⁸, sebbene limitatamente a quelle che trattavano di risolvere una questione *de statu hominum*¹⁹: “*an aliquis liber vel an libertus sit, vel de partu agnoscendo*”, ovverosia quelle con cui ci si domanda se Tizio è libero o schiavo, ingenuo o libertino, se il figlio aveva per padre il marito della madre a lui legata da giuste nozze.

Da ciò si può facilmente comprendere l'importanza di simili questioni, perché lo stato di una persona manifesta una condizione fondamentale sulla quale si possono innestare una serie di ulteriori rapporti. In questo genere di Cause, il bene in gioco è la certezza giuridica²⁰ sulla propria condizione: infatti, con l'Azione di mero accertamento o dichiarativa – sia positiva che negativa, ossia relativa ad un rapporto esistente o no – che non presuppone la violazione di un diritto sostanziale, non si vuole ottenere una determinata prestazione da un altro soggetto, ma si intende raggiungere, attraverso una definizione giudiziale, un bene-interesse del singolo²¹.

3. LA FORMULA NEL PROCESSO CANONICO

A bene vedere, sia sotto l'aspetto della struttura che dell'enucleazione, ma soprattutto nella sua funzione di accertamento di uno *status personæ*, la *formula præiudicialis* romana (*an... sit*) appare l'antecedente della *formula dubii* (*an constet*) del Processo matrimoniale canonico, la quale indica il quesito su

17 Gai 4.44: «*Certe intentio aliquando sola invenitur, sicut in præiudicialibus formulis, qualis est, qua quæritur, aliquis libertus sit, vel quanta dos sit, et alia complures*».

18 Inst. 4.6.13: «*Præiudiciales Actiones in rem esse videntur, quales sunt, per quas quæritur, an aliquis liber vel an libertus sit, vel de partu agnoscendo, ex quibus fere una illa legitimam Causam habet, per quam quæritur, an aliquis liber sit: ceteræ ex ipsius Prætoris Iurisdictione substantiam capiunt*».

19 Sul tema sia permesso rinviare a: F. GIAMMARRESI, *Formule et Actiones præiudiciales quibus de statu hominum disceptatur*, in *Studia et Documenta Historiæ et Iuris*, LXXXIII (2017), 603-613.

20 «Normalmente i beni della vita possono conseguirsi anche fuori del Processo, onde il Processo ha rispetto ad essi natura d'istituto secondario e subordinato, di rimedio contro la inadempienza degli obbligati; ma la certezza giuridica, che è per se stessa un bene, non può conseguirsi se non nel Processo». G. CHIOVENDA, *L'idea*, 320.

21 Così G. CHIOVENDA, *L'Azione nel sistema dei diritti*, in G. CHIOVENDA, *Saggi di Diritto processuale civile*, Bologna, 1904, 84-85, nota n. 68. Si veda anche: C. CARIGLIA, *Profili generali delle Azioni di accertamento negativo*, Torino, 2013, 24.

cui dovrà pronunciarsi il Tribunale, ossia l'oggetto stesso del Giudizio²². Tra l'altro, la stessa formulazione del dubbio si inserisce all'interno di una parte importante del Processo canonico che è la *litis contestatio*²³, anch'essa di indiscussa origine romanistica²⁴, attraverso la quale si determina il *Petitum* e si dà il *nomen Iuris* alla controversia²⁵.

A tal riguardo, la Normativa in vigore prima della riforma del Processo matrimoniale del 2015 attraverso le *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ* di Papa Francesco, "*Mitis Iudex*" e "*Mitis et misericors Iesus*" del 15 agosto 2015²⁶, prescriveva che, nelle Cause difficili (cfr. Can. 1513)²⁷ e nelle Cause di nullità matrimoniale (cfr. Can. 1677 abrogato)²⁸, la formula con la quale si stabiliscono i termini della controversia si ponga in forma di dubbio, specificando altresì che, nelle Cause matrimoniali, essa deve indicare anche i Capi²⁹ per i

22 Cfr. P. MONETA, "Processo (Processo matrimoniale canonico)", in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia giuridica*, XXIV, Roma, 1991, 4 n. 5.

23 Nel Processo canonico, la contestazione della lite si esplica in quell'atto mediante il quale il Giudice, con proprio Decreto e in regolare contraddittorio fra le parti, fissa in modo definitivo e tendenzialmente irrimediabile, i termini della controversia.

24 In particolare, rispetto al Processo *per formulas*, si veda: E. MAZZACANE, *La litis contestatio nel Processo civile canonico*, Napoli, 1954, 5-11; R. COLANTONIO, *La litis contestatio*, in P.A. BONNET - C. GULLO (curr.), *Il Processo matrimoniale canonico*, nuova edizione aggiornata ed ampliata, Coll. *Studi giuridici*, n. XXIX, Città del Vaticano, 1994, 491-494, spec. 492, nota n. 1 ove bibliografia. La *litis contestatio* prende il nome dall'antica usanza di chiamare i presenti come testimoni dell'intesa tra i litiganti sull'oggetto della controversia: nell'ambito del Processo *per formulas*, «indica l'accordo che si esprime pubblicamente *in Iure* non solo sull'oggetto e i confini della lite che il Giudice dovrà trattare, ma anche sull'effetto vincolante della Sentenza per entrambe le parti, che ad essa volontariamente si sottomettono» (M. BRUTTI, *Il Diritto privato nell'antica Roma*, 2 ed., Roma, 2011, 616-617).

25 Cfr. E. DI BERNARDO, *Il nomen Iuris tribuere nelle Cause di nullità matrimoniale*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, XXI (2011), 91-126.

26 Cfr. FRANCISCUS PP., *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Canones Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur: Mitis et Misericors Iesus*, in *AAS*, CVII (2015), 946-957; FRANCISCUS PP., *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Canones Codicis Iuris Canonici de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur: Mitis Iudex*, in *AAS*, CVII (2015), 958-966.

27 Can. 1513 §2: «Le richieste e le risposte, oltre che nel Libello introduttorio della lite, possono essere espresse o nella risposta alla Citazione o in dichiarazioni fatte a voce avanti al Giudice; ma nelle Cause più difficili le parti devono essere convocate dal Giudice per concordare il dubbio o i dubbi, a cui si dovrà rispondere nella Sentenza».

28 Can. 1677 §2 abrogato: «Trascorso il termine di quindici giorni dalla notifica il Presidente o il Ponente, a meno che una delle parti non abbia richiesto l'Udienza per la contestazione della lite, entro dieci giorni stabilisca d'Ufficio con suo Decreto la formulazione del dubbio o dei dubbi e la notifichi alle parti».

La Norma attualmente in vigore è il Can. 1676 che al §2 stabilisce: «Trascorso il predetto termine, dopo aver nuovamente ammonito, se e in quanto lo ritenga opportuno, l'altra parte a manifestare la sua posizione, il Vicario giudiziale con proprio Decreto determini la formula del dubbio e stabilisca se la Causa debba trattarsi con il Processo ordinario o con il Processo più breve a norma dei Cann. 1683-1687. Tale Decreto sia subito notificato alle parti e al Difensore del vincolo».

29 Cfr. G. ERLEBACH, *Il "Caput" nelle Cause di nullità matrimoniale. Abbozzo degli aspetti normativi e dottrinali*, in J. KOWAL - J. LLOBELL (curr.), *Iustitia et Iudicium. Studi di Diritto matrimoniale e*

quali si impugna la validità del vincolo³⁰. In realtà, già prima della Normativa codiciale, l'Art. 88 dell'Istruzione "Provida Mater"³¹ stabiliva che nella contestazione della lite «*semper discutiendum erit dubium: an constet de Matrimonii nullitate, ob Caput vel Capita recensita, in casu*». La medesima disciplina, che prevedeva anche l'indicazione del Capo o dei Capi di nullità, fece formalmente ingresso pure nelle *Normæ Romanæ Rotæ Tribunalis* del 1994³², ove si stabilì: «*In Causis nullitatis Matrimonii formula dubii est: An constet de Matrimonii nullitate in casu, additis Capite vel Capitibus*» (Art. 62 §1)³³.

Ora, con la riforma del 2015, il Legislatore canonico ha stabilito che il Vicario giudiziale debba, con proprio Decreto, determinare la formula del dubbio indicando il Capo o i Capi per i quali si impugna la validità matrimoniale, oltre che stabilire se la Causa debba trattarsi con il Processo ordinario o con quello più breve (cfr. Can 1676 §2 vigente). Poco dopo, tuttavia, mediante un Rescritto del 7 dicembre 2015, relativo ai due *motu proprio*, il Legislatore ha stabilito – *inter cætera* – che nelle Cause di nullità matrimoniale innanzi al Tribunale della Rota Romana (e dunque non anche negli altri Tribunali), il «dubbio sia fissato secondo l'antica formula: *An constet de Matrimonii nullitate, in casu*»³⁴, ossia mediante la formula del dubbio generico, senza cioè la

processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, III, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXXIX, Città del Vaticano, 2010, 1753-1772; G.P. MONTINI, *La funzione processuale del Capo di nullità matrimoniale*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s LI (2011), 445-470.

- 30 Can. 1677 §3 abrogato: «La formula del dubbio non chieda soltanto se consta della nullità del Matrimonio nel caso, ma deve anche determinare per quale Capo o per quali Capi è impugnata la validità delle nozze». In merito si veda: PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Instructio servanda a Tribunalibus diœcesanis et interdiœcesanis in pertractandis Causis nullitatis Matrimonii: Dignitas Connubii*, in *Communicationes*, XXXVII (2005), 11-92, Art. 135 §3. Per un *excursus* sull'argomento, si veda: G.P. MONTINI, *Dall'Istruzione "Provida Mater" all'Istruzione "Dignitas Connubii"*, in P.A. BONNET - C. GULLO (edd.), *Il Giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii"*. *Parte prima. I principi*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXV, Città del Vaticano, 2007, 17-45; G. MARAGNOLI, *La formula del dubbio (Artt. 135-137)*, in P.A. BONNET - C. GULLO (edd.), *Il Giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii"*. *Parte terza. La parte dinamica del Processo*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXVII, Città del Vaticano, 2008, 85-131.
- 31 Cfr. SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Instructio servanda a Tribunalibus diœcesanis in pertractandis Causis de nullitate Matrimonium: Provida Mater*, in *AAS*, XXVIII (1936), 313-361.
- 32 Cfr. ROMANÆ ROTÆ TRIBUNAL, *Normæ: Quammaxime decet*, in *AAS*, LXXXVI (1994), 508-540.
- 33 Bisogna osservare, tuttavia, che effettivamente la Normativa rotale del 1934, rimasta in vigore fino alla promulgazione delle suddette Norme del 1994, stabiliva in modo diverso: prescriveva, infatti, la formulazione generica del dubbio nelle Cause di nullità matrimoniale, ovvero «*an constet de Matrimonii nullitate in casu*».
- 34 FRANCISCUS PP., *Rescriptum: circa novam Legem efficiendam atque servandam de Processu matrimoniali*, 7 decembris 2015, in *AAS*, CVIII (2016), 5, n. II.1. Il *motu proprio* dice «antica formula» proprio perché essa risultava già in vigore con la promulgazione delle *Normæ Sacræ Romanæ Rotæ Tribunalis* del 29 giugno 1934 (cfr. SACRA ROMANA ROTA, *Normæ Sacræ Romanæ Rotæ Tribunalis*, in *AAS*, XXVI [1934], 449-492), emanate da Papa Pio XI, nel cui Art. 77 era stabilito: «*In Causis nullitatis Matrimonii, sueta dubii formula est "an constet de Matrimonii nullitate in casu"*».

formulazione specifica dell'eventuale motivo di nullità da verificare³⁵. Siffatta decisione non ha mancato di suscitare, in dottrina, un ampio dibattito, pure in relazione ai problemi che la Sentenza potrebbe sollevare, in sede di Delibazione, relativamente al corretto esercizio del diritto alla difesa³⁶.

Ad ogni modo, non essendo certamente questa l'occasione per discutere delle problematiche sollevate dal menzionato Rescritto³⁷, è bene soffermarsi su ciò che, invece, rileva per il nostro lavoro, ovvero l'affinità della *formula dubii*, nell'Azione di accertamento canonico sulla validità del vincolo matrimoniale, con la formula adottata nei *præiudicia* relativi a questioni di stato (*ingenuitas, libertas, potestas*)³⁸. Orbene, nell'ambito dei *præiudicia*, le Fonti romanistiche non ci presentano casi che trattino dello stato della persona *in re matrimoniali* (si pensi, ad esempio, alla condizione della *uxor in manu*³⁹); tuttavia, ciò non sarebbe da escludere, specie in considerazione del fatto che Gaio menziona solo due esempi, ma lascia spazio ad altri casi possibili, rimessi alla creatività del Pretore, nella generica indicazione "*et alia complures*"⁴⁰.

35 Sull'argomento, rinvio al prezioso contributo – in corso di pubblicazione, ma gentilmente anticipatomi dall'autore – di G. ERLEBACH, *L'antica formula "An constet de Matrimonii nullitate, in casu" e l'estensione dell'oggetto di giudizio*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *Questiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, Coll. *Annales doctrinae et Iurisprudentiae canonicae*, n. VI, Città del Vaticano, (in corso di pubblicazione per l'anno 2018), che vuol essere un'analisi sull'utilizzo di tale antica formula nella storia della Rota Romana, sì da «comprendere meglio il background remoto della riportata disposizione pontificia» (dall'Introduzione).

36 Cfr. G. BONI, *La recente riforma del Processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (parte seconda), in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*. Rivista telematica, n. 10/2016, 14 marzo 2016, URL: < <https://www.statoechiese.it/contributi/la-recente-riforma-del-processo-di-nullita-matrimoniale.-problemi-critici> > 29-56 (al 11/11/2018); M. FERRANTE, *La Delibazione delle Sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale dopo la riforma del Processo matrimoniale canonico*, in *Jus*, LXIV (2017), 240-283; AA.VV., *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del m.p. Mitis Iudex dominus Iesus e del Rescriptum ex Audientia del 7 dicembre 2015*, Coll. *Studi giuridici*, s.n., Città del Vaticano, 2018, *passim*.

37 Per un'analisi, in modo significativamente critico, di taluni aspetti del provvedimento rinvio ad A. CATTÀ, *Giusto Processo e verità della decisione nel Diritto canonico*, Coll. *Corona lateranensis*, n. 85, Città del Vaticano, 2017, 184-220.

38 Cfr. D. MANTOVANI, *Le formule*, 83-84.

39 Sull'argomento: C. FAYER, *La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, Roma, 2005, 199-222. Ciò nonostante vi siano in dottrina, come rileva l'autore (*ivi*, 188, nota n. 8), differenti posizioni rispetto al rapporto tra il Matrimonio e la *conventio*, il cui effetto non era la costituzione del vincolo matrimoniale, quanto l'acquisizione della *manus*, potendo perciò distinguersi la sola *uxor* dalla *uxor in manu mariti*. Ora, Gaio tratta dell'una e dell'altra questione, cioè sia del Matrimonio che della *conventio in manum*, a proposito delle persone *alieno iuri subiectae*: per cui l'effetto della *conventio in manum* sarebbe stato comunque quello di sottoporre la *uxor* alla *potestas* del marito, se *pater familias*, o del *pater familias* del marito, se *filius familias*, assimilando completamente la posizione della *uxor in manu* a quella della *filia in potestate* (cfr. *ivi*, 212-213).

40 *V. supra* §2, nota n. 17.

Tra l'altro, in accordo alla bipartizione gaiana del *præiudicium*, ritengo che, relativamente al Matrimonio, esso sarebbe potuto sorgere sia sotto l'uno che l'altro aspetto, ovvero sia come questione di stato che come questione di fatto, dal momento che il Diritto romano considerava il Matrimonio proprio come una *res facti*, sebbene produttivo di notevoli conseguenze giuridiche⁴¹. Nondimeno, malgrado le Fonti sui *præiudicia* non si occupino specificamente della situazione matrimoniale e/o coniugale, proprio nell'ambito di una delle questioni sullo *status personæ* (in particolare quella dell'*ingenuitas* trattata in D. 1.5.25)⁴², Ulpiano ci consegna un importantissimo e noto principio del Diritto processuale secondo il quale *res iudicata pro veritate accipitur*.

Il suddetto principio non vuol dire che la Sentenza è la verità, ma che essa prende il posto della verità: esso sancisce, infatti, la necessità di assicurare che vi sia fermezza delle situazioni giuridiche ed esprime l'irrevocabilità di una decisione, qualora sia divenuta inappellabile. Tuttavia, se – in ambito canonico – da una parte vi è una mitigazione della fermezza del principio della *res iudicata* nelle Cause sullo stato delle persone⁴³, sicché le Sentenze non passano mai in giudicato⁴⁴, dall'altra è necessario che sia sempre raggiunta la *moralis certitudo*, requisito indispensabile e del tutto peculiare del Diritto processuale canonico.

4. VERITAS REI E MORALIS CERTITUDO

Si tratta di due concetti che, specie in ambito giudiziale canonico, difficilmente possono essere declinati individualmente: l'uno sta a significare la prevalenza assoluta dell'accertamento della verità oggettiva⁴⁵, l'altro indica il

41 Cfr. C. SANFILIPPO, *Istituzioni di Diritto romano*, 3 ed., Napoli, 1955, 129. Con le stesse parole dell'autore, mi piace ribadire che «nel carattere di *res facti* che i Romani attribuiscono al Matrimonio, nessuno sia indotto tuttavia a ravvisare una concezione materialistica del rapporto stesso, ché anzi la concezione romana del Matrimonio è altamente spirituale e nobilissima» (*ibidem*).

42 Ulp. 1 *ad Legem Iul. et Pap.* D. 1.5.25: «*Ingenium accipere debemus etiam eum, de quo sententia lata est, quamvis fuerit libertinus: quia res iudicata pro veritate accipitur*». Il passo citato, tra l'altro, verte proprio intorno ad alcuni specifici divieti in ambito matrimoniale (cfr. F. GIAMMARRESI, *Formula*, 611-613).

43 Gli stati di persona, che rivestono una specifica importanza in ambito canonico, sono: la condizione libera della persona; lo stato religioso; lo stato familiare o coniugale.

44 Can. 1643: «Le Cause sullo stato delle persone, non escluse le Cause per la separazione dei coniugi, non passano mai in giudicato».

45 Sul tema si possono trovare numerosi ed interessanti spunti di riflessione in: C. CASCIONE - C. MASI DORIA (CUR.), *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche*, Napoli, 2013; S. PULIATTI, *Accertamento della veritas rei e principio dispositivo nel Processo postclassico-giustiniano*, in S. PULIATTI - U. AGNATI (CUR.), *Principi generali e tecniche operative del Processo civile romano nei secoli IV-VI d.C.* Atti del Convegno - Parma, 18 e 19 giugno 2009, Parma, 2010, 103-128.

grado di certezza, richiesta nell'animo del Giudice, circa la *res Sententia definienda*⁴⁶. D'altro canto, qualunque decisione giudiziale nell'Ordinamento canonico esige, dall'Autorità che la emette, due atteggiamenti: «Fedeltà, rispetto alla *quæstio Iuris*; certezza morale, rispetto alla *quæstio facti*»⁴⁷.

Orbene, prima della riforma del 2015, vi era l'esigenza di ottenere due decisioni affermative per potere celebrare nuove nozze: si trattava di una Procedura peculiare, ben distinta dall'Appello⁴⁸, necessitata dal fatto di dover ottenere la c.d. "doppia conforme", ovvero una seconda Sentenza, tra le stesse parti e sul medesimo *Petitum*, affinché la decisione giudiziale sullo stato delle persone divenisse esecutiva⁴⁹.

Vero è che la Sentenza fa stato⁵⁰, ma contro di essa possono essere esperiti la *restitutio in integrum* (se passata in giudicato), la *Querela nullitatis* e la *nova Causæ propositio*; il secondo Giudice, salvo il caso della Querela di nullità – quale mezzo ordinario di impugnazione previsto per le Sentenze affette da vizi – dovrà ripartire dal caso concreto, cioè dagli Atti e dalle nuove Prove, non invece dalla Sentenza precedente.

Difatti, per garantire l'accertamento della *veritas rei*, l'Ordinamento canonico, diversamente dai sistemi processuali di altri Ordinamenti, concede due rimedi straordinari contro la Sentenza già divenuta esecutiva⁵¹: la nuova

46 Sull'argomento si veda: E. DI BERNARDO, *Accertamento*, 33-52; C. IZZI, *La certezza morale nel Giudizio canonico*, in *Apollinaris*, LXXXIV (2011), 245-269 (anche in: C. IZZI, *Primato della verità e dignità della persona nel Processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2015, 75-99, spec. 76 nota n. 6 ove bibliografia); A. PESTKA, *L'argomentazione della certezza morale nelle Cause di nullità matrimoniale per esclusione dell'indissolubilità nelle Sentenze della Rota Romana negli anni 1995-2000*, Roma, 2013 (spec. 29-42 ove tratta delle Allocuzioni alla Rota Romana di Pio XII e Giovanni Paolo II); J. LLOBELL, *La certezza morale nel Processo matrimoniale canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CIX (1998), 758-802; Z. GROCHOLEWSKI, *La certezza morale come chiave di lettura delle Norme processuali*, in *Ius Ecclesiae*, IX (1997), 417-450; D. VICARI, *La certezza morale nell'attività giudiziale canonica*, Roma, 1996, ove bibliografia; G. CAPOGRASSI, *La certezza del Diritto nell'Ordinamento canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, V (1949), 9-30.

47 M.J. ARROBA CONDE, *Presupposti del Processo canonico*, in M.J. ARROBA CONDE (ed.), *Manuale di Diritto Canonico*, Città del Vaticano, 2015, 270.

48 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto*, 578.

49 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Verità e principio della doppia Sentenza conforme*, in P.A. BONNET (cur.), *Verità e definitività della Sentenza canonica*, Coll. *Studi giuridici*, n. XLVI, Città del Vaticano, 1997, 59-77.

50 «Il Codice attribuisce alla *res iudicata* la stabilità che possiede solo il Diritto, ritenendo la decisione passata in giudicato non solo presuntivamente valida e giusta, ma direttamente non impugnabile. Tuttavia può essere impugnata indirettamente dimostrando l'inesistenza della *res iudicata* mediante la *restitutio in integrum* nei casi di palese ingiustizia previsti dalla Legge (Can. 1645). In senso analogo, tramite la Querela di nullità, è indirettamente colpito il fondamento dello stesso giudicato, cioè l'esistenza di decisione valida». M.J. ARROBA CONDE, *Giusto Processo e peculiarità culturali del Processo canonico*, Coll. *Famiglie, persone, società*, n. 2, Canterano (Roma), 2016, 200.

51 In riferimento al rapporto tra giudicato e verità, così scriveva il Punzi: «Niente si oppone a che quanto affermato nella Sentenza faccia stato e crei Diritto tra le parti, purché non sia definitivamente perduta

proposizione della Causa e la *restitutio in integrum*. Il primo dei due rimedi, contro le Sentenze sullo stato delle persone – proprio perché non passano mai in giudicato – ammette la nuova proposizione della Causa, ovvero la possibilità di un riesame giudiziale della questione in base a nuovi e gravi argomenti di prova. Il secondo, invece, permette, purché consti una palese ingiustizia, di ripristinare lo *status quo ante*, ovvero la situazione che si aveva prima della Sentenza passata in giudicato.

Guardando al Processo romano, sia quello *per Legis Actiones* come quello formulare, si osserva anzitutto che la definizione di una controversia era affidata ad un *Iudex privatus*, liberamente scelto dalle parti e nominato dal Pretore nella formula. Pertanto, il Giudice che emetteva la Sentenza non era un'Autorità pubblica, sebbene questi fosse stato investito da colui il quale, nell'Ordinamento romano del tempo, deteneva la *Iurisdictio*. In definitiva, data la natura arbitrale del Processo, la Sentenza era considerata inappellabile anche nel caso in cui fosse risultata ingiusta⁵², restando limitata così la possibilità di un nuovo esame della medesima controversia⁵³.

Ne deriva, in questo modo, l'efficacia normativa della Sentenza, generatasi per il solo fatto che, su una determinata questione, si fosse avuta una pronuncia giudiziale⁵⁴: essa avrebbe creato Diritto anche qualora non fosse

l'occasione di un riesame straordinario della lite, ove se ne presenti il caso, e sia mantenuta quindi sempre aperta la via di comunicazione tra quanto è affermato nella Sentenza e quanto è effettivamente avvenuto in quel passato storico che il Giudice è chiamato a rivivere e a fissare nella Sentenza» (A.M. PUNZI, *L'efficacia normativa della Sentenza canonica e il problema del giudicato ingiusto*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, XC [1979], 404).

- 52 Già il Processo *per Legis Actiones*, com'è noto, si caratterizzava per il suo rigido formalismo e così pure quello *per formulas* che, mantenendo la struttura bifasica (*in Iure et apud Iudicem*), non ha consentito lo sviluppo di mezzi d'impugnazione volti a porre rimedio all'ingiustizia di una Sentenza, ma solo a vizi nello svolgimento del Processo e quindi, in ultimo, del dispositivo finale. Bisognerà attendere la *cognitio extra ordinem* perché, nel rispetto di termini perentori, possa darsi Appello avverso alla Sentenza ritenuta ingiusta: quest'ultima non sarà più l'atto di un privato cittadino, stante che da quel momento il Processo prese a svolgersi, in un'unica fase, davanti al Funzionario imperiale investito del potere giurisdizionale.
- 53 L'Appello in quanto tale fu introdotto in un momento successivo dell'evoluzione giuridica del Processo a Roma (cfr. R. ORESTANO, "Appello [(Diritto romano)]", in *Enciclopedia del Diritto*, II, Milano, 1958, 708-713). Tuttavia, bisogna precisare che, fin dall'età repubblicana, l'Ordinamento giuridico romano tentò di elaborare rimedi contro la Sentenza, non perché ritenuta ingiusta ma in quanto viziosa, qualificandola cioè come giuridicamente inesistente (cfr. R. ORESTANO, *L'Appello civile in Diritto romano*, 2 ed., Torino, 1966, 94). Si trattava, per lo più, di rimedi esperibili non *per modum impugnationis*, quindi come autonoma Azione concessa alla parte soccombente, quanto piuttosto *per modum Exceptionis*, ovvero come strumento volto a limitare la pretesa attorea di esecuzione del precedente giudicato, in un successivo Processo, sostenendone di fatto l'inesistenza.
- 54 Nell'ambito di quelle sullo *status* di una persona, ad esempio, la Sentenza che definisce la condizione di Patrono di qualcuno in Ulp. 5 *ad Legem Iul. et Pap.* D. 37.14.14: «*Si iuravero me Patronum esse, dicendum est non esse me quantum ad successionem Patronum, quia iusiurandum Patronum non facit: aliter atque si Patronum esse pronuntiatum sit: tunc enim Sententia stabitur*».

stata realmente conforme a verità. Infatti, stando al citato passo di Ulpiano⁵⁵, in merito – come s'è detto – ad una Causa *de statu personarum*, bisognerà considerare ingenuo (cioè nato libero), non solo chi lo fosse davvero, ma anche colui del quale è stata dichiarata l'ingenuità con Sentenza, nonostante, in realtà, si fosse trattato di un libertino (cioè uno schiavo liberato): *quia res iudicata pro veritate accipitur*.

In conclusione, prendendo le distanze da critiche non sempre adeguatamente fondate sul punto in parola del menzionato Rescritto pontificio *ex Audientia*, ritengo che il ripristino della generica formulazione “*in casu*” sia da intendere come il modo per rafforzare il fine dell'aderenza alla verità, in ordine alla propria condizione che, dinnanzi al Tribunale pontificio, si fa ancor più cogente. E ciò per due ordini di motivi: anzitutto perché la Rota Romana possa assolvere effettivamente la propria funzione di indirizzo senz'essere vincolata, in sede di formulazione del dubbio, dagli eventuali errori di inquadramento o predominanze dottrinali da parte di altri Tribunali⁵⁶; in secondo luogo perché, non come nel caso del *fictus ingenuus* ulpiano, il fine supremo del *favor veritatis* sostanziale, specie nelle Cause sullo stato delle persone, prevalga tenacemente sulle questioni meramente formali.

55 *V. supra* §3, nota n. 41.

56 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Verità*, 76.

* Contributo non sottoposto a *peer review*.

**La formula nel Processo romano e in quello canonico.
Tra veritas rei e moralis certitudo**

FRANCESCO GIAMMARRESI

Abstract

Il contributo si propone d'illustrare il tema della "formula" sia nell'ambito del Processo romano, detto appunto "per formulas", sia nell'ambito del Diritto processuale canonico, individuando nell'uno e nell'altro la specifica funzione e le eventuali analogie. L'interesse si presenta oggi come concreto a causa della reintroduzione nei Processi matrimoniali in Rota della Norma che permetteva la non indicazione del Capo di nullità.

Parole chiave: Processo formulare; *praeiudicia*; Azioni di mero accertamento; Processo canonico; formula del dubbio; Capo di nullità matrimoniale.

Abstract

The paper intends to illustrate the theme of the "formula" in the context of the Roman Process, called precisely "per formulas", and in the context of Canonical Process, identifying the function and the similarities between them. That is now something that generates interest because of the reintroduction in Marriage Cases at the Roman Rota of the Norm that used to allow the non-indication of the grounds of nullity.

Keywords: *Formula procedure; praeiudicia; declaratory judgment Actions; Canonical Process; formula of doubt; grounds of Marriage nullity.*

VI. BIBLIOGRAPHICA

Opera recognita

C. PEÑA GARCÍA, *Disolución pontificia del Matrimonio no consumado. Praxis canónica y eficacia civil en España*, Coll. *Biblioteca Comillas. Derecho canónico*, n. 7, Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2017, pp. 367.

Lo scioglimento del Matrimonio non consumato è uno degli strumenti attraverso cui il Diritto ecclesiale intende perseguire il bene spirituale dei fedeli che hanno sperimentato il fallimento del proprio progetto matrimoniale e che nella vita di coppia non sono mai riusciti a realizzare quell'atto, dal duplice significato unitivo e (potenzialmente) procreativo, che per natura sua porta a compimento ed esprime sul piano fisico la donazione reciproca dei coniugi, già avvenuta mediante lo scambio del Consenso nella celebrazione nuziale. L'invito di Papa Francesco in "*Amoris Lætitia*" ad "accompagnare, discernere e integrare" le situazioni di fragilità matrimoniale richiede dunque un'adeguata conoscenza di questo istituto da parte degli operatori pastorali e, prima ancora, un suo approfondimento sul piano scientifico che sappia cogliere le varie dimensioni implicate (antropologica, teologica, storica, giuridica e pastorale) che nel loro combinarsi ne determinano la peculiare struttura. Persegue questo secondo obiettivo l'opera di Carmen Peña García, docente di Diritto matrimoniale canonico presso la Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Universidad Comillas (Madrid). Nel panorama canonistico è l'opera più completa e aggiornata sul tema, frutto di un approfondito studio non solo dell'ampia bibliografia già esistente ma anche di numerosi casi di scioglimento; ciò giustifica il riferimento nel titolo dell'opera anche alla prassi canonica, in specie spagnola.

La prima parte, divisa in due capitoli, ha per contenuto la normativa universale, sostantiva e processuale, che regola lo scioglimento del Matrimonio non consumato. Nel primo capitolo, dopo una breve introduzione storica, si studiano: il fondamento della potestà pontificia, l'oggetto specifico della Procedura, i requisiti per la concessione della grazia e i casi c.d. difficili che pongono particolari problemi in relazione alla prova dell'inconsumazione e/o alla sussistenza della giusta causa (copula compiuta con l'uso del condom, casi di anaeciulazione dell'uomo, nascita di prole – nonostante l'asserita inconsumazione – per assorbimento del seme in vagina o tramite tecniche di fecondazione artificiale, difetto del “modo umano” nella realizzazione dell'atto coniugale). Nel secondo capitolo viene spiegata nel dettaglio la Procedura, regolata da un'apposita Istruzione pontificia, sia nella fase diocesana, dedicata all'Istruttoria, sia nella fase c.d. romana, di competenza dell'Ufficio apposito presso la Rota Romana, cui spetta, provata l'inconsumazione, presentare i casi al romano Pontefice per lo scioglimento.

La seconda parte, che si estende dal terzo al quinto capitolo, è certamente quella più originale di tutta l'opera. Visto che non esiste Giurisprudenza (intesa in senso lato) sugli scioglimenti, poiché i Rescritti pontifici di concessione e le risposte negative, oltre al fatto di non essere pubblicati neppure occasionalmente, sono (a differenza delle Sentenze giudiziali) privi di una motivazione specifica in Diritto e in fatto, l'unica possibilità per cogliere il fondamento su cui si basa ogni singolo scioglimento resta lo studio integrale degli Atti. L'autrice, dopo un lavoro non facile di reperimento del materiale, ha quindi analizzato nel terzo e quarto capitolo, che costituiscono la parte centrale dell'opera, 113 casi di scioglimento (100 provenienti dalla Diocesi di Madrid, i restanti da altre Diocesi spagnole) in un arco di tempo compreso tra i primi anni '90 del secolo scorso e la prima decade del nuovo millennio. Questo lavoro su Fonti inedite, che si auspica possa proseguire per altri contesti nazionali, appare prezioso perché per la prima volta offre una panoramica sufficientemente ampia per il numero di casi studiati (sebbene limitata alla Spagna) sulle diverse fattispecie di Matrimoni non consumati (in relazione ai motivi fisiologici e/o psicologici da parte di uno o di entrambi i coniugi che hanno determinato la mancata consumazione), sulla concreta attuazione della Normativa universale in fase diocesana, infine sui criteri di giudizio utilizzati dall'Organo competente della Curia Romana (la Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti fino all'entrata in vigore del m.p. “*Quærit Semper*”, poi l'Ufficio istituito presso la Rota Romana) desumibili in via indiretta dalla richiesta in qualche caso di un supplemento istruttorio e soprattutto dalla concessione o dal diniego della grazia. Lo studio dei casi (classificati in base al motivo della non consumazione, attribuibile all'uomo, alla donna, ad entrambi) è affrontato

dal punto di vista sostanziale nel terzo capitolo: al racconto della vicenda matrimoniale segue la presentazione delle Prove raccolte nell'Istruttoria e una loro valutazione, prestando anche attenzione all'eventuale proibizione di nuove nozze stabilita nel Rescritto pontificio in una delle due forme previste (clausola *ad mentem* e *vetitum*). Nel quarto capitolo si affrontano prevalentemente aspetti di natura processuale: la divergenza nella prassi circa la presenza del *Iurisperitus*, prevista solo in via eccezionale dalla Normativa (cfr. Can. 1701 §2), la soluzione dei casi c.d. difficili, la valutazione della giusta causa, la prassi problematica dell'archiviazione della Causa da parte dell'Istruttore, il transito dalla Causa di nullità alla Procedura di scioglimento, la valutazione dei casi in cui è stato chiesto un supplemento istruttorio.

Il capitolo quinto, che conclude la seconda parte, dal titolo "*Cuestiones abiertas relativas a la configuración canónica de la disolución super rato*", presupposto lo studio della Normativa e dei casi concreti compiuto nei capitoli precedenti, approfondisce alcune questioni di fondo. Punto di partenza è inquadrare la consumazione all'interno della visione personalista del Matrimonio, sottolineando la sua importanza (antropologica, prima che teologica e giuridica) in ordine alla realizzazione della "*una caro*" che coinvolge le persone dei coniugi nella loro interezza. In tale prospettiva si comprende come la radicale inconsistenza coniugale che è alla base di un Matrimonio non consumato sia tale da giustificare la possibilità dello scioglimento al fine di provvedere al bene spirituale dei fedeli coinvolti. Circa la comprensione non riduzionistica del requisito del "*humano modo*" di cui al Can. 1061 §1, la proposta avanzata, pur tenendo conto delle difficoltà sul piano probatorio, è di valorizzare un elemento già individuato da alcuni autori: l'*animus maritalis*. Esso postula in entrambi i coniugi nel compimento dell'atto consumativo la presenza di un minimo di amore coniugale (inteso come *amor benevolentiae*) che non è, per esempio, conciliabile con l'intenzione di dominio o sfruttamento dell'altro, o con la comprensione dell'atto sessuale come mero strumento per raggiungere fini personali totalmente estranei all'incontro interpersonale coniugale. Per quanto riguarda gli aspetti processuali, l'autrice ritiene necessario modificare la Normativa vigente per meglio salvaguardare le garanzie processuali in queste Procedure. La prima proposta avanzata è di eliminare la proibizione di avvalersi di un Patrono (contenuta nel Can. 1701 §2, che permette solo la presenza di un *Iurisperitus*) in modo che questi possa intervenire in ausilio e rappresentanza della parte oratrice o convenuta, godendo di tutti i diritti e le facoltà previste nelle Cause di nullità matrimoniale. La differenza tra le due Procedure (l'una amministrativa, l'altra giudiziaria) non giustifica tale proibizione che rischia di rendere più difficoltoso l'accertamento della verità e anche di trasformare il Difensore del vincolo in una sorta di ausiliare

dell'Istruttore. L'autrice ritiene inoltre auspicabile che in futuro i Rescritti di concessione e le risposte di diniego contengano la motivazione *in facto* almeno in maniera sintetica. È vero che si tratta di una grazia, ma essa presuppone l'accertamento di un fatto (la non consumazione), per cui la decisione andrebbe adeguatamente motivata, anche per permettere di valutare l'introduzione di una nuova richiesta in caso di risposta negativa.

L'oggetto della terza parte, che comprende il sesto e settimo capitolo, è la rilevanza giuridica nell'Ordinamento spagnolo dello scioglimento del Matrimonio non consumato. In Spagna, come in altre Nazioni, è previsto un particolare Procedimento mediante il quale le decisioni matrimoniali canoniche (sia di nullità sia di scioglimento per inconsumazione) sono recepite nell'Ordinamento dello Stato. I requisiti da verificare da parte dell'Organo competente, esposti dettagliatamente nel sesto capitolo con riferimento alle Fonti normative e giurisprudenziali, sono simili a quelli previsti in Italia per la Delibazione. L'ultimo capitolo contiene una riflessione critica su alcune questioni di fondo di natura ecclesiasticista. Secondo l'autrice sarebbe opportuno interrogarsi oggi, dal punto di vista della Chiesa, sull'opportunità di conservare il riconoscimento statale degli scioglimenti per Dispensa pontificia, considerato che essi vengono di fatto "omologati" agli scioglimenti civili del vincolo che, in base alla Legge vigente in Spagna, si fondano esclusivamente sulla petizione di parte, senza che vi sia una causa oggettiva, e dunque su un presupposto giuridico del tutto differente (e inaccettabile) rispetto a quello canonico.

Come si evince dal breve riassunto dei capitoli, l'opera affronta in maniera esaustiva tutte le questioni implicate nello scioglimento del Matrimonio non consumato, sempre con un'attenzione al fondamento antropologico e teologico di tale istituto. L'originalità risiede sia nello studio delle Fonti inedite sia nelle conclusioni e proposte dove emerge l'apporto personale dell'autrice. Le ricche note a piè pagina contengono ulteriori approfondimenti e suggeriscono nuove piste di ricerca. L'opera in conclusione si segnala per l'importante apporto scientifico su di un tema dai rilevanti risvolti pastorali.

FRANCESCO CATOZZELLA

Opera edita¹

JESSICA ROMEO, *Nuovi attori per la tutela del patrimonio culturale e naturale nei conflitti armati: prospettive per il Diritto internazionale*, Coll. Lineamenta Iuris - *Monografie*, n. 12, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2017, pp. 300, € 26,00 (EAN: 9788846511690)

Gli eventi bellici che negli ultimi anni hanno ripetutamente sollecitato l'interesse internazionale con particolare riferimento al settore dei beni culturali, hanno evidenziato l'efficacia solo parziale degli strumenti pattizi rivolti alla tutela dei suddetti beni durante la pendenza di un conflitto armato. Il consolidamento di nuovi attori operanti nella Comunità internazionale e l'affermazione di un paradigma conflittuale sorretto da rinnovate motivazioni antiggiuridiche dimostrano la precarietà dei meccanismi di garanzia predisposti dall'Ordinamento internazionale in reazione ad eventi scarsamente regolamentati. La portata emergenziale dei frequenti attacchi rivolti al patrimonio culturale e naturale ha intensificato il contributo delle Organizzazioni Non Governative e delle forme di cooperazione regionale al fine di apprestare una tutela dei beni culturali che sia maggiormente capillare ed effettiva rispetto alle principali e, spesso disattese, forme di regolamentazione pattizia. Si consolida, in tal senso, un sistema binario che, allo stato attuale, potendo beneficiare del supporto proveniente dalla Giurisprudenza della Corte Penale Internazionale, concretizza una dimensione preventiva e repressiva, precipuamente rivolta alla salvaguardia dei beni culturali *pendente bello*.

1 Evulgantur Opera a Pontificia Universitate Lateranense edita.

Jessica Romeo, dopo aver conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso la Pontificia Università Lateranense (2013), ha conseguito, presso la medesima Università, il titolo di Dottore di ricerca in Diritto internazionale e comparato (Dipartimento di Studi sulla Comunità internazionale) nel 2017. Attualmente, dopo essere stata selezionata per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura generale dello Stato, è Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma.

* * * * *

FLAVIO FELICE - GENNARO TAIANI (edd.), *Bene comune, dignità e libertà tra ragioni e regole. A cinquant'anni dalla Dignitatis Humanæ e nel decennale dalla morte di san Giovanni Paolo II*, Coll. *Vivæ Voces*, n. 42, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2017, pp. 304, € 23,00 (EAN 9788846511591).

Il volume raccoglie le relazioni del Colloquio annuale di Dottrina sociale (dell'anno 2015) tenutosi presso la Pontificia Università Lateranense. Dai diversi apporti è possibile rintracciare i tratti di una Filosofia politica che assume il "metodo della libertà" e lo declina nei temi del Costituzionalismo, del governo della Legge, della sovranità limitata: l'idea di governo come dominio della Legge e non degli uomini. Si tratta di strumenti che possono essere messi in relazione con i concetti classici della Dottrina sociale della Chiesa, quali la dignità umana, la libertà integrale, individuale ed indivisibile, la conseguente responsabilità della persona e l'ineludibile limitatezza della sua costituzione fisica e morale. Dunque: una Filosofia politica che si presenta come una Teoria delle istituzioni sociali proiettata verso un rapporto sempre più stretto con la storia del pensiero cattolico e con la sua moderna Dottrina sociale.

Indice del volume:

FLAVIO FELICE, *Introduzione*.

Parte prima: *Bene comune: presupposti e modalità*

ROCCO BUTTIGLIONE, *Bene comune e crisi antropologica*.

GIULIO ALFANO, *Dalla partecipazione democratica alla giustizia economica*.

LUCA DIOTALLEVI, *Laicità? No. Argomenti sociologici tratti dalla Dignitatis Humanæ*.

CLAUDIO BIANCHI, *L'Impresa oltre il profitto: centro di aggregazione e sviluppo sociale*.

Parte seconda: *Dignità, iniziativa economica e inclusione sociale*

MADDALENA MARCHESI, *Una Finanza a sostegno dell'economia reale e del lavoro.*

GIANNI MANZONE, *Il diritto di partecipazione per una nuova democrazia economica.*

STEFANO ZAMAGNI, *Il ritorno della prudenza nel discorso economico e politico: argomenti per l'inclusione sociale.*

DOMENICO SANTANGELO, *Verso quale autentica "ecologia umana" in Economia?*

Parte terza: *Diritti e dignità tra persona e istituzione*

PAOLO GHERRI, *Diritti e dignità tra persona e Istituzioni.*

NICOLA ANTONETTI, *Dignità e Diritto.*

MASSIMO SERRETTI, *Ordinamento terreno e fine ultimo dell'uomo e del consorzio umano.*

GAETANO DE SIMONE, *Diritto e società: l'approccio della Sociologia del Diritto.*

GENNARO TAIANI, *Diritti e dignità tra persona e Istituzioni: la tutela della libertà religiosa e la laicità dell'Ordinamento in un contesto multiculturale di pluralismo religioso.*

* * * * *

PAOLO ASOLAN, *Il Pastore in una Chiesa sinodale. Una ricerca odegetica*, Coll. *Prospettive*, n. 12, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2017, pp. 388, € 29,00 (EAN 9788846511515).

Per secoli l'Odegetica è stata insegnata nei Seminari come quella sezione di temi teologico-pastorali riguardanti il governo e la guida della Comunità cristiana. La necessità di un'aggiornata riflessione in tale campo s'impone da sé alla luce dell'autocomprensione che la Chiesa ha sviluppato a partire dal Magistero del Concilio Ecumenico Vaticano II, convocato proprio con l'obiettivo di "aggiornare" la dottrina cattolica e la vita della Chiesa in relazione ai mutamenti sociali e culturali propri della Modernità. In tale prospettiva risulta evidente come anche la guida pastorale che ne scaturisce debba comprendersi e configurarsi in riferimento al medesimo contesto. La questione che ha istruito la ricerca è così riassumibile: che significa "guidare", in questo nostro tempo, una Comunità cristiana? Il ministero della guida, infatti, funziona come una sorta di intelaiatura di raccordo tra vari elementi della riflessione speculativa e della prassi ecclesiale: tali elementi aprono un vasto arco d'indagine, spaziando dallo specifico del ministero ordinato ai caratteri dell'Ecclesiologia, dall'Antropologia e più in generale dalla cultura e dalle relazioni di cui vive un gruppo umano all'analisi dei dati biblici relativi al tema, essi stessi

particolarmente ricchi e complessi, difficilmente riducibili o riconducibili ad un unico filone interpretativo.

Paolo Asolan è professore di Teologia pastorale presso il Pontificio Istituto Pastorale “Redemptor Hominis” e l’I.S.S.R. “Ecclesia Mater” della Pontificia Università Lateranense. Con Lateran University Press ha pubblicato: Perché Dio entri nel mondo (2011); Il santo viaggio. Appunti di Pastorale del pellegrinaggio (2013); Giona convertito (2013); Non più mesta accanto al fuoco (2016). Insieme a Tiago Freitas ha curato Opus Lateranum di Sergio Lanza (2012).

* * * * *

MAURIZIO ORMAS, *La questione sociale da Papa Leone a Francesco*, Coll. *Prospettive*, n. 13, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2017, pp. 280, € 24,00 (EAN 9788846511713).

Perché i Papi da un certo momento storico hanno scritto Encicliche sociali? Prima di allora, la Chiesa non aveva un insegnamento in materia? È la società che rende cattivo l’uomo o viceversa? Per rispondere a queste domande occorre seguire, Enciclica dopo Enciclica, e senza trascurare il Concilio Vaticano II, il tragitto del Magistero pontificio rispetto alle problematiche sociali degli ultimi due secoli. Ne emerge un pensiero sempre attuale, capace di interpretare i singoli momenti storici e di proporre risposte che hanno spesso anticipato le migliori acquisizioni della cultura contemporanea. La fraternità e la solidarietà tra i singoli e tra i popoli, la pace come frutto della giustizia, i diritti dell’uomo che precedono gli Ordinamenti degli Stati, l’equità come fondamento della giustizia e della legalità, il valore del lavoro come occasione per la realizzazione personale e sociale di sé, la sussidiarietà come condizione di una soggettività sociale più ricca, il bene comune invece degli interessi di parte, i diritti educativi della famiglia di fronte allo Stato e l’impegno delle Religioni a favore della pace (perché «solo la pace è santa e nessuna violenza può essere perpetrata in nome di Dio, perché profanerebbe il suo Nome», Francesco), anche grazie al Magistero sociale cattolico, sono ideali ormai acquisiti da larga parte dell’umanità, spesso sanciti nelle Convenzioni internazionali.

Maurizio Ormas è docente di Magistero sociale presso la Pontificia Università Lateranense e di Teologia morale presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna. In La libertà e le sue radici (Effatà editrice), ha studiato le radici cristiane dell’Europa e il dualismo tra i poteri spirituale e temporale

che, tra il Tardo Antico e il Rinascimento, ha favorito le prime esperienze di libertà e l'acquisizione dei primi elementari diritti personali e sociali in Occidente. La sua attività accademica si è rivolta primariamente alla Teologia pastorale, all'Etica sociale e alla Bioetica. Questo indirizzo d'insegnamento lo ha portato ad approfondire la storia degli interventi che i sommi Pontefici, negli ultimi due secoli, hanno dedicato alla vita degli uomini in quanto esseri sociali e cittadini della Comunità degli Stati.

VII. INDICES

FONTES HUIUS VOLUMINIS

A- FONTES ECCLESIASTICI

I. CONCILIA

CONCILIIUM CHALCEDONENSE, *Canones*, in MANSI J.D. (cur.), *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, VII, (rist. anast.) Graz, 1960, coll. 393-400.

CONCILIIUM ŒCUMENICUM TRIDENTINUM, Sessio VII: *Canones de Sacramentis in genere*, in DENZINGER H., *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, (HÜNERMANN P., cur.) Bologna, 2009, nn. 1601-1613.

CONCILIIUM ŒCUMENICUM TRIDENTINUM, Sessio XXIV: *Doctrina de Sacramento Matrimonii*, in DENZINGER H., *Enchiridion*, nn. 1797-1800.

CONCILIIUM ŒCUMENICUM TRIDENTINUM, Sessio XXIV: *Canones de Sacramento Matrimonii*, in DENZINGER H., *Enchiridion*, nn. 1801-1812.

CONCILIIUM ŒCUMENICUM TRIDENTINUM, Sessio XXIV, Decretum: *Tametsi*, in DENZINGER H., *Enchiridion*, nn. 1813-1816.

CONCILIIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica de Ecclesia: *Lumen Gentium*, in *AAS*, LVII (1965), 5-71.

CONCILIIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Decretum de Institutione sacerdotali: *Optatam Totius*, in *AAS*, LVIII (1966), 713-727.

CONCILIIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis: *Gaudium et Spes*, in *AAS*, LVIII (1966), 1025-1120.

II. PONTIFICES

EUGENIUS PP. IV, Bulla unionis Armeniorum: *Exsultate Deo*, in DENZINGER H., *Enchiridion*, nn. 1310-1328.

BENEDICTUS PP. XIV, Constitutio apostolica: *Dei Miseratione*, in GASPARRI P. - SERÉDI J. (edd.), *Codicis Iuris Canonici Fontes*, I, Romæ, 1926, n. 318.

PIUS PP. IX, *Syllabus complectens præcipuos nostræ ætatis errores qui notantur in Encyclicis aliisque apostolicis Litteris santissimi domini nostri Pii Papæ IX*, in *ASS*, III (1867), 168-176.

LEO PP. XIII, Litteræ encyclicæ: *Æterni Patris*, in *ASS*, XII (1879), 97-115.

LEO PP. XIII, Epistola encyclicæ: *Arcanum Divinæ Sapientiæ*, in *ASS*, XII (1879), 385-402.

PIUS PP. X, Litteræ encyclicæ de modernistarum doctrinis: *Pascendi Dominici Gregis*, in *ASS*, XL (1907), 593-650.

BENEDICTUS PP. XV, Constitutio apostolica: *Providentissima Mater Ecclesia*, in *AAS*, IX (1917), Pars II.

PIUS PP. XI, Litteræ encyclicæ: *Casti Connubii*, in *AAS*, XXII (1930), 539-598.

PIUS PP. XII, Constitutio apostolica de Universitatibus et Facultatibus studiorum ecclesiasticorum: *Deus Scientiarum Dominus*, in *AAS*, XXIII (1931), 241-262.

PIUS PP. XII, Allocutio: *Ad Prælatos auditores ceterosque Officiales et Administros Tribunalis S. Romanæ Rotæ necnon eiusdem Tribunalis Advocatos et Procuratores*, 1 octobris 1942, in *AAS*, XXXIV (1942), 338-343.

PIUS PP. XII, Allocutio: *Ad Prælatos auditores ceterosque Officiales et Administros Tribunalis S. Romanæ Rotæ necnon eiusdem Tribunalis Advocatos et Procuratores*, 2 octobris 1944, in *AAS*, XXXVI (1944), 281-290.

PAULUS PP. VI, Allocutio: *Ad e.mos Patres Cardinales, exc.mos Præsules, rev.mos Prælatos ceterosque Romanæ Curie Officiales*, 21 septembris 1963, in *AAS*, LV (1963), 793-800.

PAULUS PP. VI, Allocutio: *Ad e.mos Patres Cardinales et ad Consultores Pontificii Consilii Codici Iuris Canonici recognoscendo*, 20 novembris 1965, in *AAS*, LVII (1965), 985-989.

PAULUS PP. VI, Allocutio: *Iuris Peritis, qui interfuerunt Cætui decimo internationali de Iure pœnarum, Romæ habito*, 4 octobris 1969, in *AAS*, LXI (1969), 709-713.

PAULUS PP. VI, Allocutio: *Ad clarissimum Virum Romanæ studiorum Universitatis Rectorem ceterosque Iuris canonici Peritos, qui Cætui internationali interfuerunt Romæ habito*, 20 ianuarii 1970, in *AAS*, LXII (1970), 106-111.

PAULUS PP. VI, Allocutio: *Ad Prælatos auditores et Officiales Tribunalis Sacræ Romanæ Rotæ, a beatissimo Patre novo litibus iudicandis ineunte Anno coram admissos*, 29 ianuarii 1970, in *AAS*, LXII (1970), 111-118.

- PAULUS PP. VI, Allocutio: *Iis qui in Gregoriana studiorum Universitate "Cursui renovationis canonicae pro Iudicibus aliisque Tribunalium Administris" interfuerunt*, 13 decembris 1972, in *AAS*, LXIV (1972), 780-782.
- PAULUS PP. VI, Allocutio: *Ad Prælatos auditores et Officiales Tribunalis Sacræ Romanæ Rotæ, a beatissimo Patre novo litibus iudicandis ineunte Anno coram admissos*, 8 februarii 1973, in *AAS*, LXV (1973), 95-103.
- PAULUS PP. VI, Allocutio: *Ad participes Congressus internationalis Iuris canonici penes Universitatem Catholicam a S. Corde Mediolani habiti*, 17 septembris 1973, in *Communicationes*, V (1973), 123-131.
- PAULUS PP. VI, Allocutio: *Ad Tribunalis Sacræ Rotæ Decanum, Prælatos auditores, Officiales et Advocatos ineunte Anno iudiciali*, 28 ianuarii 1978, in *AAS*, LXX (1978), 181-186.
- IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio apostolica de studiorum Universitatibus et Facultatibus ecclesiasticis: *Sapientia Christiana*, in *AAS*, LXXI (1979), 469-499.
- IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Tribunalis S.R.R. Decanum, Prælatos auditores, Officiales et Advocatos, novo litibus iudicandi ineunte Anno*, 4 februarii 1980, in *AAS*, LXXII (1980), 172-178.
- IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Sacræ Romanæ Rotæ Tribunalis Prælatos auditores, Officiales et Advocatos coram admissos*, 28 ianuarii 1982, in *AAS*, LXXIV (1982), 449-454.
- IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio apostolica: *Sacræ Disciplinæ Leges*, in *AAS*, LXXV (1983), Pars II, VII-XIV.
- IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio apostolica: *Spirituali Militum Curæ*, in *AAS*, LXXVIII (1986), 481-486.
- IOANNES PAULUS PP. II, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ: *Ecclesia Dei*, in *AAS*, LXXX (1988), 1495-1498.
- IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Auditores, Officiales et Advocatos coram admissos*, 26 ianuarii 1989, in *AAS*, LXXXI (1989), 922-927.
- IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romane Rotæ Prælatos auditores, Officiales et Advocatos Anno iudiciali ineunte*, 18 ianuarii 1990, in *AAS*, LXXXII (1990), 872-877.
- IOANNES PAULUS PP. II, Adhortatio apostolica: *Pastores dabo vobis*, in *AAS*, LXXXIV (1992), 657-804.
- IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Iudices et Administros coram admissos*, 28 ianuarii 1994, in *AAS*, LXXXVI (1994), 947-952.
- IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Iudices habita*, 22 ianuarii 1996, in *AAS*, LXXXVIII (1996), 773-777.
- IOANNES PAULUS PP. II, Litteræ encyclicæ de necessitudinis natura inter fidem et rationem: *Fides et Ratio*, in *AAS*, XCI (1999), 5-88.

IOANNES PAULUS PP. II, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ de accommodatione Normarum a Rota Nuntiaturæ Apostolicæ in Hispania servandarum: *Nuntiaturæ Apostolicæ in Hispania*, in *AAS*, XCII (2000), 5-17.

IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Tribunal*, 28 ianuarii 2002, in *AAS*, XCIV (2002), 340-346.

IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ai partecipanti alla Giornata accademica "Vent'anni di esperienza canonica 1983-2003"*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Vent'anni di esperienza canonica 1983-2003*. Atti della Giornata accademica, Città del Vaticano, 2003, 13-15.

IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Tribunal Rotæ Romanæ iudiciali ineunte Anno*, 29 ianuarii 2005, in *AAS*, XCVII (2005), 164-166.

BENEDICTUS PP. XVI, L'incontro e il dialogo con il clero della Diocesi di Aosta: *Se non ci sono le forze morali (25 luglio)*, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, 2005-I, Città del Vaticano, 2006, 361-362.

BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio: *Ad Tribunal Rotæ Romanæ*, 28 ianuarii 2006, in *AAS*, XCVIII (2006), 135-138.

BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio: *Ad Tribunal Rotæ Romanæ in inauguratione Anni iudicialis*, 27 ianuarii 2007, in *AAS*, XCIX (2007), 86-91.

BENEDICTUS PP. XVI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ: *Summorum Pontificum*, in *AAS*, XCIX (2007), 777-781.

BENEDICTUS PP. XVI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Supremi Tribunalis Signaturæ Apostolicæ Lex propria promulgatur: *Antiqua Ordinatione*, in *AAS*, C (2008), 513-538.

BENEDICTUS PP. XVI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus quædam in Codice Iuris Canonici immutantur: *Omnium in Mentem*, in *AAS*, CII (2010), 8-10.

BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio: *Ad sodales Tribunalis Romanæ Rotæ*, 29 ianuarii 2010, in *AAS*, CII (2010), 110-114.

BENEDICTUS PP. XVI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Constitutio apostolica Pastor Bonus immutatur atque quædam competentie a Congregatione de Cultu divino et Disciplina Sacramentorum ad novum Officium de Processibus Dispensationis super Matrimonio rato et non consummato ac Causis nullitatis sacre Ordinationis, apud Tribunal Rotæ Romanæ constitutum, transferuntur: *Quærit Semper*, in *AAS*, CIII (2011), 569-571.

BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Tribunal*, 26 ianuarii 2013, in *AAS*, CV (2013), 168-172.

FRANCISCUS PP., Adhortatio apostolica: *Evangelii Gaudium*, in *AAS*, CV (2013), 1019-1137.

FRANCISCUS PP., Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Canones Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur: *Mitis et Misericors Iesus*, in *AAS*, CVII (2015), 946-957.

- FRANCISCUS PP., Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Canones Codicis Iuris Canonici de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur: *Mitis Iudex*, in *AAS*, CVII (2015), 958-966.
- FRANCISCUS PP., *Ratio procedendi in Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam*, in *AAS*, CVII (2015), 967-970.
- FRANCISCUS PP., Rescriptum: *circa novam Legem efficiendam atque servandam de Processu matrimoniali*, 7 decembris 2015, in *AAS*, CVIII (2016), 5-6.
- FRANCISCUS PP., Adhortatio apostolica post-synodalis: *Amoris Lætitia*, in *AAS*, CVIII (2016), 311-446.

III. CURIA ROMANA ET TRIBUNALES APOSTOLICI¹

- SACRA CONGREGATIO CONCILII, Decretum de sponsalibus et Matrimonio: *Ne Temere*, in *ASS*, XL (1907), 525-530.
- SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET DE STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, *De Novo Iuris Canonici Codice*, in *AAS*, IX (1917), 439.
- SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET DE STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, *Experimentis ad Gradus in Iure canonico assequendos*, in *AAS*, XI (1919), 19.
- SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET DE STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, *Ordinationes ad Constitutionem apostolicam "Deus Scientiarum Dominus"*, in *AAS*, XXIII (1931), 263-284.
- SACRA CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, Instructio: *Ordinationes ad Constitutionem apostolicam "Sapientia Christiana" de studiorum Universitatibus et Facultatibus ecclesiasticis rite exsequendam*, in *AAS*, LXXI (1979), 501-521.
- CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, Decretum quo ordo studiorum in Facultatibus Iuris canonici innovatur: *Novo Codice*, in *AAS*, XCV (2003), 281-285.
- SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instructio servanda a Tribunalis diœcesanis in pertractandis Causis de nullitate Matrimonium: *Provida Mater*, in *AAS*, XXVIII (1936), 313-361.
- CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Epistula ad catholicæ Ecclesiæ Episcopos de receptione Communionis eucharisticæ a fidelibus qui post Divortium novas inierunt nuptias*, 14 septembris 1994, in *AAS*, LXXXVI (1994), 974-979.

1 Data l'insufficienza di un criterio di ordinamento solo cronologico delle Fonti relative alla complessa attività della Curia Romana, le stesse verranno raggruppate (rispettando la cronologia "relativa") per sostanziali settori d'interesse così da favorire una consultazione omogenea per materie, più utile allo scopo scientifico; nella stessa prospettiva anche la Giurisprudenza dei Tribunali apostolici sarà gestita in modo autonomo.

PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Instructio servanda a Tribunalibus diocesanis et interdiocesanis in pertractandis Causis nullitatis Matrimonii: Dignitas Connubii*, in *Communicationes*, XXXVII (2005), 11-92.

CARDINALE SEGRETARIO DI STATO, *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi: Facoltà speciali concesse al Decano della Rota*, 11 februarii 2013, in *Quaderni dello Studio Rotale*, XXII (2015), 43.

SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURÆ APOSTOLICÆ, *Declaratio: De Foro competenti in Causa nullitatis Matrimonii, post Sententiam negativam in prima Instantia latam*, 3 iunii 1989, in *AAS*, LXXXI (1989), 988-990.

SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURÆ APOSTOLICÆ, *Decreto di concessione della Commissione pontificia della competenza alla Rota Romana, per giudicare sulla conferma di una nullità matrimoniale dichiarata tramite Processo documentale; e, nel caso, per giudicare in prima Istanza in via ordinaria*, 7 luglio 1989 (Prot. N. 20.689/89 V.T.), in *Ius Ecclesiæ*, II (1990), 732-734.

SACRA ROMANA ROTA, *Normæ Sacræ Romanæ Rotæ Tribunalis*, in *AAS*, XXVI (1934), 449-492.

ROMANÆ ROTÆ TRIBUNAL, *Normæ: Quammaxime Decet*, in *AAS*, LXXXVI (1994), 508-540.

ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *Declaratio Collegii rotalis diei 27 februarii 2009 de unico recurso apud Romanæ Rotæ Tribunal ad obtinendam novam Causæ propositionem*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, XIX (2009), 175.

TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, 2016 (URL: < <http://www.rotaromana.va/content/dam/rotaromana/documenti/Sussidio/Sussidio Mitis Iudex Dominus ITA.pdf> >).

APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL²

Coram ALWAN, decretum diei 26 octobris 1999, in *RRDecr.*, vol. XVII.

Coram ALWAN, decretum diei 15 februarii 2000, in *RRDecr.*, vol. XVIII.

Coram ALWAN, decretum diei 22 februarii 2000, in *RRDecr.*, vol. XVIII.

2 Salvo diversa specifica le Sentenze e i Decreti rotali vengono citati dalle raccolte ufficiali:

- *S. Romanæ Rotæ Decisiones seu Sententiæ quæ iuxta Legem propriam et Const. "Sapienti Consilio" Pii X prodierunt anno __ cura eiusdem S. Tribunalis, cum præfatione, de veterum Decisionum natura et ordine earumque Collectionibus*, Romæ, 1912-1926.
- *S. Romanæ Rotæ Decisiones seu Sententiæ quæ prodierunt anno __ cura eiusdem S. Tribunalis editæ*, Romæ, 1926-1948.
- *Decisiones seu Sententiæ selectæ inter eas quæ anno __ prodierunt cura eiusdem Apostolici Tribunalis editæ*, Romæ, 1949-; abbreviate secondo lo standard ormai consolidato in: *RRDec.*
- *Decreta selecta inter ea quæ anno __ prodierunt cura eiusdem Apostolici Tribunalis edita*, Romæ, 1996-; abbreviato secondo lo standard ormai consolidato in: *RRDecr.*

- Coram* ALWAN, *decretum diei 17 maii 2005*, *Meten.*, B. 42/05³.
- Coram* AROKIARAJ, *decisio diei 13 novembris 2008*, *Pragen.*, Prot. N. 18.776 (inedita).
- Coram* AROKIARAJ, *decisio diei 13 aprilis 2011*, *Romana*, Prot. N. 12.893 (inedita).
- Coram* BEJAN, *decretum diei 25 februarii 1961*, *Chicagien.*, B. 9/61.
- Coram* BOCCAFOLA, *decisio diei 15 februarii 1988*, in *RRDec.*, vol. LXXX.
- Coram* BOCCAFOLA, *decretum diei 13 decembris 1990*, in *RRDecr.*, vol. VIII.
- Coram* BOCCAFOLA, *decretum diei 7 novembris 1996*, in *RRDecr.*, vol. XIV.
- Coram* BOCCAFOLA, *decisio diei 6 maii 2004*, in *RRDec.*, vol. XCVI.
- Coram* BOCCAFOLA, *decretum diei 23 februarii 2006*, in *RRDecr.*, vol. XXIV.
- Coram* BOTTONE, *decretum diei 19 maii 2000*, in *RRDecr.*, vol. XVIII.
- Coram* BOTTONE, *decretum diei 15 maii 2001*, in *RRDecr.*, vol. XIX.
- Coram* BOTTONE, *decisio diei 12 maii 2006*, in *RRDec.*, vol. XCVIII.
- Coram* BRUNO, *decisio diei 26 februarii 1988*, in *RRDec.*, vol. LXXX.
- Coram* BRUNO, *decretum diei 15 iulii 1993*, in *RRDecr.*, vol. XI.
- Coram* BRUNO, *decretum diei 1 martii 1996*, in *RRDecr.*, vol. XIV.
- Coram* BRUNO, *decretum diei 25 octobris 1996*, in *RRDecr.*, vol. XIV.
- Coram* BURKE, *decisio diei 23 iunii 1987*, in *RRDec.*, vol. LXXIX.
- Coram* BURKE, *decisio diei 25 octobris 1990*, *Romana*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXVI (1991).
- Coram* BURKE, *decisio diei 18 maii 1995*, in *RRDec.*, vol. LXXXVII.
- Coram* BURKE, *decisio diei 19 octobris 1995*, in *RRDec.*, vol. LXXXVII.
- Coram* BURKE, *decretum diei 10 iunii 1999*, in *RRDecr.*, vol. XVII.
- Coram* CABERLETTI, *decisio diei 27 novembris 1998*, in *RRDec.*, vol. XC.
- Coram* CABERLETTI, *decisio diei 24 octobris 2003*, in *RRDec.*, vol. XCV.
- Coram* CABERLETTI, *decretum diei 17 decembris 2008*, *Bratislaven - Tyrnavien.*, B. 162/08.
- Coram* CANALS, *decisio diei 22 aprilis 1964*, in *RRDec.*, vol. LVI.
- Coram* CANESTRI, *decisio diei 20 aprilis 1950*, in *RRDec.*, vol. XLII.
- Coram* CATTANI AMADORI, *decisio diei 28 februarii 1923*, in *RRDec.*, vol. XV.
- Coram* CIVILI, *decretum diei 20 martii 1996*, in *RRDecr.*, vol. XIV.
- Coram* COLAGIOVANNI, *decisio diei 5 novembris 1985*, in *RRDec.*, vol. LXXVII.
- Coram* DE ANGELIS, *decisio diei 10 martii 2006*, in *RRDec.*, vol. XCVIII.
- Coram* DE ANGELIS, *decretum diei 1 martii 2007*, *Sandomirien.*, B. 23/07.
- Coram* DE JORIO, *decisio diei 23 aprilis 1975*, in *RRDec.*, vol. XLVII.
- Coram* DEFILIPPI, *decretum diei 23 iulii 1996*, in *RRDecr.*, vol. XIV.

3 Nell'individuazione delle Decisioni rotali non pubblicate, la siglia "A." indica una Sentenza, contraddistinta da numero ed anno della Decisione inserita nel Registro "A." (che raccoglie le Sentenze); la sigla "B." indica, invece, un Decreto, inserita nel Registro "B." (che raccoglie i Decreti).

- Coram* DEFILIPPI, *decisio diei 10 novembris 1999*, in *RRDec.*, vol. XCI.
- Coram* DEFILIPPI, *decretum diei 27 ianuarii 2000*, in *RRDecr.*, vol. XVIII.
- Coram* DEFILIPPI, *decretum diei 12 iulii 2001*, *Vashingtonen.*, B. 89/01.
- Coram* DEFILIPPI, *decretum diei 10 novembris 2005*, *Romana*, B. 111/05.
- Coram* DEFILIPPI, *decisio diei 23 februarii 2006*, *Katovicen.*, A. 21/06.
- Coram* DEFILIPPI, *decisio diei 13 octobris 2010*, in *Ius Canonicum*, LIII (2013).
- Coram* DOHENY, *decisio diei 22 iunii 1953*, in *RRDec.*, vol. XLV.
- Coram* DOHENY, *decisio diei 18 februarii 1959*, in *RRDec.*, vol. LI.
- Coram* DOHENY, *decisio diei 10 iulii 1959*, in *RRDec.*, vol. LI.
- Coram* DOHENY, *decisio diei 17 aprilis 1961*, in *RRDec.*, vol. LIII.
- Coram* ERLEBACH, *decretum diei 29 octobris 1999*, in *RRDecr.*, vol. XVII.
- Coram* ERLEBACH, *decretum diei 28 iulii 2000*, in *RRDecr.*, vol. XVIII.
- Coram* ERLEBACH, *decisio diei 4 iunii 2009*, *Romana*, Prot. N. 19.794 (inedita).
- Coram* ERLEBACH, *decretum diei 28 ianuarii 2010*, *Reg. Novæ Zelandiæ*, B. 15/10.
- Coram* ERLEBACH, *decisio diei 12 ianuarii 2017*, *Tarnovien.*, Prot. N. 22.249 (inedita).
- Coram* FALTIN, *decisio diei 27 aprilis 1990*, in *RRDec.*, vol. LXXXII.
- Coram* FALTIN, *decisio diei 16 decembris 1992*, in *RRDec.*, vol. LXXXIV.
- Coram* FALTIN, *decisio diei 16 aprilis 1997*, in *RRDec.*, vol. LXXXIX.
- Coram* FILIPIAK, *decisio diei 14 iunii 1957*, in *RRDec.*, vol. XLIX.
- Coram* FIORE, *decisio diei 17 iulii 1973*, in *RRDec.*, vol. LXV.
- Coram* GIANNECCHINI, *decisio diei 14 iunii 1988*, in *RRDec.*, vol. LXXX.
- Coram* HUBER, *decretum diei 1 octobris 1996*, in *RRDecr.*, vol. XIV.
- Coram* HUBER, *decretum diei 12 iulii 2000*, in *RRDecr.*, vol. XVIII.
- Coram* HUBER, *decretum diei 7 novembris 2001*, in *RRDecr.*, vol. XIX.
- Coram* HUBER, *decretum diei 29 ianuarii 2003*, in *RRDecr.*, vol. XXII.
- Coram* HUBER, *decretum diei 21 ianuarii 2004*, in *RRDecr.*, vol. XXII.
- Coram* HUBER, *decisio diei 6 aprilis 2005*, in *RRDec.*, vol. XCVII.
- Coram* JARAWAN, *decretum diei 9 februarii 1996*, in *RRDecr.*, vol. XIV.
- Coram* JULLIEN, *decisio diei 16 octobris 1948*, in *RRDec.*, vol. XL.
- Coram* LOPEZ-ILLANA, *decretum diei 24 februarii 1999*, in *RRDecr.*, vol. XVII.
- Coram* LOPEZ-ILLANA, *decretum diei 12 februarii 2003*, *Katovicen.*, B.11/03.
- Coram* MATTIOLI, *decisio diei 27 februarii 1953*, in *RRDec.*, vol. XLV.
- Coram* MATTIOLI, *decisio diei 11 decembris 1957*, in *RRDec.*, vol. XLIX.
- Coram* MCKAY, *decretum diei 14 iulii 2005*, in *RRDecr.*, vol. XXIII.
- Coram* MONIER, *decretum diei 18 februarii 2000*, in *RRDecr.*, vol. XVIII.
- Coram* MONIER, *decretum diei 15 decembris 2000*, in *RRDecr.*, vol. XVIII.
- Coram* PALAZZINI, *decisio diei 22 ianuarii 1969*, in *RRDec.*, vol. LXI.

- Coram PASQUAZI, decisio diei 28 iulii 1960, in RRDec., vol. LII.*
Coram PERSIANI, decisio diei 27 augusti 1910, in RRDec., vol. II.
Coram PINNA, decisio diei 31 martii 1955, in RRDec., vol. XLVII.
Coram PINTO, decisio diei 28 iunii 1971, in RRDec., vol. LXIII.
Coram PINTO, decretum diei 25 novembris 2005, in RRDecr., vol. XXIII.
Coram PINTO, decisio diei 19 octobris 2007, A. 118/07.
Coram POMPEDDA, decisio diei 9 maii 1970, in RRDec., vol. LXII.
Coram POMPEDDA, decisio diei 16 ianuarii 1995, in RRDec., vol. LXXXVII.
Coram ROBERTI, decisio diei 21 iulii 1942, in RRDec., vol. XXXIV.
Coram ROGERS, decisio diei 8 novembris 1962, in RRDec., vol. LIV.
Coram SABATTANI, decisio diei 16 octobris 1959, in RRDec., vol. LI.
Coram SABLE, decisio diei 20 novembris 1998, A. 119/98.
Coram SCIACCA, decretum diei 7 octobris 2005, Neapolitana, B. 93/05.
Coram SERRANO RUIZ, decisio diei 18 aprilis 1986, in RRDec., vol. LXXVIII.
Coram SERRANO RUIZ, decretum diei 26 ianuarii 2001, in RRDecr., vol. XIX.
Coram STAFFA, decisio diei 5 augusti 1949, in RRDec., vol. XLI.
Coram STANKIEWICZ, decisio diei 29 aprilis 1982, in RRDec., vol. LXXIV.
Coram STANKIEWICZ, decisio diei 19 maii 1988, in RRDec., vol. LXXX.
Coram STANKIEWICZ, decretum diei 26 aprilis 1990, in RRDecr., vol. VIII.
Coram STANKIEWICZ, decisio diei 25 aprilis 1991, in RRDec., vol. LXXXIII.
Coram STANKIEWICZ, decretum diei 21 decembris 2000, in RRDecr., XVIII.
Coram STANKIEWICZ, decretum diei 28 iunii 2001, in RRDecr., vol. XIX.
Coram STANKIEWICZ, decisio diei 27 februarii 2004, in RRDec., vol. XCVI.
Coram TURNATURI, decretum diei 12 decembris 1996, in RRDecr., vol. XIV.
Coram TURNATURI, decretum diei 25 novembris 1999, in RRDecr., vol. XVII.
Coram TURNATURI, decretum diei 17 maii 2001, in RRDecr., vol. XIX.
Coram TURNATURI, decisio diei 18 aprilis 2002, A. 43/02.
Coram TURNATURI, decisio diei 21 iulii 2005, in RRDec., vol. XCVII.
Coram VERGINELLI, decretum diei 16 iunii 2006, in RRDecr., vol. LXXXVIII.
Coram YAACOUB, decretum diei 27 maii 2005, in RRDecr., vol. XXIII.
Coram YAACOUB, decisio diei 28 novembris 2007, in RRDec., vol. XCIX.

B. 49/11, in *L'attività della Santa Sede nel 2011*. Pubblicazione non ufficiale, Città del Vaticano, 2012, 636⁴.

4 Si tratta di riferimenti a Decreti (= Registro "B.") generalmente non pubblicati, risultanti dal resoconto sommario dell'attività annuale del Tribunale della Rota Romana, corredati da una descrizione estremamente sommaria della tipologia della Causa e della decisione adottata.

- B. 76/12, in *L'attività della Santa Sede nel 2012*. Pubblicazione non ufficiale, Città del Vaticano, 2013, 660.
- B. 3/13, in *L'attività della Santa Sede nel 2013*. Pubblicazione non ufficiale, Città del Vaticano, 2014, 785.
- B. 22/14, in *L'attività della Santa Sede nel 2014*. Pubblicazione non ufficiale, Città del Vaticano, 2015, 820.
- B. 137/14, in *L'attività della Santa Sede nel 2015*. Pubblicazione non ufficiale, Città del Vaticano, 2016, 816.

V. COMMISSIONES

- PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab em.mis atque exc.mi Patribus Commissionis ad novissimum schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secreteria et Consultoribus datis*, in *Communicationes*, XVI (1984), 27-99.
- PONTIFICIA COMISIÓN PARA LOS BIENES CULTURALES DE LA IGLESIA, Carta circular: *La función pastoral de los Archivos eclesiásticos*, Città del Vaticano, 1997.
- PONTIFICIA COMMISSIO ECCLESIA DEI, Instructio ad exsequendas Litteras apostolicas *Summorum Pontificum* a s.s. Benedicto PP. XVI motu proprio datas: *Universæ Ecclesiæ*, in *AAS*, CIII (2011), 413-420.

VI. ALII

- SYNODUS EPISCOPORUM, *Principia quæ Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant a Synodo Episcoporum probata*, in *Communicationes*, I (1969), 77-85.
- SYNODUS EPISCOPORUM. SECRETARIA GENERALIS, *Relatio Synodi III Conventus generalis extraordinarii: Provocationes pastorales ætatis nostræ de re familiari in evangelizationis conexu*, 18 octobris 2014, in *AAS*, CVI (2014), 887-908.
- SINODO DEI VESCOVI. III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione*. Instrumentum laboris, Città del Vaticano, 2014.
- De Sacramento Matrimonii rite administrando*, in *Rituale romanum Pauli V Pontificis maximi jussu editum aliorumque Pontificum cura recognitum atque ad normam C. j. canonici accomodatum ss.mi d. n. Pii Papæ XII auctoritate ordinatum et auctum*, editio nona, juxta primam vaticanam post typicam, Romæ, 1952.
- Catechismo della Chiesa cattolica*, 2 ed., Città del Vaticano, 2005.
- CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Orientaciones acerca de los Libros sacramentales parroquiales*, in *Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española*, XXIV (2010), 14-17.
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Nuovo Rito del Matrimonio*, Roma, 2009.

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LIGURE, *Prot. N. 25/05, Sentenza del 26.9.2008, Pon. Margara* (non pubblicata).

VICARIATO DI ROMA. TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA, *Prot. N. 16/75, Pon. Arroba Conde* (non pubblicata).

VII. PATRES, DOCTORES ET AUCTORES

GRATIANUS, *Concordia discordantium Canonum*, in FRIEDBERG Æ. (cur.), *Corpus Iuris canonici*, editio lipsiensis secunda, (rist. anast.) Graz, 1959, Pars prior, coll. 1283-1284.

THOMAS AQUINAS, *Summa Theologiae*.

B- FONTES NON ECCLESIASTICI

II. IURIDICI⁵

Gai 4.39-43⁶.

Gai 4.44.

Inst. 4.6.13⁷.

D. 1.5.25: Ulp. 1 *ad Legem Iul. et Pap.*

D. 37.14.14: Ulp. 5 *ad Legem Iul. et Pap.*

REGNO D'ITALIA, *Codice di Procedura civile del Regno d'Italia*, Milano, 1865 (URL: < https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_22_4_3_4.page >).

REGNO D'ITALIA, *Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443: Codice di Procedura civile, in Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, LXXXI (1940), n. 253, del 28 ottobre 1940.*

5 Data l'estrema varietà delle Fonti da esporre, si utilizzerà innanzitutto il principio *storico*, seguito (nella contemporaneità) da quelli *gerarchico* e *cronologico*, procedendo alla loro elencazione nel seguente ordine:

a) Diritto internazionale generale (Nazioni Unite): normativo, regolamentare, giurisprudenziale.

b) Diritto internazionale particolare: normativo, regolamentare, giurisprudenziale.

c) Diritto dell'Unione Europea: normativo, regolamentare, giurisprudenziale.

d) Diritti nazionali: normativo, regolamentare, giurisprudenziale.

6 Per il Diritto pre giustiniano la Fonte ordinaria di riferimento è: RICCOBONO S. ET ALII (curr.), *Fontes Iuris romani antejustiniani*, 3 ed., 3 voll., Firenze, 2007.

7 Per il Diritto giustiniano le Fonti ordinarie di riferimento sono:

MOMMSEN TH. - KRÜGER P. (edd.), *Digesta Iustiniani Augusti*, 2 voll., Berolini, 1870;

KRÜGER P. - MOMMSEN TH. - SCHÖLL R. - KROLL W. (edd.), *Corpus Iuris civilis*, 3 voll., Berolini, 1889-1895; nelle loro svariate ristampe del sec. XX.

REGNO D'ITALIA, *Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368: Disposizioni per l'attuazione del Codice di Procedura civile e disposizioni transitorie*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, LXXXII (1941), n. 302, del 24 dicembre 1941 - s.o. 302.

REPUBBLICA ITALIANA, *Costituzione della Repubblica Italiana*, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, LXXXVIII (1947), n. 298, del 27 dicembre 1947, edizione straordinaria.

REPUBBLICA ITALIANA. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. SEZIONI CIVILI UNITE, *16 gennaio 2015, n. 642*, in *Il Foro Italiano*, CXL (2015), I, coll. 1609-1624.

UNITED KINGDOM. SUPREME COURT OF ENGLAND AND WALES COUNTY COURTS, *The Civil Procedure Rules 1998*, in URL: < <http://www.legislation.gov.uk/ukSI/1998/3132/made> >.

UNITED STATES OF AMERICA, *Civil Justice Reform Act*, in URL: < <https://www.fjc.gov/content/316648/cjra-text-legislation> >.

UNITED STATES OF AMERICA, *Federal Rules of Civil Procedure*, in URL: < http://www.uscourts.gov/sites/default/files/civil-rules-procedure-dec2017_0.pdf >.

UNITED STATES OF AMERICA. THE COMMITTEE ON THE JUDICIARY HOUSE OF REPRESENTATIVES, *Federal Rules of Evidence*, in URL: < <https://judiciary.house.gov/wp-content/uploads/2013/07/Evidence2016.pdf> >.

* * * * *

< judiciary.house.gov >.

< www.fjc.gov >.

< www.giustizia.it >.

< www.legislation.gov.uk >.

< www.rotaromana.va >.

< www.uscourts.gov >.

BIBLIOGRAPHIA HUIUS VOLUMINIS

- “Diritto” in *Enciclopedia cattolica*, IV, Città del Vaticano, 1952.
- “Spondeo”, in FORCELLINI Æ., *Lexicon totius latinitatis*, IV, (rist. anast. 4 ed. 1864-1926) Bologna, 1945.
- “Sponsa”, in FORCELLINI Æ., *Lexicon*.
- “Sponsalia”, in FORCELLINI Æ., *Lexicon*.
- “Sponsio”, in URL: < <http://www.treccani.it/enciclopedia/sponsio/> >.
- “Sponsus”, in FORCELLINI Æ., *Lexicon*.
- AA.VV., *Amore e stabilità nel Matrimonio*, Roma, 1976.
- AA.VV., *Bilancio canonistico della Prima Giornata canonistica interdisciplinare*, in GHERRI P. (ed.), *Categorialità*.
- AA.VV., *Cause incidentali e Processo contenzioso sommario ossia orale: nella dinamica della revisione del Diritto processuale canonico*, Roma, 1988.
- AA.VV., *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, 2 voll., Milano, 1939.
- AA.VV., *Diritto e Processo nell'esperienza giuridica romana*. Atti del Seminario torinese (4-5 dicembre 1991) in memoria di Giuseppe Provera, Napoli, 1994.
- AA.VV., *La simulazione del Consenso matrimoniale canonico*, Coll. *Studi giuridici*, n. XXII, Città del Vaticano, 1990.
- AA.VV., *Nuevo Derecho parroquial*, Madrid, 1990.
- AA.VV., *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del m.p. Mitis Iudex dominus Iesus e del Rescriptum ex Audientia del 7 dicembre 2015*, Coll. *Studi giuridici*, s.n., Città del Vaticano, 2018.
- AA.VV., *Recezione e comunione tra le Chiese*. Atti del Colloquio internazionale di Salamanca 8-14 aprile 1996, Bologna, 1998.
- AA.VV., *Reconciliación y Penitencia*. V Simposio internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1983.

- AA.VV., *Sacramentalità e validità del Matrimonio nella Giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana*, Coll. *Studi giuridici*, n. XXXVI, Città del Vaticano, 1995.
- AA.VV., *Studi di Diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda*, Padova, 1927.
- ABAD J.A., “Can. 1245”, in INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA. FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO. UNIVERSIDAD DE NAVARRA, *Comentario*, III/2.
- ACIERNO M., *La motivazione della Sentenza tra esigenze di celerità e giusto Processo*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, LXVI (2012).
- ALSZEGHY Z. - FLICK M., *Come si fa la Teologia. Introduzione allo studio della Teologia dogmatica*, 3 ed., Alba (Cuneo), 1985.
- ALUNNI S., *Vizio logico di motivazione e controllo in Cassazione*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, LXIX (2015).
- ANDRÉS GUTIÉRREZ D.J., “Can. 529”, in BENLLOCH POVEDA A. (dir.), *Código*.
- ANDRÉS GUTIÉRREZ D.J., “Can. 532”, in BENLLOCH POVEDA A. (dir.), *Código*.
- ANDRÉS GUTIÉRREZ D.J., “Can. 543”, in BENLLOCH POVEDA A. (dir.), *Código*.
- ANICHINI U., “Incidenti”, in D’AMELIO M. (cur.), *Nuovo digesto italiano*, VI, Torino, 1938.
- ARAÑA J.A., “Certificación”, in *DGDC*, II.
- ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA - ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Studi in onore di Carlo Gullo*, 3 voll., Coll. *Annales doctrinae et Iurisprudentiae canonicae*, n. IV, Città del Vaticano, 2017.
- ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *Teologia e Diritto canonico*, Coll. *Studi giuridici*, n. XII, Città del Vaticano, 1987.
- ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *Il sostentamento del clero nella Legislazione canonica e concordataria italiana*, Coll. *Studi giuridici*, n. XXVIII, Città del Vaticano, 1993.
- ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *I beni temporali della Chiesa*, Coll. *Studi giuridici*, n. L, Città del Vaticano, 1999.
- ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *Matrimonio e Sacramento*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXV, Città del Vaticano, 2004.
- ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *Presunzioni e Matrimonio*, Coll. *Studi giuridici*, n. XCVIII, Città del Vaticano, 2012.
- ARRIETA J.I. (cur.), *L’Istruzione Dignitas Connubii nella dinamica delle Cause matrimoniali*. Atti della giornata di studio. Venezia 16 maggio 2005, Venezia, 2006.
- ARRIETA J.I., *Diritto dell’Organizzazione ecclesiastica*, Milano, 1997.
- ARRIETA J.I., *Considerazioni sulla giurisdizione ecclesiastica determinata per via di Convenzione ex Can. 296 CIC*, in *Escritos*.
- ARROBA CONDE M.J. - IZZI C., *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle Cause di nullità del Matrimonio. Dopo la riforma operata con il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Cinisello Balsamo (Milano), 2017.
- ARROBA CONDE M.J. (ed.), *Manuale di Diritto Canonico*, Città del Vaticano, 2015.
- ARROBA CONDE M.J., *Verità e principio della doppia Sentenza conforme*, in BONNET P.A. (cur.), *Verità*.

- ARROBA CONDE M.J., *La Iglesia como presencia*, in *Vida Religiosa*, LXXXVI (1999), n. 3.
- ARROBA CONDE M.J., *Le dichiarazioni delle parti nelle Cause di nullità matrimoniale*, in VILLA J.E. - GNAZI C. (curr.), *Matrimonium*.
- ARROBA CONDE M.J., *Peculiarità dell'iter processuale nelle Cause matrimoniali dopo l'Istruzione Dignitas Connubii*, in ARRIETA J.I. (cur.), *L'Istruzione*.
- ARROBA CONDE M.J., *Basi ecclesiologiche e limiti intrinseci di una rinnovata produzione normativa locale*, in *Folia Canonica*, X (2007).
- ARROBA CONDE M.J., *La coppia coniugale nella Medicina canonistica: il Matrimonio rato e non consumato*, in BARBIERI C. (ed.), *La coppia*.
- ARROBA CONDE M.J., *Prova e difesa nel Processo di nullità del Matrimonio canonico. Temi controversi*, Coll. *Pro manuscripto*, n. 12, Lugano, 2008.
- ARROBA CONDE M.J., *Le dichiarazioni delle parti come valorizzazione della dimensione personalistica del Processo matrimoniale canonico*, in GHERRI P. (ed.), *Diritto canonico, Antropologia*.
- ARROBA CONDE M.J., *Corresponsabilità e Diritto processuale canonico*, in GHERRI P. (ed.), *Responsabilità*.
- ARROBA CONDE M.J., *Conoscenza e Giudizio nella Chiesa*, in GHERRI P. (ed.), *Decidere*.
- ARROBA CONDE M.J., *Convincimento, certezza e motivazione: l'esperienza canonica*, in *Criminalia*. Annuario di Scienze penalistiche, VII (2012).
- ARROBA CONDE M.J., *Diritto processuale canonico*, 6 ed., Roma, 2012.
- ARROBA CONDE M.J., *Funzione veritativa delle Norme sulla Prova*, in DALLA TORRE G. - GULLO C. - BONI G. (curr.), *Veritas*.
- ARROBA CONDE M.J., *Risultato della Prova e tecnica motivazionale nelle Cause matrimoniali. Casi pratici di prima Istanza*, Coll. *Quaderni di Apollinaris*, n. 19, Città del Vaticano, 2013.
- ARROBA CONDE M.J., *La orientación personalista en el CIC 1983: dificultades y retos*, in SANCHEZ GIRON J.L. - PEÑA GARCÍA C. (curr.), *El Código*.
- ARROBA CONDE M.J., *Le proposte di snellimento delle nullità matrimoniali nel recente Sinodo*, in SABBARESE L. (cur.), *Sistema*.
- ARROBA CONDE M.J., *Presupposti del Processo canonico*, in ARROBA CONDE M.J. (ed.), *Manuale*.
- ARROBA CONDE M.J., *Aspectos pastorales de la reciente reforma procesal. Breve comentario al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, XCVII (2016).
- ARROBA CONDE M.J., *Giusto Processo e peculiarità culturali del Processo canonico*, Coll. *Famiglie, persone, società*, n. 2, Canteramo (Roma), 2016.
- ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Il Matrimonio Sacramento nell'Ordinamento canonico vigente*, Coll. *Studi giuridici*, n. XXXI, Città del Vaticano, 1993.
- ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *La doppia conforme nel Processo matrimoniale. Problemi e prospettive*, Coll. *Studi giuridici*, n. LX, Città del Vaticano, 2003.

- ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *La Giurisprudenza della Rota Romana sul Consenso matrimoniale (1908-2008)*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXXIII, Città del Vaticano, 2009.
- ATTARDI A., *Diritto processuale civile. Parte generale*, I, 3 ed., Padova, 1999.
- AZNAR F., “Can. 1111”, in DE ECHEVERRÍA L. (dir.), *Código*.
- AZNAR GIL F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, 2 ed., Salamanca, 1993.
- AZNAR GIL F.R., *El Matrimonio canónico*, in PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA (edd.), *Derecho*.
- BAJONS E-M. - CHIZZINI A., “Processo civile (Austria)”, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, XV, Torino, 1997.
- BALBI R., *La Sentenza ingiusta nel Decretum di Graziano*, Napoli, 1990.
- BALDANZA G., *La Grazia del Sacramento del Matrimonio. Contributo per la riflessione teologica*, Roma, 1993.
- BAÑARES J.I. - BOSCH J., *En torno a la exclusión de la sacramentalidad. Comentario a la Sentencia coram Defilippi, de 13 de octubre de 2010*, in *Ius Canonicum*, LIII (2013).
- BARBAGLIO G. - DIANICH S. (curt.), *Nuovo dizionario di Teologia*, Roma, 1977.
- BARBIERI C. (ed.), *La coppia coniugale: attualità e prospettive in Medicina canonistica*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXIV, Città del Vaticano, 2007.
- BARTOLINI F. - SAVARRO P., *Codice di Procedura civile*, 34 ed., Piacenza, 2013.
- BASTI G. - GHERRI P. (edd.), *Logica e Diritto: tra argomentazione e scoperta*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2011.
- BAUR F., *Wege zu einer Konzentration der mündlichen Verhandlung im Prozess*, Berlin, 1966.
- BAURA E., *La Dispensa canonica della Legge*, Milano, 1997.
- BAURA E., *Le esigenze giuridiche nel rilascio di Dispense*, in *Escritos*.
- BEGUS C., *Diritto patrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2007.
- BEGUS C., *Ricezione e istituzionalizzazione del Personalismo nella Giurisprudenza canonica*, in GHERRI P. (ed.), *Diritto canonico, Antropologia*.
- BENLOCH POVEDA A. (dir.), *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe fuentes y comentarios de todos los Cánones*, Valencia, 1993.
- BERLINGÒ S. (cur.), *Giustizia e carità nell'economia della Chiesa. Contributi per una Teoria generale del Diritto canonico*, Torino, 1991.
- BERLINGÒ S., “Cosa giudicata” e “ratio Sacramenti”, in BERLINGÒ S. (cur.), *Giustizia*.
- BERSINI F., *I cattolici non credenti e il Sacramento del Matrimonio*, in *La Civiltà Cattolica*, 127 (1976-IV).
- BERTOLINI G., *Intenzione coniugale e sacramentalità del Matrimonio. I. Il dibattito contemporaneo*, Padova, 2008.

- BERTOLINI G., *Intenzione coniugale e sacramentalità del Matrimonio. II. Approfondimenti e riflessioni*, Padova, 2008.
- BERTOLINI G., *La simulazione totale tra esclusione del bonum coniugum e della sacramentalità*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *La Giurisprudenza*.
- BERTORELLO V. (cur.), *Io comparo, tu compari, egli compara: che cosa, come, perché?*, Milano, 2003.
- BESSONE M. (cur.), *L'attività del Giudice*, Torino, 1997.
- BETTI E., "Processo civile (Diritto romano)", in AZARA A. - EULA E. (dirr.), *Novissimo digesto italiano*, XIII, Torino, 1966.
- BEYER J., *Il mistero dell'amore e l'indissolubilità del Matrimonio cristiano*, in AA.VV., *Amore*.
- BEYER J., *Teologia e Diritto nella potestas sacra della Chiesa*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *Teologia*.
- BIANCHI P., *Società secolarizzata ed esclusione della sacramentalità del Matrimonio: un motivo di nullità matrimoniale in crescita?*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, IV (1991).
- BIANCHI P., *Il Processus brevior coram Episcopo. Le prime esperienze di un Tribunale locale*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA - ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Studi*, III.
- BIASINI A., *Dal Diritto come res iusta al Diritto come potere: un confronto tra Tommaso e Suárez*, in *Apollinaris*, LXXXVII (2014).
- BOCCAFOLA K.E., *Le presunzioni giudiziarie nella Giurisprudenza rotale in materia di simulazione*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *Presunzioni*.
- BOFF C., *Teologia e prática. Teologia do politico e suas mediações*, Petropolis, 1978.
- BONI G. ET ALII (curr.), *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe dalla Torre*, 3 voll., Torino, 2014.
- BONI G., *Il Diritto del fedele al Giudizio (Can. 221 §1 C.I.C.): verità e "salus animarum"*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Il Giudizio. Parte prima*.
- BONI G., *La recente riforma del Processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (parte seconda), in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*. Rivista telematica, n. 10/2016, 14 marzo 2016, URL: < <https://www.statoechiese.it/contributi/la-recente-riforma-del-processo-di-nullita-matrimoniale.-problemi-cri> >.
- BONI G., *Alcune considerazioni sulle possibili difficoltà insorgenti nell'exequatur in Italia delle Sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Mitis Iudex*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA - ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Studi*.
- BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Il Processo matrimoniale canonico*, 1 ed., Coll. *Studi giuridici*, n. XXIX, Città del Vaticano, 1988.
- BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Il Processo matrimoniale canonico*, nuova edizione aggiornata ed ampliata, Coll. *Studi giuridici*, n. XXIX, Città del Vaticano, 1994.

- BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Diritto matrimoniale canonico*, I, Coll. *Studi giuridici*, n. LVI, Città del Vaticano, 2002.
- BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Diritto matrimoniale canonico. II. Il Consenso*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXI, Città del Vaticano, 2003.
- BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Il Giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii". Parte prima. I principi*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXV, Città del Vaticano, 2007.
- BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Il Giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii". Parte terza. La parte dinamica del Processo*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXVII, Città del Vaticano, 2008.
- BONNET P.A. - GULLO C. (edd.), *La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXXIX, Città del Vaticano, 2010.
- BONNET P.A. (cur.), *Verità e definitività della Sentenza canonica*, Coll. *Studi giuridici*, n. XLVI, Città del Vaticano, 1997.
- BONNET P.A., *Essenza, proprietà, fini e sacramentalità*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Diritto*. I.
- BONNET P.A., "Causa incidental", in *DGDC*, I.
- BOSCH J. (cur.), *Cuestiones actuales de Derecho canónico y de Derecho eclesiástico del Estado*. Actas de las XXXIV Jornadas de actualidad canónica, organizadas por la Asociación española de canonistas en Madrid, 23-25 de abril de 2014, Madrid, 2015.
- BOVE M., *Lineamenti di Diritto processuale civile*, Torino, 2012.
- BRESCIANI M.C. (cur.), *La centralità della persona nella Giurisprudenza coram Sereno*, II-III, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXXVI, Città del Vaticano, 2009.
- BRUTTI M., *Il Diritto privato nell'antica Roma*, 2 ed., Roma, 2011.
- BURKE C., *La sacramentalità del Matrimonio: riflessioni canoniche*, in AA.VV., *Sacramentalità*.
- BURKE R.L., *La Confessio iudicialis e le dichiarazioni giudiziali delle parti*, in COLAGIOVANNI E. - FUNGHINI R. (curr.), *I mezzi*.
- BUSELLI MONDIN P., *Il Processo di nullità matrimoniale: anche luogo educativo?*, in *TreDimensioni*, VIII (2011), n. 1.
- BUSELLI MONDIN P., *L'Avvocato come accompagnatore*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017).
- CABERLETTI G., *L'oggetto essenziale del Consenso coniugale nel Matrimonio canonico. Studio storico-giuridico sul pensiero di Tomás Sánchez*, Brescia, 1986.
- CABERLETTI G., *Le dichiarazioni delle parti (Artt. 177-182)*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Il Giudizio. Parte terza*.
- CABERLETTI G., *La motivazione della Sentenza canonica*, in GHERRI P. (ed.), *Decidere*.
- CALAMANDREI P., *Linee fondamentali del Processo civile inquisitorio*, in AA.VV., *Studi*.
- CALAMANDREI P., *Processo e democrazia*, Padova, 1954.

- CALAMANDREI P., *La crisi della motivazione*, in CALAMANDREI P., *Processo*.
- CANDELIER G., *In croyance et validité du Mariage sacramentel*, in *Revue de Droit Canonique*, XLI (1991), n. 2.
- CANNATA C.A., “Formula”, in AZARA A. - EULA E. (dirr.), *Novissimo digesto italiano*, VIII, Torino, 1961.
- CANOSA J. - BAURA E. (edd.), *La Giustizia amministrativa nella Chiesa: il Contenzioso amministrativo*, Milano, 2006.
- CAPOGRASSI G., *La certezza del Diritto nell’Ordinamento canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, V (1949).
- CAPPELLETTI M., *Procédure orale et Procédure écrite*, Milano, 1971.
- CAPPONI B., *La motivazione della Sentenza civile*, in *Questione Giustizia* (URL: <http://questionegiustizia.it/articolo/la-motivazione-della-sentenza-civile_23-03-2015.php>).
- CARIGLIA C., *Profili generali delle Azioni di accertamento negativo*, Torino, 2013.
- CARLI L., “Questioni incidentali (Dir. proc. pen.)”, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXVIII, Milano, 1987.
- CARON P., “Certificazione”, in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia giuridica*, VI, Roma, 1988.
- CARPI F. - TARUFFO M., *Commentario breve al Codice di Procedura civile. Complemento giurisprudenziale*, Padova, 2013.
- CARPI F., *Le riforme del Processo civile in Italia verso il XXI secolo*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, LIV (2000), I.
- CASCIONE C. - MASI DORIA C. (curr.), *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche*, Napoli, 2013.
- CATOZZELLA F. (cur.), *La centralità della persona nella Giurisprudenza coram Serano*, I, Coll. *Studi Giuridici*, n. LXXXVI, Città del Vaticano, 2009.
- CATOZZELLA F., *Performatività del Consenso matrimoniale e identità coniugale*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017).
- CATTA A., *Definitività della decisione giudiziale e centralità della persona*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017).
- CATTA A., *Giusto Processo e verità della decisione nel Diritto canonico*, Coll. *Corona lateranensis*, n. 85, Città del Vaticano, 2017.
- CATTANEO A., *Fondamenti ecclesiologici del Diritto canonico*, Venezia, 2011.
- CATTANEO A., “Teología del Derecho canónico”, in *DGDC*, VII.
- CATTANEO A., *Sulla “Teologia del Diritto canonico”. In dialogo con Matteo Visioli*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LII (2012).
- CAVIGIOLI G., *Manuale di Diritto canonico*, Torino, 1939.
- CERULLI IRELLI V. (ed.), *Diritto processuale amministrativo*, Torino, 1984.
- CERULLI IRELLI V., *Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità*, in CERULLI IRELLI V. (ed.), *Diritto*.
- CHIOVENDA G., *Saggi di Diritto processuale civile*, Bologna, 1904.

- CHIOVENDA G., *L'Azione nel sistema dei diritti*, in CHIOVENDA G., *Saggi*.
- CHIOVENDA G., *L'idea romana nel Processo civile moderno*, in *Rivista di Diritto Processuale Civile*, IX (1932).
- CHIZZONITI A.G., *Le Certificazioni confessionali nell'Ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2000.
- COCCOPALMERIO F., *La Parroquia*, Madrid, 2015.
- COLAGIOVANNI E. - FUNGHINI R. (curr.), *I mezzi di prova nelle Cause matrimoniali secondo la Giurisprudenza rotale*, Coll. *Studi giuridici*, n. XXXVIII, Città del Vaticano, 1995.
- COLANTONIO R., *La litis contestatio*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Il Processo* (1994).
- COLELLA P., "Potere di certificazione (Diritto ecclesiastico)", in *Enciclopedia del Diritto*, XXXIV, Milano, 1985.
- COMPOSTA D., *Prospettive per una Teologia del Diritto*, in *Salesianum*, XXIX (1967).
- COMPOSTA D., *Introduzione alla Teologia del Diritto divino positivo*, in *Apollinaris*, XLIV (1971).
- COMPOSTA D., *La Chiesa visibile. Lezioni di Teologia del Diritto*, Roma, 1976.
- COMPOSTA D., *La Chiesa visibile. La realtà teologica del Diritto ecclesiale*, (SCIACCA G., cur.) Città del Vaticano, 2011.
- CONSOLI A., *L'attività amministrativa della Chiesa nel Diritto italiano*, Milano, 1961.
- CONTRERAS MAZARÍO J.M., *El régimen jurídico del Ordinariato castrense en el Derecho canónico*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, LV (1998).
- CORECCO E. ET ALII, *Chiesa e Diritto. Un dibattito trentennale su fondamenti e metodo della Canonistica*, Lugano, 2002.
- CORECCO E., "Teologia del Diritto canonico", in BARBAGLIO G. - DIANICH S. (curr.), *Nuovo dizionario*.
- CORECCO E., *Theologie des Kirchenrechts. Methodologische Ansätze*, Coll. *Canonistica: Beiträge zur Kirchenrecht*, n. 4, Trier, 1980.
- CORECCO E., *La Sentenza nell'Ordinamento canonico*, in UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA. FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA (ed.), *La Sentenza*.
- CORECCO E., *Ius et Communio. Scritti di Diritto canonico*, (BORGONOVO G. - CATTANEO A., edd.) Casale Monferrato (Alessandria) - Lugano, 1997.
- CORECCO E., *Natura e struttura della "sacra potestas"*, in CORECCO E., *Ius*.
- CORRAL C. - DE PAOLIS V. - GHIRLANDA G. (curr.), *Nuovo dizionario di Diritto canonico*, Cinisello Balsamo (Milano), 1996.
- CRIFÒ C., *La riforma del Processo civile in Inghilterra*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, LIV (2000), I.
- CROCIONI P., *Fase preliminare e dibattito nel Processo civile inglese*, Padova, 1939.
- CUOMO ULLOA F., *Modelli di conciliazione nell'esperienza nordamericana*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, LIV (2000), II.

- D'AGOSTINO F., *Filosofia del Diritto*, Torino, 1996.
- D'AGOSTINO F., *Il Diritto come problema teologico*, Torino, 1996.
- D'AGOSTINO F., *Filosofia del Diritto*, Torino, 2005.
- D'AGOSTINO F., *Oltre la confusione dei personalismi. Impariamo a dire fratelli*, in *Avvenire*, L (2017), 21 maggio.
- D'AURIA AND., *Fede e sacramentalità del Matrimonio. La prospettiva canonica*, in *Ius Ecclesiae*, XXVI (2014).
- D'AVACK P.A., "Archivi ecclesiastici", in *Enciclopedia del Diritto*, II, Milano, 1958.
- D'AVACK P.A., *Trattato di Diritto canonico*, Milano, 1980.
- D'AVACK P.A., "Biblioteche e Archivi ecclesiastici", in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia giuridica*, V, Roma, 1988.
- DALLA TORRE G. - GULLO C. - BONI G. (curr.), *Veritas non auctoritas facit Legem. Studi di Diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, Coll. *Studi giuridici*, n. XCIX, Città del Vaticano, 2012.
- DALLA TORRE G., *Pio X e il Codice di Diritto Canonico*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, CXXI (2001), n. 1.
- DALLA TORRE G., *Giustizia e misericordia*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LVI (2016).
- DAMAŠKA M.J., *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del Processo*, (trad. it.: GIUSSANI A. - ROTA F.), Bologna, 1991.
- DANIEL W.L., *The "Appellatio mere dilatoria" in Causes of Nullity of Marriage. A Contribution to the General Theory of the Appeal against a Definitive Sentence*, in *Studia Canonica*, L (2016).
- DAVID R. - JAUFFRET-SPINOSI G., *I grandi Sistemi giuridici contemporanei*, 4 ed., Padova, 1994.
- DE DIEGO-LORA C., *Estudios de Derecho procesal canónico. II. Temas sobre Causas matrimoniales*, Pamplona, 1973.
- DE DIEGO-LORA C., *Del pasado al futuro de la res iudicata en el Proceso canónico*, in DE DIEGO-LORA C., *Estudios*.
- DE ECHEVERRÍA L. (dir.), *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe comentada*, Salamanca, 1983.
- DE ECHEVERRÍA L. (dir.), *Nuevo Derecho canónico. Manual universitario*, Coll. *Biblioteca de autores cristianos*, n. 445, Madrid, 1983.
- DE ECHEVERRÍA L., "Can. 262", in DE ECHEVERRÍA L. (dir.), *Código*.
- DE MARINI AVONZO F., "Præiudicium", in AZARA A. - EULA E. (dir.), *Novissimo digesto italiano*, XIII, Torino, 1966.
- DE PAOLIS V., *Il sistema beneficiale ed il suo superamento. Dal Concilio Vaticano II ai nostri giorni*, in ARCSODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *Il sostentamento*.
- DE PAOLIS V., *I beni temporali della Chiesa*, Bologna, 1995.
- DE PAOLIS V., *Alcune osservazioni sulla nozione di amministrazione dei beni temporali della Chiesa*, in *Periodica de Re Canonica*, LXXXVIII (1999).

- DE PAOLIS V., *Note di Teologia del Diritto*, Venezia, 2013.
- DEL CORPO Æ., *De retractatione Causæ matrimonialis post duplicem Sententiam conformem*, Neapoli, 1969.
- DEL POZZO M. - MARTI F., *Il giusto rigore della Segnatura nella reiezione del Ricorso contro il diniego del nuovo esame della Rota*, in *Ius Ecclesiæ*, XXII (2010).
- DEL POZZO M., *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. "Mitis Iudex"*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*. Rivista telematica, n. 36/2015 (URL: < https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/delpozzo.m._lorganizzazione.pdf >).
- DEL POZZO M., *I titoli di competenza e la "concorrenza materiale" alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Ius Ecclesiæ*, XXVIII (2016).
- DEL POZZO M., *Il Processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma, 2016.
- DELLA MONICA G., *Contributo allo studio della motivazione*, Padova, 2002.
- DELLA ROCCA F., *Appunti sul Processo canonico*, 1960.
- DELPINO L. - DEL GIUDICE F., *Manuale di Diritto amministrativo*, Napoli, 2013.
- DENTALE F., *Utilizzo del modello alternativo del DSM-5 per la valutazione della personalità in ambito canonico*, in GHERRI P. (ed.), *Discernere*.
- DENTI V., "Processo: II", in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia giuridica*, XXIV, Roma, 1991.
- DENTI V., "Questioni pregiudiziali", in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, XVI, Torino, 1997.
- DGDC: OTADUY J. - VIANA A. - SEDANO J. (edd.), *Diccionario*.
- DI BERNARDO E., *Accertamento razionale dei fatti nella fase probatoria*, Coll. *Corona lateranensis*, n. 18, Roma, 2002.
- DI BERNARDO E., *Il sillogismo giudiziale. Prerogative e limiti di applicabilità al Processo canonico*, in *Apollinaris*, LXXVII (2004).
- DI BERNARDO E., *Il nomen Iuris tribuere nelle Cause di nullità matrimoniale*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, XXI (2011).
- DI BERNARDO E., *Il ruolo della Logica nel contesto probatorio dell'accertamento dei fatti nel Processo canonico*, in BASTI G. - GHERRI P. (edd.), *Logica*.
- DI BERNARDO E., *Il discernimento come struttura: il Processo*, in GHERRI P. (ed.), *Discernere*.
- DI BERNARDO E., *Modelli processuali e Diritto probatorio civile. Elementi di common Law, civil Law e di Diritto canonico*, Città del Vaticano, 2016.
- DI BERNARDO E., *Il valore formativo della motivazione della Sentenza*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017).
- DIENI E., *Tradizione "juscorporalista" e codificazione del Matrimonio canonico*, Milano, 1999.
- DOUNOT C. - DUSSAUBAT F. (curr.), *La réforme des nullités de Mariage. Un étude critique*, Coll. *Periodica*, Paris, 2016.

- EDELBY N. - JIMÉNEZ URRESTI T. - HUIZING P., Éditorial, in *Concilium* (ed. francese), I (1965), n. 8.
- EID E., *Il Matrimonio mistero della comunione. Riflessioni teologico-canoniche*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *Teologia*.
- ENTRENA CUESTA R., *Las Licencias en la Administración local*, in *Revista de Estudios de la Vida Local*, XVIII (1959).
- ERDŐ P., *Teologia del Diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale*, Torino, 1996.
- ERDŐ P., *Storia della Scienza del Diritto canonico. Una introduzione*, Roma, 1999.
- ERDŐ P., *Le sacré dans la logique interne d'un système juridique*, Paris, 2009.
- ERDŐ P., *Osservazioni sulla nuova regolamentazione del Processo matrimoniale*, in *Periodica de Re Canonica*, CV (2016).
- ERLEBACH G., *Il "Caput" nelle Cause di nullità matrimoniale. Abbozzo degli aspetti normativi e dottrinali*, in KOWAL J. - LLOBELL J. (curr.), *Iustitia*.
- ERLEBACH G., *Algunas cuestiones sobre la Apelación en las Causas de nulidad matrimonial*, in *Ius Communionis*, V (2017).
- ERLEBACH G., *Appello in quanto impugnativa dopo l'entrata in vigore del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA - ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (curr.), *Studi*, III.
- ERLEBACH G., *L'antica formula "An constet de Matrimonii nullitate, in casu" e l'estensione dell'oggetto del giudizio*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, Coll. *Annales doctrinae et Iurisprudentiae canonicae*, n. VI, Città del Vaticano (in corso di pubblicazione nell'anno 2018).
- ERRÁZURIZ C.J., *El Matrimonio como realidad jurídica natural y sacramental*, in *Folia Theologica*, V (1994).
- ERRÁZURIZ C.J., *La rilevanza canonica della sacramentalità del Matrimonio e della sua dimensione familiare*, in *Ius Ecclesiae*, VII (1995).
- ERRÁZURIZ C.J., *Corso fondamentale sul Diritto nella Chiesa*, I, Milano, 2009.
- Escritos en honor de Javier Hervada*, (*Ius Canonicum*, volumen especial) Pamplona, 1999.
- FABRIS C.M., *Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Novità normative e profili critici*, in *Ius Ecclesiae*, XXVIII (2016).
- FABRIZI F., *La questione pregiudiziale nel Diritto processuale civile e nel Regolamento della Camera dei Deputati*, in *Bollettino di Informazioni Costituzionali e Parlamentari*, XXXVIII (1987).
- FALCHI F., *Collaborazione e corresponsabilità delle parti nell'accertamento della verità nelle Cause di nullità matrimoniale*, in DALLA TORRE G. - GULLO C. - BONI G. (curr.), *Veritas*.
- FALCHI G.L., *Introduzione ai fondamenti del Diritto europeo*, Città del Vaticano, 2007.

- FALTIN D., *L'esclusione della sacramentalità del Matrimonio con particolare riferimento al Matrimonio dei battezzati non credenti*, in AA.VV., *La simulazione*.
- FANTAPPIÈ C., *Chiesa romana e Modernità giuridica. II. Il "Codex Iuris Canonici" (1917)*, Milano, 2008.
- FANTAPPIÈ C., *Ecclesiologia e Canonistica nel post-Concilio*, in *Periodica de Re Canonica*, CIII (2014).
- FAVALE R., *Unicità del metodo comparativo e pluralità dei risultati*, in BERTORELLO V. (cur.), *Io comparo*.
- FAYER C., *La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, Roma, 2005.
- FAZZALARI E., "Processo civile (Dir. vig.)", in *Enciclopedia del Diritto*, XXXVI, Milano, 1987.
- FELICE F. - TAIANI G. (edd.), *Bene comune, dignità e libertà tra ragioni e regole. A cinquant'anni dalla Dignitatis Humanæ e nel decennale dalla morte di san Giovanni Paolo II*, Città del Vaticano, 2017.
- FERRANTE M., *La Delibazione delle Sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale dopo la riforma del Processo matrimoniale canonico*, in *Jus*, LXIV (2017).
- FERRI C., *Struttura del Processo e modificazione della domanda*, Padova, 1975.
- FLECKENSTEIN K.H., *Questo mistero è grande. Il Matrimonio in Ef 5,21-33*, Roma, 1996.
- FRANCESCHI H. - LLOBELL J. - ORTIZ M.A. (curr.), *La nullità del Matrimonio. Temi processuali e sostanziali in occasione della "Dignitas Connubii". Il Corso di aggiornamento per operatori del Diritto presso i Tribunali ecclesiastici*, Roma 13-18 settembre 2004, Roma, 2005.
- FRANCESCHI H. - ORTIZ M.A. (curr.), *Verità del Consenso e capacità di donazione. Temi di Diritto matrimoniale e processuale canonico*, Coll. *Subsidia canonica*, n. 5, Roma, 2009.
- FRANCESCHI H. - ORTIZ M.A., *Ius et Matrimonium. II. Temi processuali e sostanziali alla luce del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Roma, 2017.
- FRANCESCHI H., *Il Matrimonio, Sacramento della nuova Alleanza: la relazione tra Battesimo, fede e Matrimonio*, in VILLA J.E. - GNANI C. (curr.), *Matrimonium*.
- FUMAGALLI CARULLI O., *Il Matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici*, Milano, 2008.
- FURFARO S., *Procedimenti incidentali ed accertamenti complementari: significati, cambiamenti ed evoluzione dal Codice Rocco ad oggi*, in MONTAGNA M. (cur.), *La giustizia*.
- G.I.D.D.C. (cur.), *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, Coll. *Quaderni della Mendola*, n. 3, Milano, 1996.
- G.I.D.D.C. (cur.), *Corso istituzionale di Diritto canonico*, Milano, 2005.
- GABBARD G.O., *Psichiatria psicodinamica*, 3 ed., Milano, 2002.
- GABBARD G.O., *Introduzione alla psicoterapia psicodinamica*, Milano, 2005.

- GALLO P., *Grandi Sistemi giuridici*, Torino, 1997.
- GALLUCCIO M., *Humano modo: le alterazioni del rapporto coniugale nel Matrimonio canonico*, Coll. *Corona lateranensis*, n. 53, Città del Vaticano, 2013.
- GAMBARO A. - SACCO R., *Sistemi giuridici comparati*, 3 ed., Torino, 2008.
- GANGOITI B., “Can. 89”, in BENLLOCH POVEDA A. (dir.), *Código*.
- GARBAGNATI E., “Questioni pregiudiziali (Dir. proc. civ.)”, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXVIII, Milano, 1987.
- GARCÍA MARTÍN J., *Atti amministrativi singolari. Norme comuni*, Roma, 2003.
- GAROFALO S., *Amore e Matrimonio nella Bibbia*, in AA.VV., *Amore*.
- GARRIDO FALLA F., *Tratado de Derecho administrativo*, I, 10 ed., Madrid, 1987.
- GAS I AIXENDRI M., *Essenza del Matrimonio cristiano e rifiuto della dignità sacramentale. Riflessioni alla luce del recente discorso del Papa alla Rota*, in *Ius Ecclesiae*, XIII (2001).
- GAS I AIXENDRI M., *Sul rapporto tra realtà naturale e dimensione soprannaturale nel Matrimonio: alcune conseguenze sul piano giuridico-canonico*, in *Ius Ecclesiae*, XV (2003).
- GAS I AIXENDRI M., *Ammissione al Matrimonio sacramentale e fede dei nubenti*, in ORTIZ M.A. (cur.), *Ammissione*.
- GAS I AIXENDRI M., *Fede e intenzione nel Matrimonio Sacramento*, in *Ius Ecclesiae*, XXV (2013).
- GASPARRI P., “Autorizzazione (Dir. amm.)”, in *Enciclopedia del Diritto*, IV, Milano, 1959.
- GASPARRI P., *Tractatus canonicus de Matrimonio*, II, Città del Vaticano, 1932.
- GAUDEMET J., *Théologie et Droit canonique*, in *Revue de Droit Canonique*, XXXIX (1989).
- GERARDI R., *I problemi della determinazione della struttura ileomorfica e del ministro nel Sacramento del Matrimonio*, in *Lateranum*, LIV (1988).
- GERARDI R., *Fede personale, convinzioni antropologiche e validità del Consenso matrimoniale*, in *Rivista Liturgica*, LXXXI (2004).
- GERARDI R., *Il “genus” del Sacramento e i “genera Sacramentorum”*, in GIACCHETTA F. (cur.), *Grazia*.
- GERARDI R., *Persone, parole e gesti nella celebrazione delle nozze*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017).
- GEROSA L., *Teologia del Diritto canonico: fondamenti storici e sviluppi sistematici*, Coll. *Pro manuscripto*, n. 8, Lugano, 2005.
- GEROSA L., *Introduzione al Diritto canonico. I. Teologia del Diritto ecclesiale*, Città del Vaticano, 2012.
- GHERRI P. (ed.), *Categorialità e trascendentalità del Diritto*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2007.
- GHERRI P. (ed.), *Diritto canonico, Antropologia e Personalismo*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2008.

- GHERRI P. (ed.), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2010.
- GHERRI P. (ed.), *Decidere e giudicare nella Chiesa*. Atti della VI Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2012.
- GHERRI P. (ed.), *Discernere e scegliere nella Chiesa*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2016.
- GHERRI P., *Brevi note sulla riforma dello studio del Diritto canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CXIV (2003).
- GHERRI P., *Teologia del Diritto: il nome di una crisi?*, in *Ius Canonicum*, XLIII (2003).
- GHERRI P., *Lezioni di Teologia del Diritto canonico*, Roma, 2004.
- GHERRI P., *Teologia del Diritto canonico: elementi per una fondazione epistemologica*, in *Apollinaris*, LXXVIII (2004).
- GHERRI P., *Teologia del Diritto canonico: note per individuare la nuova Disciplina accademica*, in *Ius Canonicum*, XLV (2005).
- GHERRI P., *Canonistica, codificazione e metodo*, Città del Vaticano, 2007.
- GHERRI P., *Teologia del Diritto canonico: identità, missione e statuto epistemologico*, in *Apollinaris*, LXXX (2007).
- GHERRI P., *Diritto canonico, Antropologia e Personalismo*, in GHERRI P. (ed.), *Diritto canonico, Antropologia*.
- GHERRI P., *Corresponsabilità e Diritto: il Diritto amministrativo*, in GHERRI P. (ed.), *Responsabilità*.
- GHERRI P., *Primi appunti per una storia delle origini della Teologia del Diritto (canonico)*, in *Ius Canonicum*, L (2010).
- GHERRI P., *Ricerca scientifica umanistica. Iniziazione pratica*, Reggio Emilia, 2011.
- GHERRI P., *Coram Sciacca, 14 marzo 2008: Causa iurium o Contenzioso amministrativo?*, in *Apollinaris*, LXXXIV (2011).
- GHERRI P., “Nombramiento”, in *DGDC*, V.
- GHERRI P., “Párroco”, in *DGDC*, V.
- GHERRI P., *Il ruolo ecclesiale del canonista contemporaneo*, in *Apollinaris*, LXXXVII (2014).
- GHERRI P., *Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano, 2015.
- GHERRI P., *Pastorale ordinaria e Pastorali speciali: note canonistiche sui rapporti tra Chiese particolari e clero religioso*, in *Convivium Assisiense*, XVII (2015).
- GHERRI P., *Diritto amministrativo canonico. Attività codiciali*. Appunti pro manuscripto ad uso degli studenti, Roma, 2016-2017.
- GHERRI P., *Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Metodo*. Appunti pro manuscripto ad uso degli studenti, Roma, 2017.
- GHERRI P., *Bilancio canonistico della Undicesima Giornata canonistica interdisciplinare*, in *Apollinaris*, LXXX (2017).

- GHERRI P., *Diritti e dignità tra persona e Istituzioni*, in FELICE F. - TAIANI G. (edd.), *Bene*.
- GHERRI P., *Teología y Derecho canónico: aclaraciones iniciales sobre el fundamento de la "ley"*, in *Vergentis*, III (2017).
- GHERRO S., *Diritto canonico. II. Diritto matrimoniale*, Padova, 2005.
- GHIRLANDA G., *Ius gratiæ - Ius communionis. Corso di Teologia del Diritto ecclesiale*, nuova edizione, ad uso degli studenti, Roma, 1977.
- GHIRLANDA G., "Teologia del Diritto", in CORRAL S.C. - DE PAOLIS V. - GHIRLANDA G. (curr.), *Nuovo dizionario*.
- GHIRLANDA G., *La riforma degli studi nelle Facoltà di Diritto canonico*, in *Seminarium*, XLIII (2003), n. 1/2.
- GHIRLANDA G., *Il Corso di Teologia del Diritto canonico e la natura del Diritto canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LII (2012).
- GHIRLANDA G., *Introduzione al Diritto ecclesiale. Lineamenti per una Teologia del Diritto nella Chiesa*, Roma, 2013.
- GHIRLANDA G., *Il Parroco Pastore proprio della Comunità*, in *Periodica de Re Canonica*, CIII (2014).
- GIACCHETTA F. (cur.), *Grazia, sacramentalità, Sacramenti. Il problema del metodo in Teologia sacramentaria*, Assisi (Perugia), 2008.
- GIACCHI O., *L'Ordinamento della Chiesa nel Diritto italiano attuale*, in AA.VV., *Chiesa*, II.
- GIAMMARRESI F., *Formulæ et Actiones præiudiciales quibus de statu hominum disceptatur*, in *Studia et Documenta Historiæ et Iuris*, LXXXIII (2017).
- GIANNINI M.S., "Certeza pubblica", in *Enciclopedia del Diritto*, VI, Milano, 1960.
- GIORGIO G., *Il Dialogo come forma di discernimento*, in GHERRI P. (ed.), *Discernere*.
- GIRAUDO A., *Il rapporto fede-Sacramento: una prospettiva canonica*, in MAURO V. (cur.), *Sacramento*.
- GISMONDI P., *Il potere di certificazione della Chiesa nel Diritto italiano*, in *Annali dell'Università di Macerata*, Milano, 1943.
- GIULIANI A. - PICARDI N. (curr.), *Il Processo civile inglese*, Rimini, 1991.
- GIULIANI A. - PICARDI N., *L'Educazione giuridica. Modelli storici della Procedura continentale*, VI/1, Napoli, 1994.
- GOLDSTEIN S., *La Giuria anglo americana vista da un osservatore esterno (o quasi)*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, XLIX (1995), I.
- GONZÁLES CÁMARA P., *Fundamentos jurídicos de las decisiones sobre la exclusión de la sacramentalidad del Matrimonio en la Jurisprudencia reciente*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, LVI (1999).
- GONZÁLEZ ARGENTE J., *La Licencia en el Código de Derecho Canónico*, in *Anuario de Derecho Canónico*, II (2013).
- GONZÁLEZ AYESTA J., *La noción jurídica de "facultad" en los comentadores del Código de 1917*, in *Ius Canonicum*, XL (2000).

- GORLA G., *Sulla via dei “motivi” delle “Sentenze”: lacune e trappole*, in *Il Foro Italiano*, CIII (1980), parte V.
- GRASSO G., *La riproduzione di un Atto di parte nella Sentenza civile: diritto senza letteratura?*, in *Il Foro Italiano*, CXL (2015), I.
- GROCHOLEWSKI Z., *L’esclusione della dignità sacramentale del Matrimonio come Capo autonomo di nullità matrimoniale*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXXI (1996).
- GROCHOLEWSKI Z., *Le esigenze della verità nell’amministrazione della giustizia*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXXI (1996).
- GROCHOLEWSKI Z., *La certezza morale come chiave di lettura delle Norme processuali*, in *Ius Ecclesiae*, IX (1997).
- GROCHOLEWSKI Z., *L’errore circa l’unità, l’indissolubilità e la sacramentalità del Matrimonio*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Diritto*. II.
- GRUNSKY W., “Processo civile (Germania)”, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, XV, Torino, 1997.
- GUARNERI A., *Lineamenti di Diritto comparato*, 5 ed., Padova, 2012.
- GULLO C. (cur.), *La Giurisprudenza dei Tribunali ecclesiastici italiani*, Coll. *Studi giuridici*, n. XX, Città del Vaticano, 1989.
- GULLO C., *La “nova Causæ propositio”*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Il Processo* (1994).
- GULLO C., *Guida ragionata alla Giurisprudenza rotale in tema di rilevanza della dignità sacramentale del Matrimonio*, in AA.VV., *Sacramentalità*.
- HABSCHIED W., *Introduzione al Diritto processuale civile comparato*, Rimini, 1985.
- HABSCHIED W., “Processo civile (Svizzera)”, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, XV, Torino, 1997.
- HAMEROFF S.R. - KASZNIK A.W. - SCOTT A. (curr.), *Toward a Science of Consciousness: the First Tucson Discussions and Debates*, Cambridge (MA), 1996.
- HAMSON C.J., *The English Trial and Comparative Law*, Cambridge (UK), 1952.
- HAMSON C.J., *Le Trial anglais*, in *Revue Internationale de Droit Comparé*, VIII (1956).
- HAYDOCK R.S. - HERR D.F., *Discovery Practice*, 5 ed., Austin (TX), 2013.
- HERVADA J., *Studi sull’essenza del Matrimonio*, Coll. *Monografie giuridiche*, n. 17, Milano, 2000.
- HOFFMANN J., *Droit canonique et Théologie du Droit*, in *Revue de Droit Canonique*, XX (1970).
- HUELS J.M., *Permissions, Authorizations and Faculties in Canon Law*, in *Studia Canonica*, XXXVI (2002).
- HURTADO C., *La asistencia al Matrimonio canónico del testigo cualificado laico*, in *Religión y Cultura*, LV (2008).
- IACCARINO A., *Discernimento e pluralismo. Spunti di riflessione all’origine del senso di giustizia*, in GHERRI P. (ed.), *Discernere*.

- INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA (ed.), *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe y comentada*, Pamplona, 1987.
- INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA. FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO. UNIVERSIDAD DE NAVARRA, *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, 5 voll., 2 ed., Pamplona, 1997.
- INTERGUGLIELMI A., *Amministrare la Parrocchia oggi in Italia*, Città del Vaticano, 2016.
- IVANKOVIĆ RADAK I., *L'accertamento dello stato libero per il Matrimonio tra i fedeli della Chiesa cattolica e della Chiesa Ortodossa Serba. Gli effetti processuali della nullità del Matrimonio, della Separazione e del Divorzio*, in *Apollinaris*, LXXXVII (2014).
- IZZI C., *La certezza morale nel Giudizio canonico*, in GHERRI P. (ed.), *Decidere*.
- IZZI C., *Primato della verità e dignità della persona nel Processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2015.
- JACOB J.I.H., *La giustizia civile in Inghilterra*, Bologna, 1995.
- JIMÉNEZ URRESTI T., *Diritto canonico e Teologia: due Scienze diverse*, in *Concilium*, III (1967), n. 8.
- JIMÉNEZ URRESTI T., *El teólogo ante la realidad canónica*, in *Salmanticensis*, XXIX (1982).
- JIMÉNEZ URRESTI T., *La Ciencia del Derecho canónico o Canonística, es Ciencia teológica?* in *Revista Española de Derecho Canónico*, XLI (1985).
- JIMÉNEZ URRESTI T., *De la Teología a la Canonística*, Salamanca, 1993.
- JODLOWSKI J., *La Procedura civile non contenziosa in Diritto comparato*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, XXII (1968).
- KOWAL J. - LLOBEL J. (cur.), *Iustitia et Iudicium. Studi di Diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, 3 voll., Coll. *Studi giuridici*, n. LXXXIX, Città del Vaticano, 2010.
- LABANDEIRA E., *La Signatura Apostólica y los Tribunales administrativos*, in *Ius Canonicum*, XXI (1981).
- LABANDEIRA E., *Naturaleza jurídica del poder de absolver los pecados desde la perspectiva del Vaticano II y del nuevo Código*, in AA.VV., *Reconciliación*.
- LABANDEIRA E., *Tratado de Derecho administrativo canónico*, Pamplona, 1988.
- LANDI G., "Licenza (Dir. amm.)", in *Enciclopedia del Diritto*, XXIV, Milano, 1974.
- LATOURELLE R. - FISICHELLA R., *Dizionario di Teologia fondamentale*, Assisi (Perugia), 1990.
- LEGA M., *Commentarius in Iudicia ecclesiastica iuxta Codicem Iuris Canonici*, II, (BARTOCETTI V., cur.) Roma, 1950.
- LLOBELL J., *Historia de la motivación de la Sentencia canónica*, Zaragoza, 1985.

- LLOBELL J., *Sentenza: decisione e motivazione*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Il Processo* (1988).
- LLOBELL J., *La genesi della Sentenza canonica*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Il Processo* (1994).
- LLOBELL J., *Verità e giudicato. La riformulazione del concetto di Appello canonico*, in BONNET P.A. (cur.), *Verità*.
- LLOBELL J., *La certezza morale nel Processo matrimoniale canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CIX (1998).
- LLOBELL J., *La doppia conforme e la definitività della Sentenza alla luce della "Teologia del Diritto"*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *La doppia*.
- LLOBELL J., *La competenza della Rota Romana nelle Cause delle Chiese cattoliche orientali*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, XVIII (2008).
- LLOBELL J., *Il ricorso contro il diniego del "novum Causæ examen" da parte della Rota Romana: la Dichiarazione del Collegio rotale del 27 febbraio 2009*, in *Ius Ecclesiæ*, XXI (2009).
- LLOBELL J., *Il giusto Processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede* (seconda parte), in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, CXLV (2012).
- LLOBELL J., *Novità procedurali riguardanti la Rota Romana: le facoltà speciali*, in FRANCESCHI H. - ORTIZ M.A. (curr.), *Ius*.
- LLOBELL J., *Alcune questioni comuni ai tre Processi per la dichiarazione di nullità del Matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, in *Ius Ecclesiæ*, XXVIII (2016).
- LLOBELL J., *Questioni circa l'Appello e il giudicato nel nuovo Processo matrimoniale. (Con brevi considerazioni sul "Tavolo di lavoro" per l'Italia)*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LVI (2016).
- LLOBELL J., *Circa i motivi del m.p. "Mitis Iudex" e il suo inserimento nel sistema delle Fonti*, in FRANCESCHI H. - ORTIZ M.A., *Ius*.
- LO CASTRO G., *Il fœdus matrimoniale come consortium totius vitæ*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Il Matrimonio*.
- LONGHITANO A., *Aspetti giuridici canonici della certificazione*, in *Archiva Ecclesiæ*, XXXVIII-XXXIX (1995-1996).
- LONGHITANO A., *La amministrazione dei beni: la funzione di vigilanza del Vescovo diocesano (Cann. 1276-1277 CIC)*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *I beni*.
- LONGHITANO A., "Archivo", in *DGDC*, I.
- LÓPEZ ALARCÓN M., "Licencia canónica", in *Nueva enciclopedia jurídica*, XV, Barcellona, 1974.
- MALECHA P., *La nuova proposizione della Causa alla luce della recente Giurisprudenza della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, XV (2005).

- MAMBERTI D., “Quam primum, salva iustitia” (*Can. 1453*). *Celerità e giustizia nel Processo di nullità matrimoniale rinnovato*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA - ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (curr.), *Studi*.
- MANDRIOLI C., *Diritto processuale civile. Il Processo di cognizione*, II, 15 ed., Torino, 2003.
- MANTOVANI D., *Le formule del Processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di Diritto romano*, 2 ed., Padova, 1999.
- MANZANARES J. (ed.), *La Parroquia desde el nuevo Derecho canónico*. X Jornadas de la Asociación española de canonistas celebradas en Madrid del 18 al 20 de abril de 1990, Salamanca, 1990.
- MANZANARES J., “Can. 1196”, in DE ECHEVERRÍA L. (dir.), *Código*.
- MANZANARES J., “Can. 1245”, in DE ECHEVERRÍA L. (dir.), *Código*.
- MARAGNOLI G., *La nova propositio delle Cause canoniche sullo stato delle persone*, in *Apollinaris*, XL (1967).
- MARAGNOLI G., *La formula del dubbio (Artt. 135-137)*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Il Giudizio. Parte terza*.
- MARCUZZI P.G., *Gli Uffici ecclesiastici nel nuovo Codice de Diritto Canonico*, in *Apollinaris*, LVI (1983).
- MARINELLI D., *La Prova presuntiva nella Giurisprudenza rotale più recente in tema di esclusione della dignità sacramentale del Matrimonio*, Coll. *Corona lateranensis*, n. 74, Città del Vaticano, 2016.
- MARINELLI D., *Fede e Sacramento del Matrimonio*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017).
- MARRONE M., *L'efficacia pregiudiziale della Sentenza nel Processo civile romano*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo*, XXIV (1955).
- MARRONE M., *Sulla funzione delle “formulæ præiudicales”*, in *Jus*, XI (1960).
- MARRONE M., *L'effetto normativo della Sentenza. Corso di Diritto romano*, 2 ed., Palermo, 1965.
- MARTÍNEZ NAVALÓN R.M., *Las Certificaciones eclesiásticas en la nueva disciplina pacticia*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, LIII (1996).
- MARTINY D., *Nichtstreitige Verfahren in Frankreich: ein Vergleich d. freiwilligen Gerichtsbarkeit mit der «procédure en matière gracieuse» u.d. Verfahren des «Juge des tutelles»*, München, 1976.
- MATTEI U., *Il modello di common Law*, 3 ed., Torino, 2010.
- MATURANA H.R. - VARELA F.J., *Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living*, Dordrecht (NL), 1980.
- MATURANA H.R. - VARELA F.J., *The Tree of Knowledge: the Biological Roots of Human Understanding*, Boston (MA) - New York (NY), 1992.
- MAURO V. (cur.), *Sacramento del Matrimonio e Teologia. Un percorso interdisciplinare*, Milano, 2014.
- MAZZACANE E., *La litis contestatio nel Processo civile canonico*, Napoli, 1954.

- MERRYMAN J.H., *La tradizione di civil Law nell'analisi di un giurista di common Law*, Milano, 1973.
- METZ J.B., *Sulla Teologia del mondo*, Brescia, 1969.
- METZ J.B., *La fede nella storia e nella civiltà*, Brescia, 1978.
- MILLAR R.W., *La "ficta confessio" come principio di allegazione nella Procedura civile anglo-americana*, in AA.VV., *Studi*.
- MILLÁS J.M., *Il Sacramento del Matrimonio. Elementi fondamentali*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *Matrimonio*.
- MINGARDI M., *L'esclusione della sacramentalità del Matrimonio*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, XIX (2006).
- MIRALLES A., *Il Matrimonio. Teologia e vita*, Cinisello Balsamo (Milano), 1996.
- MIRAS J. - CANOSA J. - BAURA E., *Compendio de Derecho administrativo canónico*, 2 ed., Pamplona, 2005.
- MIRAS J., *L'oggetto del Ricorso contenzioso amministrativo*, in CANOSA J. - BAURA E. (edd.), *La Giustizia*.
- MIRAS J., "Acto administrativo", in *DGDC*, I.
- MIRAS J., "Licencia", in *DGDC*, V.
- MOCCIA L., "Civil Law", in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, II, Torino, 1988.
- MOCCIA L., *La comparazione come "speranza" del Diritto*, in BERTORELLO V. (cur.), *Io comparo*.
- MOLINA MELIÁ A., "Can. 262", in BENLLOCH POVEDA A. (dir.), *Código*.
- MONETA P., "Processo (Processo matrimoniale canonico)", in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia giuridica*, XXIV, Roma, 1991.
- MONETA P., *L'esclusione del Sacramento e l'autonomia della fattispecie*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *Matrimonio*.
- MONETA P., *Il rafforzamento della Rota Romana*, in BONI G. ET ALII (curr.), *Recte sapere*.
- MONETA P., *Protagonismo delle parti e discernimento processuale, fra forme e sostanze*, in GHERRI P. (ed.), *Discernere*.
- MONTAGNA M. (cur.), *La giustizia penale differenziata*, III, Torino, 2011.
- MONTERO-AROCÁ J., "Processo civile (Spagna)", in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, XV, Torino, 1997.
- MONTESANO L., "Accertamento giudiziale", in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia giuridica*, I, Roma, 2007.
- MONTINI G.P., *La Convalidazione del Matrimonio: semplice; sanazione in radice*, in G.I.D.D.C. (cur.), *Matrimonio*.
- MONTINI G.P., *Dall'Istruzione "Provida Mater" all'Istruzione "Dignitas Connubii"*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Il Giudizio. Parte prima*.
- MONTINI G.P., *La nuova Legge della Segnatura Apostolica a servizio della retta e spedita trattazione delle Cause matrimoniali*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, XXIII (2010).

- MONTINI G.P., *La funzione processuale del Capo di nullità matrimoniale*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LI (2011).
- MONTINI G.P., “Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat” (*Cann. 1680 §2 e 1687 §4 MIDI*): *alcune considerazioni*, in *Periodica de Re Canonica*, CV (2016).
- MONTINI G.P., *Dopo la decisione giudiziale: Appello e altre impugnazioni*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (cur.), *La riforma*.
- MORÁN BUSTOS C.M., *Las facultades especiales de la Rota Romana: claves interpretativas y cuestiones que suscitan*, in BOSCH J. (cur.), *Cuestiones*.
- MORÁN BUSTOS C.M., *Retos de la reforma procesal de la nulidad del Matrimonio*, in *Ius Canonicum*, LVI (2016).
- MORÁN BUSTOS C.M., *La vigencia de la Instrucción Dignitas Connubii a la luz del m.p. Mitis Iudex*, in *Ius Canonicum*, LVII (2017).
- MÖRSDORF K., *Kanonisches Recht als theologische Disziplin*, in *Seminarium*, n.s. XV (1975).
- MÖRSDORF K., *Kanonisches Recht als theologische Disziplin*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, CXLV (1976).
- MÖRSDORF K., *Fondamenti del Diritto canonico*, (ed. e tr. TESTA BAPPENHEIM S.), Coll. *Monografie*, n. 3, Venezia, 2008.
- MORTARA L., *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura civile. Il Procedimento di dichiarazione in prima Istanza (fine) – I mezzi per impugnare le Sentenze*, III, Milano, 1923.
- MOSTAZA A., *Derecho patrimonial*, in DE ECHEVERRÍA L. (dir.), *Nuevo Derecho*.
- MÜLLER L., *Fede e Diritto. Questioni fondamentali del Diritto canonico*, Lugano, 2006.
- NAVARRETE U., *Matrimonio cristiano e Sacramento*, in AA.VV., *Amore*.
- NAVARRETE U., *Matrimonio, contratto e Sacramento*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Il Matrimonio*.
- NAVARRETE U., “Matrimonio-Sacramento”, in CORRAL C. - DE PAOLIS V. - GHIRLANDA G. (cur.), *Nuovo dizionario*.
- NAVARRETE U., *Commentario al Decreto della Segnatura Apostolica sulle cosiddette “Presumptions of fact”*, in *Periodica de Re Canonica*, LXXXV (1996).
- NAVARRETE U., *Il Matrimonio: patto naturale e realtà sacramentale*, in G.I.D.D.C. (cur.), *Matrimonio*.
- NAZ R. (dir.), *Dictionnaire de Droit canonique*, 7 voll., Paris, 1935-1965.
- NAZ R., “Offices ecclésiastiques”, in NAZ R. (dir.), *Dictionnaire*, VI.
- NIEVA J.A., *El bautizado que contrae Matrimonio sin fe no necesariamente excluye el Consentimiento matrimonial*, in *Ius Canonicum*, LIV (2014).
- NITA A., *La suplencia de la facultad de asistir al Matrimonio en caso de error común, a la luz de la Jurisprudencia de la Rota Romana*, in *Ius Canonicum*, XXXIX (1999).
- NORMAND J., “Processo civile (Francia)”, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, XV, Torino, 1997.

- NOVIELLO D., *Il regime dei fatti nei Processi civili di civil Law e di common Law (un'indagine storico-comparatistica)*, in URL: < http://www.comparazionediritto-civile.it/prova/files/noviello_regime.pdf >.
- OKONKWO E.B.O. - RECCHIA A. (curr.), *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Coll. *Quaderni di Ius missionale*, n. 9, Roma, 2016.
- ONDREJ M., *La responsabilità nella preparazione giuridico-pastorale al Matrimonio canonico*, Coll. *Corona lateranensis*, n. 80, Città del Vaticano, 2017.
- ORESTANO R., “Appello (Diritto romano)”, in *Enciclopedia del Diritto*, II, Milano, 1958.
- ORESTANO R., *L'Appello civile in Diritto romano*, 2 ed., Torino, 1966.
- ÖRSY L., *Moral Theology and Canon Law*, in *The Furrow*, XVI (1965).
- ÖRSY L., *Lonergan's Cognitional Theory and Foundational Issues in Canon Law. Method, Philosophy and Law, Theology and Canon Law*, in *Studia Canonica*, XIII (1979).
- ÖRSY L., *Theology and Canon Law. New Horizons for Legislation and Interpretation*, Collegeville (MN), 1992.
- ORTIZ M.A. (cur.), *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del Matrimonio*, Coll. *Monografie giuridiche*, n. 26, Milano, 2005.
- ORTIZ M.A., *Le dichiarazioni delle parti e la certezza morale*, in *Ius Ecclesiae*, XVIII (2006).
- ORTIZ M.A., *Volontà matrimoniale naturale e rifiuto della dignità sacramentale*, in *Ius Ecclesiae*, XX (2008).
- ORTIZ M.A., *L'esclusione della dignità sacramentale del Matrimonio nel recente dibattito dottrinale e giurisprudenziale*, in FRANCESCHI H. - ORTIZ M.A. (curr.), *Verità*.
- ORTIZ M.A., *La forza probatoria delle parti nelle Cause di nullità del Matrimonio*, in FRANCESCHI H. - ORTIZ M.A. (curr.), *Verità*.
- ORTIZ M.A., *L'esclusione della dignità sacramentale: la retta intenzione e la disposizione per credere*, in *Ius Ecclesiae*, XXII (2010).
- OTADUY J. - VIANA A. - SEDANO J. (edd.), *Diccionario general de Derecho canónico*, 8 voll., Cizur Menor (Navarra), 2012.
- PARINI VINCENTI S., *Æquitas canonica e periculum animæ nello svolgimento del patto nudo in Diritto canonico*, in *Apollinaris*, LXXXIX (2016).
- PELLEGRINO P., *L'esclusione della sacramentalità del Matrimonio*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Diritto*. I.
- PELLISE B., “Licencia administrativa”, in *Nueva enciclopedia jurídica*, XV, Barcelona, 1974.
- PEÑA GARCÍA C., *La reforma de los Procesos canónicos de nullidad matrimonial: el motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”*, in *Estudios Eclesiásticos*, XC (2015).
- PÉREZ DE HEREDIA Y VALLE I., *Libro V del CIC. Bienes temporales de la Iglesia*, Valencia, 2002.

- PÉREZ-MADRID F., *El Acto administrativo canónico. Los principios de certeza y de defensa de los administrados*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CXXII (2011).
- PESTKA A., *L'argomentazione della certezza morale nelle Cause di nullità matrimoniale per esclusione dell'indissolubilità nelle Sentenze della Rota Romana negli anni 1995-2000*, Roma, 2013.
- PINTO P.V., *I Processi nel Codice di Diritto Canonico. Commento sistematico al Libro VII*, Città del Vaticano, 1993.
- PINTO P.V., *Diritto amministrativo canonico. La Chiesa: mistero e istituzione*, Bologna, 2006.
- PIROVANO D., *La famiglia come soggetto di evangelizzazione. L'esperienza di Milano con l'Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017).
- PIZZORUSSO A., *Sistemi giuridici comparati*, Milano, 1995.
- POILLOT-PERUZZETTO S., *Guide pratique de la Procédure civile anglaise*, Paris, 1989.
- POMPEDDA M.F., *Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti nella nuova Giurisprudenza della Rota Romana*, in *Ius Ecclesiae*, V (1993).
- POMPEDDA M.F., *Studi di Diritto processuale canonico*, Milano, 1995.
- POMPEDDA M.F., *Decisione-Sentenza nei Processi matrimoniali: del concetto e dei principi per emettere una Sentenza ecclesiastica*, in *POMPEDDA M.F., Studi*.
- POPPER K., *Miseria dello Storicismo*, Milano, 2002.
- PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., *Metodo comparativo e Diritto privato europeo*, in BERTORELLO V. (cur.), *Io comparo*.
- PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA (edd.), *Derecho canónico. II. El Derecho en la misión de la Iglesia*, Salamanca, 2006.
- PUGLIESE G., *Il Processo formulare* (Lezioni, 1948-1949), Torino, 1950.
- PUGLIESE G., "Diritto", in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia delle Scienze sociali*, III, Roma, 1993.
- PUGLIESE G., *Diritto e Processo nell'esperienza giuridica romana*, in AA.Vv., *Diritto*.
- PULIATTI S. - AGNATI U. (curr.), *Principi generali e tecniche operative del Processo civile romano nei secoli IV-VI d.C.* Atti del Convegno - Parma, 18 e 19 giugno 2009, Parma, 2010.
- PULIATTI S., *Accertamento della veritas rei e principio dispositivo nel Processo postclassico-giustiniano*, in PULIATTI S. - AGNATI U. (curr.), *Principi*.
- PUNZI A.M., *L'efficacia normativa della Sentenza canonica e il problema del giudicato ingiusto*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, XC (1979).
- PUNZI C., *Le questioni incidentali nel Processo civile*, in AA.Vv., *Cause*.
- PUNZI C., *Il Processo civile. Sistema e problematiche*, I, 2 ed., Torino, 2010.
- RAMBALDI G., *L'oggetto dell'intenzione sacramentale nei teologi dei secoli XVI e XVII*, Coll. *Analecta gregoriana*, n. XXXIII, Romæ, 1944.

- RAMOS F.J., *La cosa giudicata e la "restituzione in integro"*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Il Processo* (1994).
- RAMOS F.J., *La "restitutio in integrum" contro la Sentenza*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Il Giudizio. Parte terza*.
- RAVAGLIOLI A.M., *L'approccio psicodinamico alla Perizia alla luce del PDM e di ulteriori prospettive*, in GHERRI P. (ed.), *Discernere*.
- REALI N., *Lutero e il Diritto. Certezza della fede e Istituzioni ecclesiali*, Venezia, 2017.
- REDAELLI C.M., *Il metodo esegetico applicato al Codice di Diritto Canonico del 1917 e a quello del 1983*, in *Periodica de Re Canonica*, LXXXVI (1997).
- REDAELLI C.M., *La Canonistica nel contesto delle Scienze teologiche*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, X (1997).
- REDAELLI C.M., *L'adozione del principio della codificazione: significato ecclesiologico soprattutto in riferimento alla ricezione*, in AA.VV., *Ricezione*.
- REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (cur.), *La riforma dei Processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Coll. *Percorsi di Diritto ecclesiale*, Milano, 2016.
- REGATILLO E.F., *Derecho parroquial*, Santander, 1951.
- RENARD G., *Contributo allo studio dei rapporti tra Diritto e Teologia*, in *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, XVI (1936).
- RHEINSTEIN M., "Common Law-Equity", in *Enciclopedia del Diritto*, VII, Milano, 1960.
- RINCÓN T., "Can. 262", in INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA (ed.), *Código*.
- RINCÓN-PÉREZ T., *La exclusión de la sacramentalidad del Matrimonio. ¿Son convincentes las razones que inspiran el incipiente cambio jurisprudencial?*, in *Ius Ecclesiae*, VI (1994).
- RINCÓN-PÉREZ T., *El Matrimonio cristiano. Sacramento de la creación y de la redención*, Pamplona, 1997.
- RINCÓN-PÉREZ T., *La peculiaridad sacramental del Matrimonio y sus consecuencias canonicas. Comentario a las Alocuciones del Papa a la Rota Romana de 2001 y 2003*, in *Ius Canonicum*, XLIV (2004).
- RINCÓN-PÉREZ T., *La Liturgia y los Sacramentos en el Derecho de la Iglesia*, 3 ed., Pamplona, 2007.
- RIVELLA M., *Il Matrimonio dei cattolici non credenti e l'esclusione della sacramentalità*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *Matrimonio*.
- RIVELLA M., *Gli sviluppi magisteriali e dottrinali sull'esclusione della dignità sacramentale del Matrimonio*, in FRANCESCHI H. - LLOBELL J. - ORTIZ M.A. (curr.), *La nullità*.
- ROBERTI F., *De iure denuntiandi nullitatem Matrimonii*, in *Apollinaris*, III (1930).
- ROBERTI F., *De Actione Promotoris iustitiæ et coniugum in Causis matrimonialibus*, in *Apollinaris*, XI (1938).
- ROBERTI F., *De habilitate ad accusandum Matrimonium, legitimatione ad Causam et nullitate Sententiæ*, in *Apollinaris*, XIV (1941).

- ROCCHETTA C., *Il Matrimonio come Sacramento. Status quæstionis. Prospettive teologiche*, in *Ricerche Teologiche*, I (1993).
- ROCCHETTA C., *Il Sacramento della coppia*, Bologna, 1996.
- ROCCO U., *Trattato di Diritto processuale civile*, III, Torino, 1957.
- ROMANO S., *L'Ordinamento giuridico*, 1 ed., Pisa, 1918.
- ROMANO S., *L'Ordinamento giuridico*, 2 ed., Firenze, 1946.
- ROMITA F., *Dal beneficio feudale all'Ufficio ecclesiastico ed ecclesiale. L'aspetto conciliare*, in *Monitor Ecclesiasticus*, LXXXXVI (1971).
- ROUCO VARELA A.M. - CORECCO E., *Sacramento e Diritto: antinomia nella Chiesa?*, in CORECCO E. ET ALII, *Chiesa*.
- ROUCO VARELA A.M., *Was ist "katholische" Rechtstheologie?*, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, CXXXV (1966).
- ROUCO VARELA A.M., *Teología y Derecho. Escritos sobre aspectos fundamentales de Derecho canónico y de las relaciones Iglesia-Estado*, (SERRES LÓPEZ DE GUEREÑU R., ed.) Madrid, 2003.
- RUIZ-UGALDE F., *Controles administrativos, preventivos y sucesivos en el CIC de 1983*, Pamplona, 1989.
- RULLA L.M., *Antropologia della vocazione cristiana. 1. Basi interdisciplinari*, Casale Monferrato (Alessandria), 1985.
- RULLA L.M., *Antropologia della vocazione cristiana. 2. Conferme esistenziali*, Casale Monferrato (Alessandria), 1986.
- RULLA L.M., *Antropologia della vocazione cristiana. 3. Aspetti interpersonali*, Bologna, 1997.
- RUYSSEN G., *Problematiche relative alla competenza della Rota Romana per le Cause matrimoniali provenienti dai territori patriarcali o arcivescovili maggiori*, in *Iura Orientalia*, VII (2011).
- SABATINI G., "Incidenti (Diritto processuale civile e penale)", in AZARA A. - EULA E. (dir.), *Novissimo digesto italiano*, VIII, Torino, 1962.
- SABBARESE L. - SANTORO R., *Il Processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, Bologna, 2016.
- SABBARESE L., *Fede, intenzione e dignità sacramentale nel Matrimonio tra battezzati*, in *Periodica de Re Canonica*, LXXXXVI (2006).
- SABBARESE L. (CUR.), *Sistema matrimoniale canonico in Synodo. Atti dell'incontro di studio: Sistema matrimoniale canonico in Synodo*, Roma, Pontificia Università Urbaniana, Facoltà di Diritto Canonico, 17 febbraio 2015, Coll. *Ius missionale*, n. 6, Roma, 2015.
- SACCO R., *Introduzione al Diritto comparato*, Torino, 1980.
- SALACHAS D., *Riforma del Processo canonico per le Cause di dichiarazione di nullità del Matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (Lettera apostolica motu proprio "Mitis et Misericors Iesus")*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LVI (2016).

- SALERNO F., *La dignità sacramentale del Matrimonio nella storia della Chiesa*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Il Matrimonio*.
- SALERNO F., *Precedenti medioevali del Processo matrimoniale canonico*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Il Processo* (1994).
- SAN JOSÉ PRISCO J., *Derecho parroquial. Guía canónica y pastoral*, Salamanca, 2008.
- SANCHEZ GIRON J.L. - PEÑA GARCÍA C. (curr.), *El Código de Derecho Canónico de 1983: balance y perspectivas a los 30 años de su promulgación*, Madrid, 2014.
- SANDULLI A.M., *Manuale di Diritto amministrativo*, I, 15 ed., Napoli, 1989.
- SANFILIPPO C., *Istituzioni di Diritto romano*, 3 ed., Napoli, 1955.
- SANTOS J.L., *Función de regir*, in AA.VV., *Nuevo Derecho*.
- SANTOS J.L., *Funciones especialmente encomendadas al Párroco y problemas parroquiales*, in J. MANZANARES (ed.), *La Parroquia*.
- SATTA S. - PUNZI C., *Diritto processuale civile*, 13 ed., Padova, 2000.
- SCAGLIONE A., *La motivazione delle Sentenze penali*, in C.S.M. - CORTE DI APPELLO DI PALERMO, Incontro di studio: *La motivazione della Sentenza penale: profili teorici e pratici*, Palermo, Aula Magna della Corte di Appello, 24 febbraio 2011, in URL: < www.giustizia.palermo.it/formazione_magistrati_onorari.aspx?altri_file=145 >).
- SCHEEBEN M.J., *I misteri del cristianesimo*, Brescia, 1949.
- SCHLESINGER R.B., *Comparative Law. Cases, Text, Materials*, 4 ed., Mineola (TX), 1980.
- SCHLIER H., *La Lettera agli Efesini*, Coll. *Commentario teologico del Nuovo Testamento*, X/2, Brescia, 1973.
- SEQUERI P., *La destinazione del legame. Antropologia ed Ecclesiologia del Sacramento nuziale*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017).
- SERRANO RUIZ J.M. - RAMI AL KALABAN P., *Quelques remarques sur le motu proprio Mitis et Misericors Iesus réformant la Procédure canonique pour les Causes de déclaration de nullité du Mariage dans le Code des Canons des Églises Orientales* (CCEO), in DOUNOT C. - DUSSAUBAT F. (curr.), *La réforme*.
- SILVESTRELLI A., *Matrimonio fede e Sacramento*, in AA.VV., *Sacramentalità*.
- SOBANSKI R., *La Chiesa e il suo Diritto. Realtà teologica e giuridica del Diritto ecclesiale*, Torino, 1993.
- STANKIEWICZ A., *Le Prove e gli argomenti nuovi e gravi per il riesame della Causa*, in *Apollinaris*, LXVIII (1995).
- STANKIEWICZ A., *La Giurisprudenza in tema di esclusione della sacramentalità del Matrimonio*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *Matrimonio*.
- STANKIEWICZ A., *La certezza morale e la motivazione della Sentenza*, in FRANCESCHI H. - LLOBELL J. - ORTIZ M.A. (curr.), *La nullità*.
- STANKIEWICZ A., *Potestne applicari recursus restitutionis in integrum in Causis matrimonialibus?*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, XVI (2006).
- STEIN P., "Common Law (Paesi di): I", in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia giuridica*, VII, Roma, 1988.

- STEINMÜLLER W., *Evangelische Rechtstheologie. Zweireichelehre - Christokratie - Gnadenrecht*, Köln - Graz, 1968.
- STOPPANI A., “Certificazioni”, in *Enciclopedia del Diritto*, VI, Milano, 1960.
- STUTZ U., *Der Geist des Codex Iuris Canonici. Eine Einführung in das auf Geheiß Papst Pius X. verfasste und von Papst Benedikt XV. erlassene Gesetzbuch der katholischen Kirche*, Stuttgart, 1918.
- SUBRIN S., *How Equity Conquered Common Law. The Federal Rules of Civil Procedure in Historical Perspective*, in *University of Pennsylvania Law Review*, CXXXV (1987).
- TALAMANCA M., *Elementi di Diritto privato romano*, 2 ed., Milano, 2013.
- TARUFFO M., *Studi sulla rilevanza della Prova*, Padova, 1970.
- TARUFFO M., *L'obbligo di motivazione della Sentenza civile tra Diritto comune e Illuminismo*, in *Rivista di Diritto Processuale*, II serie XXIX (1974).
- TARUFFO M., *La motivazione della Sentenza civile*, Padova, 1975.
- TARUFFO M., *Il Processo civile “adversary” nell’esperienza americana*, Padova, 1979.
- TARUFFO M., *Il controllo della razionalità della decisione fra Logica, Retorica e Dialettica*, in BESSONE M. (cur.), *L’attività*.
- TARUFFO M., *Dimensioni transculturali della giustizia civile*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, LIV (2000), II.
- TARUFFO M., *Aspetti fondamentali del Processo civile di civil Law e di common Law*, in *Revista da Faculdade de Direito da UFPR*, XXXVI (2001).
- TARUFFO M., *Il fatto e l’interpretazione*, in *Revista da Faculdade de Direito do Sul de Mar*, XXVI (2010), n. 2.
- TARUFFO M., *Addio alla motivazione?*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, LXVIII (2014).
- TAVANI A.P., *L’esclusione della dignità sacramentale nella Giurisprudenza coram Stankiewicz*, in KOWAL J. - LLOBEL J. (curr.), *Iustitia*.
- TAVANI A.P., *Fede e Consenso matrimoniale*, Torino, 2013.
- TILLARD J.M., *A proposito dell’intenzione del ministro e del soggetto dei Sacramenti*, in *Concilium*, IV (1968), n. 1.
- TRIANAPHYLLOPOULOS J., *Præiudicium*, in *Labeo*, VIII (1962).
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA. FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA (ed.), *La Sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile*. Atti del Convegno internazionale per l’inaugurazione della nuova sede della Facoltà dell’Università degli Studi di Ferrara (10-12 ottobre 1985), Padova, 1988.
- URRUTIA F.J., *Sens juridique des termes: Autorisation, faculté, Dispense*, in *Les Cahiers du Droit Ecclésial*, V (1988).
- VALDRINI P., “Potestad administrativa”, in *DGDC*, VI.

- VALDRINI P., *La decisione di governo nella Chiesa. Rationabilitas e iustitia dell'Atto amministrativo singolare*, in GHERRI P. (ed.), *Decidere*.
- VALDRINI P., *Comunità, persone, governo. Lezioni sui Libri I e II del CIC 1983*, Roma, 2013.
- VALLINI A., *La función pastoral del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica en la vigilancia sobre los Tribunales eclesiásticos*, in *Ius Communis*, I (2013).
- VARANO V. - BARSOTTI V., *La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil Law common Law*, I, 2 ed., Torino, 2004.
- VERMEERSCH A. - CREUSEN J., *Epitome Iuris canonici cum commentariis ad scholas et ad usum privatam*, 5 ed., Mechliniæ - Romæ, 1933.
- VIANA A., *Organización del gobierno en la Iglesia*, 2 ed., Navarra, 2010.
- VICARI D., *La certezza morale nell'attività giudiziale canonica*, Roma, 1996.
- VILLA J.E. - GNAZI C. (curt.), *Matrimonium et Ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, Coll. *Studi giuridici*, n. XLIX, Città del Vaticano, 2006.
- VILLEGGIANTE S., *Le questioni incidentali*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curt.), *Il Processo* (1994).
- VISIOLE M., *Il Diritto canonico nella vita della Chiesa*, in G.I.D.D.C. (cur.), *Corso*. (2005)
- VISIOLE M., *L'insegnamento della "Teologia del Diritto" negli studi di Diritto canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LII (2012).
- VISIOLE M., *Alcune precisazioni sulla "Teologia del Diritto canonico" e il suo insegnamento. Continuando il dialogo con Arturo Cattaneo*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LII (2012).
- VITALI D., *Popolo di Dio*, Assisi (Perugia), 2013.
- VOLPI ROSSELLI G., *Tentativi di riforma del Diritto del Processo nella Lombardia teresiana*, Milano, 1986.
- VOLTERRA S., *L'indipendenza del Giudice negli Stati Uniti d'America*, Milano, 1970.
- WACKENHEIM C., *L'influence des modèles juridiques sur la Théologie catholique*, in *Revue de Droit Canonique*, XXXIX (1989).
- WERNZ F.X. - VIDAL P., *Ius canonicum ad Codicis normam exactum*, Romæ, 1923-1937.
- ZALBIDEA D., *La digna sustentación de los clérigos*, in *Ius Canonicum*, LI (2011).
- ZANNONI G., *Il Diritto canonico nell'ontologia della fede. Il fatto giuridico evento dell'umano*, Venezia, 2012.
- ZANOBINI G., *Corso di Diritto amministrativo*, I, Milano, 1954.
- ZAPPULLA A., *L'interpretazione delle Cause incidentali. Teoria e prassi alla luce della Giurisprudenza rotale e della dottrina canonica e civile*, Coll. *Corona lateranensis*, n. 65, Città del Vaticano, 2015.

- ZAPPULLA A., *Le Cause incidentali nel Processo civile ordinario e nel Processo canonico: elementi comparatistici*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017).
- ZIMMERMANN M., *Théologie du Droit ou perversion du Droit?*, in *Revue de Droit Canonique*, XXXIX (1989).
- ZUANAZZI I., *Præsis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Napoli, 2005.
- ZUANAZZI I., *De damnorum reparatione. La responsabilità dell'Amministrazione ecclesiale a riparare i danni*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *La Lex*.
- ZUANAZZI I., *La tutela dei diritti in tema di Privilegio*, in *Ius Ecclesiæ*, XXIII (2011).
- ZUANAZZI I., *Le contentiones ortæ ex Actu potestatis administrativa: riflessioni critiche tra il "già" e il "non ancora"*, in *Apollinaris*, LXXXVI (2013).

* * * * *

- < questionegiustizia.it >.
- < www.comparazonedirittocivile.it >.
- < www.giustizia.palermo.it >.
- < www.isfo.it/ >.
- < www.statoechiese.it >.
- < www.treccani.it >.

VI. INDICES

INDEX CANONUM CIC 1983

Canone	pagina	Canone	pagina
10	217, 221	125	64
11	63	127	598
17	251	129	216-222, 571
18	371, 384, 401	130	218
34	70	131	571-572, 605
35-47	580	132	605
35-93	567, 572	134	571-572
35	569, 571, 579, 597, 603	135	216
48-75	597	136-144	572
48	573	137	606
51	573	137-144	605
54	572	144	605
59	597, 599	145	571
85-93	591, 595	146-183	589
85	591-592	150	217, 222-223
87	591, 593	172	64
89	590-591	184	63
90	593	185	63
96	605	186	63
97	63	188	64
99	63		
105	63	204	252
111	63	213	56, 58, 258, 575
112	63	221	402, 578
124	70	230	63

Canone	pagina	Canone	pagina
233	255	549	594
241	257	557	601
244	257	558	600
245	257	561	598, 601
256	257	566	574-575
262	594, 601-602	638	598-599
276	575	643	64
354	63	656	64
378	63		
387	575	764	575, 598, 600-601
393	573	767	576
463	215	777	248, 576
479	571-572	779	248
480	572	795	248, 251
487	587		
491	587	835	575
492	215	841	574
512	215	843	569
515	249, 252, 254, 261, 591	844	574-575
516	258, 594	847	574
517	593	848	574
518	252	852	63
519	252, 581, 591	857-860	25
520	252	862	600
521	256-257	863	574
528	255-256, 576	869-872	25
529	255-256, 575-576	873-879	25
530	255, 574-575, 602	874	590
531	582	875	574
532	255, 573, 581-583	877	584
533	255	878	574
534	255	880	574
535	583-584, 588	882-885	575
536	589	882	574, 605
537	582, 589	884	574
540	575, 593	885	574
541	594	886	574
543	594	887	574

Canone	pagina	Canone	pagina
888	574	1105	584
889	63	1108	13
891	574	1109	568, 606
894	574	1111	575, 604-606
895	584	1112	413, 575
896	574	1114	600, 605
902	600	1115	601, 605
911	600-601	1116	37, 413
914	63	1117	41
921	575	1118	601, 605
958	585	1121	584
978	575	1122	584
985	602	1123	584
1003	575, 600-601	1135	127
1004	63, 575	1151	288
1005	63, 575	1155	288
1006	575	1167	575
1008	222, 604	1168	575
1009	222	1177	601
1013	575	1182	585
1031	598	1191	63-64
1054	584	1195	594
1055	13, 25, 36, 408, 411-412, 433-434	1196	255, 591, 594, 602
1057	46, 125, 129	1197	255
1058	13	1200	64
1061	633	1203	594
1071	41	1245	255
1079	592	1245	591, 593-594, 602
1080	592-593	1246	594
1081	584	1267	582
1082	584	1279	581
1084	64	1281-1288	583
1095	63-64, 129, 392	1283	583
1099	37, 433-434	1284	574, 583, 599
1101	392, 433-434	1289	582
1103	64	1292	598-599
1104	46		

Canone	pagina	Canone	pagina
1323	63-64	1622	363, 444, 447
1324	63-64	1627	556
1345	63-64	1630	366
1360	64	1642	400
1389	579	1643	68, 366, 383, 385, 387, 393-394, 400, 623
1400	578	1644	68, 366, 371, 379, 383, 391, 396
1421	214, 216-217, 220	1645	385-387, 393, 395-396
1432	68	1647	396
1445	68	1673	216, 289
1452	362	1674	68, 396
1453	359	1678	361
1462	556	1679	68, 366, 371, 380
1478	63	1680	368
1492	68	1681	371, 379, 382, 391, 399
1505	556	1682	556
1506	556	1683-1687	382, 436
1514	362	1684	68
1517	547	1685	584
1536	68	1687	368
1536	362	1691	68, 366, 454-455
1538	64	1701	633
1538	362	1706	584
1540	587	1735	570
1541	362	1741	258
1553	374	1752	365
1572	365, 378		
1572	449		
1573	362		
1579	363		
1587	555		
1587-1591	547		
1600	362		
1607	357, 547		
1608	448-449		
1611	378, 414		
1619-1627	366		
1620	64, 380, 389, 526		

INDEX CANONUM CCEO 1990

Canone	pagina
1150	68
1177	68
1260	363
1294	444
1302-1308	366
1303	366
1304	363, 444
1324	68, 387
1325	68, 366, 371, 379
1326	385-387
1365	371, 380
1369-1372	382

INDEX NOMINUM ET AUCTORUM

A

- Abad J.A., 593
Abbagnano N., 65
Abrescia M., 144
Acierno M., 363, 445
Adrianus PP. V, 211
Agostino san, 27, 31, 284
Aixendri I Gas M., 414, 416-417,
422-426, 429-430
Aland B., 162
Alarcón Alarcón F., 34
Algeri E., 508
Allegretto M., 234
Alszeghy Z., 484
Althusser L., 200
Alunni S., 363
Alwan H.G., 366, 372, 378, 392
Alzeghy Z., 164
Amann E., 20
Amato G., 138
Ambrogio san, 73, 165
Ambrosini M., 244
Andrés Gutiérrez D.J., 576, 582, 594
Angeletti S., 269
Angelini G., 253-254
Anichini U., 550-551, 553
Anné L., 125
Araña J.A., 587-589
Arena G., 145
Arendt H., 189, 194-195
Ariano C., 270
Arokiaraj M.X.L., 456
Arrieta J.I., 249, 253, 598, 606-607
Arroba Conde M.J., 52, 79, 104, 122,
130, 186, 199, 216, 248, 252-253,
265-272, 268-269, 271, 358, 360,
362-363, 377, 399-400, 402, 429,
442-445, 447, 449-455, 480, 495,
504, 507, 512, 526, 532, 560, 568,
578-579
Asselin A., 215
Asti F., 244
Attardi A., 549
Aubert J.-M., 39
Auby J.B., 143
Auer J., 76
Austin J.L., 118
Aznar F., 606
Aznar Gil F.R., 574, 605-606

B

- Baine H.R., 191

- Bajons E-M., 538
 Balbi R., 365
 Baldanza G., 258, 410-411
 Baldini M., 138
 Baldwin R., 143
 Balibar E., 239
 Balthasar H.U. von, 122
 Balugnani L., 508
 Bañares J.I., 432
 Barberi P., 27, 33, 41
 Barberis M., 194
 Barbieri C., 512
 Barcellona P., 239
 Barsotti V., 531, 543, 545
 Bartolini F., 557
 Barzaghi G., 109
 Bauman Z., 121
 Baur F., 539
 Baura E., 571, 593, 595
 Bayles M.D., 196
 Beatrice P.F., 157
 Bechina F., 240
 Beck U., 143
 Begus C., 52, 573-574
 Bejan O., 376
 Belda Iniesta J., 55, 179
 Bellarmino R. card., 24, 211
 Benedictus PP. XIV, 32, 365
 Benedictus PP. XV, 471
 Benedictus PP. XVI, 38, 41, 70, 77,
 80, 222, 259, 381, 383, 391, 396-
 397, 402, 405, 422, 430, 496, 506,
 512, 514, 578
 Bentham J., 539
 Benveniste E., 192, 244
 Berlingò S., 212, 370
 Bernhard J., 18, 29-30, 74
 Bersini F., 416
 Bertolini G., 129, 415-416, 425, 427,
 429-434
 Bertone T. card., 221, 256
 Bessone M., 451
 Betti E., 616-617
 Bettini M., 192
 Beyer J., 408, 568
 Bianchi P., 90, 382, 415
 Biasini A., 472
 Billuart C.-R., 21
 Black J., 143
 Boccafola K.E., 375, 393
 Bochenski J.M., 190, 195-196
 Boezio S., 64, 175
 Bombelli G., 239
 Boncompagni F., 163, 167
 Boni G., 90, 383, 401
 Bonicelli C., 249, 254-255
 Bonifacius PP. VIII, 54
 Bonnet P.A., 123, 212, 221, 406, 414-
 415, 430, 557
 Borrás A., 255
 Bosch J., 432
 Bottone A.B., 370, 372, 429, 435
 Bourque E., 154
 Bove M., 95, 400
 Bresciani M.C., 442
 Bruno F., 373, 376, 389, 433
 Brutti M., 620
 Bugetti M.N., 95
 Buonomo V., 269, **273-285**
 Burke C., 416, 425-426, 431
 Burke R.L. card., 361, 389
 Buselli Mondin P., 51, 79, 81, **89-113**,
 90, 92, 99-101, 503-504, 522

C
 Caberletti G., 64, 94, 361, 368, 373,
 392, 395, 430, 434-435, 445, 449,
 453, 509
 Caffarra C. card., 115
 Calamandrei P., 446, 528

- Calvo J., 257
 Cameli L.J., 90
 Campbell J., 234
 Canals S., 376
 Candelier G., 41, 429
 Canestri A., 373
 Cannata C.A., 616
 Cano M., 23
 Canosa J., 254, 571-572
 Capograssi G., 624
 Caponnetto F., 268
 Cappelletti M., 527, 539
 Cappellini E., 254
 Capponi B., 445
 Cardi E., 145
 Cariglia C., 619
 Carli L., 558
 Cernelutti F., 110
 Caron P., 586
 Caron P.G., 209
 Carpi F., 555, 557
 Cartabia M., 249
 Cassese S., 134, 137-138, 141
 Castellanus A., 21-22
 Catozzella F., 51, 65, 71, **115-131**,
 117, 120, 442, 512, **631-634**
 Catta A., **357-404**, 503, 522
 Cattaneo A., 258, 464, 481-482, 485,
 487
 Cattani Amadori F. card., 431
 Caturelli A., 66
 Cavalaglio L., 268
 Cavigioli G., 472
 Celeghin A., 208, 211
 Cellucci C., 175
 Cencini A., 84, 109, 119
 Cerulli Irelli V., 586
 Chiappetta L., 255
 Chiovenda G., 539
 Chirico A., 244
 Chiti E., 141
 Chizzini A., 538
 Chizzoniti A.G., 586
 Cigoli V., 121
 Cinque M., 236
 Cipriano san, 162-163, 170
 Ciprotti P., 221
 Citrini T., 254
 Civili R., 393
 Clemens PP. I, 48, 157-158
 Coccopalmerio F. card., 249, 256, 572
 Colagiovanni E., 361, 369
 Colantonio R., 620
 Colella P., 586
 Composta D., 251, 468, 481-482
 Consoli A., 586
 Conti V., 508
 Contreras Mazarío J.M., 594
 Cooper D.E., 149
 Corapi G., 121
 Corecco E., 19, 22-23, 35, 58, 228,
 399, 450, 466, 475, 477-478, 605
 Corso G., 139
 Cotta S., 246
 Creusen J., 473
 Crifò C., 531
 Croce M., 201, 203
 Croce V., 47
 Crocioni P., 533
 Cucci G., 90, 107-108
 Cumo Ulloa F., 546
- D**
- D'Agostino F., 63, 468, 502, 507
 D'Alberti M., 134, 135-137, 145
 D'Auria And., 39, 405, 407, 413, 418,
 423
 D'Avack P.A., 584, 586
 Dacuino P., 18
 Dagemark S., 163

- Dalla Torre G., 212, 221, 361, 391,
 437, 466
 Damasio A.R., 66
 Damaška M.J., 528
 Daniel W.L., 380
 Danna D., 236
 Danovi F., 95
 Danovi R., 95
 David B., 252
 David R., 530, 545
 De Agar M., 432
 De Angelis A., 375, 425, 430, 432, 434
 De Baciocchi J., 40
 De Benedetto M., **133-151**, 139, 142,
 144, 146, 148, 177, 183
 De Bertolis O., 106-107, 109, 175-
 178, 182-183, 247, 252
 De Diego-Lora C., 400
 De Echeverría L., 602
 De Gaulejac V., 121
 De George R.T., 196
 De Iorio A., 425, 431
 De Luca G.B., 97
 De Marini Avonzo F., 618
 De Montesquieu C.L., 225
 De Palma L.M., **153-172**, 179
 De Paolis V. card., 481, 573-574, 581
 De Paverd F. van, 154
 De Rougemont D., 239
 De Simone G., 201
 De Simone R.J., 162
 Defilippi G.B., 365, 373, 376, 392,
 432-435
 Del Corpo Æ., 373-374, 394
 Del Giudice F., 585
 Del Noce A., 192
 Del Pozzo M., 359-360, 445
 Della Cananea G., 141
 Della Monica G., 447
 Della Rocca F., 446
 Delpino L., 585
 Denis J., 21
 Dentale F., 81, 508
 Denti V., 537, 539-541, 545, 557
 Di Bernardo E., 68, 268, 399, **441-462**,
 442, 450-451, 504, 522
 Dianich S., 252
 Dieni E., 509
 Doheny W.J., 425, 431
 Donati P.P., 236, 239
 Donolo C., 149
 Dounot C., 381
 Du Marais B., 142, 150
 Dunn G.D., 163
 Duns Scotto J., 20
 Duval A., 23
- E**
- Echappé O., 210-211
 Edelby N., 494-495, 497
 Eid E., 411
 Entrena Cuesta R., 596
 Erdö P. card., 56, 359, 468, 470, 477,
 481, 493, 495
 Erlebach G., 366-368, 374, 392, 394
 Erma, 159
 Errázuriz C.J., 248, 417, 421, 430, 590
 Esteve Pardo J., 143
 Eugenius PP. IV, 31, 73, 413-414,
 508-509, 520
 Eusebi L., 268
- F**
- Fabbi F., 154
 Fabris C.M., 361
 Fabrizi F., 557
 Faivre A., 212
 Falabella G., 106
 Falchi F., 361
 Falchi G.L., 535

- Faltin D., 370, 401, 407, 430
 Fantappiè C., 474, 586
 Fattori G., 52, 79, 116
 Favale R., 526
 Fayer C., 622
 Fazzalari E., 549
 Felice F., 138
 Feliciani G., 245
 Ferlito S., 93
 Fernandez A., 227
 Ferrante M., 622
 Ferri C., 540
 Filipiak B. card., 431
 Finkenzeller J., 29
 Fiore E.M. 425
 Fischer E., 143
 Fissore E., 216
 Fitzgerald A., 154
 Fitzgerald J.T., 157
 Fleckenstein K.H., 409
 Flick M., 484
 Flores-Lonjou M., 224
 Florio M., 154
 Forcellini Æ., 514
 Foucault M., 198
 Franceschi H., 361, 391, 408, 415,
 417-418, 420, 424
 Franchetto F., 128
 Franchini C., 141
 Franciscus PP., 33, 35-36, 40, 48; 52,
 57, 59, 208, 216, 243-244, 247, 278,
 359-360, 380-382, 384-385, 423-
 424, 436-437, 441, 443-497, 504
 Franzese L., 95
 Frossard A., 273
 Fumagalli Carulli O., 431
 Fùrfaro S., 557
- G**
- Gabbard G.O., 508
 Gadamer H.-G., 203-204
 Galli C., 193
 Gallino L., 193, 198
 Gallo P., 530, 538, 540
 Galluccio M., 122, 512
 Gambini P., 130
 Gambrao A., 533
 Gangoit B., 591
 Garbagnati E., 557
 García Faílde J.J., 79-81
 García Martín J., 572, 591
 Garofalo S., 409
 Garrido Falla F., 585
 Gas i Aixendri M., 414, 416-417, 422-
 426, 429-430
 Gasparri P., 596
 Gasparri P. card., 431, 474, 477, 509
 Gaudemet J., 209-210, 472
 Gerardi R., **11-49**, 13-14, 17, 72-77,
 79, 154, 410, 412, 414, 509, 511,
 517, 521
 Gerosa L., 248-249, 252, 257, 259,
 478, 481
 Gevaert J., 66
 Gherri P., **51-86**, 51-52, 54-56, 58, 62,
 64, 85, 91, 117, **173-188**, 174-177,
 179, 184, 187, 189, 216, 250, 253,
 256, 258, 266-267, 358, 437, **463-**
499, 464, 471, 475, 480, 482, 488,
 491, 495, 498, **501-523**, 501-502,
 504, 507, 570, 574-575, 577-579,
 581, 583, 587, 589, 592, 604, 610
 Gherro S., 224, 429
 Ghirlanda G., 62, 64, 208, 221, 464,
 466, 468, 470, 479, 481, 484, 490-
 491, 493, 572
 Giacchi O., 126, 586
 Giammarresi F., **615-627**, 619, 623
 Giannecchini M., 425
 Giannini M.S., 143, 585-586

Giedd N., 80
 Gil Hellín F., 283
 Ginocchietti M., 118
 Giorgio G., 119, 174, **189-206**, 201,
 245, 267, 452, 508
 Girauda A., 435
 Girotti G., 39
 Gismondi P., 586-587
 Giuliani A., 141, 534
 Gnilka J., 156
 Goldstein S., 534, 545
 Gonzáles Argente J., 596-597, 603
 Gonzáles Cámara P., 427-429
 Gonzaléz Ayesta J., 605
 Gorla G., 444
 Goyret P., 257
 Gramsci A., 143
 Grasso G., 445
 Gratianus magister, 19, 30, 210, 365
 Grazioli O., 270
 Greco A., 163, 170
 Greco F., 79
 Gregorius PP. X, 211
 Gressier J., 129
 Grillo A., 124
 Grocholewski Z. card., 399, 416, 429,
 430
 Gropper I., 76
 Groppo G., 248
 Grossi P., 169, 174, 245-247, 250, 255
 Grossi V., 169
 Grunsky W., 538
 Gryson R., 209
 Gualini E., 149
 Guarinelli S., 90
 Guarneri A., 527
 Guastini R., 244
 Guenzi P.D., 237
 Gullo C., 372, 425-426, 432, 434
 Guzzetti G.B., 39

H

Habscheid W., 528, 538
 Hall K., 118
 Hameroff S.R., 506
 Hamson C.J., 544
 Haydock R.S., 533
 Heredia Esteban F., 120, 124
 Héritier P., 237
 Herr D.F., 533
 Hervada J., 125, 412
 Hilbig B.E., 149
 Hoffmann J., 476
 Honorius PP. I, 209
 Horkheimer M., 194
 Huber J., 364, 372-373, 375-376, 378,
 426-427, 434
 Huels J.M., 249, 596
 Huizing P., 494-495, 497
 Hunermann P., 410
 Hurtado C., 605

I

Iaccarino A., 52, 175, 248, 452, 267
 Imbert J., 212
 Imoda F., 83
 Incitti G., 257
 Interguglielmi A., 582
 Interlandi R., 209
 Ioannes Paulus PP. II, 36, 39-40, 52,
 59, 80, 215, 255-256, 282, 364,
 381, 395-396, 402, 409, 416, 420-
 422, 425-426, 428, 448, 463, 465,
 490, 494, 497, 506, 594, 601
 Irti N., 104
 Ivanković Radak I., 53, 78, 519
 Ivo di Chartres, 74
 Izzi C., 81, 116, 123, 216, 359, 443-
 444, 449, 504

J

Jacob J.I.H., 528, 542

Jarawan E., 366
 Jaufferet-Spinosi G., 530, 545
 Jeremias J., 156
 Jiménez Urresti T., 480, 484, 494-495,
 497
 Jodlowski J., 540
 Jullien A.-D.-F. card., 388

K

Kampowski S., 236
 Kandel E., 80
 Karpp H., 154
 Kasper W. card., 69, 244
 Kaszniak A.W., 506
 Kaufmann A., 106
 Kelsen H., 177, 183
 Kojève A., 196, 199, 205
 Kouveglo É., **207-230**, 224, 249
 Krämer P., 253
 Kuhn T.S., 60

L

La Spina A., 137, 184
 Labandeira E., 258, 578, 597, 606-607
 Lacroix X., 100
 Lanchester F., 180
 Landi G., 596
 Larosa P., 167
 Le Bras G., 20, 30, 118
 Le Tourneau D., 226, 228
 Lebrun J., 234
 Lega M. card., 450
 Leo PP. I, 412
 Leo PP. XIII, 25, 53, 55, 408, 506, 517
 Lerner S., 251
 Liberatore M., 245
 Lincoln B., 192
 Livi A., 62

Llobell J., 363, 366-367, 370, 381,
 384, 386, 390-392, 394, 399, 442,
 444, 446-448, 450
 Lo Castro G., 63, 413
 Lo Moro V., 147
 Lochak D., 224
 Lombardo P., 28
 Lonergan B.J.F., 84, 111, 487
 Longhitano A., 574, 584, 587
 López Alarcón M., 596
 López-Illana F., 373, 392-393
 Löwy M., 239
 Luca san, 276
 Lucas Lucas R., 66
 Luhmann N., 144

M

Maier H., 223
 Majone G., 137, 184
 Malagrinò I., 236
 Malecha P., 370, 372, 393
 Malumbres E., 217
 Mamberti D. card., 359
 Mandrioli C., 549
 Manenti A., 81, 84, 92, 99, 101, 108-
 109, 111, 119, 130
 Manganaro P., 83
 Mangenot E., 20
 Mantovani D., 616, 622
 Manzanares J., 591, 593
 Maragnoli G., 388
 Marco san, 281
 Marcuzzi P.G., 589
 Marinelli D., **405-438**, 425, 514
 Maritain J., 66
 Maritano M., 154
 Marone P., 169, 180
 Marrone M., 618
 Martelli M., 146, 148
 Marti F., 376

Martin R.P., 157
 Martínéz Navalón R.M., 589
 Martiny D., 541
 Masala S., 432
 Mashaw J.L., 146
 Mattei U., 531, 542, 546, 548
 Matteo san, 275-276
 Mattioli P., 425, 431
 Maturana H.R., 506
 Mazzacane E., 620
 Mazzoni G., 221
 McCubbins M.D., 140
 McKay G., 372
 Mehren R. von, 539
 Mei E., 270
 Melfi M., 236
 Melina L., 120
 Merdinger J.E., 169
 Merryman J.H., 539
 Merusi F., 142
 Metz J.B., 477
 Millar R.W., 534
 Millas J.M., 410
 Mingardi M., 413, 427
 Miralles A., 406, 409, 413, 420
 Miras J., 567, 571-572, 588-589, 597
 Moccia L., 536
 Molari C., 247
 Molina Meliá A., 602
 Moneta P., 391, 395, 400, 412, 422, 443
 Monier M., 370, 378
 Montero-Aroca J., 538
 Montesano L., 557
 Montini G.B. card. (Paulus PP. VI), 90, 93
 Montini G.P., 367, 370, 380-381
 Morán Bustos C.M., 93, 111, 359, 377, 384, 395, 399
 Moreno Garcia P.A., 102

Mörsdorf K., 468, 470
 Mortara L., 550-551
 Moscarini A., 180
 Mostaza A., 581
 Mounier E., 66
 Müller L., 248, 586
 Munier Ch., 168
 Muraro L., 197, 199

N

Nacci M., 270
 Napolitano G., 143-144
 Nardi C., 154
 Nautin P., 161
 Navarrete U. card., 405-408, 412-414, 416, 437
 Naz R., 589
 Nicolaus PP. I, 18-19
 Nieva J.A., 406, 423
 Nigro M., 145
 Nita A., 606
 Nocent A., 18
 Nocera G., 191
 Noll R.G., 140
 Normand J., 538
 Noviello D., 534
 Nsuka J.-B., 163

O

Olson M., 146
 Ondrej M., 516
 Orestano R., 625
 Oritiz M.A., 361, 417-418, 421-422, 425-426, 428-430, 432, 434
 Örsy L., 470, 480, 487, 497
 Ortega y Gasset J., 83

P

Pagazzi G.C., 104
 Pajardi P., 110

- Palazzini G., 392
 Palazzini P. card., 170
 Palmitessa G., 154
 Panimolle S.A., 118
 Parente U., 55
 Parini Vincenti S., 518
 Parrinello R.M., 170
 Pasquazi G., 431
 Passicos J., 215
 Paulus PP. VI, 214, 391, 396, 401, 466, 492
 Pavanello P., 90, 93, 103
 Pecchioli P., 95
 Peckham M., 239
 Pedrieri A., 135
 Pellegrino P., 414, 419, 426
 Pellise B., 596
 Peña García C., 69, 382, **631-634**
 Pérez de Heredia y Valle I., 574, 581, 598
 Perez Soba J.-J., 238-239
 Pérez-Madrid F., 567
 Perisset J.-C., 255
 Perniola M., 234
 Persiani G., 76, 431
 Pestka A., 624
 Petagine A., 236
 Petrà B., 154
 Picardi N., 534
 Pighin B.F., 82
 Pinna G.M., 431
 Pinto V.P., 129, 370, 395, 570
 Pirovano D., 187, **287-292**, 443
 Pitta A., 157
 Pius PP. VI, 24-25
 Pius PP. IX, 25, 55, 76, 506
 Pius PP. X, 32, 506
 Pius PP. XI, 517
 Pius PP. XII, 32, 213, 227, 358, 449, 465, 514
 Pizzorusso A., 526
 Poillot-Peruzzetto S., 544
 Pokalujco T., 103
 Policarpo di Smirne san, 158
 Poliseno B., 95
 Pompedda M.F. card., 361, 425, 448
 Popper K., 485
 Predieri A., 135
 Preterossi G., 193
 Prinzivalli E., 162
 Procida Mirabelli di Lauro A., 526
 Pugliese G., 615-616
 Pulcini E., 234
 Puliatti S., 623
 Punzi A.M., 624-625
 Punzi C., 390, 400, 549, 551, 554, 557
- R**
- Rabin R.L., 140
 Rahner K., 154
 Rambaldi G., 415
 Rami al Kalaban P., 381
 Ramos F.J., 388-389, 401
 Ramos-Regidor J., 154
 Rangone N., 146, 148
 Ratzinger J. card. (Benedictus PP. XVI), 56, 178, 223, 257
 Ravaglioli A.M., 81, 104, 106, 508
 Rawls J., 142
 Reali N., 475-476
 Redaelli C.M., 111, 466-467, 471, 474, 477
 Regatillo E.F., 591
 Reich C.A., 140
 Renard G., 474
 Renna S., 123
 Rheinstein M., 528, 535
 Ribero A., 236
 Ridick J., 83

- Rincón Pérez T., 405, 407, 412, 415-416, 419, 421, 424-425, 434, 594
 Rincón T., 601
 Riondino M., 253, 268, 270-271
 Rivella M., 111, 248, 256, 418-419, 430-431, 433-434
 Roberti F. card., 458-459
 Rocchetta C., 41, 90, 410-411, 414
 Rocco U., 555
 Rodotà S., 236
 Rodriguez-Lopez A., 149
 Roepke W., 138
 Rogers G.M., 425, 431
 Romano S., 174, 246, 488, 586
 Romeo F., 106
 Romero Pose E., 162
 Romita F., 581
 Rossè G., 156
 Rouco Valera A.M. card., 477-478, 586
 Rouillard Ph., 154
 Routhier G., 215
 Rudelli P., 124
 Ruffini E. card., 24, 36, 40
 Ruiz-Ugalde F., 596
 Rulla L.M., 83, 506
 Ruysen G., 381
- S**
- Sabatini G., 550
 Sabattani A. card., 376
 Sabbarese L., 359, 362, 417, 430
 Sable R.M., 436
 Sacco R., 527
 Salachas D., 359-360
 Salerno F., 365, 407, 409, 418-419, 420
 Salucci S., 34, 37, 238
 Sammassimo A., 127
 San José Prisco J., 582
 Sanchez T., 25, 75
 Sandulli A.M., 586
 Sanfilippo C., 623
 Santoro R., 359
 Santos J.L., 581, 595, 605, 607
 Satta S., 390, 400
 Savarro P., 557
 Saxer V., 162
 Sayre R., 239
 Scabini E., 121
 Scaglione A., 450
 Scancamarra, 429, 435
 Scheeben M.J., 409
 Schlesinger R.B., 539
 Schlier H., 408
 Schnackenburg R., 156
 Schouppe J.-P., 258
 Sciacca G., 373
 Scola A. card., 61, 288
 Scott A., 506
 Sebastiani G., 268
 Segoloni Ruta S., 54
 Sellars W., 66
 Sennett R., 190
 Sequeri P., **231-241**, 237, 239, 511, 515
 Serédi I. card., 365
 Serrano Ruiz J.M., 80, 93, 96, 98, 100-101, 107-108, 110, 117, 119, 124, 129, 381, 391, 426-427, 432
 Silvestrelli A., 417
 Simonetti M., 162
 Siniscalco P., 164
 Sisto C., 170
 Sistus PP. V, 55
 Sobanski R., 477-478
 Solum L.B., 111
 Sommaggio P., 97
 Sordi B., 180
 Spadaro A., 90
 Spagnoli F., 81
 Stabellini A., 185, **243-261**

Staffa D. card., 425, 431
 Stankiewicz A. card., 370-371, 375,
 387, 389, 392, 410-411, 425-426,
 428-432, 434, 448-449
 Stein P., 536
 Steinmüller W., 476
 Stewart R.B., 140
 Stickler A.M. card., 208, 210-211, 223
 Stoppani A., 585-586
 Stoppino M., 197
 Sturzo L., 143
 Stutz U., 473
 Subrin S., 528-529
 Sunstein C.R., 140, 146
 Swete H.B., 154

T

Tagliaferri R., 26
 Taiani G., 201
 Talamanca M., 618
 Tammaro C., 39
 Tangney J.P., 149
 Tarello G., 244
 Tarski A., 177
 Taruffo M., 104, 363, 445-447, 451,
 526-529, 531, 533-534, 536-538,
 543, 545, 557
 Tavani A.P., 406, 430, 433-434
 Tertulliano, 159-160, 162, 170
 Thibaut J., 97
 Tillard J.M., 415-417
 Tomko J. card., 39
 Tommaso d'Aquino san, 26, 28-29,
 75, 245, 426-427, 475
 Tortosa D.J., **565-612**
 Travi A., 143
 Triantaphyllopoulos J., 618
 Trujillo I., 106
 Tuomela R., 200
 Turnaturi P.D., 389, 392

U

Ubertalli G.A., 248
 Uggé B., 216
 Ugo di san Caro, 29
 Ulpiano, 17
 Urru A.G., 248
 Urrutia F.J., 596

V

Valdrini P., 215, 224, 251, 256, 569,
 571-572, 575, 580, 593
 Vallini A. card., 578
 Van den Eynde D., 29
 Vanzetto T., 96
 Varano V., 531, 543, 545
 Varela F.J., 506
 Vazquez G., 21
 Vera D., 149
 Verginelli G., 374
 Vermeersch A., 473
 Versaldi G. card., 83
 Viana A., 226, 567
 Vicari D., 624
 Vidal P., 474
 Villeggiante S., 556
 Vincenzo di Lerin, 59
 Viola F., 190, 194-195, 197-198, 200,
 202, 245
 Visioli M., 64, 464-465, 470, 479,
 480-484, 486, 488, 492, 498
 Vitali D., 478
 Vivari W., 111
 Voermans W., 150
 Vogel C., 154, 166-168
 Vogt H.J., 162
 Volpi Rosselli G., 537
 Volterra S., 531

W

Wackenheim C., 471

Walker I., 97
Watson A., 136
Weber M., 197
Weder H., 156
Weil S., 190
Weingast B.R., 140
Wenger E., 200
Werder H., 156
Wernz F.X., 54, 474
Williamson O.E., 148
Wojtyła K. card. (Ioannes Paulus PP. II),
119
Wollbold A., 247
Wolterstorff N., 237

Y

Yaacoub A., 375
Yanow D., 149

Z

Zaccaria G., 254
Zagrebelsky G., 182, 246, 250
Zalbidea D., 581
Zanardo S., 236
Zannoni G., 596
Zappulla A., 525-562, 541, 547, 556,
561
Zettler I., 149
Zimmermann M., 478
Zuanazzi I., 101, 566-568, 570, 576-
578, 585
Zubiri X., 83
Zucal S., 236

INDEX GENERALIS

II. Studia

RENZO GERARDI, Persone, parole e gesti nella celebrazione delle nozze	11
PAOLO GHERRI, Diritto canonico e Antropologia: acquisizione di un orizzonte ermeneutico	51
ARIANNA CATTÀ, Definitività della decisione giudiziale e centralità della persona	357
DANILO MARINELLI, Fede e Sacramento del Matrimonio	405

III. Argumenta

PAOLA BUSELLI MONDIN, L'Avvocato come accompagnatore	89
FRANCESCO CATOZZELLA, Performatività del Consenso matrimoniale e identità coniugale	115
MARIA DE BENEDETTO, L'evoluzione della Pubblica Amministrazione: dall'imposizione alla garanzia	133
LUIGI MICHELE DE PALMA, Accoglienza dei peccatori e riconciliazione dei penitenti nella Chiesa antica	153
PAOLO GHERRI, Bilancio canonistico della Undicesima Giornata canonistica interdisciplinare	173
GIOVANNI GIORGIO, La relazione di autorità: considerazioni filosofiche	189
ÉMILE KOUVEGLO, I fedeli laici e l'esercizio della potestà nella Chiesa. <i>Status quæstionis</i> e ricerca di una chiave funzionale di lettura	207
PIERANGELO SEQUERI, La destinazione del legame. Antropologia ed Ecclesiologia del Sacramento nuziale	231
ANDREA STABELLINI, Accoglienza delle persone e Parrocchia. Presupposti per una rilettura dell'istituto giuridico-canonico parrocchiale	243

ELENA DI BERNARDO, Il valore formativo della motivazione della Sentenza	441
PAOLO GHERRI, La Teologia del Diritto canonico a quindici anni dalla sua nascita: <i>status questionis</i> dal punto di vista epistemologico	463
PAOLO GHERRI, Bilancio canonistico della Dodicesima Giornata canonistica interdisciplinare	501
ANDREA ZAPPULLA, Le Cause incidentali nel Processo civile ordinario e nel Processo canonico: elementi comparatistici	525

IV. Excerpta

DANIEL JUAN TORTOSA, La actividad administrativa del Párroco: ¿es jurisdicción?	565
---	-----

V. Notæ

MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, Il metodo del Diritto: comparazione e <i>Utrumque Ius</i>	265
VINCENZO BUONOMO, Être croyant dans un monde qui change : une perspective catholique	273
DIEGO PIROVANO, La famiglia come soggetto di evangelizzazione. L'esperienza di Milano con l'Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati	287
FRANCESCO GIAMMARRESI, La <i>formula</i> nel Processo romano e in quello canonico. Tra <i>veritas rei e moralis certitudo</i>	615

VI. Bibliographica

Opera recognita	631
Opera edita	295 635
Fontes huius voluminis	301 643
Bibliographia huius voluminis	313 655

VII. Indices

Index Canonum CIC 1983	687
Index Canonum CCEO 1990	691
Index Nominum et Auctorum	693
Index generalis	705

Riviste con cui è attivo un cambio

INTERNAZIONALI

- American Journal of Jurisprudence* - N. D. Law School Library - Notre Dame (USA)
American Journal of Legal History - Temple Univ. School of Law - Philadelphia (USA)
Annales Canonici - Uniw. Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Krakow (PL)
Anuario Argentino de Derecho Canónico - Univ. Católica Argentina - Buenos Aires (AR)
Anuario de Derecho Canónico - Univ. Católica de Valencia (E)
Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado - Cuenca (E)
Anuario Juridico y Economico Escorialense - S. Lorenzo de El Escorial (E)
Australasian Catholic Record - Strathfield N.S.W. (AUS)
Boletim da Faculdade de Direito - Univ. de Coimbra - Coimbra (E)
Canon Law Abstracts - London (UK)
Communicationes - Pont. Cons. per i Testi Legislativi (CDV)
Ephemerides Theologicae Lovanienses - Leuven (B)
Folia Canonica - Budapest (HU)
Forum - Metropolitan Tribunal Archbishop's Curia - La Valletta (M)
Forum Canonicum - Univ. Católica Portuguesa - Lisboa (P)
Ius Canonicum - Univ. de Navarra - Pamplona (E)
Jus Matrimoniale - Uniw. Kardynala S. Wyszyńskiego - Warszawa (PL)
L'Année Canonique - Institut Catholique - Paris (F)
Michigan Law Review - Law Library of Michigan University - Ann Arbor (USA)
Prawo Kanoniczne - Akademia Teologii Katolickiej - Warszawa (PL)
Proche-Orient Chrétien - Univ. Saint-Joseph - Beyrout (RL)
Quaderni dello Studio Rotale - Tribunale della Rota Romana (CDV)

Review for Religious - St. Louis (USA)
Revista Chilena de Historia del Derecho - Univ. de Chile - Santiago (RCH)
Revista Eclesiástica Brasileira - Petrópolis (BR)
Revista Española de Derecho Canónico - Univ. Pontificia de Salamanca (E)
Revue de Droit Canonique - Strasbourg (F)
Revue des Sciences Religieuses - Strasbourg (F)
Revue Hellénique de Droit International - Athenes (GR)
Stromata - Univ. del Salvador - San Miguel (AR)
Studia Canonica - Univ. Saint Paul - Ottawa (CAN)
Studia Warminskie - Olsztyn (PL)
Theologisch-praktische Quartalschrift - Katholische Privatuniversität - Linz (A)
Theologie und Glaube - Erzbischöfliche Akademische Bibliothek - Paderborn (D)
Traditio - Fordham University - New York (USA)
Veritas et Jus - Facoltà teologica di Lugano (CH)
Villanova Law Review - Villanova Univ. School of Law - Villanova (USA)

ITALIANE

Commentarium pro Religiosis et Missionariis - Institutum Iuridicum Claretianum (Roma)
Diritto di Famiglia e delle Persone (Palermo)
Ephemerides Iuris Canonici - Fondazione Marcianum (Venezia)
Il Diritto Ecclesiastico (Roma)
Ius Ecclesiae - Pont. Univ. S. Croce (Roma)
Iustitia - Unione Giuristi Cattolici Italiani (Roma)
Jus - Univ. Cattolica del Sacro Cuore (Milano)
Memorie dell'Istituto Giuridico - Univ. di Torino (Torino)
Orientalia Christiana Periodica - Pont. Ist. di Studi Orientali (Roma)
Periodica de Re Canonica - Pont. Univ. Gregoriana (Roma)
Quaderni di Diritto Ecclesiale (Brescia)
Rassegna Archivi di Stato - Ministero dei Beni Culturali (Roma)

L'**indice generale, tematico** e degli **autori** degli anni 1928-1997
si trova nel volume unico dell'annata LXXII (1999).